134
2
28

Digitized by Google

Digitized by Google

616029

STORIA
CIVILE, E POLITICA
DEL REGNO DI NAPOLI
DI
CARLO PECCHIA
DA SERVIRE DI SUPPLIMENTO
A QUELLA DI
PIETRO GIANNONE.

TOMO III.

NAPOLI MDCCLXXXIII.
NELLA STAMPERIA RAIMONDIANA
Con licenza de' Superiori.

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR MARCHESE DI CAPRIGLIA

D. DOMENICO
CARACCIOLO

DE' DUCHI DI S. TEODORO, GENTILUOMO DI CAMERA DI S. M., CAVALIERE DEL REGAL ORDINE DI S. GENNARO VICERE', E CAPITAN GENERALE DELLA SICILIA.

L Vicerè della Sicilia osato Io non avrei certamente presentarmi per supplicarlo, che togliendo qualche brieve momento alle gravi cure del Regno, de-

gnaſſe d'uno ſguardo queſte qualunque ſienſi ricerche intorno al governo de noſtri Principi Angioini, ſe in V. E. dalla Maeſtà del Sovrano meritamente collocato in un poſto tanto ſublime, riconoſciuto non aveſſi non ſolo l'Uomo di Stato, ma il Giureconſulto eziandio, e'l Filoſofo, non già di quella ſterile filoſofia, che in fabbricando ſofiſmi, mette a tortura l'ingegno ad oſcurare, anzichè ad illuſtrar la ragione, o in traccia di que' principj, che la natura coprì di un denſiſſimo velo, va a diſperderſi nel bujo immenſo degl' infiniti poſſibili; bensì di quell'altra, che con lento, ma ſicuriſſimo paſſo, rimontando come può il meglio dagli effetti alle cagioni, ſi arreſta colà, ove occhio non giunge, amando con ingenuità confeſſare, che andar più oltre non è permeſſo: quindi rivolta la mira a più nobil ſegno, contempla l'uomo sì nel ſuo ſtato naturale, e sì nella ſocietà; e dopo averne oſſervate le

mol-

molle direttrici, con inveſtigare i fonti del giuſto, e dell' ingiuſto, e col ricercare gli eſempli ſparſi nella ſtoria delle Nazioni, ne riconoſce i riſpettivi doveri; ed eſaminati un per uno tutti gli oſtacoli al di lui buon'eſſere, i mezzi rintraccia atti a condurlo a quella felicità, che quaggiù può ſperarſi maggiore. E tutto ciò non già per una oſtentazione di chi le ſi dà per ſeguace, ma per formargli la mente, e'l cuore, a ben penſare di se ſteſſo, e de' ſuoi ſimili, ad operare con giuſtizia, e con equità, ad apparecchiarſi intrepido a tutti gli eventi, a riſpettare il merito dovunque il trovi, benchè ſpogliato di quelle onorificenze, che fregiarlo dovrebbero, e pure rade volte l' adornano, a compatire l' altrui debolezze, a ſoccorrerne i biſogni, ed a diſtribuire con giuſta lance alla virtù, ed al vizio le pene, ed i premj; ſicchè dovunque egli ſi trovi, o nell'alta, o nella baſſa fortuna, o nell' Accademie frai

Dot-

Dotti, o nel Foro frai Giuriſti, ed i Magiſtrati, o nelle Corti appreſso a' Principi, o alla teſta del Governo, ſempre a se ſteſſo uguale in tutti i caſi avverſi, o proſperi che ſieno, ſappia regolar ſua condotta, ſenza viltà, e ſenza orgoglio: ragionar da Maeſtro, riſpondere da Giureconſulto, ſoſtener le ragioni del Trono; e nel governar gli uomini diriger al comun bene i particolari intereſſi, e le oppoſte paſſioni tuttocchè sregolate: facendoſi da tutti e da ciaſcuno amare inſieme, e temere, come quegli, che ſenza eccezion di perſone laſciaſi coſtantemente ammirare . . . . . *del legittimo, e del dritto*

Cuſtode in ogni parte, e difenſore,
Serbando ſempre al giudicar invitto
Dalle tiranne paſſioni il core.

Or poſciachè i vicini, ed i lontani in ogni tempo, ed in ogni luogo riconobbero ſempre, ed oggi piucchè mai riconoſcono uniti nell' Eccellenza Voſtra (il che di rado avviene) pregj

sì singolari; io che per antica sperienza intimamente ne so il modo di pensare, e di operare, qual dubbio aver potea, che non foste per benignamente accogliere queste deboli mie fatiche, disdegnando, ch' io le fregiassi del vostro rispettabilissimo Nome?

E nel vero, ebbi già la sorte di conoscervi la prima volta da privato Cavaliere nelle letterarie adunanze, senza quella boria, che taluni mal consigliati convenir credono alla nobiltà de' natali; quantunque la vostra prosapia, chiarissima per tutti i riguardi, sia di quelle poche frà noi, la cui origine và a disperdersi nell' oscurità de' secoli più remoti.

V' ebbi poi Togato quì, dove la sorte mi condannò a starmene perpetuamente sepolto; e poichè degnaste onorarmi della vostra confidenza, ebbi l' occasione di osservare più da vicino l' acume del vostro ingegno, la rettitudine de' vostri giudizj, e l' integrità del vo-

voſtro cuore; per mezzo delle quali radiſſime doti, congiunte ad una non interrotta applicazione, ad una piacevolezza ammirabile, e ad un odio mortale alle prepotenze, ai riguardi, ed alle cavillazioni, colle mani vote, cogli occhi chiuſi, e cogli orecchi ſempre aperti, nommai ſtracco, nommai difficile, e molto men ributtante, rendendo altrui la giuſtizia, deſte a divedere qual' eſſer dovea il carattere di un Giudice ſavio, indefeſſo, ed imparziale.

Ragionevolmente adunque allorchè la Maeſtà del Sovrano regnante ora felicemente nelle Spagne, vi deſtinò a più luminoſa carriera; ſpiacque a tutti i buoni la perdita, che faceano di un tanto, e tal' Uomo, dal cui eſempio, e dalla cui penetrazione, pervenuto, ch' E' foſſe a' primi gradi della Magiſtratura, ſperavano eſſi non ſenza fondamento una general riforma troppo neceſſaria nel Foro.

Voi

Voi intanto partiſte Inviato ſtraordinario del Re alle Corti di Francia, e d'Inghilterra; ed avendo felicemente adempiuto l'addoſſatovi incarico, vi fermaſte poi in Turino Miniſtro del noſtro Principe a quella Corte, donde dopo nove anni paſſaſte in Londra ad occuparvi il poſto medeſimo, trattenendovici altrettanto. E ſebbene perpetua, ed univerſale foſſe la fama della voſtra ſavia condotta, incredibile nondimeno parve la voce quì ſparſa, ch'eravate per trasferirvi in Parigi collo ſpecioſo carattere d'Ambaſciadore; concioſſiachè una carica tanto coſpicua nommai a' ſecondogeniti conferita ſi foſſe, ma ſibbene a' Capi delle più illuſtri, e dovizioſe famiglie, come a coloro, che per poſſeder Feudi, Signorie, e Majoraſchi, ſoſtener poteano il decoro nommen del Principe, che l'inviava, che dell'altro, preſſo cui portavanſi a riſedere.

Ebbeſi imperciò tutta la ragion

di ſtupire, e d'aver inſieme altra vantaggioſiſſima idea del voſtro merito, quando ſi ſeppero la premuroſa richieſta di un Gran Monarca, la non minor premura di un altro ugualmente Grande, la pronta condiſcendenza del noſtro amabiliſſimo Sovrano, e lo ſtabilitoſi eziandio ſtraordinario aſſegnamento, perchè foſte in iſtato di comparir con decenza quanto altri mai nella più brillante Corte d'Europa; avvegnachè videſi apertamente con ciò qual foſſe il grandiſſimo conto, che di Voi ſi tenea, e quanto foſſivo accettevole a tutti i prezioſi Rami della Regal Famiglia Borbone.

Che occorre poi l'andar ricercando, e le care accoglienze fattevi in Parigi da quel Gran Re, e da quella ſplendidiſſima, ed avvedutiſſima Corte, e 'l voſtro ſavio contegno di più anni in un impiego tanto geloſo; poſciachè in compenſo de' voſtri ſervigj, e del Sovrano gradimento, rivenuto quà per

vo-

voſtre biſogne, là ritornaſte fregiato di quelle più grandi diviſe d'onore, colle quali diſtinguonſi fra noi i più benemeriti nell'ordine della nobiltà più generoſa?

Ma queſto fu poco. La Sicilia avea biſogno di uno, che rappreſentaſſe il ſuo Re con quella intelligenza, con quella fortezza, e con quella prudenza, che conveniva; e ſopra Voi fra tanti cadde la ſcelta. Ma che perciò? Io vi rividi in due tempi, e nell'uno, e nell'altro non ritrovai in V. Eccellenza nè il Vicerè, nè l'Ambaſciadore, e neppure il Giudice, ma ſibbene un cordialiſſimo amico, il quale ad eſempio del più grand'uomo, che avuto aveſſe la Romana Repubblica, voglioſo di ripoſare alquanto in ſeno della filoſofia, e delle lettere, poſta da parte la dignità del carattere da ſpiegarla a tempo, ed a luogo, tutto il ſuo piacere collocava nel trovarſi in compagnia degli antichi ſuoi confiden-

ti, e di alcun altro letterato di nuova conoſcenza, per trattenerſi con eſſi le ore, ed i giorni in eruditi colloquj, ed in diſpute filoſofali. E quel, che dico di me, nol dico già ad oſtento di merito in letteratura, ma ſoltanto perchè ſi ſcorga la voſtra propenſione verſo tutti coloro, quali ſi foſſero, che ad oneſtà di coſtumi uniſſero qualche guſto nelle belle arti, e nelle ſcienze; eſſendo Voi ſolito dire, che un Grande ſe bramava di converſare co' dotti, biſognava, che s' abbaſſaſſe fino ad eſſi, giacchè non potea inſino a se innalzarli.

Luſingavanſi parecchi Siciliani, e fra coſtoro alcuni de' più poſſenti, che il novello Vicerè allucinato dallo ſplendore delle faſtoſe apparenze, traſcurato forſe avrebbe di eſſerlo in ſoſtanza; ed a tal' oggetto preſentaronvi il ſolito cirimoniale, con inſinuarvi a rigoroſamente oſſervarlo. Ma l' Ecc. V. dietro a' proprj principj, ed agli eſem-

pj

pj altrove offervati, tranne certe pubbliche pompofità, effer volea effettivamente il Vicerè a Palazzò per le cure del Regno, per effer informato di tutto, per udir tutti, per comandare a tutti, e per farfi da tutti ubbidire, fenza intanto obbligare il Marchefe Caracciolo a non comparire giammai per la Città, fe non col feguito faftidiofo di guardie, e di corteggiani, ed a fequeftrarfi nel rimanente, come il Soldano di Coftantinopoli, privandofi così di quell'onefto commercio, e di quella libertà preziofa, che forma la delizia dell' umana vita, ed è il brieve riftoro dopo le lunghe fatiche.

Difdegnando Voi dunque il pompeggiare dove la bifogna non lo richiedeffe, incominciafte la voftra carriera dall' iftruirvi nelle leggi, ne' coftumi, e nelle maniere del Paefe. Voleffe rendervi pienamente informato dell' ordine della Magiftratura, e delle pratiche nel giudicare, delle pubbliche rendite, e de-

degli anneſſivi peſi, del modo di eſiggere, e di pagare, de' privilegj della Nobiltà, degli Eccleſiaſtici, e del Popolo, de' diritti del Principe, e de' particolari, e di tutto in ſomma ciocchè appartenea al politico, all'economico, ed al civile del Regno: coſe, che non ſi apprendono ſenza renderſi facile ad ogni ordine di perſone; e parte con dimandare, e parte ancor col vedere, veniſte in chiaro di tutti gli abuſi introdottivi.

Paſſando poi dalle coſe alle perſone, non vi fu oggetto, che foſſe in poſto, neppure alcuno, che vi ſi paraſſe dinanzi, di cui non cercaſte ſaperne con ſicurezza il bene, ed il male; ed eſaminarne Voi medeſimo l'indole, i coſtumi, e la maggiore, o minore abilità: anzi per trovarvi in iſtato di promovere con giuſtizia nelle occaſioni, andaſte Voi ſteſſo cercando il merito, che per lo più è il meno ardimentoſo nel farſi innanzi a pretende-

re;

re; per modo che fra non molto i più dotti Isolani, ed i più versati negli affari stupirono, come Voi in sì corto spazio di tempo giunto foste a sapere delle cose loro quello, ch' eglino stessi, o ignoravano affatto, o se ne sapeano alcuna parte, tornava lor conto occultarla.

E fu vostra sorte l' esservi incontrato con un tal Consultore, qual si è il Consigliero D. Saverio Simonetti, il quale, senza che altro io vi aggiunga, può giustamente recarsi ad eterna lode, l' aver egli, così per ampiezza di cognizioni, come per rettitudine di sentimenti meritata fin da principio la piena vostra approvazione; e la più intima confidenza vostra ottenuta una volta, aversi conservata sempre in appresso.

Dopo ciò, io non sono già per raccontare tutto ciò, che di Voi, e del vostro governo ha riferito, e riferisce la Fama. Dirò soltanto, che i

Giu-

Giudici, ed i Magiſtrati ben toſto ſi accorſero, che 'l Vicerè tenea gli occhi aperti ſopra di eſſi, e che la loro condotta era lo ſcopo principale delle pubbliche, e delle private udienze. Videro in fatti rimeſſo in piedi il Sindacato, già da gran tempo andato in diſuſo: furono ſovente in obbligo di rimettervi in iſcritto i loro pareri nel ſentenziare; e trovarono con lor ſorpreſa, che ſapevate da Voi medeſimo troppo ben diſcernere il giuſto dall' ingiuſto, e 'l legittimo dall' arbitrario.

Dirò, che per opera voſtra, e di voſtra mano medeſima furono chiuſe per ſempre le porte dell' odiato Tribunale del S. Uficio, e con ciò venne a ceſſare in tutti gli uomini lo ſpaventevol timore, che qualche occulta trama un giorno, o l' altro non gli aveſſe per lo meno a ſeppellire viventi, ed a perpetuità in una oſcuriſſima tomba.

Di-

Dirò, che tutti, niuno eccettuato per grande che foſſe, conobbero finalmente, che uno era il Padrone, il quale per mezzo voſtro facea girare la ſpada della giuſtizia ſopra i delitti dovunque gli ritrovaſſe; e che perciò non doveano eſſervi aſili, non protezioni, nè prepotenze, le quali ſturbaſſero la pubblica tranquillità.

Che un general divieto, e più la prontezza del gaſtigo, ſenza riguardo a' privilegj, che ſe n' adduceſſero, fece sì, che toſto ſi deponeſſero le armi traditoreſche; nè altri compariſſero armati, ſe non coloro, che meſſi a ruolo, ſervir doveano all' eſecuzione della giuſtizia, ed alla pubblica ſicurezza.

Che per non laſciar luogo, che ſfuggiſſe alla voſtra veduta, vi riduceſte a viſitar di perſona per fin le carceri, trà per oſſervare co' proprj occhi, ed udire qual ſi faceſſe trattamento a quegli ſgraziati, e per vedere ſe alcuno ve n' era per minori reati, laſciatovi

miſeramente perire, e ſe a' delitti più gravi non era toſto ſucceduto il gaſtigo; giacchè atterriſce dal mal fare più la ſpeditezza, che il rigor della pena.

E che la fertile Sicilia, granajo un tempo del Popolo Romano, più non ſi vide penuriare nella ſua ſteſſa abbondanza per que' tanti ſcoli, che con tutta franchezza ne portavano via il buono, ed il meglio de' ſuoi prodotti.

Dirò finalmente, che i Popoli non berſagliati dall' ingiuſtizia, non anguſtiati dall'indigenza, non diſturbati dalla impunità, nè oppreſſi dalla ſoverchieria, benediſſero ben mille volte, e benedicono tuttavia la vigilanza, la prudenza, e la fortezza voſtra ammirabile, e più ancora benedicono il provvido Sovrano, che colà v' inviò, ed approvando la voſtra ſavia condotta, vi ſoſtenne, e vi ſoſtiene per la ſalute, e per la proſperità di quel Regno.

Ma perchè paſſare ſotto ſilenzio la provvida voſtra cura al primo funeſto av-

avviſò del graviſſimo diſaſtro accaduto in Meſſina per effetto di quel terribile fenomeno, che più di ogni altro ha di tempo in tempo cambiata la faccia della Terra? Scelto allora quel degno ſoggetto, che più proprio vi parve a tal' uopo, voſtro Vicario il coſtituiſte, perchè, giuſta le dategli iſtruzioni, accorreſſe ſenza ritardo al ſoccorſo di quegl' infelici; e poichè queſti incontrò l' oſtacolo di una Giunta all' uopo medeſimo deſtinata dalla provvidenza del Re, punto non differiſte dal ricordare alla M. S. ciocchè al dir di Tacito praticò il Senato Romano nell' orribil tremuoto, che ſotto Tiberio roveſciò le più coſpicue Città dell' Aſia, deſtinandovi un ſolo, qual ſi fu Marco Aleto, con illimitata poteſtà, affin d' evitare la diſcordia de' pareri, figlia ſovente dell' emulazione, e dell' invidia, in un caſo, che tutta richiedea la poſſibile celerità: e tanto baſtò, perchè il Sovrano amantiſſimo de' ſuoi ſudditi, e vo-

glioſiſſimo di ſoccorrergli il meglio, e 'l più preſto, che ſi poteſſe, ſoddisfatto appieno della voſtra condotta, e ripoſando interamente ſopra di Voi, imponeſſe a' ſuoi Miniſtri di colà nommen civili, che militari, che tutti indiſtintamente dipender doveſſero dal voſtro Vicario, con eſeguire ſenza replica le provvidenze, che ſtimate egli avrebbe le più opportune, giuſta le voſtre ſavie iſtruzioni.

Neppur tacerò, che coll' occaſione del Parlamento da tenerſi in queſto anno da' tre Ordini dello Stato, feſte avvertiti gli Eccleſiaſtici parlamentarj, che la loro offerta al Sovrano non era già un dono gratuito, ma un peſo reale realiſſimo fin dal primo tempo della fondazione della Monarchia anneſſo a' fondi lor conceduti, e per tale riconoſciuto ſempre ne' Capitoli del Regno; e che perciò vano era il timore delle ſcomuniche, ed ingiurioſe erano alla Sovranità le proteſte per

non

non incorrervi ; avvalorando i voſtri ſentimenti con un ſovrano comando, che di quivi in poi offerte non ſi riceverebbero, ſe non libere, perchè compenſavano un peſo a tutto rigor di giuſtizia irremiſibilmente dovuto.

E quello ch' è più, toglieſte il perniciosiſſimo, e già invecchiato abuſo, che a diſpetto delle Leggi del Regno, tutto, o quaſi tutto il peſo delle annuali contribuzioni facea cadere ſopra i ſudditi inferiori, nulla contribuendovi il Baronaggio, pochiſſimo gli Eccleſiaſtici parlamentarj ; ſicchè nell' ultimo Parlamento obbligaſte ciaſcuno de' tre Bracci a contribuire il ſuo terzo de' ducati quattrocentomila accordati al Re pel triennio avvenire.

Neppur tacerò, che per voſtro comando, precedente parere del Conſultore, e de' Preſidenti, fu veduta nella pubblica piazza bruciata per man del carnefice l' Opera feudale di Pier di Gregorio per aver egli fra le altre maſ-

massime sedizioſe sostenuto, che i vassalli doveano piuttosto ubbidire a' Baroni, che al lor Sovrano, e che 'l Baronaggio potea prender le armi contro a que' vassalli, che dimandassero il demanio; non ostante che ne' Capitoli del Regno andasse stabilito per principio fondamentale, che niuno de' tre Bracci crescer dovesse sopra degli altri: principio, cui per debolezza del governo Aragonese erasi derogato con danno notabilissimo nommen de' Popoli, che de' Sovrani, che che scritto si avesse in contrario l' Avvocato Napoli nella celebre causa sulla ricompra di Sortino.

Deste con ciò a divedere, che troppo ben sapevate i dettami della ragion pubblica, i diritti delle Sovranità, le Leggi fondamentali del Regno, ed i doveri della giustizia distributiva.

Che occorre appresso a ciò rammentare il Campo Santo aperto fuori di Pa-

Palermo, perchè i mòrti col ſeppellirſi fuori dell'abitato non noceſſero a' vivi; la coſtruzione delle pubbliche ſtrade, e la promoſſa erezione d' un pubblico teatro, che foſſe d' ornamento, e di decoro a coteſta sì riſpettabile, e sì famoſa Città; e tutt' altro, che ſcriveſte in una voſtra lettera al celebre M. d' Alambert inſerita poi in un de' fogli periodici di Firenze?

Io, o Signore, che mi trovo ſcrivendo del governo di Napoli, ſarei in iſtato di ſcriverlo ancora della Sicilia, e forſe con più verità di quel, che s' è fatto finora. Ma qual differenza tra la mia corta veduta, e la voſtra profonda penetrazione? Vedendo dunque Voi tutto:, ed eſſendo di tutto capace, qualora conoſciate, che torni a vantaggio nonmeno del Sovrano, che de' ſuoi amatiſſimi ſudditi; ed oltracciò avendo a' fianchi un Conſultore, che tanto vi ſomiglia; io non ſolamente prevedo, ma ſon quaſi perſua-

ſo,

ſo ; che i Popoli di coteſta Iſola riconoſcendovi un giorno , piucchè ora non vi riconoſcono, per loro liberatore, vi ergeranno ne' loro petti un ſimulacro più perenne de' bronzi, e de' marmi ; e la dolce memoria de' beneficj voſtri tramanderanno di generazione in generazione fino a' più tardi Nipoti.

Ma ſin dove mi ſon laſciato io traſportare? Dovea rammentarmi quanto l' Ecc. Voſtra ſia nemica di qualunque benchè menoma lode , maſſimamente perchè vi ſembra di non far altro , che il voſtro dovere , e che far non ſapreſte altrimente ; il perchè ſiete ſolito di chiuder la bocca a chi v' applaudiſce, col dire : Ma che ſo io di ſtraordinario , che non mi convenga per obbligo preciſo della mia carica?

Ma ad uno , che avete onorato tanto , fino ad aſcriverlo nel numero de' voſtri ſervidori, che vi ha ammirato

ſem-

ſempre, e vi ammira, e che avrebbe voluto, ſe potuto l'aveſſe, ritornare ad eſſer Poeta per farvi udire il ſuono della tromba, condonar dovete queſto traſporto; e ſcuſandomi ſopra ciò, continuare a far uſo meco della voſtra ſolita benignità, coll'accettare la tenuiſſima offerta di queſte quali ſi ſieno mie debolezze, giacchè io confeſſo con ingenuità di non aver ſaputo fare di meglio; e con dare ad eſſe quel valore, che per se medeſime non hanno, aggiungendo queſt'altra all'antiche mie obbligazioni, permettere, ch'io ſeguiti tuttavia a dirmi.

D. V. E.

Napoli li 26. Agoſto 1783.

Umiliſs. Devotiſs. ed Obbligatiſs. Serv.
Carlo Pecchia.

****

PREFAZIONE.

DOpo aver io fatto comprendere quanto riſpettevole, e numeroſa ſtata foſſe nella ſua origine la Magna Curia Normanna, ed eſaminatone in ogni ſua parte il ſiſtema per tutto il regnare degli Svevi; poichè paſſato il Regno ſotto la dominazione della Caſa d'Angiò, eſſa Magna Curia non fu più quella, che ſtata era per lo paſſato, doveva io nel terzo Tomo giuſta il propoſtomi aſſunto venirmi reſtringendo al ſolo ripartimento del Gran Giuſtiziero, con riferirne i varj cambiamenti fattivi di mano in mano, così dagli Angioini, come dagli Aragoneſi, e dagli Auſtriaci: le quali coſe tutte poteano, a mio credere, aver luogo in un ſolo Volume.

Ma poſciachè un' autorevole Perſonaggio, letti ch' ebbe i due primi Tomi, e trovatovi tutto intero il piano del governo politico, e civile del Regno, mi obbligò con dolce rampogna a cambiare il titolo dell' Opera; più non dovendo allora la ſola Curia del Gran Giuſtiziero co' cambiamenti, che vi ſi fecero, eſſere l'oggetto delle mie ulteriori ricerche; non ebbi più nè tempo, nè luogo da unire in un ſolo Volume quanto di più rimarchevole intorno a governo avvenne in così lungo periodo. Ed ecco la ragione perchè di due libri, che formar doveano il terzo Tomo, ne viene ora in luce quel ſolo, che tratta degli Angioini.

Avrei anche prima, rubando i momenti alle mie nojoſiſſime, ma neceſſarie occupazioni, ſoddisfatte le premure di più dotti, e ragguardevoli Uomini sì del Paeſe, e sì ſtranieri, ſe deſſi medeſimi con avere an-

che troppo onorate le mie deboli fatiche, anzi che inanimirmi, ſcoraggiato non mi aveſſero dal proſeguirle, per la giuſta temenza di perdere l'acquiſtatami opinione, quando riuſcito non mi foſſe di appagare almeno in parte i loro deſiderj di coſe nuove, che vere foſſero, ed utili inſieme, ſtufi eglino eſſendo di rapſodie, di puerilità, o di paradoſſi.

Stava io dunque attendendo, che di tanti valoroſi ſcienzati aſcritti nella Reale Accademia provvidamente iſtituita dal Sovrano, alcuno fra coloro preciſamente deſtinati ad illuſtrare la Storia de' mezzi tempi dato aveſſe fuori un qualche Trattato, dal quale poteſſi io prender lume per ciò, che vi è d'oſcuro (che troppo ve n'è) intorno al governo Angioino. Ma vedutone finalmente il ritardo, temendogli forſe, e ſenza forſe altre più gravi cure, che le mie non ſono, profittevolmente occupati; fattomi coraggio, non volli più differire dal porre inſieme, e pubblicare, comunque foſſe, quel poco, che trovavami raccolto, per incitargli così ad aggiungere, a correggere, ed a migliorare.

Era ſu 'l finire la ſtampa, quando ſeppi, che il dottiſſimo, e laborioſiſſimo Secretario di eſſa Accademia, in iſtimolando l'altrui tardità con la ſua maſchia eloquenza, eraſi generoſamente profferto di concorrere ſopra ciò col ſuo valevoliſſimo ajuto. Aſcriſſi allora, ficcome di preſente anche aſcrivo, a mia grande ſciagura il non eſſermi potuto valere a tempo, ed a luogo di un così opportuno ſoccorſo; e ſul dubbio, ſe doveſſi, o nò prima di dar fuori il libro paſſarlo nelle di lui mani, ſonomi finalmente determinato ad arriſchiarne la pubblicazione, tra perchè forte mi peſerebbe il dover raddoppiare la ſpeſa nel riformarlo, e

per-

perchè voglio, che tutta sua abbia ad essere la gloria della giunta, e della correzione, essendo io dispostissimo a chinare il capo agli insegnamenti di un cotal uomo.

E per pruova della mia docilità, registrerò qui appresso alcuni avvertimenti di un Valentuomo Siciliano fatti gentilmente a mia richiesta sul già stampato, i quali, come che non contengano cosa appartenente a governo, unico scopo del mio ragionare, per potermi costituire nella necessità di rifarne i fogli; pure son tali, che o serviranno a correggere alcune mie inavvertenze, o varranno a porre in chiaro alcuni fatti storici, che io credetti di poter trascurare.

Ma per ritornare al proposito, siccome prima il terzo Tomo venir dovea corredato d'una Dissertazione feudale comprendente i tempi Angioini, ed Aragonesi, così poi dovendo restringersi a' soli Angioini, avvegnachè dessi sopra ciò di poco alterata avessero l'antica teoria, e di quello, che vi cambiarono fatta se ne fosse parola in succinto nel secondo Volume; erami determinato di supplire alla scarsezza della materia col contrapporre a' nostri feudi quelli della Sicilia così prima, come dopo la sì famosa rivoluzione accaduta in quell'Isola: con ispogliarli però delle tante stravaganze smaltite dal Feudista Pier di Gregorio, ed adottate dall'Avvocato Napoli; e ciò tanto più, quanto che le costoro asserzioni cominciano dall'opporsi direttamente al sistema da me dimostrato ad evidenza col soccorso della Storia, e delle Costituzioni del Regno, e finiscono col far de' Baroni Siciliani tanti Regoli pressochè indipendenti, e col distrugger così da capo a fondo i principj fondamentali della Monarchia: credendo io di non poter bastare quel poco,

che

che ne ho accennato nel corso dell' Opera al Capo VII.. Se non che sorpreso da una gravissima infermità cagionatami senza dubbio dall' aver io di troppo sforzata la natura col toglierle il tanto necessario riposo, per desìo di tosto ridurre al suo termine il libro senza intermettere l' incessanti fatiche del mio laboriosissimo impiego; dovetti per fin sospendere la stampa de' due ultimi fogli. Ed eccomi or son quattro mesi per consiglio de' medici, e per propria debolezza interdetta ogni qualunque applicazione.

Addio dunque Dissertazion feudale, riserbata per allora, che forse quando che sia mi troverò in istato di mettere insieme la storia Aragonese. Quanto però alla Sicilia supplirà al mio difetto il P. Abate D. Gian Vangelista de' Blasi Istoriografo Regio per quel Regno, il quale stato essendo uno de' Revisori de' due miei primi Tomi, e così dotto, com' egli, ritrovandosi a sufficienza fornito di tutti i requisiti necessarj ad uno storico imparziale, non potrà fare a meno di seguire i miei passi, col quindi far uso delle sue più vaste cognizioni, e del suo profondo criterio, ad ismentire i paradossi, e le fallacie, cui si è data voga in quell' Isola a danno nommeno della Sovranità, che del vassallaggio inferiore.

Alla giaddetta mia indisposizione deve ascriversi eziandio la mancanza della Correzione de' nostri Capitoli Angioini, e de' Riti della G. C., che giusta la promessa già fattane, dovea io aggiungere in un' Appendice al presente Tomo; de' quali Capitoli Giannone non ha fatto altro, che avvertirne il disordine, e gli errori delle date, e di alcuno indirizzo. E tanto più dovea farlo dopo aver veduto con mia somma sorpresa, ch' essendosi in Venezia intrapresa una nuo-

nuova Raccolta delle leggi di tutt' i Popoli, che dopo la caduta dell' Imperio Occidentale fecero Stato in Europa, il dottiſſimo Editore avendo nel primo Tomo collocato il Codice dell' Imperador Federigo, ſi compiacque far uſo delle Emendazioni da me fattevi nell' Appendice del primo Tomo della mia Storia, allogandole con approvazione luogo per luogo nelle note in piedi di ciaſcuna Coſtituzione d' eſſo Codice, con aver avuta anche la bontà di coſtantemente replicarvi il mio cognome; del che me gli dichiaro infinitamente tenuto, maſſime perchè non avea io la ſorte di conoſcerlo neppure per nome (a). Che poi abbia egli nella Prefazione ad eſſo Codice voluto onorarmi di un titolo da me affatto non meritato, e che ſarei un fanatico, ſe credeſſi di poter meritare, io voglio aſcriverlo ad un traſporto non ſo come, nè perchè ſcappatogli dalla penna; giacchè io nè per queſto, nè per quello che (per tacere de' noſtri Regnicoli) con ſoverchia bontà di me, e della mia Opera han detto i Signori Giornaliſti di Firenze, ed i Signori Enciclopediſti di Roma, trovo motivo alcuno, da inſuperbire; anzi eſſendo intimamente perſuaſo della propria inſufficienza, mi reputerei anche temerario, ſe giungeſſi a pretendere l' ultimo luogo fra la ſchiera di tanti, e tanti valoroſiſſimi letterati Italiani.

L' emendazione dunque de' Capitoli, e de' Riti ſon riſerbate per Appendice dietro alla ſeconda parte di queſto Tomo, congiuntamente colle Prammatiche Aragoneſi.

Al-

(a) *Leges antiquæ Barbarorum cum notis, & gloſſariis, accedunt formularum faſciculi, & ſelectæ Conſtitutiones medii Oevi, tuta Pauli Canciani Venetiis 1781. apud Sebaſtianum Coletum.*

Altro intanto quì non mi rimane, che pregare i miei leggitori a contentarsi di quel poco, che tra le mie angustie ho potuto, ed ho saputo raccorre in mezzo a tanta oscurità: ed a rendersi persuasi, che l' amor del vero è stata la sola guida nelle mie ricerche, e n' è stato l' unico scopo il vivo desiderio di giovare alla Patria; del che non ne ho ricercato, neppur ne ricerco alcun premio, bastandomi per tutto guiderdone il piacere d'aver impiegati i proprj comechè scarsi talenti a pro de' miei Cittadini.

Ristretto di avvertimenti del Signor Canonico D. Gaetano Barbaraci letterato Palermitano.

I. E' Scritto a cart. 4., che *Manfredi assunse il governo a titolo di Balio di Corradino*. Conveniva però premettere, che ciò seguì per le premure del Baronaggio, dopo la rinunzia fattane da Bertoldo di Honebruc destinatogli da Corrado, siccome narra Saba Malaspina presso l'Ughelli *tom. IV.*, e presso il Caruso *Biblior. Istor. tom. II. cart.* 688.

II. Quando a carte 12. si narra, che *tutta l'Isola concorse allo sterminio de' Franzesi*, sarebbesi opportunamente potuto far menzione dell' interregno, che vi durò fino alla coronazione di Re Pietro d' Aragona, con essersi eletti al governo Aldovino Ventimiglia Conte di Giraci, e d' Ischia, Abbo Barese, Alaimo Leontino, e Palmerio Abbate coll' assistenza di 60. Consiglieri, dalla cui autorità doveano dipendere i Magistrati, che ciascuna Città, e ciascuna Terra si creò in forma di tante Repubblichette.

III. Nella carta medesima, ed anche appresso, fosse per abbaglio dell'Autore, fosse per inavvertenza sulla stampa, si guasta il cognome di Ruggieri Ammiraglio di Re Pietro, il cui cognome non fu già *di Loira*, come sta scritto, ma di Loria, o come altri dicono Lauria.

IV. Dicesi a cart. 31., che il Re Luigi ricoveratosi in Catania, *vi morì*; quando per attestato di Fra Michele Piazza Storico sincrono seguito da tutti gli Scrittori Siciliani egli lasciò di vivere in Jaci picciola Città distante circa 12. miglia da Catania, dove poi fu portato a seppellire.

V. La morte del Conte Simone di Chiaramonte a cart. 32. si attribuisce semplicemente alla collera, per avergli Re Luigi di Taranto negata in moglie Bianca sorella di Federigo. E' vero, che la maggior parte degli Storici così racconta; l' Inveges però nella sua Cartagine Siciliana *lib. 3. cap. 6. cart.* 280. porta tutta intera una lettera di Re Lodovico III. diretta a Giovanni Landolina colla data di

Catania de' 18. Marzo 1356., dalla quale si ha, che il Conte Simone si avvelenò; laonde dovea dirsi, ch' egli per la collera prese il veleno.

VI. Non dovea nel luogo medesimo passarsi sotto silenzio, ma riferirsi almen di passaggio il trattato di pace conchiuso a tre Marzo 1371. tra la Regina Giovanna I., e Re Federigo III. il semplice; col qual trattato il Re si obbligò di riconoscere quel Regno da Giovanna, con prestarle il ligio omaggio, e pagarle once 3000. in ogni anno, con altre vergognosissime condizioni; alcune delle quali furono poi approvate, ed altre riformate da Papa Gregorio XI. richiestone per la conferma, e con tale occasione vi aggiunse egli varj articoli contro la libertà della Monarchia Siciliana; fatto considerato come un mostro orribilissimo della ragion politica dal P. Aprile nella Cronologia universale della Sicilia a cart. 191., e 192. ed anche dal Vadingo, e dallo Bzovio, ritrovandosene i documenti tutti nel Rainaldo all'anno 1372. *num.* 5. *pag.* 207. edizione di Lucca, e nel Lunig al *tom.* 2. del Codice diplomatico *pag.* 1119., *e* 1129., e fra questi vi sono la richiesta da Federigo fatta al Papa, perchè confermasse il trattato, la Bolla di confermazione, nella quale il Pontefice parte approvò, e parte riformò de' capitoli di quel trattato, e fra le aggiunzioni, che fecevi, pregiudizialissima fu quella, con cui prescrisse, che tutte le cause Ecclesiastiche dovessero per via d'appello portarsi alla Corte di Roma, per abolire così il Tribunale della Monarchia; e finalmente il Breve del Pontefice, col quale permise al Re il prestrargli l' omaggio per mezzo di un Procuratore: cose tutte, che non ebbero poi effetto alcuno.

Poteasi con tale occasione correggersi un gravissimo abbaglio del Giannone, allorchè nel *tom.* 3. *lib.* 23. *cap.* 2. narra, che un tal trattato fu fatto non solamente colla Regina, ma anche col Re Luigi di Taranto di lei marito; quando che il trattato fu conchiuso nel Marzo del 1373. come si è detto, e Luigi era morto a 26. Maggio del 1362. come vuole lo Spondano, ovvero a 5. del detto mese, ed anno, come narrano il Summonte, ed altri Scrittori; nè in esso trattato, nè nella Bolla vi si legge fatta menzione di Luigi, fic-

ſiccome non potea farſene, per eſſer egli trapaſſato tanti anni prima.

VII. Si riferiſce a cart. 39., che terminò la guerra tra Re Carlo di Durazzo, e Luigi d' Angiò per morte di eſſo Luigi, il quale dopo avere iſtituito erede del Regno Luigi Duca di Calabria ſuo primogenito, chiuſe gli occhi alla Terra in Biſceglia nel dì 10. Ottobre del 1384.; dovea però per toglierſi ogni equivoco ſpiegarſi, che il teſtamento di Luigi fu fatto nell'anno precedente 1383., come ſi ha dall' autografo pubblicato dal P. Martene nel tom. I. de' ſuoi Anecdoti col. 1594. e dal Lunig *Cod. Diplom. d' Italia tom.* 2. *pag.* 1191.. E ſarebbe anche ſtato a propoſito riferire le principali condizioni di eſſo teſtamento, fra le quali la tutela del primogenito conferita alla di lui madre fino all' anno ventuneſimo della di lui età, e l' iſtituzione di Carlo ſecondogenito negli altri Stati, oltre a' varj legati pii a Chieſe, a Conventi, ed a Spedali.

VIII. Nel medeſimo periodo ſi porta la morte di eſſo Luigi d'Angiò ſeguita in *Biſceglia nel dì* 10. *Ottobre* 1384; ma il preſente critico ſecolo non ſoffre, che ſi porti come certa un' epoca dubioſa. Tutti convengono, che Luigi morì nel 1384., ma diſcordano poi notabilmente nel luogo, nel meſe, e nel giorno. La cronaca di Rimini preſſo il Muratori nel tom. 15. R. J. la porta ſeguita nel dì ſuddetto 10. Ottobre, ma in Bari, non già in Biſceglia: la Cronaca di Forlì preſſo lo ſteſſo Muratori tom. 22. la riferi agli 11. di Settembre: Giannone la vuole accaduta in Biſceglia nel dì 20. Settembre: Colennuccio nel dì 21. di detto meſe; e finalmente il P. Manzi nella nota al Rainaldi la fiſſa in Agoſto.

IX. Trattandoſi nel capo VII. del Re Ladislao, e propriamente a carte 46. non dovea traſcurarſi almen di paſſaggio l' inveſtitura, ch' eſſo Re ottenne dal Pontefice Bonifacio IX. ſimile a quella data a Carlo di lui padre; potendoſi leggere nel Rainaldi le lettere ſpedite a 29. Maggio del 1390., colle quali Ladislao riconoſce il Regno *ex ſpeciali gratia, & mera liberalitate* della Santa Sede, ed anche preſſo il *Lunig. tom.* 2. *pag.* 1210.

X. Nel periodo, che comincia Ma eſſendo morto

Ottone a cart. 46. ſi narra, che *il Conte di Lecce ſi fece dalla parte di Durazzo; e perchè al Re Luigi ſtando in Napoli pochi ſoccorſi venivano di Provenza, laſciò egli ſedurſi ad andarſene in Taranto, affinchè queſta Città non veniſſe in potere del Conte, ma vi fu dal medeſimo aſſediato, e Ladislao intanto ſi portò ſopra Napoli, e vi fu ammeſſo*. Or non ſi ſa comprendere in queſto periodo chi mai foſſe quel Conte, a cui volevaſi impedire l'acquiſto di Taranto, e chi foſſe l'aſſediato, e chi l'aſſediante. Dovea adunque con più chiarezza ſpiegarſi, cioè che Luigi avendo ſaputo, che il Conte Raimondo Orſino eraſi fatto dalla parte di Durazzo, e che meditava occupar Taranto, laſciò ſedurſi ad andarſene in quella Città, dove poi il Conte Orſino ve l'aſſediò.

XI. Diceſi poi ſeccamente, a cart. 47., che Ladislao portatoſi ſopra Napoli con più galee, vi fu ricevuto; ſenza darſi carico, che ciò ſeguì precedente un trattato con varj capitoli, e patti in favore del Popolo Napoletano, e ſe ne volle anche la conferma di Papa Bonifacio IX., che leggeſi colla data del dì primo Giugno 1398., come ſi ha dal Rainaldo, e dal Codice Diplomatico del *Lunig. pag.* 1215., & 1216. L'autore fa memoria appreſſo del privilegio conferito da Ladislao agli Eletti della Città, accordando loro la giuriſdizione ſopra i venditori di comeſtibili, ſenza però accennare, che un tal privilegio fu per effetto del trattato giaddetto.

XII. Nel luogo medeſimo dovrebbeſi ancora, almen di paſſagio accennare il trattato di pace tra Re Ladislao, e 'l Pontefice Innocenzio VII. colla data di Agoſto 1406., in forza del quale il Re fu dichiarato difenſore della Sede Apoſtolica, e Gonfaloniero della Chieſa Romana.

XIII. Graviſſimo abbaglio ſi ſcorge preſo nella carta medeſima, dandoſi ad Innocenzio per ſucceſſore nel Papato Gregorio VII. in luogo di Gregorio XII., ſe pure non è errore di ſtampa facilisſimo ad accadere in una nota numerale.

XIV. Doveaſi parimente far ricordanza dell'altro trattato di pace, che ſi celebrò nel 1412. tra eſſo Ladislao, e Papa Giovanni XXIII., in forza del quale il Re per riſcatto di un fratello, e di alcuni altri congiunti del Pon-

te-

tefice, ebbe dal medefimo ottantamila fiorini, come narrano parecchi ſcrittori, ovvero centomila, ſe deve crederſi allo ſtorico ſincrono Teodoro di Niem; ſebbene il Rainaldi ſulla fede di un diario manuſcritto di Venezia faccia aſcendere la ſomma fino a dugentoventimila fiorini, con altre vantagioſe condizioni: del qual trattato, quantunque non leggaſi traſcritto, nè dal Rainaldo, nè dal Lunig, nè dal Martene, ſe ne dà tuttavia un diſtinto ragguaglio dagli Scrittori.

Nè vale il dire, che coteſti pezzi di Storia non appartengono all' interna polizia del Regno, dapoichè ſe l' Autore molti altri fatti riferiſce di paſſaggio, i quali non appartengono, nè alla ſtoria civile interna, nè all' eſterna di Napoli, e poteanſi perciò a giuſto motivo ometterſi; per una maggiorazione di ragione non dovea tralaſciare di riferire tutto ciò, che appartiene al gius pubblico del Regno, come ſono i trattati di pace, l'ordine della ſucceſſione, l' inveſtiture, ed i giuramenti di fedeltà; ſu di cui ſi appoggia e l' interna, e l' eſterna polizia del Regno, e la ragion pubblica della Nazione.

Tranne gli errori di ſtampa, e qualche circoſtanza, quanto al di più avvertito quì dal Signor Canonico, io credei di poterlo impunemente tralaſciare in un' epilogo da ſervire unicamente per apparecchio al mio aſſunto; che anzi pareami d' eſſermi laſciato ſoverchio traſportare nel riaſſumer coſe ſtate largamente ſcritte da tanti, e tanti altri, e che punto, nè poco conferivano alla ſtoria del governo. Nè inducomi a credere, ch' eſſo Signor Canonico abbiami creduto così digiuno della ſtoria noſtra, fino ad ignorare i trattati di pace, l' ordine della ſucceſſione, l' inveſtiture, ed i giuramenti di fedeltà de' noſtri Sovrani.

Comunque ciò ſia, io nel ringrazio aſſai, ed appunto per ſegno non equivoco del conto, che io fo del di lui ſapere, e della ſua diligenza, ho voluto quì

reggiſtrare un per uno, abbianſi per appendici, o per correzioni, tutti i ſuoi avvertimenti.

Così compiaciuto egli ſi foſse (ſiccome ne l' ho fatto replicatamente richiedere dal Signor Conſultore di quella Monarchia) di ſomminiſtrarmi qualche lume nel ſoggetto principale del mio libro, in cui ho dovuto proceder tentone per una ſtrada da niuno per l' innanzi calcata: il qual mio ardimento non giunge fino all' audacia di preſumere, che non ſia ben cento volte inceſpicato.

Ma ſe egli nulla, o poco ſa del governo Angioino, come quello, che durò pochiſſimo in Sicilia, dovrà certamente ſaper molto di ciocchè avvenne nell' Iſola dopo il famoſo veſpro Siciliano, eſsendo provveduti ſſimo di manuſcritti, oltre alla copia de' libri in iſtampa, giuſta la nota traſmeſsami; potrà dunque, come io nel prego illuſtrare la ſtoria del ſuo Paeſe, quando non nel diſtornino certi abuſi, lo ſcoprimento de' quali potrebbe diſguſtare chi vorrebbe, che duraſsero tuttavia.

TA.

Digitized by Google

TAVOLA

DE' CAPITOLI, E DE' PARAGRAFI

Contenuti nella parte I. del Tomo III.

INTRODUZIONE.

LIBRO III.

Del Governo, e delle leggi degli Angioini.

Cap. I. *Avvenimenti dalla morte dell' Imperador Federigo fino a quella di Re Manfredi.* 3
Cap. II. *Di Re Carlo I. d' Angiò.* 8
Cap. III. *Di Re Carlo II. d' Angiò.* 16
Cap. IV. *Di Re Roberto.* 21
Cap. V. *Della Regina Giovanna I.* 28
Cap. VI. *Di Re Carlo III. di Durazzo, detto Carlo della Pace.* 37
Cap. VII. *Di Re Ladislao.* 43
Cap. VIII. *Della Regina Giovanna II.* 50
Cap. IX. *Del primo de' due grandi cambiamenti avvenuti nel Governo degli Angioini.* 60
Cap. X. *Del ſecondo gran cambiamento.* 68
Cap. XI. *Del Gran Cancelliero.* 77
§. I. *Dell' antica giuriſdizione del Gran Cancelliero ſopra tutte le Chieſe del Regno, ridotta poi ſoltanto ſopra le Cappelle Regali.* 79
§. II. *Dell' Uficio principaliſſimo del Gran Cancelliero.* 87
§. III. *Del Cappellano Maggiore.* 91
§. IV. *Dell' Univerſità degli Studj, e del Collegio de' Dottori.* 66
Cap. XII. *Del Gran Logoteta, ed inſieme Protonotario.* 99

Cap.

Cap. XIII. *Del Gran Siniſcalco, e della Caſa del Re.* 102
Cap. XIV. *Del Gran Conteſtabile, e del Grande Ammiraglio, colla di lui Corte di Giuſtizia.* 107
Cap. XV. *del Gran Camerario, ove de' Maeſtri Razionali della M. C., e della Camera de' conti.* 111
Cap. XVI. *Del Gran Giuſtiziero, e della ſua M. C., Origine della Corte Vicaria, e ſua unione colla M. C.* 121
Cap. XVII. *De' Capitoli de' Re Angioini nel Regno, e di quelli degli Aragoneſi in Sicilia.* 133
Cap. XVIII. *De' Riti della G. C.* 142
Cap. XIX. *Dell' ordine de' giudizj nella M. C., e nella Corte Vicaria* 149
Cap. XX. *De' Riti della Regia Camera.* 166
Cap. XXI. *Delle Colte* 173
Cap. XXII. *Del di più concernente Uficj di giuridizione.* 210
§. I. *Della Corte del Compalazzo ridotta a Corte Bajulare, e di quella del Capitano di Napoli.* 212
§. II. *De Giudici Pedanei della G. C.* 218
§. III. *Diploma del Vice-Cancelliero.* 220
Cap. XXIII *Della Città di Napoli; e dell' antico ſuo governo, Origine, de' Seggi.* 223
§. I. *Di Napoli ſino alla caduta dell' Imperio d' Occidente.* 224
§. II. *Dalla caduta dell' Imperio Occidentale ſino a quando Napoli ſi diede a Re Ruggieri.* 231
§. III. *Dell' origine de' Seggi.* 239
Cap. XXIV. *Delle Conſuetudini di Napoli.* 262
Cap. XXV. *Degli uſi de' Magnati del Regno riguardo a' matrimonj, e di quelli di Capuana, e di Nido.* 273
Cap. XXVI. *De' Curiali, del Primario, del Tabulario, e degli Apprezzatori.* 278
Cap. XXVII. *Delle Coſtituzioni Sinodali della noſtra Metropolitana, e de' Riti della ſua Curia.* 302
§. I. *Delle Coſtituzioni Sinodali.* 306
§. II. *De' Riti.* 309
Cap. XXVIII. *De' Monaci, e delle Commende.* 312
Conchiuſione. 328

IN-

INTRODUZIONE.

IO non so, se vada errato nel lusingarmi, che il pubblico, il quale senza punto, nè poco darmi la brutta taccia d'impertinente, e di visionario, ha fuori di ogni mio sperare con parzialità anche soverchia accolti i due primi volumi con tutte le tante novità, che vi si leggono sparse per entro, non vorrà di presente ascrivermi a delitto la libertà, che mi prendo nell' affermare, che chiunque non sa altro della polizia del Regno sotto gli Angioini, che quello, che ne ha letto in Giannone, e nel di lui copista Grimaldi, ne ignora il più rimarchevole; ed in conseguenza, interrotto l'ordine delle cose, si trova aver perduta la traccia per tutto il successivo tratto de' secoli fino al dì d'oggi.

E' egli vero, che gli avvenimenti di quell' età trovansi abbondantemente registrati in giornali, ed in istorie, fra le quali devesi il primo luogo a quella con non minor giudicio, ch' eleganza scritta dal nostro Angelo di Costanzo; ma è anche verissimo, che nè questi, nè alcun altro prima di Giannone assunse il peso di lasciare a' posteri una qualche sufficiente contezza del come Re Carlo I., ed i di lui successori si fossero condotti nel maneggio degli affari così pubblici, come privati: e Giannone, che volle prendersi la pena di ammassare, e di congegnare insieme i rottami di un tale edificio, nel tempo stesso che si scagliò aspramente invelenito contra una parte delle novità a que' tempi introdotte, si lasciò fuggir di veduta le altre, che doveano essere uno de' principali obbietti del suo tema.

Dico ciò non già ad offesa di un uomo, cui molto si deve, e ch' io venero quanto merita; ma soltanto a fine di preparare i miei leggitori ad una maggiore attenzione; tanto più necessaria, quanto che dopo aver io, per quanto mi si è permesso dal tempo, e dalle altre mie nojosissime cure, raccolte quante ho potuto notizie sparse quà, e là, e dopo essermi studiato di appressare le une alle altre per ritrovarvi que' rapporti, che poteano condurmi a qualche notabile scoprimento; ho dovuto poi alcuna fiata arrestarmi nelle premesse, lasciando a chi legge il pensiero di trarne le necessarie conseguenze. Avrò forse traveduto talvolta, avrò errato, ma ciò non ostante non credo, che mi si contenda la gloria di avere aperto il campo alle più mature riflessioni di coloro che san pensare; perchè essi correggendo i miei sbagli, producendo altre notizie, ritrovando nuovi rapporti, vengano a porre in maggior lume alcune cose rimaste finora sepolte nell' oscurità de' secoli, in cui nacquero, o note soltanto a' savj, che furon sempre, e son pochi: giacchè non basta il travaglio, e l' attenzione per fare alcune scoverte sfuggite alla penetrazione de' più grandi uomini; bisognandovi il buon senso, la dirittura di spirito, la precisione, e l' imparzialità nel non prender partito prima di mettersi sul fatto.

Prima però d' entrare in materia, mi si permetta, che io faccia un' epilogo del più rimarchevole occorso in Regno dalla morte dell' Imperador Federigo sino all' avvenimento al Trono di Re Alfonso d' Aragona; il che gioverà non poco all' intelligenza di ciocchè appresso farò per dire: conciossiachè non dalle lodi, o da' biasimi nati dalla parzialità, o dall' avversione di questo, e di quell' altro Scrittore, ma da' nudi fatti, quando sieno apparati, traegge i suoi argomenti senza pericolo d' errore la filosofia della storia.

LI-

LIBRO III.

Del Governo, e delle leggi degli Angioini.

CAPO I.

Avvenimenti dalla morte dell' Imperador Federigo fino a quella di Re Manfredi.

AVea l'Imperador Federigo col ſuo teſtamento iſtituito erede univerſale Corrado Re de' Romani allora ſuo primogenito: ad Arrigo ſecondogenito laſciato avea il Regno di Gerusalemme, ovvero l'Arelatenſe: era dall' altro Arrigo già premorto rimaſto un figliuolo Federigo di nome, ed a coſtui dovea darſi in feudo l'Auſtria, e la Stiria: a Manfredi poi natogli di non legittimo congiungimento avea confermata la già datagli inveſtitura del Principato di Taranto, e del Contado di Monte S. Angelo, con facoltà d' aſſumere il governo del Reame Siciliano a titolo di Balio, durante l' aſſenza di Re Corrado. Avea finalmente ſtabilito, che per morte di Corrado ſenza diſcendenti ſuccedergli doveſſe Arrigo, e per morte d' Arrigo ſenza prole ſuccedergli doveſſe Manfredi, con altre diſpoſizioni, che poſſono leggerſi nel Capeceiatro, e nel Giannone (a).

Ma non così toſto il Pontefice Innocenzio IV. ſeppe la morte dell' Imperadore ſeguita, come ſi diſſe, nel dì 13. Decembre del 1250., che s' avvisò, eſſere oggimai tempo di

(a) *Lib. 17. Cap. 6.*

di unire agli altri Stati della Chiesa l'intera Monarchia Siciliana; giacchè per effetto della sentenza da se pronunziata nel Concilio di Lione tenea per decaduta da ogni diritto a potervi succedere tutta la discendenza di Federigo. Si affrettò dunque a passare in Italia, ed intanto per via d'indulgenze, e di crociate incitò fra gli altri ad alzar bandiera pontificia nommeno il Baronaggio, che le Città di Regio demanio; se non che prima la diligenza di Manfredi, e poi la celere discesa di Corrado dalla Germania nell'Ottobre del 1251. fecero abortire un tal disegno, le cui triste conseguenze furono la disfatta de'Baroni ribelli, e la ruina di parecchie Città, fra le quali ultimamente fu Napoli, che resasi a Corrado nel 1253., ebbe a soffrire tutto il rigore d'un Principe, il quale non sapea, che cosa volesse dir perdonare.

Ma la morte o naturale, o come altri vogliono, procurata nel dì 21. Maggio del seguente anno 1254. tolse dal mondo in età d'anni 26. cotesto ferocissimo Re; il quale per ultimo eccesso d'inumanità avea poco prima fatto morir di veleno il proprio innocente fratello Arrigo, che non contava più di anni dodici.

Corrado in partendo dalla Germania lasciata avea incinta la Regina Isabella sua moglie, la quale poi nel dì 25. Marzo del 1252. aveagli partorito un bambino, cui erasi posto il nome stesso del padre. Il perchè appartenendo a costui la successione nel Reame, Manfredi ne assunse il governo a titolo di Balio del picciol Corrado, che o per vezzo, o per distinguerlo dal genitore appellato fu Corradino; ma guari non andò, che sulla voce della costui morte, forse fatta spargere ad arte, ad istanza de' Prelati, e de' Baroni del Regno, ne fu Manfredi medesimo salutato Re, e nel dì 11. Agosto del 1258. venne solennemente coronato in Palermo.

Giovane di leggiadro aspetto, era egli per confessione de' suoi stessi nemici nommen savio, che valoroso; e per cortesia, per affabilità, per clemenza, per giustizia, per gratitudine, per generosità, e per amor delle lettere amabilissimo: niuna in somma mancavagli delle virtù, che costituiscono un ottimo Principe; sicchè per tutto il tempo,

che

che governò, altro non potè imputarſegli, che l' ingiuſtizia fatta al nipote per ambizion di regnare. Vi aggiungono gli Scrittori pontificj, che egli era di poca religione, ed aſſai inclinato a' piaceri del ſenſo.

Con coſtui ebbero che fare per lo ſpazio di circa diciaſſette anni quattro Romani Pontefici adoperatiſi ſenza interrompimento alla total ruina della Caſa di Svevia ridotta al picciolo Corrado, e ad eſſo Manfredi; giacchè Federigo figliuolo dell' altro Arrigo era anch' eſſo ceſſato di vivere.

Mio intendimento non è di tutta quì riepilogarne la ſtoria, dico ſoltanto, che non eſſendoſi voluta in conto alcuno accordar la pace a Manfredi, nè conſentire, che Corradino foſſe eletto Imperadore; e non eſſendo riuſcito pel valor di Manfredi il diſegno d' aggregare agli Stati della Chieſa l' intero Reame, ſi fece pratica di ſtaccarne almeno la Provincia di Terra di Lavoro, con invitarſi al conquiſto del rimanente, quando Riccardo, e quando Edoardo, fratello il primo, e figlio il ſecondo d' Arrigo III. Re d' Inghilterra; ed eſſendone ſvaniti i progetti, ſi ricorſe più volte al Re di Francia Luigi IX. perchè vi ſpediſſe uno de' tre ſuoi figliuoli; ed al coſtante rifiuto di coteſto piiſſimo Principe, ſi procurò finalmente, ch'egli non ripugnaſſe all' invito fattone a Carlo ſuo fratello, il quale per retaggio materno poſſedea a titolo di Conte la Provenza, la Linguadoca, e parte ancora del Piemonte.

Queſti però non condiſceſe all' offerta di uno Stato, che dovea conquiſtarſi a forza d' armi, ſe non quando ſe gli accordò tutto intero. Giacchè dunque nulla potè ſcemarſegli del Paeſe, ſi ſtudiò almeno di conferirgli il titolo d' un Regno quaſi precario, con riſegarſi il più che ſi poteſſe de' diritti della Sovranità. E Carlo il qual vedea bene, che quanto a ciò altro era il promettere, ed altro l' eſeguire, giurò come ſi volle ad eſempio di Federigo, con animo di regolarſi poi ſecondochè portaſſero le circoſtanze. Pongo quì il ſunto degli articoli ſtipulati tra Carlo d' Angiò, e Papa Clemente IV., perchè quantunque non del tutto oſſervati, per eſſi nondimeno venne ad alterarſi d' aſſai il politico, e 'l civile del Regno; perocchè gli avvenimenti, che

ſe-

seguirono appresso obbligarono esso Carlo, ed i suoi discendenti a non dipartirsi dal dipendere dalla Corte pontificia, siccome a suo tempo si osserverà.

L'investitura fu per se, e pe' suoi discendenti maschi, e femmine colla prerogativa del sesso, e dell'età: con che o per difetto di discendenti, o per non osservanza delle seguenti condizioni, dovesse il Regno ricadere alla Chiesa.

I. Che Carlo prestar dovesse il giuramento di fedeltà, ed il ligio omaggio alla Chiesa di Roma.

II. Che aspirar non potesse all'Imperio, o al Regno di Germania, o d'Italia, ovvero a qualunque titolo di Dominio in Lombardia; e che essendovi chiamato per elezione, o rinunziarvi dovesse fra quattro mesi, o manceppando quel figlio, che immediatamente verrebbe a succedergli, risegnargli dovesse la Monarchia, nulla per se ritenendone: e se mai donna venisse a collocarsi coll'Imperadore, s'intendesse di fatto decaduta da ogni diritto di successione al Reame: le che finalmente per niuna via il Regno potesse unirsi all'Imperio.

III. Che Carlo nulla acquistar potesse nelle Terre della Chiesa per qualsivoglia titolo, nè accettarvi Rettoria, o Podestaria.

IV. Che il Baliato del Re pupillo fino all'anno diciottesimo appartener dovesse al Sommo Pontefice.

V. Che a titolo di censo contribuir dovesse alla Chiesa di Roma nel giorno de' SS. Pietro, e Paolo di ciascun anno un bel palafreno bianco, ed once ottomila in tre paghe, cioè duemila per l'Isola, e l'rimanente per Terraferma.

VI. Che oltracciò pagar dovesse 50. m. marche sterline ogni sei mesi.

VII. Che per sussidio di Terra Santa ad ogni richiesta del Pontefice speditvi dovesse a proprie spese per mesi tre 300. cavalieri ben armati con due armigeri a cavallo per ciascuno; da potersi ciò commutare in soccorso di navi: e che anche per Terra Santa, o per altro interesse della Fede tener dovesse all'ordine altri mille cavalieri oltramontani.

VIII. Che quanto a' confini di Benevento farsi dovesse

veſſe alla determinazione del Papa, con darſi a que' cittadini ſicurtà per tutto il Reame, libertà di diſporre de' loro beni, e libero eſercizio di tutti i lor privilegj.

IX. Che reſtituir ſi doveſſero alle Chieſe del Regno tutti i beni lor tolti; e che così eſſe, come i Prelati, e Rettori goder doveſſero dell' eccleſiaſtica libertà, ſpezialmente nelle elezioni; ficchè nè prima, nè poi ci occorreſſe beneplacito, aſſenſo, o conſulta del Re, riſervandoſegli ſoltanto i diritti del padronato per quanto veniva diſpoſto da' canoni; e nella vacanza delle Chieſe pretender non ſi poteſſero nè frutti, nè regalie.

X. Che le cauſe eccleſiaſtiche trattar ſi doveſſero innanzi a' reſpettivi Ordinarj, e per appellazione paſſare alla Santa Sede.

XI. Che rivocandoſi tutti gli Statuti contra la libertà eccleſiaſtica, nè taglie poteſſero imporſi alle Chieſe, nè chierico foſſe nel criminale, foſſe ancor nel civile poteſſe chiamarſi in giudizio innanzi a giudice laico, a riſerva delle ſole cauſe civili intorno a' feudi.

XII. Che gli eſiliati dal Regno doveſſero richiamarſi a diſpoſizione del Santo Padre.

E che finalmente non poteſſe ſtabilirſi alleanza con chi che ſi foſſe a danno della Santa Sede.

Così conchiuſo, Carlo cala in Italia, e pervenuto non ſenza gran riſchio in Roma, dopo letta pubblicamente la Bolla dell' inveſtitura, giura fedeltà, ligio omaggio, ed oſſervanza de' patti, ed è coronato Re di Sicilia di quà, e di là dal Faro nel dì 6. Gennajo del 1266.

Di quivi s' incammina coll' eſercito verſo il Regno: Il Conte di Caſerta gli laſcia libero il paſſo: San Germano è preſo a forza d' armi: Manfredi ſi ritira in Benevento: Carlo l' inſegue; e venutoſi al fatto d' arme nel dì 26. Febbrajo dell' anno ſteſſo, i Pugliesi nel forte della miſchia abbandonano il lor Principe, il quale diſperando della vittoria, ſi confonde co' combattenti, ed è morto. Nè più vi vuole, perchè tutto il Reame di quà, e di là dal Faro alzi la bandiera di Francia.

CAP.

CAPO II.

Di Re Carlo I. d' Angiò.

SI lusingavano i Popoli, siccome avvenir suole in siffatti cambiamenti, di dover cominciare a godere d' un mitissimo governo; ma fra le uccisioni, i saccheggiamenti, le rapine, e l' estorsioni gravissime s' avvidero ben per tempo del loro fallo. *O Re Manfredi* (diceano allora) *non ti abbiamo conosciuto vivo, ora ti piangiamo estinto. Tu ci sembravi un lupo rapace fra le pecorelle di questo Regno; ma da che per la nostra volubilità, ed incostanza siam caduti sotto il presente dominio tanto da noi desiderato, ci accorgiamo in fine, che tu eri un' agnello mansueto. Ora sì che conosciamo quanto fosse dolce il governo tuo posto in confronto dell' amarezza presente. Riusciva a noi grave in addietro, che una parte delle nostre sostanze perveniste alle tue mani, troviamo adesso, che tutti i nostri beni, e quel ch' è peggio, anche le persone vanno in preda a gente straniera.* Son parole messe in bocca de' nostri Regnicoli da Saba Malaspina scrittor pontificio, il quale va narrando i nuovi aggravj aggiunti da Carlo all' antiche imposte, e 'l nuovo modo d' esigere a tutto rigore. Ma di ciò, e di quel più, che ne scrisse Bartolomeo di Neocastro, oltre l' Anonimo, e tanti altri, e ne differo nelle loro rappresentanze i Siciliani, si farà altrove memoria.

Tra tali angustie non sapendo i nostri trovare altro scampo, s' affrettano ad invitare il giovane Corradino, che appena avea compiuto il terzo lustro; il quale insieme col Duca d' Austria della Casa di Baden giovanetto ancor' esso parte dalla Germania nel cuor del verno del 1267. menandosi dietro un fioritissimo esercito; e ad un manifesto, che premette, quasi tutte le Città della Monarchia si dichiarano a suo favore. Batte egli presso Arezzo due Capitani speditigli contra da Carlo quasi nel tempo stesso, che Corrado d' Antiochia, e Federigo di Castiglia approdati in Si-

cilia

cilia, ed unitavi gente, mettono in fuga Fulcone Vicario di Carlo in quell' Iſola. Nè perchè il Papa in Viterbo fulmini ſcomuniche, e pubblichi crociate, Corradino s' arreſta; anzi dopo il più diſtinto accoglimento fattogli in Roma nel ſeguente anno 1268. s' avvia di là pel Regno, e vi entra per la via de' monti, fermandoſi nel piano di Tagliacozzo.

Carlo ſi perde d' animo, ma ripreſo coraggio per la giunta d' un vecchio, e ſperimentato Capitano nomato Alardo di Valberì, ſi appreſſa al nemico, benchè con forze molto inferiori. Alardo però ricorre all' aſtuzie, e di tre ſquadroni due ſoli n' eſpone nel campo, naſcondendo il terzo fra le vicine montagne. Si viene a battaglia nel dì 23. Agoſto: i due ſquadroni di Carlo ſono interamenre disfatti, ed i Tedeſchi ſi sbandano parte ad inſeguire i fuggitivi, e parte a raccorre le ſpoglie de' vinti, mentre Corrado, e l' Duca d' Auſtria co' primi ufiziali slacciatiſi gli elmi pel ſudore, e per la ſtanchezza, mettonſi a ripoſare lieti per l' ottenuta vittoria: ſcendono allora da i monti Carlo, ed Alardo, e dando addoſſo agli sbandati, gli mettono in rotta: fugge Corradino col Duca d' Auſtria, e con altri Signori, e traveſtiti giungono in Aſturi Terra de' Francipani: quivi riconoſciuti, e menati prigioni a Carlo, di ſuo ordine ſono in Napoli traſportati.

Diſtruzioni, e ſaccheggiamenti di Città, ed uccisioni infinite in Terraferma, e nell' iſola non giungono a ſatollare lo ſdegno, e l' avidità de' Franzeſi, e del Re; il quale portatoſi in Napoli, in una numeroſa Aſſemblea contra il parere de' più conchiude, che Corradino deve morire come invaſore del Regno, diſturbatore della pubblica quiete, e diſprezzatore de' precetti papali; e ſopra tali accuſe Roberto di Bari Protonotario del Regno pronunzia la ſentenza contra Corradino, e contra il Duca d' Auſtria, e gli altri ſeguaci del giovane ſgraziato.

Nel dì 29. Ottobre dell' anno medeſimo 1268., e non già nel 1269. ſi diè compimento all' orribil tragedia in mezzo al pubblico mercato di queſta Città, ove ſopra di un palco il nipote del sì famoſo, potente, e riſpettato Imperador Federigo, giovane di anni diciaſſette, ed ulti-

mo maſchio dell' antichiſſima Caſa di Svevia, deſtinato già alla Corona Imperiale, ſe'l Papa uſati non aveſſe tutti i ſuoi ſforzi per attraverſarlo, laſciò miſeramente il capo a piè del carnefice; e ſeco furono decollati il giovane Duca d' Auſtria ultimo ancor eſſo della famiglia di Baden, i Conti Galvano, e Gherardo padre, e figlio da Piſa, ed un' nobile tedeſco per nome Hurnado': nove Baroni regnicoli furono poi tratti a morir ſulle forche. L' uſurpator Cromuele praticò lo ſteſſo col Sovrano d' Inghilterra; ſe non che Corradino era uno ſcomunicato, ed un intruſore, e Carlo avea diritto di proceſſarlo in virtù di una Bolla d' inveſtitura; la quale però non potè liberarlo da un' infamia eterna preſſo tutte le Nazioni.

Io veramente non poſſo indurmi a credere d' un Pontefice come Clemente ciocchè per altro ſi diſſe allora, e che trovaſi ſcritto anche da Gio: Villani del partito de' Guelfi, cioè che vi ſi foſſe indotto per conſiglio del Papa in quelle brievi parole: *vita Corradini, mors Caroli: mors Corradini, vita Caroli*; certo è però, checchè ſi dica il Rainaldi, che ſe il Pontefice aveſſe effettivamente voluto, Corradino non ſarebbe morto: baſtava per ciò una minaccia di ſcomunica, giuſta l' uſo, o abuſo di quell' età. Nè è vero che la tragedia ſi compiè dopo la morte di Clemente, da che il Papa ſopravviſſe un meſe intero; nè egli, nè i ſuoi ſucceſſori ne fecero riſentimento alcuno; che anzi Carlo ſeguitò ad eſſere il favorito della Corte di Roma.

Laſcio agli ſtorici il raccontare l' alterezza di Carlo Sovrano ſenza contraſto di una ſplendida Monarchia, Signore d' Angiò, della Maine, della Linguadoca, e di buona parte del Piemonte, Senatore di Roma, e Vicario della Toſcana vacante l' Imperio. Eſſi ci narrano la di lui generoſità nel diſpenſare titoli, feudi, e ſignorie a tutti coloro foſſero Franzeſi, o Regnicoli, che ſtati erano dalla ſua parte a ſpeſe di tanti altri parte uccisi, e parte proſcritti; fra quali molti fatti appiccare *in furcis altioribus &c.* Ce ne deſcrivono la magnificenza nel formarſi una ſplendida Corte, nell'intraprendere fabbriche diſpendioſe, maſſimamente in Napoli ſcelta per ſua Regal reſidenza, facendola laſtricare, e munire di nuove mura, e d'un forte caſtello dal-

la

ſa parte del mare; e ne' frequenti apparati di feſte, ſoprattutto nell' atto di diſpenſare il cingolo militare a molti, e molti con pompa veramente regale. Ci dicono parimente, aver egli riſtabilita quì l' Univerſità degli ſtudj, illuſtrandola di nuovi privilegj, e riformativi i Seggi della nobiltà con aggregarvi le più coſpicue famiglie cittadine, e foreſtiere.

Ci fanno anche ſapere le riſpettabili forze di mare, e di terra, delle quali ſi fornì non ſolamente a difeſa del Regno, ma anche a renderſi Signore dell' Imperio di Coſtantinopoli, ed anche del Regno d' Italia, eſſendo per eſſe divenuto Signore di molte Città di Lombardia, come di Aleſſandria, d' Ivrea, di Torino, di Piacenza, di Savigliano, e di altre, fra le quali Bologna, e Milano; avendole obbligate a pagargli tributo, non oſtante il patto contenuto nell' inveſtitura: delle quali forze ſi ſervì ancora per accorrere in Africa al ſoccorſo del Re Luigi ſuo fratello, con rendersi tributario il Regno di Tuniſi. Ed oltracciò per via di ceſſione di diritto, comechè torbido, ſi procurò il titolo di Re di Geruſalemme.

Ma non laſciano nel tempo ſteſſo di deſcriverci le graviſſime eſtorſioni, colle quali per ſupplire a tante ſpeſe anguſtiò egli i ſuoi ſudditi; e le inſolenze, e le rapine de' ſuoi nuovi Ufiziali per la più parte Franzeſi sì e per tal modo, che per eſſe ſi porſe motivo a Giovanni di Procida di meditare, e d' eſeguire quella memorabil congiura, che ordita con ammirabile ſegretezza tra lo ſpazio di anni due, fu recata ad effetto in Palermo al ſonar del Veſpro del dì 30. Marzo 1282. ſecondo giorno delle feſte Paſcali, o come altri vogliono nel dì ſeguente.

Tenea la Sede Pontificia Martino IV. Franzeſe di nazione, il quale riconoſcendo da Carlo una tal dignità per la violenza uſata co' Cardinali nel procurarcela, eraſi in tutto e per tutto abbandonato a coſtui voleri, ſicchè Carlo dettava leggi all' univerſo per bocca del Papa; ed appunto per ciò trovavaſi in Orvieto, allora quando gli giunſero i primi avviſi della rivoluzione di Palermo.

Volò dunque in Napoli per apportarvi riparo, ma nel diſporviſi venne di mano in mano intendendo, che tu ta

l'Isola era concorsa allo sterminio de' suoi Franzesi fino ad ucciderne presso ad ottomila, senza neppure risparmiarla nè a fanciulli, nè a donne gravide di Franzesi, fossero pure Isolane; il che seguì per tutta la fine d'Aprile di quell' anno medesimo. Acceso allora piucchè mai del desiderio della vendetta, passò il mare, e si mise ad assedio sotto Messina.

Ora immagini chi può la stizza d'un Principe orgoglioso, e vendicativo a segno di non aver voluta accordare agli assediati la resa della Città, salva la sola vita degli abitanti; allorchè costretto a sciorre l'assedio, ed a ripassare lo stretto, si vide prendere sotto gli occhi 29. galee, e dare alle fiamme sopra ottanta navilj di carico da Rugieri di Loira Ammiraglio di Re Pietro d'Aragona, le cui deboli forze non sapea veder come fossero divenute sì poderose, perchè ignorava, che non solamente l'Imperadore di Costantinopoli, ma il defunto Pontefice Nicolò III. eziandio vi aveano contribuito.

Passò egli in Napoli, e di quì in Roma a sfidare il suo emolo ad un duello, che accettato da Re Pietro per mezzo del suo Ambasciadore, contraddicente il Pontefice, fu stabilito pel dì primo Giugno di quell' anno medesimo 1283.; e sul supposto, che 'l Re d' Inghilterra vi consentisse, fu prescelto per campo di battaglia Bordeos Città della Francia posseduta allora dal Re Inglese, dove sotto pena di eterna infamia a chi mancasse, i due emoli con 99. cavalieri per ciascheduno doveano disputarsi il dominio dell' Isola.

Pietro adunque prima d'uscire di Palermo pensò di assicurarsi della fedeltà de' Siciliani, col far salutare Regina Costanza sua moglie, cui come a figliuola di Manfredi sostenea appartenersi tutta la Monarchia; e nel tempo stesso se riconoscervi in successore Giacomo loro figliuolo secondogenito: cirimonia che fu fatta nel dì 22. Aprile dell' anno stesso 1283.

Dall'altra parte il Principe di Salerno Carlo anch' esso di nome ritrovandosi coll'esercito nel piano di S. Martino in Calabria, in qualità di Vicario del Re Carlo suo padre pubblicò nel dì ultimo Marzo dell'anno medesimo alcuni

Ca-

Capitoli ſtatigli dettati dal biſogno, e dalla pat.

O che Pietro ſi foſſe preſentato in Bordeos nel dì preſſo, ed indi allontanatoſi per timore di qualche ſoperchiaria, o che nò, certo è, che il Re d'Inghilterra non avea conſentito, ed in conſeguenza nè ſi era portato in quella Città, nè vi avea deſtinata perſona da preſedere al conflitto in conformità di quello, ch'eraſi convenuto fra' due contendenti. Ebbe dunque il bel dire Re Carlo, che Pietro avea peccato di ſlealtà nel non eſſerſi fatto trovare nel luogo del combattimento, nel tempo ſteſſo che conoſcendo, ma troppo tardi, d'eſſere ſtato delu'o dal ſuo avverſario, corſe in Provenza a provvederſi di armi, e diarmati.

Intanto Ruggieri di Loira profittando del tempo, paſsò coll'armata a ſfidare il Principe di Salerno ſulla marina di Napoli; ed avendo queſti avuta l'imprudenza di cimentarſi, vi rimaſe disfatto nel dì 5. Giugno 1284.; e prigioniero inſieme con molti nobili Regnicoli, e Provenzali fu condotto in Meſſina.

Non voglio laſciar di dire, che dopo la battaglia dovè il Principe conſentire al rilaſcio di Beatrice altra figliuola di Manfredi ritenuta ſino a quel tempo in Caſtello a mare: ed ebbe due altri diſpiaceri, l'uno d'udire, che i Napoletani gridavano: *muoja Re Carlo, e viva Ruggieri di Loira*; e l'altro di vederſi a' piedi gli Ambaſciadori de' Surrentini, che credendolo l'Ammiraglio, nell'atto di preſentargli un rinfreſco di frutta con dugento aneſtari, gli diſſero: *Meſſer l'Ammiraglio prenditi queſto picciol preſente del Comune di Sorriento, e piaceſſe a Dio, che come hai preſo il figlio aveſſi anche preſo il Padre: E ſappi, che noi fummo i primi a voltare*. Se coſtoro avuto aveſſero ragion di dolerſi di Carlo, e de' ſuoi Franzeſi può dedurſi da ciocchè va dicendo Gio: Villani Scrittor Guelfo, allorchè incomincia a narrare la rivolta della Sicilia; le cui parole ſono: avvenne (ſiccome a Dio piacque) che fu ſturbato „ il detto paſſaggio, ed impreſa, cioè quella di Coſtantino- „ poli per abbattere la ſuperbia de' Franceſchi, ch'era già „ tanto montata in Italia per la vittoria del Re Carlo, „ che' Franceſchi teneano i Ciciliani, ed i Pugliesi per „ peggio che ſervi: per la qual coſa molta buona gente

di

„ di Cicilia s' erano partiti, e ribellati, intra quali fu „ un ſavio, ed ingegnoſo Cavaliere, e Signore ſtato dell' „ Iſola di Procida, il quale ſi chiamava Meſſer Gio: di „ Procida ec. Ecco ciò che ne diſſe Bartolomeo di Neoca- „ ſtro (a).

Quid referendum eſt inventi ſceleris novum genus? quid Maſſariarum, & Foreſtarum decreta? quid intolerabilis famis inſatiabilitas? quid prohibitio littoris inconſulta? quid animalium fœtuum inexcogitabilis reditus fructuoſus? & agrorum luxuries, etiam ſi Cœli ſiccitas ſub Autumno torperet, aut meſſes æſtuaret in poſterum fervens cancer? quid matres, & Virgines, ut filiorum ſtamina præſtent? quid verbera inflicta nobilibus? Quid exacti cenſus inaudita materies; Denariorum quidem novam monetam incudi mandabat ex ære puriſſimo quolibet anno, & cum uſque in quadringentos pro tareno uno aſcenderent, utinam triplicatum, & quod deterius erat, decies triplicatum denarium a quolibet pro denario Siculo compellebat exſolvi. Quid collecta pecuniæ generalis, pro cujus ſolutione vix ſufficiebant hominum facultates? Quid mutua, & non conſueta lignaminum, & marinariarum jura? Et ulterius referendum eſt, quod cum Regem a Patre Patrum ſucceſſiſſe credidimus, recepimus potius Regni Siculi Antichriſtum, cum gentis, & rerum augumentationem crederemus, immittens in noſtra Lupos voraces ovilia, non parcenti morſu cuncta, quæ juſſit & voluit, devoraverunt; & velut Draco factus nequiſſimus terram circuens, omnia perdit, ſingula deſtructurus. Hæc quidem nota ſunt omnibus, nedum Orientalibus, aut Occidentalibus, & quos ſolaris luſtrat radius populis, verum ad illos tantorum ſcelerum fama pervenit mirabilis, qui colunt ultimos fines Terræ.

Due giorni dopo il conflitto, e la preſura del Principe approdò Re Carlo in Gaeta con una formidabile armata, ed in quelle amariſſime circoſtanze il primo ſfogo del ſuo furore fu ſopra Napoli, la qual Città ſarebbe andata in cenere, ſe ſtato non foſſe per l'interpoſizione di Gherardo Bianco Cardinal di Parma Legato Apoſtolico. Fattine dunque impiccar per la gola da circa cencinquanta, paſsò il Re in Brindiſi, e di là all'aſſedio di Reggio per mare, e per

(a) *Hiſt. Sic. cap.* 12. *apud Murat. tom.*13. *R. J. p.* 1026.

e per terra; ma la tempeſta, e la penuria di foraggi l'obbligarono a deſiſtere dall'impreſa, ed a ritornarſene in Napoli, con che ſi diede agio a Ruggieri di Loira d'aſſalirgli, e di prendergli parecchie Terre della Calabria, e della Baſilicata.

Di quì Carlo paſsò in Foggia ad apparecchiare un forte armamento; ma non reggendogli il cuore fra tanti diſaſtri, vi cadde infermo, e nel dì 7. Gennajo del 1285. trapaſsò, querelandoſi della fortuna, che dopo tanti anni di continuata proſperità, allora ch'egli meno il credeva, aveagli villanamente volte le ſpalle. V'ha però chi ſcriſſe, che per la gran paſſione di animo ſi foſſe ſtrangolato da se medeſimo (*a*).

Fin dal tempo, che la Sicilia ſi ribellò, fioccarono le ſcomuniche Papali ſopra quell'Iſola, e ſopra Re Pietro; anzi il Pontefice Martino nel 1283. aggravando le cenſure contra eſſo Re, il dichiarò decaduto dagli Stati d'Aragona, di Valenza, e di Catalogna, e ne inveſtì Carlo di Valois ſecondogenito di Filippo Re di Francia a condizione di riconoſcergli in feudo dalla Santa Sede; per la qual coſa l'Aragoneſe ſi trovò aſſalito in caſa propria dal Re di Francia ſull'appoggio della ſcomunica, e dell'inveſtitura pontificia; nel tempo ſteſſo, che dovea ſoſtenere la guerra contra Re Carlo per difeſa della Sicilia, e pel conquiſto del Regno di Napoli: intanto che la Sicilia poco curando gl'interdetti, e le minacce, ſi godea nel vederſi libera dall'eſtorſioni, e dalle violenze de' Franzeſi (*b*). Chi ſi lagna dell'età preſente biſogna, che ſia digiuno delle coſe de' tempi andati.

CA-

(a) *Theod. de Niem de privil. & juribus Imper. p.* 82.
(b) *Fazellus decad. poſter. lib.* 8. *cap.* 4. *& lib.* 9. *cap.* 1.

CAPO III.

Di Re Carlo II. d' Angiò.

SE Carlo I. aveſſe potuto prevedere, che un giorno il ſuo unico figliuolo con tanti signori del di lui ſeguito ſarebbeſi trovato nel caſo ſteſſo di Corradino, e de' ſuoi ſeguaci, non avrebbe certamente ſoſcritta contra coſtoro la feral ſentenza di morte. Gran documento per chiunque è ſollevato dalla fortuna in cima della ſua ruota! La morte in fatti del Re, e le ſcomuniche papali fecero queſto effetto, che i Meſſineſi corſero furioſamente nelle carceri, ed a ferro, ed a fuoco vi trucidarono da circa dugento nobili Provenzali; e così eſſi, come tutti gli altri Iſolani ſi accordarono nel voler condannato al patibolo il Principe di Salerno in vendetta di Corradino, e di Manfredi; nè fecero poco Coſtanza, e Giacomo a frenare il loro impeto, allegando che conveniva ſopra di ciò intendere la volontà di Re Pietro. Così il Principe per un raro eſempio di moderazione fu liberato dall' ultimo ſupplicio, e condotto per ordine di Re Pietro in Catalogna.

Nel Regno intanto non eſſendovi della famiglia Reale, che la Principeſſa Maria moglie del Principe di Salerno, ed i lui figliuoli, il maggior de' quali non oltrepaſſava i tredici anni; Papa Martino vi riſpedì il Cardinal Gherardo di Parma a titolo di Legato Apoſtolico, e 'l Re di Francia vi mandò il proprio figliuolo Roberto Conte d' Arteſia. Prevalſe fra queſti due l' autorità del Legato, il quale avendo convocato in Melfi un parlamento generale nel dì 28. Marzo del 1285., vi concertò alcuni Capitoli da doverſi approvare dal Pontefice.

Ma queſti ſe ne morì nel dì 25. Aprile dell' anno ſteſſo 1285., ed Onorio, che gli fu ſoſtituito nel dì due del ſeguente Marzo, fe pubblicarne altri in ſuo nome nel Settembre dell' anno medeſimo.

Mentre il Papa dettava leggi nel noſtro Regno, Re Pie-

Pietro ceſsò di vivere nel dì 11. Novembre di quell'anno, e gli ſuccederono Alfonſo primogenito nel Reame d' Aragona, e Giacomo ſecondogenito nella Sicilia, il quale nel giorno ſteſſo della ſua coronazione pubblicò anch' eſſo alcuni Capitoli in buona parte uniformi a quelli di Papa Onorio. Eraſene anche morto a 6. Ottobre Filippo Re di Francia, ed eragli ſucceduto un altro Filippo ſuo figliuolo cognominato il bello. In tanto cambiamento di coſe Odoardo Re d' Inghilterra s' adoperò preſſo Alfonſo per la libertà del Principe, ed era il negoziato a buon termine, eſſendoſi fra l'altro convenuto, che la Sicilia, e Reggio di Calabria rimaneſſero a Giacomo, e che i Franzeſi rinunziaſſero all'inveſtitura del Regno d' Aragona; ma Onorio con ſuo breve dato in Roma nel dì 4. Marzo del 1287. riprovò tale accordo; egli però nel dì 3. Aprile pagò il tributo alla natura, nè ſi venne ad eleggere il nuovo Pontefice, che nel dì 21. Febbrajo dell' anno ſeguente nella perſona di Niccolò IV.

Queſti da Roma paſsò in Rieti, e di quivi fece premura per la liberazione di Carlo, la quale per l' efficacia di Re Odoardo venne finalmente conchiuſa in Oleron di Bearn; e 'l trattato fu, che Carlo laſciar doveſſe in oſtaggio tre ſuoi figliuoli, cioè Luigi, Roberto, e Giovanni, e 60. nobili Provenzali: che pagar doveſſe trentamila marche d'argento: procurare da Carlo di Valois la rinunzia alla inveſtitura Papale; e laſciar la Sicilia a Re Giacomo: e tutto ciò non eſeguendo fra un'anno, ritornar doveſſe prigione. L'ultimo articolo concernente la Sicilia fu poi caſſato, perchè vi ſi oppoſe il Pontefice.

Il Principe uſcito di prigionia ſi portò in Francia, ma nulla profittandovi, paſsò in Italia, e coronato che fu in Rieti da Papa Niccolò nel dì 29. Maggio del 1289., venne in Napoli, e vi fu accolto con tutte le dimoſtrazioni di giubilo, che meritava il ſuo buon naturale tutto diverſo dal padre. Di quì corſe in Gaeta a liberarla dall' aſſedio, onde era ſtretta da Re Giacomo; ove per interpoſizione non men del Papa, che de' Miniſtri Ingleſe, ed Aragoneſe fu conchiuſa una tregua di due anni, eſcluſane però la Calabria.

Carlo ritornato in Napoli, e celebratavi nel dì 8. Settembre 1290. la feſta dell' incoronazione di Carlo Martello ſuo primogenito in Re d' Ungheria; con averlo prima decorato del cingolo militare inſieme con trecento Regnicoli, laſciandolo Vicario del Regno, partì per la Francia, ſeco menando Bartolomeo di Capoa Gran Protonotario; ove poichè trovò quel Sovrano determinato di guerreggiare coll' Aragoneſe, certificò il Re d' Inghilterra, e quel di Aragona, eſſer egli venuto per rimetterſi prigione.

Ma la giunta opportuna di due Legati Apoſtolici ſe, che ſi rimetteſſe in piedi il negoziato di pace, il quale ſi trattò, e fu conchiuſo in Mompellieri nel 1291. per opera di Bartolomeo, a condizione che Carlo di Valois rinunziando all' inveſtitura Papale, prender doveſſe in moglie la primogenita di Carlo con in dote il Ducato d'Angiò, e della Maine, e che il Re d' Aragona liberar doveſſe i tre figliuoli di Carlo, e gli altri oſtaggi, nè dar più ſoccorſo a Re Giacomo.

Seguì il matrimonio, ma il rimanente del trattato andò per terra per eſſerſene nel Giugno di quell' anno medeſimo paſſato all' altra vita Re Alfonſo; il perchè Giacomo, laſciato Vicario nella Sicilia Federigo altro ſuo fratello con l' aſſiſtenza della Regina Coſtanza, corſe in Iſpagna a prender poſſeſſo degli Stati paterni. E Carlo ritornato in Italia procurò, benchè indarno, di avere dalla ſua parte i Genoveſi.

Morì intanto ancor eſſo il Pontefice Niccolò IV. in Aprile del 1291., e per le diſcordie fra Cardinali unitiſi in Perugia, vacò la S. Sede per lo ſpazio di anni due, e più, ſenza che la preſenza di Carlo aveſſe potuto determinarli alla ſcelta di un ſucceſſore. Ma eſſendoſene poi Carlo ritornato in Regno, vennero eſſi finalmente nel dì 5. Luglio del 1294. a fermarſi ſulla perſona di Pietro di Morrone povero, ma Santo Eremita nativo di Moliſe.

Tre Veſcovi andarono a cacciarlo dalla ſua cella fra le Montagne di Sulmona. V' accorſe il Re col ſuo primogenito, ed infinita altra gente al numero, dicono, di dugentomila. Entrò egli nella Città dell' Aquila, ove fu conſagrato col nome di Celeſtino V., e di là paſsò in Napoli, ove non

non oſtanti le premure di Carlo in contrario, nel dì 13. Decembre dell' anno medeſimo rinunziò al Papato, diſſero per maneggio del Cardinal Gaetani, il quale nel dì 24. di quello ſteſſo meſe eletto al Triregno, aſſunſe il nome di Bonifacio VIII., e nel dì due Gennajo del ſeguente anno partì per Roma.

Queſto Pontefice fece sì, che ſi ripigliaſſe il trattato di pace, la quale fu conchiuſa in Roma coll' intervento di Bartolomeo di Capoa pel Re di Napoli nel dì 5. Giugno del 1295., con che Giacomo, prendendo in moglie Bianca figliuola di Carlo colla dote di centomila marche d'argento, reſtituirgli doveſſe così la Sicilia, come tutte le Terre della Calabria.

I Siciliani però non l' inteſero così, ma reſtituito a Giacomo l'omaggio, nel dì 25. Marzo del 1296. proclamarono in loro Re Federigo.

Di quì fu che Giacomo, per non parere mancator di parola, promiſe d' armare contra il fratello; e richiamata in Roma inſieme colla madre la ſorella per nome Violante, nel 1297. la diè in iſpoſa al Duca di Calabria Roberto terzogenito di Carlo, preſente il padre.

Indi unitoſi colle ſue genti a quelle di Carlo, nell' anno appreſſo riduſſe Federigo a mal partito. Sembrandogli poi d' aver fatto ſoverchio, ſe ne partì colle ſue truppe; il perchè quelle di Carlo furono obbligate a ſciorre l' aſſedio di Meſſina, ed a conchiudere una tregua di tre meſi; quali terminati ſi ripigliarono le oſtilità con più vigore che mai, perocchè all' armata, ed all' eſercito comandato da Roberto Duca di Calabria, e da Berlingieri ſuo fratello ſi unì Carlo di Valois colla ſua ſquadra, e colle ſue genti. Federigo allora al difetto di forze ſupplì colla deſtrezza, procurando, che al nemico mancaſſe la ſuſſiſtenza, tanto che il Valois non trovò altra ſtrada d' uſcirne con onore, che quella di progettare la pace, la quale fu conchiuſa nel 1302., ſotto condizione, che ſi reſtituiſſero al Re di Napoli le conquiſte fatte in Calabria da' Siciliani, e che Federigo prendendo in moglie Lionora terzogenita di Re Carlo, riteneſſe la Sicilia durante ſua vita a titolo di Re di Trinacria, per poi ricadere a Carlo, ed a' ſuoi eredi;

di; al qual trattato aderì Papa Bonifacio, e così la Sicilia fu sciolta dall' interdetto.

L' insulto fatto a questo Pontefice nel dì 7. Settembre del 1303. per la grave inimicizia con Filippo il bello, il condusse tosto alla tomba, e nel dì 22. Ottobre gli fu dato per successore Benedetto XI., alla lui coronazione si trovò Re Carlo col Duca di Calabria, e con Filippo Principe di Taranto altro suo figlio. Ma il nuovo Pontefice, dopo aver ricevuto il giuramento di fedeltà da Re Federigo per la Sicilia, non sopravvisse, che fino a principj del Luglio dell' anno appresso; ed allora su, che per opera così di Re Filippo, come del nostro Carlo dopo undici mesi, e giorni, nel dì 23. Luglio del 1305. venne eletto l' Arcivescovo di Bordeos, che tolto il nome di Clemente V. di questo nome, trasportò la Santa Sede in Francia, ove con gravissimo detrimento nommen dell' Italia, che della Chiesa continuò a tenersi per lo spazio di anni presso a settantadue.

La morte di Carlo Martello, che del Reame d' Ungheria avea avuto il solo titolo, da altri è posta nel 1301., ma più verisimilmente seguì nel 1295. Lasciò egli un figliuolo chiamato Caroberto, o sia Carlo Uberto natogli da Clemenzia figliuola di Ridolfo Imperadore, il quale Caroberto fu poi effettivamente Re d' Ungheria. Nè la perdita del figlio primogenito fu il solo dolore di Re Carlo II., avvegnachè gli morì ancora Berlingieri, o sia Berengario altro suo figlio.

Lascio quì agli storici il narrare la magnificenza della Corte del Re, le fondazioni di Chiese così in Napoli, come in Regno, e le altre opere di questo magnanimo, ed ottimo Principe; d' alcuna delle quali cose mi toccherà parlare a suo luogo. E per venire il più presto che sia possibile al forte del mio instituto, mi contenterò di dire, ch' egli chiuse gli occhi alla Terra nel dì cinque Maggio del 1309. compianto universalmente da tutti.

CAPO IV.

Di Re Roberto.

SUcceſſore legittimo ne' dominj di Re Carlo II. era Caroberto figliuolo del già defunto Carlo Martello; ma l'età giovanile, il non avere ancora dato alcun ſegnale di prudenza, o di valor militare, e 'l trovarſi già ſtabilito ſul Trono d'Ungheria, volſero l'animo di Carlo ſopra Roberto ſuo terzogenito. Gridò il giovane Principe contro al teſtamento dell'Avo, (*a*) ſe ne richiamò al Pontefice Clemente V. per mezzo di Ambaſciadori ſpediti in Avignone; ma checchè ne foſſe del patto contenuto nell'inveſtitura, Roberto ivi preſente la vinſe, perchè forſe, e ſenza forſe convenne allora col Papa del come fare ad allontanar per ſempre dall'Italia gl'Imperiali per divideſene poi il conquiſto. Roberto adunque nell'Agoſto del 1309. preſtò il giuramento di fedeltà, nel Settembre fu coronato Re di Puglia, e di Sicilia (*b*), e nell'anno appreſſo venne dichiarato Vicario della Romagna, e di Ferrara (*c*).

Non valſe con tutto ciò ad impedire la diſcesa in Italia d'Arrigo di Lucemburgo II. di queſto nome, e la di lui incoronazione nella Baſilica di Laterano ſeguita nel dì 29. di Giugno 1312., quantunque Giovanni fratello del Re ſi foſſe tenuto forte nel Vaticano, e nella Città Leonina (*d*); nè potè fare che non andaſſe a ferro, ed a fuoco parte della Toſcana. Che anzi conobbeſi a mal partito, allorchè ſeppe, che l'Imperadore non oſtanti i cattivi incontri fattigli in Lombardia, collegatoſi con Federigo Re di Sicilia, diſponeaſi a voltar le armi contro al Regno di Puglia, e che il Pontefice era condiſceſo a ſecondarlo. Chiamò allora in aiuto il Re di Francia Filippo il bello, il quale ſpedì in Avignone que' medeſimi ſgherri, che aveano fatta la tanto

(a) *Apud Leibnit. Cod. Juris Gent. Tot.* 1. *n.* 31.
(b) *Baluz. Vitæ Papar. Aven. tom.* 1. *cap.* 15., *& ſeq.*
(c) *Chron. Ceſen. apud Murat. R. I. tom.* 14.
(d) *Albert. Muſat.*, *& Ptolem. Lucenſ. in vita Clem. V.*

tanto deteſtabile inſolenza a Papa Bonifacio VIII., ed un di loro preſentatoſi a Clemente; con orrida voce gli dimandò, ſe conveniva ad un Pontefice il provveder d' armi i nemici della Caſa di Francia, che tanto avea fatto per la Chieſa Romana; che ſe egli non avea appreſo dall'eſempio altrui, inſegnerebbe agli altri col proprio (*a*). Tanto baſtò, perchè Clemente Franzeſe di Nazione, e dimorante colla Corte in Avignone, paeſe appartenente a Roberto medeſimo, d' allora in poi tanto faceſſe, quanto ſi volle dalla Corte di Francia.

L' Imperadore intanto fatto citar Roberto, come vaſſallo dell'Imperio, e dichiaratolo contumace, il condannò alla perdita del Regno, e di tutti gli altri Stati, ed anche alla morte; il che fatto, nel dì 5. Agoſto del 1313. (*b*) s' avviò con un poderoſo eſercito per l' impreſa del Regno, mentre una più formidabile armata dovea aſſalirlo per mare. Ma tutto ſvanì colla morte di eſſo Ceſare ſeguita a Buonconvento nel dì 24. dello ſteſſo meſe; e voce corſe, che ſpedito l' aveſſe all' altro mondo il veleno datogli nell' Eucariſtia da un frate Domenicano (*c*). Gli elogj di queſto ottimo Principe poſſono leggerſi preſſo tutti gli ſtorici anche Guelfi; ſicchè Muratori ebbe a dire, che ſe i mali d' Italia ſtati foſſer capaci di rimedio, non potea ſceglierſi medico più a propoſito (*d*).

Morto Arrigo, Clemente non ſolamente annullò la di lui ſentenza contra Roberto; ma per ſervirmi delle ſue ſteſſe parole, *tam ex ſuperioritate, quam ad Imperium non eſt dubium nos habere, quam ex poteſtate, qua vacante Imperio Imperatori ſuccedimus* (*e*), paſsò a coſtituire eſſo Roberto Vicario dell' Imperio in Italia, oltre al Vicariato di Roma: gradini (ſoggiunge Muratori) per innalzarlo al Dominio di tutta Italia, ſe i popoli aveſſero voluto cedere a i di lui voleri. Ma Clemente dopo avere di concerto col Re Filippo il bello diſtrutti i Tempieri con quell' eccidio, e con

(a) *Jo. de Cervenat. Cap. 62. Rer. Ital. tom. 9. Murat. annal.*
(b) *Baluz. vita Pap. Avenion. Chioc. mſſ. tom. I.*
(c) *V. Murat. annal. Giannon. Iſtor. Lib. 22. Cap. 1.*
(d) *Ibid.*
(e) *In Clementina Paſtoralem.*

e con quello ſpoglio, che tutti ſanno, nel dì 20. Aprile del 1314. paſsò a fare i conti co' medeſimi nell' altro mondo, laſciando di se tal fama, che io non oſo di quì traſcrivere (*a*); e Roberto con tutta la ſua potenza incontrò in Italia quegli oſtacoli, ch' e' non credea; ſicchè gli fu forza patovire con Federigo una tregua di tre anni, e due meſi, e mezzo. E peggio fu, che nell' anno appreſſo l'eſercito de' Guelfi numeroſo, (come ſi diſſe) di 60. m. uomini fu interamente disfatto in Toſcàna da Uguccione della Fagiuola, eſſendovi morti fra gli altri Pietro fratello di eſſo Roberto, e Carlo figliuolo del Principe di Taranto altro fratello; nè minori diſavventure ebbe a ſoffrire in Lombardia.

Nell' Agoſto del 1316. a Clemente ſu dato per ſucceſſore Gio: XXII. ancor eſſo Franzeſe, perſonaggio di baſſiſſimi natali, ſtato già Cancelliere di Re Roberto, ed a ſua iſtanza creato Veſcovo di Frejus, poi d' Avignone, indi Cardinale (*b*); le circoſtanze della cui vita prima del Papato poſſono leggerſi in Ferretto Vicentino, (*c*) in Gio: Villani (*d*), e nello Struvio [*e*]; e queſto Pontefice più anche di Clemente ſi ſtrinſe co' ſuoi Franzeſi a danno de' Ghibellini.

Terminata la tregua, ritornò Roberto nel 1317. ad aſſalir la Sicilia, ma per interpoſizione di un Legato Pontificio fu rinnovata per altri anni tre; ed intanto Roberto ricuperò Reggio, e l' altre Città della Calabria con poco buona fede conſegnategli dal Papa, cui date eranſi in depoſito da Federigo.

Ma non era ſtata, e non era la Sicilia lo ſcopo principale de' diſegni del Re: aſpirava egli tuttavia al Regno d'Italia; e grande acconcio del ſuo proponimento fu la gara di Lodovico il Bavaro, e di Federigo d' Auſtria, ambedue per morte d' Arrigo eletti in Re de' Romani. Quì Roberto ſi ado-

(a) *V. S. Antonin. tit.* 21. *cap.* 353. *Rainal. ann.* 1314. *Bienaum, Campum, & alios.*

(b) *Baluz. in notis ad vitas P. Aven. tom.* 1. *p.* 796.

(c) *Tom.* 9. *Rer. Ital. lib.* 7.

(d) *Lib.* 9. *Cap.* 79.

(e) *Hiſtor. Juris Can. Cap.* 7. §. 28.

adoperò, perchè il Pontefice s' oſtinaſſe in non voler riconoſcere nè l' uno, nè l'altro. Nè perchè Federigo nel 1323. foſſe ſtato ſconfitto, e fatto prigione da Lodovico, il Papa per le minacce di Re Filippo di Valois ſucceduto a Filippo il bello, s' arriſchiò di riconoſcere il Bavaro per Imperadore.

Non è mio intendimento di quì deſcrivere tutta la ſerie de' mali, che di quì derivarono, non ſolamente per la miſera Italia, ma ſi bene per la Chieſa Univerſale. Dico ſolo, che durante l' interregno, Roberto la fece per quanto potè da Padrone in tutta Italia. Nel 1318. paſsò colla moglie, e con due fratelli in Genova, ove gli fu data la Signoria aſſoluta di quella Città per dieci anni (confermatagli poi nel 1324. per altri anni ſei); ed in tale occaſione creò egli Vicario del Regno Carlo Duca di Calabria unico ſuo figliuolo. Di là traſferitoſi in Avignone nel 1319, vi fece proceſſare come eretici Matteo Viſconte Signor di Milano, e di molte altre Città di Lombardia, ed i lui figli, e di concerto col Cardinal Bernardo dal Poggetto Legato Apoſtolico, ebbe in mira d'acquiſtare parte per la Chieſa, e parte per se la Lombardia, la Toſcana, e la Romagna; ſebben per tutto incontrata aveſſe fortiſſima reſiſtenza per parte de' Ghibellini.

Eſſendoſi nel 1322. Roberto, e 'l Legato diſpoſti ad aſſediar Milano, Lodovico poichè conobbe, che non giovavano le ambaſcerie, mandò gente al Viſconte per ſoſtenere quella Città; e tanto baſtò, perchè il Papa dopo un monitorio lo ſcomunicaſſe, per aver preſo il titolo di Re de' Romani ſenza l' aſſenſo Pontificio, per eſſerſi meſchiato nel governo degli Stati dell' Imperio ſpettante a' Romani Pontefici durante la vacanza di eſſo, e finalmente per aver dato ajuto a' Viſconti nemici della Chieſa, ed eretici: il perchè Lodovico nel 1328. creò un Antipapa chiamato Niccolò V., dal quale ſi fece incoronare. Ma l' Antipapa fu poi arreſtato, e condotto in Avignone, ove abiurò, e morì nelle carceri, e Lodovico ſe ne ritornò in Germania.

Crebbero tuttavia anzi che ceſſare i diſturbi in Italia, maſſime per la diſceſa, che vi fece Giovanni Re di Boemia

mia nel 1331. Nè Benedetto XII. creato ſucceſſore di Gio: XXII. morto nel Decembre del 1334. potè apportarvi riparo, perchè da' Franzeſi fu coſtretto a non partire di Avignone, ed a rigettare ogni accomodamento con Lodovico. Il riſultato però fu queſto, che in una Dieta tenuta in Germania nel 1338. ſi ſtabilì, non occorrere, che gli Eletti all' Imperio veniſſero in Roma a prendervi il titolo, e la corona.

Nè Roberto proſperò quanto egli ſi luſingava. I Genoveſi nel 1335. ſcacciarono le ſue genti, e nel 1339. perdè anche Aſti nel Monferrato. Quanto alla Sicilia, vi rinovò egli la guerra, ma nulla profittò per allora; anzi eſſendo morto Re Federigo nel 1337., vi fu riconoſciuto in Sovrano Pietro ſuo primogenito, ſenza che le minacce di Roberto, e la ſcomunica Papale prodotto aveſſero effetto alcuno. Si ritornò dunque alle armi; e queſta forſe ſarebbe ſtata la volta, che la Sicilia ritornava agli Angioini, non tanto per la preſa di Lipari, di Tremiti, e di Melazzo, quanto per la morte di Re Pietro ſuperſtite un fanciullo per nome Luigi ſotto la tutela del zio, e della madre. Ribellatiſi allora alcuni Baroni Siciliani, occuparono Meſſina, e per mezzo di Ambaſciadori mandarono ad offerire omaggio a Roberto: ſe non che queſti era preſſo a terminare i ſuoi giorni, l' ultimo de' quali fu il dì 19. Gennajo del 1343 ſtato preceduto fin dall' Aprile dell' anno innanzi da Benedetto XII., Pontefice di ottima morale, e che avrebbe fatto del bene, ſe Roberto, e Filippo non l' aveſſero obbligato per forza a ſecondare i progetti, che dettava loro l' ambizione.

Epilogata la ſtoria eſterna, vengo alla domeſtica di Re Roberto, il quale nella morte del ſuo unigenito Carlo ſeguita nel dì 9., o 10. Dicembre del 1328. vide la mano dell' Altiſſimo, che lo puniva dell' aver occupato un Reame, che di diritto apparteneva al nipote. Non eragli rimaſto di Carlo, che una ſola fanciulla per nome Giovanna; poichè due altre, l' una prima del padre, e l' altra di poi eranſi morte bambine. Pensò egli dunque di ſupplire al mal fatto con dare Giovanna ad Andrea figliuolo di Caroberto Re d' Ungheria; e sì il ſece, eſſendoſi celebrato

lo ſponſalizio nel dì 26. Settembre del 1333. quando i due ſpoſi non aveano più che ſette anni: Ma che per questo? Andrea ſtupido per natura, e ruvido per coſtume circondato da' ſuoi Ungheri, nulla profittava dell'educazione, e delle maniere Italiane; ſicchè Roberto ben prevedea, qual triſta compagnia aiuta avrebbe Giovanna, che in quell'età ancor tenera, gentile nel trato, e giudizioſa nell'operare, dava ſegni non equivoci di un ottima riuſcita: e prevedea parimente, che gli Ungheri, nelle cui mani ſarebbe il governo del Regno, avrebbero colla loro inſolenza obbligati a prender le armi tanti Principi del ſangue Regale ſtati fino ad allora trattati con ſomma dolcezza, e moderazione. Travagliato per tanto, ed afflitto ſopra di ciò, non ſeppe penſare ed altro ripiego, che a quello di far riconoſcere per Sovrana la ſola Giovanna: il che confermò poi col ſuo teſtamento.

Arroge a ciò le diſcordie civili in tutte, o quaſi tutte le Terre del Reame, ed anche nelle Città principali con grandiſſimo ſpargimento di ſangue; alle quali diſcordie, perchè fomentate, e protette dal Baronaggio, non baſtavano a dar riparo non che i Magiſtrati delle Provincie, e della Capitale con tutte le facoltà ſtraordinarie accordate loro con quegli Editti, che poi ſi diſſero Lettere Arbitrarie; ma nè pure le ſteſſe truppe del Re ſpedite quà, e là a modo di guerra contro allo ſterminato numero de' fuoruſciti, che per lo più, o aveano il loro ſcampo fra le caverne de' monti, e 'l folto delle boſcaglie, o trovavano l'aſilo preſſo a' Grandi, in mano de' quali erano le forze dello Stato.

Tra queſte adunque amariſſime cure morì Roberto, il più intendente, il più politico, e 'l più valoroſo Principe del ſuo tempo, ma non già il più felice; il quale per conſervar lo Stato, ſoffiò ſempre al di fuori, ſicchè non riſinaſſe giammai dal tempeſtare. Letterato, e protettore delle genti di lettere, magnifico, magnanimo, liberale, giuſto della giuſtizia privata, non già della pubblica, ebbe il ſolo difetto de' grandi uomini, cioè l'ambizione, per la quale, parte andando di concerto co' Pontefici del ſuo tempo col ſecondargli, e parte tenendogli in ſchiavitù, fu non picciola cagione di que' tanti mali, che av-

vennero allora nel Regno, e che seguirono appresso. Riguardato per tanto con occhio filosofico, par che non dovesse meritare quelle tante lodi, che gli diè allora l' adulazione, e che gli Storici han copiate; le quali lodi si convengono solo ad un Principe, che alle altre virtù, accoppi quella difficilissima di saversi contentare del suo.

Roberto in fatti, ad esempio del cane di Esopo, sulla lusinghiera speranza di ricuperare la Sicilia, e di divenire un giorno o l' altro Re d' Italia coll' ajuto de' Pontefici, per giunta di tutto ciò, che Re Carlo I. avea stipulato con Clemente, non solo permise, ma si cooperò ancora, perchè si ricevessero in Regno le Regole della Cancelleria, gli Spogli nelle Sedi vacanti, le Clementine, e l' Estravaganti di Papa Giovanni XXII., e di Benedetto XII. e tutte in somma le altre novità introdotte da' Pontefici di Avignone; ma la speranza svanì, e le novità rimasero, per tenere esercitati gli Aragonesi, gli Austriaci, e quanti Sovrani vennero appresso.

Gli stessi Conservatorj Regj, anzi che onore, fan vergogna a cotesto Principe; su di che basta leggere l' introduzione al primo di essi, che comincia *ad Regale fastigium*; del che a suo luogo mi riserbo di ragionare.

Non voglio però lasciar di dire, che sebbene Re Carlo II. avesse convenuta con Papa Clemente IV. la libertà delle elezioni al Clero, ed al Popolo giusta l' antico costume di tutta Italia sostenuto con tanto vigore dal S. Pontefice Gregorio VII.; pure Roberto lasciò correre anche in Regno il divieto fattone da Giovanni XXII.; con riservarle a se sotto pretesto di togliere le simonie; e diè luogo eziandio alle tante, e tante Commende di Chiese, e di Monisteri (a).

Il governo in somma degli Angioini, e quello di Roberto spezialmente sono un Epoca fatale pel Regno di Napoli; ed è bene, che si aggiunga questa piccola appendice al panegirico di un Principe prudentissimo (come fu detto) il quale per voler esser Re dove non era (nel che quanto più si sforzò, meno vi riuscì) tollerò di esserlo per metà nel suo Stato.

(a) *Murat. ann. ad an.* 1334. *Ch ioc. MSS. tom.* 3.

CAPO V.

Della Regina Giovanna I.

MOrto il Re, Giovanna fu ſalutata Regina, non eſſendo che di circa anni *16.*, e l' anno appreſſo, cioè nel 1344. venne coronata, precedente bolla di Papa Clemente VI., cui nel dì ultimo Agoſto preſtò omaggio in mano del Cardinale Amerigo Legato Apoſtolico; il quale ſebbene foſſe ſtato ſpedito ad aſſumere il Baliato durante l' età minore della Sovrana, ne fu tuttavia eſcluſo ugualmente, che tutti i Principi del ſangue, e gli altri Conſiglieri del Re defunto, da Fra Roberto Ajo di Andrea, che co' ſuoi Ungheri tolſe in mano le redini del governo, per modo che Giovanna col ſuo ſtupido marito ſi trovò ſola, circondata da gente brutale, ed eſpoſta alle loro inſolenze; donde lo ſcontento univerſale miſto alla paura di peggio.

Allorchè però ſi ſeppe, che il Pontefice era condiſceſo all' incoronazione di Andrea, e che gli Ambaſciadori, i quali ne recavano la bolla, erano giunti in Gaeta, la collera in alcuni divenne furore; e l' effetto fu, che alloggiando Giovanna, ed Andrea nel Caſtello di Averſa, la ſera del dì 18. Settembre 1345. ſotto preteſto d' affare d' importanza fu queſti fatto uſcir fuori dalla ſtanza, dove era colla Regina, e nel trapaſſar d' una loggia gittatogli un laccio al collo, e ſtrangolato, fu precipitato giù da una fineſtra.

Sbigottita Giovanna ſen corſe in Napoli, gli Ungheri ſpaventati ſi rinſerrarono, la Nobiltà, i Magiſtrati, il Popol tutto tra 'l ſilenzio, e l' orrore attendeano l' eſito d'un fatto così eſecrando; ed intanto il corpo del defunto giaceaſi in Chieſa inſepolto. Fuvvi in fine un Canonico Napoletano per nome Urſillo Minutolo, che dopo alquanti dì fattolo traſportare in Napoli, gli diè ſepoltura in una Cappella del Duomo dedicata a S. Lodovico, ove tant'anni dopo l' Abate Franceſco Capece gli ereſſe un ſepolcro di mar-

marmo, il quale poi, per eſſerſi la Cappella convertita in Sacriſtia, fu raſſettato ſull' ingreſſo della medeſima.

Ora il primo paſſo, che diè la Regina per avviſo degli più vecchi, e ſperimentati Conſiglieri dell' Avo, fu quello di deſtinare il Conte Ugo del Balzo ad inveſtigare, ed a punire ſeveramente i colpevoli, per così ſgomberare dalla altrui mente il ſoſpetto di eſſere ſtata anch' eſſa complice nel delitto; e 'l Conte ſe ne sbrigò col far morire fra tormenti due nobili Calabreſi Camerieri di Andrea, e col condannare al patibolo Filippa Cataneſe ſtata aja del padre di Giovanna, col di lui figlio, e con una nipote. E perciocchè Clemente reputando appartenere a se il conoſcere, e 'l gaſtigare i rei d'un sì barbaro parricidio, dopo d'avergli ſcomunicati, con bolla del 1346. ne diè commeſſione al Conte di Monteſcaglioſo, e d' Andria Beltrando del Balzo Gran Giuſtiziere del Regno; la Regina non ſolamente vi conſentì, ma avendo coſtui trovati complici il Gran Siniſcalco Roberto di Cabano, il Conte di Terlizzi, ed altri al numero di otto unitamente con Sancia Cabano Conteſſa di Morcone; la ſteſſa Regina con generale editto ſpedito a 7. Ottobre dell' anno ſteſſo ordinò l' eſibizione de' delinquenti dovunque foſſero, ed in caſo di renitenza impoſe al Baronaggio, ed a tutti i ſudditi di adoperare la forza contra chiunque; inſinuando nel tempo iſteſſo a' Veſcovi il far uſo delle ſcomuniche, e degli interdetti locali.

Ma non per tutto queſto, nè per quanto adoperato ſi foſſe colla ſua eloquenza il Veſcovo di Tropea ſpedito eſpreſſamente per ciò, Lodovico Re d' Ungheria fratello maggiore d' Andrea laſciò perſuaderſi, che la Regina ſtata non foſſe a parte della congiura. Alle minacce adunque fece egli ſuccedere i preparamenti di guerra; ed allora Giovanna reſa certa d'una proſſima invaſione, ſtimò ſano conſiglio il far cauſa comune con tutt' i Principi del ſangue, togliendo per marito Luigi fratello di Roberto Principe di Taranto, ſenza neppure aſpettare la licenza del Papa.

Luigi così valoroſo com' era fece tutto il poſſibile per apparecchiarſi alla difeſa, ma tra per l' univerſal prevenzione de' Baroni, e del Popolo contro della Regina, forſe non ſen-

ſenza appoggio, per quanto ne ſcriſſe Triſtano Caracciolo, e per la ſpeditezza del Re d'Ungheria, ſi trovò egli nell'impoſſibilità di difenderſi. Laonde per conſiglio di Niccolò Acciajoli Fiorentino ſuo Segretario, uomo in cui gioſtrava il valore colla prudenza, ſtimato miglior partito ſcanſare l'imminente tempeſta in attenzione di tempo migliore, nel dì 15. Gennajo del 1347. s' imbarcò con eſſa Regina, e coll' Acciajoli per andarſene a dirittura in Avignone nel tempo ſteſſo, che Lodovico col ſuo eſercito era entrato nel Regno.

Avea Giovanna in un general parlamento diſpenſati i ſudditi dal giuramento di fedeltà, e laſciato anche alla diſcrezione del cognato un fanciullo di ſoli anni tre per nome Caroberto natole di Andrea, per vedere ſe con tanta raſſegnazione placar poteſſe l'animo di Lodovico. Queſti però covando in ſeno lo ſpirito della vendetta, dopo aver fatto moſtra d'accoglier tutti benignamente, ed in iſpezieltà i Principi della famiglia regale, i quali menando con eſſo ſeco il picciolo Caroberto, gli ſi erano fatti incontro, s' incamminò verſo Napoli; e giunto in Averſa, nel paſſare pel Caſtello, dimandò al Duca di Durazzo, da qual fineſtra era ſtato gittato Re Andrea, ed alla di lui riſpoſta di non ſaperlo: come no, ſoggiunſe, ſe voſtro è il carattere di queſta lettera ſcritta a Carlo di Valois su tal propoſito? E detto fatto il fe decapitare, e gittare dalla fineſtra medeſima donde era ſtato gittato Re Andrea. Gli altri Signori del Sangue Regale furono tutti arreſtati, e traſportati in Ungheria inſieme col picciolo Caroberto, il quale poco appreſſo ſe ne morì. Entrò poi Lodovico in Napoli preceduto da uno ſtendardo nero, ove ſcorgeaſi dipinto un Re ſtrangolato, permiſe a' ſuoi il ſaccheggiare tutte le caſe de' Principi Regali, ricusò ogni atto di ſommeſſione per parte del Comune, e fra due meſi, che vi dimorò, tenne tutti in un continuo ſpaventevol timore. Di quivi paſsò in Puglia, e laſciato un Tedeſco per nome Corrado Lupo al Vicariato del Regno, dopo quattro meſi di dimora fattavi, ſe ne ritornò in Ungheria.

Fra queſto mentre Giovanna giunta in Avignone, fu ricevuta corteſemente dal Papa; ed ammeſſa alla difeſa del-

lo ad-

lo addossatole parricidio, si discolpò per modo, che fu giudicata innocente; nel che forse, e senza forse giovò assai la vendita della Città d'Avignone, che fece al suo Giudice per soli ottantamila fiorini d'oro di Firenze, rilasciandogli quel più, che potesse valere; col qual danaro, e con quello, che le donarono i sudditi di Provenza, e le procurò il suo Secretario Acciajoli, armò dieci galee; ed invitata al ritorno, navigò per Napoli: dove giunta col marito, cui il Pontefice avea già dato il titolo di Re, vi fu accolta con piacere universale accompagnato dalla promessa di una valida, e pronta assistenza.

Nè la promessa andò vota d'effetto, perocchè Luigi valoroso per se medesimo, e più animato dal savio, e prode Acciajoli creato gran Siniscalco del Regno, non solamente combattè le forze del Vicario Corrado, ma stancò eziandio le altre numerosissime di Lodovico venutovi di persona sì e per tal maniera, ch'esso Lodovico ritornato in Ungheria, cedè finalmente all'istanze del Pontefice, con conchiudere nel 1351. il trattato di pace; in virtù del quale rinunziò a tutte le pretenzioni sopra il Regno, e rilasciò i Principi Reali stati fino ad allora suoi prigionieri, senza neppure volere il danaro offertogli per le spese della guerra; e così per questo, come per l'incoronazione di Luigi, e di Giovanna seguita per mano del Vescovo Bracarense Legato Apostolico, si fece in Napoli grandissima festa nel dì 25. Maggio di quell'anno medesimo.

La Sicilia intanto era divisa in partiti per debolezza del Re pupillo D. Luigi sotto la direzione de' Catalani, e tanto crebbe la discordia, che degenerò in un aperta ribellione. Vi fu dunque dal Capoparte Conte Simone di Chiaromonte invitato alla Corona il nostro Luigi, il quale con poche forze sotto la condotta del gran Siniscalco Acciajoli, e del Conte di Melito Giacomo Sanseverino ebbe fra poco tempo Melazzo, Palermo, Trapani, Siracusa, Messina, ed altri luoghi, ed ebbe anche in suo potere due sorelle del Re, che co' pochi suoi ricoverò in Catania, ove non molto appresso si morì, e gli succedè il fratello Federigo di non più, che tredici anni, per la sua dabbenaggine appellato il semplice. Il perchè Luigi, e Giovanna, che già

già si teneano per conquistato quel Regno, passarono il Faro, e nel dì 24. Decembre del 1356. giunti in Messina, riscossero il giuramento di fedeltà nommen dal popolo, che dalla Nobiltà, che vi accorse.

Quando ecco per varj avvenimenti cangiata la scena, Luigi negò in moglie al Conte Simone una delle sorelle di Re Federigo per nome Bianca, e 'l Conte fra pochi giorni se ne morì per la collera; alienatasi perciò da Luigi la famiglia di Chiaromonte, si unì per via di parentado col Conte di Ventimiglia del partito di Federigo. Il Gran Siniscalco andato all'assedio di Catania, vi fu disfatto, e messo in fuga, con esservi rimasto prigioniero il Conte Raimondo del Balzo, il quale fu poi cambiato colle due sorelle del Re di Sicilia. Non tanto però cotesti accidenti, quanto i disturbi occorsi in Regno per opera del Principe di Taranto da una parte, e di Luigi di Durazzo dall'altra obbligarono il Re a ritornarvi per mettere al basso la costoro alterigia, e massime dell'ultimo, nel che venne a capo; e quindi dato sesto agli affari, ritornò col pensiero alla guerra di Sicilia. Ma fu prevenuto dalla morte, la quale il colpì nel Maggio del 1362.

Nè miglior sorte ebbe Giovanna con Giacomo d'Aragona figliuolo del Re di Minorica, che sposò l'anno appresso, per essersene trapassato anch'egli fra poco tempo. La Regina allora vedova di tre mariti, ed ancor giovane tolse a governare da se sola; e pure le riuscì di liberare il Regno dall'invasione fattavi da Ambrosio Visconte bastardo di Bernabò Signor di Milano, e di sopprimere la ribellione del Duca d'Andria Francesco del Balzo.

Fra questo mentre di tutti i maschi della sì numerosa famiglia di Re Carlo II. la morte non la perdonò, che a due soli, cioè a Lodovico Re d'Ungheria, ed a Carlo di Durazzo figliuolo di Luigi stato figlio di Giovanni Principe della Morea germano fratello di Re Roberto. Avea la Regina allevata sotto i propri occhi Margarita figliuola di Maria sua sorella, e di Carlo altro figliuolo di Gio: Principe della Morea. Ella dunque, giacchè figliuoli non avea, nè si sentiva voglia di rimaritarsi, pensò di non aprire a gen-

gente ſtraniera la ſtrada di pretendere ſul Regno per via d' un matrimonio; e perciò con diſegno di porre quando che fuſſe la corona ſul capo di Carlo di Durazzo, il diè marito alla nipote, il che ſeguì nel 1369.

Ma come dopo più anni di matrimonio Margarita non avea dato in luce, che due femmine, la Regina ſulla ſperanza d' avere un maſchio, tutto che foſſe d' anni 46., ſi riſolvè di paſſare alle quarte nozze, ſenza però chiamare il marito a parte della Corona. Sposò dunque Ottone Duca di Brunſvich con legge di non dover aſſumere il titolo di Re; ed egli ſen venne in Napoli nel 1376. nel tempo ſteſſo, che Margarita ſi ſgravò d' un bambino, il cui nome fu Ladiſlao.

Per le nozze della Regina ſi eſacerbò l' animo di Carlo, e della moglie; ma la ſciagura, che ſopravvenne alla Chieſa fu quella, che poſe il colmo alle diſgrazie di queſta quanto ſavia, altrettanto poco felice Sovrana.

Avignone ſtata era la ſede de' Pontefici per lo ſpazio di anni 72., allorchè Gregorio XI. determinatoſi di rimettere nel ſuo ſtato primiero l' antica Regia del Criſtianeſimo, ſi trasferì in Roma nel Gennajo del 1377., ma l' anno appreſſo laſciò di vivere. Di ſedici Cardinali entrati in conclave quattro ſoli erano Italiani: di qui fu, che 'l Popolo meſſo ad armi, ed a romore, poſe tutto ſoſſopra, perchè non cadeſſe l' elezione ſopra un' Oltramontano. Sbigottiti adunque i Cardinali d' Oltramonti, fecero cadere l' elezione ſopra un ſoggetto fuori del ſacro Collegio; e queſti fu Bartolomeo Prignano Arciveſcovo di Bari, precedente però proteſta, come poi ſi diſſe, vero o falſo che fuſſe, che tale elezione come fatta forzoſamente dovea reputarſi per nulla. Ciò tuttavia appena valſe a ſalvar loro la vita, poichè dovettero per non perire ſalutare l' eletto, il quale aſſunſe il nome di Urbano VI.

Dopo ciò uſcirono eſſi l' un dopo l' altro di Roma, e 'l Papa rimaſe con un ſol Cardinale; ciò non oſtante avendo egli rivolto il penſiero ad ingrandire Butillo, e Franceſco ſuoi nipoti di fratello, ſtatuì nel ſuo animo di tentare la lor fortuna con Carlo di Durazzo, ed a ciò gli valſe anche di ſtimolo il Duca d' Andria ribelle della Re-

gina. Ricevè dunque con altura non solamente il Conte di Gioja Niccolò detto di Napoli, quantunque nativo di Giovenazzo Gran Cancelliero del Regno speditovi da Giovanna, ma lo stesso Ottone di Brunsvich andatovi di persona; ed introdusse secreta pratica con Carlo, perchè togliesse di mano alla Regina le redini del governo.

Giovanna ne fu avvertita, e quindi per consiglio del Gran Cancelliero, e del Conte di Fondi Onorato Gaetano deliberò di concorrere co' Cardinali di Oltramonti, i quali giunti in Anagni, aveano dichiarata nulla l' elezione di Urbano, come fatta per forza. Gl' invitò dunque a tenere un nuovo Conclave nella Città di Fondi, siccome essi eseguirono unitamente co' tre Cardinali Italiani; e quivi sebben tutti fossero concorsi nel sentimento, che nulla era stata l' elezione del Prignano in Pontefice, pure i soli Oltramontani consentirono nella scelta di colui, che occupar dovea il Solio Papale, e fu questi Roberto Cardinal di Ginevra Alemanno di Nazione, il quale tolto il nome di Clemente VII., fu coronato nel dì 21. Settembre del 1378.

Non per questo Urbano si sgomentò, benchè assistito da un sol Cardinale, tra perchè avea per se il Popolo di Roma, il quale assediò, prese, e demolì Castel Sant' Angelo, che stava per Clemente; e perchè era in suo arbitrio il formarsi un nuovo Collegio di Cardinali, siccome eseguì, eleggendo per la maggior parte Cittadini Napoletani, e Regnicoli. Nè minor arte usò nel privare della sua dignità l' Arcivescovo di Napoli Bernardo Montojo Borgognone per sostituirvi l' Abate Luigi Bozzuto gentiluomo autorevole, e di numeroso parentado.

Clemente all' incontro non ebbe l' accortezza di fare altrettanto, nè i Consiglieri della Regina seppero insinuargliclo; ed ecco il perchè nel tempo medesimo, ch' esso Clemente venuto in Napoli, ed accolto graziosamente dalla Regina nel Castello dell' Uovo, riceveva dalla Nobiltà i più rispettosi omaggi, il Popolo si mosse a tumulto, e gridando viva Papa Urbano, diè il sacco alle case degli Oltramontani; e cacciata la famiglia dell' Arcivescovo Bernardo, mise l' Abate Bozzuto nel possesso della

Cat-

Cattedrale, e del contiguo palagio.

La Regina non si sgomentò, perchè furono dalla sua parte la Nobiltà, ed i meglio agiati del Popolo; coll' assistenza de' quali, e col braccio della giustizia fu sedato il romore, il Bozzuto fuggì, ed i più colpevoli, o rimasero uccisi, o furono consegnati al carnefice.

Ma Clemente spaventato volle tosto imbarcarsi per Genova, donde passò in Avignone, e vi stabilì la sua Sede, riconosciuto in Francia, in Iscozia, in Savoja, e nelle Spagne; nel tempo stesso, che Urbano avea per se quasi tutte le Città d' Italia, l' Inghilterra, l' Ungheria, l' Alemagna, e tutto il Settentrione.

Urbano, cui più di ogni altro luogo premeva il Regno di Napoli per l' ingrandimento di sua famiglia, fece gli ultimi sforzi, onde sedurre Carlo di Durazzo, e metterlo contra la di lui stessa benefattrice. E vi riuscì, avendo a tale effetto riservate a se tutte le rendite de' beneficj vacanti, alienati gli stabili, ed i diritti delle Chiese di Roma, e venduti o convertiti in monete calici, croci, immagini di Santi, ed altri mobili preziosi. (a) Pure Giovanna, la quale vedea Carlo messo all' ordine per torle la Corona di capo, fu sì buona, che permise a Margarita d' andarsene insieme co' figli a trovare il marito.

Ma non per questo Carlo si rimosse dal suo proposito, che anzi portatosi in Roma, nel dì primo Giugno del 1381. ebbe dal Papa l' investitura del Regno, e 'l giorno appresso ne fu incoronato Re; e 'l Papa ne ricevè in iscambio l' investitura del Principato di Capua, e di altre Terre per Butillo Prignano suo nipote.

La Regina sprovveduta di forze, era ricorsa al Re di Francia, e per istimolarlo, avea fin dall' anno precedente adottato un di lui fratello per nome Luigi Duca d' Angiò, il quale in forza di tale adozione, ricevè poi da Clemente in Avignone l' investitura del Regno; anzi lo stesso Clemente creando dello Stato della Chiesa un nuovo Regno di Adria, *exceptis Urbe Roma cum ejus districtu, & Provinciis patrimonii S. Petri in Tuscia, Campania, & Mari-*

[a] *Theod. de. Niem. lib. 1. cap. 22. Raynal. in annal. Murat. ad ann.* 1380.

tima, ac Sabina, seu Rectoratibus dictarum Provinciarum, ne investì ancora esso Luigi (a).

Ma Carlo era già a' confini, nè Ottone di Brunsvich colle sue poche forze valse ad impedirgli l'entrata in Regno. Si accostarono dunque a Napoli per diversa strada, e giuntivi nel dì 16. Luglio 1381., Carlo col favore di alcuni cittadini introdusse gente nella Città dalla parte del mare, la qual gente gli aprì la porta del mercato; ed egli vi entrò col suo esercito, e si mise all'assedio del Castelnuovo, ove era la Regina: Ottone escluso dalla Città, si sforzò ma invano di soccorrer la moglie, la quale per penuria di viveri nel dì 20. Agosto patovì la resa, quando fra cinque giorni non venisse il soccorso. Venne in fatti Ottone nel dì 25. dalla parte di Piedigrotta, ed occupata Echia, attaccò i ripari fattivi da Carlo: e quì fu combattuto acremente fra' due eserciti; se non che Ottone per essersi voluto troppo spingere innanzi, non secondato da suoi, e circondato da' nemici fu fatto prigione; ed allora la vittoria si dichiarò per Carlo; donde fu, che Giovanna il dì appresso rese il Castello, e fu trattata gentilmente dal vincitore, perchè lusingavasi di trarla a' suoi fini.

Nel dì primo Settembre comparvero dieci Galee di Provenza, troppo tardi per imbarcar la Reina, cui nondimeno fu dato agio di parlare co' Provenzali; ma ella in vece d' impor loro di sottomettersi a Carlo, siccome a suo erede universale, secondo che egli aveale già proposto, ed essa medesima gliene avea data speranza, ordinò agli stessi di riconoscere in Signor loro Luigi d' Angiò, e di assistergli nell' impresa del Regno contra un ingrato ladrone, qual si era Carlo; giacchè dessa avea constituito Luigi suo Campione, perchè prendesse vendetta del barbaro trattamento fattole dal marito della nipote, fino a ridurre a mangiar carne di sordidissimi animali una Regina sua tanto generosa benefattrice; e quanto a se, non pensassero che a farle il funerale, ed a pregar Dio per l'anima sua. Alle quali magnanime parole i Provenzali risposero con lacrime, e con

(a) *Leibniz Cod. Juris Gent. par. 1. pag. 239. Ludewig. Miscel. tom. 1. Lib. 1. opus. 1. Lunig. Cod. diplom. Ital. tom. 2. pag. 1167.*

con giuramenti di obbedire; e ritornati a' navilj ſe ne ritornarono in Provenza.

Carlo come ciò ſeppe, riſtrinſe la Regina fra guardie, e d'ivi a pochi giorni la mandò preſa nel Caſtello di Muro in Baſilicata, ove ſeguendo il conſiglio del Re d' Ungheria, nel Maggio dell' anno appreſſo 1382. la fe ſtrangolare.

Tale fu il tragico fine di Giovanna, dopo eſſere ſtata fin dall' età più tenera ſottopoſta alle più crudeli vicende della fortuna: dove che per moderazione ne' caſi proſperi, e per coraggio negli avverſi, per amore delle lettere, per zelo della giuſtizia, per generoſità, per prudenza, per oneſtà, e per religione è da collocarſi fra i rari eſempj delle Sovrane; cui non ſi può aſcrivere a colpa, ſe non l' avere invitato alla ſucceſſione del Regno Luigi d' Angiò; dal che infiniti mali vennero appreſſo. Ma troppo vi volea per moderare in lei lo ſpirito della vendetta contra un uſurpatore da se tanto beneficato. Dell' aver poi ella ſeguite le parti del Papa di Avignone, contra il Papa di Roma, la ſcuſano abbaſtanza tante altre Nazioni, che fecero lo ſteſſo. Meritamente adunque coſtei fu amata da' ſudditi, lodata, e compianta da i buoni, e validamente difeſa dal noſtro Coſtanzo, e dall' Autore della Storia Civile contra le altrui maligne imputazioni.

CAP. VI.

Di Re Carlo III. di Durazzo, detto Carlo della Pace.

GUari non andò, che Re Carlo s' avvide di aver comperato un Regno niente ſicuro a cariſſimo prezzo di una barbara ingratitudine, e di una eccelliva inveſtitura da doverſi accordare al nipote di Urbano uomo attiſſimo a fargli tutto il male poſſibile, qualora ſi vedeſſe deluſo; nel mentre che tre de' più potenti Baroni, cioè il Conte di Fondi, quello di Ariano, e l' altro di Seſſa gli negavano apertamente ubbidienza, e molti altri erano diſpoſti a fa-

fare lo ſteſſo ſul primo comparire del Duca Luigi d' Angiò pacifico poſſeſſore della Provenza, e degli altri Stati di Giovanna di là da Monti; il quale da Clemente in Avignone era ſtato già inveſtito del Regno di Napoli a titolo di Re. Convenendogli ad ogni modo di apparecchiarſi alla difeſa contra Luigi, e di torre ad Urbano la maniera di metter ſu qualche altro pretendente; il primo paſſo che diede, fu il procurarſi in un pubblico parlamento per mezzo del Conte di Nola Orſino una general ſovvenzione dal Baronaggio, la quale per altro non ebbe tutto l' effetto; e 'l ſecondo fu incarcerare Agneſe ſorella maggiore di Margarita paſſata in ſeconde nozze con Giacomo del Balzo, il quale eraſi già meſſo in poſſeſſo del Principato di Taranto, e potea aſpirare al Regno per via della moglie. La ſteſſa ſorte era deſtinata per Giacomo, ma egli ebbe l' accortezza di prevenire il colpo col ricoverarſi in Taranto.

Luigi intanto nell' anno ſteſſo 1382. premeſſe dodici Galee, entrò col ſuo eſercito in Regno favorito da Ramondaccio Caldora, dal Gran Conteſtabile Tommaſo, e da Ugo Sanſeverino, da' Conti di Tricarico, di Matera, di Converſano, di Caſerta, di Cerreto, di Sant'Agata, di Altavilla, e e di Sant'Angelo, e da molti altri Baroni, ed uomini d' arme; ſicchè fatto il conto fra quei che menò, e gli altri che gli ſi unirono, ſi trovò forte di trenta mila cavalli; ſe non che lo ſteſſo numero gli fu d' imbarazzo in Terra di Lavoro per difetto di foraggio, tanto più, che Capua, e Nola ſtavano pel nemico. Gli convenne dunque prendere la ſtrada di Puglia, il che Carlo, che non avea più di tredici mila cavalli, con tutti gli ſforzi che fece, non valſe ad impedire.

Ma ecco ſopraggiunto a Carlo un' altro più periglioſo nemico, cioè Papa Urbano, incontro al quale egli ſen corſe; e ſimulando amorevolezza, e riſpetto, ſel conduſſe in Napoli a ſeco albergare nel Caſtelnuovo, dove il Papa l' offerì di ſoccorrerlo per diſcacciar Luigi dal Regno, qualora egli accordaſſe a Butillo ſuo nipote, non ſolamente il Principato di Capua, giuntavi Caſerta, e Cajazzo ſtate già appartenenze del medeſimo; ma il Ducato d' Amalfi, eziandio

dio, Nocera, Scafati, ed un buon numero d' altre Città, e Caſtella, con ſoprappiù cinquemila fiorini di provviſione in ogni anno; al che Carlo, per non potere far altro aſſentì in parole: e ſopra di ciò vi furono feſte, e benedizioni ſenza conto per lo ſtendardo dato al Re a titolo di Gonfaloniero della Chieſa; e furonvi crociate, ſcomuniche, e maledizioni per Luigi, e ſuoi partigiani.

Ma vi biſognava danaro, e 'l Papa non dava che indulgenze; convenne dunque dar di piglio a tutti i panni, ch' erano in Dogana per conto de' Piſani, de' Fiorentini, e de' Genoveſi per veſtirne cavalieri, e fantaccini; co' quali Carlo ſi miſe all' ordine nell' Aprile del 1384., e giunto in Barletta per conſiglio del Principe Ottone, che fu a tal' oggetto ſprigionato, ſi tenne ſempre ſulla diſeſa; ſicchè terminò la campagna ſenza verun notabile fatto d' arme. E terminò anche la guerra per la morte di Luigi, il quale dopo avere iſtituito erede del Regno Luigi Duca di Calabria ſuo primogenito, chiuſe gli occhi alla Terra in Biſceglia nel dì 10. Ottobre dell' anno ſteſſo, perlochè sbandato l' eſercito, tutti, o quaſi tutti i Franzeſi ſe ne ritornarono là onde erano partiti.

Fra queſto mentre il Papa col ſeguito, chi dice di cinque, e chi di ſei Cardinali, e de' ſuoi parenti, ed amici eraſi ritirato in Nocera ſtata liberamente conceduta al Nipote, giacchè menavaſi in lungo tutto il dì più. Carlo adunque ritornato in Napoli, il mandò ſollennemente ad invitare al ritorno, ed ebbene in riſpoſta, che il coſtume era, che i Re veniſſero a trovare i Pontefici, e che ſe eſſo Carlo il voleva amico, ſopprimeſſe le nuove impoſizioni. Al che Carlo riſpoſe, che il Regno era ſuo, sì per diritto della moglie, e sì per acquiſto fattone a forza d' armi, non avendogli il Papa dato altro, che quattro parole ſcritte in un pezzo di carta; e che ſarebbe ben egli andato a trovarlo alla teſta d' un fioritiſſimo eſercito. E 'l Pontefice replicò, che il Regno era feudo della Chieſa, e che egli inſieme co' Cardinali avrebbelo dato ad un feudatario più leale, e più giuſto.

Dalle parole ſi venne a' fatti, conciofſiachè Carlo mandò il Conte Alberico Gran Conteſtabile all' aſſedio di Nocera,

ed

ed Urbano tolse a difendersi colle scomuniche, e colle maledizioni, le quali dall' alto della Rocca con torce a vento accese pronunziava tre volte il giorno a suono di campanello contra Carlo, e contra il suo esercito. E perocchè i Cardinali, Capo de' quali era Gentile di Sangro, incominciarono a persuadergli, che conveniva trattar la pace almeno finchè fossero in Roma; il Papa gli ebbe in sospetto d' intelligenza, tanto più, quanto che gli fu recata una cifra, che veniva ad uno di essi. E tanto bastò, perchè gli facesse tutti arrestare, e mettere in presente alla tortura con tanta fierezza, che mentre pendea dalla corda, il Cardinal di Sangro molto corpulento della persona, il Papa, che passeggiando recitava l' ore canoniche, ne interrompeva di volta in volta la recita per gridare ad alta voce, che dicesse come passava il trattato.

Aveva egli intanto scritto in Genova, donde venutegli dieci galee, coll'ajuto di Ramondello Orsino, e di Tommaso Sanseverino entrati in Castello con tremila ottocento cavalli, ad onta dell' esercito di Carlo se n' uscì libero con questa scorta, che l' accompagnò fino alla foce del fiume Selo, ove s' imbarcò per Cività Vecchia, e salvo vi giunse. La qual fuga costò al Papa circa diecimila fiorini d' oro, e l' investitura, che diede a Ramondello della Città di Benevento, e della Baronia di Flumari. In Genova poi de' sei Cardinali un solo ne liberò ad istanza del Re d' Inghilterra: agli altri non valse il sostenere sempre di essere innocenti, nè giovò qualunque intercessione; anzi diffidando di tutti, giunse all' eccesso di farli morire, chi dice strangolati, e chi gittati nel mare (a).

Erasene morto in Ungheria il Re Lodovico, superstite una fanciulla chiamata Maria, la quale per amor del padre stata era salutata non già Regina, ma Re Maria. Ora alcuni di que' Baroni, tra per invidia, che portavano al Bano da Zara, al cui consiglio erasi abbandonata la Regina Elisabetta madre, e Balia di Re Marja, e per essere costei stata promessa a Sigismondo di Lucemburgo figliuolo di Carlo IV. Re di Boemia, tennero pratica di chiamare Carlo a quella Corona, siccome eseguirono per mez-

[a] *Murat. ad ann.* 1786.

mezzo del Vescovo di Zegobria; e Carlo vi andò con pochissima gente, non ostanti le preghiere di Margarita, la quale esortavalo ad istabilirsi meglio nel Regno per assicurarlo a se, ed a' suoi figli, anzi che portarsi a spogliare dello Stato paterno una fanciulla innocente.

Giunto in Zegobria, e d' ivi in Buda, trovò con suo dispiacere già seguito lo sponsalizio di Re Maria con Sigismondo, il quale erasi partito per la Boemia; e quì giucarono l' arti tutte del simulare. Carlo s' infinse col Re Maria, e colta madre esser venuto come fratello ad acchetare le discordie insorte nello Stato; ed esse facendo mostra di esserne persuase, il ricevettero con gran festa, mostrando di comportar volentieri, ch' egli assumesse il titolo di Governadore del Reame, intanto che teneansi guardigne colle loro guardie nel Castello. Ed ecco che i fautori di Carlo, giusta il concertato, mossero il popolo a sedizione; ed egli allora se n' andò a confortar le Regine, e trovatene sbigottite le guardie, vi sostituì alcuni Italiani. Ma come poi uscito del Castello, trovò, che già era stato gridato Re, fece, che per parte de' Baroni, de' Prelati, e del popolo si ordinasse a Re Maria di risegnare la Corona, ed il Regno. Il Re Maria generosamente rispose, che a' suoi diritti non avrebbe rinunziato giammai, ma che pregava Carlo a lasciarle partire per la Boemia; ma la madre più accorta, richiese alcun tempo a risolvere; e come più s' insistè, tolse la Corona, ed andatane a Carlo, gli disse, che conoscendo essere impossibile, che una donna governasse sopra gli Ungheri, gente di natura aspra, e feroce; e vedendo ancora, che così piaceva al popolo, avea esortata la figlia a cedere, tanto più volentieri, quanto che il Regno passava non in mano straniera, ma ad un discendente di Re Carlo II.: pregandolo soltanto a lasciarle andar libere. Alle quali parole Carlo cortesemente rispose, che non dubitasse, perchè l' una avrebbe trattata come madre, e l' altra come sorella.

Tale in somma fu la disinvoltura d' Elisabetta, e della figlia, che la Nobiltà, ed il popolo crederono, ch' elleno avessero rinunziato di buona voglia a Carlo loro parente; e Carlo stesso tanto ne fu persuaso, che l' invitò alla

festa dell' incoronazione da farsi in Alba Reale, ed esse vi andarono insieme con lui.

Seguì la coronazione per mano dell' Areivescovo di Strigonia, e tale fu la commozione degli animi per la presenza delle due Regine, che alle tre dimande fatte a circostanti, se voleano Carlo per loro Re, non si fece quel plauso, che conveniva, ed ultimamente non fu risposto, che da que' pochi, i quali aveano procurata la di lui venuta.

Ritornarono Elisabetta, e Maria nel Castello assistite sempre dal Bano di Zara, il quale, conosciuto il pentimento della maggior parte degli Ungheri, le confortò a stare di buon animo, perchè non era difficile di ricuperare il Regno, qualora esse concorressero nella morte di Carlo; nè fu difficile il persuaderle sopra di ciò. Elisabetta dunque tolta sopra di se la cura di far venire il Re nel loro appartamento, gli fe proporre, che avrebbe fatta opera, che Sigismondo ratificasse la rinunzia fatta dalla moglie, ove questa con patti ragionevoli gli si fosse fatta condurre in Boemia; al che Carlo rispose essere contentissimo, che Maria andasse al marito con tutti i tesori regali palesi, ed occulti. Finse allora Elisabetta di scrivere, e dopo alquanti dì mandò a dire al Re, che venisse in Castello, perchè avea risposta di Sigismondo assai favorevole. Corse Carlo a tale avviso, ed entrato in camera delle Regine, mentre Elisabetta fingea di mostrargli la lettera, sopraggiunse il Bano Niccolò sotto pretesto d' invitarlo alle nozze di una sua figlia, e seco entrò uno sgerro chiamato Blasio Trogas, il quale con una spada Unghera aprì al Re il capo insino all' occhio, sicchè egli cadde; ed allora atterriti gl' Italiani fuggirono, dando luogo all' uccisore di mettersi in salvo coll' ajuto delle genti del Bano, il quale pose buona guardia al Castello.

Il Re portato nelle sue stanze, morì nel dì 24. Febbrajo 1386., e favi chi disse, esser egli stato ajutato col veleno, o col farlo suffocare. I pochi Italiani si salvarono col favore degli Ungheri, che aveano tenute le di lui parti; mentre gli abitanti di Buda, e quei del contorno gridavano, viva Maria figliuola di Lodovico: viva Re Sigismondo

do ſuo marito, e mora Carlo tiranno, ed i traditori ſuoi ſeguaci. Le Regine continuando ancora a ſimulare, vollero, che 'l cadavero del lor nemico con ogni diſtinzione d' onore foſſe traſportato nella Città di Strigonia, e ſepolto nella Chieſa di S. Andrea luogo deſtinato per la tomba de' Re d' Ungheria; ma poco appreſſo venne ordine di Papa Urbano, che vietava l' Eccleſiaſtica ſepoltura ad uno ſcomunicato, e contumace di S. Chieſa.

Tale fu la fine di un Re, che per valore, e per condotta non la cedè a' più famoſi comandanti di eſerciti; ma che per ambizione di regnare non ebbe ribrezzo d' eſſere annoverato tra i moſtri d' ingratitudine: che nel torre il Regno, e la vita a Giovanna ſua grande benefattrice parve in qualche maniera ſcuſabile, perchè ſtimolato, prima dal Papa, e poi dal Re d' Ungheria colla luſinga di fare un opera meritoria di vita eterna, e colla plenaria indulgenza di colpa, e di pena; ma nel aver poi dato orecchio a pochi ribelli per torre la Corona di capo alla figlia di Lodovico altro ſuo benefattore, tutta ſua fu la colpa, tanto più grande, quanto che vi andò in ſembianza d' amico, e di protettore; e ſua meritamente fu la vergogna, e la pena d' eſſerſi laſciato vincere da due donne nell' arte del ſimulare.

CAPO VII.

Di Re Ladislao.

In dall' anno precedente 1385. il Papa d'Avignone avea inveſtito del Reame di Napoli il picciol Duca Luigi, e dichiaratane Balia Maria di lui madre; grandiſſimo adunque fu il cruccio, e l' abbattimento d'animo di Margarita, allorchè le giunſe l' infauſta novella della morte di Carlo. Vedova di anni 38. con un fanciullo di poco più di due luſtri, ed una fanciulla più grandetta, con una guerra imminente, e con in caſa una poderoſa fazione Angioina, ſenza danaro, ſenza gente, e con l' odio di Urbano, vedevaſi ora mai ſull' orlo del precipizio. Fattoſi tuttavia co-

raggio, fe proclamare in Re il ſuo Ladislao; indi ſi rivolſe a combattere l' animoſità del Pontefice con l' offerta di quante Terre e' voleſſe pel ſuo parentado; e vi è chi racconta, che le fuſſe riuſcito di raddolcirlo per modo, che incominciò dal ſoccorrerla con 20. m. ducati, e con creare Gran Conteſtabile Raimondo Orſino, imponendogli d' unir gente per difeſa del Regno. Altri però più fondatamente narrano, che 'l Papa luſingandoſi poter conquiſtarlo per Butillo ſuo nipote, ſenza voler riconoſcere nè Luigi, nè Ladislao, aſſoldò gente, e nel 1388. s' avviò da Perugia pel propoſtoſi diſegno; ma gittato per terra dalla ſua mula, poco mancò, che non vi laſciaſſe la vita; ed allora ammutinateſi le ſoldateſche, l' abbandonarono tutte.

Margarita intanto, poichè ſi vide in sì gran pericolo, parte per cattivo conſiglio, e parte per propria avidità ſi diede ad accumular danaro con tante ingiuſtizie, ed eſtorſioni, che la Nobiltà, ed il popolo ſi trovarono di concerto nel creare un Magiſtrato compoſto di ſei Nobili, e di due popolani, appellato perciò degli Otto Signori del buon governo, perchè uno di eſſi aſſiſteſſe ne' Tribunali a prevenir le ingiuſtizie, e tutti inſieme faceſſero argine all' ingordigia, ed alle ſoverchierie de' Regi Miniſtri.

Dall' altra parte Tommaſo Sanſeverino Gran Conteſtabile, e capo della fazione d' Angiò aſſunto il titolo di Vicerè per Luigi II., convocò parlamento in Aſcoli, dove ad eſempio di Napoli furono eletti ſei Deputati del buono ſtato del Regno, e fra' coſtoro fu anche Ottone di Brunſvich vedovo della Regina Giovanna. Armarono coſtoro giuſta il convenuto, e fra' due meſi con alla teſta il Conteſtabile s' avvicinarono a Napoli con quattromila cavalli, e duemila pedoni, prevenendo Raimondo Orſino, che trovavaſi a far gente in Sora. Gli Otto ſi tennero forti per Ladislao, ma intanto nel dì 25. Settembre corſero pericolo della vita a furia di popolo, cui mancavano le uve, e le altre frutta. Vopo fu dunque patovire col nemico, che pe' vicendevoli biſogni foſſe ugualmente permeſſo a' cittadini l' uſcita, ed a' ſoldati del Conteſtabile l' entrata in Città a trenta, e non più per volta.

La Regina, che col figlio era nel Caſtello dell' Uovo tan-

tanto ſe l'ebbe a male, che per mezzo dell'Arciveſcovo, dell'Abate di S. Severino, e d'alcuni altri Religioſi fatti cavalcare per la Città procurò di ſollevare nuovamente la plebe; e poichè coſtoro ſe ne ritornarono maltrattati, gli uficiali Regj ſotto pretesto di ſcacciar i ſoldati del nemico, aſſalirono le caſe di coloro, che teneano eſſer dalla parte di Angiò; ed alla coſtoro difeſa, ſeguì combattimento, che fu diviſo dalla notte. Come però il dì ſeguente ſi ſeppe, che Raimondo era giunto in Capua; e temeaſi di una qualche irruzione, gli Otto inſieme cogli altri, che ſtavano per Angiò, avvertirono il Conteſtabile, perchè ſi appreſſaſſe dalla parte delle Corregge.

Giunſero in queſto due Galee Provenzali con danaro per la ſoldateſca Angioina, ed allora Margarita tenendoſi per perduta, nel dì 8. Luglio del 1386. s'imbarcò con Ladislao, ed andoſſene in Gaeta, che ſtava a ſua divozione.

Venne finalmente Raimondo colle ſue genti, ed ammeſſo in Città per una porta, ebbe l'imprudenza di attaccare gli Otto col loro ſeguito di Signori, tutto che gridaſſero: viva Re Ladiſlao, e 'l buono ſtato; e con ciò diede agio alla contraria fazione di aprire un'altra porta al Conteſtabile, il quale ſoccorſe gli aſſaliti, e reſpinſe gli aſſalitori per modo, che Raimondo fu coſtretto a ritirarſi in Nola. Così Napoli, precedente un ſalvo condotto pe' Durazzeſchi, giurò fedeltà a Re Luigi.

I ſoccorſi di Provenza, e di Avignone fecero abortire il diſegno di affamar Napoli concepito da Raimondo; ſe non che avendo Re Luigi mandato per Vicerè, e Capitan generale Monſignor di Mongioja, ben toſto ſi ritirarono co i loro il Gran Conteſtabile, e 'l Principe Ottone, l'uno offeſo dall'eſſere poſpoſto in tal carica, cui aſpirava, e l'altro ſdegnato pel poco riguardo uſatogli dal Mongioja; con che Margarita, ed i di lei fautori entrarono nella ſperanza di riavere il perduto, come ſeguì.

Non intendendo io di ſpaziarmi ſopra tutto ciò, che può leggeſi diffuſamente nel Coſtanzo, e nel Giannone, laſcio di raccontare la morte di Urbano ſeguita nel 1389., il cui brieve elogio preſſo l'Autore degli annali di Forlì fu il ſeguente: *Vir peſſimus, crudelis, & ſcandaloſus, abſque conſilio*

Car-

Cardinalium, cujus dolis ſchiſmata incæpere in Eccleſia Chriſti (a). Paſſo ſotto ſilenzio il matrimonio, che a motivo della dote fu fatto fare a Ladislao di anni 14. con Coſtanza figliuola di Manfredi di Chiaromonte Conte di Modica poſſeſſore in quel tempo di due parti della Sicilia, e Padrone aſſoluto dell' Iſola delle Gerbe. Taccio il ripudio di coteſta ſgraziata, quanto oneſta Principeſſa, precedente diſpenſa di Papa Bonifacio IX. ſucceduto ad Urbano. Non mi fermo ſulle feſte ſeguite in Napoli per la giunta di Re Luigi II., cui ſi refero S. Eramo, Caſtelnuovo, e quello dell' Uovo. Non deſcrivo i vantaggi de' Sanſeverini ſulle genti di Durazzo. Nè rammento in fine le nuove nozze della repudiata Regina con Andrea di Capua Conte di Altavilla, la quale ragionevolmente ebbe a dire, che il Conte poteaſi gloriare di avere in concubina la moglie legittima del ſuo Sovrano.

Vengo dunque alle prime moſſe di Re Ladislao nel 1393. ſopra l' Aquila, che ſola degli Abbruzzi era a divozione di Re Luigi; quale ottenuta, e ſpogliati i Duchi di Sora, di Alvito, e di Manupello, ricco di prede, di donativi, e di contribuzioni, ſe ne ritornò in Gaeta; ove ſuperata una mortale infermità, che 'l laſciò ſcilinguato per quanto viſſe, ſe ne paſsò in Roma, e per 25. m. fiorini, ch' ebbe da Bonifacio, concedè a' di lui fratelli Sora, Alvito, Montefuſcoli, ed altre Terre, e 'l ſimile praticò co' Cardinali più ricchi: co' quali ajuti, e con quelli, che gli vennero appreſſo dal Pontefice intrapreſe più oſtinata la guerra, portandola nel 1395. fino alle porte di Napoli, la quale però non gli riuſcì di conquiſtare per allora.

Ma eſſendo morto Ottone di Brunſvich Principe di Taranto, ed aſpirando a quel Principato Raimondo Orſino Conte di Lecce, ſi fece anch' eſſo per riuſcirvi dalla parte di Durazzo; e così per queſto, come perchè a Luigi pochi ſoccorſi venivano di Provenza, e meno da Benedetto III. dato in Avignone per ſucceſſore all' Antipapa Clemente, laſciò egli ſedurſi ad andarſene in Taranto, affinchè queſta Città non veniſſe in potere del Conte; ma vi fu dal medeſimo aſſediato, e nel tempo ſteſſo Ladislao portatoſi

(a) *Apud Murat. R. I. tom. 22. & Murat. ann.*

toſi ſopra Napoli con più Galee, vennevi ammeſſo; eſſendoſi Carlo fratello di Luigi ritirato nel Caſtelnuovo co' ſuoi Franzeſi. Ciò ſaputoſi da Luigi s' imbarcò egli ſopra le Galee ſpeditegli da Benedetto, e paſſando non ſenza lacrime per la coſtiera di Napoli, patovì l' uſcita del fratello, e di tutti i Franzeſi colle loro ſuppellettili; il che probabilmente ſeguì nel 1399. (a). Così Ladislao meſſi a fondo il Duca di Sora, ed i Sanſeverini, divenne libero poſſeſſore di tutto il Regno.

Dietro a tali proſperi avvenimenti ſeguirono le di lui nozze con Maria ſorella del Re di Cipro, e l' altre della ſorella Giovanna col Duca d' Auſtria Leopoldo: l' invito che gli fu fatto pel Regno d' Ungheria, donde era ſtato ſcacciato Sigiſmondo: l' andata, ch' e' fece a Zara: la vendita di queſta Città a' Veneziani all' appreſſarſi dell' eſercito di Sigiſmondo: la morte della moglie, e 'l nuovo ſuo matrimonio colla Principeſſa di Taranto: la morte di Papa Bonifacio, i cui fratelli, e congiunti furono ſpogliati di quanto il Papa avea lor procurato col danaro di S. Chieſa: la ſpedizione di Ladislao per Roma, invitatovi da quel popolo, tumultuante contra Innocenzio VII. ſucceduto a Bonifacio: il diſcacciamento delle ſue genti mentre egli era in Perugia, richiamandovi il Pontefice: la coſtui morte, e l' elezione di Gregorio VII.: la ſeconda andata di Ladislao in Roma: l' acquiſto fattone con intitolarſene Re, e poi la perdita, che ne fece: il Concilio aperto in Piſa nel 1409., nel quale depoſti i due Papi Benedetto, e Gregorio, fu creato Pietro Filargo di Candia, che volle chiamarſi Aleſſandro V.: la fuga di Gregorio, e la di lui venuta in Gaeta fattovi riconoſcere per vero Pontefice da Ladislao, nel tempo ſteſſo, che tranne il Regno di Aragona, ed altri luoghi di Spagna rimaſti all' ubbidienza di Benedetto, il rimanente di Criſtianità ſtava per Aleſſando: l' invito di coſtui fatto a Luigi pel ricupero del Regno con inveſtirnelo di nuovo, e con dichiarar Ladislao ſciſmatico, e ſcomunicato: la morte di queſto Papa, e l' elezione in ſuo luogo di Giovanni XXIII. Napoletano: il coſtui abboccamento con Luigi in Bologna, nel tem-

(a) *Murat. ann.*

tempo ſteſſo che Ladislao occupò Roma, laſciandovi il Conte di Troja a difenderla: il racquiſto di Roma fatto da Luigi, e la ſua venuta coll' eſercito verſo il Regno: la battaglia, che nel 1411. ſeguì fra' due contendenti in Roccaſecca con la perdita di Ladislao: la chiamata de' tre Pontefici al Concilio di Coſtanza, la qual fu cagione che Luigi privo de' ſoccorſi Pontificj, eſſendoſi ridotto in miſeria, ſi vide coſtretto a ritornarſene in Provenza, dove morì laſciando di se tre figliuoli.

Ladislao allora libero da un tal nemico, e rifattoſi della perdita, diſponeaſi alla vendetta contra Papa Gio:, il quale perciò prima di partire per Coſtanza fu coſtretto a comperarſi la pace a prezzo di 80. mila fiorini: effetto della qual pace fu l' ubbidienza, che Napoli gli preſtò; ed ebbe Gregorio a ſomma ventura l' uſcirſene libero da Gaeta.

Ma non paſsò un' anno, che Ladislao ritornò ſopra Roma, e la riprese con altre Terre dello Stato Eccleſiaſtico; indi tolti al ſuo ſervigio Braccio da Montone, sforza Attendolo, ed i due Orſini Paolo, ed Orſo, meditò d'andare a combatter Bologna; ſe non che campeggiando egli in Narni, fu ſorpreſo da un malore, procuratogli, come ſi diſſe, da' Fiorentini per opera di un medico di Perugia, il quale non ebbe ribrezzo di ſagrificare all' intereſſe la propria figliuola amata dal Re, cui ſe ſorbire il veleno per le vie ſteſſe del piacere.

Un tal brutto contagio appena diè tempo a Ladislao di ritornarſene in Napoli per via di mare; poichè appena giuntovi, non eſſendo ancor pervenuto all' ottavo luſtro di ſua età, laſciò di vivere nel dì 6. Agoſto del 1414. dopo eſſerſergli dato ad intendere, ch' eraſi mozza la teſta a Paolo Orſino, fatto da lui incarcerare imſieme col fratello per ſoſpetto d' intelligenza co' Fiorentini.

Un Principe guerriero, ed ambizioſo, come Ladislao, il quale portava per inſegna il motto: *Aut Cæſar, aut nihil*, non potea certamente fare la felicità del ſuo popolo, nè la durevole proſperità dello Stato. Chi fa la guerra per invader l'altrui, dee cominciare per neceſſità dal ruinare il proprio paeſe. E' neceſſario, che rieſca nel diſegno per

per compensare la perdita col guadagno. Ma quanti pochi vi son riusciti! Alla morte di Ladislao che cosa rimase del Regal Patrimonio? Presso che nulla: tutto o venduto a vilissimo prezzo, o prodigalmente donato. I popoli senza lettere, senza commercio, senza agricoltura, strappati dalle arti, e dall' aratro al mestiere delle armi. A fronte di questo Principe non che l'Imperador Federigo, ma Carlo I. medesimo stato era moderatissimo nelle taglie, e nelle collette. Troppo magnifico, troppo generoso, e troppo in conseguenza rapace. Che più? L'esempio di un Sovrano insaziabile per conto di libidine, il quale a' fianchi della moglie mise due concubine nel Castel nuovo, un' altra ne avea in quello dell' Uovo, e tante facea ricercarne da' suoi mandatarj, quante potea averne di più vistose, e di spirito in Napoli, in Gaeta, in Roma, e per tutto, non potea non guastare il costume de' sudditi con farne un Paese di dissoluti. Tale rimase il Regno alla morte di Ladislao, e peggio divenne sotto il regnare della sorella, di cui m'accingo ad epilogare la storia.

Quando intanto odo alcuni sciocchi chiamare barbari i Longobardi, sanguinarj, ed usurpatori i Normanni, rapaci, effeminati, ed irreligiosi gli Svevi; e più quando sento magnificare i tempi andati, e dolersi de' presenti, non posso ritenere la rabbia. Il lusso d'oggi giorno, checchè si dicano, nudrisce le arti, ed i mestieri, avviva il commercio, ed è di stimolo all'agricoltura. A que' tempi si lussoreggiava in chi più mantenesse cavalli, e sgherri, ed il gran lusso de' Signori non era negli abiti, e nelle case, ma ne' cortili, nelle stalle, ed in una copiosa armeria, o per la guerra, o per le giostre, ed i torneamenti; e tutto il lor patrimonio non bastava per questo. Si amoreggiava allora, e forse più, che di presente, ma alla militare in mezzo alle rapine, ed al sangue. Come mai la giustizia potea far uso della spada, e delle bilance fra la prepotenza, e le protezioni? L'artegiano, il negoziante, l'agricoltore vogliono sicurezza, e quiete: la soldatesca anche disciplinata fa lor paura. Si pensi, se potessero a que' dì far buona liga coll' indisciplinata, ed insolente.

CAPO VIII.

Della Regina Giovanna II.

POichè Ladislao di tre mogli, e di tante altre donne non lasciò, che un solo bastardo, Giovanna di lui sorella stata vedova di Guglielmo figliuolo del Duca d' Austria, essendo di anni 47. tolse le redini del governo per rassegnarle al suo favorito Pandolfo, o sia Pandolfello Alopo, uomo di vil condizione, ch' ella creò di botto Gran Camerario, vale a dire Amministrator generale di tutte le rendite della Corona. Temendo costui, che Sforza Attendolo, il più famoso condottiere d' eserciti sotto il Re defunto, non gli rubasse il cuore della Regina, il fe incarcerare sotto pretesto d' intelligenza con Luigi d' Angiò.

Di quì grandi romori in Corte, e per la Città, l' esito de' quali fu, che a Giovanna si volle dare un marito; al che la medesima ad oggetto di conservare la propria autorità, e quella parimente del suo favorito, fece due cose. La prima fu di sceglierſi nella persona del Conte Giacomo della Marca de' Reali di Francia un consorte, che meno potesse farle ombra, a patto di non dover egli assumere il titolo di Re; e l' altra di obbligare Sforza a torre in moglie Catarina sorella di Pandolfo, liberandolo così di prigione, e costituendolo Gran Contestabile.

Le andò tuttavia fallito il disegno, perchè Giacomo venuto in Regno fu salutato Re da Giulio Cesare di Capua, e da altri Baroni; e perciocchè Sforza per parte della Regina non gli diè altro titolo, che quello di Conte, Giulio Cesare glie ne fece un rimprovero; al quale Sforza rispondendo acremente, li venne al trarre delle spade, e ne furono ambedue chiusi in due stanze, ma con diversa sorte; perchè Giulio Cesare tosto uscì libero, e Sforza in Benevento fu calato in una fossa.

Al giunger poi di Giacomo in Napoli seguì lo sposalizio nel dì 10. Agosto del 1415., e la Regina suo mal grado dovè condiscendere nel far riconoscere il marito per

So-

Sovrano; e pochi dì appresso ebbe anche a soffrire, che 'l suo Pandolfello, preso, e sentenziato, lasciasse la testa sul palco, e 'l corpo trascinato per la Città, fosse appiccato pe' piedi.

Che più? Le si cambiò la Corte in tante guardie Franzesi, con soprappiù un vecchio, che non la perdesse mai di veduta, senza darsi adito a chiunque di poterle fare una visita; al che s'aggiunse, che Giacomo conferì tutti gli ufizj a' suoi Nazionali, fino a quelli di Gran Contestabile, di Gran Camerario, e di Gran Siniscalco.

Di qui il risentimento della Nobiltà, e del popolo, e 'l rischio della vita, che 'l Re non evitò, se non per opera della stessa Giovanna, la quale sulla speranza di renderselo benevolo, gli fe udire co' propri orecchi il progetto d' ucciderlo, che le si proponeva da Giulio Cesare di Capua; il perchè questi preso, e convinto, fu fatto decapitare.

Ma come poi impedire l'unione della Nobiltà, e de' popolani presso della Regina tosto che seppesi, che con permesso del Re portavasi ella a desinare in un giardino di un Nazionale di Firenze? Scacciate allora le guardie Franzesi, fu ella condotta nel Castello di Capuana, dal quale per mezzo di Deputati patovì col marito, ch' erasi ritirato in quello dell' Uovo, che il governo d' ivi in poi dovesse appartenersi a lei sola; e che a Giacomo rimanesse il nudo titolo di Re, con un assegnamento di ducati 40. m. l' anno per mantenersi una Corte a parte composta per lo più di Regnicoli.

Ed ecco Giovanna in istato di formarsi una Corte brillante; alla testa della quale col carattere di gran Siniscalco costituì ella Ser-Gianni Caracciolo, Cavaliero quanto bello della persona, tuttochè avesse trapassato l'ottavo lustro, altrettanto valoroso, e prudente, cui ella donò tutto il suo cuore.

Per consiglio di costui Sforza fu sprigionato, e rimesso nell' ufizio di Gran Contestabile. Ad allontanarlo però dalla Corte, gli s' impose d' accorrere incontanente alla difesa di Castel Sant' Angelo assalito da Braccio da Montone. E coll' onorevole carattere d' Ambasciadore al Concilio di Costanza fu dilungato ancora Urbano Orilia, che incomin-

ciava a piacere alla Regina. Tutti gli ufizj, e tutti gli onori furono parimente distribuiti fra' più rispettabili, e più temuti così Nobili, come popolani. Il che fatto, fece sì, che la Regina sedendo a mensa col Re, gli dicesse, che volea fuori del Regno tutti i Franzesi; perlochè questi sdegnato, si ritirò nelle sue stanze; ed allora gli fu posta intorno una guardia, e si pubblicò bando, che fra otto giorni i Franzesi uscissero dallo Stato, siccome fecero.

Così Ser-Gianni rimasto assoluto padrone della Regina, e del Regno, dispose, che due sue sorelle state in trattato di matrimonio con due piccioli gentiluomini, fossero collocate altamente, l'una col Conte di Sarno, e l'altra col Conte di Nola, cui fu restituito lo Stato, e l'uficio di Gran Giustiziero: e per acchetare le mormorazioni della Nobiltà, e del popolo, fe egli distribuire fra le persone, che più erano da temere, tutte le pensioni, che prima davansi a' Franzesi; e fatta venire a spese della Regina gran quantità di vettovaglie, fece venderle a basso prezzo.

Ma Sforza dopo aver soccorso Castel Sant' Angelo, se ritornava mal soddisfatto per le paghe ritenute a' soldati; il perchè Ser-Gianni se prendere a soldo Francesco Orsino, il quale fioriva allora nella riputazione dell' armi; e fatto liberare Giacomo Caldora, se dargli danaro, acciocchè rifacesse le compagnie negli Abbruzzi, e si assicurò di Annecchino Mormile col farlo mettere sotto chiavi. Ma con tutto questo non potè impedire, che Sforza non se ne venisse armata mano in Napoli; il quale sebbene fosse scacciato dalla Città per opera dell' Orsino, pure col guasto del circonvicino territorio vi sparse i semi della sedizione.

La Nobiltà allora, ed il popolo concorsero nell' elezione di venti Deputati, per lo cui mezzo fu patovito, che Ser-Gianni dovesse allontanarsi dalla Corte, che Annecchino fosse tratto di prigione, e che a' soldati di Sforza si desse le paghe, ed a lui 24. m. ducati pe' danni sofferti nella zuffa con Francesco Orsino: quali risoluzioni Ser-Gianni medesimo approvò nel Consiglio Regale, e fu anche il primo ad eseguirne la sua parte, col ritirarsi in Procida.

Ma durò poco questo suo esilio in apparenza, perchè la Regina l' elesse Ambasciadore a Papa Martino V. della fa-

famiglia Colonna, ſtato eletto Pontefice univerſale nel Concilio di Coſtanza; ed egli andatovi, gli raſſegnò in nome di Giovanna tutti gli acquiſti fatti da Ladislao, cioè Oſtia, Cività vecchia, e Caſtel Sant' Angelo; e con queſto, e col promettere al Papa tutte le forze del Regno per diſcacciar Braccio dagli Stati, così della Chieſa, come de' fratelli, e nipoti, ſel reſe benevolo oltre modo: e nel tempo ſteſſo procurò per Giovanna l'inveſtitura del Regno, da darſele per mezzo di un Legato Apoſtolico, il quale doveſſe portarſi in Napoli ad ungerla, ed a coronarla.

Per ritornarſene poi a Corte con tutta ſicurezza, ſi fermò egli in Gaeta inſinattanto, che Sforza provveduto di quanto danaro volle, non s' avviò per la Toſcana in favore del Papa; ed allora Ser-Gianni partito di Gaeta, ſen venne in Napoli, e vi fu ricevuto dalla Regina quaſi in trionfo. Gli tenne poi dietro il Legato col fratello, e col nipote del Papa; e per lo coſtoro mezzo fu trattata, e conchiuſa la libertà di Giacomo; il quale tuttavia non volle ritornare nel Caſtel nuovo, ma ſi ritirò in quello di Capuana. Ma quando fu meſſo in diſputa, ſe doveſſe coronarſi Re inſieme con Giovanna, Ser-Gianni ad iſcanzare queſto colpo per ſe funeſto, ſe dalla Regina promettere all' uno de' Signori Colonneſi il Principato di Salerno, ed all' altro il Ducato d' Amalfi; e per queſto, e per altri maneggi, non ſi venne ad altro, che a procurar l'unione del marito colla moglie con iſcambievole ſicurezza. Giacomo però conoſcendoſi privo di autorità, e ſenza ſperanza di prole, preſe partito di ritornare a caſa ſua; ſiccome poco ſtante eſeguì, eſſendoſi imbarcato per Taranto, donde paſsò in Francia, e quivi ſi vuole, che preſo aveſſe l'abito monacale.

Ser-Gianni allora credè aſſicurata per ſempre la ſua fortuna: e più quando ſeppe, che Sforza, il quale era il ſolo da potercela contraſtare, ſtato era disfatto da Braccio; non dovendo farſi altro, che differirgli i ſoccorſi finattanto, che foſſe interamente meſſo a fondo dal nemico. Con tal fidanza parvegli tempo di vendicarſi de' ſuoi malevoli, ſiccome fece: ed oltracciò reſtrinſe la Corte col riempierla di ſue creature, ed a molti ancora tolſe le penſioni;

per-

perlochè parecchi incominciarono a sollecitare Sforza, perchè ritornasse in Regno. Questi però, trovandosi troppo sprovveduto di forze, non seppe pensare ad altro spediente, che a quello d'invitare al racquisto dello Stato paterno Luigi d'Angiò terzo di questo nome; il quale accettato l'invito, gli spedì col titolo di Vicerè, e di gran Contestabile trenta mila ducati. Laonde Sforza rifattosi alquanto, entrò in Roma sotto lo stendardo Angioino: e venutosene a dirittura all'assedio di Napoli, la mise in angustie di vettovaglie; ed avvegnachè per allora le rimanesse la via del mare, pure questa era per chiudersele dall'armata di Luigi, ch'era presso a comparire. Ma quello, che aggiungea paura al gran Siniscalco, ed alla Regina, era il mal'animo della più parte de' cittadini, altri dell'antica fazione d'Angiò, ed altri disgustati per le sofferte soperchierie. Che si risolvè adunque in tal caso?

Si pensò di spedire Ambasciadore al Papa, al Duca di Milano, ed a' Veneziani Antonio Colonna soprannominato Malizia. Ma il Papa, ch'era di concerto con Luigi, si scusò sull'impotenza, e gli fe anche intendere, che indarno sperar poteva soccorso in tutta l'Italia. Malizia adunque trovata apertura di abboccarsi con Garsia Cavaniglia Ambasciadore al Pontefice di Re Alfonso d'Aragona, gli progettò l'impresa del Regno, sotto promessa, che Giovanna destituta di prole l'avrebbe adottato in figliuolo; il che era altro, che l'acquisto della Corsica posseduta da' Genovesi, al quale il Re erasi preparato. Fattane poi consapevole la Regina, ed ottenutane la facoltà necessaria, Malizia si trasferì in Sardegna, dov'era Alfonso; il quale con tutta la ripugnanza de' Catalani accettò l'impresa: ed allora Malizia con pubblico istromento in nome di Giovanna adottò esso Alfonso, e gli promise rassegnargli le due Castella Nuovo, e dell'Uovo, e la Provincia di Calabria a titolo di Duca.

L'armata Aragonese giunse opportuna in tempo, che già quella di Luigi stringea Napoli per mare, siccome Sforza facea per terra; ed allora la Regina ratificò l'adozione, e fe pubblicarla solennemente, con accoppiare nelle insegne alle proprie le armi di Aragona. Al che s'aggiun-

giunse, che Braccio con tremila cavalli a soldo di Giovanna, fatta forza agli assediatori, s' introdusse nella Città; ed allora Alfonso, che col rimanente della flotta era in Sicilia, navigò per Napoli; e ricevutovi con tutte le possibili distinzioni d'onore, volle, che la Regina nuovamente confermasse l'adozione, siccome fece per istromento stipulato nel dì otto Luglio del 1421.

Ed ecco Franzesi da una parte, ed Aragonesi dall'altra disputarsi coll' armi la sorte del Regno. Papa Martino avrebbe voluto sostenere Luigi, ma nel distornava il timore, che Alfonso non prestasse ubbidienza, siccome minacciava di farlo, a Benedetto XIII., che ritiratosi con quattro suoi Cardinali in Paniscola, luogo inespugnabile delle Spagne, non avea voluto rinunziare al Papato. Il Papa adunque sotto colore di procurare la pace fra' due contendenti, spedì due Cardinali Legati, i quali patovita una tregua, si presero fra tanto in sequestro tutti i luoghi, che Luigi possedea in Terra di Lavoro, e con poco buona fede gli consegnarono ad Alfonso; il quale per tal via divenuto padrone di tutto il Regno, mandò Braccio a combatter l'Aquila, che sola rimasta era a divozione dell' Angioino.

Chi non avrebbe creduto, che già fosse tutto finito? E pure non fu così. La peste, che si scoprì in Napoli, obbligò la Regina, ed Alfonso a ritirarsi prima in Castello a mare, e poi in Gaeta. Quivi Alfonso ricevè con ugual gentilezza Sforza, e quanti altri il vennero a visitare, sofferò anche nemici di Giovanna, e del suo favorito; e così da essi, come da tutti i Paesi si fe giurar fedeltà. Di quì fu, che la Regina fomentata da Ser Gianni, sospettando, che Alfonso per rendersi anzi tempo assoluto padrone del Regno, non meditasse di farla prendere, e trasportare in Catalogna; partì impensatamente da Gaeta per Procida, e di là per Pozzuoli, dove il Re corse a trovarla; ma ella più impaurita, Ischia venne in Napoli, e si chiuse nel Castello di Capuana. Il Re venutovi anch' esso, fece arrestare Ser Gianni, creduto autore, com' era in fatti, della discordia; indi si accostò armato verso il Castello. Ma la Regina col fece chiudere in faccia, e fe subito richiamare Sforza, ch' era in Benevento; il quale co' suoi veterani, e con el-

altri della parte Angioina si accostò a Napoli, ed incontratosi coll'esercito di Alfonso, e disfattolo interamente, sen venne ad assediare lo stesso Re nel Castel nuovo; intorno al quale lasciato un sufficiente numero di soldati, seu corse all'assedio di Aversa. Sopraggiunse intanto una nuova armata ad Alfonso, le cui genti calate a terra si misero a combattere le genti di Sforza; il quale richiamato in Città, tolse seco la Regina, e la condusse in Nola, e di quivi in Aversa, poscichè gli si rese. Allora per consiglio di Sforza con istromento del primo Luglio 1423. rivocò ella a motivo d'ingratitudine l'adozione fatta di Alfonso, e per soverchia passione verso il suo Ser-Gianni, scambiò per lui solo nove de' primi comandanti del Re.

Si meditò poi, e si conchiuse una seconda adozione in persona di Luigi III. d'Angiò, ch'era in Roma; ed a questa concorse anche Papa Martino, cui non erano ignote le segrete pratiche dell'Aragonese per sostener l'Antipapa; anzi lo stesso Pontefice fece sì, che contra Alfonso entrasse in lega anche Filippo Visconte Duca di Milano.

L'esito di questa lega fu, che Luigi adottato dalla Regina venne in Aversa, e di là con le genti del Papa comandate da Luigi Colonna si trasferì all'assedio di Napoli. Alfonso richiamato in Aragona per alcuni romori insortivi, e per timore, che'l Re di Castiglia non gli movesse guerra, lasciò alla difesa della Città Pietro suo fratello, e Giacomo Caldora inviatovi da Braccio, ch'era ancora all'assedio dell'Aquila. Ma alla giunta dell'armata del Duca di Milano, il Caldora fattosi del partito Angioino, aprì le porte a Luigi, e Pietro colle sue genti si ritirò nel Castel nuovo. E perchè Sforza mandato a soccorrer l'Aquila erasi annegato, vi fu spinto lo stesso Caldora; il quale unito colle genti del Papa, diede una fiera rotta a Braccio; e con ciò tutto il Regno fu a divozione di Giovanna, e di Luigi, a riserba del Castel nuovo, che rimase presidiato dalle genti di Alfonso, il cui fratello ne uscì per via di mare, scortato da un'armata Aragonese.

Il Gran Siniscalco vedutosi di nuovo nel colmo della felicità, pensò a mantenervisi coll'allontanar Luigi dalla Corte; e fattolo creare Duca di Calabria, il mandò colà

a guer-

à guerreggiare gli Aragonesi; e nel tempo stesso per tenerlo sempre subordinato, anzi che tentar Castel nuovo, trattò tregua con quel Comandante. Collocò poi due sue figliuole, l'una col figliuolo del Caldora, e l'altra col fratello del Principe di Taranto: oltre al Ducato di Venosa, ed al Contado di Avellino con altre Terre, che possedea, si fe investire del Principato di Capua; e conciossiachè l'ambizione non abbia limiti, senza riflettere che la Regina era già vecchia, ed egli altresì, giunse a pretendere il Principato di Salerno, e'l Ducato di Amalfi. Ma trovatala renitente oltre l'usato su di quest' ultimo articolo, non ebbe ritegno di caricarla di villanie, sul supposto, che niuno potesse aver sopra di lei ombra d'influenza da poterla far entrare in se stessa.

Ma s' ingannò a partito, perchè fuvi una donna, le cui arti valsero a gittare a terra questo colosso; e fu questa Covella Ruffo superba per nobiltà di natali, e per dovizia di Stati, e non men di lui ambiziosa per natura. Tanto disse costei, e tanto fece, con dar tra l'altro ad intendere a Giovanna sua cugina, che il matrimonio fra Trojano unico figliuolo del gran Siniscalco, e Maria figliuola di Giacomo Caldora erasi conchiuso con disegno di dividersi il Regno; che ottenne a gran pena l' arresto di Ser-Gianni. Tanto bastò, perchè nella sera stessa della festa nuziale, che si solennizzò a 17. Agosto 1432. nel Castello di Capuana, dove stanziava la Regina, posciachè Ser-Gianni scese nel suo appartamento a dormire, fu egli chiamato per un accidente, che si disse sopravvenuto a Giovanna; e com' egli fe aprire, Albino Caracciolo, ed altri congiurati, giusta il convenuto con Covella, gli furono sopra, e così mezzo scalzo, com' era, a colpi di stocchi, e di accette l'uccisero. Fu il cadavere portato a seppellire in S. Giovanni a Carbonara con due soli torchi, gli furono confiscati i beni, ed i congiunti ottennero indulto, tutto che la Regina dicesse di aver essa dato ordine di prenderlo, ma non di ucciderlo. Il Sepolcro, che di lui si vede gli fu fatto poi ergere da Trojano suo figliuolo, e Lorenzo Valla compose l'epitafio, che vi si legge.

Covella prese il luogo del gran Siniscalco, e se non

era, che Alfonso si rivolse al Duca di Sessa di lei marito, ch' ella mortalmente odiava, l' avrebbe costei facilmente rimesso in grazia della Regina per l' età presso che instupidita. Luigi intanto, dopo avere sposata nel 1433. Margarita figliuola del Duca di Savoja, nel seguente anno 1434. si morì senza prole; e nel dì due Febbrajo dell' anno appresso la Regina, essendo di anni 65., lasciò anch' essa di vivere, dopo aver fatto testamento, nel quale istituì erede il Duca d' Angiò, e Conte di Provenza Renato fratello di Luigi, per le ragioni, che in quel testamento si leggono; ordinando intanto un Consiglio di Reggimento composto di molti Baroni, e Consiglieri.

Ladislao avea ruinato il suo Popolo per ambizione di conquistare: Giovanna col darsi quando ad uno, e quando ad un' altro Drudo, e coll' invitare alla conquista del Regno ora un Principe, ed ora un' altro, l' espose ad esser lacerato da Nazioni Straniere. Il male dell' uno finì colla morte: quello dell' altra durò per lunghissimi anni. Dissoluti egualmente, corruppero i loro suggetti; ma più la seconda; avvegnachè se l' incontinenza in un Principe è un morbo epidemico, quella di una Sovrana è una peste atta a far perdere la verecondia a tutto il sesso donnesco; e la sfrenatezza delle donne fu dal Senato di Roma nel fatto de' Baccanali reputata una congiura contra lo Stato. E' poco dunque al merito di Giovanna II., che 'l di lei nome coperto d' eterna infamia corra per le bocche de' nostri volgari peggio, che quello delle Giulie, e delle Messaline.

L' odio, che Napoli avea conceputo contro de' Catalani, fe sì, che 'l primo passo dato dal Consiglio di Reggimento fosse quello di spedire Ambasciadori ad invitar Renato d' Angiò, stato da Giovanna istituito erede della Corona; ma egli, prigioniero di guerra del Duca di Borgogna, rilasciato sulla parola, avea adempiuto alla data fede col ritornare, ed era stato scortesemente messo sotto chiavi; il perchè gli Ambasciadori far' altro non poterono, che menar seco loro Isabella di lui moglie con due figliuoli Giovanni, e Lodovico; la quale di Gaeta passata in Napoli nell' Ottobre del 1435., tolse il titolo di Vicaria del Regno.

Al-

Alfonso dall' altra parte nell' Agosto dell' anno medesimo, mentre assediava Gaeta, disfatto da' Genovesi collegati col Duca di Milano, fattovi prigioniero, e trasportato in Milano, avea saputo talmente maneggiarsi col Duca, che liberato senza taglia con forse mille suoi Baroni, conchiusa avea seco una lega per l'impresa del Regno.

Ed ecco riaccesa la guerra, nella quale Alfonso prosperò per l'acquisto di Gaeta, e di Capua, e per avere, oltre al Principe di Taranto, al Duca di Sessa, ed a' Conti di Campobasso, e di Montorio, tirati dalla sua parte i Conti di Nola, e di Caserta.

Renato intanto comperata a gran prezzo la libertà, e soccorso da' Genovesi divenuti nemici del Duca di Milano, come l'erano d'Alfonso, giunse in Napoli nel Maggio del 1438., e ricevutovi con gran festa, passò con Giacomo Caldora all' assedio di Sulmona, che ridusse a sua divozione non altrimenti, che tutti gli Abbruzzi. Inteso poi, che Alfonso avea posto assedio a Napoli, e che i Napoletani coll' ajuto de' Genovesi aveanlo obbligato a ritirarsi in Capua, sen venne a grandi giornate per fronteggiare il nemico; ma trovandosi esausto oltre modo di forze, se per mezzo di due Ambasciadori del Re di Francia proporre ad Alfonso la tregua di un' anno. Alfonso però piuttosto, che condiscendervi, si contentò di perdere il Castel nuovo ch'erasi tenuto per lui undici anni. Ed in fatti consigliatamente operò; poichè per morte di Giacomo Caldora, il di lui figliuolo Antonio gli si diede colle sue genti, ed oltreciò gli si resero Salerno, Acerra, Aversa, ed ultimamente Capri; dove poco stante approdò una Galea, che veniva di Francia con ottantamila scudi per Renato, sulla credenza che quell' Isola fosse a sua divozione: la qual falsa credenza, togliendo a Renato il nerbo della guerra, diede l'ultimo crollo alla di lui fortuna.

Avea già egli nel 1441. rimandati in Provenza la moglie, ed i figliuoli, quando Alfonso nel seguente anno ritornò sotto Napoli, assediandola da due lati. Ostinata fu la difesa; e più lunga stata sarebbe, se gli Aragonesi non vi si fossero introdotti per un acquedotto nel dì due Giugno del 1442., ed allora Renato ritiratosi nel Castel nuovo,

s' imbarcò ſopra una delle due navi Genoveſi venutevi con vettovaglie, e ſoſpirando partì.

Se il carattere de' Principi può formarſi dal tempo, in cui han preciſo biſogno del favore de' ſudditi, quello di Renato, e d' Iſabella non potea eſſer migliore. Chi ſa però, ſe ſi ſarebbero ſerbati tali, quando foſſe loro riuſcito di divenire pacifici poſſeſſori del Regno? Mi contenterò dunque di dire, che con Renato ebbe fine il regnare degli Angioini, continuato per lo ſpazio di cento ſettantaſette anni. Ma le ragioni di Renato, e di Giovanni ſuo figliuolo trasferite ne' Re di Francia, furono ſemi fatali di nuove guerre, e di tutti quegli ſcompigli, e di que' danni graviſſimi, che ci narra la ſtoria.

CAP. IX.

Del primo de' due grandi cambiamenti avvenuti nel governo degli Angioini.

ED eccomi alla ſtoria del governo Angioino, alla quale dovendo io per obbligo del mio iſtituto dar principio da uno de' più memorevoli cambiamenti avvenuti nell' antica polizia del Regno, altro non farò nel preſente articolo, ch' epilogare ſenza parzialità, e ſenza acrimonia ciocchè da altri fu raccolto, e ſparſamente regiſtrato, con nulla porvi del mio, fuori di una più preciſa concatenazione colla ſtoria precedente, e di alcuna rifleſſione, che avrei anche pretermeſſa, ſe ſtimato non l' aveſſi neceſſario al mio aſſunto.

E per farmi ſtrada a ciò, che ſon per dire, voglio, che i miei leggitori ſi tornino a memoria l' allibramento generale, che il Fondatore della Monarchia Siciliana ſtabilì per baſe del ſuo ſiſtema; da che per eſſo ſopra tutto il vaſſallaggio, e ſopra l' intero territorio, compreſivi Prelati, e Chieſe, colla dovuta proporzione fu ſcompartito il pieno della milizia nazionale, altri obbigando a ſervire direttamente, ed altri indirettamente: col quale allibramento alla

la mano ſcompartir ſi doveano le colte, ed ogni altra ſovvenzione ordinaria, e ſtraordinaria; dimodochè eſſendo tutti i peſi dello Stato una ſervitù anneſſa a' fondi, andar doveano co' fondi medeſimi a carico di chiunque veniſſe a poſſederli.

Di quì fu, che avendo egli innalzati i Paſtori delle anime a rappreſentar nello Stato il carattere di Principi terreni, con tutte le prerogative d'onore, e colla facoltà di eſigere gli ajutorj, riſervò a se così il preſtare l'aſſenſo alle Canoniche elezioni, ed anche il conferire l'inveſtiture, come tutte le altre regalie, delle quali godeano i Re di Francia, e d' Inghilterra. E poſciachè ebbe dichiarato di eſſere egli l'unico Signore di tutti gl' individui del ſuo Reame, niuno affatto eſentò dalla ſua Regal giuridizione affidata unicamente a' ſuoi Magiſtrati; il perchè prima l'Arciveſcòvo di Palermo, e poi tutti i Prelati aſcriſſero a ſomma grazia, che Re Guglielmo il buono aveſſe loro, ad eſempio dell'Imperador Carlo Magno, privativamente accordata la giuridizion civile ſopra il Clero di lor dipendenza, e la criminale nelle cauſe di lieve momento, con quelle riſerve, che Federigo approvò, vieppiù reſtringendole con una ſua Coſtituzione. Le quali coſe laſciate correre regnando i Normanni, non vollero appreſſo menarſi buono ad eſſo Imperador Federigo; donde le ſcomuniche, le guerre, e la ruina finalmente della caſa di Svevia.

Ora in forza del convenuto con Carlo d'Angiò primo di queſto nome, e de' patti contenuti nell'inveſtitura del Regno datagli da Papa Clemente IV, andò interamente per terra il giaddetto antico ſiſtema. Riſtretti i diritti della Sovranità ſopra le Chieſe al ſolo padronato Regale: permeſſo loro il ſempre più acquiſtare, liberando intanto i vecchi, ed i nuovi acquiſti da tutti i pubblici peſi, giuntovi il divieto di non alienare: accordata agli Eccleſiaſtici una totale eſenzione dalla giuridizione del Sovrano, e de' ſuoi Magiſtrati; ed ammeſſi gli ultimi appelli alla Corte di Roma; venne a formarſi nel cuor dello Stato quel paradoſſo politico di un'altro Stato totalmente indipendente; fino a ſoſtenerſi, che un ſuddito col toſarſi i capelli, e col prender l'abito chericale non poteſſe più dirſi reo di fellon a

per

per qualunque mancanza di lealtà, che commetteſſe contro al ſuo Principe naturale.

Mancava ſolo il diritto dello ſtanziare, e fu queſto acquiſtato non ſolamente ſopra i Cherici, ma ſopra tutti generalmente colla introduzione delle Decretali fino ad allora proſcritte in Regno; le quali ſi fecero prevalere ſopra tutte le leggi, così comuni, come municipali. Addio dunque Conſtituzioni Normanne, e Sveve per tutto ciò, che non era a ſeconda delle determinazioni Pontificie.

Che più? Fra' Capitoli pubblicati da Carlo Principe di Salerno nella pianura di S. Martino uno ve ne fu, col quale ſi rimiſe all'arbitrio del Papa il determinare quel tanto, e non più, che doveſſero i ſudditi contribuire per qualunque biſogno dello Stato. Ed ecco il preludio di uno de' più famoſi articoli della Bolla pubblicata poi *in Cœna Domini* dal Pontefice S. Pio V.

I Capitoli di Papa Onorio furono un'altra legge, che dettò egli al Principe, ed al Principato; riſpetto a' quali ſebbene Re Carlo II., reſtituito che fu in libertà, gli aveſſe in parte riformati, e corretti; pure fino a jerlaltro ſi è meſſo in diſputa, ſe ſtar ſi doveſſe a ciocchè determinato avea il Pontefice, e non già a quel ſolo, che avea ordinato il Sovrano.

Veramente l'uno, e l'altro Carlo, padre, e figlio, ora per mezzo di conceſſioni Pontificie, ed ora di propria autorità ſi preſero il più, che poterono la mano; ma non così Re Roberto. Dichiarato egli Re delle due Sicilie da Papa Clemente V. ad eſcluſione di Caroberto: fatto Capo della fazione Guelfa: creato Vicario della Romagna, e di Toſcana, indi di tutta Italia vacante l'Imperio, che a ſuo riguardo ebbeſi per vacante per sì lungo tempo: collegato in fine con Papa Gio: XXII., avendoſi fitto in mente niente meno, che il conquiſto di tutta la Lombardia, della Toſcana, e della Romagna, da divederſele col Papa; non ſolamente non attentò ſopra il convenuto, ma laſciò eziandio correre in Regno tutto ciò, che ad eſſo Pontefice, ed a Benedetto XII. di lui ſucceſſore piacque di ordinare, preſtando loro anche il ſuo braccio.

E che ſia così, eraſi come è detto accordata a' veri Eccleſia-

ſtaſtici l'eſenzione del Foro: Roberto la fece anche valere pe' Cherici conjugati, e pe' Diaconi ſalvatichi giuſta la Coſtituzione di Bonifacio VIII., tranne il peſo delle collette; e fecela valere eziandio per le concubine de' Cherici (1). Eraſi ſtabilito nell' inveſtitura data a Re Carlo I., che la cuſtodia nelle Sedi vacanti eſſer doveſſe *apud perſonas Eccleſiaſticas juxta canonicas ſanctiones*. Papa Gio: XXII. introduſſe gli ſpogli, e le annate a pro della Camera Apoſtolica, eſempio, che fu ſeguito da Benedetto XII.; e Re Roberto vi aſſentì, col preſtare aſſiſtenza a' Collettori dell' un Pontefice, e dell'altro.

Le regole della Cancellaria furono parimente opera di Gio: XXII.; nè Re Roberto trovò ripugnanza nel farle ammettere in Regno, ſiccome non la ritrovò nel laſciar correre le Clementine, e le Stravaganti, e le tante, e tante Commende di Chieſe, di Monaſterj, ed ancor di Spedali.

L'elezioni finalmente, che in forza del concordato con Carlo apparteneano al Clero, ed al Popolo, furono da Giovanni XXII. riſervate alla Santa Sede; e Roberto non vi ritrovò ripugnanza.

Gli Eccleſiaſtici allora, per rifarſi delle annate, delle penſioni, degli ſpogli, e di tutt' altro, atteſero a travagliare i laici; e le ſoperchierie furono tali, e tante, che tutto il Regno andò in rivolta; ſiccome Roberto medeſimo affermò in quelle tanto rinomate ſue lettere, in due delle quali fra l'altre, l'una che comincia: *Ad regale faſtigium*, e l'altra *Omnis prædatio*, non potè fare a meno di non dolerſene altamente. Diſſe nella prima così: *Sane in auditorio noſtro, inculcatione frequenti lata, plurium querela perſtrepuit, & clamor validus tumultuoſa quadam vociferatione produxit, quod Prælati Regni noſtri Siciliæ, Hoſpitalarii, Monachi, aliique Clerici diverſæ conditionis, & ſtatus vaſallos eorum, quos obtinent pro Eccleſiis, quibus præſunt, alioſque noſtros fideles, & ſubditos in perſonis, & rebus variis diverſis angariant, moleſtiis tædioſis afficiunt, & extorſionibus immoderatis affligunt*. Soggiunſe nell' altra, che per tali attentati delle genti di Chieſa nel pre-

da-

(1) *Chioccar. Tom.* 10.

dare, ed invadere la roba de' laici, *committitur damnosa præsumtio, & inter fideles nostros exoritur scandalum civilis belli discriminum productivum*. Ma come fare per dar riparo ad un disordine sì generale, e tanto pernicioso? Non gli dava il cuore dall'un de' lati di romperla co' Pontefici tanto suoi benemeriti, la cui mercè teneasi in pugno il conquisto di buona parte, e forse anche di tutta Italia, sconcertando così l'orditura della sua tela: avea dall'altra bisogno di danaro, e di gente per far la guerra, nè potea sperarlo, che dai laici, i quali, siccome confessò egli stesso nella riferita seconda lettera, *pro eorum bonis, & possessionibus fiscalia munera quotidie subeunt, & nostris necessitatibus, sicut quotidiana experientia comprobat, cum promptitudine devotæ exhibitionis assistunt*.

In sì critiche circostanze pensò egli ad un rimedio economico, il quale se non valeva a saldare una piaga conosciuta incurabile, giungesse almeno in parte a lenirla. Ed in prima lasciò correre per principio comunemente ricevuto, *communi censura*, che non avea egli giuridizione ordinaria sopra gli Ecclesiastici, e sopra i loro beni, per poterla comunicare a' suoi Magistrati, i quali perciò non poteano *rationabiliter in Ecclesiasticas personas, neque negotia cognitionalia exercere certamina*. Ricorse dunque al dominio diretto feudale sopra gli uomini de' feudi conceduti alle Chiese, ed al dominio eminente sopra tutti gl' individui dello Stato; e per non sembrare di usarne a capriccio, pose in veduta la natural compassione, la carità cristiana, l' obbligo, che avea, di proteggere gli oppressi, il dispreggio della giustizia, e della Regale autorità, il pericolo di una guerra civile, l' interesse del Fisco nel conservar la roba a chi per essa portava i pubblici pesi, l' esempio finalmente degli antichi Romani di ricorrere alle statue de' Principi, ed anche quello di Mosè, e di Davide; e dopo tutto ciò non per via di legge generale, ma per mezzo di particolar Delegazione diè facoltà a' Giustizieri, che riguardo agli uomini de' feudi, in forza del dominio diretto, gli liberassero dalle oppressioni, col diriger gli ordini a' Ministri laici destinati da' Prelati, o a regger giustizia in essi feudi, ovvero a fare l' esazioni delle rendite feudali, e degli ajutorj.

Riguardo poi a' rimanenti del popolo non ſubordinati a' Prelati in qualità di feudatarj volle, che il Giuſtiziero non già *jure Magiſtratus, & more Majorum*, ma per ſpezial delegazione procedendo ſtraordinariamente nelle querele di ſpoglio, e di violenza, citaſſe *per proclama* chiunque credeſſe di avervi intereſſe, ſenza affatto nominar perſona; perchè il Cherico facendoſi Attor volontario col comparire, non aveſſe preteſto di domandare remiſſione di cauſa; e così il Giuſtiziero, eſaminato ſommariamente l'affare, foſſe in grado di purgar l'attentato. Tutto ciò in quella lettera, o ſia formola di delegazione, che comincia: *Ad regale faſtigium*, quale volle, che il Giuſtiziero attuale conſegnar doveſſe al ſuo ſucceſſore, affinchè ancor eſſo *ex delegatione* poteſſe procedere.

E come frequenti erano gli ſpogli, e frequenti in conſeguenza i ricorſi al Trono, egli la giaddetta facoltà di procedere *per proclama* delegò ſovente con altre ſue lettere ora ad uno, ed ora ad un'altro Magiſtrato nel tale, e tale rincontro: delle quali lettere alcune ne abbiamo nel Corpo de' Capitoli del Regno, come quella ſcritta al Giuſtiziero degli Abbruzzi, che comincia: *Caritatis affectus*, quella diretta al Giuſtiziero di Valle di Crati, e di Terra Giordana, che principia: *Finis præcepti caritas*, e quella indirizzata al Regente della Corte Vicaria, che ha cominciamento dalle parole: *Omnis prædatio*. Altre così di eſſo Re, come del Duca di Calabria, mentre era Vicario del padre, e di Re Carlo III. d'Angiò, ne abbiamo raccolte dal Chioccarelli.

I più de' noſtri innalzarono fino alle ſtelle la ſapienza di Roberto nell'aver trovato lo ſpediente di ſoccorrere gli oppreſſi per mezzo di tali ſtraordinarie delegazioni *ex plenitudine Majeſtatis*.

Non è tuttavia mancato chi gliene abbia fatto un capo di accuſa, come ſe coteſto Principe peccato aveſſe di ſoverchia puſillanimità nell'uſare de' diritti del Principato con tante riſerve, allegando ragioni ſopra ragioni, ed uſando finalmente un rimedio poco efficace a riparare un male sì grande; tanto che tutt'altro nome ſembra, che meritaſſero tai lettere, che quello, che lor ſi diede di Conſervatorj Reg-

gj, giacchè dirette non erano a conservare dalle violenze i deboli oppressi, ma soltanto ad aprire una strada per potersi con non piccolo dispendio, e travaglio liberare dalla già seguita oppressione. Io però credo di aver fatto comprendere, che l'ambizione, e per essa la necessità di conservarsi l'uno, e l'altro partito determinò Roberto ad un tal rimedio palliativo.

E pure non è da credere con quanto ardore coteste lettere fossero state impugnate dagli Ecclesiastici, e da Canonisti fin dal tempo, che cominciarono a praticarsi, testimonj Luca di Penna, e Chioccarelli. Ciò non ostante, e presso costui, e ne' Regj Archivj, e ne' processi del S. C. se ne osserva la pratica continuata nonmeno dagli Angioini, che dagli Aragonesi, e dagli Austriaci (1): la la qual pratica nonmai interrotta ancor durerebbe, se finalmente non si fosse posto mano a più opportuno riparo, quale è quello di obbligar nuovamente, come fu prima, i sudditi tutti a riconoscere un sol Padrone, con accordare alle genti di Chiesa que' soli privilegj, che non offendono nè la Sovranità, nè il ben pubblico, come dirò a suo luogo.

Ritennero per altro gli Angioini l'antica pratica della Magna Curia di conoscere del Chericato, qualora opponendosi, si domandasse remissione di causa; e la Regina Giovanna I. l'approvò nel rito 235. Fu poi ciò conteso sotto il Pontificato di S. Pio V., ed anche appresso, ma sempre invano.

E tutto che avessero gli Angioini rinunziato alle elezioni, ed alle confermazioni de' Vescovi, serbarono tuttavia il diritto annesso al Principato, di esaminare le bolle, e le altre lettere Pontificie, come qualunque altra scrittura, che venisse fuori di Regno, per ammetterle, o rigettarle, secondo che convenisse, o disconvenisse alla ragion di Stato, ch' è la suprema legge de' Principi. Fu anche sotto Pio V. conteso questo diritto del placito Regio, o sia del Regio *exequatur*; ma nè allora, nè poi si recedè dall' antica osservanza.

Giovami ultimamente soggiungere, che per essersi essi Angioini spogliati dell' antico diritto sopra tutte le Chiese del

(1) *MSS. tom.* 10.

del Regno, riſervandoſi ſoltanto quello del Padronato Reale; in fondando poi altre Chieſe, che molte ne fondarono, perchè temeano, che non ſi diſputaſſe anche loro il dritto delle Regie Cappelle, vollero per lo più premunirſi a maggior cautela con bolle Pontificie, affinchè i Pontefici ſucceſſori, ed i Veſcovi in alcun tempo non ne faceſſero un' altro capo di contenzione. Pure non ſi laſciò di contendere, benchè ſenza frutto.

Le quali conteſe, e quante altre ne ſurſero appreſſo ebbero tutte la loro principal ſorgente nell' inveſtitura data a Re Carlo I., e 'l loro maggiore appoggio non tanto ne' Capitoli *in planitie S. Martini*, quanto nella connivenza di Re Roberto, e de' ſuoi ſucceſſori.

Bel colpo intanto di autorità fu quello d' inquiſire in Regno ſopra l' uccifione di Re Andrea, con delegare a' due ſudditti la facoltà di conoſcere, e di punire i colpevoli di un delitto, nel qual voleaſi complice l' iſteſſa loro Sovrana! E più bello ancora il vederſela innanzi conſtituita perſonalmente, eſpoſta agl' interrogatorj, ed all' eſame, dover produrre le ſue difeſe, per potere dall' equità del Pontefice, e de' ſuoi Cardinali attendere una ſentenza favorevole in luogo di una rigoroſa condanna!

E' parimente fuor di ſtagione ciocchè avvenne a Carlo III. di Durazzo, il cui cadavero fu tratto fuori di Chieſa, come di uno, che ſtato era ſcomunicato, per non avere, giuſta la promeſſa fattane a Papa Urbano IV., voluto concedere in feudo a Butillo Prignano di lui nipote tanti, e tali Stati, a quanti, ed a quali forſe, e ſenza forſe non avrebbe potuto aſpirare un Regal primogenito; ſul motivo per altro, che il Pontefice avea contribuito col danaro della Chieſa alla conquiſta del Regno.

CAPO X.

Del ſecondo gran cambiamento.

PAſſo ora ad un'altro cambiamento, che accadde ſotto gli Angioini, a bene intendere il quale uopo è riſovvenirſi dell'antica M. C., di quella sì numeroſa, e sì riſpettabile Aſſemblea compoſta de' ſette Grandi Ufiziali non già del Re, ma della Corona, di Prelati, di Conti, di Baroni, di Militi, di Luogotenenti Reali, di Maeſtri Razionali, e di altri Aſſeſſori, che rappreſentando tutti gli Ordini dello Stato, ragunavaſi nella Caſa del Sovrano, quando diviſa in più ripartimenti per le particolari incumbenze, e quando tutta intera aſſembrata, anche in preſenza del Sovrano medeſimo, che ſoventi volte v' interveniva, per trattarvi tutti gli affari politici, Eccleſiaſtici, economici, militari, e civili della Monarchia; che perciò meritamente Magna Curia appellavaſi. E ricordarſi ancora di quelle Curie Reali, che sì frequentemente tenne l' Imperador Federigo; le quali egli ſteſſo ordinò, che doveſſero annualmente tenerſi in varie parti di Terra ferma, e dell' Iſola per quegli oggetti, che leggonſi nella Coſtituzione: *Et ſi generalis cura* conſervataci da Matteo degli Afflitti nel comento alla Coſtituzione *Capitaneorum*; la qual Coſtituzione da me altra volta citata ora a ſoddisfare l' altrui curioſità ſenza ricorrere ad Afflitto, piacemi traſcrivere per diſteſo in fine del preſente Capitolo.

Ora dal primo avvenimento al Trono di Carlo I. d'Angiò, non volendo egli dipendere, che da se ſolo, e da alcuni pochi, ch' e' ſi ſcelſe in Conſiglieri di gabinetto, non ſolamente la Magna Curia non più ſi aſſembrò tutta intera in caſa del Re, ma parte di eſſa fu totalmente diſmeſſa; e parte diviſa in varj Corpi, l'uno ſeparato dall'altro, non entrò più nel ſegreto de' grandi affari di Stato. Neppure alcuno de' Grandi Ufiziali vi fu, che non foſſe ſubordinato al Conſiglio privato del Re. Eglino adunque di Gran-

Grandi Ufiziali della Corona, che prima erano, ritenendone poi il puro nome, divennero effettivamente Ufiziali del Re. Di quì tutti i loro sforzi per entrare nel numero de' Consiglieri privati, come quelli che divenuti erano l'anima regolatrice di tutto lo Stato. E conciossiachè un tal nuovo sistema si fosse ritenuto da tutti i Sovrani Successori della Casa di Angiò, chi legge la storia vi ritrova le frequenti contese de' Consiglieri di gabinetto, ora co' Grandi Ufiziali, quando col rimanente della Nobiltà, e talvolta anche con tutta, o parte della Nazione.

Ma quali parti dell' antica M. C. furono dismesse, e quali rimasero? Eccolo: dismessi furono in tutto, e per tutto il ripartimento de' Prelati, e quello del Baronaggio.

Sciolta rimase l'Assemblea de' Prelati, perocchè avendo Re Carlo patovita col Pontefice la libertà dell' elezioni, e l'immunità Ecclesiastica, ne venne in conseguenza, che i Prelati, i quali fino ad allora stati erano *Principes Regni*, nol fossero più; siccome ho fatto vedere nel Capitolo precedente; furono dunque rimandati nelle respettive Diocesi. Se perduto avessero con ciò, o guadagnato, dicalo per tutti Montecasino, che finì di essere quella potenza rispettabilissima, che stata era per lo passato: non uscì più in campo lo stendardo del Santo Patriarca; e'l primo Barone del Regno, cioè l'Abate di quel Monistero, non entrò più nelle tante confederazioni, e nelle tante mosse del Baronaggio, che accaddero per tutto il tempo avvenire. Oltrachè delle sì numerose Obbedienze, e delle sì sterminate possessioni, di cui fan memoria le antiche Cronache, quanta piccioliſſima parte ne rimase a' Cassinesi, ed or ne possedono?

Per l'abolizione dell' Assemblea de' Prelati, l'Ufizio del Gran Cancelliero, cui apparteneva il presedervi, perdè la parte migliore della sua antica autorità con gravissimo detrimento della Corona.

Fu sciolta parimente la ragunanza de' Nobili appellati *Pares Curiæ*, i quali oltre alla prerogativa d' intervenire in tutte le grandi deliberazioni dell' antica M. C. con alla testa il Gran Contestabile, erano anche Giudici in ultimo appello nelle cause civili, e criminali di tutto il Baronaggio

gio del Regno, salvo le feudali, che appartenean al ripartimento del Gran Giustiziero.

Già si disse, che l'Imperador Federigo seguendo l'esempio de' suoi predecessori Normanni, volle conservare l'onore de' Conti, de' Baroni, de' Militi; e perciò dispose, ch'essi, o rei nel civile, o accusati nel criminale, esenti dalla giuridizione degli Giustizieri, e de' Camerarj provinciali, fossero soltanto subordinati al giudizio de' lor Pari: in caso poi di appello, proceder dovessero i Giudici superiori, cioè i *Pares Curiæ* colla loro ordinaria giuridizione, qualora non piacesse al Principe di delegare un Pari, che decidesse coll'autorità *proborum virorum*, cioè di Giudici assessori.

Or dismessa l'Assemblea de' Pari in casa del Re, i Giustizieri Provinciali, e le Corti inferiori incominciarono a procedere nelle cause civili, e criminali del Baronaggio. I Nobili allora, che non osarono risentirsi della maggior perdita, reclamarono il lor privilegio dell'esenzione, allorchè perduta la Sicilia, tutto il Regno era in rivolta; ed allora fu, che Carlo II. Principe di Salerno fra' Capitoli pubblicati nella pianura di S. Martino inserì quello, con cui dispose, che Conti, Baroni, e Feudatarj in *capite Curiæ* in tutte le cause non solamente passive, ma anche attive, *vel conveniant, & accusent alios, sive conveniantur, aut accusentur, per compares absolvi debeant, aut etiam condemnari* (a): lieve guadagno rispetto alla perdita del non far più parte nella Curia Suprema; per pruova di che basterà accennare ciocchè adivenne nella minore età di Ladislao, allorchè furono cõstretti insieme col Popolo di Napoli a creare gli Otto del buon governo per opporgli alla prepotenza de' Consiglieri privati della Regina Margarita. Mille altri esempj potrei addurre, massimamente a' tempi delle due Giovanne, ma gli tralascio, perchè ciascuno può osservarli da se.

Fatto sta tuttavia, che nemmeno a quel Capitolo fu data piena osservanza; avvegnachè le cause de' Nobili furono rimesse al ripartimento del Gran Giustiziero, ed i Pari vi si ammisero a dare il lor parere insieme co' Giudici; i quali essendo versati sì nel diritto, e sì nelle pratiche

(a) *In cap. item statuimus, quod si Comites.*

che del Foro, facilmente la vinceano. Il perchè i Pari incominciarono a ſdegnare d'intervenirvi ; donde le diſpute, ſe il loro intervento foſſe neceſſario, così negl'interlocutorj, come ne' diffinitivi ; e ſe i diffinitivi foſſero nulli ſenza il loro intervento. Leggaſi il Comento di Affitto ſopra la Coſtituzione *Ut univerſis*, e ſi vedrà ſe ſia vero ciocchè io dico.

Diſmeſſo il ripartimento de' Pari nella Curia del Re, il Gran Conteſtabile, ch' erane il Capo, non entrando a parte degli affari di Stato, ſe non quando veniva ammeſſo fra' pochi del Conſiglio, ritenne ſoltanto in forza del ſuo uficio il primo grado fra le milizie; ma queſte a que' tempi non erano permanenti, nè dipendeano direttamente dal Principe, nè il Gran Conteſtabile comandava ſempre gli eſerciti : la più parte, o era a diſpoſizione de' grandi Baroni, o dipendea da que' Capitani di ventura, che i Sovrani comperavano a danajo, ed a prezzo di feudi ; l'autorità dunque del Gran Conteſtabile veniva più, e meno ristretta, ſecondo che piaceva al Sovrano, ed a' ſuoi Conſiglieri, ovvero ſecondo che eſſo Gran Conteſtabile poteva prevalerſi delle forze, così proprie, come de' ſuoi aderenti. Talora dunque valea molto, e talora ſi contava quaſi per nulla, come potrà oſſervarſi dalla ſtoria.

Non così del Grande Ammiraglio, perocchè oltre al Supremo comando delle forze di mare, che a que' tempi erano conſiderevoli, eſſendoſegli laſciata l'antica giuridizione ſopra tutte le genti di marina, continuò a preſedere in una Corte di giuſtizia per eſſe : e fu queſto uno de' ripartimenti dell'antica M. C., che rimaſe in piedi, e che ſuſſiſte tuttavia, benchè la ſua giuridizione ſia ridotta quaſi al niente riſpetto a quella, che prima avea.

Gli altri ripartimenti, che rimaſero furono quelli del del Gran Logoteta, o ſia primo Segretario del Re, per ricevere i ricorſi, e per ridurre in iſcritto leggi, diplomi, ed altre regali ordinazioni ; del Gran Cancelliero per ſegnarle, e regiſtrarle : del Gran Siniſcalco per le genti al ſervizio della caſa reale, del Gran Camerario per le rendite della Corona, e del Gran Giuſtiziero per l'amminiſtrazione della giuſtizia ſopra quanti non foſſero ſubordinati agli altri ripartimenti.

Ol-

Oltraciò alla Corte del Gran Giuſtiziero fu meſſa a fianchi un' altra Corte di giuſtizia, e di vicendevole appellazione, e fu queſta la Corte Vicària, che per un idiotiſmo ſi diſſe Corte della Vicària; l' unione delle quali due Corti formò poi quella, che ora per un' altro idiotiſmo chiamiamo G. C. della Vicarìa.

La più parte però de' Grandi Ufiziali, chi perchè occupato negli affari di guerra, e di ambaſcerie, e chi perchè ebbe a ſdegno di preſedere in ſemplici Tribunali di giuſtizia, quali divenuti erano i riſpettivi ripartimenti, ottenne ciò, che veniva rigoroſamente proibito ſotto i Normanni, e ſotto gli Svevi, cioè di deſtinare altri a far le veci loro, autorità che 'l Sovrano volle a se attribuire; la qual coſa col tempo fece sì, che tali Uficj rimaneſſero di puro nome ſenzà autorità, e ſenza ſoldo.

E' facile il concepire, che un tale ſmembramento dovè partorire ſul principio graviſſime diſpute di preminenza, e di giuridizione; il perchè Carlo II. affine di toglierle, ſtimò ben fatto di ridurre in iſcritto ciocchè il padre avea già determinato. Pubblicò dunque un editto, ch' egli appellò *Tabula Officiorum*, nel quale giuſta le diſpoſizioni fatte dal padre dichiarò per minuto, quali eſſer doveano le preminenze, e quali gl' impieghi, e le giuridizioni di ciaſcun Grande Ufiziale da eſercitarle col ſuo ripartimento. Marino Freccia in trattando di coteſti Grandi Ufiziali, promiſe di traſcrivere in fine dell' Opera la giaddetta tavola tutta intera; ma foſſe ſua colpa, o degli ſtampatori, in niuna edizione del di lui trattato de' ſuffeudi vi ſi legge. Io però a ſuo luogo farò uſo di quella parte di eſſa tavola, che mi è riuſcito rinvenire, e che ſtimerò neceſſaria al mio aſſunto.

Quando hò detto, che i ripartimenti dell' antica M.C. non più ſi unirono, doveva farvi un eccezione, ed è appunto quella, che leggeaſi nella ſudetta tavola *Officiorum*, ſecondochè porta il lodato Freccia. Avea l' Imperador Federigo ordinato, che tutti i ricorſi così di giuſtizia, come di grazia aveſſero a preſentarſi al Gran Giuſtiziero, il quale le doveſſe coll' aſſiſtenza di un ſuo Giudice ripartirli, ſiccome mi ricordo di aver narrato. Ora nella ſuddetta tavola

Of-

Officiorum ſi ordinò, che tutti i ricorſi al Sovrano doveſſero preſentarſi al Gran Logoteta, il quale però doveſſe farne la lettura coll' intervento del Gran Cancelliero, del Gran Giuſtiziero co' ſuoi Luogotenenti Reali; dell' Avvocato Fiſcale, de' Maeſtri Razionali, e de' Conſiglieri di gabinetto, per quindi farne la diſtribuzione: ed ecco il ſolo caſo, in cui dovea unirſi parte dell' antica M. C. Ciò tuttavia non ebbe lunga durata, ſiccome farò vedere a ſuo luogo.

Ma non furono queſti i ſoli cambiamenti avvenuti ſotto gli Angioini. In primo luogo furono aboliti i Camerarj Provinciali, e le coſtoro incumbenze vennero ripartite, cioè quella di regger giuſtizia nel civile paſsò a' Giuſtizieri Provinciali, e quella del ſopraintendere alle rendite della Corona paſsò a' Procuratori di Provincia. Di quì ſu, che la giuridizion civile, che nell' antica M. C. appartenea al Gran Camerario ſi trasferiſſe nel ripartimento del Gran Giuſtiziero; e per l' economia dello Stato al Gran Camerario ſi aggiungeſſe un Gran Teſoriero.

Ed ecco un' altro notabile cambiamento. Rè Carlo I. in volendo rendere più ſpedita l' eſazione delle pubbliche impoſte, delle Dogane, e degli altri dazj, oltre al Tribunale de' Maeſtri Razionali diretti dal Gran Camerario, o ſuo Luogotenente, volle, che i conti di tutti gli eſattori delle rendite appartenenti al Fiſco ſi faceſſero paſſare a dirittura in mano del Gran Teſoriero inſieme col danaro ritratto, e che egli coll' aſſiſtenza di alcuni, che gli deſtinò ad aſſiſtergli, e conſigliarlo, eſaminando ſommariamente tai conti, aſtringeſſe ſul fatto eſſi eſattori a pagare i reſidui; indi traſmetteſſe tai conti a' Maeſtri Razionali, i quali rivedendoli, provvedeſſero di giuſtizia ſulle partite dubbie: doveſſero poi unirſi col Gran Teſoriero, e co' ſuoi Conſiglieri, affine di partecipar loro l' occorrente, e prendere di concerto le neceſſarie miſure. Ed ecco due Corti ad un' oggetto medeſimo, l' una eſecutiva, e l' altra ordinaria; le quali poi ſtabilmente unite da Rè Alfonſo d' Aragona, compoſero il Tribunale della Regia Camera della Sommaria, ſiccome dirò a ſuo luogo.

Avendo Rè Carlo I. ſtabilita la ſua Sede Reale quì in

Napoli, ed il ſimile praticato i ſuoi ſucceſſori, per le magnificenze, che vi s'introduſſero, per la nuova, e sì frequente aggregazione fattavi di militi, per lo ſtabilimento di tutte le Corti in ultimo appello, e per l'Univerſità degli ſtudj, che ſi rimiſe in piedi, Napoli ſpopolò le Provincie, maſſimamente del fiore della Nobiltà, e della gente più facoltoſa. Crebbe allora di ampiezza, ed è poi per la ragion medeſima andata creſcendo ſempre più sì ſmiſuratamente, che ora il Regno è divenuto un moſtro, il cui capo non corriſponde affatto alle altre membra. E quì ancora altro notabiliſſimo cambiamento ſi fece riſpetto al governo economico della Città, il quale poi ſotto gli Aragoneſi, diede occaſione ad un' altro anche più eſſenziale riſpetto a tutto il Regno.

A' tempi dell' Imperator Federigo la giuridizione in prima iſtanza tanto civile, quanto criminale eſercitavaſi in Napoli dalla Corte del Compalazzo, ſiccome altrove ho fatto vedere. Or non ſaprebbe dirſi con certezza quando, e da chi le ſi foſſe tolta la criminale, e conferita ad un nuovo ufiziale a titolo di Capitano col ſuo aſſeſſore. Io però credo di non andare errato, ſe congetturo, che ciò ſeguiſſe nel 1253. per ordine di Corrado figliuolo dell' Imperador Federigo, il quale ſi sà con qual rigore trattaſſe queſta Città, allorchè gli ſi reſe. Chi sà quale ufiziale vi deſtinaſſe egli con tal titolo, e con quanta autorità? Allora appunto mi dò a credere, che la Corte del Compalazzo, i cui giudici creavanſi dal Comune, perduta aveſſe la giuridizione nel criminale. Certo è almeno, che ſotto gli Angioini il Capitano di Napoli amminiſtrava giuſtizia nel criminale così in Napoli, come in Pozzuoli, e la Corte del Compalazzo nel civile; ſe non che eſſendoſi quì ſtabilmente fiſſato il Gran Giuſtiziero col ſuo ripartimento, ſenza girar più per le Provincie, il maggior lume oſcurò il minore, donde fu che la Corte del Compalazzo divenne una ſemplice Corte Bajulare, ſubordinata poi al Tribunale della Regia Zecca de' peſi, e delle miſure: e fu grazia accordata al pubblico, che il Capitano continuaſſe a procedere nel criminale per Napoli, e per Pozzuoli, ad eſcluſione del Gran Giuſtiziero, e del di lui ripartimento; cui appartenea il pro-

procedere così nel civile, come nel criminale per ultimo appello dalle Corti inferiori del Regno, salve le persone subordinate agli altri ripartimenti delle M. C.; che per gli appelli dalla Corte del Capitano, procedeasi con particolar delegazione.

Ho detto, che la Corte del Gran Giustiziero si fissò stabilmente in Napoli, perchè quantunque da Re Carlo II. si fosse ordinato, che questa Corte girar dovesse per le Provincie fra sei settimane in ogni anno; ciò nondimeno ebbe corta durata, siccome si ha da Bartolomeo di Capua in una sua nota al Capitolo *Insuper*.

Ecco ora quella Constituzione, la cui osservanza inutile nella felicità de' nostri tempi, tanto necessaria stata sarebbe in quell' età, che Afflitto sotto gli Aragonesi ebbe a dire: *Et miror, quare tam bonus ordo non servatur, sed taceo quare non fuit continuatus; imo ut non appareret hæc Constitutio, non fuit impressa.*

Imperator Federicus; Etsi generalis cura nos advocet circa multorum regimina populorum, qui Romani sceptra Imperii, aliorumque Regnorum, dispensante domino, moderamen; (quì manca il verbo *suscepimus*, o altro simile, che regga il periodo) *ad dispensationem tamen tranquilli status hæreditarii Regni nostri Siciliæ, culmen nostrum præcipua solicitudo convertit, ut qui præsentes ubique locorum esse non possumus, nostrorum provisuri quieto statui subjectorum, convocatis fidelibus nostris Siciliæ*, in Solemni Colloquio apud Lentinum *necessario vidimus statuendum, de corrigendis, & compescendis excessibus, si qui per officiales nostros, vel ob eorum favorem, absentiæ nostræ occasione attentata, quodammodo licite, ac libere committantur, ut per hoc aspera convertantur in plana, & populis, qui diversis motibus hactenus vagabantur, amodo circa devotionis, ac debitæ fidei constantiam recto tramite dirigantur. Ideoque* Solemnes Curias *indiximus per singulas Provincias Regni nostri de cætero annuatim, prout in sequenti distincte, & peracte legerit, celebrandas. Bis in anno debet Curia congregari per diversas partes Regni, videlicet in Sicilia apud Placiam, in Calabria, Terra Giordanis, & vallis Crathis apud Consentiam, in Apulia Capitanata, & Basilicata apud Gravinam, in Principatu Terræ Laboris, &*

Comitatu Moliſii uſque ad Soram apud Salernum, in Juſtitiariatu Aprutj apud Sulmonam. Tempus autem, quando Curiæ ſunt celebrandæ eſt in Calendis Maii, & in Calend. Novembris. De qualibet magna Civitate debent eſſe in eiſdem pro parte Univerſitatis quatuor viri de melioribus terræ, bonæ fidei, & bonæ opinionis, & qui non ſint de parte. De aliis vero non magnis, & caſtellis debent duo etiam in hac Curia intereſſe: Prælati, niſi certam excuſationem habeant, quod intereſſe non poſſunt, & hanc excuſationem mittent per honorabiles perſonas, & de majoribus, & melioribus Eccleſiarum ſuarum, qui intererunt loco ſui. Comites etiam, & Barones locorum debent huic Curiæ intereſſe; & durabit Curia per duos dies, vel ſi non poterunt intra dies ipſos expediri negotia, prorogabitur uſque ad 15. In hac Curia liberum erit cuilibet, tam clerico, quam laico proponere gravamina, quæ ſuſtinuerunt tam a Juſtitiario Provinciæ, quam ab omnibus aliis officialibus: liberum etiam erit cuique conqueri de damnis, & injuriis, & quocunque alio exceſſu in perſona, & bonis ſuis commiſſis. In hac Curia erit Nuncius ſpecialiter de latere noſtro tranſmiſſus, cum Juſtitiario locorum: iſte Nuncius ſcribat omnes clamores propoſitos contra Magiſtros Juſtitiarios, Secretos, Magiſtros Cameræ, & cæteros officiales, ſuper quibus, aſſumptis ſibi duobus Prælatis, ſi ibi ſunt, vel loco eorum duobus viris ſæcularibus, quos ad hoc viderit magis idoneos, inquiſitionem faciat diligenter, & mittat eam ad Curiam noſtram, tam ſuo, quam prædictorum quatuor ſigillis ſigillatam, & noſtræ præſentabitur Majeſtati. Clamores autem factos contra alios officiales decidat Juſtitiarius. Prælati vero vel viri eccleſiaſtici, qui loco Prælatorum intervenerint, denunciabunt in hac Curia, ſi qui ſunt in eorum Provinciis pactareni, vel aliqui hæretica pravitate ſuſpecti, ut eos debita ſæveritas, vel puniat, vel caſtiget. Præſenti igitur noſtræ Conſtitutionis edicto univerſis tam officialibus, quam cæteris de Regno noſtro damus firmiter in mandatis, ſub obtentu gratiæ noſtræ, firmiter ſingulis iniungentes, quatenus Magiſtri Juſtitiarii, Magiſtri Cameræ, Bajuli, & alii officiales noſtri, Prælati, Comites, & Barones, cives, & aliorum locorum habitantes, quilibet in Provincia ſua tempore, & loco præfixo juxta tenorem ſcripturæ Conſtitutionis noſtræ conveniant,

in

in præsentia Legati nostri, qui specialiter ex nostro transmissus latere, loco & vice nostri in eadem Curia residebit, super universis & singulis, quæ Constitutio nostra continet, processurus; ut nec in officialibus negligentia, nec in aliquibus possit inobedientia reprehendi, maxime cum in singulis hujusmodi animadversione puniri debite sancimus.

Di quì si discerne l' oggetto delle Curie solenni tenute, ed ordinate da Federigo, cioè per istabilir leggi, e per riformare abusi; simile alle quali, per quanto io sappia, altra non ne abbiamo sotto gli Angioini, che la sola tenuta nella pianura di S. Martino.

Tutto il fin quì narrato appena potrà servire come di preludio a quel molto, che andrò di mano in mano divisando; dove si vedrà, che delle tante novità introdotte dagli Angioini ne' Grandi Ufici, e nelle Corti di giustizia, e di economia assai poco, ed anche confusamente se n' è parlato finora. Incomincio dal Gran Cancelliero, cui fra gli Ufiziali politici, e civili della Corona i Normanni, e gli Svevi, non altrimente che i Franchi, meritamente avean dato il primo luogo.

CAPO. XI.

Del Gran Cancelliero.

DI uffiziali col titolo di Cancellieri si trova fatta parola la prima volta sotto Costantino il Grande. (a) Ne parlano poi Simmaco (b) Agazia (c) Cassiodoro (d) Giustiniano (e). Uno più cospicuo ve n' era con tal nome presso il Sovrano, altri assistevano a' Magistrati provinciali, il perche Cassiodoro l' assomiglia agli antichi Questori: ed ecco la ragione, che rende di tal titolo. *Respice, quo nomine nuncuperis. Latere non potest, quod inter Cancellos egeris; tenes quippe lucidas fores, claustra patentia, fenestratas januas*

(a) *L.* 1. *Cod. Theod. de agent. in reb.*
(b) *Lib.* 1. *epist.* 17. (c) *Lib.* 5.
(d) *Pr. Var.* 35., 12. *Var.* 27., & 11. *Var.* 12.
(e) *L.* 5., & 8. *C. de adsess.*, *L.* 1. §. *ult. de off. Pract. Aphric. &c.*

Digitized by Google

nuas. V' ha però chi ſcrive, che tal titolo gli foſſe nato dall' autorità, che avea di cancellare, e forſe non ſenza ragione; perocchè queſta era la maſſima prerogativa del Cancelliero del Principe, ſiccome appreſſo ſi vedrà; il che malamente interpretando il noſtro Giannone, ebbe a dire, eſſer queſta una ſtrana etimologia, perchè credè, che l' autorità del Cancelliero ſi reſtringeſſe nel dar di penna a' memoriali importuni, che gli ſi preſentavano.

Poſciachè queſto nome paſsò a quanti ſcriveano atti pubblici, e con ciò ſi confuſe con quello di Notajo, ne adivenne, che dopo la caduta dell' Imperio, ne' Regni, che ſi fondarono da' Popoli Settentrionali, colui, che avea la principal carica in iſcritture preſſo il Sovrano, incominciò a chiamarſi Arcicancelliero, o ſia Gran Cancelliero. Così fu ſotto gli Anglo-Saſſoni, e così ſotto i Franchi, preſſo a' quali due Popoli preſe egli a poco a poco il carattere di primo Miniſtro politico; concioſſiachè per quanto s' appartiene agli Anglo-Saſſoni, Eduardo Confeſſore fu il primo ad affidargli la cuſtodia del Sigillo Regale, il che piacque ancora agli Anglo-Normanni, ſotto a' quali divenne egli il primo mobile del Governo, tanto per queſta dignità, quanto per l' altra di Arcicappellano. Lo ſteſſo fu nel Regno de' Franchi, maſſimamente abolito che fu l' Ufizio del Maeſtro del Sacro Palazzo. Quindi paſsò con Carlo M. nell' Imperio, e nella Corte di Roma.

Se così foſſe adivenuto fra noi nella fondazione della Monarchia fatta da Re Ruggieri, e ſe cambiamento fatto aveſſervi gli Svevi, e gli Angioini, è ciò appunto, che convien porre ad eſame, per eſſer coſa di maſſima importanza; al che fare, uopo è prima di ogni altro andar diviſando, qual foſſe il carattere dell' Arcicappellano, e dell' Arcicancelliero de' Franchi, lo ſteſſo al di preſſo di quello, che fu ſotto gli Anglo-Normanni.

§. I.

Dell' antica giurisdizione del Gran Cancelliero ſopra tutte le Chieſe del Regno, ridotta poi ſoltanto ſopra le Cappelle Reali.

CHe la Corte, ò ſia Curia Suprema de' Franchi in Caſa de' Re della ſeconda Dinaſtia fuſſe compoſta principalmente di Prelati; e che come que' Sovrani avevano la facoltà dell' elezioni (foſſe per dritto di Sovranità, foſſe per conſenſo eſpreſſo, o tacito della Sede Apoſtolica) godeano di tutte le Regalie ſopra quante Chieſe eſiſteano ne' loro dominj, nè altra eſenzione aveano gli Eccleſiaſtici, che quelle ſole ſtate loro accordate dalla liberalità Principeſca; i Prelati ſuddetti della Curia del Re foſſero i Giudici Supremi delle cauſe Eccleſiaſtiche, e delle procedure di quanti altri Prelati aveano cura di Chieſe in tutta quella vaſta Monarchia; ſtà da me dimoſtrato nel precedente Volume: al che mi contenterò di aggiungere l' autorità di Valfredo Strabone, le cui parole ſon queſte: *Quemadmodum ſunt in Palatiis Præceptores, vel Comites Palatini, qui ſæculariorum cauſas ventilant; ita ſunt & illi, quos ſummos Capellanos Franci appellant, Clericorum cauſis Prælati* (a). I Capitolari, la ſtoria, le antiche carte convengono in queſto. Donde è, che 'l Tomaſſini ſull' autorità d' Incmaro di Reims ebbe a dire: *Addit Hincmarus, Conſiliarios partim laicos, partim Clericos his Conſiliis interfuiſſe, novoſque ſemper ſubſtituì ſolitos in locum decedentium. Præerat ergo Archicappelanus Conſilio, in quo adſcribebantur Epiſcopi, Abates, & Optimates laici ad dirimendas maximas quaſque Eccleſiæ cauſas quæ ad Principem relatæ fuerant, ut conſtat exemplo electionis Archiepiſcopi Senonenſis, de qua ad Hilduinum Archicappellanum relatum eſt.* (b) Al che ſi aggiunge l' uſo di ſpedire di là Meſſi Regj alla viſita di tutte, o di parte delle Chieſe

(a) *Walfrid. Strabo de reb. Eccl. Cap.* 1.
(b) *Diſ. Ecc. Part.* 1. *tit.* 5. *Cap.* 16.

ſe della Monarchia; del qual coſtume hò ſufficientemente parlato.

Nè ſenza giuſta ragione il ſudetto Iſtorico Valfredo appella Sommi Cappellani i Prelati Palatini, e dice ancora *in Palatiis*, perocchè in tutte le Gallie non eravi affatto Provincia, in cui non foſſe un Regal Palagio per iſtanziarvi i Sovrani. Ora anneſſo a ciaſcun Palagio eravi una Chieſa per comodo del Re, e di quanti componeano la di lui numeroſiſſima Corte: le quali Chieſe Reali appellavanſi Cappelle, e Cappellani quegli Eccleſiaſtici, che vi ufiziavano, per averne tratto il nome dalla Cappa, ò ſia Cocolla di S. Martino, che tra le molte reliquie reputata era la più prezioſa, e di tanta venerazione, che i Re faceanla precedere anche in campagna in tutte le militari ſpedizioni. Così lo ſteſſo Valfredo, *Dicti ſunt primi Capellani a Capa S. Martini, quam Reges Francorum ad adjutorium victoriæ in prœliis ſolebant ſecum habere* (a) Così anche il Monaco di S. Gallo (b), ed altri riferiti dal Du-Cange (c).

Gli ſteſſi Prelati adunque, che giudicavano le cauſe Eccleſiaſtiche preſſo il Re, dovunque ei ſi trovaſſe, erano nel tempo ſteſſo i primi Cappellani delle Regie Cappelle; ma non erano ſoli, perocchè Sacerdoti, Diaconi, Suddiaconi, Cherici d' ordine inferiore ufiziavano in coteſte Cappelle ſotto la direzione di un Capo.

Nè ſolamente Regie Cappelle eranvi ne' Palagi del Re: eranvene ancora in ciaſcun Sito appartenente al Sovrano per comodo della gente addetta al Regal Servigio; ed eranvene dovunque ai Re piacque di fondarne, e di dotarle, privilegiandole per tali: e tutte aveano i loro Cappellani maggiori, e minori a libera diſpoſizione de' Sovrani.

Or tutte coteſte Regie Cappelle, e tutti i Miniſtri, che vi ufiziavano ſi fecero eſenti da qualunque giuridizione degli Ordinarj de' luoghi: il perchè libere appellaronſi eſſe Cappelle, e liberi i Cherici, che vi ufiziavano. Senza riempier le carte d' infinite citazioni, voglio, che per tutto me ne baſtino due, l' una di Pietro di Vivio (d), le cui parole ſono: *Rex indignatus miſit literas ſuas Epiſcopo, mandans ſe*

(a) *Ibid. Cap.* 31. (b) *Vita Carol. M. lib.* 1.
(c) *V. Cap. S. Martini.* (d) *In Chron. anno* 1110.

se molestè ferre, quod locum Maniaci, qui Fiscus Regalis, & Capella Regis Francorum est, inquietabat &c. E l'altra del Nangio (a), il quale dopo aver narrato, che Gildone Arcivescovo di Sens erasi doluto, che la Regina Maria Moglie di Re Filippo stata era incoronata in Parigi per mano dell'Arcivescovo di Reims, soggiunse, che gli fu fatto rispondere dal Re, *quòd non factum fuerat, unde conqueri posset Senonensis Archiepiscopus, cum Capella Domus Regis exempta foret Parisiis, & ideo ratione loci ad ipsum inunctio non spectabat*; al che si può aggiungere l'autorità Pontificia, (b) quel che ne scrissero il Coppino (c) e tutto ciò, che sta raccolto dal Du Cange (d).

Se i laici tra' Franchi anco sotto la seconda Dinastia furono ignoranti di lettere per modo, che appena trovavasi alcuno, che sapesse leggere, e scrivere, non ostanti le diligenze usate da Carlo M., più il furono appresso, e più ancora dopo essersi introdotta la barbarie del Governo feudale. Gli Ecclesiastici adunque erano i soli, che regolavano la Nazione per tutto ciò, che apparteneva a scritture così pubbliche, come private: strumenti, atti giudiciali, affari di segretarie, lettere, copie, tutto così in pubblico, come nelle case de' particolari faceasi da' Cherici sotto titolo di Cancellieri, di Notaj, di Cartularj. Non cito i Capitulari, che ne son pieni, nè l'infiniti documenti, che potrei addurre; (e) dico soltanto, che la necessità di valersi de' Cherici per iscritture fu al di sopra del divieto de' Concilj, e de' Papi (f).

Essendovi dunque bisogno nella Casa, e nella Curia Suprema del Re di tanti, e tanti scriventi, si trovò ben fatto, che gli stessi Ecclesiastici superiori, ed inferiori, che come

L

(a) *In Chron. anni* 1285.

(b) *In cap. cum Capella* 16. *extrav. de Privilegiis.*

(c) *Renat. Chopp. lib.* 2. *de sacra polit. tit.* 5. *n.* 16, e *Tomas. Discip. Ecc. Part.* 1. *lib.* 2. *Cap.* 112.

(d) *V. Capella Palatina.*

(e) *Tomas. P.* 1. *lib.* 2. *Cap.* 106. *Du Cange V. Capellani.*

(f) *Concil. Cabilon.* 2. *an.* 813. *Cap.* 44., *Burchar lib.* 1. *de Eccles. discip. Greg.* IX. *Cap. licet, ne Clerici, vel Monach. Seculi negot.*

come tali amministravano in ciascuna Regia Cappella annessa al Palazzo, servissero ancora per tutto ciò, che apparteneva a scrittura col titolo di Notaj, e di Cancellieri; ficchè nelle antiche carte divennero titoli scambievoli Cappellano, e Cancelliero in Casa del Re (a). Di quì anche adivenne, che le stesse Regie Cappelle fossero i luoghi destinati per la Cancellaria, e pe' Regali Archivj (b).

A tutti costoro Cappellani insieme, e Cancellieri conveniva dare un Capo Supremo; e questi fu sempre il più cospicuo fra Prelati Palatini, il quale per lo temporale fu chiamato Arcicancelliero, e per lo spirituale Arcicappellano: ed ecco il doppio carattere dell' Arcicancelliero di Francia. I Continuatori di Du Cange si presero la cura di dare una serie di coloro, ch' esercitarono un tale luminosissimo impiego, incominciando da' tempi di Pippino Padre di Carlo M.; sebbene il Tomasini vada anche più addietro.

Così fu in Francia, e così anche in Inghilterra, come si può osservare in Matteo Paris, nello Spelmanno, nel Prinneo, nel Seldeno, ed in tante, e tante carte di que' secoli, molte delle quali ne raccolsero i Continuatori di Du-Cange.

Ma non fu così nella Monarchia Siciliana. A tempo di Re Ruggieri l'Italia non era in istato sì deplorabile, come la Francia. Erano in uso le Leggi Longobarde, e le Costumanze feudali, e sopra di esse disputavano i DD., sebbene esse Costumanze state non fossero ancora raccolte, e messe in iscritto. La Scuola di Bologna già cominciava a farsi sentire per opera del famoso Guarnerio, o sia Irnerio, il quale da più anni interpretava non solamente le Novelle, e 'l Codice di Giustiniano, ma le Pandette eziandio, prima ancora del ritrovamento delle Pisane. E quì fra noi Montecasino, e Salerno faceano progressi negli studj delle lettere divine, ed umane per quanto portava la condizione de' tempi. Eranvi dunque fra' laici parecchi, che applicavano all' ufizio di Notajo, sebbene i Cherici non lasciassero di esercitarlo. Or Ruggieri, che fu in lunga guerra co' Pontefici, non giudicò ben fatto di valersi di Cherici nel-

(a) *Du-Cange V. Capellani, & Ver. Cancellarii.*

(b) *Concil. Franco-Sar. ann. 794. Cap. 5. Du Cange ibid.*

nella ſua Curia, e molto meno di confidar loro il ſegreto della ſua Regal Cancellaria. Sono già noti quei Majone di Bari, che fu poi Gran Cancelliero, e quel Matteo, che ſotto Guglielmo il malo, fu adoperato a rifarne i Regiſtri, ed indi tanto ſi avvanzò, che giunſe a fare la prima figura in Corte: e ſe non ſi valſe di Cherici per ſubalterni, a più giuſta ragione non giudicò a propoſito di conſegnare ad un Eccleſiaſtico il ſuo Regal Sigillo.

Di tre ſappiamo, e tutti e tre laici, i quali occuparono queſto Uficio ſotto eſſo Re, cioè di Guarino Canzolino rammentato da Pietro Diacono nella Giunta, che fece all' Oſtienſe (a), di un tal Roberto di nazione Ingleſe, del quale ſi fa ornata memoria da Giovanni di Salisburì Veſcovo di Sciartes (b), e dal Capecelatro (c), e del riferito, e tanto famoſo Giorgio Majone, che di Notajo paſsò ad occupare coteſta carica sì ſublime (d).

I Longobardi, ed i Duchi Normanni aveano tutte le Chieſe del Regno *in manu, & poteſtate*; e tali ſerboſſele Re Ruggieri. Volle egli eſſere tutto Re nel ſuo Stato, e tutti volle, che da se dipendeſſero, come dal fonte di ogni dignità, di ogni beneficenza, e di ogni giuridizione: Roma, che contendea cogl' Imperadori riguardo all' inveſtire, tacque con Ruggieri, e laſciò fare. Egli dunque o conferiva le Prelature maggiori, e minori, o confermava gli Eletti, ſenza quiſtionare, ſe ciò foſſe a titolo di Sovrano, o di Fondatore, ovveramente per tacito conſentimento Pontificio: facea libero uſo di tutte le regalie del pari, che i Re di Francia, e d' Inghilterra, ed avea anch' eſſo le ſue Regie Cappelle così in Palermo, come in Terra ferma, le quali Cappelle, non altrimenti che in Francia, ed in Inghilterra, ſi fecero eſenti da qualunque ſubordinazione agli Ordinarj de' luoghi, facendo a' Capi delle medeſime eſercitare l' autorità quaſi Epiſcopale. Ed è da riflettere, che tai Regie Cappelle per dinotarle totalmente eſenti, ſi diſſero Camere Regie. Così nella Cronaca di Caſauria ſi legge, che Re Guglielmo ſcrivendo al Veſcovo Dioceſano, *mandavit, ut dimitteret quietum Abatem Sanctæ Clementiæ Cameram ſuam*

(a) *Lib. 4. Cap. 102.* (b) *De nugis Curialium.*
(c) *Lib. I. car. 80.* (d) *Apud Falcand.*

ſuam propriam, beneficium cumulatum Genitoris ſui (a). Non ammiſe finalmente Ruggieri Foro Eccleſiaſtico: favore, che i Prelati ottennero poi da Re Guglielmo il buono con quelle riſerve, delle quali ho altrove baſtantemente parlato.

Al Gran Cancelliero adunque, ſenza che foſſe Arcicappellano, perchè laico, conferì egli la Suprema Regal Giuridizione ſopra tutte le Chieſe, e ſopra tutti gli Eccleſiaſtici del Regno, da eſercitarla alla teſta di un Corpo di Prelati, e di Aſſeſſori, che facean parte nella ſua Magna Curia: ed a queſto ripartimento ſi fecero appartenere tutte le cauſe de' Prelati non altrimenti, che al ripartimento de' Pari le cauſe del Baronaggio. Le Curie Inferiori, i Giuſtizieri, i Camerarj delle Provincie eſercitavano la loro riſpettiva giuridizione ſopra tutti gli altri Eccleſiaſtici nommeno, che ſopra i laici, ſiccome ſi può oſſervare da' richiami, che ſe ne fecero al Trono regnando Rè Guglielmo il buono. Ma dopo ciò, che altro ſi amminiſtrava nel Foro Epiſcopale, ſe non la giuridizione del Re? A lui dunque, come ad unico Legislatore, ed alla ſua M. C. dovea darſene conto, ed in conſeguenza non eravi richiamo fuori di Stato. Che ove ben ſi rifletta, le ſentenze in ultimo appello non differiſcono dalle leggi, ſe non in queſto, che le leggi ſono più univerſali. La Sovranità dunque, cui appartiene il far le leggi per tutti i ſudditi, ha il diritto di eſaminare per mezzo de' ſuoi Supremi Magiſtrati, quali ſentenze debbano far legge per quella parte de' ſudditi, che vi ha intereſſe. Ecco il perchè il Principe, qualunque giuridizione trasferiſca in un vaſſallo, non può mai rinunziare all' ultimo appello, per eſſer queſto, non altrimenti che l' altro di dettar leggi, un diritto indiviſibile dalla Sovranità.

Tutto il giaddetto ſiſtema ſi cercò roveſciare a' tempi di Federigo; ma così egli, come i ſuoi figliuoli fecero quanto ſeppero, e poterono per conſervarſelo illeſo; il che cagionò la ruina della Caſa di Svevia. Cadde tutto per terra in forza del trattato tra Re Carlo I. d' Angiò, e Papa Clemente IV.

Im-

(a) *Chron. Caſaur. lib. 4. Du-Cange V. Cameræ, Petrus de Vineis lib. 6. epiſ. 82. Petr. Diac. lib. 4. Chron. Caſſin.*

Imperciocchè coll' avere Re Carlo rinunziato per se, e pe' ſuoi Succeſſori nel Regno all' elezioni, ed agli aſſenſi, congiuntamente con tutte le antiche regalie, a riſerva de' diritti dipendenti dal Regio Padronato; e coll' avere non ſolamente accordato agli Eccleſiaſtici il Foro Epiſcopale in tutta la ſua eſtenzione, ma l' ultimo appello eziandio alla Corte di Roma; venne a cedere una parte dello Stato ad un' altro Sovrano, da eſtenderla più ſempre, e più ſulle ruine dell' altra, che rimaneagli. In conſeguenza di tutto ciò i Prelati non ebbero più che fare nella Curia del Re, nè il Gran Cancelliero potè avere altra iſpezione, che ſopra le Cappelle Reali, e ſopra gli Eccleſiaſtici, che vi miniſtravano: il che ſi deſume dalla Tavola degli Uficj rapportata da Marino Freccia, nella quale fra le facoltà conferite al Gran Cancelliero fu quella della giuridizione ſopra i Cherici, *qui conſiſtebant in obſequio Regis.*

E pure ciò parve ſtrano a Freccia poco verſato nella ſtoria, e molto meno inteſo del diritto de' Principi; e nel fantaſticare, come i Cherici ſi foſſero potuti ſubordinare ad un laico, quanto a dire permetterſegli, come e' diſſe, di ſtender la falce ſull' altrui meſſe; opinò fra l' altro eſſere ciò potuto adivenire, o perchè i Re n' aveſſero ottenuta una non ſo quale inveſtitura dal Pontefice, o perchè eſſendo ſtati unti, divenuti foſſero perſone Sacre.

E che avrebbe detto, ſe aveſſe riflettuto, che gli Angioini continuato aveano, e continuavano gli Aragoneſi a deſtinare in ciaſcuna Cappella Reale un Capo colla facoltà quaſi Epiſcopale, e colla privativa riſpetto agli Ordinarj de' luoghi? Queſto è altro, che la giuridizione ſopra i Cherici; e pur queſto ſi fece dipendere dal diritto di padronato riſervatoſi da Re Carlo I.; perocchè ſi menò buono, che il padronato Regale non importaſſe la ſemplice facoltà di preſentare competente a tutti gli altri Fondatori, e dotatori di Chieſe, *etiam ſi non petant, vel in pactum deducant*; ma la piena, e libera autorità di conferire, *ut præter Regiam collationem* (a dire di Anneo Roberto) *non requiratur alia inſtitutio rationabilis, ſive tituli collativa, ſed tantum inſtitutio corporalis, ſive immiſſio in poſſeſſionem* (a).

10

(a) *Anneus Robertus Rer. Judic. lib. 3. Cap. 1.*

Io non ho quì a quiſtionare di diritto, nè ad uſcir dal mio tema, per far pompa di erudizione, col citare l' infinito ſtuolo di quanti han trattato del padronato Regio; voglio ſoltanto per riguardo alle Regie Cappelle rinnovar la memoria di un uomo, che a dì noſtri alla ſcienza legale unì la più ſcelta dottrina, ed all' acume dell' ingegno la dirittura della mente: e fu queſto l' Avvocato Ottavio Ignazio Vitagliani, delle cui allegazioni non so perche non ſiaſi fatta raccolta per onor della Patria, e per pubblica utilità. Scriſſe egli da ſuo pari in difeſa della Regal giuridizione ſulla Chieſa di S. Maria della Cattolica di Reggio, e la di lui allegazione può paſſare per un trattato ſopra tal materia; ſe non che in qualche rincontro dovè ſervire alle circoſtanze del tempo, e del luogo. Non laſciò tuttavia d' accuſare di poca avvertenza il noſtro Storico Civile in trattando dell' Uficio del Gran Cancelliero per rapporto agli affari Eccleſiaſtici; al che Giannone riſpoſe, cercando di ſcagionarſi; e ſe vi foſſe riuſcito, laſcio ad eſaminarlo a chi vorrà leggere l' uno, e l' altro Scrittore.

Reſtringendomi dunque a' fatti, dico, che dal primo tempo degli Angioini in poi i noſtri Re ſi han ſempre conſervato, e ſoſtenuto il diritto libero, e pieno del Padronato ſopra le Regie Cappelle, e ſopra gli addetti al Miniſtero delle medeſime, non già preſentando, ma conferendo in tutte le Dignità appartenenti a Cappelle Regali, come può vederſi da MSS. giuridizionali del Chioccarelli, da' proceſſi del S. C., e da' regiſtri della Regal Cancellaria; e ne fan fede la Chioſa Canonica, Marino di Caramanico, Andrea d' Iſernia, ed Afflitto.

Ho detto precedentemente, e quì replico, che i Re Angioini a maggior cautela nel fondare, o dotare Regie Cappelle fuori del loro Regal Palazzo, e delle Regie Caſtella, vollero premunirſi con bolle Pontificie, e ne ordinarono anche regiſtro; il che fu parimente oſſervato da' Succeſſori Regnanti, leggendoſi nel ſeſto volume del Chioccarelli, e nel Mazzella gl' inventarj fattine d' ordine di Re Carlo II., e di Re Filippo II.

Ciò non oſtante, graviſſime, e di lunga durata ſono ſtate le conteſe cogli Ordinarj de' luoghi, e con Roma,

così

così riguardo al conferire in esse Regie Cappelle, ed alla esenzione delle medesime, come intorno al presentare nelle altre Chiese di Regio Padronato. Ma io non voglio più inoltrarmi in tal materia, che meriterebbe una ben lunga discussione.

Ma neppur essi gli Angioini pensarono statuire un Prelato in Corte da soprastare nelle funzioni quasi Episcopali a tutti i Capi delle Regie Cappelle sparse pel Regno. Opera fu questa di Re Alfonso d'Aragona. Marino Freccia l'afferma; e non essendovi pruova in contrario, bisogna credergli. Or quantunque ciò non appartenga a' tempi, di cui tratto, mi apparecchio nondimeno a dir qualche cosa del Cappellano Maggiore, della sua autorità quasi Episcopale, e della sua giuridizione sopra tutte le Regie Cappelle; quando però avrò trattato dell'Uficio principalissimo del Gran Cancelliero, giacchè finora non ho fatto parola, che d'una facoltà accessoria a cotesto sublimissimo impiego; riserbandomi poi a suo tempo di ragionare, così del Consiglio Collaterale, cui dismesso un tale Uficio, fu affidata la Regia Cancellaria, come ancora di quel Magistrato, che venne destinato a custodire dalle sorprese la Regal Giuridizione, tanto per se medesima, quanto per quella parte, che appartiene alla difesa de' sudditi oppressi, o minacciati di oppressione.

§. II.

Dell'Uficio principalissimo del Gran Cancelliero.

Parlo qui del Gran Cancelliero, o sia dell'Archicancelliero, detto altrimenti Apocrisario giusta l'instituzione fattane da' Popoli settentrionali, passata poi nell'Imperio d'Occidente, nella Corte di Roma, e nella Monarchia Siciliana, in forza della quale instituzione era egli la voce del Sovrano, l'interprete della sua volontà in tutti gli atti di giustizia, e'l custode del suo Regal Sigillo; sicchè nè legge valea, nè editto, nè concessione, nè privilegio, nè altra carta Reale, in cui questo Grande Ufiziale posta non avef-

aveſſe la data di ſua propria mano, e ſegnatala colla Regia impronta, dopo averne fatto regiſtro ne' libri della Cancellaria geloſamente alla di lui cuſtodia affidata. Ma quel che più monta, avea egli la ſingolariſſima facoltà di eſaminare prima il contenuto di ciaſcuna legge, e di ciaſcun diploma, di ſopraſſedere, incontrandovi difficoltà, e di rimoſtrare al Sovrano, perchè più ſeriamente riflettendo, foſſe al coperto da' proprj errori, e dalle altrui ſoperchierie. A meglio comprendere queſta grande prerogativa, voglio che mi baſtino i ſeguenti due verſi di Giovanni di Salisburì rapportati dal Tomaſini (a).

Hic eſt, qui Regis leges cancellat iniqvas,
Et mandata pii Principis æqua facit.

Al che collima un antico Gloſſario colle ſeguenti parole: *Cancellarius eſt, qui habet officium, ſcripta, reſponſaque Imperatoris, atque mandata inſpicere, & male ſcripta cancellare, & bene ſcripta ſignare* (b): donde è, ch' egli nel ſegnare uſaſſe di aggiungervi la parola *recognovi*, la quale ſempre ſottointendevaſi, dove mancaſſe (c).

Con quanta avvertenza dunque doveano i Sovrani badare alla ſcelta di un tal ſoggetto, *ut eum ſuo lateri ſociarent, primumque Cancellarium ſibi conſtituerent?* Son parole queſte di Ruperto Abate, il quale va narrando le diligenze praticate dall' Imperadore Ottone II. nell' innalzare a tal dignità Ereberto, poi Arciveſcovo di Magonza, in cui gioſtravano del pari prudenza, e Santità di coſtumi (d). Nè minor circoſpezione conveniva a' Pontefici nel conferire un Uficio, *penes quod officium univerſa Romanæ Eccleſiæ adminiſtratio nitebatur*, al dir del Baronio, in facendo memoria del famoſo Ildebrando eletto in Gran Cancelliero, dal quale Uficio paſsò poi al Papato (e). Di quì fu, che il noſtro Ruggieri il ricercò fino in Inghilterra, ſiccome è detto.

Io

(a) *Io. Salisbur. in Polier. apud Tomaſin. p. 1. lib. 2. cap. 106., num. 2.*
(b) *Apud Vicat vocabul. Juris.*
(c) *Idem Tom. dicto lib. 2. cap. 105. num. 1.*
(d) *Apud Surium die 16. Martii num. 5.*
(e) *Baron. ad ann. 1061. num. 31.*

Io non intendo di mettermi fuori di ſtrada, per venir raccontando i cambiamenti di polizia avvenuti in Francia, in Inghilterra, e nell' Imperio. E per la Francia voglio contentarmi di dire, ch' eſſendo la Corte del Re per diſpoſizione di Re Filippo il bello divenuta ſedentaria in Parigi nel 1302., giuſta la più comune opinione, il Gran Cancelliero rimaſe preſſo il Sovrano in qualità di primo Preſidente del ſuo Gran Conſiglio, con facoltà d' intervenire, quando e' voleſſe, nella Corte del Re, d'aſcoltare tutti i richiami contro al Miniſtero, di ricevere il giuramento di fedeltà, di diſtribuire le provviſioni, di tenerne regiſtro, di apporre in fine la data a Leggi, ad Editti, a Conceſſioni, a Patenti, a Privilegi, e poi ſegnarli, per indi rimetterli ad eſſa Corte, che tolſe il nome di Parlamento; e ciò affinchè col riconoſcerli, e farne regiſtro gli autorizzaſſe per tutto il Reame. Ed allora fu, che la facoltà di eſaminare, e di rimoſtrare al Principe, ſoſpendendo il regiſtro, paſsò ad eſſa Corte di Parlamento l' uſo, o abuſo della qual facoltà (che io non entro a darne giudizio); e l' oſtinata reſiſtenza in non ammettere ordini non ſegnati dal Gran Cancelliero; fino ad incarcerare gli Uſcieri, che gli recaſſero, e 'l proteſtarſi anche dopo tenute quelle Grandi Aſſemblee di Principi del ſangue, di Duchi, di Pari, e di tutte le Corti di giuſtizia, preſente il Re co' ſuoi Conſiglieri di Stato, ed altri Grandi Uſiziali: Aſſemblee, che i Franzeſi chiamano Letti di giuſtizia, e proteſtarſi dopo aver regiſtrato; cagionarono que' faſtidioſi romori, de' quali è piena la ſtoria di quella Nazione, nè vi è, cui non ſovvenga ne un recentiſſimo eſempio di ſoſpenſioni, e di arreſti.

Quanto a Roma fuvvi chi tenne, come il Panvinio, che Papa Onorio III. fu il primo a diſfarſi di un Cenſore tanto importuno, ch' era giunto a contendere di autorità co' Pontefici; ma più univerſalmente ſe ne da l' onore a Bonifacio VIII., uomo, che come ognun ſa, ſtar volea al di ſopra di quanto mai foſſeci di autorevole nell' univerſo. La Cancellaria adunque della Chieſa Romana fu annеſſa al Papato, e fu deſtinato un ſoggetto, il quale a titolo di Vicecancelliero ſegnaſſe ſenza repliche. In fatti nel Teſto delle Decretali non ſi fa memoria, che del Vicecan-

celliero. Così fu allora, e così di poi, ancorchè un tale impiego conferito si fosse ad un Porporato. Chi volesse istruirsi pienamente sopra ciò, che ho detto, potrà rilegare gli Scrittori citati nella seguente nota (a).

Lungi Re Carlo I. d'Angiò da qualunque cambiamento ne' titoli, volle anzi, così fastoso com' era, aggiungere ne' sette Grandi Ufiziali la maestevole apparicenza degli abiti di comparsa; e nella distribuzione delle respettive facoltà se mostra d'accrescere, anzi che di diminuire, e per sopra più a' gaggi di Corte aggiunse i profitti di evenimento. Ma in realtà, se tutti decaddero dalle loro antiche prerogative, niuno il fu quanto il Gran Cancelliero, non solamente per la parte concernente le Chiese, e gli Ecclesiastici, ma per questa eziandio del riconoscere, e del rappresentare.

Io non ho per le mani la Patente di questo Uficio compresa nella Tavola pubblicata da Re Carlo II. a norma del disposto dal Padre; può nulladimeno supplirvi l'epilogo, che ne fece Marino Freccia. Ed ecco quale: *Septimum, & ultimum Officium Regni est Magni Cancellarii ex institutione Caroli II. Regis* (si noti la prima dignità dello Stato passata nell'ultimo luogo), *qui signare habet quam secretius literas, & omnia privilegia sub titulo Regis missa sub signis eorum, ad quorum officium spectat.* (erano costoro il Gran Logoteta, o un suo Luogotenente, e talora un Maestro Razionale, ove si trattasse d'interesse fiscale) *Et ubi in eis error appareat, conferre debet cum illo, qui signavit.* Tutt'altro era questo, che la facoltà di ritenere, e di rimostrare.

Perciocchè poi niuno impiego era perpetuo, e spezial-

(a) *V. Fabrot. Glos. voc. Nicetas, Loyseau des offic. 4. Chr. 2. n. 35. de Helicourt loix Eccles. p. 1. cap. 8. num. 111. De la Rocheflavin Traite des Parlemens de France, du Serffel Monarchie Franc. p. 1. Chap. 12. & p. 2. Chap. 11., & 12. Pasquier. liv. 3. Chap. 16., Remon. du Parlem. au Henri IV. ann. 1604. Playdoyers de Servin pag. 398. Remon. du Parlement au Roi du 9. avril 1753. Mirraumont Orig. de la Chancell. de France, Jolydes off. de France addit. liv. 2. tit. 1., Neubrig. hist. Angl. cap. 12. 16., & 24. lib. 2. Encyclop. v. Chancell., e V. Parlem.*

zialmente le Magistrature, ed i Giudicati, i quali non duravano, che un' anno solo, giusta le Costituzioni del Regno, apparteneà al Gran Cancelliero in ciascun anno darne fuora il Catalogo. *Assignat* (soggiunse Freccia) *ex parte Regis librum licentiæ recipientibus conventum in Curia Regis*. Donde avveniva, ch'egli medesimo decidesse nelle dispute di precedenza, e di giuridizione.

Disponit de stationariis, & aliis omnibus, quæ ad ordinationem, & curam studii pertinere noscuntur. Di questa facoltà mi riserbo di far parola, ove tratterò de' Regj studj riordinati da Re Carlo I.

Apponit datam per suam manum in omnibus privilegiis: habet jurisdictionem in Clericos Domini Regis. Si è parlato dell' uno, e dell' altro.

Percipit nonnulla emolumenta, & gagia, cum aliis notatis, & descriptis in Pandecta prædicti Officii, cum jure sigilli, & literarum. Di tutto ciò mi converrà tener conto, quando dovrò trattare delle facoltà del Gran Cancelliero trasfuse da Re Ferdinando il Cattolico, e dall' Imperador Carlo V. nel Supremo Collateral Consiglio.

§. III.

Del Cappellano Maggiore.

MArino Freccia riporta a' tempi degli Aragonesi l' autorità quasi Episcopale, e la giuridizione Civile, e Criminale del Regio Cappellano Maggiore: Giannone gli è contra, affermando, che fin da tempi de' Normanni il Regio Cappellano costituito in Palermo, a similianza di quello antico di Francia, esercitava giuridizione per tutta quell' Isola, citando per tutta pruova una lettera di Pietro di Blois scritta al Cappellano del Re di Sicilia: indi soggiunge, che avendo gli Angioini fermata la lor sede in Napoli, crearonsi ancor essi un Maestro della Regia Cappella, un Protocappellano, la cui autorità crebbe per le fondazioni di più Regie Cappelle fatte da essi Sovrani, alle quali tutte si fè quegli presedere, con tutto quel più, che fù det-

to nell' articolo, ove tratta del Cappellano Maggiore. (a)

Or io dico, che Giannone ha il torto. E che sia così, chi potrà mai dubitare, che Principi Cristiani non abbiano avuto in Casa una Cappella, e con essa più Ecclesiastici di diverso ordine addetti ad amministrarvi i Sacramenti dell' Altare: e che tai Cappelle, ed i Ministri delle medesime non sieno stati esenti dalla visita, e dalla giuridizione Episcopale? Arechi Principe di Benevento, che nel suo Stato non si tenea per da meno di Carlo M., avea pur esso una Corte composta di laici; e d' Ecclesiastici di diverso ordine; e gli Ecclesiastici non meno, che i laici faceano lor dimora nel Palazzo del Principe. Così sta detto in un di lui Capitulare, in cui si preferiscono coloro, *qui in palatio deserviunt*, a tutte le altre genti di Chiesa, *quæ extra Palatium degunt* (b). Nel trattato di divisione tra Radelchisio Principe di Benevento, e Siconolfo Principe di Salerno si eccettuano dalla subordinazione a' loro Superiori, e si liberano dall' obbligo della residenza i Canonici, gli Abati, ed i Chierici tutti *ad Palatium pertinentes*, & *qui in Palatio serviunt* (c). Dovean costoro di necessità ufiziare nella Casa del Principe, ed amministrarvi tutti gli ufici divini. E chi sarebbe stato quell' arrogante, il quale non essendo *de Palatio Principis*, avesse preteso, massime a que' tempi, esercitare giuridizione sopra i medesimi? Doveano costoro avere un Capo destinatovi dal Principe istesso con quella autorità, che conveniva ad un luogo, e ad un Corpo sì rispettabile. Eravi dunque nella Corte de' Principi Longobardi un Cappellano Maggiore con giuridizione quasi Episcopale.

A più forte ragione dovea esservi nella Corte de' Re Normanni composta, siccome si è veduto, di tanti Prelati, e di tanti altri di diverso ordine. Che meraviglia è dunque, che Pietro di Blois scrivesse una lettera ad un Cappellano del Re? Ma il Capo di tali Ecclesiastici avea egli il carattere dell' Arcicappellano de' Franchi, il quale nel tempo

(a) *Gian. lib.* 21. *Cap.* 6. §. 2.

(b) *Cap. Arechi Cap.* IV. *apud Pertg. cum Pratil. tom.* 3. *pag.* 185.

(c) *Cap.* 4., & 6. *apud. eumdem pag.* 215.

po ſteſſo era Gran Cancelliero della Corona, co' quali due caratteri eſercitava egli giuridizione non ſolamente quaſi Epiſcopale, ma anche civile, e criminale ſopra tutto il Clero addetto al Regal ſervigio, e ſovraſtava parimente a tutta la Gerarchia Eccleſiaſtica dello Stato? Io dico di no; perchè in tutta la Storia Normanna, ed in tutte le carte, che abbiamo di que' tempi, non ve n'è il menomo indizio; anzi per contrario ſonovi manifeſtiſſime pruove, che a riſerva della giuridizione quaſi Epiſcopale ſopra il ſolo Clero, che ufiziava nella Caſa del Re, l'autorità ſuprema ſopra le genti di Chieſa riſedea tutta nel Gran Cancelliero, la cui Corte era la Corte del Re, cioè l'antica M. C. compoſta di Eccleſiaſtici, e di laici; e fu ſomma grazia di Guglielmo il buono l'aver egli accordata prima all'Arcivescovo di Palermo, e poi a tutti gli Arcivescovi, e Vescovi dello Stato il conoſcere nelle cauſe civili de' loro ſudditi, e nelle criminali di lieve momento, riſerbando alla ſua M. C. la conoſcenza de' delitti più gravi. Il primo Cappellano adunque de' Re Normanni non era nè l'Arcicappellano de' Franchi, nè 'l Cappellano Maggiore degli Aragoneſi; e tutta la giuridizione ſul temporale riſedea principalmente nel Gran Cancelliero. Ciocchè dico de' Normanni, dico eziandio degli Svevi.

Vediamo ora, che ne fu ſotto gli Angioini. Accordata l'eſenzione alle genti di Chieſa, e diſmeſſa l'Aſſemblea de' Prelati in Caſa del Re, che vi rimaſe? La Cappella del Re ufiziata da un Protocappellano, o ſia Maeſtro della Regal Cappella, aſſiſtito da otto Eccleſiaſtici, e non più, ſiccome appariſce da un breve di Bonifacio VIII. de' 22. Giugno 1294., in cui viene ad eſſi otto ſoltanto accordato il poter godere de' loro beneficj, ancorchè cura di anime vi foſſe anneſſa, diſpenſandogli della reſidenza (a). Crebbero eglino poi fino al numero di dodici, e così fu fino a' tempi di Re Roberto, per privilegio di Papa Clemente V., e di Papa Giovanni XXII. (b). Non vi ſi parla nè di Superiorità quaſi Epiſcopale ſopra le Cappelle Regali fuori della Caſa del Principe, nè di giuridizion

(a) *In reg. Caroli II. ann. 1299. lit. A. p. 80., & apud Chioc. tom. 2. pag. 21.* (b) *Apud eumdem Chioc. p. 47., & ſeq.*

zion temporale. Seguitò dunque il Gran Cancelliero ad eſſere il Superiore in quanto al temporale di tutti i Cherici addetti al Regal Servigio, giuſta la patente del ſuo Uficio; e la quaſi Epiſcopale riſedè nel Capo di ciaſcuna Regal Cappella.

Sembra però, che a' tempi di Re Roberto il Maeſtro Cappellano, che per ordinario era un Veſcovo, aveſſe incominciato ad eſercitar giuridizione non meno ſpirituale, che temporale ſopra quanti miniſtravano nelle Regie Cappelle; e ciò non già per alcun privilegio accordatogli, ma ſolamente di fatto, e per connivenza; come ſi può dedurre da due Diplomi l'uno di eſſo Re Roberto, e l'altro di Giovanna II.; e meglio ſi deſume da un' altro di Re Alfonſo d' Aragona, il quale effettivamente fu il primo a ſtabilire per diritto l'autorità del Cappellano Maggiore; giacchè eſſo Re nell'accordargli la giuridizione contenzioſa ſopra tutti i Cappellani Regi ſi valſe della formola, *ſicut ſemper extitit conſuetum*, riferendo quel *ſemper* alla centenaria (a).

Di quì a ben giudicare comincia l' Epoca dell' autorità del Cappellano Maggiore, eſteſa poi ſopra tutte le Regie Cappelle, ſopra le Chieſe fondate nelle Regie caſtella, negli eſerciti, e nelle galee; non ſolamente per l' amminiſtrazione de' ſacramenti, per le ordinazioni, e per le viſite colla facoltà quaſi Epiſcopale; ma per le appellazioni in tutte le cauſe civili, e criminali di quante genti di Chieſa dipendeano dal Regal ſervigio, con quel di più, che gli fu tante volte, ma ſempre indarno, conteſo.

Di fatti a' richiami de' Veſcovi, e della Corte di Roma ſotto il Pontificato di S. Pio V., che coſa fu oppoſta? In primo luogo la conſuetudine piucchè centenaria, e per ſecondo una bolla di Leone X. del 1529., in cui facendo egli memoria delle diſpoſizioni di quattro Pontefici ſuoi predeceſſori; in grazia del Re Ferdinando il Cattolico, della Regina ſua moglie, e di Giovanna loro figlia, accordò all' Imperador Carlo V. un Cappellano Maggiore per la Monarchia Spagnuola con tutte quelle prerogative, che in eſſa

(a) *Diplom. Alphonſi I. dici 29. Junii 1443. apud Chioc. p. 43.*

essa bolla si leggono (a); sostenendo il Collateral Consiglio di quel tempo, che la consuetudine immemorabile dovea aver forza d' indulto, e che la bolla suddetta non era nè personale, nè ristretta alle sole Spagne, sicchè non vi fosse compreso il Regno di Napoli, parte ancor esso della Monarchia, con quanti Sovrani sarebbero succeduti a governarlo. Queste furono le difese in quel tempo, e queste medesime il furono appresso in tanti, e tanti altri incontri, che lungo sarebbe il tesserne catalogo; citandosi ancora un breve riguardante il Castelnuovo, spedito nel 1516. da Papa Clemente VII. (b); intorno al che chiunque vorrà rendersi istruito, potrà riandare ciocchè sta raccolto nel citato Volume secondo del Chioccarelli, e ciocchè poi fu scritto per Altamura, e per la Cattolica di Reggio.

Che poi la giuridizione del Cappellano Maggiore fosse parte dell' antica autorità del Gran Cancelliero, si vede chiaro; perocchè trasfusa questa autorità prima nel Collateral Consiglio, e poi nella Regal Camera di S. Chiara, al Cappellano Maggiore fu dato per Consultore un Magistrato laico, sempre però colla dipendenza da tutto il Corpo, prima del Collaterale, e di poi della Regal Camera, come rappresentante il Gran Cancelliero della Corona.

L'essersi in seguito fatto soprastare il Cappellano Maggiore all'Università de' Regj Studj, l'avergli data giuridizione sopra i musici della Cappella Regale, l'essersegli commesse le cause degli spogli in forza de' Capitoli di Re Roberto, opra fu de' Sovrani Austriaci; cui fu aggiunto il presedere nel Supremo Tribunale Misto, con tante altre gravissime incumbenze, che il merito, e la dottrina procurò a Monsignor Vescovo di Cartagine D. Matteo Gennaro Testa Cappellano Maggiore, ultimamente con universal dispiacere passato agli eterni riposi, il cui sol nome vale quanto il maggiore di tutti gli elogi.

§. IV.

(a) *Chioc. tom. 2. pag. 49. & seq.*
(b) *Chioc. ibid. p. 89. ad 93., & pag. 258., & seq.*

§. IV.

Dell' Univerſità degli Studj, e del Collegio de' Dottori.

E' egli vero, ſiccome riferiſce Giannone (a), che Re Carlo I. riformò l'Univerſità degli ſtudj inſtituita in Napoli dall'Imperador Federigo; e che con iſpecial privilegio del 1266. creò un particolare Giuſtiziero, il quale col parere di tre aſſeſſori giudicar doveſſe in tutte le cauſe civili, e criminali de' Cattedranti, degli ſcolari, e di quanti ad eſſa Univerſità apparteneſſero, *ſive conveniantur, ſive conveniant alios*; dandogli anche facoltà di procurare l'abitazione agli ſtudenti, e d'imporre in Città il prezzo a' comeſtibili: privilegio, che fu traſcritto in un Capitolo di Re Roberto, con cui queſto Principe ſe divieto per tutto il Regno di ogni altra ſcuola in ragion civile, e canonica. Ed è da notare, che un tal Capitolo fu partito in due dal Compilatore, il quale anche abbagliò nel proemio, facendo dire a Roberto, eſſerſi il privilegio accordato dal Padre, quando dir dovea dall'Avo (b).

Altro però era queſto, che l'autorità ſuprema del Gran Cancelliero deſtinato a diſporre *de ſtationariis, & bidellis, & aliis omnibus, quæ ad ordinationem, & curſum ſtudii pertinere noſcantur*. Il Gran Cancelliero era il Moderatore della pubblica Univerſità, di cui il Giuſtiziero non era altro, che Giudice: ciocchè Giannone dovea avvertire; ed io per confermarlo, oltre alla patente ſuddetta, voglio addurre un Diploma dello ſteſſo Re Roberto, tratto dal di lui regiſtro del 1310., e rapportato dal Chioccarelli (c), di cui eccone le parole.

Scri-

(a) *Lib. 20. Cap. 1. §. 2.*

(b) *Privilegium Collegii Neap. & de Reformat. ſtudii Neap. in Capit. Regni.*

(c) *E Regeſto fol. 154. a t. lit. E, & apud Chioc. de Archiep. Neap. p. 104.*

Scriptum eſt Matthæo Filimarino de Neapoli V. I. Profeſſori, dilecto Conſiliario, familiari, & fideli ſuo, &c. Ut Neapolitanum ſtudium, quod noſtræ reipublicæ, ac generali ſtatui Regni noſtri per illuſtrationem ſcientiæ, qua in eo viri docti efficiuntur, & providi, ſalutiferos fructus germinet, & augumenta producat, ex gubernatione Conſiliarii ſanioris de bono in melius dirigatur; quia nunc Cancellarium Regni noſtri, ad quem ipſius ſtudii cura, regimen, & ordinatio pertinet, non habemus; de tua circumſpectione, ac fide confiſi, ejuſdem ſtudii gubernationem, ordinationem, diſpoſitionem, & curam, prout ad dictum Cancellarium pertinere noſcitur, tibi præſentium tenore committimus uſque ad noſtræ beneplacitum Majeſtatis. Sic ergo in illis prudentem, attentum, ac ſollicitum te uſque ad ipſum beneplacitum præbeas, & habeas circumſpectum, quod tuæ ſollicitudinis, & diligentiæ ſtudio in omnibus, quæ ad hujuſmodi gubernationem, diſpoſitionem, & curam pertinere noſcuntur; ut prælibatum ſtudium ſub tua in melius directione proficiat, & tam docentibus, quam ſtudentibus in eodem, ſtatus inde placidæ tranquillitatis, & laudabilis diſpoſitionis accedat. Datum Neapoli per Bartholomæum de Capua militem, &c. anno Domini 1311. die 5. Martii 9. Ind. Regnorum noſtrorum anno ſecundo.

Eſſendoſi fin dal ſecolo XII. introdotto il concederſi dalle Univerſità degli Studj iſtituite in varie parti di Europa i gradi di Dottore, di Licenziato, di Baccelliere; non è da metterſi in dubio, che anche la noſtra goduto aveſſe di tal prerogativa, ſiccome afferma Giannone medeſimo, perocchè ciò ſi deduce dal Diploma d'iſtituzione del Collegio de' Dottori ſpedito dalla Regina Giovanna II. à dì 15. Maggio del 1428., ma del quando, e del come ſi foſſe ciò introdotto non vi è memoria, che io ſappia.

Quello però, che io trovo è, che la facoltà d'imporre i prezzi a' comeſtibili fu da Re Ladislao con privilegio del dì 25. Febbrajo 1400. accordata a' Sei rappreſentanti queſto pubblico (*a*), fra' quali venne diſtribuito il Giuſtizierato meſe per meſe, e fu anche creato un Catapano; ed eſſendo in ſeguito nata controverſia trà 'l Corpo de' Sei Eletti, e 'l

(a) Privileg., e grazie *tom.* 1. *pag.* 3.

Giuſtiziero, con ſentenza de' 23. Marzo 1519. ſi ſtabilì, quale eſſer doveſſe l'autorità degli uni, e quale dell'altro, ed anche quella del Catapano (a); con che ceſsò l'autorità del Giuſtiziero degli ſcolari ſopra i comeſtibili. In grazia però di quel primo Diploma, fu convenuto, che gli emolumenti della Catapania per tre meſi dell'anno appartener doveſſero all' Univerſità degli Studj, e per eſſa al primo Cattedrante in ragion civile, ſiccome attualmente ſi oſſerva.

La Corte però del Giuſtiziero degli ſcolari, e la di lui giuridizione nel civile, e nel criminale ebbe la ſua durata per tutto il governo Angioino, giacchè di Giuſtiziero ſi fa parimente parola nel citato Diploma di Giovanna II, nel quale ſe gli riſerbano i diritti. Nè io poſſo dir con certezza, ſe gli Aragoneſi aveſſero conſervato a' Regj Studj un tal privilegio; perocchè non mi è riuſcito finora di riſcontrario ne' noſtri ſcrittori. Il certo però ſi è, che eſſendoſi ſotto gli Auſtriaci trasferita nel ſupremo Collateral Conſiglio tutta l'autorità del Gran Giuſtiziero; la cura de' Regj Studj fu delegata al Cappellano Maggiore, e con eſſa la giuridizione, che di perſonale divenne ſemplicemente locale, cioè pe' ſoli traſcorſi nel recinto de' Regi Studj, eſſendo tutto il dì più paſſato nella G. C., e forſe nel tempo ſteſſo che fu abolita la Corte del Capitano.

Quanto poi alla facoltà di creare i Dottori, piacque alla Regina Giovanna II. di formare un Collegio prima de' Dottori nell'uno e nell'altro diritto, giacchè allora avevan preſo piede le Decretali, e poi di Medici, il che ella eſeguì con due Diplomi, il primo in data de' 15. Marzo 1428., e 'l ſecondo de' 18. Agoſto 1430., ed in eſſi diè facoltà a' Collegiali di conferire precedente eſame la laurea Dottorale, facendone Capo il Gran Cancelliero, cui accordò la giuridizione civile, e criminale ſopra i Collegiali, ed il poterſi a tale oggetto creare un Vice-Cancelliero, con tutto il dippiù, che leggeſi in eſſi Diplomi trasçritti dal Reggente Tappia (b), e da Muzio Recco (c). Vi ſi aggiunſe poi il Collegio de' Teologi; e nell'iſtituzione del Regio Col-

(a) *Ibid. pag.* 116., *&* 117.
(b) *Tom.* 1. *de offic. M. Cancell. fol.* 407., *ad* 413.
(c) *Super privil.* 20. 11.

Collateral Consiglio, questa fu l'unica prerogativa, che ritenne il Gran Cancelliero, la quale con tal titolo attualmente si gode da' Signori Principi di Avellino. Ma essendo tutto ciò fuor di luogo, ed avendone fatta sufficiente memoria lo Storico civile, io tralascio qui di estendermi più lungamente, piacendomi solo di ricordare, che fra' Capitoli, e grazie accordate da Re Ferdinando il Cattolico, quello vi fu della confermazione de' privilegj così del Collegio de' Dottori, come dell'Università degli Studj (a); e che nel 1586. regnando Re Filippo II. furono stabilite le matricole, cioè le fedi da farsi dal Cappellano Maggiore a chiunque volesse dottorarsi in legge, o in medicina, d'avere egli studiato nella pubblica Università, per l'una facoltà cinque anni continui, e per l'altra sette: tempo, che si è anche ristretto riguardo a' Regnicoli. (b)

Quanto poi alla giuridizione nelle cause civili, e criminali degli ascritti al Collegio de' Dottori in legge, ed in medicina, mi toccherà di parlarne a suo tempo, ove farò parola del Protomedico, e della sua autorità.

CAPO XII.

Del Gran Logoteta, ed insieme Protonotario.

GRan Logoteta con vocabolo Greco fu da' Normanni, e dagli Svevi chiamato quel Grande Ufiziale della sua Magna Curia, cui apparteneva il dettare le Leggi, gli Editti, le Concessioni di feudi, e d'impieghi, i Privilegj, i Rescritti, e tutte le Ordinazioni del Sovrano, di cui era l'oracolo; detto anche latinamente dall'Imperador Federico *Libellensis noster*. Lavoravano perciò sotto di lui Notai di Corte più, e meno graduati.

Per disposizione dell'Imperador Federico non apparteneva a lui il ricevere i ricorsi fossero di giustizia, fossero di grazia, che presentavansi al Principe. Era a ciò destinato il

(a) *Priv.*, e Grazie del 1486. *num.* 51., & 52. *fol.* 72. *tom* 1.

(b) *Tappia ibid. fol.* 420.

Gran Giuſtiziero, il quale avea il carico di eſaminarli coll' aſſiſtenza di un Giudice, o ſia di un Luogotenente Reale, per dare ſenza ritardo ſpaccio a quelli, che foſſero di giuſtizia ordinaria; gli altri poi, che o foſſero di grazia, o che richiedeſſero provvidenza ſuperiore, dovea rimettere al Gran Logoteta, per proporli al Principe, e di ſuo ordine a tutta la Magna Curia, ſiccome ho detto altra volta (*a*).

Nemmeno il Gran Logoteta avea facoltà di eſaminare Giudici, e Notai; giacchè queſto eſame fu riſervato a tutta la Magna Curia. *Examinationem autem literaturæ, & etiam juris ſcripti noſtræ Curiæ reſervamus*. Son parole dell' Imperador Federico (*b*).

Non fu così ſotto gli Angioini. Nella pandetta di Re Carlo II. rapportata dal Freccia, fu ſtabilito, che i ricorſi al Principe non più al Gran Giuſtiziero, ma preſentar ſi doveſſero al Gran Logoteta, il quale però dovea farne la lettura coll' intervento del Gran Cancelliero, del Gran Giuſtiziero co' ſuoi Giudici, ed Avvocato Fiſcale, de' Maeſtri Razionali, e de' Conſiglieri privati del Re. Di quì far ſi dovea la diſtribuzione, con ritenere il Gran Logoteta que' ſoli, che doveano proporſi al Sovrano (*c*). Ed ecco l'unico oggetto, pel quale ſotto i primi Angioini univaſi buona parte dell' antica M. C.; il che fatto, ſcioltoſi il Congreſſo, ciaſcun ripartimento col ſuo Capo nel luogo, che riſpettivamente eragli deſtinato a regger Corte, attendea a dare quel corſo, che conveniva, agli affari di ſuo carico.

Queſta pratica però non ebbe lunga durata, giacchè per quanto atteſta Luca di Penna, il quale fiorì fra gli ultimi anni di Re Roberto, e quelli del regnare di Giovanna I., furono tutti i giaddetti ripartimenti diſpenſati dall' intervenire nella lettura de' ricorſi. Con ciò queſto carico rimaſe al ſolo Gran Logoteta, o ad un ſuo Luogotenente, il quale conferendo col Sovrano, riſpondea poi nel di lui nome (*d*). E così ancora praticarſi a ſuo tempo, atteſta Matteo degli Afflitti, il quale non avendo contezza della pandetta di Re Car-

(a) *Conſtit. præcipimus offerri.*
(b) *In Conſt. in locis demanii, & in Conſtit. cum nova.*
(c) *Frecc. de Offic. Logot. n.* 1.
(d) *Lucas de Pen. in L.* 1. *C. de Mag. Scrinior.*

Carlo II., e trovando tal pratica del tutto diversa da quella, che stabilita avea l'Imperador Federico, ebbe a dire: *Sed unde processit tam grandis mutatio? Ego non possum aliud investigare, nisi quod hæc mutatio processit, aut per benevolentiam Regis Caroli I. erga Protonotarium* (lo stesso, che 'l Gran Logoteta, come dirò poco stante) *aut beneficiorum magnitudine ab eo recepta, aut propter magnitudinem virtutis, sicut fuit in Domino Bartholomæo de Capua &c. aut propter Magistri Justitiarii negligentiam* (a).

E nel vero grande accrescimento di autorità fu questo nel Gran Logoteta; ma non fu questo il solo. Quell'esame de' Giudici, e de' Notai, che prima dovea farsi da tutta la M. Curia, fu colla riferita pandetta di Re Carlo II. commesso al solo Gran Logoteta, che perciò fu creato Gran Protonotario: impiego del tutto nuovo aggiunto al primo di Gran Logoteta. Così riflette Marino Freccia. *Et jam ex deductis in tabella officii colligitur, esse diversa officia; cum dicatur officium Logotetæ, & Protonotarii, unum est unitum alteri, & annexum* (b). Ed in fatti a Bartolomeo di Capua, cui tante volte convenne uscir del Regno, come si è veduto, fu dato dal Re un Luogotenente per la carica di Logoteta, ed un Viceprotonotario per l'altra.

Qualunque fosse l'alterazione delle cose seguita ne' tempi posteriori, certo è, che la Regina Giovanna I. rimise in piedi la pratica introdotta da' suoi Maggiori, ordinando, che Giudici, e Notai dovessero onninamente esaminarsi dal Gran Protonotario (c).

Ma l'aver poi, come è detto, la Regina Giovanna II. istituito il Collegio de' Dottori con farne Capo il Gran Cancelliero, fece sì, che col decorso del tempo si credè bastare l'esame, che quivi faceasi, perchè chi fosse ammesso alla laurea Dottorale potesse senz'altro esame esser promosso alla carica di Giudice (d): e ciò sinattanto che nel 1626. con lettera Regia fu prescritto il nuovo esame precisamente al Giudicato.

Ora così per questo cambiamento di cose, come per la mag-

(a) *Afflit. ad Constit. præcipimus n. 1.*
(b) *Frecc. ibid. n. 7.*
(c) *In Capit. Regni ut status Reipublicæ.*
(d) *Vide Pragm. 22. de Offic. S. R. C.*

maggiore affluenza de' contratti, e delle liti, ne avvenne quell' altro notevoliſſimo cambiamento, cioè quella ſeparazione de' Giudici pe' contratti da i Giudici per decidere nelle liti, e nelle accuſazioni. Dagli ammeſſi al Dottorato nel Collegio ſuddetto ſotto la direzione del Gran Cancelliero, o ſuo Vicecancelliero, ſi promoſſero i Giudici, e gli Aſſeſſori; e ciò fino all' anno *1626.*, ſiccome teſtè ho narrato; ed al Protonotario, o ſia al Vice-Protonotario rimaſe l' eſame de' Giudici a' contratti inſieme con quello de' Notai. Cambiamento grande, grandiſſimo, come ho avvertito altra volta. E pure l' intereſſe de' Vice-Protonotarii nell' eſigere i diritti dell' eſame da coteſti Giudici cartolarj fece sì, che con più Prammatiche fu vietato a' Notai di non valerſi affatto nelle ſtipulazioni de' Luogotenenti, e degli Giudici locali addetti a regger giuſtizia; non dovendo giovar loro il preteſto di non trovarſi ſopra luogo alcun Giudice a' contratti; e ciò affinchè ogni picciola Terricciuola ſi provvedeſſe non di uno, ma di più ancora di tai Giudici di carte, foſſero pur cimbattini, baſta che ſapeſſero ſcrivere; perchè dal loro intervento giudiciale i contratti acquiſtaſſero quel *robur inſtrumentorum*, che Federico preſcriſſe, e che la M. C. vi riconobbe, e vi riconoſce ancora nel liquidarli.

E ciò voglio, che mi baſti pel Gran Logoteta, e Protonotario d'allora per ſupplimento di ciò, che confuſiſſimamente, e con abbagli ne ſcriſſe il Giannone, riſerbandomi di riparlarne a ſuo luogo per quello, che ſeguì ne' tempi poſteriori.

CAPO XIII.

Del Gran Siniſcalco, e della Caſa del Re.

NE' Re Ruggieri, nè l' Imperador Federico furono amici del pompeggiare. Il primo ſerbò le ſpoglie della Grecia pe' biſogni dello Stato: e 'l ſecondo non ebbe mai danaro, che gli baſtaſſe per ſoſtenere la ſua dignità con tanti eſerciti in Germania, in Lombardia, in Regno, in Sicilia, ed

ed Oltremare. Furono dunque ſcugaliſſimi in caſa loro. De i due Guglielmi, l'uno non fu ſplendido per avarizia, e l'altro nol fu per non anguſtiare i ſuoi ſudditi; nè di Manfredi ſi fa, che ſi foſſe meſſo in aria di un Gran Monarca.

A Carlo I. d' Angiò piacquero le sfarzoſe comparſe in mezzo a' più poderoſi sforzi di guerra. Poſe dunque la ſua Caſa Regale ſul piede medeſimo, in cui era quella del Re di Francia ſuo fratello con forſe, e ſenza forſe qualche coſa di più.

Il Maeſtro del Regio Oſtello, il Gran Ciamberlano, o ſia Cameriere Maggiore, e 'l primo Gentiluomo alla teſta di Ciamberlani, o ſiano Gentiluomini di Camera in gran numero: il primo Guardarobiere, il primo Oſtiario, il Maeſtro di Cirimonie, l' Introduttore degli Ambaſciadori, tutte perſone qualificate con molti loro dipendenti.

Il Grande Scudiere col ſuo ſeguito per la ſcuderia, il Maeſtro Scalco, il Maeſtro Coppiere, il Maeſtro Panettiere con moltiſſimi Valletti, o ſiano Paggi di onore pel mangiare, pel bere, per l' anticamera, e per la camera del Re, con una grandiſſima truppa di ſerventi d' inferior condizione.

Il Prevoſto della cucina co' ſuoi ſcudieri, maeſtri cuochi, ed ajutanti in gran numero.

Il Gran Cacciatore, il Gran Falconiere, e ſotto di eſſi Gentiluomini di ſeguito, cacciatori, e falconieri ſubalterni, e numeroſi cuſtodi d' uccelli, e di cani.

Il Protomedico, il Protochirurgo, e 'l Maeſtro della libreria co' loro dipendenti.

Gli Arcieri della Guardia, gli Scudieri del corpo, e quelli delle ſtalle, co' loro Capi, e coll' Alfiere dello ſtendardo Regale.

Il Maeſtro delle foreſte, e dell' acque, il Maeſtro Maſſajo, il Maeſtro dell' armadure con aſſaiſſimi loro ſubordinati, e tanti altri, ch' io tralaſcio per non rendermi riſtucchevole.

Queſto pel Re. Che ſi dirà poi della Corte della Regina, e di quelle de' Principi, e Principeſſe Regali?

Superiore a quanti ſervivano nella Caſa del Re era il Gran Siniſcalco, a riſerva de' Camerieri, e delle Dame di

onore, ed a riſerva ancora de' Confidenti, o ſiano Conſiglieri di Gabinetto, ſopra i quali e' non avea giuridizione alcuna.

Crebbe adunque ſotto gli Angioini l'autorità del Gran Siniſcalco a miſura, che crebbero gli Ufiziali primarj, ed i ſubalterni della Caſa del Re: e non ſolamente per queſto, ma anche perchè prima l'autorità del Gran Siniſcalco era puramente economica; da che la giudiciale apparteneva a reſpettivi ripartimenti della Magna Curia, cioè a quello del Gran Giuſtiziero, ſe ſi trattaſſe di cauſe civili, o di delitti di perſone ignobili; ed a quello de' Pari, ſe il delinquente foſſe nobile: ſalve le cauſe più gravi, che o decideanſi da tutta la Magna Curia, o da quella parte di eſſa, che al Sovrano foſſe piaciuto.

Eſſendoſi però diſciolta, ed in più parti diviſa l'antica Magna Curia, ſenza che più l' una diviſione comunicaſſe coll' altra, a riſerba della lettura de' ricorſi, ſiccome ho narrato; convenne, che ſi daſſe al Gran Siniſcalco qualche giuridizione contenzioſa. Ed effettivamente gli fu data ſopra tutti gli ſtipendiati della Famiglia Regale, così pe' contratti, che ſi faceſſero nella Caſa del Re, come per quei delitti, che ſi commetteſſero nel recinto della medeſima.

A ciò ſi reſtrinſe la pandetta, che Re Carlo II. diè fuora per queſto Ufizio; ma i Grandi Siniſcalchi ſi fecero col tempo valere la loro giuridizione per tutte generalmente le cauſe così civili, come criminali ſopra quanti foſſero della loro dipendenza, eccettuatene le ſole feudali; e ciò perchè eſſi Grandi Siniſcalchi, in iſpezieltà ſotto gli ultimi Angioini, dominarono da Sovrani, ſiccome ſi è veduto.

Matteo degli Afflitti, non ſolamente ignorava quale ſtata foſſe l' antica Magna Curia, e quale foſſe divenuta ſotto il Governo de' primi Sovrani della Caſa d'Angiò (nel che è ſcuſabile, da che nè prima di lui, nè di poi alcuno, per quanto io ſappia, ſtato vi è, che ſopra ciò fatto abbia riflеſſione); ma neppure ebbe notizia della Tavola degli ufiçj pubblicata da Re Carlo II., ſiccome anche ho detto; e perciò non ſapea vedere, come a' tempi di Re Ferrante d' Aragona il Gran Siniſcalco per cauſe così civili, come criminali di gente impiegata nella Caſa del Principe, ſpedi-

te

te aveſſe ſignificatorie alla G. C., e queſta gli aveſſe rimeſſi gli atti. Sospicò dunque, che ciò foſſe adivenuto d'ordine preciſo di quel Re, e non già che 'l Gran Siniſcalco uſato aveſſe di ſua giuridizione, come inerente al proprio Miniſtero.

Marino Freccia però, dopo avere opinato, che Afflitto *alterum de duobus, aut non fuerit memor pandectæ officii prædicti, aut ipſam non viderit*, ſoggiunſe, che al Gran Siniſcalco *jure officii*, ed in forza della Pandetta, o ſia tabella giaddetta appartenea ſi la giuridizione ſopra gli Ufiziali della Caſa del Re riſtretta per coloro ſoltanto, *qui in hoſpitio Domini Regis aut deliquerint, aut contraxerint; quia cum Rex dederit juriſdictionem limitatam; in aliis ſibi retinuit, & ab ordinario non revocavit* (a): con aver prima citate le parole di eſſa tabella, le quali erano: *Cum poteſtate cohercendi omnes familiares Regii hoſpitii in Curia ipſa delinquentibus, & contrahentibus, præterquam de Collateralibus, & Ciambellanis Regiis* (b).

Ed in fatti il Conte di Troja Gran Siniſcalco usò di ſua giuridizione, allorchè fece incarcerare Sforza da Cotignola, e Giulio Ceſare di Capua venuti alle mani nella ſala di quella caſa preſſo Benevento, ove dimorava Giacomo della Mancia deſtinato ſpoſo della Regina Giovanna II., ſiccome mi ricordo di aver narrato.

Ma concioſſiacchè nemmen Freccia ſapeſſe, che la Caſa del Re fatto avea parte anch' eſſa nell' antica Magna Curia Normanna, e Sveva, e che 'l Gran Siniſcalco ſtato era uno de' ſette Grandi Ufiziali della Corona iſtituiti da Re Ruggieri; credè, che l' Imperador Federigo intanto avea commeſſa la conoſcenza delle cauſe tutte de' ſuoi Curiali alla M. C., in quanto che a ſuo tempo non ancora eraſi iſtituito l'Ufizio del Gran Siniſcalco: ſembrandogli inveriſimile, che quando ſtato vi foſſe coteſto Grande Ufiziale, Federigo non aveſſe voluto accordargli la facoltà di conoſcere *in certum genus hominum, & cauſarum, & Curiales ſuos longo litis itinere defatigare, quia ſic ab ejus ſervitio ſubtraherentur*. Veramente coſtoro aveano a fare chi ſa quante miglia per preſen-

O

(a) *Frecc. de Off. Mag. Seneſ. n. 3.*
(b) *Ibid. n. 6.*

ſentarſi nel ripartimento del Gran Giuſtiziero, *qui nobiſcum* (diſſe Federigo) *in Curia commoratur*.

Traeva poi il Freccia argomento per credere, che l'Ufizio del Gran Siniſcalco ſtato foſſe iſtituito da Re Carlo I. d'Angiò *ex vi verbi Seneſcalli, quod eſt vulgare Gallorum: item quia in eadem tabella* (quella cioè di Re Carlo II.) *ſunt nonnulla verba Gallica*. E pure precedentemente in trattando del Gran Conteſtabile, avea egli urtato nel vero, opinando, che i Grandi Ufiziali della Corona ſtati foſſero d'inſtituzione Normanna (*a*). In quali sbagli non s'incorre per ignoranza della ſtoria?

In fatti Giannone, che nella ſtoria di Re Guglielmo il malo ritrovò fatta memoria del Gran Siniſcalco Simone cognato del famoſo Majone, e 'l trovò anche traſcritto nel giudicato preſſo il Pellegrino, non ebbe luogo da dubitare, che l'Ufizio del Gran Siniſcalco ſtato foſſe anch'eſſo introdotto da' Normanni (*b*).

Io però per ſupplimento alla di lui ſtoria civile ho fatto vedere il come, e 'l quando tutti e ſette i Grandi Ufiziali della Corona furono creati da Re Ruggieri (*c*).

Ma ritornando all'autorità di coteſto Grande Ufiziale, altro maggiore accreſcimento le ſi diede ſotto i Re Angioini; perocchè al medeſimo fu commeſſa la cura di tutte le Regie fortezze, e la giuridizione ſopra i Caſtellani Regi, e loro ſubalterni. Nè dee ciò recar maraviglia a chiunque avrà letta la vita di Niccolò Acciajoli ſtato Gran Siniſcalco di Re Luigi di Taranto, e della Regina Giovanna I. ſcritta dall'erudita penna di Matteo Palmieri, (*d*) della cui ſtoria ſcritta nel ſecolo XV. fece grandiſſimo uſo il noſtro Angelo di Coſtanzo; concioſſiacchè avrà in eſſa ſtoria oſſervato, che l'Acciajoli per fin che viſſe fu il braccio deſtro di Giovanna, e di Luigi così nel comando degli eſerciti, come negli affari di Gabinetto: e potrà anche baſtare ciocchè ſi è detto del famoſo Ser-Gianni.

Ma il Gran Siniſcalco non giudicò mai ſolo: ebbe dal

(a) *De Offic. Mag. Conteſt. n.* 2. *ad 6. poſt pag.* 22.
(b) *Lib.* 11. *Cap.* 6. §. 7.
(c) *Stor. della G. C. lib.* 2. *Cap.* 18. *pag.* 197.
(d) *Apud Murat. R. I. tom.* 13.

dal Re un Giudice, o sia Assessore, ed un Notajo; al qual Giudice abbandonò egli poi tutta la cura delle cause di Palazzo; e per le foreste del Re, e per le castella eranvi destinati Luogotenenti, e Giudici, a' quali in ultimo appello sopraſtava il Giudice di Palazzo; che rappresentando la Magna Curia nel ripartimento del Gran Siniscalco, avea l'autorità di spedire significatorie alla M. C. del ripartimento del Gran Giustiziero, ed a qualunque altro ripartimento.

Oltracciò il Gran Siniscalco col suo Giudice facea la visita delle castella, e delle foreste del Re, togliendo d impiego, e gastigando i colpevoli, ed i negligenti (a).

Essendosi col tempo soppresso l'Ufizio del Gran Siniscalco, le parti che 'l componeano furono scompartite fragli Ufizi del Gran Maggiordomo, del Capitano delle Guardie del Re, dell'Uditore delle castella, del Montiero maggiore, dell'Uditore degli eserciti, e poi dell'Alcaido, e di altri, de' quali a tempo, ed a luogo.

CAPO XIV.

Del Gran Conteſtabile, e del Grande Ammiraglio colla di lui Corte di Giuſtizia.

IL Gran Conteſtabile, ed il Grande Ammiraglio Ufiziali della Corona nel regnare de' Normanni, e degli Svevi, divenuti sotto gli Angioini Ufiziali del Re, perchè subordinati al di lui Consiglio, quando non erano ammessi a farvi parte, seguitarono ad essere i Comandanti Supremi, il primo di tutte le forze di terra, e 'l secondo di tutte quelle di mare, con le grandi prerogative, che Re Carlo II. descrisse nelle patenti de' loro Ufizj (b); ma l'uno non fu sempre adoperato, come l'altro, nella sua carica.

Re Ruggieri, siccome si è veduto, formò il suo allibramento, e per esso il pieno della milizia del Regno, sul piede del governo feudale; il cui spirito non dava luogo a' So-

(a) *Frecc. ibid. n. 9.*
(b) *Fre. de Subfeudis.*

a' Sovrani di mettere insieme un corpo di truppe indipendentemente dal Baronaggio, mancando anche i fondi a ciò necessarj. Ad un'esercito dunque composto, giusta la storia di quell'età, quasi tutto di gente a cavallo, che univasi nell'occorrenze, e che dismetteasi dopo alquanti mesi di servigio gratuito, e che in conseguenza non era atto a grandi imprese fuori dello Stato, se non quando si facesse partecipare degli acquisti; destinò esso Re un Capo di tutta sua confidenza a titolo di Gran Contestabile nella persona di Roberto di Bassavilla Conte di Conversano suo nipote per via di Sorella, ed ebbe a lodarsi della costui condotta, siccome se ne lodò poi Re Guglielmo I., dal quale fu creato Conte di Loretello. Ma tosto che col potere crebbe l'ambizione, tolto costui il titolo specioso di Conte de' Conti, si pose alla testa di più Baroni ribelli, e diede molto che fare al proprio Principe. Un tal' esempio fece avvertiti i Re Successori a non essere troppo facili nel confidare tutte le loro forze alla direzione di un Ufiziale rivestito di un carattere sì specioso. Anzi l'Imperador Federigo non tenendosi ben sicuro delle genti di dipendenza de' Baroni, in luogo de' Tedeschi stati in tempo della sua minore età ruinosi per lo Stato, si valse de' Seraceni suoi sudditi per propria custodia, e per tenere a freno i feudatarj più rivoltosi.

Gli Angioini poi crederono mettersi al coperto dalle rivolte per mezzo de' loro Provenzali; ma la perdita della Sicilia, e gli altri funesti effetti di tal politica son notissimi nella storia; siccome ancora si sa, quali cagionarono disturbi nommeno gli Ungheri menati in Regno da Re Andrea, che que' Capitani di ventura, che a quei tempi vendeano assai caro i loro servigj. Ed è noto ancora, quanto grande sconvolgimento nacque dal passo violento, e crudele praticato da Alfonso II. figliuolo di Ferdinando d'Aragona. Il difetto era nella costituzione, cui non si diè riparo, se non quando si cominciò a tenere in piedi truppa regolata; al che non si venne a capo fra noi, se non sotto il governo degli Austriaci, ad esempio de' Francesi, fra i quali il primo ad arrischiare un sì notabile cangiamento fu Carlo VII. con un esercito di novemila cavalli, e di sedicimila fanti, accresciuto da Luigi XI. di lui figliuolo fino a

15. mila cavalli, ed a venticinquemila pedoni (*a*): il cui esempio avean seguito in Ispagna Ferdinando, ed Isabella, ed in Germania Massimiliano, e Ferdinando (*b*).

Per entro a tante rivoluzioni l'autorità del Gran Conteſtabile non fu sempre la stessa, perocchè non era egli destinato alla testa degli eserciti, se non quando aveasi in lui tutta la fidanza, o veramente quando i propri feudi, e quelli de' Baroni suoi aderenti gli somministravano gente d'arme da poterla comandare ad arbitrio; come dagl'infiniti esempj, che ci somministra la storia.

Non così fu del Grande Ammiraglio, conciossiacchè Re Ruggieri poco fidando del Baronaggio inoperante, nè potendo estender gli acquisti dalla parte di terra, si rivolse al mare, e 'l dominò con poderose armate, ora rivolto all'Oriente d'Europa, ed ora all'Africa: esempio, che fu seguito da' suoi Successori Normanni, ed anche dagli Svevi, sebbene con meno ardore, avendo l'Imperador Federigo dovuto portare il peso di tanti eserciti.

Gli Angioini poi accrebbero le forze di mare colle armate di Provenza; con che il Grande Ammiraglio, se fu potentissimo sotto i Normanni fino a chiamarsi l'Ammiraglio degli Ammiragli, nol fu meno sotto Carlo I., ed i di lui Successori; da che per tutto il loro regnare, ed anche fino a' primi tempi del Governo Austriaco fu egli il Capo Supremo di tutta la Marina del Regno; giacchè l'armate di Provenza, e poi quelle di Spagna aveano il lor Supremo Comandante nel Generale delle galee.

Quanto alla di lui giuridizione, estendeasi essa per tutto il Reame sopra gli Ammiragli inferiori, i Viceammiragli, i Protontini, o siano Capitani di Vascelli, i Comiti, i carpentieri, i calefati, ed altri subalterni. Comandava egli sopra mare in pace, ed in guerra: a lui appartenea la custodia di tutte le spiaggie, e la fabbrica de' legni marittimi; ed erangli anche subordinate tutte generalmente le genti di mare.

A render dunque ragione a costoro così nel civile, come

(a) *Mem. de Comines tom* 1. *p.* 384.

(b) *Robert. Histoir. de l' Emp. Char. V. tom.* 1. *p.* 133. *& seqq.*

me nel criminale preſedea egli di perſona, o per mezzo di un ſuo Luogotenente ad una Corte di giuſtizia, ripartimento dell'antica M. C., di pari autorità con quello del Gran Giuſtiziero, giuſta la patente del di lui Uficio rapportata dal Freccia, e dal Tutini, e ſi oſſerva anche da più Capitoli di Re Carlo I. (*a*).

Che la coſtui autorità non ſi eſtinſe nel governo degli Aragoneſi, benchè le forze di mare foſſero in Regno ſcemate di molto, e durò ancora ſino al principio del regnare degli Auſtriaci, ſi può dedurre da una Cedola dell'Imperador Carlo V; e di Giovanna ſua Madre colla data de'23. Decembre 1519., in eſecuzione della quale il Preſidente del S. C., e ſette Regj Conſiglieri a ciò preciſamente deſtinati dichiararono tutte le preminenze, e le giuridizioni del Grande Ammiraglio diſtinte in trentaſei Capitoli, che poſſono leggerſi per diſteſo nel Reggente Tappia; nel qual tempo la di lui M. C. era anche ſervita da più ufiziali minori, e da cinquanta eſecutori ſotto la direzione di due Capitani (*b*): niuna delle quali prerogative gli ſi ſcemò, ſe non quando la di lui autorità ſopra tutto il ſervigio di mare ſtipendiato dal Principe paſsò nel Generale delle galee.

Rimaſe allora il Grande Ammiraglio un Ufiziale di puro nome, e la di lui Magna Curia ſi reſtrinſe tanto nel civile, quanto nel criminale ſopra le ſole genti di marina non addette al Regal Servigio; ſicchè poi ſi è ridotta ad un ſolo Giudice, e ad un fiſcale, colla ſteſſa dipendenza dal S. R. C., alla quale ſoggiace la G. C. della Vicaria.

CAP.

(a) *Cap. Admirati item in ſtatuendis, Cap. prædicti Admirati, Cap. Item marinarii, Cap.* 1., *&* 2. *item prædicti Admirati.*

(b) *Tappia ibid. tom.* 1. *de Off. M. Admir. f.* 389. *& ſeqq.*

CAP. XV.

Del Gran Camerario, ove de' Maeſtri Razionali della M. C., e della Camera de' conti.

Già ſi diſſe altra volta, che per Coſtituzione della Monarchia, la Camera Regia, il Fiſco, l' Erario erano tutt' uno, e che il primo Miniſtro di economia erane il Gran Camerario, il quale preſedea a' Maeſtri Razionali, e ad altri ufiziali inferiori, con pieniſſima giuridizione per tutto ciò, che riguardava intereſſe della Corona, tranne i feudi, e le coſe feudali, ch' erano d' appartenenza del Gran Giuſtiziero; con che però eſſo Gran Camerario col ſuo ripartimento de' Maeſtri Razionali facendo parte nel Corpo della M. C., vi ſi univa ſovente per gli affari di maggiore importanza: e ſi è anche fatto vedere la total ſeparazione, che Re Carlo I. fece del giaddetto riſpettabiliſſimo Corpo; con laſciare in piedi la M. C. de' Maeſtri Razionali dipendente dal Gran Camerario, in qualità di Tribunale del Fiſco, ſiccome ſtato era per l' addietro.

Ora lo ſteſſo Re volendo rendere più copioſa, e più ſpedita la riſcoſſione de' proventi fiſcali, dopo avere aboliti i Camerarj di Provincia, i quali più frequentemente ſtati erano appaldatori *in extalium*, che amminiſtratori *in credentiam* delle pene bajulari, e dell' impoſte di piazze, di peſi, e miſure, ed altre ſimili; ed oltre a' Secreti, che laſciò ad amminiſtrare le Dogane, raddoppiato il numero degli altri ufiziali di eſazione; ſtatuì nel Caſtello dell' uovo così la ſua Regia Teſoreria, come ancora una nuova Camera di conti compoſta di alcuni Ufiziali, che col titolo di Preſidenti preſeder doveano a' ſemplici razionali, o ſiano computiſti: imponendo a tutti i debitori di Corte, che colà rimetter doveſſero così il danaro appartenente al Fiſco, come i conti del dare, ed avere, cioè il danaro in Teſoreria, ed i conti al Gran Camerario, o al ſuo Luogotenente, perchè queſti coll' iſpezione de' Preſiden-

denti facendoli ſommare da' razionali, o ſieno ſemplici computiſti, rimetteſſe al Regio Teſoriero la nota de' reſidui certi, ed incontraſtabili per la celere eſazione: indi paſſaſſe i conti così ſommati al Tribunale de' Maeſtri Razionali, affinchè coſtoro rivedendoli, provvedeſſero di giuſtizia ſopra le rimanenti partite dubie, e litigioſe. Doveano poi eſſi Maeſtri Razionali dal luogo di lor reſidenza portarſi di volta in volta nel Caſtello dell' uovo a render ragione al Gran Camerario del loro operato, ed a concertar ſeco, e co' Preſidenti ciocchè occorreſſe pel ſervigio del Fiſco (*a*).

Tale fu il nuovo ſiſtema Angioino, il quale non ebbe luogo nella Sicilia, ove principal motivo di quella celebre rivoluzione furono appunto le novità così delle riſcoſſioni, come della rigoroſa maniera d' eſigerle. Ivi in fatti rimaſe in piedi per gl' intereſſi del Fiſco ſoltanto la Corte de' Maeſtri Razionali ritenuta da' Principi Aragoneſi, intorno alla quale Re Alfonſo non fece alcun cangiamento; ed anche ora il Tribunale del Fiſco, che tolſe il nome di Tribunale del Patrimonio, ſi rappreſenta da un Preſidente che fa le veci del Gran Camerario, da ſei Maeſtri Razionali, metà Patrizj, e metà Giureconſulti, dal Regio Teſoriero, e da un Magiſtrato Fiſcale appellato Conſervatore, con più razionali ſubalterni (*b*).

Quì però le nuove diſpoſizioni di Carlo I. durarono ſenza alterazione alcuna fino al regnare di Ladislao. Abbiamo in fatti un' ordinazione di Re Roberto, con cui comanda: *Ut Juſtitiarii, & alii pecunias fiſcales exigentes, intra certum tempus ponant computum de exactis per eos tam ſummarie in Camera noſtra, quam deinde finaliter coram Magiſtris Rationalibus M. Noſtræ Curiæ* (*c*).

E due altre ne abbiamo di Giovanna II., colla prima delle quali s' impone, *quod Præſidentes Officio Summariæ Au-*

(a) *Sorgente Neap. Illuſtr. Cap. 7.*

(b) *Capit. 47. Regis Jacobi, Capit. 250. Regis Alphonſi Pragm. Sicul. tom. 1. de Offic. Mag. Ration. Teſta de Magiſtr. Siculis in princip. Capit. Regni, Maſtrilli de Magiſtr. tom. 2. lib. 5. Cap. 9. de Trib. Reg. Patrim. Gaetani Sicilia Nobil.*

(c) *In lib. Privil. fol. 4.*

Audientiæ Rationum præfigant brevem terminum illis, qui computare habent, quo termino elapſo, aſſumant reſtas, liquident, & ſignificent, & quod demum computa remittantur ad Magiſtros Rationales pro diſcuſſione, & finali concluſione ipſarum; e colla ſeconda ſi preſcrive agli Archivarj della M. C. de' Maeſtri Razionali, *quod notare debeant diem, quo rationes de Summaria Audientia tranſmittuntur ad Archivum Magiſtrorum Rationalium* (a).

Si reſſe la M. C. de' Maeſtri Razionali in varj luoghi della Città, nommai però nel Caſtello dell' uovo; ma poichè fra l' incumbenze, che avea, una delle principali era quella di preſedere al conio delle monete; perciò avendo Re Roberto comperato un ampio palazzo nella contrada, ov' era, ed è la Chieſa de' PP. Agoſtiniani, e transferita colà la Regia Zecca; volle, che nel luogo medeſimo eſſi Razionali traſportandovi l' Archivio di tutte le carte Angioine, vi reggeſſero la loro Corte: donde fu, che tanto l' Archivio, quanto eſſi Razionali preſero il nome dal luogo della Regia Zecca (*b*).

Non ſaprebbe poi dirſi il quando, e per qual privilegio i Maeſtri Razionali ſi foſſero eletti da' Nobili delle Piazze di queſta Città; abbiamo però preſſo il Toppi alcuni Capitoli de' Maeſtri Razionali, ch' egli dice eſtratti dal volume de' Privilegj della Regia Zecca, e ſono i ſeguenti.

Item quod ſit licitum cuilibet Sedili Civitatis Neapolis, in quo ſunt Magiſtri Rationales, eligere ad ſedendum in dicta Curia tot Magiſtros Rationales, quot homines Magiſtri Rationales ipſius Sedilis voluerint ad ſedendum in Curia ipſa; dummodo quod ipſi eligendi non ſint plures quatuor pro quolibet Sedili.

Item quod illi Magiſtri Rationales, qui electi ſunt in dicta banca ad ſedendum pro ſex menſibus, quod non eligantur ad ſedendum pro aliis ſex menſibus ſequentibus, & in caſu, quo fuiſſent electi, aut aliquis eorum fuiſſet electus, ipſi electi, ſeu electus nullam vocem habeant, ſeu ha-

(a) *Ibid. fol.* 20., & *fol.* 23. *Moles deciſ.* §. 28. *de nom. Cameræ Summ.*, & *de ejus diviſ. a Mag. Ration.*

(b) *Toppi de orig. Tribunal. lib.* 4. *Cap.* 1. *num.* 13.

beat in Curia ipſa tanquam Præſidentes, ſeu Præſidens, & quod eligantur pro ſex menſibus tantum, neque plus, neque minus: & ſi illi, qui fuerint electi pro tempore prædicto, eligentur iterum, etiam eligantur de voluntate aliorum de platea, nemine diſcrepante, & quod habeant vocem ad præſidendum.

Item quod præfati Reſidentes in Banca ſemper debeant exquirere, & videre tam Ritum Curiæ, quam omnia privilegia, & literas ſiſtentes, & ſiſtentia in dicto Archivo, pro commodo Curiæ, quæ penes acta Curiæ conſervantur, illaque uti, & conſequi, & ab illis non diſcedendo, prout melius, & aptius, ac commodius fieri poterit, prout ſolitum fuit ſervari.

Item, quod præfati Reſidentes mandent ſervientibus dictæ Curiæ, quod ſæpe ſæpius veniant ad ſerviendum continuatis temporibus, & diebus, quibus Curia regitur, eisque provideatur de gagiis, & veſtimentis juxta conſuetum, ad hoc ut animentur ad ſerviendum, & illi ſervientes, qui non venient ad ſerviendum, ut prædicitur, non gaudeant privilegio dictæ Curiæ, nec habeant gagia.

Item, quod illi Magiſtri Rationales, qui non ſunt ab antiquo, tam ipſi, quam eorum patres oriundi dictæ Civitatis Neapolis, quod non eligantur ad ſedendum in dicta Curia tamquam oriundi de dicta Civitate Neapolis, ſed tamquam exteri, & quod ipſi exteri non poſſunt ſedere in dicta Curia tanquam cives, excepto ubi haberent literas Regias, per quas eſſent effecti cives (a).

Andrea d' Iſernia, che fu creato Maeſtro Razionale ſotto il regnare di Re Carlo II., e che vi continuò, durante la vita di Re Roberto, donde poi la Regina Giovanna I. l' innalzò al poſto di Luogotenente del Gran Camerario, ebbe aggio di mettere inſieme i Riti, non già della Camera de' conti, che come ſi è veduto non era Tribunale ordinario, ma della Curia de' Maeſtri Razionali: ne' quali Riti chiaramente ſi oſſerva, che le locazioni, gli appaldi, e tutte le determinazioni concernenti ogni ſorta di dazio, gabella, impoſto, ed altri peſi fiſcali apparteneano a' Maeſtri

(a) *Ex volum. Reg. Sicl. fol. 12. at., & ſeq. apud Toppi in monumentis pag. 256.*

ſtri Razionali: ed è notabile, che Re Carlo II. in formando un Conſiglio di Reggenza a Roberto ſuo Vicario, fra i Grandi Uſiziali della Corona vi collocò anche un Maeſtro Razionale.

E poichè coſtoro conſideravanſi come il principal ſoſtegno del Trono, vennero eſſi ſopra ogni altra Magiſtratura decorati di ampliſſimi privilegj, alcuni de' quali poſſono leggerſi preſſo il Toppi (*a*).

Ora la Camera de' conti a' tempi di Re Ladislao cominciò ad aſſumerſi l' autorità d'eſaminare anche le partite dubie, e così tratto tratto andò inveſtendoſi della giuridizione de' Maeſtri Razionali, per modo che col decorſo del tempo nulla, o preſſo che nulla ne rimaſe a coſtoro; e ciò per connivenza forſe, o ſenza forſe del Re, cui ragionevolmente non dovea piacere, che l' elezione di Magiſtrati Fiſcali doveſſe dipendere da' Seggi della Città.

Molto meno ciò potea piacere a Re Alfonſo d' Aragona, il quale fatto perciò diſegno di richiamare a se l' elezione di coloro, che amminiſtrar doveano il ſuo Regal Patrimonio, tolſe l' occaſione dall' eſſerſi confuſe le giuridizioni delle due Corti, ed anzi che ſopprimere la Camera de' conti, ſoppreſſe quella de' Maeſtri Razionali: e poichè di coſtoro erano tutte le prerogative, e l' eſenzioni, volle, che queſte medeſime s' intendeſſero trasfuſe ne' Preſidenti della Camera, i quali inveſtì del carattere medeſimo de' Maeſtri Razionali. Quindi fu, che i Riti dell' antico Tribunale paſſarono nel nuovo, cui fu affidata la cura dell' Archivio Angioino appellato della Zecca, ed incominciò anche a formarſene un altro nuovo, che ora ſi appella il Grande Archivio. Meſſi da parte gli antichi Cedolarj, ne' quali l' adoe venivano taſſate per intero a' Baroni, precedente apprezzo, l' ultimo de' quali fu a' tempi di Giovanna II. (*b*); fu quivi formato nel 1504. il nuovo Cedolario per la metà dell' adoe (*c*). Or poichè a queſto Tribunale, per diſpoſizione di Alfonſo medeſimo ſi fecero appartenere

(a) *Loc. cit. pag. 246. ad 257.*

(b) *In Archiv. Reg. Sicl. & Andr. in Cap. 2. de contum. feud. apud pares termin. num. 9., e 19.*

(c) *Moles de Jure Adobæ §. 4. quæſt. 1. n. 29., & ſeqq.*

le cauſe feudali, che prima ſi eſaminavano nella M. C. del Maeſtro Giuſtiziero (a); perciò vi ſi formarono i Quinternioni in luogo degli antichi Regiſtri delle Dogane: e furonvi anche fatti i libri del Regal Patrimonio, così per le contribuzioni dovute dalle Univerſità del Regno, come pe' pubblici dazj, che preſſo noi chiamanſi arrendamenti.

Ma non è ora il tempo di ragionare di queſto riſpettabiliſſimo Tribunale, di tutte le ſue incumbenze, e delle giuridizioni inferiori, che ne dipendono.

Intanto affinchè altri non creda, ch' io m' abbia meſſo il piede in fallo, ecco il Diploma di Alfonſo, col quale credo giuſtificarmi abbaſtanza intorno al fin quì ragionato.

I. *Alphonſus Dei gratia Rex Aragonum, Siciliæ citra, & ultra Farum, Hieruſalem, Hungariæ, Maioricarum, Sardiniæ, & Corſicæ: Comes Barchinonæ, Dux Athenarum, & Neopatriæ, ac etiam Comes Roſſilionis, & Ceritaniæ. Univerſis, & Singulis præſentium ſeriem inſpecturis, tam præſentibus, quam futuris, gratiam, & bonam voluntatem. Super rationibus Regiæ Curiæ videndis, diſcutiendis, & finaliter terminandis, prædeceſſorum noſtrorum hujus Regni Siciliæ citra Farum, Regum illuſtrium, ordinationibus proviſum extitit, & inde uſque ad tempora bonæ memoriæ Domini Regis Ladislai ſervatum, quod rationes ipſæ in* Camera per Preſidentes, & rationales *ibidem ordinatos* ſummarie *viderentur, & reſtas liquidas exigendas Theſaurario, Magno Camerario, & Præſidentes ipſi ſuis literis ſignificarent.*

II. *Indeque rationes ipſas* Magiſtris Rationalibus Magnæ Regiæ Curiæ *remitterent; qui eaſdem inde* revideren, diſcuterent, *dubiaque inde* aſſumerent; & finaliter terminarent, *& ſuper quietantiis deinde fiendis* cum Magno Camerario in ejus hoſpitio *convenirent; ibique cum eisdem Præſidentibus, & rationalibus de quietantiis eisdem* deliberarent; *ſicque eorum, & uniuscujusque ipſorum officiis, & perſonis, tam dictorum Præſidentium, & rationalium, quam ipſorum Magiſtrorum Rationalium, & Officialium, & perſonarum in eisdem officiis; & unoquoque ipſorum intervenientibus, ſive miniſtrantibus, aut officia gerentibus plurima* as-

(a) *Caſtanzo Iſtor. lib. 16.*

attributa, diverſæ prærogativæ, jurisdictiones, & privilegiæ conceſſæ, & conceſſa fuerunt.

III. *Deinde vero ejuſdem Regis Ladislai tempore introduci cæpit, ut rationes ipſæ in* Camera per Præſidentes, & rationales ejusdem *non modo* ſummarie *viderentur, ſed diſcuterentur, aſſumerenturque inde dubia, & finaliter terminarentur, & per Magnum Camerarium cum eisdem Præſidentibus, & rationalibus quietantiæ, & omnia, quæ ſuper iis ad* Magiſtrorum Rationalium officium ſpectabant, *expedirentur, & fierent; ſicque exinde hucusque ſervatum extitit, atque ſervatur,* Magiſtris Rationalibus *de iis ſe nullatenus intromittentibus; ſicque cum in iis, quæ Regiam Curiam, & ejus commoda principaliter contingunt, utriuſque officium, ſcilicet tam* Cameræ, *quàm* Magiſtrorum Rationalium, *per officiales ejuſdem Cameræ geratur; conſonum, atque dignum eſt, ut officiales ipſi, & ipſius* Cameræ Officium, utriusque Officii *prærogativa letætur, & gaudeat.*

IV. *Idcirco tenore præſentium, de certa noſtra ſcientia conſtituimus, volumus, & ordinamus, omnia, & ſingula* Curiæ, & officio Magiſtrorum Rationalium, *& perſonis ipſorum* Magiſtrorum Rationalium, *& officialium, & perſonarum ejuſdem Curiæ hactenus attributa, ſive conceſſa, & quovis modo ex privilegiis, capitulis, uſu, conſuetudine, vel aliter ſpectantia, & pertinentia; eidem* Cameræ, *ejuſque officio, ac officialibus, & perſonis ejuſdem* Cameræ *omni futuro tempore competere, & eisdem attributa, atque conceſſa, cenſeri, prout eisdem etiam de præſenti attribuimus, atque concedimus, perinde ac ſi literæ, privilegia, & ordinationes, atque capitula, & alia de dictis* Magiſtris Rationalibus *diſponentes, atque diſponentia de dicta* Camera noſtra ſummariæ, *ejusque Curia, & officio, ac officialibus, perſonis, & Miniſtris ejusdem Cameræ expreſſe, & nominatim diſponerent, & loquerentur:* prorogantes, & extendentes ad eandem Cameram, ejuſque officium, & officiales, perſonas, & miniſtros ejuſdem omnia, & ſingula Curiæ, ſive officio dictorum Magiſtrorum Rationalium, ipſiſque Magiſtris Rationalibus, perſonis & Miniſtris eorum officii, ſive Curiæ hactenus quibuſvis prædeceſſorum noſtrorum, privilegiis, ordinationibus, capitulis, literis, ſive ſtatutis, ac uſu, ſtilo,

ſeu

ſeu conſuetudine, & aliter quovis modo attributa, conceſſa, ſive acquiſita, cum iuriſdictionibus, prerogativis, libertatibus, & exemptionibus, ac privilegiis, & aliis quibuſcumque dicto officio, ſive Curiæ Magiſtrorum Rationalium, ipſiſque Magiſtris Rationalibus, ac perſonis, & familiis eorumdem, officialibuſque, & miniſtris officio, ſive Curiæ ipſorum quovis modo & quibuſvis rationibus, ſive cauſis attributis, conceſſis, ſive acquiſitis.

V. *Mandantes propterea illuſtri filio noſtro cariſſimo Ferdinando de Aragonia Duci Calabriæ, & in dicto Siciliæ citra Farum Regio primogenito, & Locumtenenti noſtro Generali, noſtri Sacri Conſilii Præſidenti, cæteriſque de noſtro Conſilio, Magnifico dicti Regni Juſtitiario, ejuſque Locumtenenti, & Regenti Magnam Curiam Vicariæ, ac Judicibus ejuſdem Curiæ, noſtriſque quibuſvis Vicemgerentibus, Juſtitiariis, Capitaneis Civitatum, Terrarum, & Caſtrorum, cæteriſque aliis Officialibus tam majoribus, quam minoribus quibuſvis officio, & juriſdictione fungentibus, eorumque Locumtenentibus, & perſonis aliis quibuſcumque ſubditis, & fidelibus noſtris cujuſvis conditionis gradus, & dignitatis exiſtant, tam præſentibus, quam futuris, quatenus præſentium ſerie per eos diligenter inſpecta, illam eidem Cameræ, ejuſque officio, officialibus, perſonis, & miniſtris ejuſdem, prout ad unumquemque ipſorum quovis modo ſpectaverit, obſervent, & faciant inviolabiliter & inconcuſſe ab aliis obſervari.*

VI. *Nec contrarium faciant, aut fieri, vel attentari quovis modo ſinant, vel permittant, ſi dictus filius noſter nobis obedire cupit, dictique alii gratiam noſtram caram habent, iramque, & indignationem, ac pœnam privationis uniuſcujuſque officiorum, & ducatorum mille a ſingulis contrafacientibus, vicibus eorum ſingulis exigendam, & noſtri Fiſci commodis applicandam, quam ipſo facto incurrere decernimus, cupiunt non ſubire, in cujus rei teſtimonium præſentes literas exinde fieri, & magno pendenti Majeſtatis noſtræ ſigillo juſſimus communiri: Datum in Caſtro Novo Neap. die 23. Menſis Novembris 14. ind. anno a Nativitate Domini M. CCCC. L. Regnique noſtri hujus Siciliæ citra Farum anno decimo ſexto, aliorum vero Regno-*

rum

rum XXXVI. Rex Alphonſus. Dominus Rex mandavit mihi Aduardo Fonelleda, & viderunt Nicolaus Antonius Locumtenens Magni Camerarii, & P. Regii Patrimonii Generalis Conſervator. Notata per Giliſortem penes Magnum Camer. (a).

Coll' addotto Diploma Alfonſo dicendo, eſſere inutile, che in due Corti ſi trattaſſe di un medeſimo affare, e col trasferire la giuridizione, e le prerogative de' Maeſtri Razionali ne' Preſidenti della Camera Sommaria, venne ad accordare di diritto a' Preſidenti ciocchè di fatto aveanſi arrogato; e venne non già ad unire le due Corti in un ſol Tribunale, ma ad abolire di fatto come inutile il Tribunale della Regia Zecca, ſiccome effettivamente fu abolito; eſſendo la Camera della Sommaria co' ſuoi antichi razionali, o ſiano computiſti ſenza giuridizione alcuna, divenuta il ſolo Tribunale del Fiſco.

Io veramente non poſſo non maravigliarmi delle contraddizioni, e degli abbagli dello Storico Civile ſu queſto articolo (*b*). Parlò egli di unione delle due Corti, e dovea parlare di ſoppreſſione dell' una, e d' innalzamento dell' altra, ſiccome Toppi avea giudiziosamente avvertito (*c*).

Diſſe, che l' Uficio di Maeſtro Razionale ſolea conferirſi a' primi Giureconſulti, memore in ciò del famoſo Andrea d' Iſernia, che di Maeſtro Razionale paſsò a Luogotenente del Gran Camerario, e non già a Preſidente (che a que' tempi ſtato ſarebbe diſcendere, e non aſcendere); e poco dopo dimentico di quel, che avea detto, ſoggiunſe, che occorrendo difficoltà legale, dovea comunicarſi a' Preſidenti della Camera, perchè la decideſſero.

Diſſe, che la Camera de' conti era un Tribunale antichiſſimo, e poi affermò, che l' iſtitutore erane ſtato Re Carlo I.

Diſſe, che i Preſidenti di eſſa Camera erano Magiſtrati, e poi riferì, che il loro carico altro non era, che liquidare ſommariamente i reſidui certi, per poi laſciarne la reviſione, e la diſcuſſione a' Maeſtri Razionali.

Diſſe, che i Maeſtri Razionali nel 1444. aſcendeano a 65., che furono poi ridotti a 36., ma che poi nel 1585. ſi re-

(a) *Apud Moles de nom. Cam. Sum., & apud Toppi ibid. pag.* 259.
(b) *Lib. 26. Cap. §....* [c] *Lib. 4. cap. 1. num. 13.*

ſi reſtrinſero a 18., ſeguendo in ciò l'errore del Toppi; ſenza badare, che i medeſimi fin dal 1450. erano già ſtati ſoppreſſi da Alfonſo, il cui Diploma di ſoppreſſione egli medeſimo citò: ſoggiungendo coll' autorità del Coſtanzo (*a*), che Alfonſo reſtrinſe la Regia Camera a ſei ſoli Preſidenti. Con che confuſe i Maeſtri Razionali, i quali ſtati erano Magiſtrati, co' razionali ſemplici computiſti, e relatori della Regia Camera ſenza la menoma giuridizione.

Che ſe abbagliò nel confondere i Maeſtri Razionali della M. C., detti poi della Regia Zecca, co' ſemplici razionali dell' antica Regia Camera de' conti; ſi laſciò anche ingannare dal titolo di Preſidenti dato da Re Carlo I. a coloro, che preſeder doveano a razionali computiſti nella Camera ſuddetta de' conti; e pur non ſi legge, che coſtoro ſtati foſſero Giureconſulti; come in fatti non doveano eſſerlo, ma ſolamente perſone di riguardo, e di provata oneſtà, per invigilare ſulla condotta nel tommare de' razionali computiſti. Alfonſo, che inveſtì i Preſidenti dell' antico carattere de' Maeſtri Razionali, di ſei, che ne creò, quattro ne ſcelſe Giureconſulti, e fra di eſſi alcuno, che ſtato già era Maeſtro Razionale, come fu Goffredo di Gaeta celebre comentatore de' Riti della Regia Camera.

Abbagliò finalmente nell' affermare, che il Tribunale de' Maeſtri Razionali anticamente reggeaſi nel Caſtello dell' uovo, laſciandoſi traſportar nell' errore dal Reggente Moles, il quale credè dedurlo dal regiſtro di Re Carlo I. del 1265. (*b*), ove leggeaſi: *Ratio poſita per Regium Theſaurarium coram Magiſtris Rationalibus Regiæ Curiæ in Camera Regia, quæ eſt in Caſtro S. Salvatoris ad Mare de Neapoli*; quando che in vece di ſeguire in ciò la mal ſicura ſcorta del Moles, dovea tener dietro al Toppi, il quale ci laſciò memoria de' luoghi, ove univanſi i Maeſtri Razionali, prima che Re Roberto aveſſe ſtabilita la lor Corte nella Regia Zecca; e legger dovea più attentamente il Diploma di Alfonſo, ove avrebbe veduto, che i Maeſtri Razionali erano in obbligo di traſferirſi nella Camera de' con-

(a) *Iſtor. lib. 16.*
(b) *Pag. 170.*

conti per conferire col Gran Camerario negli affari più urgenti. E qual più urgente di quello de' conti del Regio Teſoriero? Dal che anche ſi vede qual foſſe allora l' autorità de' Maeſtri Razionali, giacchè eglino, e non già i Preſidenti ebbero a diſcutere i conti del Regio Teſoriero, e perciò trasferirſi dovettero nel Caſtello dell' ovo, ove egli reſedea non altrimenti, che 'l Gran Camerario.

M' avveggo bene d' eſſermi ſoverchio dilungato; ma io ho creduto, che 'l richiedeſſe queſto punto di ſtoria, che Giannone per obbligo del ſuo iſtituto dovea disbrigare, col diſtinguere il falſo dal vero maledettamente confuſi dal Moles, dal Toppi, dal Sorgente, e da quanti altri ne aveán parlato. Finiſco dunque col dire, che la Regia Camera, che prima appellavaſi *Regia Camera Summaria*, *Regia Audientia ſumminarum rationum*, cioè Regia Camera del ſemplice conteggiare, come avvertì il Reggente Moles contra l' opinione di Luca di Penna, e di Marino Freccia (a), ſeguitò ad appellarſi così anche quando divenne ſolo, ed unico Tribunale del Fiſco, anche per le cauſe feudali, e per ciò, che appartenesſe allo ſtato di tutte l' Univerſità del Regno, come a tempo, ed a luogo farò vedere.

CAPO XVI.

Del Gran Giuſtiziero, e della ſua Magna Curia, Origine della Corte Vicaria, e ſua unione colla M. C.

DOpo avere a ſufficienza ragionato della M. C. Normanna, e Sveva, dato un ſuccinto ragguaglio del cambiamento fattovi dagli Angioini, e ragionato ancora degli altri Uficiali della Corona, mi rimane ora a più diſtintamente trattare del Gran Giuſtiziero, e del ſuo ripartimento di giuſtizia; al quale, poſciachè l' altro de' Maeſtri Razionali

(a) *Moles de nomine Regiæ Cam. Summ., & de ejus diviſione §. 29. in princip.*

li fu dismesso, e la Regia Camera della Summaria divenne l' unico Tribunale del Fisco, e 'l ripartimento del Grande Ammiraglio si ridusse a poca cosa; rimase per eccellenza l' antico titolo di M. C.: con che però dove prima chiamavasi *M. C. Magistri Justitiarii*, si disse poi, *& Vicaria*, e per un' idiotismo, *M. C. Vicariæ*, titolo che ancor ritiene; e ciò perchè le si unì la Corte Vicaria, della cui istituzione uopo è, che in primo luogo io ragioni.

Il nostro Storico Civile ebbe a dire, che la Corte del Vicario adombrata da Re Carlo I, allorchè per la sua andata a compiere la disfida con Re Pietro d' Aragona destinò Vicario del Regno Carlo suo figliuolo, fu poscia da costui ridotta a perfezione, quando uscito di prigionia, e coronato Re, volle imprendere il viaggio per la Francia; perocchè allora, creato Vicario Carlo Martello suo primogenito nel 1294., con un Diploma speditogli da Roma nell' anno appresso per mano del Protonotario Bartolomeo di Capua, gli destinò una Corte, o sia un Consiglio Collaterale composto dell' Arcivescovo di Napoli, del Gran Camerario, del Gran Siniscalco, del Gran Maresciallo, o sia Contestabile, del Grande Ammiraglio, del Viceprotonotario, di un Maestro Razionale, e di altri rispettabili soggetti; e che essendosi tal costumanza tenuta dal Re medesimo nell' elezione in Vicario di Roberto altro suo figliuolo dopo la partenza di Carlo Martello per l' Ungheria, da Roberto nel destinare Vicario Carlo suo unigenito, e da Renato nel costituir Vicaria Isabella sua moglie; ne advenne, che costoro in caso di assenza, o di altro impedimento usassero sostituire un loro Luogotenente chiamato Reggente, affinchè attendesse all' amministrazione di questa Corte, la quale avendo per Capo il Vicario del Regno, ed essendo composta di sì ragguardevoli personaggi, era molto al di sopra della G. C.; ma che poi tratto tratto le si unì, essendosi finalmente perfezionata l' unione negli ultimi tempi di Re Alfonso d' Aragona.

Or chi non vede, che Giannone del Reggente della Corte Vicaria ne fa un Luogotenente del Vicario del Regno alla testa di soggetti sì rispettabili, nel tempo stesso, che di una Corte Collaterale del Principe ne forma un Tribunal

bunal di giuſtizia, fino a ſoſtenere, che con queſto ſi foſſe col tempo congiunto l' altro Tribunale del Maeſtro Giuſtiziero?

A vero dire, nè Giannone ſapea, nè io sò il quando, e 'l come Re Carlo I. aveſſe adombrata al figliuolo una Corte Vicaria. Abbiamo ſoltanto il ſeguente Diploma di Re Carlo II., col quale deſtinò egli a Carlo Martello ſuo Vicario non già un Tribunal di giuſtizia, ma un Conſiglio Collaterale con quella diſtribuzione di affari politici, economici, civili, che vi ſi leggono.

De ordinatione Conſilii Cancellariæ, & Curiæ Domini Regis Vicariæ &c.

Carolus Secundus &c. Carolo primogenito ſuo &c. Meditantes attentius de his, qui in geſtu dicti officii Vicariæ vobis aſſiſtunt, conſulte providimus, & mandamus, quod infraſcripti de Conſilio, & familiæ noſtra vobiscum ad ſubſcripta remaneant, & per vos, ut ſubſcribitur, debeant retineri, videlicet in conſiliis venerabilis in Chriſto Pater Philippus Archiepiſcopus Neapolitanus, nobilis vir Johannes de Monteforte Comes Squillacii, & Montiſcabeoſi Regni Siciliæ Camerarius, Raymundus de Bautio filius Comitis Avellini, Gottifredus de Miliagro Seneſcallus, Gulielmus Extendardus Mareſcalcus, Raynaldus de Avellis Admiratus prædicti Regni Siciliæ, Guido de Alemania miles, Gulielmus de Pontiaco miles, & Thomas Stellatus de Salerno juris civilis profeſſor Magnæ Curiæ noſtræ Magiſter Rationalis, & Andreas Acconzajocus de Ravello juris civilis profeſſor tenens locum Prothonotarii dicti Regni, frater Matheus Rogerius de Salerno, & Magiſter Albericus Clericus, & familiaris noſter. Et ſi contingat interdum, ut ſupra aliquo rationabili caſu juſtitiæ agitato in Conſilio coram vobis, Conſiliarios prædictos, ſeu ullos ex eis, qui conſilio hujuſmodi intereris, non concordare in unum, ſitque ſuper eo diſcordia inter ipſos, quilibet Conſiliariorum ipſorum conſilium, quod dabit redactum in ſcriptis ſuo ſigillo conſignet, & ſic diſcordantia conſilia ſingulorum noſtræ celſitudini deſtinetis. Nolumus tamen, quod propter hujuſmodi diſcordiam exequtio juſtitiæ differatur, ſed exequtio ipſa fiat juxta conſilium, ad quod dictorum Conſiliariorum pars potior, &

ſanior concordabit. Dicti vero Andreas Acconzajocus, & Thomas Stellatus mandent, & faciant fieri omnes, & ſingulas literas, tam ſuper negotiis fiſcalibus, quam privatis. Dictus ſcilicet Andreas literas omnes, quæ ad officium Protonotarii dicti Regni, & qui eius locum de mandato noſtri culminis obtinet, ſpectare noſcuntur. Dictuſque Thomas literas, quæ pertinent ad officium Magiſtrorum Rationalium dicti Regni. Dicti Gulielmus, & Thomas gerant officium Magiſtrorum Rationalium prædictorum, ſeu quilibet eorundem. Andreas, & Thomaſius literas, quas mandabit, & fieri faciet, propria manu ſignet, ſicut in noſtra Curia ſervatur. Literæ autem, ſi quas de his, quæ ſpectant ad officium Magiſtrorum Rationalium, dictus Gulielmus mandabit, & fieri faciet, datam contineant per eundem, tamquam per Magiſtrum Rationalem, & eas etiam, quæ per dictum Thomaſium mandabuntur, & fient, antequam ponentur ad ſigillum conſignet actu . . . . . Magiſtrorum Rationalium prædictorum. Sigillum vero Vicariæ Regni, quo uti vos volumus, ſicuti ex alia nomi . . . . . noſtra hujuſmodi gerentes officium Vicariæ primitus uſi eſtis, cuſtodiatur penes dictum Gulielmum de Pontiaco, apud eum, per quem ſigillentur omnes literæ ſigillandæ. Retineatis inſuper apud vos in officio Cancellariæ noſtræ ſub Magiſtratu dicti Andreæ Acconzajoco ad ſolita, & ſtatuta ſtipendia ſubſcriptos Notarios noſtros, qui ſimiliter fuerant cum Principe Tarentino dudum dicti Regni Vicario ad idem officium deputati, *videlicet Philippum Maczam de Salerno, Ranerium de Broyo, Petrum de Sancto Severo, & Petrum Graſſum de Neapoli, quemlibet cum ſcriptore, & Matthæum de Trayecto. Regeſtrum vero eſſe volumus apud Lucam de Peſcli Notarium noſtrum, ſicut jam eſt ordinatum. Dicimus tamen vobis, quod ſi forſitan aliquæ literæ ſuper quibuſcunque negotiis, fiſcalibus videlicet, & privatis in Curia veſtra fierent ſigillari ſigillo Vicariæ prædictæ per alias manus, & alio modo, quam ſuperius declaratur, eas non valere, nec aliquem volumus habere vigorem. Prædictos Conſiliarios, & alios, ſi qui ex eis a veſtra Curia ſunt exempti, per veſtras literas evocetis inſtanter. Datum Romæ per Bartholomæum de Capua militem &c. Anno Domini MCCLXXXXV. Die*

Die XV. Aprilis viij Ind. Regnorum anno xj.

Donde dunque ebbe il suo principio il Tribunale appellato Corte Vicaria, che poi si unì alla G. C. del Giustiziero? Eccolo, ed eccone anche il perchè.

Gioverà ricordare, che il ripartimento del Gran Giustiziero co' suoi Luogotenenti Reali giudicava così nelle cause, che gli apparteneano in prima istanza, come negli appelli dalle Corti inferiori; ma da' suoi giudicati in certi casi eravi luogo di richiamarsene a tutto il Corpo della M. C. Poichè però dagli Angioini fu dismesso un tal Corpo, rimase esso ripartimento senza una Corte di appellazione; al che il primo, e 'l secondo Carlo diedero provvedimento, con destinare un Giudice per gli appelli: e tali furono Contario di Bucciano, Matteo Filimarino creato poi Arcivescovo di Napoli, ed altri (*a*). Il lusso intanto, e 'l commercio cagionarono una maggior copia di litigj; nè la G. C., nè il Giudice di appellazione trovaronsi più in istato di rendere pronta giustizia a' litiganti, allora specialmente, che ogni lite dovea terminare fra' pochi mesi: si conobbe dunque per l'uno, e per l'altro oggetto necessario un nuovo Tribunal di giustizia.

Se si avesse a prestar fede al Tutino, la Corte Vicaria dovè essere stata istituita prima del 1294., cioè prima che Carlo Martello fosse creato Vicario del Regno; giacchè egli dice, che ne fu Reggente Berengario, o sia Berlingieri primogenito di Re Carlo II., cui nel 1294. fu sostituito Pietro Bodino d' Angiò, al quale nel 1306. succedè Niccolò di Gianvilla (*b*). Se poi si avesse a credere al Catalogo del Toppi, si troverà la Corte Vicaria trasportata a' primi tempi del governo Angioino; perocchè in esso Catalogo descrivesi per primo Reggente della Corte Vicaria Pietro di Cataneto creato fin dal 1272., ed appresso, senza farsi menzione nè di Berengario, nè del Bodino, viene il Gianvilla colla data del 1291. (*c*).

Ma

(a) *Chion. de Archiep. Neap. Toppi de Orig. Trib. lib. 3. Cap.* 10. *p.* 100.

(b) *Turin. de' Maestri Giustizieri pag.* 3.

(c) *De Orig. Tribun. lib.* 3. *Cap.* 8. *p.* 89.

Ma checchè essi si dicano, certo è, che il primo piano d' istituzione della Corte Vicaria fu fatto da Re Carlo II. nel crearne Reggente Niccolò di Gianvilla, cui il trasmise; e poichè questo piano non gli piacque, il cassò, indirizzandogliene un' altro: ed essendo al Gianvilla succeduto in Reggente Teobaldo di Malobuffone nel 1308. secondo il Toppi (*a*), fu ricercato nell' Archivio della Corte Vicaria il piano suddetto originale; ma non se ne rinvenne, che una copia; poichè il Gianvilla aveasi ritenuto l'originale. Da tal copia adunque altra copia se n' estrasse, la quale Roberto Vicario del Padre, giusta gli ordini paterni, diresse al Gran Giustiziero Ermengano di Sabrano, ed alla di lui M.C. per norma di ciocchè in forza del piano suddetto dovea appartenere ad essa M. C., e di ciò, che appartener dovea alla Corte Vicaria. E' Roberto stesso, che narra un tal fatto colle seguenti parole. *Robertus Primogenitus &c. Nobili viro Ermengano de Sabrano Ariani Comiti, Regni Siciliæ Magistro Justitiario, dilecto Consanguineo, Consiliario, & familiari paterno, ac suo, & ejus Locumtenenti, & Judicibus M. C. devotis suis salutem, & dilectionem sinceram. Injunxit nobis inter alia Reverendus Dominus, & Genitor noster charissimus, qui quasdam literas suas, ut Capitula regulamia, & distinguentia regimen Curiæ suæ* (il Re chiama la Corte Vicaria Corte sua, e non già del Vicario, nel distinguerla dalla G. C. del Giustiziero), *cui præerat dominus Theobaldus de Malobuffone balistariorum Regni Magister, & Provisor castrorum (quæ idem Dominus Genitor noster cassavit illa originalia, scilicet missa pridem Domino Nicolao de Janvilla, qui tunc Curiam regebat eandem) sub sigillo miserimus vobis in scriptis, & ea per vos usque ad prædicti Genitoris nostri beneplacitum servari tenaciter fecerimus. Verum quia, pro ut prædictus dominus Theobaldus asserit, originalia ipsa Capitula haberi nequeunt, eo quod illa dictus dominus Nicolaus de Janvilla sibi retinens, apud acta ipsius Curiæ minime assignavit eadem, licet in actis ipsis redacta fuerint; ecce Capitula eadem ex prædictis actis assumpta de verbo ad verbum præsentibus inserta vobis duximus transmitten-*

(*a*) *Ibid. pag. 91.*

tenda: quorum Capitulorum tenor per omnia talis est (a). Indi siegue il piano suddetto, nel quale Re Carlo II. spiegò per disteso tutte le giuridizioni del Reggente, e della sua Corte Vicaria, incominciando dal dover conoscere *de omnibus violentiis, injuriis, gravaminibus, atque crimenibus, de quibus Majestas nostra, vel Robertus primogenitus noster Dux Calabriæ, atque Vicarius noster generalis posset adiri*: e procedendo innanzi, gli proibì espressamente il frammescolarsi nelle cause feudali, ed in tutti gli appelli dalle Corti inferiori, come cose appartenenti alla G. C. del Giustiziero: con riservargli soltanto i ricorsi in caso di oppressione, di giustizia ritardata, e simili altri rimedj straordinarj. Volle finalmente, che una tal nuova Corte, che sempre chiamò sua, fosse Tribunale di appellazione nelle cause soltanto, che introdotte si fossero in prima istanza nella G. C. del Giustiziero, e non già in quelle, che venute le fossero per via di appello dalle Corte inferiori (giacchè allora ne appartenea il richiamo al Giudice di appellazione); e *vice versa* ordinò, che la G. C. del Giustiziero fosse Tribunale di appellazione nelle cause, che in essa nuova Corte s' introducessero.

Quantunque l' Editto, di cui si parla possa leggersi per disteso fra' Capitoli del Regno, voglio qui addurne quelle parti, che più fanno al proposito, e che Tutini in adducendo lo stesso Editto, e non intendendone il contenuto, con troppo mala fede ne tolse di peso (b). *De causis vero feudorum* (disse Re Carlo II. al Reggente la Corte Vicaria) *& quorumcumque bonorum stabilium ad Fiscum nostrum spectantium, quæ ad Magistrum Justitiarium Regn, & Justitiarios Regionum, secundum distinctos ordines, pertinere noscuntur, te nisi per viam appellationis, ut subditur, nullatenus intromittas.* Ed appresso: *Item audias causas omnes appellationum interjectas a sententiis ferendis in Curia Magistri Justitiarii, easque secundum justitiam examines, & decidas. Hoc vero capitulum tunc locum habebit, cum de*

cau-

(a) *In Capit. Regni Capit. Robertus &c. Injunxit nobis sub rubrica: Littera Domini Ducis ad Magistrum Justitiarium, & Judices M. C.*

(b) *Tut.* discor. de' sette Uficj del Regno: *cart.* 10.

cauſis eiſdem in Curia dicti Magiſtri Juſtitiarii principaliter cognitum fuerit: ubi autem non principaliter ipſæ in Curia dicti Magiſtri Juſtitiarii fuerint ventilatæ, ſed per appellationis remedium ab inferioribus Judicibus ad eandem Curiam devolutæ, tunc ſi a ſententia lata in præfata Curia Magiſtri Juſtitiarii appellari contingat, cauſa appellationis ejuſdem coram Judice appellationum noſtræ *Curiæ ventiletur, & ſuo marte diſcurrat, ut coram dicto appellationum Judice intra ſtatutum a jure ad appellandum dierum numerum debitum finem recipiat. A ſententiis vero latis in Curia* noſtra *penes te ſtatuta ſuper cauſis per appellationem a Curia Magiſtri Juſtitiarii devolutis ad appellationum Judicem recurratur. Et verſa vice poſſit appellari ad Magiſtrum Juſtitiarium a ſententiis latis in dicta Curia* noſtra, *& deinde appelletur ad Judicem appellationum.*

Quì termina l' Editto di Carlo II. diretto alla Corte Vicaria inſerito in quello di Roberto per norma della M. C.; indi ſiegue Re Roberto imponendone ad eſſa M. C. la piena oſſervanza. *Mandantes igitur vobis, ut prædicta Capitula juſta dicti Domini Patris noſtri juſſum, eorumque ſeriem in dicta Curia Magna uſque ad ipſum paternum beneplacitum tenaciter obſervetis.*

La data di queſto Diploma di Roberto, in cui è inſerito l' altro del padre è piena zeppa di errori; poichè da quelle parole del medeſimo: *uſque ad ipſum paternum beneplacitum*, ſi deduce, che Carlo ancor vivea, e che Roberto n' eſercitava il Vicariato; come dunque nella data ſi fa dire dallo ſteſſo Roberto: *Data Neapoli per Dom Bart. de Capua Anno Domini MCCCVII. die XI. Decembris XI. indict. Regnorum noſtrorum anno vigeſimo ſecundo?* Che ſe ſi corregeſſe quel *noſtrorum*, e ſi diceſſe *patris noſtri*, neppure ſi accorderebbe col 1307. l' anno venteſimo ſecondo del Regnare di Carlo.

Ed ecco l' origine della Corte Vicaria del Re, Tribunal di giuſtizia totalmente diverſo dalla Corte del Vicario, Conſiglio Supremo di Reggenza Collaterale del Vicario del Regno. Vengo ora all' unione della Corte Vicaria colla M. C. del Giuſtiziero.

Finattanto, che queſti due Tribunali ebbero due Capi di-

diverſi, uno cioè Luogotenente del Giuſtiziero, e l' altro Reggente, non potè eſſervi la menoma unione; ma poſciachè uno ſteſſo ſoggetto fu creato nel tempo ſteſſo Luogotenente nell' uno, e Reggente nell' altro, i due Tribunali dovettero di neceſſità reggerſi in un luogo medeſimo, però in due Camere ſeparate, ciaſcuna co' ſuoi Giudici, ed altri Ufiziali maggiori, e minori. Ora io tra Capitoli di Re Roberto uno ne ritrovo ſotto la rubrica: *Litera arbitralis*, che comincia: *Si cum ſceleratis*, ed è diretto *Joanni de Haja militi, Curiæ Vicariæ Regni Regenti, Magiſtro Juſtitiario, Conſiliario, familiari, & fideli ſuo* (a) e porta la data del 1313 quinto anno del Regno di eſſo Re. Che ſe non vi foſſe errore in queſto titolo, ben per tempo i due Uficj ſarebbonſi uniti in una ſola perſona; ma vi è errore certamente, perchè Giovanni di Haja fu ſoltanto Reggente, nommai Gran Giuſtiziero, come ſi oſſerva nel Toppi, e nell' Engenio (b). Che ſe ſi doveſſe ſtare al regiſtro pubblicato da eſſo Toppi, ne riſulterebbe, che il primo ad eſſer deſtinato Luogotenente inſieme, e Reggente fu Gio: Paolo di Caivano nel 1422. (c), cioè negli ultimi tempi del regnare di Giovanna: il che nè anche può reggere, giacchè per quel, che ſono per dire, molto prima eſſer dovette l' unione de' due Uficj; ſe pure non voglia ſupporſi, che alcuna volta furono uniti in una ſteſſa perſona, ed altra volta diviſi.

Checchè ſia di ciò, il notabiliſſimo cangiamento, che Giovanna II. fece nelle due Curie, ſi oſſerva in un Capitolo, che va confuſo co' Riti della G. C. ſotto la rubrica *de juriſdictione, & cognitione M. C.* con eſſerſene formati tre Riti (d): ed eccolo per diſteſo.

In primis cum non humanæ conſtitutioni, ſed divinæ potius inhærentes, ut in lege divina ſcriptum noverimus, Ita magnum judicabis, ut parvum, nec erit apud te exceptio perſonarum, noſtrarum conſtitutionum, & edictorum, & de certa noſtra ſcientia, motuque proprio, & matura

(a) *In Cap. Regni.*
(b) *Topp. ibid. pag. 91. Engen. p. 259.*
(c) *Top. pag. 94. num. 68.*
(d) *Rit. 46. ad 48.*

noſtri Conſilii deliberatione, jubemus, decernimus, volumus, & mandamus, quod omnes principes, duces, comites, & barones, & alii ſubditi hujus noſtri Regni cujuſcunque ſtatus, gradus, conditionis, dignitatis, & præeminentiæ fuerint, ac ejus univerſitates terrarum, civitatum, caſtrorum, & locorum quorumcumque hujus Regni noſtri, ac homines ſingulares ipſarum, & quos ſubditos, perſonas, civitates, terras, caſtra, & loca præſentibus pro expreſſis & ſpecifice, ac ſingulariter declaratis haberi volumus, mandamus, & decernimus, quod poſſint & valeant conveniri, accuſari, trahi & evocari a quibuſcumque ipſos, & quemlibet ipſorum, & ipſarum convenire, citare, trahere, & evocare volentibus in prædictis noſtris Magna, & Vicariæ Curiis, & qualibet ipſarum, & etiam quod prædictæ noſtræ Curiæ, & quælibet earum poſſint contra tales prænominatos procedere, ſive per accuſationem, ſive per denunciationem, inquiſitionem, & ex officio, prout alias a jure, & Regni conſtitutionibus, & capitulis declaratur, & permittitur; non obſtantibus quibuſcumque privilegiis, & indultis prædictis univerſitatibus, hominibus, & alicui ipſorum & ipſarum de non trahendis, & conveniendis eiſdem in dictis Curiis conceſſis, ſive per claræ memoriæ dominum Regem Carolum III. & dominam Reginam Margaritam reverendiſſimos parentes, & dominum Regem Ladislaum reverendiſſimum fratrem noſtrum, ac per noſtram celſitudinem, ſive per quoſvis alios illuſtres Regni noſtri prædeceſſores, cujuſcunque prætextu, etiam pro ſtatu reipublicæ, & motu proprio, & conſiderationibus aliis quibuſcunque conceſſis, cum quibusvis clauſulis derogatoriis, etiam ſi de illis, vel aliqua ipſarum eſſet hic de verbo ad verbum expreſſa mentio, & notitia facienda, ſeu totus illorum, & illarum tenor præſentibus inſerendus. Quæ privilegia, & indulta, & ipſorum tenores de dicta certa noſtra ſcientia, & proprio noſtro motu, ac plenitudine noſtræ dominicæ poteſtatis, cum dicti noſtri Conſilii deliberatione totaliter revocamus, ac annullamus, caſſamus, & tollimus, viribuſque & efficacia vacuamus, ac nullius eſſe roboris, decernimus, vel vigoris. Exceptis duntaxat familiaribus noſtris, & commenſalibus, domeſticis, & actu ſervientibus, qui in eiſdem Curiis nequeant citari, cogi, compelli, aut quomodolibet evocari.

Item

Item quod Curiæ ipſæ, & quælibet ipſarum cognoſcant & cognoſcere poſſint de guerra mota, privato carcere, & omnibus aliis pœnis fiſcalibus. Nullus vero deferens de prædictis admittatur, niſi Curiæ ad certam pœnam ſe obliget de probando, & proſequendo. Et idem ubicunque aliquod fiſcale eiſdem Curiis nuncietur; conventio tamen iſtius pœnæ fieri debeat cum advocato, & procuratore fiſci.

Item quod Curiæ ipſæ, & quælibet ipſarum, dum ſunt extra civitatem Neapolis, cognoſcant ibi de cauſis civilibus, & criminalibus quandocunque, & ubicunque commiſſis, & cauſa ipſa incipit per litis conteſtationem, & non aliter, etiam ſi Curiæ inde recedant antequam cauſa ipſa terminetur; & dum eſt in loco, & civiles, & criminales taceant, & non reddatur jus, niſi per Curiam hoc eis permittatur.

Quì termina il Capitolo, come leggeſi fra i Riti, ſenza il ſuo principio, e ſenza la conchiuſione; e ritornano le pratiche antiche della G. C., che cominciano dalla rubrica: *item antiquitus &c.* Ed è da notarſi, che nel primo periodo deve eſſervi errore, e dove ſta detto: *in noſtris Magna, & Vicariæ Curiis*, dovea eſſervi ſcritto: *in noſtris Magnal, & Vicaria Curiis.*

Ed ecco con queſto nuovo Capitolo tolta affatto la differenza delle due Corti preſcritta da Re Carlo II. collo eſſerſi in forza di tal Capitolo a queſta comunicate tutte le giuridizioni di quella, ed a quella di queſta.

Ma non perciò vennero eſſe a formare un ſol Tribunale, perchè continuarono ad avere, ciaſcuna i ſuoi diſtinti giudici, ed altri Ufiziali maggiori, e minori indipendenti dall' altra; ancorchè ambedue foſſero ſotto la direzione di un ſolo Capo con diverſo titolo, cioè di Luogotenente nell' una, e di Reggente nell' altra, ſiccome ſi oſſerva chiariſſimamente nell' altro Diploma, che Giovanna medeſima preposè a i Riti de' due Tribunali, ove più volte replicò, che così i Riti, come le ſue nuove ordinazioni doveſſero oſſervarſi *in noſtris Magna, & Vicaria Curiis.* E così fu ancora a' tempi, che Iſabella governò come Vicaria di Renato ſuo marito, come ſi ravviſa dal di lei Editto inſerito parimente ne' Riti della G. C.; ed anche perchè l' una Corte ſeguitò ad eſſere a vicenda Tribunale di appellazione da i decreti dell' altra.

L' unione seguì allorchè Re Alfonso d' Aragona istituì il Tribunale del S. R. C., perocchè cessati allora gli appelli dall' una all' altra Corte, e subordinate ambedue al S. R. C., divennero esse una sola Corte in due Ruote con ugual giuridizione, e sotto un Capo medesimo, il quale lasciato il titolo di Luogotenente, ritenne soltanto quello di Reggente; benchè sotto tal titolo s' intendesse principalmente rappresentare il carattere di Luogotenente del Gran Giustiziero, il cui nome andò sempre, e va ancora preposto a tutte le provvisioni, che si spediscono dalla G. C. E si scemò anche allora il numero de' Giudici.

Dal fin quì detto deducesi, che il Supremo Consiglio di Reggenza da Re Carlo II. destinato a Carlo Martello suo Vicario fu totalmente diverso dal nuovo Tribunale istituito da esso Re: il qual Tribunale per rappresentare il Re medesimo, e 'l di lui Vicario negli atti di giustizia anche per le vie straordinarie, tolse il nome di Corte Vicaria del Re, e non già del Vicario; che tale non era: che alla G. C. del Giustiziero, ed alla Corte Vicaria furono dallo stesso Principe accordate alcune giuridizioni comuni, ed altre particolari; e furono ambedue destinate per le vicendevoli appellazioni: che la Regina Giovanna II. le pose del pari, col trasferire nell' una tutte le giuridizioni dell' altra: dal che, e dell' essersi lor dato uno stesso Capo, altro loro non rimase, che dividessele, fuori del vicendevole appello; e che finalmente passati gli appelli al S. R. C., divennero esse una Corte sola divisa in due Ruote. Che se lo Storico Civile a ciò badato avesse, non sarebbesi lasciato dire, che la G. C. del Giustiziero fu subordinata alla Corte Vicaria, e non avrebbe confusa essa Corte Vicaria col Consiglio Collaterale del Vicario del Regno, con soggiungere, che dalla unione delle due Corti nacque la facoltà, di cui fa uso la G. C. della Vicaria nel dar la tortura *ex processu informativo*; quando una tal facoltà esercitavasi dalla G. C. del Giustiziero anche prima dell' istituzione della Corte Vicaria in virtù delle Costituzioni, e de' Capitoli del Regno (*a*): errore, che tolse impresto da Gram-

(a) *Constit. si damna de homicid., & damnis clandes. & Cap. tormenta, & Cap. tormentis insuper.*

Grammatico (*a*), da Proſpero Caravita (*b*), e da Girolamo Calà (*c*).

CAP. XVII.

De' Capitoli de' Re Angioini nel Regno, e di quelli degli Aragoneſi in Sicilia.

IL diſordine eſtremo, in cui ſono i Capitoli de' Re Angioini, e gli errori delle date furono avvertiti, e corretti dal noſtro Storico Civile (*d*), nè io intendo d' andarmi lungamente ravvolgendo per entro ad un tal labirinto. Per dirne però alcuna coſa, voglio, che ſi rifletta, che que' Capitoli, che Re Carlo I. promulgò eſſendo ancora poſſeſſore della Sicilia, ſpirano odio, e vendetta contra i fautori degli Svevi (*e*), avidità di danaro nell' eſazioni fiſcali (*f*), e rigore eſtremo negli ſpogli violenti (*g*), ne' delitti clandeſtini, con accreſcere la pena preſcritta da Federigo (*h*), ne' latrocinj di ſtrada pubblica, con far valere la teſtimonianza di tre complici contro a' ſocj, ed a' fautori (*i*), ne' furti col famoſo Capitolo *ad hoc noſtrorum*, col quale pel furto di un ſolo agoſtaro, ed anche per meno impoſe la pena della fruſta, del merco in fronte, e del bando, dall' agoſtaro ſino all' oncia la perdita della mano; e dall' oncia in sù la morte, o col capeſtro, o colla mannaia.

(a) *Deciſ.* 34. *n.* 9. (b) *Rit. primo num.* 31.
(c) *De præmin. M. C. cap.* 1. *n.* 7., & 8.
(d) *Tom.* 3. *lib.* 20. *cap.* 9. §. 1.
(e) *Cap. miſericordiam, Cap. etſi frequenter, & Cap. ſatis conſtat.*
(f) *Cap. ut illorum, Cap. ſuper extractione, & Cap. Prædeceſſorum.*
(g) *Cap. nuper in Civitate, Cap. pridem contra, & Cap. ſubditorum.*
(h) *Cap. clandeſtinis maleficiis.*
(i) *Cap. frequens, & effrænata.*

naja (*a*), e contro a' falſatori del regal ſigillo (*b*).

Vi furono anche alcuni altri Capitoli ad evitare le violenze, e l' eſtorſioni de' ſuoi Uficiali (*c*). Ma le minacce contra gli Uficiali Regj ſervivano per gittar polve agli occhi. Carlo in fatti, ed i ſuoi Uficiali ſeguitarono a fare peggio, che mai.

Non fu così dopo il famoſo Veſpro Siciliano. Allora sì, che con più Capitoli ſi pensò ſeriamente a raffrenare gli eccesſi, e le frodi del Miniſtero, tanto di giuſtizia, quanto di economia, e de' loro ſubalterni: ſi rilaſciarono alcune eſazioni nuovamente introdotte, ed alcune pratiche, che ſapeano d' iniquità; e fu tra l' altro rivocato il Capitolo *Clandeſtinis*, con rimetterſi nuovamente alla Coſtituzione di Federigo (*d*), come ſi può oſſervare in eſſi Capitoli al numero di 58., ſotto il titolo: *Generales Conſtitutiones aliæ factæ per prædictum Dominum Carolum Regem Siciliæ ſuper bono ſtatu Regni*. Chi vuol vedere lo ſtato deplorabile di que' tempi, legga i ſuddetti Capitoli, che furono gli ultimi di queſto Re.

De' Capitoli, che il Secondo Carlo nel 1283. convocato un general parlamento ſtatuì come Vicario del Padre nella pianura di S. Martino in Calabria, e che ei medeſimo confermò, aſceſo che ſu al Trono Reale, ſe ne trova fatto un ſunto dal noſtro Storico Civile (*e*). Sono allogati detti Capitoli ſotto il titolo: *Conſtituriones Illuſtriſſimi Domini Caroli II. Principis Salernitani*, e finiſcono colla data de' 30. Marzo 1283., e la conferma fattane da Carlo eſſendo Re va ſotto il titolo: *Confirmatio Capitulorum æditorum in planitie S. Martini*.

Generalmente parlando, Carlo con queſti Capitoli alienò una parte del Principato, così riguardo alle perſone de' ſudditi, come riguardo a' fondi dello Stato, da poter ſem-

(a) *Cap. ad hoc noſtrorum*.

(b) *Cap. ut quæ ab excellentia*.

(c) *Cap. Officiales omnes*, *Cap. Item Collatores*, *Cap. Item quod prædicti*, *Cap. Quia de Vicariis*, *Cap. Statuimus*, *ut nullus*, *Cap. Gravamina*, *Cap. Ad audientiam*, *& Cap. hac Edictali*.

(d) *Cap. Statuimus*, *& Cap. Conſtitutio*.

(e) *Gian. loc. cit. §. II.*

ſempre creſcere ſenza limitazione; e cedè a' diritti più eſſenziali della Corona a favore di una Potenza ſtraniera: ſoffermò piucchè mai il governo feudale; e ſi laſciò per fine recidere i nervi, donde riſorgere. Era impoſſibile, che una convenzione così leſiva in tutte le ſue parti, ed eſtorta *per vim, & metum* poteſſe lungamente ſuſſiſtere. Di quì le perpetue conteſe con Roma, co' Prelati, col Baronaggio; e gli ſforzi eſtremi de' Principi ſucceſſori nel Regno per racquiſtare al Principato ciocchè neceſſariamente gli biſognava per reggimento de' Popoli nommeno in pace, che in guerra. L' articolo dell' impoſte non ebbe, come non potea aver luogo fin da principio. Il ſervigio perſonale per certo determinato tempo fu col tempo ridotto a pecuniario, ed in conſeguenza divenne reale. Quanto agli Eccleſiaſtici, Roberto pensò al rimedio de' Conſervatori Regj; ma vi voleva troppo per rompere da tutti i lati una sì lunga, e peſante catena. Gli Angioini la traſcinarono, divincolandoſi alla meglio, giacchè eſſi ſtati ne erano gli autori. Gli Aragoneſi ne ruppero qualche anello. Aſſai più gli Auſtriaci, i quali vi ſi applicarono di propoſito, benchè con molta riſerva. Toccava a dì noſtri il vederla quaſi tutta per terra. Vi vollero de' ſecoli per diſtruggere l' opera di pochi giorni. Ciò voglio, che mi baſti per ora, per parlarne in progreſſo, giuſta l' ordine de' tempi.

Gli altri Capitoli di Carlo ritornato dalla prigionia, ed aſſunto al Trono, ſon pieni di giuſtizia, e di equità; nè in ciò mi dilungo in farne ſpezial memoria, per non replicare ciocchè ne ſcriſſe Giannone, e dopo lui Grimaldi. Meritano fra eſſi ſpezial menzione il Capitolo *Mulier dotarium*, e l' altro *Dotarium in Terra feudali*, pel dotario ſopra i feudi; il Capitolo *Conſiderantes*, col quale ne' feudi nuovi non oſtante la formola *pro ſe, ſuiſque heredibus ex corpore* ſi ammiſero alla ſucceſſione i fratelli, e le ſorelle, *ſervata gradus, & ſexus prærogativa*: il Capitolo *Ex proſumptuoſa*, ſotto il titolo, *quod feudatario decedente &c.*, che ſtabilito da eſſo Re, fu poi pubblicato da Carlo Illuſtre, incominciando dalle parole *Dudum claræ memoriæ*, col quale Capitolo ſi ordina, che per morte d'al-

d' alcun Barone ſenza diſcendenti legittimi, il feudale doveſſe tenerſi in ſequeſtro dal Fiſco per tutto un anno; al qual Capitolo Re Roberto aggiunſe l' altro, che porta il titolo *Quid fiet mortuo Barone*, e comincia *In nomine Dei Æterni*, e con eſſo ordinò, che il ſucceſſore nel feudale, ſe fra un' anno, ed un giorno non veniſſe a preſtare il giuramento di fedeltà, ſe n' intendeſſe decaduto. Nè voglio laſciar da parte il Capitolo *Inſuper ad fidelium*, col quale impoſe al Gran Giuſtiziero, che colla ſua M. C. girne doveſſe pe 'l Regno ſei ſettimane in ogni anno, e l'altro *Ad hoc volentes*, col quale raddoppiò il ſoldo a Giuſtizieri, ed a' Giudici.

Sono parimente da collocarſi fra' Capitoli d' eſſo Re la giaddetta tavola degli Uficj, e quello, con cui ſi preſcrivono le giuridizioni della Corte Vicaria.

Fra' Capitoli poi di Re Roberto meritano particolar rifleſſione, oltre il giaddetto, i Conſervatorj Regj, e quelli, che tolſero il nome di Lettere arbitrarie, ugualmente encomiati da i noſtri, ed anche dagli ſtranieri, come parti di una mente illuminata, e di un cuore portato per la giuſtizia, e per la quiete de' ſudditi. Ma a ben riflettere, che dovrà dirſi di uno Stato giunto a tale ſconvolgimento, che riuſcendo inutile il freno della giuſtizia ordinaria, ſiaſi dovuto ricorrere a' rimedj ſtraordinarj, e violenti? E donde mai i Conſervatorj Reggj? Roberto ſteſſo il diſſe ne' ſuoi Editti, che poſſono leggerſi da chiunque ne ha voglia, avendone anch' io allegate alcune parole, colle quali amaramente ſi dolſe, nel vedere, che l' oppreſſioni, e le violenze erano giunte a tale, ch' era per naſcerne una guerra civile. Ma come no, ſe gli oppreſſori, e gli oppreſſi conſideravanſi, come due Popoli, che avean diverſi Padroni?

Quanto poi alle Lettere arbitrarie, laſciando da parte quella, colla quale ammiſe il comporre per danaro le pene fiſcali ne' delitti, (a) sù di che fu egli taccia-to d' imprudenza, e d' avarizia; colle altre tre Roberto ſi trovò nella dura neceſſità di diſpenſare a tutte le for-

(a) *Capit. exercere volentes tit. de componendo, & commut. pœnarum.*

formalità giudiciali, ed impose a' Giustizieri delle Provincie, ed al Capitano di Napoli di procedere *ad modum belli* contro a' malfattori (*a*). Ma non son questi i soli Editti, da cui si deduce la trista condizione di que' tempi. Un' altro ve n' è indirizzato al Reggente la Corte Vicaria, e Luogotenente del Gran Giustiziero, e gli si accorda il procedere ne' delitti capitali *per inquisitionem, parte non vocata, aut eorum appellationibus, seu defensionibus non admissis* (*b*). Un altro, con cui si dispensa all' eccezione *hostica* pe' Baroni delinquenti (*c*). Un altro di Carlo Illustre, col quale si fa bastare il detto di un sol testimonio, aggiunta la pubblica fama, contra i falsatori di monete. (*d*) Un' altro del medesimo, col quale si privilegiano le prove contro a' Baroni ricettatori, e fautori de' malviventi (*e*). Un' altro del Re, col quale si ordina a' Giustizieri di non cessare dal procedere, quantunque l' accusatore desistesse, o per paura, o per altro motivo (*f*). Ed un' altro, col quale si permette il perseguitare i rei anche fuor di Provincia (*g*).

Voglio io quì descrivere il disordine della Capitale del Regno colle parole del Re medesimo in due Editti. Il primo è quello, che va fra le Lettere arbitrarie, e fu, come ho detto, indirizzato al Capitano di Napoli, quantunque per errore leggasi diretto *Magistris Rationalibus*. *Sane in aures nostras* (è 'l Re, che parla) *frequens clamor invaluit, & inculcata querela cum murmuratione perstrepuit, quod in Civitatibus Neapolis, & Puteolis, earumque districtibus tuæ jurisdictioni commissis insurrexerunt latrones insignes, disrobatores stratarum, incendiarii, violenti raptores, & aliorum gravium scelerum insolentes enormiter notabiles, & famosi* (*h*). L' altro va sotto il titolo:

(a) *Capit. provisa juris sanctio tit. quod latrones Cap. si temporum alternata conditio tit. de non procedendo ex officio, & Cap. juris censura tit. de arbitrio concesso Offic.*

(b) *Cap. si cum sceleratis.*

(c) *Cap. si Comes, aut Baro.*

(d) *Cap. id sæpe ad nos.* (e) *Cap. excrescit culpa.*

(f) *Cap. pridem per diversas.*

(g) *Cap. diu jam, & pluries.*

(h) *In Cap. juris censura.*

Digitized by Google

Statutum contra Neapolitanos maleficos raptores virginum ſub colore matrimonii, e fu ſtabilito dal Re, convocati i Deputati delle Piazze, del quale eccone un periodo confacente al propoſito. *In hac autem Civitate noſtra Neapoli, quod profecto implacita recitatione referimus, apud quoſdam enormes, ille periculoſus, ac peſtilens retrolapſis longe temporibus inolevit abuſus, imo verius deteſtanda, atque abhominabilis corruptela, quod dum aliqui laſcivi, & inſolentes juvenes de civitate ipſa quarumvis virginum puellarum corde vulnerantur amoribus, ferventis libidinis igne accenſi, & carnalis voluptatis impetu ſuperati, nonnunquam eas incautas & ſimplices inhoneſtis, & impudicis ante portas aſpectibus, & doloſis aliis actibus, ac ſuaſionibus circumventas, nunc voluntarias, nunc invitas de parentum domibus clandeſtine rapiunt, eaſdem velut aves in aucupatorum venacula incidentes, alio ſecum pro libito aſportant, & detinent, illiſque interdum, parentibus ipſis invitis, neſando, & ſcelerato concubitu ſe commiſcent. Frequenter vero cum ad raptus properandos hujuſmodi aperta eis ſe non præbet habilitas, omni prorſus abjecto pudore, ad deoſculandas ipſorum tales amaſias, ſive in eccleſiis, ſive in plateis publicis, ubi vident commodius, præcipites illabuntur; per quæ virginalis pudoris maculato decore, pervertuntur improvide, ac inordinate per nimium* (ſic), *matrimoniorumque contractus, & perfectiones ultimas præcedere ſolita ſunt, & debentur, juxta ordinem prænotatum; præire namque ſolet in talibus parentum, ac aliorum conſanguineorum utriuſque partis præmatura, & conſulta proviſio, eſtque in contrahentium conditionibus æqualitatis, ſeu paritatis, vel quaſi, compenſatio & comparatio facienda.*

Se ciò in Napoli, che ſarà ſtato per le Provincie? La Storia ci dice, che biſognò venire a guerra aperta co' malviventi protetti dai potenti del Regno, ſenza neppur giungere a ſterminarli.

Fra' Capitoli di Carlo Illuſtre deve annoverarſi quello tra i Riti della G. C., che incomincia: *deteſtantes* ſotto il titolo *de ſupplendis defectibus cauſarum*. Con queſto ſi diſpenſa alle formalità giudiciarie anche nelle cauſe civili. Abbiamo poi alcune ordinazioni di Giovanna I., intorno alle qua-

quali è da riflettere, che riconobbe ella dannosissimo, anzi che utile, quell' arbitrio illimitato, che Roberto accordato avea colle sue Lettere arbitrarie; e 'l rivocò, ordinando, che d'ivi in poi si procedesse per le vie ordinarie.

Di Ladislao abbiamo il Capitolo *non sine prudentis*, con cui proibì a' Notaj vassalli lo stipulare contratti de' propri Baroni; ed un' altro tra' Riti della G. C. Di Giovanna II. sonovi tre Editti, che fan parte in essi Riti; e della Regina Isabella Vicaria di Renato leggesene un' altro inserito parimente ne' Riti. Altri se ne citano da' nostri antichi DD., ma niuno ce l' ha lasciati tralcritti.

Quanto alla Sicilia, confesso ingenuamente, che siccome non mi lasciai trasportare dalle non vere asserzioni degli Scrittori Siciliani, e feci vedere, che Roberto Guiscardo con introdurre il servigio feudale tutti generalmente, senza neppure eccettuarne il fratello, *suæ subditis dominationi*; e che lo stesso praticò nell' Isola il Conte Ruggieri: che Re Ruggieri fondatore della Monarchia comandò da Padrone nella costituzione *scire volumus*, ed in tutte le altre, che vanno sparse nel Codice di Federigo; che nel suo allibramento tutti in generale obbligò al servigio militare, ed agli altri pesi dello Stato, ritenendo tutta per se l' alta giuridizione, ed ordinando il disfacimento di tutte le Rocche, salvo quelle sole, che fossero direttamente a sua disposizione; sicchè è fare un enorme abuso de' termini il chiamar Commilitoni del Principe coloro, ch' effettivamente furono suoi Baroni, cioè suoi nobili servidori in tutti i casi, che van descritti nella costituzione *quamplurium*, colla quale il figliuolo Guglielmo, ad oggetto di liberare i popoli dalle oppressioni, prescrisse il quando fosse lecito esigere un moderato ajutorio: che lo stesso sistema tennero nommeno i successori Normanni, che gli Svevi, con essersi l' Imperador Federigo spiegato apertamente, ch' egli era il solo Padrone delle persone, che non vi doveano essere protezioni, non combricole fra 'l Baronaggio, nè Fortezze a disposizione altrui, con quel di più, che qui sarebbe superfluo il ripetere; Così poi in riandando ciocchè avvenne nell' Isola dopo il famoso vespro Siciliano, adottai ciecamente, senza molto badarvi, gli errori, che usciti una volta dalla penna di qualche scioperato Forense, di-

vennero col tempo universali in quell'Isola.

Essendomi però venuta per le mani la prima radissima edizione de' Capitoli Aragonesi (ristampati poi con sopraffina avvertenza senza il proemio, e senza la conchiusione del primo Editore), tosto accortomi del mio sbaglio, mi determinai di correggerlo, e di far vedere la vera differenza, che passa fra i nostri feudi, e quelli della Sicilia: il che accennerò qui in breve per dimostrarlo poi ampiamente in una Dissertazione, che a tal oggetto ionomi determinato di aggiugnere alla presente Storia Angioina.

Conviene adunque sapere, che il primo a pubblicare i Capitoli de' Re Aragonesi fu Gio. Pietro Apulo Messinese, il quale gli diede in luce nel 1495. incominciando da quelli, che attribuì a Re Giacomo, e terminando a Ferdinando il Cattolico. Espose però nel proemio, e nella conchiusione la somma difficoltà incontrata nel ricercarne gli esemplari scritti a penna: giacchè niuno ve n'era in luogo pubblico: disse, che il Barone d'Agaro stato era quel solo, il qual possedeane uno, in cui conteneansi i Capitoli di Re Giacomo; e che i diversi manuscritti de' Capitoli degli altri Re eransi tutti ritrovati scorretti, e pieni d'errori (a).

Ora chi mai di sana mente potrebbe sulla fede del Barone d'Agaro, e di Gio. Pietro Apulo indursi a credere, che ne' Capitoli Aragonesi formati per la Sicilia copiati si fossero per lettera i Capitoli, che Papa Onorio fe pubblicare pel Regno di Napoli, sicchè nel tempo medesimo, che i Siciliani negavano apertamente ubbidienza a' Pontefici, e non ne temeano gl'interdetti, approvate, e ricevute ne avessero le leggi, e leggi tali, che lo stesso Re Carlo II., tutto che figlio di Roma, riprovò come estremamente dannose nommeno alla Sovranità, che al vassallaggio?

Eccone due fra le altre, in una delle quali il Pontefice prescrisse i casi, ne' quali potesse il Sovrano esigere alcuna sovvenzione da suoi sudditi, e furono quattro, cioè in caso d'invasione del Regno, di prigionia del Re, del cingolo militare de' di lui figliuoli, e fratelli, o di dotare alcuna figlia, o sorella; e nell'altra stabilì, che i Baroni tenuti non fossero a prestare il servigio militare fuori del Regno. Volea con ciò il Pontefice assicurare lo Stato Pontificio, con ridur-

(a) Vedi *Documenti* in fine del libro.

durre il Re di Napoli alla sola guerra difensiva? Si pensi, se Re Carlo poteva ammettere restrizioni sì mostruose, le quali assicuravano gl' invasori dal rischio di essere inseguiti.

E pure (chi 'l crederebbe?) queste medesime leggi leggonsi trascritte ne' Capitoli Aragonesi contro la fede di tutte le storie, le quali ci fan sapere, che a que' tempi i Siciliani dominavano il mare, e per effetto della prigionia di Carlo II allora Principe di Salerno, e delle tante altre loro vittorie, divenuti erano padroni del littorale delle Calabrie ritenuto per ben lungo tempo. E male pel nostro Roberto, se avesse avuto luogo la lega tra Re Federigo, ed Arrigo Imperadore, siccome non l' ebbe per la morte procurata a questo buon Principe.

Chi dunque potrà ammettere per vere, e per legittime leggi contrarie a' fatti rapportati da tutti gli Storici di quella età; e ciò tanto maggiormente, quanto che Bartolomeo di Neocastro stato Avvocato Fiscale sotto Re Giacomo non fa parola alcuna di Capitoli pubblicati da esso Re? Ciocchè dico degli addotti Capitoli potrei dire anche di altri.

Che poi l'intera Sicilia si fosse divisa in tre Bracci a condizione che di essi niuno potesse crescere sopra degli altri, è fatto, che non può mettersi in dubbio, ed è il principal fondamento della Costituzione di quel Regno; sicchè l' essersi convertiti in feudi parecchi demaniali della Corona fu una ferita mortale, che fecesi alla Costituzione del governo; donde le liti per le ricompre, le quali avrebbero dovuto esaminarsi co' principj della Ragion pubblica, non già colle leggi civili formate ad assicurare il mio, ed il tuo fra privati.

Che più? L' essersi il Baronaggio esentato dal contribuire ne' pubblici pesi, è un assurdo direttamente opposto a' principj del governo feudale, a tutte le leggi di quel Regno, ed alla stessa naturale equità. E l'avere estesa la facoltà del mero, e misto imperio oltre a' confini del giusto è un offesa alla Suprema giuridizione del Principe, la qual Suprema giuridizione è così indivisibile dalla Sovranità, come sono il diritto di dettar le leggi, e di far la guerra, e la pace.

Ecco dunque quel solo, in cui si distinguono i nostri feudi da que' della Sicilia, cioè. Nell' essersi colà la succes-

sion

ſion feudale eſteſa fino al ſeſto grado, *uſque ad trinepotem* (e non già fino al ſettimo, ſiccome erroneamente ſi è creduto, leggendoſi ciò eſpreſſamente in un Capitolo dell' Imper. Carlo V. (*a*), compreſivi ancora i non congiunti dal lato del feudo (*b*); dove in Regno non ſi oltrepaſſa il quarto, e parte del quinto grado dal lato del feudo: e nel non ricercarſi colà il Regio aſſenſo nell' alienazione de' feudi, per eſſerſi un tale aſſenſo tranſatto per la decima del prezzo. Ma non perciò i feudi della Sicilia han cambiato natura, ſicchè ufciti dall' ordine politico dello Stato, ſienſi convertiti in allodj, ſiccome ſi è voluto dare ad intendere.

Ciò dee baſtare per ora riſerbandomene un più preciſo eſame nella Diſſertazione, colla quale ſpero di far ricredere coloro, che finora ſi ſon laſciati tratportare dalla corrente, col dimoſtrare ad evidenza quali, e quante ſieno le ſtranezze ſu tal propoſito ſmaltite dall' Avvocato D. Carlo Napoli (*c*) dietro alle tracce ſegnate da Pier di Gregorio (*d*), da Bernardo Masbel (*e*), e da taluni altri. Mi piace per ora fare onorata memoria di una dotta ſcrittura uſcita quì in luce a prò della Città di Paternò creduta l' antica Ibla, la quale pretendea la ricompra (*f*).

CAPO XVIII.

De' Riti della G. C.

I Riti della G. C, ſecondo noi l'abbiamo, ſono un meſcuglio di leggi, e di pratiche, quali ſoverchianti, e quali manchevoli, dove inintelligibili, e dove con manifeſte contraddizioni, quà ſenza data di tempo, e là con data erronea, ora pel civile, ed ora pel criminale, con frequen-

(a) *Capit. Caroli V. num.* 255. Vedi *Documenti* in fine del libro.
(b) *Capit. R. Feder. num.* 30. (c) Concordia fra' diritti Dominicali, e Baronali. (d) *De R-pub.* (e) Deſcrizione, e relazione del governo di Sicilia. (f) L' Autore fu D. Nicola Vivenzio, il quale ancora giovane dava quegl' indizii di ſcienza legale, e di non volgare erudizione, che gli han meritato aſſai per tempo prima il poſto di Giudice del Grande Ammiraute, e della G. C., e poi anche quello di Preſidente nella Regia Camera Summaria, con una quaſi certezza di cariche più ſublimi.

quente passaggio d'una in un altra materia, per poi ritornare a ciocchè s'è tralasciato: fu di che io riflettendo, non so come scusare l'Autore della storia civile, il quale senza darsi carico di tali, e tanti difetti, e senza neppure fermare gli occhi sopra i Riti medesimi, e sopra i loro Comentatori, ebbe a dire avergli di tempo in tempo disposti la Regina Giovanna II. co' Savj del suo Consiglio, ed averli poscia uniti insieme con preporvi una Constituzione proemiale. Che se avesse consultato Prospero Caravita, e'l Reggente Petra, veduta n'avrebbe l'incoerenza, tale che questo ultimo ebbe a farsene le maraviglie colle seguenti parole: *ut propterea mirari, nec demirari eorum ingenia, ac diligentiam possimus, quibus Regina Iohanna onus istud injunxit compilandi, ac in unum reducendi ejusmodi Ritus, quos nullum ordinem habere conspicimus, multos verbatim repetitos cernimus, alios sensu carere legimus, complures ad invicem contradicentes reperimus, omnesque nulla adhibita phrasi compositos percurrimus* (a). Che se poi fosse andato riandando i Riti medesimi, sarebbesi accorto, essere i medesimi una raccolta di leggi, e di pratiche antiche della G. C., anche prima, che gli Angioini incominciassero a regnare, con diverse riforme, fino all'ultima della Regina Giovanna II. di questo nome, aggiuntevi ancora altre nuove, unite a capriccio in uno, o più zibaldoni da Curiali idioti, secondo che vennero loro per le mani; del cui esemplare, o esemplari scioperatamente si valse Annibale Troisio nel dargli in luce nel 1542. più di un secolo dopo la morte di Giovanna.

E che sia così, come io dico, eccomi a darne un ragguaglio il più distinto, che per me si potrà, affinchè eziandio per questa parte acquisti un qualche lume la storia civile di que' tempi, che io ho sostenuto, e sostengo ritrovarsi avvolta nella più profonda caligine.

Essendosi da me addotto il diploma, col quale Re Carlo II. divise la giuridizione fra la Corte del Gran Giustiziero, e la Corte Vicaria, è facile l'intendere, che le pratiche del Tribunale più antico passar dovettero nel nuovo.

Ma

(a) *Petra ad Rit. 192., Caravit. ad Rit. 35. num. 1., & alibi passim.*

Ma quali pratiche? Quelle prescritte dall' Imperador Federigo, dopo avere introdotti i libelli, e che da' Sovrani Angioini eransi ritenute con solo qualche piccolo cangiamento, senza punto alterarne il sistema: pratiche assai più brievi, e totalmente diverse dall' ordine de' giudizj stabilito colle leggi Romane; delle quali pratiche darò qualche saggio a suo luogo.

Ma poichè, regnando Re Roberto, il disordine era cresciuto all' eccesso in tutto il Regno, senza neppure eccettuarne la Capitale, tanti forti erano ladroni, assassini, e malviventi d' ogni condizione; si trovò necessario dispensare a tutto l' ordine de' giudizj. Di quì il di lui Capitolo *juris censura*; l' altro *provisa juris sanctio*, e 'l terzo *si temporum alternata conditio* rimessi a' Giustizieri Provinciali; e di quì ancora l' altro Editto, che comincia *si cum sceleratis*, dirizzato a Gio: di Haia Reggente la Corte Vicaria, siccome ho detto (*a*). Ed ecco per tutti i Magistrati del Regno una dispensa generale all' ordine giudiziario riguardo a' malfattori di prima classe.

Ma concioffiachè dalla general corruttela neppure erano esenti i Tribunali, ne' quali essendosi introdotti i cavilli, sotto colore di nullità d' atti menavansi in lungo anche nel civile le cause più disperate; Carlo Illustre figliuolo di Roberto in tempo del suo Vicariato trovò necessario dispensare generalmente a tali nullità, il che fece con un altro Editto, nel quale ordinò a' Giudici, che qualora costasse *super negotio de substantia veritatis*, dovessero decidere *Deum, & ipsam justitiam præ oculis habentes, non obstante quacunque exceptione ex defectu omissæ* (e non *comissæ*) *solemnitatis judiciariæ*. Un tale Editto fu collato fra i Riti, benchè non ne fosse, che una deroga, ugualmente che gli altri di Re Roberto di sopra rapportati.

Quanto poi alle pratiche della G. C., non fu certamente Giovanna II., che ne fece la prima riforma, leggendosene fra i Riti alcuni spezzoni di altre fattene anche prima, senza indicarsene il tempo, nè l' autore; vi è però un ordinazione, che dovrebbe esser seguita regnando Giovanna I., poichè porta la data del 1378.; ed una riforma, colla data

(a) *Regist. Caroli Illustris* 1321. *p.* 36.

ta del 1385., la quale dovrebbe ascriverli a Re Carlo di Durazzo, se pure è vera la data suddetta.

Oltre a tali riforme, leggonsi pure fra i Riti un Editto di Re Ladislao del 1400., con cui ordinò, che due Giudici settimana per settimana preseder dovessero allo spaccio degli affari occorrenti, appellati perciò *Ebdomadarii*, che costoro sentir dovessero i Testimoni, e farla da Commessari nelle cause, che allora s'introducessero: ed un altro, che si ascrive a Giovanna II. intorno alla ricusa de' Giudici; ma se pure è della medesima, è falsa la data del 1407., poichè dessa cominciò a regnare nel 1414.

Vengo ora alla riforma generale fatta da essa Regina, dopo avere comunicate a' due Tribunali le stesse giurisdizioni, con tutte quelle prerogative, che leggonsi in quel suo Editto, di cui manca l'indirizzo, il proemio, e la conchiusione.

Vide ella il disordine nelle due Corti sì nel numero, e sì ne' doveri degli Uficiali di giustizia, e nell'ordine de' giudizj; pensò dunque di riparare all'uno, ed all'altro inconveniente: al che eleguire, dovè prima d'ogni altro esigere un esatto ragguaglio di tutte le pratiche de' due Tribunali, compresevi le precedenti riforme; e fattele esaminare nel suo Consiglio di Stato, quelle ne abolì, che reputate furono viziose; e fatte trascrivere le altre, che trovò confacenti alle Costituzioni, ed a' Capitoli del Regno, volle dare alle medesime forza di legge; nel tempo stesso, che provvedea all'altro oggetto della riforma.

Ciò ella eseguì con un Editto generale, del cui proemio non abbiamo, che le seguenti parole: *Universis, & singulis præsentis Edicti seriem inspecturis, Circa reformationem, & augumentum Regni Nostri Siciliæ, ac generalis justitiæ Regni ejusdem.* Qui si fermò il copiatore, contentandosi di un *&c.*, con che venne a risecarne la storia degli abusi de' due Tribunali, e di tutte le altre Corti del Regno. Di quì passò la Regina ad ordinare, che in *nostris Magnæ, & Vicariæ Curiis*, per bene dello Stato, e per un rimedio salutare, d'ivi in poi dovessero inviolabilmente osservarsi que' soli Riti, o sieno pratiche, ch'era ella per prescrivere, annullando tutte le altre, che stimato avea co'

suoi Consiglieri di render vane, ed inefficaci.

E fattasi da capo a riformare la Magistratura, e gli altri Uficiali delle due Corti, vi frammescolò un poco di ridicolo; perocchè, preso esempio dalle Celesti Gerarchie, venne a paragonare i Giudici, e gli altri Uficiali maggiori agli Arcangeli, e gli scrivani fiscali, i bargelli, ed i carcerieri agli Angeli dell' Apocalissi. Stabilì dunque, che ciascuna di esse due Corti dovesse d' ivi in poi assolutamente comporsi di non più che tre Giudici, tre Notaj, o sieno Maestri d' atti, sei sotto Attuarj, due scrivani fiscali, un percettore de' proventi, un Avvocato, ed un Procuratore del Fisco, un Avvocato, ed un Procuratore de' poveri, un capitano di birri, un carceriere, un banditore, ed uno incusatore delle contumacie, da servir tutti personalmente; permettendo intanto, che i superstui seguitassero ad esercire, durante loro vita, con dividersi gli emolumenti, finchè si giungesse al numero prefisso.

Passò poi a' doveri di tutto il Corpo, ed a quelli di ciascuno individuo, che 'l componea. Fin quì l' Editto, cui siegue un' annotazione alla rinfusa così dell' antiche pratiche, che si approvavano, come delle riforme, che nuovamente intendeano farvisi.

Sarebbe a mio giudizio fare un torto gravissimo alla Cancellaria di cotesta Sovrana il darsi a credere, che quel mescuglio, che noi abbiamo sotto nome di Riti, fosse uscito interamente dalla penna del Gran Logoteta, o pure di alcun suo Luogotenente così com' è, affastellato con tanta confusione di leggi, e di pratiche, senza ordine di materie, e sì ricolmo d' inutili ripetizioni, e di manifeste contraddizioni. Che se ci si fosse lasciata la conchiusione, e la data dell' Editto, oltre al tempo di tal riforma, distingueremmo forse ciocchè Giovanna approvò, da ciò, che prescrisse di nuovo, e ciocchè vi s' aggiunse di poi.

Pur tuttavia lo stile della Cancellaria Angioina elegante per quell' età, e la triviale locuzione del Foro; quel che vi si legge in termini di chi comanda, e quel che si adduce come pratica colle parole *servat M. C.*, o con altre simili; l' osservarsi in ciò ch' è legge costantemente diretti gli ordini alle due Curie, e non così nel rimanenen-

nente; e'l vedervi anche compreso un Editto d' Isabella Vicaria di Renato; ci fa bastantemente ravvisare, che questi, che chiamiam Riti della G. C., sono un' informe ammasso fatto in tempi posteriori, ad uso di quegli scioperati scrittori del Foro, i quali viveano in tempo degli Aragonesi, allora quando le due Curie erano già divenute un sol Tribunale; la cui cura stata era di copiare da' manuscritti più antichi, colla giunta di alcune loro note, terminandone la fatica col privilegio, che Giovanna II. avea accordato a' Napoletani.

Un tal' ammasso uscì la prima volta in luce, siccome ho detto, nel 1540. per opera di Annibale Troisio detto il Cavense; e chi sa se ancor egli abbia avuta la sua parte nel disordine. Questi fu dunque il primo ad apporvi i numeri nel comentarli, contando per Rito anche il proemio dell' Editto: il qual metodo fu seguito da Cesare Perrino, da Giammichele Troisio, e da Girolamo Lamberti nelle loro brievi annotazioni; e parimente da Gian Francesco Scaglione, che ne comentò una parte nel 1553., e da Prospero Caravita, che nel 1560. diè fuori il suo più ampio comento, del quale si è valuto lo Scrittore della Storia de' Magistrati ripassandoli uno per uno fino al numero 311., compresovi eziandio il privilegio de' Napoletani.

Si è disputato fra giaddetti Comentatori, ed altri Scrittori del Foro, se questi Riti dovessero considerarsi come leggi, ovvero come consuetudini scritte; e pure dalla lettura potea chiaramente vedersi, che parte son leggi, e parte consuetudini, cui la Regina Giovanna diè forza di leggi; e parte ancora non sono nè l' uno, nè l' altro, ma semplici osservanze posteriormente intruse nel Testo. Ed eccone la distinzione, ch' io so, valendomi de' numeri appostivi.

L' Editto della riforma incomincia dal proemio, e finisce nel numero 36., il Rito 37. non è del Testo, ma intruso, ed erroneo. Son poi dell' Editto i numeri 38., 39. 43., e 45., ma non già il 40., e 'l 41., il 42., e 'l 44. Siegue ne' numeri 46., 47., e 48. l' altro precedente Editto di Giovanna medesima sulle giuridizioni accordate del pari alle due Curie, e sulle loro preeminenze. Vengono

appresso le pratiche antiche fino al numero 68.. Di quì si salta alla prima riforma fatta fin da' tempi di Carlo di Durazzo, che termina nel numero 79., e poi ripiglianſi i Riti fino al numero 82.. Quì s' inſeriſce l' Editto di Re Ladislao, che va diviſo in due numeri; e poſcia ſi ritorna a' Riti, che procedendo innanzi, ſi arreſtano nel numero 166.; per intruderſi nel Teſto alcune note, le quali occupano più numeri, cioè dal 167. al 176.; quindi ritornano i Riti, che ſi fermano nel numero 190. per dar luogo ad alcune ordinazioni fatte chi sà in qual tempo, le quali occupano ſei numeri.

E facendoſi ritorno a' Riti nel numero 197., quando ſi giunge al numero 202. vi ſi leggono intruſe altre note, che non debbono eſſere del Teſto, e così ancora altre note ſi oſſervano inſerite dal numero 211. al numero 213., e dal numero 224. al numero 227.. Nel numero poi 242. ſi fa alto a' Riti per dar luogo ad una porzione di Editto, che non ſi ſa, ſe ſia parte della riforma di Giovanna, o riconoſca per autore altro Sovrano, e corre tal porzione dal numero 243. al numero 247.. Quì ritornano i Riti con un' annotazione frammeſſavi nel numero 263., e vanno fino al numero 264.. Ed ecco, che quì nel numero 265. ſi ritorna all' Editto di riforma; poichè Giovanna medeſima ordina, che nelle appellazioni ſi oſſervi il di lei Editto precedentemente emanato a tal' oggetto, il quale Editto vi ſi inſeriſce per intero colla data erronea del 1407., nel qual tempo vivea ancora Ladislao. Vengono appreſſo due Riti, e poi nel numero 269. ſi cita una deliberazione approvata dalla Regina Giovanna I ſin dal 1378.. Quindi dal numero 270. fino al numero 287. leggonſi i Riti con una chioſa aggiunta nel Teſto di queſt' ultimo, cui ſiegue nel numero 288. il Capitolo di Carlo Illuſtre del 1320., e nel numero ſeguente ſcorgeſi inſerito il Capitolo d' Iſabella del 1436 Ripiglianſi di nuovo i Riti, che vanno a finire nel numero 300.. Vi ſi colloca poi il Privilegio de' Napoletani colla data del 1420, del qual Privilegio Caravita ne fa altri undici Riti. E quì finiſce la collezione di quelli, che chiamam Riti della G. C. non diſtribuiti, nè per ordine di tempi, nè per materie, e tali, che fan conoſcere una

ſomma ſcioperatezza in chi gli raccolſe, e vi ſe quelle inſulſe rubriche, che vi ſi leggono.

CAPO XIX.

Dell' ordine de' giudizj nella M. C., e nella Corte Vicaria.

I Riti della G. C. ſono la baſe delle pratiche attuali del noſtro Foro. Chi gli comentò non ebbe altra mira, che di additare l' uſo, e 'l diſuſo di queſto, e di quel Rito nel ſecolo, in cui vivea, meſchiandovi non altrimenti, che i Comentatori delle Coſtituzioni, una folla di queſtioni eſtranee tratte dal Diritto Romano, e dalle Decretali. Nè lo Storico Civile, nè lo Scrittore delle leggi, e de' Magiſtrati ſi brigarono punto, nè poco di eſaminarne lo ſpirito, e di ricercarne l origine. A tale oggetto ho io nel Primo Tomo eſpoſte le leggi e le pratiche Longobarde, e Normanne, contrapponendole alle Romane; ed ho anche fatto un ſunto dell' ordine de' giudizj preſcritto dall' Imperador Federigo; perchè applicandoſi queſte leggi, e queſt' ordine a i Riti, ſi vedeſſe da qual fonte queſte traſſero il lor principio; e quindi ſi conoſceſſe il perchè molti di eſſi foſſero andati in diſuſo, ed altre pratiche ſi foſſero ſoſtituite alle antiche. Ora dubitando io, che non tutti ſieno in grado di fare una tale applicazione, voglio quì epilogare in brieve ciocchè ſparſamente ho detto confacente al propoſito, che ho per le mani; affinchè non vi ſia chi non vegga il come, e 'l perchè delle antiche, e delle nuove pratiche del noſtro Foro: ed eſamini ſeco medeſimo, ſe bene, o male ſiane ridondato dal ſoſtituire le nuove all'antiche, ſenza che io arriſchi il mio ſentimento.

Nell' undecimo ſecolo il governo feudale introdotto in Europa era quaſi dappertutto, ma principalmente nelle Gallie, ed in Inghilterra, degenerato in un moſtro; da che poſte in dimenticanza tutte le leggi, eranſi ad eſſe ſoſtituiti uſi ſtravaganti, ed irragionevoli. L' Italia però, e

prin-

principalmente le Provincie, che compongono ora il Regno di Napoli eransi preservate da tal disordine colla osservanza delle leggi Longobarde, e degli usi rimasti, dove del Codice di Teodosio, e dove de' Basilici: se non che le divisioni, e suddivisioni fra tanti Signori, e Signorotti, e le continue guerre in queste nostre Provincie rendute aveano inefficaci le leggi, ed impotente la Magistratura. Sopraggiunsero i Normanni, e v' introdussero gli usi de' Franchi; ma Guiscardo in Terraferma, e'l Conte Ruggieri in Sicilia incominciarono a far meglio rispettare i Magistrati, ed osservare le leggi, e le pratiche antiche Longobarde, e Romane, ed anche gli usi portati di Normannia, siccome esigea la qualità de' litiganti.

Guglielmo il Conquistatore in Inghilterra pose il freno alle prepotenze, e vi richiamò l' ordine coll' istituzione de' Giustizieri. Il simile fece fra noi, ed in Sicilia Re Ruggieri, instituendo i suoi Magistrati, e pubblicando le sue leggi, cui supplir doveano le costumanze approvate, comprendendovi quelle introdotte da' suoi Predecessori Normanni, e poi le leggi Longobarde, e Romane, *prout qualitas litigantium exigebat*, siccome si spiegò il di lui figliuolo Guglielmo; e con ciò gli affari incominciarono a procedere con quel miglior ordine, che potea allora desiderarsi. Surte erano intanto le leggi di Giustiniano, ed erasene aperta scuola in Bologna, del che profittò l' Italia Trasteverina. Roma però avea già incominciato a voler sola dar legge all' Universo, ed a valersi perciò non solamente de' decreti de' Concilj, e delle massime sparse nelle pistole, e ne' brevi Pontificj, ma anche di tutto il meglio, che trovava in tutte le leggi, spezialmente però nelle Romane. Luigi IX. in Francia pubblicò le sue Ordinanze da valere ne' paesi di sua ubidienza; ma non potè impedire gli abusi del governo feudale nel rimanente della Monarchia.

Se i Pontefici si fossero contentati di consigliare, d' instruire, e di correggere con carità paterna, e non avessero nel tempo stesso assunto il carattere della sovranità *super Reges, & Regna*; ed i Prelati di maestri, che dovean essere, non si fossero eretti in giudici; le loro istruzioni piene di equità per la retta amministrazione della giustizia, avreb-

avrebbero senza strepito distrutte le consuetudini mostruose, e ricondotto l' ordine, e la tranquillità, in luogo di quelle orribili guerre tra 'l Sacerdozio, e l' Imperio, le quali furono sì micidiali a' popoli, e sì funeste alla Religione.

Allorchè Federigo II. divenuto maggiore ritornò dalla Germania nel Regno, vi ritrovò confusione, e disordine. Vide egli spezialmente in Francia il Foro Episcopale già disposto ad assorbire quasi tutta l' esecuzione della giustizia, o per ragione delle pie disposizioni ne' testamenti, o per motivo de' giuramenti ne' contratti, o in forza de' privilegj, che si accordavano a' crocesegnati; e vide quali fossero le mire de' Papi, cioè di valersi della rettitudine delle loro massime piene di equità, e del lor metodo di giudicare, perchè Roma diveniste nel tempo medesimo universal legislatrice, ed esecutrice anche universale per via degli appelli.

Volendo dunque essere tutto Imperadore, e tutto Re ne' suoi Stati, incominciò a farlo conoscere fin dallo suo primo entrare nel Regno, con aggiungere alle leggi Normanne le sue, dirette a ristabilirvi l' ordine, e la tranquillità. Quì cominciarono i di lui disturbi con Roma, la quale avrebbe voluto anche quì, come altrove, disporre a suo modo. In fatti il Pontefice Onorio proibito avea in Francia per fino l' osservanza delle leggi Romane, sostituendovi le Pontificie. Federigo dunque, non tantosto che ritornato d' oltremare si fu concordato col Pontefice Gregorio IX., unì in un Corpo le Costituzioni Normanne, e sue, pubblicandole nel 1231., ed imponendo, che fuori di queste, delle consuetudini approvate, e delle leggi di supplimento Longobarde, e Romane, niuna altra le ne osservasse. Invano allora il Pontefice Gregorio pubblicò il Volume delle Decretali, con imporre, che in tutto l' Orbe Cristiano queste sole, e non altre s' insegnassero, e si osservassero; avvegnachè Federigo non ne volle sentir parola, nè da quel tempo fino alla conquista di Re Carlo I., le Decretali ebbero alcun luogo nel Regno.

Ho già sufficientemente parlato de' Magistrati, e della autorità loro accordata, del divieto di tutte violenze, del-

Digitized by Google

della nuova maniera di prevenirle, e dell' abolizione così degli usi de' Franchi a riserba del diritto primogeniale, come de' duelli, e delle altre pruove appellate giudizj di Dio (a); e sono andato esaminando le altre leggi tanto civili, quanto politiche, con dir parimente alcuna cosa intorno all' ordine de' giudizj, riservandomi di riparlarne, quando fossi all' esame de' Riti della G. G. (b). Ed eccone appunto il luogo.

Non è da porsi in dubbio, giusta il comune sentimento, che 'l metodo Pontificio pieno fosse di giustizia civile, e di naturale equità; ma a Federigo sembrò troppo lungo, e perciò atto a produrre una guerra di carte. Non gli piacea dall' altra parte il giudicare su due piedi alla maniera Longobarda adottata da' Normanni. Prese egli dunque la via di mezzo; ed ecco come. Distinse i giudizj in criminali ordinarj, e straordinarj; e così ancora i civili, parte de' quali doveano esser meschiati di criminale.

Straordinariamente volle che si procedesse in tutti i reati più gravi, come ne' delitti di lesa Maestà, ne' furti di strada pubblica, negli assassinamenti, negli omicidj clandestini, (c) ed in altri simili misfatti; il che fu maggiormente inculcato dagli Angioini, come si è veduto ne' loro Capitoli.

Negli altri delitti esigè i libelli di accusa, o di denunzia; con che l'acculatore, o 'l denunziante giurar dovesse di non calunniare sotto pena d' incorrere nello stesso gastigo, che meritato avrebbe il calunniato, se trovato si fosse reo; e nel tempo medesimo dar dovesse sicurtà di non desistere a pena della sesta parte de' mobili desistendo prima della contestazione della lite, e della terza, contestata che fosse; e di non differire, nè concordarsi senza l' intelligenza del Fisco (d). Vol-

(a) *Cestit. Speciale quoddam, C. leges quæ, C. prosequentes, C. Monomachiam.*

(b) Tom. 1. lib. 2. Cap. 35., & seq.

(c) *Si damna C. Justitiarii C. inquisitiones, & C. hi, qui per inquisitiones.*

(d) *C. præsenti lege C. accusatorum temeritatem C. accusatorum C. pœnam calumniæ C. sæpe contigit, & C. post litem.*

Volle, che una ſola citazione baſtaſſe, e queſta anche in caſa dell'accuſato (*a*): ch'ove queſti nel termine preſiſſogli non preſentaſſe, o altri non veniſſe a legittimamente ſcuſarlo, dichiaratoſi contumace, eſpoſto foſſe al bando colla perdita della terza parte de' mobili a prò del Fiſco; aſſicurandolo intanto della vita per lo ſpazio di due meſi: i quali ſcorſi, veniſſe dichiarato *forbannito*, e dopo l' anno *forgiudicato*, cioè ſentenziato già alla pena corriſpondente al delitto; nel qual caſo doveſſero confiſcarſegli i beni, detrattene le doti della moglie, con far entrare i figli, quando ne aveſſe, in porzione col Fiſco: il che dagli Angioini fu riſtretto a' delitti capitali, o che meritaſſero deportazione, o troncamento di membri (*b*).

Qualora poi l' accuſato ſi preſentaſſe, ed o aveſſe ſufficienti beni, o deſſe ſicurtà di ſtare a ragione, gli ſi accordaſſe il difenderſi fuori del carcere; ed allora il giudizio eſſer dovea regolare, incominciando dalla conteſtazione della lite, ſenza precedervi que' preliminari *per inquiſitionem* riſervati ſoltanto pe' delitti clandeſtini, e pe' miſfatti gravi additati nella Coſtituzione *Juſtitiarii non per calendas*. I teſtimonj allora sì per parte dell' accuſatore, e del Fiſco, e sì per parte del reo, ſe non ubbidivano alla chiamata del Giudice, incorreano nella pena della terza parte de' mobili, e 'l loro eſame appartenea al Giudice ſolo. Nè dalla conteſtazione al compimento del proceſſo doveano ſcorrer più che tre meſi; e dieci altri giorni per la promulgazione della ſentenza, quando non vi foſſe giuſta cauſa d' ulterior dilazione. L' appellazione dalle Corti Provinciali era riſtretta a cinquanta giorni; ma dalle ſentenze della M. C. non dovea eſſervi appello, poteaſi ſoltanto reclamare (*c*). Gli Angioini introduſſero l' appello diſmeſſa che fu l' antica M. C., ſiccome ſono andato dicendo.

Paſſando poi alle cauſe civili, anche una ſola citazione richiedeaſi, foſſe pure in caſa, con preſcriverſi il termine

(a) *Conſt. Edictorum ordinem priſcis legibus ſtabilitum breviare cupientes &c., & Conſt. Citatoriæ literæ.*

(b) *C. Grandis utilitas cum ſeqq. uſque ad Conſtit. Humanitate.* (c) *Rit.* 250.

ne giusta la distanza del luogo; e non comparendo il convenuto personalmente, oltre alla giaddetta pena della terza parte de' mobili (*a*), decadea dalla lite, e l'attore andava nel possesso de' di lui beni *pro mensura debiti*; e quando il Giudice non si credesse in istato di sentenziare, dovea attendersi un' anno, in fine del quale dovea procedersi alla vendita de' beni, con quel di più che leggesi nelle Costituzioni (*b*).

I Giudizj *in possessorio* esser doveano esecutivi. Per gli occupatori v' era la pena della metà del valore della cosa occupata (*c*). Ed accordavasi all' attore *condictio ex lege*, onde ricuperare il possesso per *quascumque manus res ambulaverit*. E tali gli vollero gli Angioini (*d*).

Quelli di *revindicazione* erano ordinarii; ma se il reo fosse contumace, l' attore similmente andar dovea nel possesso, e doveasi la pena della terza parte de' mobili [*e*].

L' eccezioni dovean proporsi fra tre dì, contestata che fosse la lite, ed allora rigettandosi in istante quelle che si stimassero apertamente calunniose, doveano per le dubbie accordarsi solo otto giorni a provarle, precedente giuramento di non proporle *animo dilatandi*, giuntavi la pena (*f*); e ciò ancora per legittimar la persona [*g*]. In altro caso tanto l' attore, quanto il reo il dì medesimo, o 'l giorno seguente alla contestazione produr doveano i loro articoli in iscritto, salvo il privilegio delle donne, e de' minori; ed indi impartirsi il termine quanto più brieve si potesse: precedervi però anche dovea il giuramento *de non calumniando* colla pena corrispondente, (*h*); ed era al Giudice permesso d' interrogare i litiganti; obbligandogli anche a giurare (*i*).

Era lecito nel civile il commettersi l' esame, ove non si trattasse di feudi; e se si dimandasse proroga del ter-

(a) *C. penam novem unciarum.*
(b) *C. contumaces. C. si quis Constit. Jurisperitorum.*
(c) *C. violentias.*
(d) *C. circa violentiarum. Capit. Robertus, &c. pro bono statu.*
(e) *C. Reivindicatione.* (f) *C. exceptiones dilatorias.*
(g) *C. exceptione filiationis.*
(h) *C. lite legitime contestata, & C. si exceptio.*
(i) *C. Partes in judicio.*

termine, potea accordarsi *cognita causa*; pena però a' testimonj, che ricusassero di deporre, nella terza parte de' mobili, ed altra simile a chi differisse di ricevere le loro deposizioni (*a*). Il processo dovea esser compilato fra due soli mesi, qualora non vi fosse un' assai manifesta cagione da differirlo: due giorni agli Avvocati per difendere, e dieci a' Giudici per decidere (*b*).

Per gli appelli eranvi cinquanta giorni; ma l' appellante era in dovere di presentarsi di persona, ed istantemente dimandare la decisione della causa: che se fossesi partito senza il permesso della Curia, l' appellazione intendeasi *deserta* (*c*).

Quanto agli stromenti, ed agli obblighi presso gli atti, uopo è rinovvenirsi di ciocchè ho detto del patto accessorio Longobardo appellato guadia, o sia guarentigia, e dell' effetto che producea (*d*): e ricordarsi ancora della doppia giuridizione contenziosa, e volontaria, che Federigo ad esempio de' Longobardi accordò a' suoi Giudici; volendo però ch' essi ne usassero alternativamente d' anno in anno. Lo stesso dunque era costituirsi innanzi al Giudice *apud acta*, ed all' obbligo principale aggiunger la guarentia; e 'l costituirsi volontariamente innanzi ad un Giudice, ed in presenza di un Notajo, e di testimonj aggiungere la guarentia suddetta; perocchè nell' un caso, e nell' altro chi mancava alla promessa incorrea nella pena dello spergiuro, e potea pegnorarsi di propria autorità dal creditore pel debito, e per la pena, *sine compellatione*, non altrimenti che in forza di una sentenza passata in giudicato.

Federigo su questa norma volle, che ogni stromento avesse la pronta esecuzione, purchè però vi si sottoscrivessero il Giudice, il Notajo, e tre testimonj di sperimentata fede, quando l' obbligo eccedesse una libra d' oro; altrimenti bastar dovessero, oltre al Giudice, ed al Notajo, due soli testimonj sottoscritti (*e*).

(a) *C. In pecuniariis.* (b) *C. hac lege in perpetuum.*
(c) *C. appellationum tempora.*
(d) *Tom. I. lib. I. Cap. 43., e Cap. 44. cart. 109., e seg.*
(e) *Const. Instrumentorum robur.*

Ho voluto quì tutto ciò ripetere, perchè ſi vegga; che uniforme alla teorica ſu la pratica dell' antica M. C., la quale in tutto ciò, che Federigo non diſpoſe di nuovo ſi uniformò alle leggi, ed agli uſi Longobardi; checchè ſotto gli Angioini detto n' aveſsero i Profeſsori del diritto Romano, e del Pontificio, i quali per atteſtato di Afflitto non preſero piede, che ſotto gli Aragoneſi.

Quindi la pratica per le accuſe, per le denunzie; per chi deſiſteſse, o ſi concordaſse (*a*), per le citazioni, e per l' incuſazione delle contumacie (*b*): l' avere il reo contumace per confeſso (*c*): l' eſsere il reo contumace eſpoſto al bando, e 'l modo di proceder alla vendita de' mobili, ed al ſequeſtro degli ſtabili (*d*): la pratica del preſentarſi il reo nel criminale fra due meſi, del *forbando*, e della *forgiudica*, *anni circulo expectato* (*e*): la pena de' teſtimonj contumaci [*f*]: la conteſtazione della lite co' principali, dopo la quale nel civile poteaſi ammettere la procura [*g*]: la pratica intorno alle ſicurtà (*h*): il doverſi produrre immediatamente, o 'l giorno appreſso gli articoli nel criminale, e fra' due giorni nel civile (*i*): la pratica per l' incuſazione delle obbliganze *apud acta* (*k*), e per la liquidazione degli ſtromenti in forza della guarentigia (*l*); e ciò qualora non foſsero traſcorſi i venti anni dal tempo della nata azione (*m*), preſa la norma dal diritto Romano, per effetto del quale l' azione criminale *de falſis* non oltrepaſsava tal tempo (*n*); il che avea luogo negli ſtromenti ſtipolati in Regno ſolamente [*o*], e purchè non ſi trattaſse di tenue ſumma [*p*].

Su di che è da riflettere, che l' attore, e 'l reo citato doveano perſonalmente preſentarſi *pro Tribunali*, e l' uno

(a) *Rit.* 191. *ad* 203.
(b) *Rit.* 94. 97. & 223. *ad* 227.
(c) *Rit.* 120. (d) *Rit.* 87., & *Rit.* 132. *ad* 189.
(e) *Rit.* 135. *ad* 139. (f) *Rit.* 87.
[g] *Rit.* 108., & 109. [h] *Rit.* 159. *ad* 165.
[i] *Rit.* 89. [k] *Rit.* 128.
[l] *Rit.* 166. *ad* 177. [m] *Rit.* 167.
[n] *L. querela C. de falſis.* [o] *Rit.* 185.
[p] *Rit.* 187.

no additando all' altro l' originale iſtromento in pergameno, rinfacciargli la non ſerbata fede; ed allora o che 'l reo confeſsaſse il debito, o che diceſse d' aver ſoddisfatto, o che accuſaſse l' iſtromento di falſità, ovvero di ſimulazione; biſognava, che prontamente pagaſse il debito, e la pena; altrimenti non potea sfuggire il carcere: con queſta differenza, che ſe confeſſava, non era ad altro tenuto, che al debito, ed alla pena in forza del contratto; ma ſe l' impugnava, o allegava la ſoddisfazione, dovea provarlo, altrimenti veniva condannato alla perdita della mano, come impoſtore [a]. Che ſe provava, l' attore era quello, che ſuccumbeva nel debito, e nella pena, come calunniatore.

La liquidazione fu fatta competere anche all' erede del creditore, non già al ceſſionario del medeſimo, o a chi aveſse azione utile, nommai però contra l' erede del debitore: quindi la pratica de' *preamboli*, come di una dichiarazione giuridica, che preceder dovea la liquidazione [b]. Potea ciò differirſi dal debitore col prevenir lo ſtromento, ma non evitarſi, quando o non provaſſe, o valevoli non foſsero le propoſte eccezioni; ed allora tenuto egli era anche ad altra pena [c].

Quantunque però a' contumaci ne' delitti gravi ſeguir doveſse la *forgiudica*, ne fu tuttavia eccettuato lo ſpergiuro nelle liquidazioni degli ſtromenti [d].

Dal diritto Longobardo da me di ſopra accennato ritenuto in Regno in forza della Conſtituzione *puritatem* venne anche la ſtipulazione degli obblighi *apud acta*, l' incuſazione de' medeſimi fra i venti anni, e la pena giuſta gli addotti Riti. E dallo ſteſso diritto nacque l' incuſazione di quelle, che i Longobardi chiamavano cauzioni; delle quali ſi è poi cambiata la formola, con dirigerſi ai Banchi, ma non già il valore eſecutivo fra i dieci anni: [e] alle quali furono appreſso aggiunte le cambiali.

Dalle Coſtituzioni ancora veniva la pratica della reſti-

[a] *Rit.* 179. [b] *Rit.* 178 181. & 286.
[c] *Rit.* 189., & 190.
[d] *Rit.* 270.
[e] Vedi Iſtor. tom. 1. lib. 1. cap. 43. & 44. pag. 109., e ſeg.

ſtituzione *in integrum* per le perſone privilegiate [*a*], e quella delle appellazioni (*b*). Sotto gli Angioini poi colla data del 1385. ſi preſcriſſero varie coſe intorno all' Ordine de' giudizj, e fra l' altro pel termine ad eſaminare, per l' eſame de' teſtimonj ſcorſo il termine, pel nuovo termine in grado di reſtituzione *in integrum*, che fu detto primo beneficio; qual ſecondo termine eſſer dovea la metà del primo, e così ancora per la repulſa de' teſtimonj: per la depoſizione de' principali *abſque periculo perjurii*; e la difeſa degli Avvocati fu eſteſa fino a 15. giorni, col di più che leggeſi ſotto la rubrica: *ut dilationum materia* (*c*), donde poi gli altri Riti (*d*).

Dagli Angioini ancora vennero le compoſizioni ne' delitti, giuſta il Capitolo di Re Roberto; il che non permetteaſi, ſe non concordato prima l' accuſatore, o 'l denunziante (*e*): eſcluſine però i capitali.

Ma io mi ſono ſoverchio eſteſo ſopra i Riti, quaſi che doveſſi farne un comento, quando mio intendimento è ſtato ſoltanto di far vedere, che eſſi Riti ſon tutti fondati ſulle Coſtituzioni del Regno, ſalve poche coſe, che vennero da' Capitoli degli Angioini; fra le quali vi è la ricuſa de' Giudici in forza di un Capitolo di Giovanna II. traſcritto fra' Riti medeſimi (*f*).

Di quì il doverſi le citazioni conſervare in un armadio: di quì i quaderni delle medeſime, delle procure, delle querele, degli obblighi, e ſicurtà, delle compoſizioni, degl'inquiſiti, de' banditi, de' forgiudicati, e de' carcerati (*g*); e ciò per eſigere le pene, e perchè ſi teneſſe conto di tutto, giacchè non eravi legge del Regno, cui non foſſe aggiunta la ſanzione a riſico de' Giudici, ſe non l' eſeguiſſero in pratica.

Voglio ſoltanto aggiungere, che ne' Riti medeſimi ſi oſſerva la pratica Longobarda de' ſacramentali, e de' manovaldi alle donne (*h*); e che anche a quel tempo il Luogotenente del G. Giuſtiziero, e 'l Reggente della Corte Vi-

(a) *Rit.* 251. (b) *Rit.* 251. *ad* 265.
(c) *Rit.* 69. *ad* 79. (d) *Rit.* 280. *ad* 285.
(e) *Rit.* 272. *ad* 276. [f] *Rit.* 265.
(g) *Rit.* 24., & 28. & *Rit.* 113. & 114.
(h) *Rit.* 280., & *Rit.* 292.

Vicaria rappresentavano tutta l' alta giuridizione, giacchè essi doveano di necessità intervenire nelle sentenze a prestarvi la loro autorità: nè valeano ordini senza la loro soscrizione, e'l lor sigillo aggiunto al sigillo della M. C. (a), ma non potevano incarcerare, nè fare altro atto giudiziale senza il parere almeno di un Giudice: il che si osserva anche più volte richiesto, ed ottenuto fra' Capitoli, e grazie.

Ed osservasi ancora la pratica del sentenziare, consistente nello scrivere: *fiat sententia absolutoria, aut condemnatoria, ad dandum, tradendum, assignandum &c.*: il chè fatto, il Notajo degli atti stipulava la sentenza, colle ragioni di essa; e lettala *pro Tribunali* in presenza di testimonj, il Luogotenente, o Reggente, ed i Giudici *ponebant manum*, cioè giuravano, e vi si sottoscriveano (b).

Ho io addotta altrove la pratica di spiegare nelle sentenze la ragione di esse, e sopra il disuso di ciò ho riferito il sentimento di Afflitto: voglio ora aggiungervi quello di Prospero Caravita (c). *Utrum autem melius sit, Deus ipse scit, nobis autem valde grata Regia Pragm. foret, quam Afflictus desiderabat, ut non solum judices non ex arbitrio, quod maxime injustum est, sed secundum leges judicarent, & cum rationibus votarent, rationibus in ipsis votis allegatis, & notatis; sed & ut in sententia etiam rationes exprimerentur, ut & litigatores, & advocati, causarumque patroni, agnoscentes malam causam fovisse, facile acquiescerent, nec de judicibus conquererentur &c.* Con che vengono maggiormente a giustificarsi i Regali ordini di ragionare nelle sentenze, e ne' decreti diffinitivi.

L' elezione del Foro che nel Rito 229., e 233. si accorda a Cherici *de rebus Ecclesiasticis*, non dovea, nè potea esservi fra l' antiche pratiche della M. C., perocchè nè dalle leggi Romane, nè dalle Costituzioni del Regno stava ciò conceduto. Re Roberto fu il primo ad accordare a' Cherici, ed alle Chiese la *declinatoria* dalle Corti locali

[a] *Rit. 278. a t. 279.*
[b] *Rit. 52. & Rit. 98.*
[c] *In addition. ad Rit. 98. lit. B.*

li al Foro degli Giuſtizieri provinciali (*a*): che poi poteſſe da eſſi eleggerſi la M. C., *declinando* anche il Foro della Provincia, ſi ha da' Riti ſuddetti. Ma chi ſa dirci, ſe queſti due Riti foſſero fra quelli, che approvò la Regina Giovanna II., o vi ſi foſſero intruſi, come tanti altri? In fatti Iſernia, ed Afflitto [*b*], ed anche Caravita [*c*] ci dicono, che ciò nacque *ex diutino uſu receptum, & obtentum*; ſia ſtato però uſo, o abuſo, abbiamo ora un' Editto del Re Cattolico de' 9. Ottobre 1745., col quale tolte tutte l' interpretazioni de' Dottori, ſi ordina l' oſſervanza de' Riti 229., e 233. pe' ſoli beni delle Chieſe poſſeduti da' Cherici, e non già pe' loro proprii.

Molto meno eſſervi potea fra le pratiche dell' antica M. C. il Rito 235., con cui ſi volle, che le pruove del chericato doveſſero farſi in eſſo Tribunale col preſentarſi il Cherico perſonalmente per ottenerne la *declinatoria*; giacchè in forza delle Coſtituzioni del Regno il Cherico era ſubordinato a' Giudici laici, così in tutte le azioni civili, ſalva la di lui perſona, come nel criminale, ove ſi trattaſſe di gravi reati: del che me ne riporto a quanto ne ho detto altrove (*d*). E pure una tal pratica contenuta ne' Riti, come contraria al diſpoſto nelle Decretali cagionò gravi romori a' tempi del Pontefice S. Pio V.; ma tuttavia fu ſoſtenuta acremente, e tuttavia ritenuta; ed ammeſſa ancora col Capo VIII. del concordato; e con Regal Diſpaccio de' 6. Settembre 1760. fu dichiarato, che ciò s' intendea anche pe' cherici beneficiati.

Ora eſaminando da capo a fondo le Coſtituzioni, i Capitoli, ed i Riti della G. C., vi ſi ſcorge un' ordine di giudizj diverſo, ed aſſai più ſpedito del Romano, e del Pontificio, con ſempre la ſanzione penale, unico mezzo, sì per evitare, e sì per non rendere eterni i litigj. Quindi fu, che baſtaſſero allora ſei Giudici in due Tribunali per lo governo civile di tutto il Regno, compreſevi anche le cauſe feudali.

In-

(a) *Capit. quia nulla juris ſanctio:*
(b) *In Conſtit. ſtatuimus.*
(c) *Ad d. Ritum* 233. *num.* 2., & 3.
[d] Tom. 1. lib. 2. Cap. 28.

Indubitata cosa è per costante sperienza di tutti i secoli, esser difficilissimo, e sommamente pericoloso, per non dire impossibile, obbligare un intero popolo, senza prima distruggerlo, a cambiar di fatto leggi, e costumanze. Lasciando da parte le storie più antiche, ciò si troverà sempre vero, se si volga lo sguardo a' Romani, ad Alessandro il Macedone, alle Nazioni conquistatrici dell' Imperio d'Occidente, a' Califi successori del falso Profeta, a' Principi Ottomani, a' Saraceni in Ispagna, in Sicilia, ed altrove, a Gengis Kam, ed a' suoi successori, a' Tartari nella Cina, e finalmente in America a' primi aggressori de' due grandi Imperj di quel continente; fra' quali questi ultimi si appigliarono al barbaro partito della distruzione, a differenza de' Romani, che secondo la maggior, o minor resistenza diportaronsi quando in un modo, e quando in un altro, ed a differenza di tutti gli altri, i quali lasciarono ai vinti le loro leggi, ed i loro costumi; anzi i Tartari nella Cina fecero di più, perchè vollero essi medesimi divenire Cinesi, il che presso a poco mostrò di praticare Alessandro nell' Asia.

Restringendomi a' nostri Longobardi, il tempo fu quello, che trasse il più del popolo ad adottare di propria elezione le loro leggi, ed i loro costumi. Sopraggiunsero i Normanni, e nelle loro Costituzioni usarono sopra ciò grandissimo riguardo. Divenuti però padroni non solamente delle Provincie possedute da' Longobardi, ma anche del Paese de' Greci, ed anche della Sicilia tolta a' Saraceni, quanto all' ordine de' giudizj appigliaronsi al Longobardo, che ritrovarono quasi uniforme al lor proprio: e ciò tanto più facilmente, quanto che i Siciliani in quelle circostanze erano atti a ricevere una nuova forma di governo, ed i Greci erano poca cosa. In tutto il dippiù la Costituzione *puritatem* fa vedere le misure, che presero per non disgustare veruno.

A' tempi dell' Imperador Federigo II. l' Italia trasteverina al lume delle leggi del Codice, e de' Digesti avea cambiato aspetto, ed ogni Città libera formati aveasi i proprj statuti, sopra i quali Rolandino Bolognese stato era il primo a scrivere nel 1225. la pratica de' Notaj così pe'

contratti, e pe' teſtamenti, come per gli atti giudiciali (a); In queſti ſtatuti, ed in queſta pratica eraſi preſa la via di mezzo tra la lungheria Romana, e la brevità Longobarda. Federigo pensò di poter fare altrettanto nella ſua Monarchia, dove le leggi di Giuſtiniano aveano cominciato già a farſi ſentire; e sì il fece con le ſue leggi, ſopra le quali riformò egli la M. C. Normanna, e tutte le Corti delle due Sicilie.

Furono intanto pubblicate le Decretali, ed in eſſe le nuove pratiche di giudicare. Federigo vi vide il bene, ed il male, e previde anche quello, che doveane avvenire. Egli dunque, che ne' ſuoi Stati avea voluto, e volea eſſere il ſolo Legislatore, e come tale avea di già provveduto a quanto riguardava la retta amminiſtrazione della giuſtizia aſſai più ſpeditamente di quello, che veniva ſtabilito in eſſe Decretali, le proſcriſſe nella ſua Monarchia, come non neceſſarie nel bene, e di grandiſſimo pregiudizio nel rimanente.

Vennero le medeſime ricevute in ogni altra parte, e da principio vi partorirono un gran bene, maſſimamente dove preſo aveano piede le pratiche moſtruoſe del governo feudale, che i Principi anche più ſaggi non ſi trovarono in iſtato di poter abolire: come fu di Luigi IX. le cui ſavie Ordinazioni ſi dovettero reſtringere a' ſoli Paeſi di ſua ubbidienza. Le Decretali adunque inſegnarono fuori d'Italia la buona morale, l'equità naturale, la giuſtizia civile, e la maniera d'amminiſtrarla. Queſto fu il bene: io non oſo di raccontare quel, che n'avvenne di poi, maſſimamente dopo le giunte, che vi fecero Bonifacio VIII., ed i di lui ſucceſſori; le quali giunte non furono del pari ammeſſe in tutt'i luoghi; che anzi alcune vennero reputate colme di errori, e fin anche tacciate di reſia (b). La ſtoria Eccleſiaſtica, e quelle di Francia, d'Inghilterra, della Germania, di Svezia, d'Olanda, e di Danimarca ſono un monumento troppo funeſto per la Religione.

Ven-

(a) *Summa artis notariæ D. Rolandini Rodulphini Bonon. cum D. Petri de Boateriis expoſit., &c. Auguſtæ Taurinor. apud Jo: Domin. Turinum 1607.*

(b) *V. Struv. Hiſt. juris Can. Cap. 7. §. 28., & 36.*

Vengo agli Angioini, i quali trovato il Regno ben regolato quanto all'ordine de' giudizj, giusta il sistema prescritto da Federigo, non pensarono a riforme, che vi facessero alcuna notabile alterazione, come si può osservare da' Riti medesimi, e da' Capitoli del Regno. Nè altrimenti si regolarono gli Aragonesi in Sicilia.

Che anzi malgrado l'uso; ed abuso, che fecesi delle leggi Romane, e Pontificie da Andrea d'Isernia, da Luca di Penna, da Napodano Sebastiano, e da talun'altro di quei pochi nostri giureconsulti, che scrissero in quell'età d'ignoranza, e di pregiudizio, fino a caricarne i loro comenti sopra le Costituzioni, ed i Capitoli del Regno, e sopra le Consuetudini Napoletane, quantunque dipendessero da principj del tutto diversi; pur nondimeno per tutto il regnare degli Angioini, alle Romane, ed alle Pontificie prevalsero le leggi Longobarde; le quali incominciarono a languire, ma non s'estinsero interamente sotto gli Aragonesi; giacchè nel Secolo XVI. eranvi ancora Provincie in Regno, le quali viveano *jure Longobardorum*, siccome mi ricordo di aver fatto vedere (*a*).

Alfonso istituì il Tribunale del S. C. di S. Chiara, ma non gli prescrisse alcun nuovo metodo di giudicare. Re Ferdinando di lui figliuolo fu il primo ad alterare l'antico ordine de' giudizj colle non poche Prammatiche, che pubblicò dall'anno 1462. fino al 1491., massimamente però colle Ordinazioni del 1477., nelle quali adottò molte pratiche delle Decretali: ed ecco l'Epoca del gran guazzabuglio.

Tutta la giurisprudenza erasi a que' tempi ridotta a dispute di scuola. Non può darsi, al dir di Cujacio, cosa più insulsa, quanto la chiosa Canonica, nè gente più scioperata, quanto i Canonisti di quell'età (*b*). Il Testo civile non s'intendea. Eransi però formate alcune regole, che credeansi dedotte dal medesimo, e queste voleansi applicare a' nostri affari, conservando nel tempo medesimo le nostre usanze, comechè diversissime dalle Romane, e tuttavia impossibili a cangiarsi. Quindi questioni senza numero sull'intelligenza non già delle leggi, ma delle chiose, e de' comenti di coloro, che d'in-

(a) Tom. 1. Lib. 2. Cap. 21. §. 3. car. 248.

(b) *Cujac. ad cap. 10. extrav. de sent. & re judic.*

terpreti, che doveano essere, eransi eretti in Legislatori; donde opinioni contra opinioni, cautele sopra cautele ne' contratti, e formalità sopra formalità ne' giudizj. Veggasi ciocchè ne dice lo Storico civile, così dove parla del rinnovamento delle lettere in Napoli (*a*), come dove nel dar conto degli uomini illustri, che incominciarono a fiorire nel Regno di Ferdinando, soggiugne, che i Legisti, i Canonisti, ed i Teologi trattando i letterati da umanisti, e tenendogli per dappoco, seguir vollero ostinatamente la tradizione, e lo stile delle scuole: conchiudendo col dire, ch' essendosi introdotta la stampa, nacque la massima, che i Giudici fossero in obbligo di seguire, non già la ragione, ma l' autorità delle cose giudicate, ovvero le opinioni più comuni fra' Dottori, con quelle cautele, che crederono poter bastare per un preservativo contra l' infinito numero degli assurdi (*b*). Finattanto che Dottori pugnarono contra Dottori, potea scieglierſi un de' partiti; ma come fare, quando furono tutti contra tutti, al dir del Cevallos: *Communes contra communes?*

Con tali principj, e dietro agli stabilimenti fatti da Re Ferdinando d' Aragona, il S. C. attese da prima a formarsi un nuovo metodo di giudicare; il quale, a ben riguardarlo, fu una mistione di alcuni degli antichi Riti, che allora andavano scritti a penna, delle Ordinazioni di Ferdinando, delle leggi Romane, e delle Decretali, giusta l' interpretazione fattane da' Dottori di quel tempo, come si può osservare nelle decisioni di Matteo degli Afflitti, buona parte delle quali riguarda l' ordine de' giudizj. Di quì fu, che allora quando circa un secolo appresso i Riti furono messi in istampa, molti di essi eransi già aboliti, o andati erano in disuso; il che fu avvertito da Annibale Troisio, da Giannangelo Pisanello, da Marcantonio Polverino, da Giacomo de Bottis, da Orazio Barbaro, da Prospero Caravita, e da tanti altri annotatori, e comentatori così di essi Riti, come delle Prammatiche di Ferdinando: e può anche vedersi dalla pratica di Giamberardino Muscatelli, che fu il primo ad impiegarvi la sua opera verso la fine del Secolo XVI. La

(a) Lib. 28. Cap. 2. §. 11.
(b) Lib. 28. cap. 5.

La Gran Corte seguì l' esempio del S. Consiglio, ma non tutto ad un tratto. Vi rimasero le sorgiudiche, l'incusazioni degli obblighi presso gli atti, la pronta esecuzione anche personale delle stanzie Longobarde appellate poi polize Bancali, e le liquidazioni degli strumenti; riguardo però a questi ultimi, tanti si escogitarono sutterfugj, e cavilli, quanti se ne leggono con istupore nel trattato dell' Altomari.

Passato il Regno sotto la dominazione degli Austriaci, il Vicerè di Toledo trovò la strada mezzo appianata per disarmare i popoli, e per mettere in soggezione il Baronaggio. Egli dunque pose in maggior lustro la Magistratura, e l' Avvocheria, e lasciò fare, perchè le liti per via di formalità divenissero eterne: esempio, che fu seguito da' Vicerè successori. Crescean gli abusi, e su di essi riforme sopra riforme, senza dar mai nella radice. Le Prammatiche non contengono quasi altro che questo. Di quì Scrittori di pratiche voluminosissime, ed intralciate di mille questioni. Quella del Muscatelli è un nulla a fronte delle addizioni fattevi da Prato. Galluppo, Sarno, Scoppa, Mutillo, Rosa, Riccio, Verde, Broja, Moro, ed altri ne hanno poi di tempo in tempo trattato di proposito, oltre a quello, che ne han detto i Comentatori delle Prammatiche, i Decisionanti, i Trattatisti, i Controversisti, i Discettanti, gli Alleganti, i Risolventi, e che se io: ed allora qual mescuglio di leggi, e di pratiche Romane, e Pontificie, aggiunte alle antiche leggi, e pratiche del Regno! quanto grande accrescimento di nuovi Tribunali, di Giudici, di Magistrati, di Uficiali subalterni! Che turba immensa di Avvocati, e di Procuratori! Qual confusione! Tolta la sanzione alle antiche leggi del Regno, o ritrovati cento rigiri per eluderle, sono esse leggi divenute scheletro, ed ossa aride giuoco del vento. Detrattene le feudali, e qualchedun' altra, che si riscontra appena nelle occorrenze, tutto il rimanente andato è in obblio; sicchè i loro Volumi servono ora per ornamento delle biblioteche, e per pascolo delle tignuole.

Son io molto tenuto ad un moderno scrittore sì per aver approvata la spiegazione data da me alla Costituzione *Prædecessorum*, citandomi su tal proposito; e sì per avere adottato il mio Sistema sul governo Normanno, e Svevo, fa-

facendone un ſunto a ſuo modo, quantunque non m'abbia citato, con dire, che niuno ne avea ſcritto prima di lui. Non è poi fuor di ragione, che abbia egli nel tempo ſteſſo encomiati gli Autori delle Decretali, e 'l noſtro Federigo, [a]. Perocchè ciaſcuno ha il ſuo merito particolare per quello, che fece di bene; quindi è, che quanto alle Decretali mi piacerebbe, che aguzzaſſe la penna contra un'italiano, che nel 1774. naſcondendo il nome, e ſcrivendo in franzeſe, dopo aver malmenato il Diritto Romano, diſſe improperj del Pontificio (*b*).

Voglio in fine ricordarmi di ciocchè ho detto altra volta, cioè che coll'aver gli Angioini ſoſtituiti nelle ſtipulazioni a' veri Giudici altri di puro nome, fu tolto ad eſſe tutto il vigore, ſul quale Federigo dettò la ſua legge: ed è bene, che per queſta parte ſiaſi moderato in parte il rigore de' Riti col nuovo metodo delle incuſazioni preſcritto colla Coſtituzione del 1738.

CAPO XX.

De' Riti della Regia Camera.

HO ragionato altrove dell'origine del vocabolo *Dohana*, ed ho anche detto, che ſotto tal Vocabolo fu poi inteſo tutto il Regal patrimonio; poichè ne' libri doganali teneaſi regiſtro così di tutti i peſi del Baronaggio, delle Chieſe, e delle Univerſità di Regio demanio, come ancora di tutte le rendite della Corona provenienti da' dazj, da' fondi allodiali del Principato, dalle pene fiſcali, e da' tributi, che andavano ſotto il titolo di donativi, e che dal modo d'eſigerli appellavanſi collette; ſicchè tai regiſtri erano di più ampia eſtenzione, che ora non ſono quelli, tanto del Cedolario, quanto del Regal patrimonio: ſiccome ancora

[a] Deſcrizione dello ſtato antico, ed attuale del Contado di Moliſe con un ſaggio Iſtorico ſulla Coſtituzione del Regno. Nap. 1781.

[b] *Trait. des loix civiles par. Mr. de P. de T. a la Haye chez Pierre Frideric, & a Londres chez la Societ. Tipographiche.*

ra di maggior estenzione degli attuali Quinternioni della Regia Camera erano i Regiſtri *terrarum, & feudorum*, che saccheggiati a' tempi di Guglielmo il malo, furono rifatti da Matteo Notajo.

Il Gran Camerario, ed i ſuoi Maeſtri Razionali aveau cura de'libri ſuddetti *terrarum, & feudorum*, che conſervavanſi nel Regio Archivio in Caſa del Re, inſieme co' regiſtri di tutt' i diplomi concernenti conceſſioni di feudi, e di regalie, e di tutti gli editti riguardanti impoſizioni, e collette. E ſotto la loro iſpezione erano anche i libri doganali per la dovuta eſazione di quanto al fiſco appartenea.

Dalle Coſtituzioni del Regno ſi deduce, che ben per tempo ſotto i Normanni medeſimi le dogane ſi foſſero diviſe in più membri, e che un tal nome foſſe rimaſto ad un ſol membro di eſſe: ma quali preciſamente foſſero i dazj ſtabiliti da' Normanni, neppur ſapeaſi a' tempi di Re Carlo I. d' Angiò, ſiccome appariſce da quel Capitolo *in planitie S. Martini* da me altrove citato; e ciò perchè l' Imperador Federigo ebbe cura di fare, che ſcompariſſero le antiche iſtruzioni doganali, avendo egli formate le nuove; non altrimenti che a' tempi degli Angioini ſcomparvero quelle di Federigo, con tutt' i libri della Regal Cancellaria, e dell' Archivio de' Maeſtri Razionali, non vi ſi ritrovando ora di eſſo Principe, che un dimezzato regiſtro di un ſolo Notajo di Corte, che noi diremmo Ufiziale di Segretaría.

Sappiamo ſolamente dalla ſtoría, che Guglielmo il Malo, ed i di lui cattivi Miniſtri caricarono la mano ſopra l' eſazioni fiſcali: che l' altro Guglielmo pacifico, e moderato rilaſciò molto del rigore uſato dal Padre, anche perchè in tempo di pace non ebbe occaſione di richiedere l'intero ſervigio militare, nè que' donativi, che ſtati ſarebbero neceſſarj in tempo di guerra. Donde fu, che a' ſuoi dì rifioriſſero le arti, e 'l commercio introdottivi da Re Ruggieri; anche perchè Meſſina, e Brindiſi divenute erano le due ſcale di tutta l' Europa per l' Oriente, alla cui volta le Nazioni Europee facean paſſare immenſi teſori in ogni genere di coſe: giacchè prima di ciò ciaſcuna di eſſe Nazioni viveа del ſuo, come iſolata da tutte le altre: fu di che

bi-

bisogna leggere ciocchè ne dice Robertson nella vita di Carlo V.

I mali della Monarchia Siciliana incominciarono da Arrigo VI. il quale introdusse i Tedeschi, e raddoppiaronsi essi mali nell' età minore, e nell' assenza di Federigo; il quale ritornato in Regno, promise di rimetter le cose, come state erano a' tempi di Re Guglielmo il Buono; ma come farlo fra tante guerre? Esigè dunque il servigio militare anche fuori del Regno, il che importava assaissimo, raddoppiò le collette, e nuovi dazj aggiunse agli antichi. Ebbe però agio di farlo pe' motivi suddetti dell' accrescimento del commercio, e dell' agricoltura; donde fu che fra l' altro stabilì i Regj Fondachi, ed altre istruzioni formò, siccome è detto, per tutt' i membri doganali antichi, e nuovi; del che appena ce ne sono rimaste piccioliſſime memorie ne' libri delle Costituzioni.

Da esse Costituzioni si ha che per le dogane propriamente dette eranvi destinati ufiziali a titolo di Segreti, per le collette eranvi i Questori, per le pene fiscali, e per l'esazioni bajulari eranvi i Bajuli; ed eranvi i Maestri de' Fondachi, i Portolani, i particolari Gabelloti, i Massai, i Guardiani di foreste, i Custodi di armenti, ed i Procuratori fiscali, i quali Federigo appellò col nome di Cesariani, tutti sotto l' ispezione de' Camerarj provinciali, i quali anche prendeano conto de' proventi del fisco nelle Corti de'Giustizieri, e tutto riportavano alla M. C. de'Maestri Razionali. Veggasi ciocchè altrove ne ho detto (a).

Re Carlo I. anzi che scemare, tanto accrebbe d' imposte, che fu cagione del vespro Siciliano. Molto ne fu risecato dal figliuolo dopo la pubblicazione de' suoi Capitoli *in planitie S. Martini*, ed in tempo del suo regnare. Non ostante però la promessa fatta di ridurre le cose nello stato, in cui erano sotto Guglielmo il Buono, ritenne egli quanto avea stabilito l' Imperador Federigo. Nel che nè l'uno, nè l'altro sono da accusarsi di avidità, poste la ragione de' tempi, lo stato in cui era il Regno, ed i pesi ordinarj, e straordinarj del governo.

I successori di Carlo II. fecero anche di più, e fra gli al-

(a) Tom. 1. Lib. 2. Cap. 22., e Cap. 24.

altri Carlo di Durazzo, e di Ladislao, il quale ultimo sì per l'ambizione di conquistare, e sì per la sua profusione, lasciò il fisco estenuato oltremodo, con aver anche dissipati in donazioni, ed in vendite molti demaniali della Corona.

Fra' Capitoli impressi molti ne abbiamo riguardanti i dazj, e l'esazione de' medesimi, ed altri ancora sonvene non impressi negli Archivj della Regia Zecca, e della Regia Camera. Fra gli impressi ve n'hanno di Carlo I. sotto i titoli *de officio Secretiæ*: *de observanda simili forma de gabella salis*: *quod Secreti non intromittant &c.*: *de non capiendo aliquos extrahentes & c.*: *de non exigendo a procuratoribus*: *de officio magistrorum massariorum*: *de non statuendo ultra duos massarios*: *de statuendo magistros massarios divites*: *quod seminentur, & fiant massariæ*: *de custodibus passuum, & grassiæ*: *de pœna observanda*: *quod animalia capta in passibus*: *de magistris foresteriis*: *quod boves sine campanis*. Di Re Carlo II. uno se ne legge sotto il titolo *de thesauris*; e di Roberto sonovene tre, il primo *de pecunia fiscali non tenenda*, l'altro *quod non extrahantur lignamina*, e 'l terzo *de compilatione, & compositione officialium*.

La M. C. de' Maestri Razionali sulla norma di detti Capitoli, e di altre Regali Ordinazioni formò le sue pratiche, ed Andrea d' Isernia, che fu Maestro Razionale per lungo tempo, incominciando da Carlo II. fino a Giovanna I., che l'innalzò al grado di Luogotenente del Gran Camerario, di esse pratiche ne raccolse soltanto ciocchè avea rapporto a' dazj doganali di quell' età divisi in più membri, con descrivere esse pratiche in diverse rubriche, ed aggiungervi quelle degli apprezzi, delle vendite all' incanto, delle sicurtà, de' doveri de' fittuarj, degli amministratori, e degli altri Uffiziali, e per quanto in fine riguardava i conti da darsi, le frodi che si commettessero, ed i rilasci, che forse si pretendessero.

E questi sono que' Riti, che Goffredo di Gaeta stato ancor esso Maestro Razionale sotto Giovanna II., indi creato da Re Alfonso Presidente della Regia Camera, raccolse, e cominciò presso ad un secolo da poi, e che aggiuntevi le note d' incerto Autore, Cesare Niccolò Pisani diede in luce colle sue ben lunghe addizioni. Su di che devo nuo-

vamente avvertire, che lo Storico Civile in parlando d' Isernia, incorse nello stesso abbaglio di confondere la Curia de' Maestri Razionali colla Camera de' conti (a), e chiamò Riti della Regia Camera quelli, che furono Riti della M. C. de' Maestri Razionali; la qual M. C. col suo archivio per essersi da Re Roberto trasferita nel luogo medesimo, ove collocò egli l' officina pel conio delle monete, tolse il nome di Tribunale della Regia Zecca; e Maestri Razionali della Zecca si dissero coloro, che 'l componeano: e così ancora il loro Archivio si appellò; essendogli rimasto tal nome di Archivio della Zecca anche dopo essere stato trasportato nella Regia Camera, per differenziarlo dal Grande Archivio di essa Regia Camera, che da Re Alfonso ebbe il suo cominciamento, come mi trovo aver detto.

Da' tempi di Giovanna I. fino a quelli, in cui cominciò a regnare Alfonso altre nuove imposizioni si aggiunsero, spezialmente da Carlo di Durazzo, e da Ladislao, ed altre istruzioni si diedero a' Maestri Razionali, come da i loro Capitoli scritti a penna esistenti nell' Archivio della Regia Zecca; ed altre Ordinazioni, e riforme si fecero da Re Alfonso in poi, quali si conservano, o conservar si dovrebbero nel Grande Archivio della Regia Camera, il quale oltre all' aver sofferta la disgrazia ben nota nella rivoluzione del 1702., è anche manchevole di moltissimi volumi, registri, notamenti, e scritture, che di tempo in tempo passarono in mano de' Ministri di essa Regia Camera, e de' Reggenti del Regio Collateral Consiglio, e che poi per incuria non furono fatti restituire.

Lo spettabile Signor Marchese Presidente del S. R. C. D. Baldassarre Cito, usando della sua solita bontà, e gentilezza, mi ha dati ad osservare i seguenti volumi riguardanti il Tribunale suddetto della Regia Camera, cioè:

Primieramente un volume, in cui sono due copie de' Riti raccolti da Isernia, nella prima delle quali vi sono aggiunti alcuni Capitoli del 1306. per le imposizioni delle grana dieci ad oncia della Regia Dogana, e del quartuccio su i carri, le some, e le barche; e sul pesce, salumi, olio, e vino; cui seguono alcune istruzioni intorno all' Uffizio

(a) Istor. civ. *lib.* 22. *cap.* 7.

fizio del Gran Camerario, e de' Maestri Razionali senza data, essendo però dirette al Conte di Squillace Gran Camerario, devono riferirsi a Re Carlo II. dopo il 1292. giusta il Catalogo del Toppi, e dell' Engenio. Vengono poi altre istruzioni per l' imposizione delle grana sei ad oncia colla data del 1432., un Capitolo di Re Roberto, altre istruzioni riguardanti detta imposizione de' tempi di Carlo di Durazzo colla data del 1385., quattro Capitoli di Re Ferdinando d'Aragona, due di Giovanna II., altri quattro di esso Ferdinando, e di Re Federigo d' Aragona, tutti senz' ordine, nè di tempi, nè di materie.

Appresso seguono le note d' ignoto Autore, e sono quelle stesse date in istampa dal Pisani.

Nella seconda copia de' Riti nel volume medesimo leggonsi aggiunti l' antico privilegio, che Napoli accordò agli Amalfitani, un Capitolo di Re Ladislao, altri due di Ferrante, e di Federigo d'Aragona, alcune istruzioni di Michele d' Afflitto Conte di Trivento, il quale giusta il Catalogo del Toppi fu creato Luogotenente da Ferdinando il Cattolico nel 1505., un Editto di Re Alfonso I. per l'imposizione delle grana dieci a fuoco, e due dell' Imperador Carlo V. per la retta amministrazione della Camera colle date del 1519. e 1530., l'ultimo de' quali fu pubblicato per ordine del Vicerè di Toledo nel 1550.

Nel secondo volume contengonsi moltissimi stabilimenti di dazj, ed imposizioni, varie istruzioni, decreti, ed arresti di Camera, incominciando dal tempo, che fu istituita da Alfonso fino al 1584.; e fra l'altro sonovi inserite le Prammatiche di Re Federigo d' Aragona, e dell' Imperador Carlo V., che si leggono impresse (a): e tuttociò occupa carte 303., oltre ad un Indice copioso, ed esatto.

Il terzo volume è di notamenti, che cominciano dal 1476., e finiscono nel 1550.

Nel Quarto si tratta della gabella sopra la seta, e sua imposizione, cominciando da un privilegio del 1386., e terminando nel 1575.

Il quinto comprende le saline, l'arrendamento del sa-

(a) *De Off. Procur. Cesaris, seu Camerae Summariae pragm.* 1. ed 52.

le, e la nuova imposizione del vino, senza data di tempo.

Nel sesto leggonsi le locazioni di esso arrendamento dal 1512. fino al 1583.

Nel settimo si ha ciocchè appartenea a' diritti della Regia Dogana di Napoli, e sembra, che sia del 1500.

Vengono trascritti nell' ottavo alcuni Capitoli del Vicerè di Toledo sopra diversi arrendamenti dal 1546. fino al 1556.

Si tratta nel nono delle Regie razze, ed è del 1559.; e nel decimo sono l' istruzioni per la Scrivania di razione verso la fine del 1600.

Altre istruzioni, e consultazioni di Camera per tutto il 1600. leggonsi nell' undecimo volume.

V' è il duodecimo per la Regia Dogana di Foggia, che cominciò a reggersi da un Presidente di Camera nel 1608.

Ed anche un' altro per gli erbaggi delle Matine, ed altri luoghi dal 1574., e 1575.

Il decimoquarto è una raccolta di lettere diverse di Camera fino al 1600.

L' ultimo finalmente è un Registro generalissimo di tutti gli Ufici politici, economici, militari, e civili del Regno con soldo, e senza, co'rispettivi salarj, ed emolumenti, autorità, e giuridizioni; che quantunque sia senza data di tempo, pure dai nomi de' Grandi Ufiziali della Coróna, e de' Magistrati, Giudici, ed altri ufiziali, che vi si leggono, confrontati co' cataloghi del Toppi, e del Tutini, deve esser formato nel principio del regnare di Re Filippo II..

Moltissimi lumi si hanno dai suddetti registri, i quali precedono gli arresti dati in istampa dal Regente de Marinis, perocchè questi cominciano poco prima del 1430., e terminano nel 1665., vale a dire anni 31. dopo la riforma del Tribunale della Camera fatta da Filippo III. nel 1634.

Lunga, e difficilissima impresa sarebbe in tanto disordine l' andar ricercando per entro a cotesti volumi, ed agli altri, che per avventura ci si sono lasciati ne' due Archivj della Zecca, e della Regia Camera quanto occorrerebbe per ordinare alla meglio ciascuno de' moltissimi rami, in cui va diviso il Regal Patrimonio, incominciando dalla loro istituzione; e quindi trattare delle vecchie, e nuove pratiche del

del Tribunale relativamente a ciaſcun ramo: il che dovrebbe principiare dal porre in ordine il meglio, che ſi poteſſe i due ſuddetti Archivj, con deſtinarvi perſone abili, cioè verſate nelle leggi, e nella Storia del Regno, ed anche nella diplomatica, per diſtinguere il vero dal falſo, intruſo in eſſi Archivj. Non deve dunque recar maraviglia, ſe molti abbiano meſſe inſieme le pratiche del S. R. C., e della G. C., niuno però ſiaſi arriſchiato a trattare di quelle della Regia Camera, e delle tante, e tante ſue dipendenze.

CAP. XXI.

Delle Colte.

NOn ſolamente la Corte di Roma; ma tutta in generale la Cheriſia dovè a' Franchi la ſua potenza, e le ſue ricchezze: deſſi innalzarono i Prelati al grado di Principi nello Stato; come tali però gli fecero concorrere co' laici in tutti i biſogni della Corona. Sembrava moſtruoſo, ſiccome era difatti, il vedere i Veſcovi alla teſta degli eſerciti colle armi alla mano. Avean ragione i Pontefici di dolerſene; ma non l'aveano quanto al ſervigio reale, il quale conſiſtea in due coſe, cioè nel ſomminiſtrare una proporzionata quantità di milizie, e nell'accordare al Principe un'annua ſovvenzione proporzionata al biſogno, che ve n'era. Carlo M. liberò le genti di Chieſa dal ſervire perſonalmente, ma non già dall'una, e dall'altra ſomminiſtrazione. *Per jura Regum* (diceva Incmaro ad Adriano II.) *poſſidebint poſſeſſiones: non poſſunt, ut Regi Eccleſiaſticis poſſeſſionibus obſequium non exhibeant*; ed altrove replicava egli: *De militia quoque, & vectigalibus, quæ, juxta morem antiquum, & ſolitum ſecundum quantitatem, & qualitatem Eccleſiarum nobis commiſſarum* (il Re) *ſolet exigere, B. Ambroſii verbis uti; & acta ſequi jubemus.* Ma quali erano queſti vettigali? Lo ſpiega Incmaro medeſimo: *Cauſa ſuæ defenſionis Regi, & Reipublicæ vectigalia, quæ nobiſcum* annua dona *vocantur, præſtat Eccleſia, ſervans*

quod

quod Apostolus habet, cui honorem, honorem, cui vectigal, vectigal. Mi è piaciuto ripeterlo, benchè l' abbia detto altra volta (*a*). A tale oggetto i rappresentanti l' intera Nazione ne' primi giorni del Marzo, o del Maggio determinavano in piena Assemblea ciocchè dovesse contribuirsi in quell' anno a titolo di donativo; ma che in effetto era un tributo (*b*). Nè altrimente praticò Guglielmo il conquistatore in Inghilterra, siccome anche ho fatto vedere.

Che questa maniera d' esigere a titolo di ajutorio, o sia di colletta si fosse introdotta in Regno dal primo tempo, che vennervi i Normanni, l'ho fatto similmente vedere nell' esenzione accordatane a Bari da Re Ruggieri: *Adjutorium, quod per consuetudinem nostræ gentis collecta vocatur, vobis non auferet, nec auferri faciet*; ed ho corretto in ciò l' errore del Moles, che prestando credito ad Isernia, ne fece autore l' Imperador Federigo (*c*). Le collette adunque così in Terraferma, come in Sicilia furono un' introduzione Normanna prima ancora, che si fondasse la Monarchia. Ruggieri tuttavia ne fece esente non la sola Bari, ma alcun altra Città ancora. Per Messina esiste il Privilegio, ove leggesi: *Adjungimus, ut nullo unquam tempore in eadem Civitate, & extra per suas villas, & rura tallia, collecta, angaria, parangaria, valvones, gabellæ, mutuum, extorsio jaceantur*, con quel, che siegue (*d*). Ed ho fondatamente creduto, che non dissimile privilegio accordato si fosse alla Città di Napoli, allorchè il Re medesimo trattò co' Napoletani *de libertate, & utilitate Civitatis* (*e*).

Carlo M. medesimo, siccome tiene il Baluzio coll' autorità di Reginone (*f*), ovvero Lodovico Pio (*g*) stabilì, che ciascuna Chiesa aver dovesse il suo Manso *immune ab omni servitio; Et Præsbyteri in eo constituti non de decimis*,

(a) Differt. 1. §. 6. *car.* 23.
(b) Differt. *Cap.* 8. *car.* 26.
(c) Differt. 2. §. 27. *car.* 229.
(d) Istor. della G. C. *lib.* 2. *Cap.* 26. *car.* 232.
(e) *Ibid. car.* 222.
(f) *Capitul. lib.* 1. *cap.* 24. *Baluz. in Decr. Gratiani causa* 23. *quæst.* 8. *cap.* 25.
[g] *Capit. cap.* 83.

mis, neque de oblationibus fidelium, non de domibus, neque de atriis, vel hortis juxta Ecclesiam positis, neque de præscripto manso aliquod servitium præter ecclesiasticum faciant. Et si quid amplius habuerint, inde senioribus debitum servitium impendant. (a) Di qui il Canone del Concilio di Vormazia inserito nel Decreto di Graziano (b), e nelle Decretali (c). Nè più di questo per tutto il X. secolo.

Nel Secolo XI. essendo i Prelati giunti al colmo dell'autorità, e della potenza, massimamente nell' Imperio per la debolezza de' Cesari, nacque la tanto celebre disputa per l'investiture, pretendendo i Pontefici d'istituire essi Prelati come Vescovi nella Chiesa, e gl' Imperadori di crearli come Principi ne' loro Stati (d); donde le scomuniche, gli scismi, i partiti de' Guelfi, e de' Ghibellini, le rivoluzioni, e le guerre sanguinosissime. In tal congiuntura non poche Città d' Italia sottrattesi dall' ubbidienza degl' Imperadori còll' appoggio de' Pontefici si ersessero in Repubbliche; il che però far non poterono senza distruggere nel tempo stesso le Signorie Ecclesiastiche, ed obbligare le genti di Chiesa a contribuire ne' bisogni del Comune: ed i Pontefici, che avevano bisogno del lor concorso per distruggere, o per lo meno diminuire la potenza Imperiale, dovettero tolerarselo in pace (e). Ma quando Papa Alessando III. venne a capo di umiliare l' Imperador Federigo Barbarossa, incominciò a meditare il come procurare agli Ecclesiastici l' immunità reale, giacchè quanto all' Italia non eravi modo di rimettergli nell' antiche Signorie. Non volle egli però dimostrare di prender di mira la sola lega delle Città Italiane per non disgustarsela; nè volle romperla ad un tratto con tutt' i Sovrani della Cristianità.

Ed

(a) *Vide Capitul. Carol. Calvi anni 865. tit. 37. cap. 12. lib. 5. Capit. cap. 279. Thomasin. discip. Eccles. p. 3. lib. 3. cap. 13. Van-Espen part. 2. tit. 35. cap. 1.*

(b) *Loc. cit.*

(c) *Cap. 4. de censibus, Gonzales in Comment.*

(d) *De Marc. Concord. lib. 8. cap. 19. ad 21. Guliel. Cave in conspect. sæculi Hildebran. pag. 517. & in Greg. VII. pag. 515. Natal. Alexan. hist., Rayn. annal. & alii.*

(e) *Murat. Annal. & Dissert.*

Ed ecco come si regolò nel canone 19. del Concilio, che tenne in S. Gio. di Laterano l'anno 1179., dal quale si formò poi un capo delle Decretali (a). *In diversis mundi partibus Consules Civitatum, & Rectores* (diss'egli, senza nominare affatto l'Italia, cui principalmente si dirigea) *nec non & alii, qui Potestatem habere videntur* (notisi l'equivoco di queste parole, colle quali potevansi, e non potevansi intendere i legittimi Sovrani) *tot onera frequenter imponunt Ecclesiasticis personis, ut deterioris conditionis factum sub eis Sacerdotium videatur, quam sub Pharaone fuerit, qui legis Divinæ notitiam non habebat. Ille quidem, omnibus aliis servituti subactis, sacerdotes, & possessiones eorum in pristina libertate dimisit, & eis alimoniam de publico administravit.* (Giuseppe in Egitto assegnò a' Sacerdoti una porzione di territorio, quanto potea bastare per loro sostentamento, senza poterne acquistare un altro palmo, e tutto'l rimanente distribuì tra 'l popolo col peso della quinta parte delle rendite: *Ex eo tempore*, dice la scrittura, *usque in præsentem diem in universa terra Egypti quinta pars solvitur, & factum est quasi in legem, absque terra sacerdotali, quæ libera ab hac conditione fuit*) (b). *Isti vero* (siegue il canone) *onera sua fere universa imponunt Ecclesiis;* (perchè le Chiese non si rimaneano nelle sole terre sacerdotali senza passar oltre) *& tot angustiis eas affligunt, ut eis, quod Hieremias deplorat, competere videatur: Princeps Provinciarum facta est sub tributo.* (e notisi quel *Princeps Provinciarum*) *Sive quidem fossata, sive expeditiones, seu alia quælibet sibi arbitrentur agenda, de bonis Ecclesiarum, & clericorum, & pauperum Christi usibus deputatis: volunt fere cuncta compleri.* (a que' tempi i beni delle Chiese servivano a tutt'altro, che al sostentamento de' poveri) *Jurisdictionem etiam, & auctoritatem Prælatorum ita evacuant, ut nihil potestatis in suis videatur hominibus remansisse* (ma da chi avevano essi avuta tal giurisdizione *in homines suos*, se non dai Principi, i quali nel concederla più, o meno estesa, erano tuttavia rimasti *domini personarum* ne' loro Stati?) *Quo circa* (ecco la minaccia) *sub anathematis districtio-*

(a) *Lib. 3. de immunit. Cap. 6.*
(b) *Gen. Cap. 47.*

ctione fieri de cætero talia prohibemus, niſi Epiſcopus, & clericus tantam neceſſitatem, vel utilitatem aſpexerint, ut abſque exactione ad relevandas communes utilitates, vel neceſſitates, ubi laicorum non ſuppetunt facultates, *ſubſidia per Eccleſias exiſtiment conferenda. Si autem Conſules, & alii* (ſenza neppur quì dichiarare chi foſſero queſt' altri) *de cætero iſta commiſerint, & commoniti deſiſtere noluerint, tam ipſi, quam fautores eorum excomunicationi ſe noverint ſubjacere, nec communioni reddantur, donec ſatisfactionem fecerint competentem*. Così nelle Decretali con qualche variazione dal canone del Concilio.

Non appartiene a me andare eſaminando l'autorità de' Concilj in ſimili materie: è tuttavia chiaro, che in queſto ſi ebbe riguardo di non vietare per allora quelle ſovvenzioni, che i Sovrani per coſtituzione de' loro Stati eſigeano precedenti pubbliche Aſſemblee col concorſo, e 'l conſenſo de' Prelati a titolo di donativo, ma che in effetto erano un neceſſario tributo pe' biſogni occorrenti, dedotti ſempre i *Manſi* Eccleſiaſtici, cioè i fondi addetti al ſervizio delle Chieſe, ed al ſoſtentamento de' Miniſtri dell'Altare.

Quindi ſu, che il canone medeſimo non ebbe, come non potea aver luogo, neppure nelle Città d'Italia, tuttochè Guelfe; ed erane la ragione nel canone medeſimo tratta dall'eſempio di Giuſeppe in Egitto; ed appunto per ciò la ſteſſa chioſa canonica reſtrinſe il divieto *quoad fundationem Eccleſiarum, & cœmeteriùm, & domos, & hortos juxta poſitos*, quali giuſtamento doveano eſſere immuni *ab omni exactione: cætera autem tranſeunt cum ſuo onere ad Eccleſias* (a).

Così s'intese allora. Ma al primo paſſo ſuccedè l'altro; perocchè Innocenzio III. nell'altro Concilio tenuto parimente in Laterano l'anno 1225. riaſſumendo, e confermando nel canone 46. quello del precedente Concilio *adverſus Conſules, & Rectores Civitatum*, v'aggiunſe: *propter imprudentiam quorundam Romanus Pontifex conſulatur, cujus intereſt communibus utilitatibus providere*, con aggravare le ſcomuniche tanto contra gli amminiſtratori del Comune anche terminato l'impiego, quanto contra i loro ſucceſſori,

(a) *Ad d. Decretal. V. ſub tributo.*

nisi satisfecerint intra mensem: e questo canone fu poi anche inserito nelle Decretali [a].

Come fin quì non erasi posta bocca a'Sovrani espressamente, così i Sovrani non cessarono dal conseguire i consueti ajutorj tanto da' laici, quanto dagli Ecclesiastici; massime dove usavasi di accordarsi nelle pubbliche Assemblee composte principalmente di Prelati, siccome praticavasi in Francia, in Inghilterra, e nella Monarchia Siciliana. Onorio III. fu quello, che essendo succeduto ad Innocenzio, e conoscendo quanto lieve appoggio far potea sopra i suddetti due canoni, volle incominciare ad assicurarsi dalla parte dell' Imperio. Tanto dunque differì dall' incoronare il nostro Federigo della Corona Imperiale, siccome praticavasi allora, finchè l'indusse a dar fuori una Costituzione, colla quale proibì ogni esazione di collette sopra i beni degli Ecclesiastici: proibizione, che fu poi di privata autorità inserita nel Autentica *item nulla* [b], non ostante che una tal legge non potesse obbligare, che i soli sudditi dell' Imperio, e non già tutte le altre Sovranità dell' Europa.

E tanto vero, che nè allora, nè poi una tal legge si ebbe per universale, e come di supplimento, del pari che le leggi Romane contenute nel Codice, e ne' Digesti; che Federigo medesimo, il quale sapea ben distinguere in se stesso il Sovrano di un Regno ereditario dall' Imperadore, Capo elettivo del Corpo Germanico, e delle sue dipendenze, non fece affatto valere una tal legge, siccome valer non potea, nella Monarchia Siciliana. Ho raccontato altrove, come si destreggiò con Onorio, tanto per questo, quanto per l'elezioni; e come poi tutta universalmente la Chiesia taglieggiata dall' una parte, e dall'altra portò la pena de' romori tra Federigo, ed i due Pontefici Clemente IX., ed Innocenzio IV., finchè quest' ultimo venne a capo di distruggere la Casa di Svevia, coll'esservi rimasta la sola Costanza figlia di Re Manfredi, e moglie di Re Pietro di Aragona.

Quì lascio da parte la tempesta a motivo dell' immunità Ecclesiastica surta in Inghilterra sotto Arrigo II., la quale può leggersi in Matteo Parisiense, in Natale d' Alessandro, ed in tanti altri scrittori; e lascio ancora l'altra, che nac-

[a] *Eod. sit. Cap.* 7. (b) *De Sacros. Eccles.*

nacque di poi tra Filippo il Bello Re di Francia, e 'l Pontefice Bonifacio VIII. Dico ſolo, che ſebbene queſto Pontefice colla tanto nota ſua Bolla, donde fu tratta la Decretale *clericis quoque* [a], proibito aveſſe ogni eſazione *etiam a ſponte danſibus* ſopra tutti i beni poſſeduti, e da poſſederſi dalla Cheriſia, ſcomunicando dal pari chi deſſe, e chi riceveſſe ſenza l'aſſenzo Pontificio, foſſe pure Imperadore, o Re; agli ſtrepiti tuttavia di Filippo, con Bolla de' 31. Luglio 1297. dichiarò, che la Coſtituzione ſuddetta non dovea eſtenderſi a' donativi, o a' preſtiti volontarj, purchè preceduto non vi foſſe trattato; ſalvo però il caſo di grave neceſſità, nel qual caſo poteſſe richiederſi, ed eſigerſi un ſuſſidio, cui foſſero tenuti ſomminiſtare i Prelati, e gli altri Eccleſiaſtici, *inconſulto etiam Romano Pontifice*, da ſtarſene ſopra ciò alla coſcienza del Re, e de' ſuoi ſucceſſori (b).

Seguirono poi così la Bolla di Benedetto XI. colla quale mitigò egli il rigore della Coſtituzione di Bonifacio (c), come l'altra di Clemente V., con cui la rivocò interamente; rimettendoſi a' decreti de' Concilj di Laterano, con ſoggiungere, che da tal Coſtituzione, e dalla fattavi dichiarazione *nonnulla ſcandala, magna pericula, & incommoda gravia ſunt ſecuta, & ampliora ſequi, niſi celeri remedio ſuccurratur, præſumitur veriſimiliter in futurum* (d). Quindi ſu, che nel 1551. regnando in Francia Carlo IX. quel Clero ſtabilì le decime ordinarie, rinnovate di tempo in tempo, cui ſi aggiunſero anche le ſtraordinarie; ad eſempio delle quali, narra Van-Eſpen, che furono anche ſtabilite nel Brabante (e).

Stando però a' canoni de' due Concilj, nacque il dubio, ſe ſotto al divieto d'imporre contribuzioni involontarie, doveſſero intenderſi compreſi anche i beni patrimoniali de' cherici; e quantunque nelle premeſſe fatte in eſſi canoni ſi eſageraſſero ſoltanto le anguſtie della Cheriſia, e

(a) *De immunitate in 6.*
(b) *Extrav. com. de immunit.*
(c) *In Clemen. unic. de immunit.*
(d) *Van-Eſpen Tom. I. Parte 2. tit. 35. Cap. 3. de ſubſidiis num. 32., & ſeq.* (e) *Ibidem.*

de' poveri di Gesù Criſto; le parole nondimeno nel primo *de bonis Eccleſiarum, & clericorum*, e l'altre del ſecondo *Eccleſias, & Eccleſiaſticos viros*, vennero interpretate anche pe' beni proprj de' cherici per qualunque titolo gli acquiſtaſſero, e gli poſſedeſſero; per modo che chericandoſi taluno, non ſolamente uſciſſe egli dalla natural ſubordinazione, e perfino dal dominio eminente del Sovrano; ma ne uſciſſero ancora tutti gli acquiſti fatti, e da farſi dal medeſimo; e perciò godendo egli di tutti i vantaggi della ſocietà, non foſſe tenuto a concorrere ne' publici peſi, ſe non in quanto ſpontaneamente ſtimaſſe in caſo di eſtremo biſogno, da riceverſi non già come un dovere, ma come un favore *humiliter, & devote, ac cum gratiarum actione*, ſiccome ſi ſpiega nell' addotto canone *in diverſis*. Così, e non altrimenti fu deciſo nel concilio Narbeneſe del 1227. (*a*) nel Toloſano del 1229. (*b*), nel Colonieſe del 1266. (*c*), nell' Avignoneſe del 1326. (*d*), e nell' altro Narboneſe del 1374. (*e*).

Fra' Capitoli però tra Re Carlo I., e Papa Clemente IV. altro non eraſi detto riguardo a ciò, ſe non che rivocandoſi tutti gli ſtatuti contra la libertà Eccleſiaſtica, taglie non poteſſero imporſi alle Chieſe, ſenza farſi parola di cherici, e molto meno di laici. Ma ne' Capitoli pubblicati dal Principe di Salerno nella pianura di S. Martino, uno ve ne fu, col quale ſi ſtatuì, *quod clerici, qui clericaliter vivunt, non cogantur communicare cum aliis in collectis & exactionibus aliis quibuſcumque, nec pro bonis Eccleſiaſticis, nec pro patrimonialibus de portionibus eis legitime contingentibus* (*f*); ed un altro, con cui ſi rimiſe all' arbitrio del Papa il decidere il quando, ed il quanto ſi poteſſe eſigere a titolo di ſovvenzione da tutto il Regno (*g*). Quindi fu, che poi il Pontefice Onorio IV. deciſe, che in ſoli quattro caſi eſigerſi poteſſero collette, cioè nel caſo d' invaſione del Regno, di prigionia del Re, pel cingolo militare di alcuno di lui figlio, o fratello, e pel maritaggio d' alcuna figlia,

(a) *Can.* 12. (b) *Can.* 20.
(c) *Can.* 8. (d) *Can.* 32.
(e) *Can.* 25. (f) *Cap. item ſtatuimus, quod clerici.*
(g) *Cap. ſtatuimus, mandamus, & volumus.*

glia, nipote, o ſorella: e che ne' due primi caſi l'eſazione non doveſſe eccedere i ducati 50. mila, nel terzo non ſe n' eſigeſſero che dodicimila, e nell' ultimo ſi giugneſſe fino a quindicimila (*a*).

Già vede ognuno, che riſpetto a' chierici non ſi eſteſe al di là de' retaggi legittimi; e vede ancora, che nè ad eſſi, nè alle Chieſe ſi accordò interamente; giacchè con quelle parole *non cogantur communicare cum aliis*, intendeaſi ſoltanto, che le taglie eſſer doveano più miti. Ma che per queſto? Riſtuccherei me medeſimo, ed altrui, ſe voleſſi andar riandando le tante queſtioni, che ſi fecero da' Dottori ſu di tale articolo, altri reſtringendo, ed altri ampliando il divieto; e parecchi ancora timoroſi da una parte delle ſcomuniche minacciate nelle Decretali, e conoſcendone dall' altra la manifeſta ingiuſtizia, eſcogitando cautele ad isfuggire le pene canoniche, con intanto far rimanere la roba ſottopoſta a' tributi. Sono intorno a ciò da riſcontarſi Andrea d' Iſernia [*b*], Luca di Penna [*c*], Bartolo [*d*], Rebuffo, Federico de Senis, Ancharano, ed altri citati dalla chioſa ſull' addotto Capitolo *in planitie* (*e*).

Dal ſunto di ſtoria premeſſo in queſto volume ciaſcuno ha potuto oſſervare fino a qual ſegno quella, che da principio ſtata era un' offerta di religioſa venerazione verſo il Rappreſentato, praticata ancora da tanti altri Sovrani, divenne quì, regnando gli Angioini, una quaſi, e ſenza quaſi total dipendenza dal Rappreſentante; così che allora quando gli altri Principi incominciarono a far valere i loro diritti, come indiviſibili dalla Sovranità: e quando coll' occaſione de' romori tra Filippo il Bello, e Bonifacio VIII., e tra Lodovico il Bavaro, ed i due Pontefici Giovanni XXII., e Benedetto XII. incominciò da tutte le parti a diſputarſi intorno alla poteſtà del Papa ſul temporale, ſiccome può vederſi dalle raccolte fattene da Simone Scardio (*f*), e da Mel-

(a) *Cap. Papæ Honor.* appreſſo Giannone *lib.* 20. *cap.* 1.
(b) *In tit. quæ ſint regalia V. extraordin. collatio.*
(c) *In l. fin. C. de ann., & trib. in l. fin. C. de extraord. trib., & in l. 2. C. de quibus muneribus.*
(d) *In l. reſcripto §. fin. ff. de muner. & honor.*
(e) *Iſtor. Civil. loc. cit.* (f) *Syntagm. tract. de Imp. Juris.*

Melchiorre Goldaſto (*a*); quì per contrario i Pontefici dettavano leggi nommen politiche, che civili: eſtendeano l'immunità Eccleſiaſtica ſopra quanto i cherici poſſedeano anche di proprio, fino ad eſſerne privilegiate le concubine: cambiavano i ſemplici legati pii in beneficj Eccleſiaſtici, ed i beneficj più pingui convertivano in commende, ſenza neppure perdonarla a' Regj padronati: ſpedivano Commiſſarj per gli ſpogli, e per le decime: atribuivano a ſe tutte l'elezioni, checchè ſi foſſe detto nel trattato con Carlo: preſcrivevano il termine, fino al quale poteſſe co' dazj, e co' tributi provvederſi a' biſogni dello Stato: prendeano ſopra di ſe la protezione de' rivoltoſi: eſigeano conceſſioni ſopra conceſſioni di feudi, e di ſignorie pe' loro congiunti: citavano in fine al lor Tribunale, coſtituivano, e condannavano in forma giuridica gli ſteſſi noſtri Sovrani.

Non è queſto il luogo di riferire gl' imbarazzi, in cui trovaronſi gli Aragoneſi, e gli Auſtriaci, allorchè cercarono d' apportar riparo ad alcuno de' tanti da lor creduti diſordini introdotti ſotto il governo degli Angioini. Nè quì, nè altrove intendo d' entrare in diſputa intorno a' diritti delle due Somme riſpettabiliſſime Poteſtà deſtinate ugualmente dall' Altiſſimo per condotta degli uomini nella vita ſociale, e religioſa ſopra la Terra. Contentandomi dunque di fare le parti di ſtorico imparziale, dico ſolo di paſſaggio, che nelle controverſie giuridizionali i noſtri Re ſono andati ſempre guadagnando terreno. E poichè vi rimane alcun punto ancora indeciſo, ſi ha luogo di ſperare nella ſomma equità, e ſaviezza del Regnante Sommo Pontefice Siſto VI. e nella religioſa moderazione del noſtro ottimo Principe Ferdinando IV. che voglia una volta per ſempre terminarſi ogni conteſa.

Ritornando intanto alle colte, quantunque nel Capitolo *in planitie S. Martini* ſe ne foſſe rimeſſo il giudicarne al Pontefice: ed Onorio ne aveſſe riſtretta l' eſazione ne' ſoli quattro caſi ſtraordinarj; pure, foſſe o non foſſe vero, che Papa Niccolò IV aveſſe rivocati i coſtui Capitoli, certo è, che lo ſteſſo Re Carlo II, perchè i biſogni dello Stato il richiedeano, ne ordinò il pagamento annuale precedente ap-

(a) *De Monarchia Imp.*

apprezzo *bonorum omnium tam mobilium, quam ſtabilium uniuſcujuſque*, da farſi *ſingulis annis de menſe Maii in terris, & locis omnibus Regni*; affinchè ciaſcuno proporzionatamente contribuiſſe *in functionibus fiſcalibus, & collectis, quæ per Curiam imponantur*. Così ſi ſpiega Re Ferdinando d'Aragona in una ſua Prammatica, citando i Capitoli di Carlo, i quali mancano in tutte l'edizioni delle leggi del Regno (*a*). Tra quelli però di Re Roberto uno ve n'è colla data del 1333, nel quale preſcrive egli ad un'ufiziale di Provincia il modo da praticare per l'eſazione di quell'anno (*b*). Che ſe ſi preſti fede a Napodano, il quale viſſe a' tempi di Giovanna I., ci dirà egli, che a' ſuoi dì non una, ma due collette eſigevanſi in ciaſcun'anno, e che gli eſattori procedeano crudelmente, anguſtiando la povera gente *uſque ad ſacculum, & peram, & regularum avulſionem* [*c*].

Quantunque poi Re Alfonſo I. cambiato aveſſe il peſo di reale in perſonale con iſtabilire la contribuzione di carlini dieci per ciaſcun focolare, da ſomminiſtrarſi in contraccambio un moggio di ſale; pure dall'addotta Prammatica abbiamo, che Ferdinando di lui figliuolo ordinò una ſovvenzione ſtraordinaria giuſta l'antica pratica degli Angioini. Ma nè per queſta, nè per altre, che ſe ne foſſero impoſte di poi, biſogna toſto ricorrere alle accuſe, poſte le circoſtanze de' tempi.

Che ſe Napoli fu eſente dal contribuire nelle ordinarie, e ſtraordinarie collette durante il Governo Normanno, nol fu certamente di poi regnando gli Svevi, e gli Angioini, come da documenti rimaſtici, de' quali dovrò far ricordanza, quando ſarò per trattare de' noſtri Seggi di Nobiltà: e ciò maſſimamente ſotto gli ultimi Principi della Caſa d'Angiò; concioſſiachè allora più che mai fra tanti tumulti di guerre eſterne, ed interne, eſſendo andati in perdizione il commercio, e l'agricoltura, biſognò effettivamente ſmungere la povera gente *uſque ad ſacculum, & peram, & regularum avulſionem*.

E perchè non ſi creda, che Napodano abbia eſagera-

(a) *Pram. unic. de appretio.*
(b) *Cap. functionum fiſcalium tit. de appretio.*
(c) *Napod. ad Cap. in planitie.*

rato, ma si venga in chiaro, che tale era il costume di que' tempi infelici così quì, come altrove, addurrò un Capitolo di Federigo d' Aragona Re di Sicilia, le cui parole sono: *Item volumus, quod pro solutione pecuniæ subventionis, seu collectæ nullus de persona capiatur, nec exinde roba lecti auferatur, nec domus discooperiatur, nec portæ removeantur, nec claudantur, nec etiam sigillentur* (a). Può darsi maggior crudeltà? Andate, e lodatevi de' tempi passati.

Ma giacchè siamo a' Siciliani, vero è che costoro ottennero ancor essi da Re Giacomo l' esenzione da ogni altra colta, fuori delle quattro già dette straordinarie [b]. La Nazione nondimeno conoscendo i bisogni dello Stato, derogò ad una tal legge, e nelle pubbliche Assemblee, che prima tenea in ogni anno, come si ha da un altro Capitolo di Re Federigo [c] e che poi continuò a tenere ogni tre anni, siccome attualmente si pratica [d], usò di accordare al Sovrano una sovvenzione annuale proporzionata a' pesi ordinarj, e straordinarj occorrenti; e conciossiachè i Prelati colà componessero, siccome compongono, uno de' tre Ordini di quel Regno, concorsero sempre ancor essi nell' annue prestazioni, giusta l'antica costumanza, che i Normanni recata aveano di Francia, che che detto si fosse ne' Concilj, e nelle Decretali. Anzi con un altro Capitolo dello stesso Re Federigo per la ragione, che *levius facit, quod portatur a multis, & quod in communi deducitur, lucidius elucescit*, fu stabilito, ch' essendo i sudditi tenuti a sovvenire il lor Principe *in subventionibus necessariis, licitis, & permissis*, dovessero i cherici, e tutti gli Ecclesiastici *pro bonis burgensaticis, patrimonialibus, & quæ aliunde, quam ab Ecclesiis habuerunt, & tenuerunt, cum aliis habitatoribus territoriorum, & locorum, ubi fuerint, pro modo facultatum bonorum ipsorum conferre, & contribuere* [e].

Nè perchè Re Martino avesse nuovamente ristrette le colte a' quattro capi suddetti [f], si cessò ne' tempi seguenti col-

(a) *Cap.* 41. *Regis Federici in Capit. Regni Siciliæ.*
[b] *Cap. Regis Jacobi Cap.* 2. *ad* 6.
[c] *Cap.* 3. [d] *Mastrill. lib.* 5. *Cap.* 15. *n.* 2.
(e) *Cap.* 22. (f) *Cap.* 54. *Regis Martini.*

dalle ſovvenzioni giuſta il biſogno. Che ſebbene manchino tutti gli antichi Parlamenti, de' quali ſi fa ricordanza nelle memorie iſtoriche dal Canonico D. Antonio Mongitore, e nelle addizioni fattavi da D. Franceſco Serio, e Mongitore (*d*); dal primo tuttavia, che abbiamo del 1446. fino a quello del 1537. tutti e tre gli Ordini dello Stato concorſero ſempre liberamente nell' offerire al Sovrano l' annual donativo, a miſura de' peſi ordinarj, e ſtraordinarj occorrenti. E quantunque nel 1457. il Braccio Eccleſiaſtico ſupplicato aveſſe Re Alfonſo d' Aragona a volerne ottenere Bolla Pontificia, ſi acchetò nulladimeno alla di lui riſpoſta, che ſi foſſe oſſervato il ſolito. La prima volta adunque che leggeſi nell' offerta la condizione della Bolla fu nel 1537., la quale Bolla incontanente ſi ottenne; e ciò introdotto una fiata, fu continuato in tutti gli altri Parlamenti.

Ultimamente dovendoſi convocare l' Aſſemblea de' tre Bracci per iſtabilire il ſolito donativo, fu fatto intendere a ſua Eccellenza Vicerè, che vi occorreva la Bolla da ottenerſi a nome del Sovrano; egli però rimaſtone ſorpreſo, ne commiſe l' eſame al Conſultore della Monarchia; e poichè da coſtui con ſua Conſulta ſe gli rappreſentò, eſſer queſto un' abuſo introdotto per inavvertenza de' Regj Miniſtri, ſtimò egli farne conſapevole il Sovrano, il quale fatta eſaminar la Conſulta, ordinò con ſuo Diſpaccio, che non ſi riceveſſero in avvenire offerte condizionate.

Il Regio Conſigliero D. Saverio Simonetti attual Conſultore di quella Monarchia, con tutti i gradi di onore, e di autorità, conferitigli con giuſtizia dalla munificenza del Re, non ha laſciato per ſua bontà di uſar meco così familiarmente, come nella noſtra prima giovanezza; e quando non ſi è potuto di preſenza, ſi è fatto per lettere. Di quì è, che avendomi egli traſmeſſa la Conſulta unitamente col Diſpaccio, letta che l' ebbi, e trovatala tale da potere aggiunger lume all'articolo delle collette, gli richieſi il permeſſo di ſtamparla, come un appendice al preſente Capitolo. Nè ho durata poca fatica ad indurvelo, giacchè diceva egli, che l' urgenza dell' imminente Parlamento non gli avea dato agio di badare allo ſtile, ed anche per la

A a fret-

(a) Prefiſſe a' Parlamenti di Sicilia ſtampati in Palermo nel 1749. preſſo il Bentivenga.

fretta molto, che ſtato ſarebbe da aggiungervi, eragli ſfuggito dalla memoria. Sopra ciò nulla io ne dico, laſciando alla Conſulta medeſima il farſi giuſtizia da se, preſſo coloro ſpezialmente, che badano più alle coſe, che alla ſcelta delle parole.

Eccellentissimo Signore.

Coll' occaſione d' approſſimarſi il tempo del Parlamento Generale, che in queſto Regno ſi celebra in ogni triennio, reſa V. E. avvertita dell' atto proteſtativo ſolito farſi dal Braccio Eccleſiaſtico, e della Bolla Pontificia, che in ſeguito dell' atto da Roma s' impetra; ſi ſervì a voce d' incaricarmi di oſſervare il tutto, e di riferirle in iſcritto il mio parere, perchè non reſti punto pregiudicata la ſuprema autorità del Re, che ne' ſuoi Dominj non ha altra dipendenza, ſe non dal ſolo Iddio.

In eſecuzione di tal venerato comando, avendo io letti i Parlamenti tutti, che quì anni ſono ſi diedero alle ſtampe, ritrovo, che la prima volta, che ciò incominciofſi a praticare, fu nel Parlamento tenuto in Meſſina nel 1537. ſotto del Vicereggnato di D. Ferdinando Gonſaga Principe di Molfetta. In tutti i Parlamenti precedenti cominciando dal 1446, ch' è il primo, ch' eſiſte, i quali ſono ben molti ſino al numero di 24., non ſi legge nè atto proteſtativo, nè Bolla permiſſiva di Roma.

Nell' anzidetto anno 1537. fu la prima volta, che il Braccio Eccleſiaſtico nell' iſteſſo tempo, che diſſe di eſſer pronto a contribuire la rata de' donativi allora conchiuſi nel Parlamento, ſoggiunſe però *cum expreſſa, & præcedente licentia Santiſſimi Domini noſtri Papæ, & non aliter, nec alio modo, ne pro talibus oblationibus, & ſolutionibus fiendis incurreret in aliquam cenſuram Eccleſiaſticam, forte de jure communi Canonico impoſitam, vel aliqua Extravaganti, imo illam omnino evitare; & præſertim cenſuras, & excomunicas, & pœnas impoſitas*

per

per Conſtitutionem, ſeu Extravagantem editam per Summum Pontificem Leonem Papam, & alios tam Prædeceſſores, quam Succeſſores.

Si ſoggiunſe, che l' intenzione del Braccio Eccleſiaſtico era di preſtare *dictum conſenſum, & oblationem, habita, & obtenta licentia a Summo Pontifice, nec aliter, nec alio modo.*

Queſte, ed altre conſimili eſpreſſioni ſi leggono in detto atto, che per brevità ſi tralaſciano.

Ne' Parlamenti da triennio in triennio per lo più ſuſſeguiti ſi conchiuſero ſempre i donativi ordinarj, e ſtraordinarj colla ſteſſa formola d' atto proteſtativo: e così ſi è praticato ſino all' ultimo tenutoſi tre anni addietro.

L' unica differenza, che ci ho veduta, e che far conviene a V. E. preſente, ſi è, che nel penultimo Parlamento tenutoſi in Cefalù nel 1774. in vece di quelle parole: *habita, & obtenta licentia*, ſi diſſe: *habita, & obtenta approbatione*. Se ciò ſiaſi fatto *conſulto*, o pure accidentalmente, non ſaprei manifeſtarcelo, perchè avendo fatto praticare eſatta diligenza in queſta Real Segretaria, non ſi è ritrovata alcuna carta relativa a tal propoſito.

Siccome uniformi ſono l' eſpreſſioni tenute in tutti gli atti proteſtativi, così uniforme ſempre è ſtato il tenore delle Bolle di Roma, alle quali ſi è accordato quì il Regio placito.

Baſterà dunque che le dia conto del contenuto nell'ultima, che è diretta all' Arciveſcovo di queſta Capitale, per venire in cognizione di tutte le precedenti.

Si enuncia in eſſa dal Sommo Pontefice la riſerba fatta dal Braccio Eccleſiaſtico per non incorrere nelle cenſure, e ſi ſoggiunge: *ex eo præſertim, quod per Late-*

ranense Concilium, diversasque alias Canonicas Sanctiones sub certis censuris, & pœnis caveatur expresse, ne Reges, Principes, & alii Potentates ab Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, & aliis personis Ecclesiasticis etiam sponte offerentibus aliquam pecuniarum summam, seu subventionem recipiant, dictus Ferdinandus Rex, ac ejusdem Regni modernus Prorex, illiusque Ministri dubitantes, ratam prædictam ante obtentum beneplacitum Apostolicum recipiendo, censuras, & pœnas hujusmodi incurrere, & forsan incurrisse; nobis propterea ipse Ferdinandus Rex humiliter supplicari fecit, pro sua, & Ministrorum, ac Proregis prædictorum conscientiæ quiete, quatenus in præmissis nostram, et hujus Sanctæ Sedis auctoritatem interponere dignaremur. Nos igitur etc.

Confesso il vero, che tanto l' atto protestativo, che fa il braccio Ecclesiastico, quanto la Bolla della Corte di Roma mi ha ripieno di meraviglia. I Donativi, che quì ne' Parlamenti si conchiudono, sono le contribuzioni troppo necessarie per lo mantenimento, e per la conservazione dello Stato. Il ricusare i pesi pubblici, non è uniforme alla dottrina di Gesù Cristo, il quale insegnò a' suoi Discepoli, come dovessero essere soggetti alla civil Potestà, cui i tributi si appartengono (*a*). E' dottrina, che apprese San Paolo dal Divin Maestro, e che divulgò, scrivendo a' Romani, in quelle parole: *Tributum præstatis; Ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes: Reddite ergo omnibus debita, cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal* (*b*). Questa dottrina del Divin Maestro, e del Capo della Chiesa non soffrì alcuna alterazione per molti secoli nella Chiesa

(a) *Matth. cap.* 17. 24. *cap.* 22. *v.* 21.
(b) *Cap.* 13. *v.* 1. 6., & 7.

ſa, come raccoglieſi dagli ſcritti de' Padri, il detto de' quali in ogni tempo ſi è venerato, ed è ſtato quel depoſito, cui la Chieſa è ricorſa in tutte le turbolenze del Criſtianeſimo. Tralaſciando quel tanto ne han detto gli altri, raccordo a V. E. ciocchè laſciò ſcritto S. Ambrogio ſopra San Luca: *Si cenſum Filius Dei ſolvit, qui tu tantus es, qui putas eſſe non ſolvendum? . . . . . Si tu non vis eſſe obnoxius Cæſari, noli habere, quæ mundi ſunt, ſed ſi habes divitias, obnoxius es Cæſari. Si vis Regi nihil debere terreno, relinque omnia, & ſequere Chriſtum.* Da queſti, ed altri luoghi del Santo Dottore il Graziano ne formò due Canoni nel ſuo Decreto, in un de' quali ſi legge: *Tributum Cæſaris eſt, non negatur: Eccleſia Dei eſt* (a).

L' immunità dunque non appartiene per diritto Divino, come taluni hanno ſcritto negli ultimi ſecoli della Chieſa, anzi è contraria al vero ſpirito del Criſtianeſimo. Se ſi è goduta eſenzione dagli Eccleſiaſtici, ciò è avvenuto per diritto meramente umano, cioè per grazia, ed indulgenza de' Principi Secolari. Coſtantino fu il primo, che accordò l' immunità agli Eccleſiaſtici, e dipoi Coſtanzo ſuo Figliuolo, come ſi ricava dal Codice Teodoſiano, e da Euſebio (*b*); la quale immunità, ſecondochè notano il Gotofredo nella citata legge, ed il Van-Eſpen (*c*), fu perſonale perchè non ſi diſtoglieſſero dagli eſercizj dell' Altare, e dal Miniſtero della Chieſa. Non eranvi eſenzioni ſu de' beni. Tutti doveano pe' medeſimi pagare i tributi (*d*); e gl' Imperadori Graziano, Va-

(a) *Can.* 24. *&* 25. *Cauſ. II. quæſt.* 1. *l.* 1.

(b) *L.* 2. *C. Theod. de Epiſcop. & Cleric. l.* 1. *C. eodem. Euſeb. lib.* 10. *hiſt. Eccl. cap.* 7.

(c) *Part.* 12. *tit.* 35. *cap.* 1. *n.* 5. *& ſeq.*

(d) *L.* 4. *C. de ann. & tribut. lib.* 10.

Valentiniano, e Teodosio abolirono i Privilegj, che accordavano l' immunità: N' eccettuò l' Imperadore Teodosio soltanto la Chiesa di Tessalonica. Non era permesso, come dice lo stesso Imperadore, ad evitare i pubblici pesi far abuso del nome di Ecclesiastico (a). Sarebbe stato certamente un grave disordine, se le Chiese, acquistando que' beni, ch' eranvi sottoposti, avessero dovuto esserne esenti; onde poi gl' Imperadori Leone, ed Antemio stabilirono, di doversi togliere alle Chiese questi beni, quando ricusassero di pagare i tributi. Ciò fu prescritto da essi Imperadori, *ut publicis commoditatibus circa tributarias functiones undique nostra provisione videatur esse consultum* (b).

A' tempi di Giustiniano trovaronsi talmente cresciute l'esenzioni a pro degli Ecclesiastici in Costantinopoli, che pochi erano rimasti coloro, che portavano i pubblici pesi. *Exemptionum multitudine* [egli dice] (c) *rem ipsam angustis admodum terminis concludente, ut paucissimi existant, qui publica agnoscant, & sustineant munia, & priores contributiones aliquoties in triplo, & quatruplo, hoc tempore etiam declupo majores factæ sint.*

Quindi egli abolendo tutte l' esenzioni, volle, che fosse stato immune soltanto un certo numero di botteghe, la rendita delle quali era addetta per le spese, che occorreano ne' funerali degli abitanti: dichiarando, che non era mai per permettere, *aliquod onus ad alios deferri, aut tam immitem proponere formulam, ut quo-*

(a) *L. 12. C. eod.*
(b) *L. 8. C. de exact. trib. Lib. 10.*
(c) *Novel. 43.*

quotidie vectigalia augenda, & quemadmodum edocti sumus, quadruplo, aut quintuplo, adeoque etiam decuplo majora irrogentur.

Questo diritto di esigere i tributi anche sopra i beni delle Chiese si esercitò dagl' Imperadori, come inseparabile dalla Maestà Imperiale, e come convenevole alla dottrina del Vangelo; siccome fu riconosciuto dal più pio, e saggio tra quanti Pontefici hanno occupata la Sede di S. Pietro, cioè da S. Gregorio il Grande. Per l' ampio Patrimonio, che la Chiesa di Roma possedea in questo Regno, non solo non pretese l' esenzione da' tributi, ma incaricò, come rapporta il Tomasini (*a*), al Rettore, che quì risedea, ad usare tutta la vigilanza nel far coltivare i terreni, acciocchè si potessero più facilmente pagare essi tributi.

Erano dunque i beni delle Chiese ai tempi di San Gregorio il Grande, che visse fino al principio del settimo secolo, come tutti gli altri patrimonj privati, sottoposti alla giuridizione, ed al dominio eminente di quel Principe, dentro al di cui Stato si trovavano. Pagavansi perciò i tributi, senza che agli Ecclesiastici fosse mai venuto in mente di pretendere esenzione. L' indulgenza da' tributi si cominciò a pretendere, quando i beni delle Chiese si ebbero come proprj, e non come patrimonio de' poveri, e quando si vide il Sacerdozio aspirare ad una Monarchia separata, come se non fosse nello Stato. Non prima di Costantino Pogonato, che visse molti anni dopo San Gregorio il Grande, la Chiesa di Roma, al dir dell' Autore della storia Civile (*b*), ebbe l' esenzione per lo patrimonio, che aveva in questo Regno.

Non

(a) *P. 2. lib. 3. 22, e seq.*
(b) *Lib. 4. cap. 2. §. 4.*

Non si permisero sotto gli antichi Imperadori l' esenzioni per que' motivi, che si ravvisano nella Novella di Giustiniano; e da' Romani Pontefici per non andar contro alla dottrina del Vangelo, non si pretese conculcare il diritto de' Principi, e rendere, contro lo spirito della carità, più gravoso il peso de' tributi nel restante de' popoli; ed anche per non iscoraggiare i fedeli dal donare alle Chiese.

Abbiamo fra le leggi del Codice quella di Teodosio, e di Valentiniano, ove espressamente dicesi, che gli Ecclesiastici non sono immuni da' pubblici pesi, nè per legge umana, nè per divina: *Nec lege pragmatica, nec divina ordinatione, sacroque oraculo* (a).

Dopo la caduta dell' Imperio d' Occidente, i popoli Settentrionali, che l' occuparono, venuti che furono al Cristianesimo, ignoranti com' erano, si abbandonarono quasi tutti sopra gli Ecclesiastici; spezialmente però i Franchi, e gli Anglo-Sassoni. Ma nel tempo stesso, che arricchirono le Chiese, ne fecero parte dello Stato, obbligando i Prelati a' servigj personali, e reali, fino a cambiare nella spada il bacolo pastorale: ed eccoli divenuti *Principes Regni*. I Capitolari de' Franchi, le lettere d' Incmaro di Reims, il continuatore d' Aimonio, Gregorio di Turs, Matteo Paris, e tutti gli Storici di quell' età sono concordi in questo. Pensarono allora i Prelati a rendere immuni le loro Chiese, e spezialmente a liberarsi dal servire personalmente in guerra a proprie spese: ed a chi ricorsero? A' Pontefici non già, ma a' Principi. Più indulgenti in ciò furono gli Anglo-Sassoni, come si può leggere nel lodato Matteo Paris, e nel Tomasini; ove tra' Franchi, se alcuna volta un Sovrano accordava l' immunità, un altro la togliea, e quin-

(a) *Lib.* 10. *Cod. l.* 3. *tit. de quib. munerib.*

e quindi per morte di un Principe, dovea ricorrersi al successore per la conferma, come si ravvisa nelle formole del Marculfo, e del Sirmondo, ed in infiniti altri documenti di quell' età. Ed è notabile, che Lodovico Pio tanto benemerito della Chiesa obbligò i Pielati a servir personalmente in guerra, non ostante la dispensazione di Carlo M. suo Padre, senza che Roma cessasse di risentirsene (a).

Quanto a' Longobardi, ebbero essi le Chiese a se subordinate, come si osserva in Paolo Diacono, e nelle Dissertazioni del Muratori. E dopo la caduta del loro Regno d' Italia, nel trattato di divisione del Principato di Benevento rapportato da Camillo Pellegrino, Radelchi rimasto Principe di Benevento, e Siconolfo divenuto Principe di Salerno sotto gli occhi di Lodovico Pio si divisero fra l' altro le Chiese, con istabilire, che a quel Sovrano fossero sottoposte, *ubi capita sunt earum*, ed obbligaronle a' tributi *de singulis substantiis*.

Sopraggiunsero i Normanni, e così Roberto Guiscardo in Puglia, come Rainolfo, e Riccardo in Aversa, ed in Capua lasciarono le cose sul piede medesimo, testimonj Erchemberto, Leone Ostiense, e le stesse Cronache Monacali.

Guglielmo Normanno conquistò l' Inghilterra, e nell' allibramento, che ne fece, tolse agli Ecclesiastici tutte le immunità accordate loro dagli Anglo-Sassoni, *inrotulans singulos Episcopatus, & Abbatias pro voluntate sua, quot milites sibi, & successoribus suis hostilitatis tempore voluit a singulis exhiberi*: ed è da rifletBb te-

(a) *De Marca Concord. lib. 18. cap. 19. n. 1., Tomas. Disciplin. Ecc. tom. 2. pag. 176, & 177., & tom. 3. p. 1. cap. 26, Natal. de Alex. Hist. Eccl. Tom. 15. Diss. de invest. p. 552. seq., & tom. 18. art. 1 p. 331. Constit. promotionis exerc. Lud. Pii apud Baluzium &c.*

tere, che ivi non eranvi beni di libero allodio (a).

Il Gran Conte Ruggiero liberata la Sicilia dall' oppreſſione de' Saraceni, ritenne in demanio parte dello Stato, altra ne concedè in feudo a' ſuoi Baroni, ed altra ne donò alle Chieſe, che fondò; ſoggettando tutti a' ſervigj perſonali, e reali ſenza diſtinzione. Re Ruggiero ſeguì l' eſempio del Padre; quindi fù che conquiſtato ch' ebbe il Regno di Puglia, l' Antipapa Anacleto nell' atto dell' inveſtitura, che gli diede, ordinò, *ut omnes Epiſcopi, & Abates, qui in ſuæ ditionis Terra manebant, ei hominium facerent* (b). Allorchè poi ſi pacificò col Pontefice Innocenzio II., preſa norma da Guglielmo il Conquiſtatore, nel fondare la Monarchia Siciliana, ordinò ancor eſſo il ſuo allibramento, facendoſi a tale affetto *auctoritate ſui altiſſimi dominii* eſibire *omnia diplomata Eccleſiarum, ac reliquorum fidelium* (c).

Non ſi parlava allora di eſenzioni, perchè ſarebbe ſtato uno ſconvolgere il ſiſtema della Monarchia: e perciò Guglielmo il Buono nella donazione che fece alla Cattedrale di Palermo, che chiamò *Eccleſiam principalem noſtri Regni ſedem, & Coronationis noſtræ primitivum domicilium*, diſſe eſpreſſamente al ſuo favorito Arciveſcovo Ugone: *quod in demanio in demanium, & quod in ſervitio in ſervitium cum diviſionibus ſuis, ea videlicet conditione, ut & tu, & tui ſucceſſores nobis, heredibuſque noſtris, noſtra ordinatione in Regnum nobis ſuccedentibus, prout ipſius feudi ratio poſtulat, nobis ſingulis annis pro beneplacito noſtro ſerviatis* (d).

Di

[a] *M. Paris in Willel. Conqueſt. pag.* 8.

[b] *Petr. diac. lib.* 4. *cap.* 97., *& Cap.* 123., *&* 124.

[c] *Ugell. Tom.* 5. *Archiep.* S. Severi, *Vargas* eſame delle Carte Normanne car. 560.

[d] *In privil. Urbis Panhor. fol.* 5.

Di quì gli ajutorii accordati a' Prelati, non altrimenti che a' Feudatarj, ristretti colla Costituzione *quamplurium* di Guglielmo II. riguardo a' Prelati *cum ad Concilium a Domino Papa fuerint vocati, pro servitio exercitus nostri, vel si vocemus eos, vel miserimus eos pro servitiis nostris, vel pro corredo nostro, cum in Terris eorum hospitari, vel corredum recipere contigerit.*

Il famoso Ildebrando creato Pontefice nel 1073. incominciò la guerra con Cesare per le investiture: guerra, che io non oso trascrivere per gli scandali, che ne seguirono. Dirò soltanto, che Pascale II. nel tempo stesso, che insistea per le investiture, dicea ad Arrigo IV. ch' egli non intendea, che per quello che le Chiese aveano avuto da Cesare, non fossero tenute a' pubblici pesi. *Dimittant*, dunque, *dimittant*; imponendo *sub anathematis districtione, ne quis Episcoporum, & Abatum præsentium, & futurorum eadem Regalia invadant &c.* (a). Era questo un gittar polve agli occhi, perocchè i Prelati sostenuti da' Pontefici ereggero colà i fondi Ecclesiastici parte conceduti, e parte usurpati in Signorie indipendenti: ed entraron poi in una confederazione co' Duchi, co' Marchesi, co' Conti, e colle Città libere a costituire un Corpo sotto la direzione di un Sovrano Elettivo (b).

La debolezza degl' Imperadori, le brighe fomentate in Germania, il partito Guelfo in Italia, e 'l sostegno de' Normanni di Puglia contribuirono ad accrescere la temporalità de' Pontefici, e vi contribuì ancora la liberalità di Matilde. Allora fu, che avendo voluto

[a] *Epist. 22. ad Henric.*

[b] *Jo. Philip. Dattius de pace publica, Conring. de Germ. Imp. Rep. acroamata, & alii.*

l' Imperator Federico I. racquistare i diritti, che i suoi Predecessori avean perduti sulle Città d' Italia, ebbe grandissima contesa con Alessandro III.; nè Cesare si sottomise al Pontefice, che mediante l'ajuto di Re Guglielmo il Buono colla pace fatta in Venezia nel 1178. Ed allora fu, che lo stesso Pontefice sotto pretesto di togliere gli abusi introdotti nella Chiesa per lo scisma, tenne nell' anno appresso un Concilio in Laterano, nel quale inserì un decreto, con cui vietò sotto pena di scomunica il potersi esigere contribuzioni sopra i beni Ecclesiastici, lasciando tuttavia la facoltà a' Vescovi col Clero d' accordarne il permesso, quando conoscessero, che ve ne fosse necessità, e che non bastassero i beni de' laici; il quale Decreto, fu poi inserito nelle Decretali (a).

Tralascio il dire, che tal Concilio non fu generale, come attesta il Covarruvia (b), e dico soltanto, che a' Vescovi ne' Concilj fu dal Divino Maestro confidata la purità della fede, e della cristiana morale, e non già l' economia de' beni temporali, e 'l diritto di sottrarsi da' pesi dello Stato; quindi soggiungo, che se quel decreto non fu osservato altrove, molto meno il fu nella Monarchia Siciliana; anzi essendo trapassata nel 1198. la Regina Costanza, Innocenzio III. rimasto Balio di Federico di lei figliuolo, sebbene avesse procurato derogare al trattato fra Guglielmo I., e Papa Adriano intorno all' assenso Regio nell' elezioni; pure nulla attentò intorno al servigio militare, ed alle contribuzioni degli Ecclesiastici. In fatti anche allora si videro gli Abati Cassinesi comandare gli eserciti, e contribuire, come gli altri Ecclesiastici a' pubblici pesi.

Fe-

(a) *Cap. 4. de Immunit.*
(b) *Resolut. lib. 2. Cap. 17. n. 5.*

Federico II. riconoſciuto in Re delle due Sicilie, paſsò in Germania, e vi fu eletto, e coronato Imperadore nel 1213. Quindi Innocenzio nel 1215. congregò un altro Concilio in S. Gio: Laterano, ed ivi confermò l' elezione di Federigo; però nel tempo ſteſſo rinnovando il decreto del precedente Concilio Lateranenſe intorno alle contribuzioni degli Eccleſiaſtici, vi aggiunſe di doverſi prima conſultare il Pontefice, *cujus intereſt omnibus utilitatibus providere*. Bel preteſto per poter diſporre de' Re, e de' Regni!

E quì ancora laſcio di dire, che tal decreto non fu fatto dall' intero Concilio (*a*), e torno à ripetere, che nè per umano, nè per divino diritto appartiene a' Concilj l' intigrarſi nell' economia degli Stati (*b*).

In fatti Onorio III., che ſuccedè ad Innocenzio, conoſcendo molto bene, che non baſtava l' autorità Pontificia, e Conciliare per la preteſa immunità, procurò di farſela accordare dall' Imperador Federico II. differendo di coronarlo giuſta l' uſo di allora. Finalmente patovita con Federico l' immunità, nel dì medeſimo 22. Novembre del 1220. Onorio il coronò, ed egli pubblicò quella Coſtituzione, colla quale vietò ſotto rigoroſe pene l' eſazione delle collette ſopra i beni degli Eccleſiaſtici. Da queſta Coſtituzione confermata dal Pontefice ſi formò l' autentica *item nulla* inſerita poi nel Codice ſotto il titolo *de Epiſcopis, & Clericis*.

Una tal Coſtituzione non fu mai oſſervata, ſecondochè dicono il Zieglero, il Duareno, e 'l Van-Eſpen (*c*) Fe-

(a) *Ziegler. lib. 2. Cap. 2. n. 9.*

[b] *Idem de Jure Majeſt. cap. 6. n. 3., De Marca concord. lib. 2. cap. 7. n. 8. Van-Eſpen &c.*

(c) *Idem Zieg. n. 16.*

Duar. ad dic. Conſtit:, Van-Eſpen. p. 2. tit. 33. Cap. 3. 16.

Federico medesimo, che aveala pubblicata come Imperadore, non solamente non l'osservò affatto nella Monarchia Siciliana, poichè la ritrovò distruttiva del sistema di governo stabilito da' suoi Predecessori Normanni, ma incominciò anche ad eccedere nell' esazioni nommeno sopra i laici, che sopra gli Ecclesiastici: donde le lagnanze di Onorio; il quale conoscendo l' insussistenza de' decreti Lateranensi, e l' impossibilità ancora d' eseguirsi la Costituzione Imperiale; avrebbe voluto, che le contribuzioni almeno si fossero ristrette a quel solo, ch' esigeasi a' tempi di Re Guglielmo il Buono. Dirigendosi perciò a' Regj Ministri, disse loro, *ne Clericos, & Ecclesiasticas personas tributorum erogatione premerent, sed immunes eos haberent, ut olim sub Wilelmo II.* (a). Ma Federigo schermivasi co' bisogni dello Stato, e col diritto, che avea in tutto il temporale de' suoi dominj sopra gli Ecclesiastici egualmente, che sopra i laici; ed Onorio, che troppo bene il conoscea, non si arrischiò ad altro per fin che visse.

Gli succedè Gregorio IX., con cui nacquero quelle contese all' Ecc. V. ben note; su di che, senza entrare nell' esame della condotta del Pontefice, e dell' Imperadore, dirò soltanto, che Federico nel 1231. pubblicò il suo Codice Siciliano, senza affatto inserirvi la propria Costituzione Imperiale, anzi con espressa proibizione di non doversi osservare altre leggi, che le contenute in esso Codice, dovendo servirvi di supplimento le Romane, e le Longobarde; con che escluse qualsivoglia Costituzione Pontificia, o decreto Conciliare, che riguardasse temporalità, ed anche la sua stessa Imperial Costituzione.

Poco appresso Gregorio fe pubblicare il Corpo delle Decretali, nelle quali furono inseriti i decreti de'

(a) *Pirr. in Cronic.*

de' due Concilj di Laterano, comandando, che queste, e non altre leggi si osservassero per tutto il Mondo Cristiano; e perciò si dovessero leggere in tutte le Accademie, ed Università d' Europa: ed in questo non ritrovò chi gli ostasse, a riserba del solo Federico. Quindi rinnovaronsi le guerre, le scomuniche, e gli interdetti. Nè dopo la morte dell' Imperadore il Papa si acchetò, se non quando vide la total ruina della Casa di Svevia.

Invitò egli a tale oggetto Carlo d' Angiò, e con lui patovì principalmente l' immunità; al che Carlo contentì, perchè con una Bolla alla mano credè poter giustificare l' invasione di una Monarchia, che per niun diritto gli appartenea. Vinse, e regnò aggravando i popoli conquistati; e resosi potentissimo sull' appoggio de' Pontefici, che vicendevolmente appoggiava, meditò niente meno, che l' imperio Orientale; se non che i Siciliani non facendo alcun conto delle scomuniche Pontificie, lo scacciarono come invasore, invitando al Regno Costanza figlia di Manfredi legittima erede della Corona, e per essa Re Pietro d' Aragona suo marito, ed i loro Successori, quali sostennero acremente contra le forze unite della Casa d' Angiò, e contra gl' interdetti Papali.

Non molto da poi Filippo il Bello, il quale sapea distinguere i diritti dell' Apostolato, da que' della Sovranità, avendo osservato, che sotto varj pretesti si faceano andare in Roma le decime del Clero di Francia, pubblicò legge, colla quale vietò l' estrarre danaro fuori del Regno, convertendo le decime a proprio uso. Ed allora fu, che Bonifacio VIII. avendo incombra la mente di quell' altissima idea, che conceputa avea del Papato, pubblicò la Bolla che leggesi nel Sesto

delle Decretali sotto il titolo *de immunitate Ecclesiastica*, colla quale rinnovò fra l'altro il decreto del Concilio III. di Laterano, proibendo a i Vescovi anche col consenso del Clero il poter consentire alle contribuzioni *ob communes necessitates, & utilitates, nisi prius consultetur Romanus Pontifex*; con aggiungervi la scomunica tanto contra coloro, che le avrebbero pagate, quanto contra quelli, che le avrebbero esatte, da non poterne essere assoluti da altri, che dal solo Pontefice, abolendo tutt' i privilegj forse a' Principi conceduti.

Ed ecco come il Pontefice con questa Bolla, facendo dipendere l'immunità da Concilj per fini mondani, e non per lo bene della Chiesa, si appropriò un'autorità, che pochi anni prima Onorio III. avea conosciuto di non avere.

Quis sapiens (diceasi per parte di Filippo il Bello, rispondendo a questa Bolla) *& intelligens hæc, non incidit in vehementem stuporem, audiens Vicarium Jesu Christi prohibentem tributum dari Cæsari, & sub anathemate fulminantem, ut Clerici contra iniquæ & injustæ persecutionis incursus, Domino Regi, & Regno, imo sibimetipsis pro rata, sua manu, porrigant adjumentum.* Le altre parole della risposta si rapportano dal Van-espen.

Ma l'istesso Pontefice, conoscendo l'esorbitanza, e l'eccesso, in cui era caduto, per giustificarsi replicò: *Non enim præcise statuimus, pro defensionibus, vel necessitatibus tuis, vel Regni tui ab eisdem Prælatis, Ecclesiasticisque Personis pecuniarum subsidium non præstari, sed adjecimus id non fieri absque nostra licentia speciali, adjuncti in considerationem nostram ab existentibus intolerabilibus Ecclesiis, & personis Ecclesiasticis, Religiosis, & Sæcularibus dicti Regni ab Officialibus, tuis auctoritate tua impositis, atque factis, de futuris potius ve-*

verosimiliter formidantes, cum ex præteritis certitudo præsumi valeat de futuris (a).

Con altra Bolla de' 31. Luglio del 1297. dichiarò, di non doversi estendere tal proibizione a' donativi, ed a qualunque altra volontaria offerta, e sussidio; e soggiunte, che per qualunque altra difesa tanto universale, quanto particolare del Regno i Prelati, ed altre persone Ecclesiastiche avessero potuto dare il sussidio, anco senza permesso del Pontefice, lasciando alla coscienza del Re *pro tempore* il vedere la necessità del soccorso.

Benedetto XI., che fu l'immediato successore di Bonifacio VIII., avendo spiegata la Bolla suddetta, ed avendo accordato a Filippo il Bello, ed a' suoi successori il permesso di poter esigere le sovvenzioni, anche *inconsulto Romano Pontifice*, non avea rivocate le censure, che con detta Bolla fulminavansi a' Cherici, che avrebbero fatti i donativi; quindi mise fuori altra Bolla, colla quale avvertendo gli Ecclesiastici di non trasgredire i decreti de' Concilj Lateranensi, rivocò le pene imposte contro de' Cherici, come si legge nell' Estravagante *de immunitate Ecclesiæ*.

Fu promosso di poi al Pontificato Clemente V. per maneggi di Filippo il Bello, ed egli per far cosa grata al medesimo non solo trasportò la Sede di Pietro in Avignone con danno notabile della Chiesa, ma rivocò ancora dell' in tutto la Costituzione di Bonifacio VIII., confessando come si legge nella *Clem. un. de immunit. Eccles.*, che dalla pubblicazione della Bolla di Papa Bonifacio n' erano avvenuti varj scandali, pericoli, ed incommodi; e che maggiori sarebbero stati nell' avvenire, se non vi si fosse dato riparo, com' ei credè di fare colla detta *Clem. un. de immunit.*

(a) *Van Espen Tit.* 35. *part.* 2. *cap.* 3. *n.* 24.

Non lasciarono però nè esso Clemente V., nè Giovanni XXII. di aggiungere al Corpo delle Decretali, ed alle Costituzioni di Bonifacio le loro Clementine, Giovannine, ed Estravaganti ricevute anche nel Regno di Napoli dagli Angioini. Quindi i Dottori di que' tempi applicandovi il loro studio, trascurarono quello delle leggi Civili, e Patrie, con grave danno, e pregiudizio della potestà de' Principi: e giunse a tal segno l' ignoranza di essi Dottori dopo la pubblicazione delle Decretali, che tra' Napoletani il famoso Andrea d' Isernia giudicò, di non dover essere più di veruna autorità la Costituzione di Ruggiero, con cui si riservava la custodia delle Chiese, come contraria alle Decretali; con infiniti altri gravissimi errori nella legislazione da costoro posteriormente diretta, o interpretata, come si può rilevare da' Capitoli, e Grazie di cotesto Regno.

Di quì anche fu, che Papa Onorio IV. si fece arbitro de' tributi, che il Regno di Napoli dovea a' suoi Re; sebben questi ciò non ostante, avessero dopo ciò continuato ad usare de' loro diritti, tacendo i Pontefici, quando essi Re erano loro aderenti, e gridando soltanto, quando non concorreano nelle loro mire, come fra l' altro avvenne, allorchè Carlo di Durazzo ricusò di dare il Principato di Capua a Butillo Prignano nipote di Urbano VI., ed allorchè Ladislao guerreggiò contra Innocenzio VII., Gregorio XII., e Giovanni XXIII.: effetto delle nuove opinioni introdotte collo studio, che faceasi delle Decretali, le quali si volle, che derogassero non solamente alle leggi Romane, ma anche a quelle de' proprj Re, e per fino alle Costituzioni medesime degli Stati.

Sicchè dove prima S. Gregorio il Grande nel dar notizia all' Imperadrice Costantina dell' estorsioni, che i Ministri Imperiali commetteano nella Sardegna, nella Cor-

Corſica, e nella Sicilia, dal che avveniva, che i Popoli abbandonando le loro patrie, ſe ne ſcappavano preſſo i Longobardi; uſate avea ſoltanto paterne eſortazioni, e conſigli, terminando con quelle parole: *Quæ omnia, Sereniſſima Domina, ſolerter aſpiciat, & oppreſſorum gemitus compeſcat* (a); San Pio V. uſando poi di una poteſtà aſſoluta, fulminò ſcomuniche *latæ ſententiæ* colla famoſa Bolla *in cœna Domini*. Che meraviglia però è, che una tal Bolla, come enormemente leſiva della poteſtà de' Principi, e come dannoſiſſima al governo degli Stati non ſi foſſe ricevuta, per quanti ſforzi fatti vi ſi foſſero per farla oſſervare?

Nemmen deve recar meraviglia l'abuſo ſuddetto, perocchè col correr degli anni, gli Eccleſiaſtici divenuti erano ricchiſſimi, e potentiſſimi da per tutto per l' eceſſiva pietà de' fedeli, per l' indulgenza, e debolezza de Sovrani, e per l' univerſale ignoranza de' laici. Roma ſoſtenendogli colle ſcomuniche, dominava l'univerſo, perchè la dabbenaggine de' Popoli facea temerle, ancorchè ſe ne faceſſe uſo non proprio. Non accade ricordare all' Ecc. V. la ſtoria funeſta dell' Inghilterra, della Danimarca, della Svezia, della Germania, e di tutti gli altri Principati, e le triſte conſeguenze per la Religione. Ricordomi con orrore la ſeguente lettera di Valdemaro Re di Danimarca, allorchè il Papa gli minacciò la ſcomunica, e l' interdetto: *Valdemarus Rex, &c. Romano Pontifici ſalutem. Vitam habemus a Deo, regnum ab incolis, divitias a parentibus, fidem vero a tuis prædeceſſoribus, quam ſi nobis non faveas, remittimus per præſentes. Vale* (b).

Ma ritornando alle immunità Eccleſiaſtiche, la Si-

(a) *Lib. 4. Epiſt. 35.*

(b) *Joban. Iſaac Pontanus rerum Danic. lib. 8. pag. 500*

cilia coll' eſſerſi ben per tempo disfatta degli Angioini, ritenne coſtantemente ſotto gli Aragoneſi l'antica forma di governo. Seguitarono perciò ad eſigerſi le ſovvenzioni da' tre Bracci ſenza riſerva alcuna, e ſenza tenerſi conto, nè della Coſtituzione Imperiale di Federico, nè de' decreti de' Concilj di Laterano, nè delle altre Coſtituzioni Pontificie contenute nelle Decretali. Donde fu, che i Prelati medeſimi unitamente colle Univerſità demaniali nel 1451. dimandarono eſpreſſamente a Re Alfonſo I., che nell' eſazione della contribuzione allora offertagli non ſi foſſe fatta eccezione di Baroni, di Eccleſiaſtici, o di luoghi Demaniali, e non Demaniali; alla quale dimanda riſpoſe il Re: *Regia Majeſtas acceptat hujuſmodi oblationem: ad cujus ſolutionem conſideratis conſiderandis, decrevit, & declarat, Prælatos omnes, & etiam Eccleſiaſticas perſonas, nec non Barones, & Univerſitates tam demaniales, quam non demaniales, nemine excepto, teneri, & contribuere debere* (a).

Nel Parlamento poi del 1457. lo ſteſſo Braccio Eccleſiaſtico, dopo aver dimandato, che nel contribuire al donativo non doveſſe darſi luogo ad eſenzione di qualſivoglia Eccleſiaſtico ſecolare, o Regolare *utriuſque ſexus*, ſupplicò il Re a volerne ottenere Bolla Pontificia; ma Alfonſo all' una, ed all' altra dimanda riſpoſe: *placet, quod obſervetur, quod hactenus fieri conſuevit*; al che gli Eccleſiaſtici ſi acchetarono, pagando ſenza proteſta, e ſenza il richieſto permeſſo di Roma (b). Neppure ſi ſognarono di rinnovare tale richieſta nè donativi offerti dal Regno a Re Ferdinando II. nel 1483., e nel 1503. (c)

Vi

(a) *Cap. Regis Alfonſi num.* 488.
(b) *Cap* 510., *& Cap* 518.
(c) *Cap.* 18. *Regis Ferdinandi II. & ante Cap.* 32.

Vi è anzi di più, perocchè avendo in detto anno 1503. i Monasterj Benedettini pretesa esenzione per concessioni Regie, e non già Pontificie, i Prelati richiesero, che tai privilegj non dovessero intendersi ne' donativi volontarj del Regno, ma nelle collette, che la Maestà del Sovrano volesse imporre; al che Re Ferdinando rispose, che tutti generalmente dovessero contribuire, *nemine excepto, juxta actum obligationis*; e che qualora si producesse alcuna esenzione dal donativo, la quale fosse speziale, particolare, ed espressa, sarebbesi fatta giustizia, *auditis Fisci Advocato, & Procuratore pro interesse Regio* (a). Nè più di questo nell' altro donativo del 1515. (b)

Non prima dunque del 1537. si parlò di proteste nell' atto di offerire il solito donativo: ed un abuso una volta introdotto per incuria de' Regj Ministri, fu continuato dipoi.

Dal fin quì detto vede l' Eccellenza Vostra, che l' immunità Ecclesiastica non è affatto di diritto divino: che i Principi l' hanno conceduta, e rivocata secondo le circostanze de' tempi: che la Costituzione Imperiale di Federico II procurata da Onorio III, non solo non ebbe luogo altrove, ma neppure fu osservata da Federico medesimo in qualità di Rè delle due Sicilie, perchè contraria alla costituzione della Monarchia: che i decreti de' due Concilj di Laterano, e le successive Costituzioni Pontificie non ebbero effetto alcuno spezialmente nella Sicilia: che Re Alfonso d' Aragona ricusò a' Prelati la richiesta di una Bolla; e che i medesimi conoscendo il lor dovere, consentirono a contribuire sen-

(a) *Cap.* 32. *dicti Regis.*
(b) *Cap.* 77.

senza riserve, nè proteste fino al 1537., nel Parlamento del qual' anno s' incomincia ad offervare un tal atto; con tutto quel di più, che fonole andato efponendo.

Al che devo foggiungere, che Alfonfo medefimo, ed i fuoi fucceforj, come fuccedutj nel Regno di Napoli per diritto ereditario di Coftanza figliuola di Re Manfredi, non fi crederono tenuti a tutto ciò, che gli Angioini patovito aveano co' Pontefici; e perciò in tutte le occafioni cercarono di refiftere, per quanto portava la condizione de' tempi, a tutte le pretenfioni della Corte di Roma appoggiate full' inveftitura data a Re Carlo I., come fi ha dalla ftoria di quel Regno: il che non fu neceffario per la Sicilia, dove la Corte di Roma non ebbe occafione di allegare le convenzioni paffate colla Cafa d' Angiò.

Dopò tutto ciò, che le ho raffegnato, ben ravvifa l' E. V., che l' atto proteftativo, che fa il Braccio Eccleftaftico per la rata de' donativi, è non folo pregiudizievole, e leftvo della Suprema Poteftà, ma è diftruttivo della ftefla fondamentale coftituzione del Regno.

Sono perciò di parere, che nelle offerte del donativo da ora, e per tutto il tempo avvenire non fi debbano ammettere proteftè, nè riferve di forte alcuna, come contrarie all' antica difciplina della Chiefa, e di fommo pregiudizio a' diritti della Sovranità; ma che il Braccio Eccleftaftico abbia a concorrere liberamente per la fua rata cogli altri due Bracci; e che non folamente non fi dimandi Bolla Pontificia fopra ciò, nè fi efegua fe mai fi produceffe; ma che convenga ancora cancellarfi da' pubblici atti così le proteftè, come le Bolle de' tempi andati, affinchè non vi reftì

me-

memoria tanto pregiudizievole alla Sovranità, ed alla natia costituzione del Regno, facendone prima V. E. intesa S. M. per riceverne la Sovrana approvazione. E facendole ossequiosissimo inchino, mi dico.

Di V. E. = Palermo li 10. Marzo del 1782. = Divotissimo, ed obbligatissimo servidor vero = Saverio Simonetti Consultore

Biglietto -- *Con Real Dispaccio de' 23. dello spirante per via della prima Segretaria di Stato mi si scrive nella conformità, che siegue* -- Eccellentissimo Signore -- Riconoscendo il Re quanto sia ripugnante alla disciplina della primitiva Chiesa, ed ingiuriosa a' diritti della Sovranità la protesta, che dal Braccio Ecclesiastico suol farsi ne' Parlamenti di cotesto Regno di ottenere il permesso Pontificio, per potersi esigere il contributo sopra i fondi degli Ecclesiastici, vuole la M. S., che V. E. nel suo Real nome faccia sentire all' Arcivescovo di Palermo, e Morreale, come Capo del Braccio Ecclesiastico, che nell' offerirsi dal medesimo la rata de' donativi ordinarj, e straordinarj non s'interponga più la solita abusiva protesta, che si è fatta per lo passato: e vuole parimente, che cotesto Protonotajo ne' consensi da ricevere, e negli atti da formare per l' imminente Parlamento, e pe' successivi non accetti dagli Ecclesiastici, e loro Procuratori, se non consensi liberi ai donativi da conchiudersi, sì ordinarj, come straordinarj, rigettando qualunque condizione, o protesta, che si volesse da taluno fare di preventivo Apostolico permesso. Di Real ordine partecipo a V. E. questa Sovrana risoluzione, perchè ne disponga l' esatto adempimento -- Caserta -- *Comunico a V. S. detto Real ordine per sua intelligenza. Palermo 31. Marzo* 1782. Il Marchese Caracciolo -- Al Consultore D. Saverio Simonetti.

Se-

Se ciò si deve alla vigilanza di S. Ecc. il Marchese di Capriglia D. Domenico Caracciolo de' Duchi di S. Teodoro Vicerè di quell' Isola, devesi parimente alla di lui cristiana pietà, ed all' esercizio di quella sublime filosofia, la quale insegna a conoscer l' uomo, ad amarlo, a compatirlo, ed a governarlo, l' avere efficacemente insinuato alla Maestà del nostro amabilissimo Sovrano l' abolire il Tribunale dell' inquisizione in quel Regno: il che precedente Regal Dispaccio fu eseguito nel dì 27. Marzo del corrente anno 1782. nella forma la più sollenne; perocchè la mattina di quel giorno il Vicerè con due *mute* in fiocchi assistito da quei Regj Ministri, e servito dalle guardie a cavallo, congiuntamente con Mons. D. Ferdinando Francesco Sanseverino Arcivescovo di Palermo, e di Morreale, e con Mons. D. Alfonso Airoldi Giudice della Monarchia, si trasferì nel Palazzo, ove reggeasi il Santo Uficio; ed ivi letto il Dispaccio, fatto inventario di quanto vi era, e sigillato l' Archivio, fra gli applausi del popolo, fu chiuso per sempre quell' odiato Tribunale. Nelle carceri non vi si ritrovarono che tre sole miserabili donne, chiusevi da circa 20. anni innanzi, come colpevoli di stregherie; perchè non ostante l' essersi procurato procedere con segretezza, essendosi penetrato il segreto, gli altri inquisiti trovaronsi posti in libertà. Non giovò a coteste infelici ciocchè fra gli altri fu scritto dal Cavalier Maffei nel suo libro della Magia annichilata. (a)

Quantunque sia fuori di luogo, non sarà tuttavia discaro, che in fine del presente volume trascriva a perpetua ricordanza il suddetto Regal Dispaccio di abbolizione.

Chiudo il presente articolo col soggiungere, che se nel Regno di Napoli riguardo alle contribuzioni de' laici non ebbesi riguardo a' Capitoli di Carlo d' Angiò, ed a quelli di Papa Onorio; nemmeno gli Ecclesiastici furono esenti dal contribuire, come dati eransi a credere; perocchè sotto lo specioso privilegio di esenzione, si trovarono sottoposti nel temporale ad un altra Potestà, a cui ordini non poterono in conto alcuno ricalcitrare. Tralascio la libertà dell' elezioni tanto contrastata, e che poi si videro tolta di

[a] *Vedi Istor. della G. C. lib. 1. cap. 49.*

di fatto, le aſpettative accordate a molti per uno ſteſſo benefizio, le traslazioni a fine di provvedere più Chieſe in cambio di una ſola, le annate, gli ſpogli, le penſioni, le riſegne condizionali, le commende, e le regole della Cancellaria; e vengo alle decime. Fin da' tempi d' Innocenzio IV. nel Concilio di Lione fra le querele de' Prelati Ingleſi vi fu quella: *multoties, & multipliciter ſe de pecunia ſua in Terræ Sanctæ auxilium contributa per Romanam Curiam fuiſſe defraudatos* [a]. Che fu poi quando per altro, che per Terra Santa promulgaronſi le crociate? Voglio valermi delle parole del Muratori, ove diſſe: *che per ordine di Papa Clemente V. sì entro, che fuori d' Italia emanavano ordini di pagar le decime al Re ſpezialmente di Francia, Napoli, e Sicilia collo ſpezioſo preteſto di conquiſtar l' Imperio Greco, e la Terra Santa, al quale effetto dicea farſi de' preparamenti da Carlo di Valois. A tale impreſa eſortò il Papa anche i Genoveſi, ed i Veneziani con belle lettere. Certo è, che furon pagate le decime, ed in borſa de' Principi colò quel danaro, ma ſenza che ne ſentiſſero dolor di capo Greci, Turchi, e Saraceni* (b). Ed altrove in occaſione delle decime accordate a Giacomo Re d' Aragona, perchè conquiſtaſſe la Sardegna, la Corſica, Piſa, e l' Iſola d' Elba, e le riconoſceſse in feudo dalla Santa Sede, ſoggiunſe così. *Se foſſero ancora ragionevolmente concedute al medeſimo Re le decime del Clero per impiegarle in levar la Sardegna, e la Corſica a' Piſani, e ad altri Principi Criſtiani, io non metterò a ricercarlo.* Dalla Storia di Re Roberto poi è facile il dedurne ciocchè egli faceſſe di concerto collo ſteſſo Pontefice, e co' di lui Succeſſori. Ma ciò fu poco riguardo ad Urbano VI., il quale per porre Carlo di Durazzo in iſtato di guerreggiare Luigi d' Angiò, diè facoltà a' Cardinali Filippo Gezza, e Poncello Orſino di pegnorare, ed anche vendere i fondi, e le ſuppellettili delle noſtre Chieſe, ancorchè i Prelati, ed i Capitoli vi diſſentiſſero; il che fecero eſſi a viliſſimo

[a] *Matth. Pariſ. pag. 679. & 697. Van-Eſpen tom. 4. Diſſert. Hiſt. in Concil. Lugd. 1. §. 3. Natal. Alex. tom. 16. ſec. 13., & 14.* [b] *Annal. ad ann. 1306.*

prezzo (a). Lo ſteſſo praticò l' Antipapa Clemente VII. per Ladislao (b): e così ſempre i Papi, e gli Antipapi pe' Principi del loro partito: e così i Principi ſteſſi di propria autorità, quando furono in diſcordia chi della Corte di Roma, e chi di quella d' Avignone. In ſomma durante il Regno degli Angioini, il Clero, e le Chieſe del Regno ſi trovarono fra due fuochi.

Per giunta di ciocchè ho detto intorno a Napoli ſottoposta dall' Imperador Federigo al peſo delle collette, ricordomi di una carta de' tempi di Re Carlo I. (c) addotta dal Chiarito per altro riguardo, nella quale la Mi C. de' Maeſtri Razionali per torre le diſpute fra' noſtri Popolani, ed i *Revocati* (cioè coloro, ch' eranſi portati ad abitare altrove) fatti ricercare *quaternos de particulari taxatione generalium ſubventionum, & collectarum de tempore Imperatoris Friderici*, ne ordinò la piena oſſervanza (d).

CAPO XXII.

Del di più concernente Uffizi di Giuridizione.

NOn intendendo io brigarmi intorno a' luoghi, ove in varj tempi furono retti i Tribunali di giuſtizia, e di economia, così regnando gli Angioini, come ne' tempi poſteriori, finchè il Vicerè di Toledo con ſuo Diſpaccio del 1545. gli unì tutti nel Caſtel Capuano; laſcio a chi ſi diletta di ſiffatte ſuperfluità l' incomodo d' andarlo a leggere nella Storia d' incerto Autore ſtampata dal Gravier, nell' Engenio, nel Coſtanzo, nel Sorgente, nel Coſto, nel Summonte, nel Toppi, ed in altri Scrittori. Quanto poi a' ſalarj, ſebbene nulla ſi ſappia de' tempi Normanni, e Svevi, ſapendoſi ſoltanto, che Re Carlo II. gli accrebbe del

[a] *Ciaccon. in Urb. VI.*
[b] *S. Antonin. in 3. p. Hiſt. tit. 22. cap. 7.*
[c] *Regiſtr. ſegn. 1268. O. f. 36. a t. & ſeq.*
[d] *V. Antonio Chiarito* Comento ſulla Coſtituzione *de Inſtrum. confec. per Curiales par. 3. cap. 1. cart. 121.*

del doppio (*a*); dal leggersi però in un Diploma, che addurrò poco stante, che ad un Vice-Cancelliero si assegnano da Re Ladislao once cento annuali *de carolenis argenti*, si deduce, che molto tenui esser doveano gli appuntamenti di tutti gli Ufiziali di giustizia, e di economia. Ciò tuttavia non dovrà sembrare strano, se si vorrà riflettere alla scarsezza dell' oro, e dell' argento prima dello scoprimento del nuovo Mondo: il che può dedursi dal valore de' comestibili in Regno, leggendosi ne' Capitoli del buon governo il divieto di fare *sfamelli*, e *zeppole*, qualora la farina eccedesse il prezzo de' carlini cinque il *tomolo*; ed anche dall' interesse del danaro al 12., e più per cento.

Dal volume poi degli Ufici, che io mi trovo aver citato, e che come ho riferito, apparisce formato dopo il governo del Duca d' Alcalà, vale a dire regnando ancora Filippo II., appariscono accresciuti i salarj, cioè quello de' sette Grandi Ufiziali fino a 2190. ducati per ciascuno di essi, oltre degli emolumenti: quello di ciascuno de' nove Nobili a titolo di Consiglieri presso al Vicerè, e di altrettanti Reggenti Collaterali in ducati 600., quello del Presidente del S. C. in ducati mille, giuntivi i ducati 600. come Reggente Collaterale: quello de' Regj Consiglieri in ducati 600., quello del Luogotenente della Regia Camera in ducati 1770.: quello de' Presidenti di Camera in ducati 570.; e quello de' Giudici di Vicaria in ducati 400.; con darsi loro carlini venti il giorno, qualora cavalcassero fuori di Città ad istanza, tanto del Fisco, quanto delle parti; e così a proporzione per tutti gli altri. Nel che è da avvertire, che nella G. C. non esiggeasi più la *trigesima*, statale tolta con Capitolo di Re Federigo d' Aragona, e riserbata al solo S. R. C.. Che se si vorrà tener ragione de' tempi, si troverà, che tai salarj non erano sì scarsi, come sembreranno a chi non avrà fatta attenzione allo stato del Regno, e di tutta anche l' Europa prima, e dopo la scoverta dell' Anterica; e più recentemente parlando, a chi non si farà dato carico di quel che fummo nel principio di questo secolo, e di quel, che siamo presentemente. Ma ciò richiederebbe una ben lunga discussione;

(a) *Cap. ad hoc volentes tit. de duplicandis gagiis.*

che forſe, ſe il tempo mel permetterà, farò in fine del preſente Volume.

Laſciando dunque tutto ciò da parte, e ritornando a i tempi de' Re Angioini, mi reſtringerò ora nel dare un brieve ragguaglio della Corte del Capitano, di quella del Compalazzo ridotta a Corte Bajulare col nome di Bagliva di S. Paolo per ragione del luogo, ove reggeaſi preſſo la Chieſa di tal nome, e de' Giudici Pedanei della G. C.: Ed in fine produrrò un Diploma dell' Uficio di Vice-Cancelliero ſtatomi ultimamente comunicato dal Marcheſe D. Stefano Patrizio meritiſſimo Regio Conſigliero, Caporuota del S.R.C., e della Regal Camera di S. Chiara.

§. I.

Della Corte del Compalazzo ridotta a Corte Bajulare, e di quella del Capitano di Napoli.

NEl ſecondo libro del I. Tomo al Capo 26. dopo aver io dato ragguaglio della Corte del Conte Palatino iſtituita in Napoli da Teodorico Oſtrogoto, come un Conſiglio di Reggenza, divenuta poi ſotto i Duchi Greci un Tribunal di giuſtizia così nel civile, come nel criminale, e ritenuta con tal giuridizione da' Normanni, e dall' Imperador Federigo; terminai quel Capitolo, con ſoggiungere, che Federigo, oltre all' aver voluto, che la ſcelta de' Giudici cader doveſſe ſopra gli approvati da se, e da' ſuoi ſucceſſori, la ſottopoſe negli appelli a' Magiſtrati della Provincia, cioè nel civile al Camerario, e nel criminale al Giuſtiziero; ma che poi avendo gli Angioini, e non già Federigo, iſtituita la Corte del Capitano, eſſa Corte del Conte Palatino, o ſia del Compalazzo, divenne una Corte Bajulare, come l'altre del Regno, cioè riſtretta alle ſole cauſe civili; e che finalmente eſſendoſi fiſſata in Napoli la M. C. del Gran Giuſtiziero, la giuridizione del Bajulo ſi riduſſe alle cauſe minime, preſſo a poco come quella de' Difenſori a' tempi de' Romani, e degli Scultaſci Longobardi; e per queſte an-

ancora fu ſubordinata al Tribunale della Zecca.

Ora facendo io più matura rifleſſione ſopra tal punto, ſebbene non ritrovi del Capitano di Napoli memoria, che preceda il 1284., vale a dire negli ultimi tempi di Re Carlo I. (*a*); pure ſembrami più veriſimile, che Corrado figliuolo di Federigo ſtato ne foſſe iſtitutore, allorchè reſoſi padrone di Napoli, la miſe a ſacco, ed a rubà, ne gittò a terra le mura, e per ben due meſi ſe aſpro governo de' miſeri cittadini. Allora appunto, pare a me, ch'egli per torre affatto a quel Pubblico l'autorità di ſcieglierſi il Compalazzo, ed i ſuoi Giudici, coſtituito aveſſe quì un Capitano forſe con maggior autorità di quella; ch'ebbe da poi, riſtrettagli veriſimilmente da Manfredi nella ſola giudirizion criminale, laſciando la civile all'antica Corte del Compalazzo.

Comunque ciò ſia, il certo è, che non ſolo ſotto gli Angioini, ed anche per tutto il tempo, che regnarono gli Aragoneſi, ma parimente nel regnare di Re Ferdinando il Cattolico, la giuridizion criminale in Napoli, ed in Pozzuoli fu eſercitata da un Ufiziale a titolo di Capitano col ſuo Aſſeſſore, i cui decreti ordinariamente paſſavano ad un Giudice di appellazione. A coteſto Ufiziale, e non già a' Maeſtri Razionali, fu diretto il Capitolo, che comincia *juris cenſura*, col quale gli ſi accordò facoltà di procedere ſtraordinariamente, e ſenza appello contro de' ladri di ſtrada pubblica, degl'incendiarj, e di altri rei di enormi delitti. E tralaſciando un Diploma di Re Roberto del 1315. (*b*) ed altri, che potrei citarne, voglio ricordare, che nel privilegio di Giovanna I., che va in fine de' Riti, ſi legge fra l'altro: *quod Curia Capitanei Civitatis noſtræ Neapolis non poſſit cognoſcere de cauſis civilibus, nec ſuper tenore inſtrumentorum, ſed tantum habet cognoſcere de cauſis criminalibus juxta antiquum ordinem antiquitus obſervatum*. Di queſto Capitano ſi fa memoria ancora in più luoghi de' Capitoli, e Grazie, e fra gli altri in quelli accordati da Re Federigo d'Aragona nel 1497. (*c*). E fra le grazie richieſte

(a) *Toppi de orig. Trib. lib. 3. Cap. 8.*
(b) *Reg. 1315. ſign. B. f. 44.*
(c) *Num. 16.*

ſte al Gran Capitano nel 1503. fuvvi quella, che *ſe digne concedere, che lo Regente, e Capitanio, e loro Judici ſe debiano mettere anno per anno, & ſtare al ſinnicato* (a): dal qual tempo non facendoſene più memoria, non è da dubitare, che un tale Uficio venne abbolito dal Vicerè di Toledo, e la di lui giuridizione fu trasferita nella G. C. Nel che ſi ravviſa l' errore dello ſtorico civile, il quale ſenza aver l'occhio al ſuddetto libro de' Capitoli, e Grazie, ſi laſciò traſcinare dal Tutini, con riportarne l' abbolizione a' tempi degli Aragoneſi.

Ecco in fine il Diploma, che Re Ferrante d' Aragona ſpedì a Franceſco di Fulgineo, creandolo Capitano di Napoli nel 1464. (b).

Ferdinandus, &c. Magnifico Viro Franciſco de Fulgineo J. V. D. & Militi, Conſiliario fideli noſtro dilecto gratiam, & bonam voluntatem. Ad bonorum cuſtodiam, malorumque vindictam portat Princeps gladium, & exercet imperii poteſtatem; qui dum juſte ſævit in reprobos, pacificos ſervat in tranquillitate ſecuros: ut igitur exercitium juſtitiæ vigeat, & nervus diſciplinæ publicæ non lenteſcat, providi conſtituendi ſunt Præſides, qui ab injuriis innocentes cuſtodiant, & apertis oſtiis, omnibusæqualiter jura reddant.

Propterea igitur non parum confiſi de fide, induſtria, æquitate, & diligentia veſtri Magnifici Franciſci de Fulgineo J. U. D. & militis, ac Conſiliarii fidelis noſtri dilecti, cujus erga nos fidem, & probitatem in arduis, & pleriſque rebus experti ſumus, & quem ad omnia magna peragenda idoneum eſſe ab experto ſcimus; & a quo non dubitamus diligentiſſime omnia, quæ veſtræ commiſerimus prudentiæ, gubernatum iri; Vos Capitaneum Civitatis noſtræ Neapolis, ejuſque pertinentiarum, & diſtrictus per totum annum præſentem 13. ind. & deinde in antea ad noſtri beneplacitum, cum plena, meri, mixtique imperii, ac gladii poteſtate, recepto prius à vobis de ipſo Capitaneatus officio bene, & legaliter exercendo, corporali ad Sancta Dei quatuor Evangelia juramento. To-

(a) *Num.* 61.

[b] *Ex Reg. 9. Privil. Reg. Ferdinandi ann.* 1464. *in Reg. Cancell. f.* 30. *apud Topp. de Orig. Trib. tom.* 3. *in Monumen. f.* 278.

Tenore præsentium de certa nostra scientia statuimus, & fiducialiter ordinamus; quo circa vobis harum serie præcipimus, quatenus in præsentiarum vos ad Civitatem prædictam conferatis, sicque circa statum nostrum fidelium Civitatis ipsius, ejusque pertinentiarum, & districtus, dictumque Capitaniæ officium per nos vobis commissum diligenter exercere curetis, ministrando justitiam sine exceptione aliqua personarum, neminem gravando, rancore, vel odio, aut relevando injuste, prece, pretio, gratia, vel amore: nec non Ecclesias, Ecclesiasticas, & alias miserabiles personas, pupillos, & viduas, justis protegendo favoribus, & tuendo; ac circa diurnam, nocturnamque dictæ Civitatis custodiam vigilando, quod fideles nostri ipsius Civitatis, & ejus pertinentiarum in statu servetur pacifico, improborum refrenetur audacia, bonorum gressibus tutæ sint semitæ, utque de officii ipsius administratione, in qua utique jura omnia, constitutiones, & capitula pro Regni status reformatione composita, sine transgressione servabitis, processus jure probent, & opera laudanda commendent.

Ecce navique Ecclesiarum Prælatos requirimus, & hortamur; bajulis vero judicibus, & aliis officialibus, universitatique, & hominibus, & singularibus personis Civitatis prædictæ, ejusque pertinentiarum; & districtus damus vigore præsentium, & dicta certa scientia expressius in mandatis, quatenus vobis tamquam Capitaneo per nos in dicta Civitate, pro dicto tempore deputato, in omnibus, & singulis ad dictum Capitaniæ officium spectantibus, ad honorem, & fidelitatem nostram, pareant, obediant, & intendant; pœnas autem, & banna, quas, & quæ, ipso durante officio rite, & recte tuleritis, rata gerentes, & firma, illas, & illa, per vos irremissibiliter exigi volumus, prout justum fuerit a transgressoribus eorundem. Et ut consultius dictum Capitaniæ officium valeatis administrare, Judicem, & actorum Notarium, qui apparebunt per nostras literas ordinati, pro Judice Assessore, actorumque Notario vobiscum accipiatis, & admittatis, ac tractetis decenter, ut expedit, juxta suarum seriem, & tenorem literarum.

Et ne in administratione ejusdem Capitaniæ officii propriis sumptibus laborare cogamini, gagia, & salaria debita,

& olim consueta pro vobis, officialibus, & familiaribus vestris, solvenda de pecuniis proventuum, & aliis, prout est consuetum, ac emolumenta consueta, & debita aliis vestris in eodem officio prædecessoribus dari, & exhiberi solita, vobis earundem tenore præsentium, stabilimus, & ordinamus.

A prædecessore autem vestro, quem ab exercitio dictæ Capitaniæ officii, vigore præsentium, cessare præcipimus, captivos omnes, si quos habet, recipiatis sub sigillo suo cum nominibus, cognominibus, & causis captionis, & detentionis ipsorum; acta insuper, & mandata pendentia, tam de tempore suo, quam suorum in eodem officio prædecessorum, vel absolutionem, seu condemnationem captivorum, secundum merita probatorum, vel probandorum justitiam terminando, & mandata ipsa pendentia in eo, quæ pendent, tam super negotiis fiscalibus, quam etiam privatorum exequi sollicite studeatis.

Concedentes vobis nihilominus, quod possitis uti illis quatuor arbitrariis literis, quibus uti, & soliti sunt cæteri hujus Regni officiales, quarum prima incipit, de juris censura: *altera*, exercere volentes: *tertia*, ne tuorum: *quarta*, præsentis juris sanctio, *quæ licet hic non exprimantur per extensum; tamen hic haberi volumus pro expressis, & declaratis.*

Et quia vos interdum aliis magis arduis negotiis versamini, & non poteritis versari undequaque in dicti officii exercitio, licentiam, & facultatem omnimodam vobis impartimur, quod idem Capitaniæ officium possitis, & valeatis per alium substitutum vestrum, virum quidem probum, sufficientem, & idoneum, ac fidelem nostrum, de cujus culpis, & defectibus vos principaliter nostræ Curiæ teneamini, regi, & gubernari facere; facta tamen prius nobis notitia, & habita a nobis speciali licentia.

Sic ergo in ejusdem officii administratione vos gerentes, quod in conspectu nostro mereamini verbum laudis; volumus tamen, quod ante quam vos immiscetis regimini, & officio hujusmodi, vel ad illud quomodolibet admitti possitis, teneamini cavere idonee in posse Cameræ nostræ Summariæ de bene, & legaliter exercere, vos habendo ejusmodi officii exer-

exercitium, & neminem gravando, sed ministrando singulis justitiæ complementum, nulla habita exceptione personarum, juxta formam sacrarum Constitutionum, & Capitulorum ipsius Regni, & de stando sindicatui quadraginta diebus, & solvendo omne damnum passis, & si quod opus fuerit, restituendum. In cujus rei testimonium præsentes nostro sigillo consueto munitas fieri jussimus. Datum in Civitate nostra Theatina per nobilem Virum Benedictum de Balsamo Locumtenentem die 24. Octob. anno Domini M. CCCC. LXIV. Regnorum nostrorum anno septimo. Rex Ferdinandus. E. Seb. pro P. Garlon. Nicolaus de Allegro pro M. Cam. Dominus Rex mandavit mihi Antonello de Petrutiis.

Vero è, che da principio la Corte del Compalazzo, o sia del Bajulo seguitò a giudicare in tutte le cause civili de' Napoletani, ad esclusione della M. C., e della Corte Vicaria, del che Napoli n' ottenne anche spezial privilegio di Re Roberto [a]; ed allora ritenuto l' antico nome di Compalazzo, vi si aggiunse anche l' altro di Bajulo; siccome si ha da due documenti de' tempi di Re Carlo I., nell' un de' quali leggesi: *Bajulo, seu Compalatio Neapolis* (b), e nell' altro: *A Neapolitano Bayus milite, Compalatio, & Bajulo ejusdem Civitatis* (c). Ma in processo di tempo abolito un tal privilegio, rimase la medesima a giudicare nelle cause di picciol momento: e ciò neppure privativamente, imperciocchè anche nella M. C. poteano introdursi le cause minime, al quale oggetto eranvi destinati i Giudici pedanei, de' quali parlerò poco stante.

Cessò allora nel Capo di cotesta Corte il nome di Compalazzo, e ritenne il solo di Bajulo. L' elezione però così del medesimo, come de' suoi Giudici rimase al Comune della Città (d). Ma poichè il Popolo abusandone, vi destinava persone di vil condizione, ed i Nobili aveano cominciato ad avere a schifo d' intervenirvi, Re Ferdinando d' Aragona nel 1477 ordinò al Popolo, che avesse elette *personas egregias, cum quibus Nobiles Neapolitanos, qui Judices deputabuntur, intervenire non pudeat* (e).

[a] *Reg.* 1315. *B. f.* 44. (b) *Reg. sign.* 1275. *A. f.* 167.
(c) *Reg. sig.* 1276., & 1279. *A. f.* 41.
(d) *Tut.* de' Seggi *Cap.* 17. (e) *Pragm.* 1. *de off. Bajuli.*

Sembra verisimile, che in Napoli per costume antichissimo trasmessovi forse da i primi Atenieśi venutici ad abitare, stato vi fosse in ogni Ottina un Giudice pedaneo elettovi dall' Ottina medesima, per mantenervi l' ordine, e per decidervi su due piedi le picciole contese sì nel civile, e sì nel criminale. Tutini confonde cotesti Giudici pedanei di ciascheduna Ottina co' Giudici della Corte Bajulare (*a*); io però non saprei determinarmi intorno a ciò, che forse col tempo soffrì alterazione. Certo è tuttavia, (che che abbiasi detto Chiarito sopra tal punto oscuro per altro della storia nostra), che i Capitani di strada, perchè forse succederono a' Giudici annali, esercitarono fino a jer l' altro la bassa giuridizione sopra la gente della propria Ottina.

E' verisimile altresì, che a' tempi dell' Imperador Carlo V. o di Filippo suo figliuolo la Città ceduto avesse al Sovrano la scelta del Bajulo, e del Mastrodatti della di lui Corte; giacchè dall' altre volte citato Volume degli Ufici si ha, che Fulvio di Costanzo possedeva in perpetuo, ed in feudo l' Uficio suddetto per vendita fattagliene dal Regio Fisco, colla facoltà di deputarvi un suo Luogotenente, ed un Mastrodatti: i quali due impieghi soleano allora affittarsi per ducati 1850. l' anno; essendo rimasta a' cinque Sedili la facoltà di eleggervi un Giudice per ciascheduno. Ma di ciò ritornerà il ragionamento allorchè tratterò de' Giudici di essa Corte, e de' Curiali col loro Primario, Tabularj, ed Apprezzatori.

§. II.

De' Giudici Pedanei della G. C.

AVea la G. C. ancor essa i suoi Giudici pedanei, cui commetteva le cause, che non oltrapassavano il valore di once sei, vale a dire i ducati 36., giusta il sentimento di Caravita, e la pratica de' suoi tempi; giacchè ne' Riti vi è discordanza riguardo alla somma (*b*). Decideano costoro su due

(*a*) *Loc. cit.*

[*b*] *Caravita ad Rit.* 16. 124. 126. & 130.

due piedi, ove si trattasse di causa da un' oncia in giù (*a*); ma dove si promovesse lite al di sopra di un' oncia, procedeano giusta l' ordine de' giudicj; con decider poi a modo di relazione, la quale si eseguiva, quando non ne seguisse richiamo; altrimenti esaminandosi l' affare, e confermandosi dal Tribunale, non accordavasi altro rimedio, che n' impedisse l' esecuzione, anche quando sotto gli Aragonesi fu eretto il Tribunale del S. R. C.. Durava ancora tal costumanza nel 1559., nel qual tempo il Vicerè Duca di Alcalà prescrisse, che tai Giudici non eccedessero il numero di dodici da nominarsi dal Reggente, ed approvarsi dal Tribunale [*b*]. Ma nel 1593., tempo in cui scrisse il Reggente Tappia, una tal pratica era già cominciata ad andare in disuso, del che egli se ne dolse (*c*); nè da poi se ne sentì più parlare.

Nell' Editto, che va innanzi a' Riti non si fa memoria di altri Ufiziali maggiori, o minori della G. C., e della Corte Vicaria, che di tre Giudici per ciascuna di esse Corti, di un' Avvocato, e di un Procuratore pel fisco, di un Avvocato, e di un Procuratore pe' poveri; di tre Notai, o sieno Maestri di atti, di sei sotto Attuarj, di due Scrivani fiscali, di un Conservatore de' proventi, di un Custode di ostello, di un' Accusatore delle contumacie, di un Banditore, e di un Carceriero. Non vi fu Segretario per tutto il 1636., nel Decembre del qual' anno, ritrovato questo spediente per far danaro, se ne spedirono gli ordini colla nota di ciocchè dovea egli esigere. Prima però di tal tempo al conservatore de' proventi fiscali erasi aggiunto un Percettore, come si ha da una carta del 1445. (*d*).

(a) *Rit.* 131.
[b] *Prag.* 10. *de Off. Mag. Justis.* §. *item* che da quà avanti.
[c] *Tapp. lib.* 2. *tit.* 16. *de Pedaneis ad Rit.* 126.
(d) *Apud Topp. tom.* 3. *pag.* 253.

§. III.

Diploma del Vice-Cancelliero.

IL Marcheſe D. Stefano Patrizio Caporuota del S. R C. e Prefetto della Regal Camera di S. Chiara, la cui profonda dottrina non ſi è rimaſta unicamente nel Foro, ma è paſſata a riſplendere luminoſa nella Repubblica delle lettere, avendo voluto dare una ſcorſa a' primi fogli del preſente Volume, poichè nel Capitolo del Gran Cancelliero vi leſſe, che non erami riuſcito di ritrovare la patente di un tale Uficio, giuſta la Tavola fattane da Re Carlo II. ſtimò bene, che avrei potuto ſupplire ad una tal mancanza con un Diploma ſpedito da Re Ladislao nel 1390. a pro di Donato d' Arezzo, confermandolo nell' Uficio di Vice-Cancelliero ſtatogli conferito da Re Carlo di Durazzo ſuo Padre, dopo averlo creato Giudice della G. C. nel 1384., giuſta il Catalogo del Toppi (a), ed indi ſuo Conſigliero di gabinetto. Mi eſibì dunque gentilmente l' eſemplare di un tal Diploma tratto da' Regiſtri di eſſo Re [b], quale egli conſerva fra le altre ſcritture, come degno conſorte della Marcheſa D. Maria d' Arezzo diſcendente per linea retta dal ſuddetto Donato, il minor pregio della cui famiglia ſono i riferiti luminoſiſſimi impieghi, i burgenſatici, i feudi, e le Signorie, che queſti ottenne da Carlo, e da Ladislao *pro ſe, & ſuis utriuſque ſexus heredibus ex corpore legitime deſcendentibus* (ficcome lo ſteſſo Ladislao ſi ſpiega in un altro Diploma di conferma, e di conceſſione ſpeditogli nell' anno medeſimo 1390.); giacchè fra i molti celebri uomini, che diede allo Stato, ed alla Chieſa coteſta Illuſtre Famiglia vi fu quel Paolo, il quale dopo aver degnamente occupata la prima Magiſtratura del Regno, che a que' tempi era ſolito conferirſi a' figli di Re, ebbe il coraggio di abbandonarla, per chiuderſi fra' PP. Teatini, donde fu tratto, perchè aſſunteſe la ſublime dignità di Cardinale di S. Chieſa,

[a] *De Orig. Trib. lib. 3. Cap. 10.*
(b) *Sig. 1390. lit. B. f. 11. at., & 12.*

fa, la qual dignità egli onorò colla Santità della vita in grado eroico; il perchè dal Sommo Pontefice Clemente XIV. nel dì 8. Giugno 1772. coll'ascriverlo nel numero de' Beati, fu dichiarato ben degno della pubblica adorazione.

Per fare adunque conveniente uso di un tal Diploma, ho giudicato a proposito di darlo quì per disteso, perchè serva ad illustrare ciocchè mi trovo aver detto dell'Ufficio del Gran Cancelliero.

Ladislaus Dei gratia Rex &c. Universis, & singulis præsentes literas inspecturis, tam præsentibus, quam futuris. Inter cætera, quibus Principum Solia decorantur, illud potissimum fore dignoscitur, cum eis proborum virorum caterva, & præsertim fulgentium scientia literarum assistit, ut cuncta per Principes ipsos gesta pariter, & agenda illorum prudentia, & æquo libramine ponderentur, quos tanto decet honoribus, & gratiis eminere, quanto eorum virtus, quæ non est in præmiis sequestranda, ipsos condigne provehit, & illustrat. Sane attendentes, quod Donatus de Aretio legum Doctor, Consiliarius, & fidelis noster dilectus de mandato, & commissione claræ memoriæ Domini Caroli Tertii Dei Gratia dictorum Regnorum Regis, incliti Patris nostri, & deinde Serenissimæ Dominæ D. Margaritæ eadem Gratia Regnorum prædictorum Reginæ, reverendæ Genitricis, tutricis, & baliæ nostræ, & subsequenter de mandato, & commissione nostra Officium Locumtenentiæ Cancellarii Regni Siciliæ multa circumspectione bene, & fideliter hucusque exercuit, & solerti diligentia, & sollicitudine nunc exercet, & eius fidei constantia inconcussa, quam præfatis Genitoribus nostris, ac etiam nobis continuatione laudabili demonstravit, & demonstrat, aperte non destitit. Quibus non immerito Majestati nostræ fidus, gratus redditur, & acceptus, eundem Donatum in præfato Officio Locumtenentiæ Cancellarii Regni Siciliæ, licet ejus virtutes, & merita majores promeruerint gratias, & apud nos exigant præmia potiora, cum gagiis unciarum centum de carolenis argenti ponderis generalis per annum percipiendarum per eum in & supra pecuniam utriusque sigilli nostri Regii, ac Magistrorum Juratorum, & Judicum annalium dicti Regni, nec non honoribus, favoribus, privilegiis, prærogativis, libertatibus, & exemptionibus, & aliis

di-

dignitatibus, & emolumentis, quibus nomine dicti officii ipse, & alii soliti sunt potiri, & gaudere, de certa nostra scientia, & cum consensu, & auctoritate Reverendissimi in Christo Patris, & Domini Angeli &c. tenore præsentium, confirmamus, & eum ejus durante vita cum dictis gagiis unciarum centum per annum de novo etiam confirmamus, & constituimus; ita quod dictum officium nostrarum præsentium literarum vigore ejus vita durante libere possit, & valeat exercere: recipiendo, & videndo literas in nostra Curia emandandas, & concedendas, commissiones videlicet, & privilegia tam gratiam, quam aliud continentia, ipsas, & ipsa legendo, cancellando, & eas, & ea, quæ sigillanda videntur, sigillari faciendo. Doctorandos quoslibet, & Magistrandos in quacumque scientia, & facultate in Civitate nostra Neapolis, aut alibi in dicto Regno, ubi congruum sibi visum fuerit, examinando, & examinari faciendo, ipsosque ad Doctoratus, & Magistratus apicem, ut assumi, & ascendere possint, licentiando, & licentiari faciendo; aliaque omnia, & singula ad dictum officium de jure, vel consuetudine spectantia quovis modo ad honorem, & fidelitatem nostram debite, & sollicite exercendo. Dantes, & concedentes eidem Donato super prædictis cum consensu, & auctoritate prædictis auctoritatem, & omnimodam potestatem. Quo circa fidelitati vestræ ipsarum tenore præsentium cum consensu, & auctoritate prædictis damus expressius in mandatis, quatenus ad præfatum Donatum de cætero in omnibus, quæ ad ejus spectant officium, recurratis, & pareatis. Mandantes nihilominus earundem tenore præsentium cum consensu, & auctoritate præmissis Perceptori pecuniæ jurium utriusque sigilli nostri præsenti, & futuro, & aliis quibuscumque, ad quem spectat, seu spectare poterit in futurum, quatenus eidem Donato de dictis suis gagiis unciarum centum ponderis generalis per annum per Nos concessis, & statutis anno quolibet de mense in mensem pro rata solvat, & assignet sine difficultate quacumque. In cujus rei testimonium præsentes literas exinde fieri, & pendenti Majestatis Nostræ Sigillo jussimus communiri. Datum Cayetæ per Virum Nobilem Gentilem de Merolino de Sulmona &c. Anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo Die XV. Junij XIII. Indictionis Regnorum nostrorum anno quarto.

CA-

CAPO XXIII.

Della Città di Napoli, e dell' antico suo governo. Origine de' Seggi.

LA Nobiltà Napoletana va certamente adorna di tanti pregi per tutt' i riguardi, che non bisogna in pregiudizio del vero andar mendicandole lustro per entro al bujo di remotissimi tempi. Dovendo io dunque trattarne con quella verità, che conviene ad uno storico, uopo è, che lasciata agl' investigatori della più oscura antichità la boria d' andarvisi ravvolgendo per dar corpo alle ombre, ad oggetto di rivestirne le proprie immaginazioni; epiloghi in brieve quel poco, che può saperssi, o plausibilmente crederssi dello stato, e del governo di questa Città, incominciando dal tempo, che resasi a' Romani, fu ammessa fra le confederate di quella Repubblica. Il che farò, dividendo il mio ragionare in più epoche per non istancare chi legge: e 'l farò tanto più volentieri, quanto che Giannone col seguir ciecamente, e senza riflettervi l' infida scorta del Tutini, ha colla propria autorità in due luoghi della sua storia accreditati i grossolani errori del medesimo. Bisogna intanto persuaderssi, che la storia di tutte le Nazioni si è fatta in tutti i tempi cominciar dalla favola; avvegnachè non potendosi dubitare, che tutti i popoli uscirono una volta dal fango, ciascuno abbia voluto disputarsi la gloria d'esserne uscito alquanto prima; e pure le Provincie Unite han fatto vedere, che si può essere Alti, e Potenti Signori, senza che in taluna di esse Provincie trovisi chi pretender possa antica nobiltà di natali; e di presente i confederati d' America forse, e senza forse il saranno ancor essi.

§. I.

§. I.

Di Napoli fino alla caduta dell' Imperio d' Occidente.

POsciachè Napoli Città di greca origine resasi insieme colla vicina Palepoli al Consolo L. Papirio negli anni di Roma 457., e cresciuta di ampiezza per l'unione dell'altra, fu ammessa fra le confederate della Romana Repubblica, non con altro obbligo, che di somministrare alla sua protettrice alquanti navili, come fu dimostrato da Camillo Pellegrino (a); e da altri; per l'amenità del sito, per la piacevolezza degli abitanti, per la frequenza degli spettacoli, e per la serbata fede, divenne la delizia di quel popolo conquistatore.

Non avea allora il Vesuvio colla spaventevole desolatrice eruzione, che seguì sotto l' Imperio di Tito, e colle seguenti dato il guasto a queste nostre contrade, e cambiatane interamente la superficie. Ercolano, che ora si è ritrovata qualche centinajo di passi sotto al livello del mare, era al dir di Strabone in un promontorio, che vi formava un porto; e quelle, che poi furono paludi, e stagni per molte miglia da questa parte del monte, erano valli, e piani fecondissimi irrigati da correnti acque, che vennero a disperdersi per mancanza del necessario declivio.

Napoli adunque, senza que' tanti accrescimenti fattivi da poi, situata sul pendio d'una piacevole collinetta, munita di forti mura, e di torreggianti rocche, giusta la bella descrizione fattane dal Pontano, sporgeasi colle due regioni di Forcella, e di Nilo a dominare le umili sponde del tranquillo cratere, ed innalzavasi tratto tratto colle altre due regioni di Capuana, e di Somma piazza ad occupare la sommità del colle: con alle spalle, e da' lati ridenti giardini, e fertili campi intersecati da parecchie cavità, a' quali dal

(a) *In excerptis ad Paul. Diac.*, e nella Campania cap. ultimo.

dal Settentrione, e dall' Occidente ſeano leggiadra corona più rilevate verdeggianti pendici: con in proſpetto a ſiniſtra il pampinoſo Poſilipo, ſtanza di Bacco, e di Pomona, ed a deſtra il Veſuvio, che veſtito allora tutto di verde, facea piacevole ombra all' Emporio di Ercolano, ed al lido; il quale ſtendendoſi per lungo tratto, ed incurvandoſi poſcia, offeriva a' riguardanti Città, e Villaggi ſparſi quà, e là, finchè andava a far capo nel promontorio di Minerva. Dentro poi ordinatamente ripartita, e con magnificenza ornata di Templi, di Ginnaſio, di Paleſtra, di Teatro, di Terme, di Portici: copioſa di ſonti perenni, e di correnti, e limpide acque, che le ſgorgavano a' piedi; ſpirante dappertutto un aria ſalubre ſotto un Cielo benigno; invitava a se chiunque avea voglia di ammirare un vero, e perfetto ſimulacro de' campi Eliſj: e più ve l'invitava il bel deſio di godervi fra' cittadini ſenza luſſo, e ſenza ambizione una ſicura pace, ed una in vano ſperata altrove beata tranquillità, accompagnata ſempre dal ſoave piacere di ſollazzevoli giuochi, e di ſpettacoli incruenti.

Città di greca fondazione, come è detto, la quale ſerbata ne avea le coſtumanze, e le maniere, ma non già la boria di conquiſtare, l' alterigia di dominare, e l' avarizia di un commercio eſcluſivo; nè la proſunzione di non ammettere alla cittadinanza chi nato non foſſe di padre, e di madre cittadini. Che anzi contenta della fertilità de' ſuoi terreni, di un traffico mediocre, e del teſoro ineſtimabile della libertà, e della pace, amava di farne parte a chiunque veniſſe a ſtanziarvi. Quindi fu, che col correr del tempo ſi trovò abitata da Calcideſi, da Euboici, da Sibariti, da Rodiani, da Ateniesi, da Cilicj, da Campani, da Cimmerj, da Piſani, da Liparoti, da Aleſsandrini, e forſe anche da Perſiani, a' quali tutti diſtribuiti in varj Quartieri, ed Ottine, comunicò uguali diritti, avvezzandogli del pari alle ſue greche conſuetudini, e maniere. Ed ho detto Quartieri, ed Ottine, per eſſere queſte voci, a mio credere, rimaſte dall' antichiſſima diviſione, e ſuddiviſione di Napoli in otto parti; le quali voci le rimaſero anche, quando fu poi ſuddiviſa in altrettante, e più pel ripartimento fra chi ſopravvenne ad abitarvi.

Prontezza d'ingegno, vivacità di fantaſia, fecondità di parole, agilità, e deſtrezza di corpo erano le doti, che la natura prodigalmente diſpenſava ſotto una clima allora piucchè di preſente temperato, ed elaſtico; e quindi è che lungi la ſeverità Pitagorica, viveaſi quì colle maſſime d'Ipparco, il quale facea conſiſtere le felicità nel ſaperſi valere con prudenza del preſente, ſenza punto curarſi del futuro, riſtringendo la ſfera de' deſiderj a quel ſolo, che di facile, e ſicuramente poteaſi ottenere. L'agricoltura dunque, il commercio, e tutte le arti neceſſarie ad una vita comoda, e bene agiata erano l'occupazione univerſale: ed appreſſo a ciò l'oratoria, la poetica, la pittura, l'architettura teneano nelle ſcuole, e nel Ginnaſio occupati gl'ingegni; e la muſica, la corſa, la lotta, e gli altri ginnici eſercizj nel Teatro, e nella Paleſtra ravvivano gli ſpiriti, rafforzavano le membra, e ne teneano lontani que' mali, che la vita molle neceſſariamente produce; e nel tempo ſteſſo colla frequenza di ſiffatti ſpettacoli procuravano alla Città loro opulenza, e ſplendore.

Che maraviglia è, che i ſuperbi Romani laſciaſſero Napoli in pace, e quà veniſſero fino a' Senatori, a' ſupremi Comandanti, ed a' Ceſari medeſimi per godervi, e per traſtullarviſi eziandio, ſpaſſeggiandovi in farſetto, in pianelli, e col berrettino da camera (*a*), tra gente *lingua magis ſtrenua, quam factis?* (*b*) Quindi i titoli datile di ridente, di dolce, di vaga, di ozioſa, di dotta, di delizioſa, di ſeducente, di favoloſa (*c*), nommai di guerriera. Sicchè Silio ebbe a dire:

Otia, & exemptum curis gravioribus ævum
Syrenum dedit una ſuum, & memorabile nomen
Parthenope.

Ma quel che accreſcea i pregi di queſta allora sì fortunata Città, era l'avverſione, che avea per le liti, e per le

(a) *Cic. pro C. Rabirio, Valer. Max. lib. 3. Cap. 6. num. 3. Dio. Chryſ. lib. 6.*

(b) *Liv. Dec. 1. lib. 8. cap. 19.*

(c) *Virg. 4. Georg., Ovid. Metam. lib. 15., Cic. Epiſt. ad Attic., Horat. in Canidiam, Stat. Sylv. lib. 1. Car. 2., & alibi, Silius lib. 8., & alibi.*

le ſottigliezze legali, vivendo di coſtumanze, e rimettendo le poche cittadine conteſe all' arbitrio de' pari; il perchè Stazio in richiamandovi la moglie, diceale fra l'altro, che quì godeaſi

Pax ſecura locis, & deſidis ocia vitæ,
Et nunquam turbata quies, ſomnique peracti.
Nulla foro rabies, aut ſtrictæ jurgia legis.
Morum jura viris, ſolum, & ſine faſcibus æquum.

Di fatti non abbiamo di Napoli, che antichiſſime conſuetudini variate forſe dal tempo. E reca veramente ſtupore, che l' uſo di adoperar mediatori, che componeſſero i piati, ſi foſſe conſervato ſino a' tempi dell' Imperador Federigo; il che vietò egli con una ſua Coſtituzione, perchè con ciò toglievanſi alla Curia la *trigeſima*, e gli altri proventi fiſcali (*a*).

Che col correr del tempo in mezzo a tanti agi, ed a tanti piaceri ſi foſſe in parte depravato il coſtume, l'intendo ancor io; ma che poi Napoli giunta foſſe a tale da divenirne un pôſtribolo, ed una ſentina di vizj, niuno ſcrittore cel dice, nè fra i molti titoli, che le ſi danno, vi ſi aggiunge anche queſto. Non parmi dunque, che convenga ad un Filoſofo ragionatore il ridurre a verità iſtoriche l'elagerazioni ſmoderate di un ſatirico mordaciſſimo, ed impudente, qual ſi fu Petronio Arbitro, per fare di Napoli un ritratto della più infame depravazione.

Ma per venire a ciocchè mi appartiene, del governo di Napoli altro non ſappiamo, che reggendoſi allora in Repubblica, ebbe per capi Arconti, e Demarchi, nomi di Magiſtrati Atenieſi, chiamati da Livio *Principes Civitatis* (*b*); e ciò perchè ripoſando ſotto l'ombra della Romana potenza, nè frammeſcolandoſi negli affari di guerra, non fu oggetto della Storia di quell' età: ed i noſtri cittadini oziosi ſpettatori delle altrui vicende, o non curarono allora di tramandare alla poſterità i loro domeſtici affari, o ſe alcuno ne tenne regiſtro, ſi traſcurò poi ne' ſecoli barbari di farne alcun caſo. Gran diſgrazia, l'eſſerſi perduti i libri d' Ipparco, di Artemidoro, e d' Eratoſtene!

Io convengo, che il governo di queſta Città fu a ſi-

(a) *Conſtit. cum nova noſtri Numinis.* (b) *Liv. loco cit.*

militudine di quello di Atene, massimamente dopo la venuta di Diotimo con un' armata di quella Repubblica, il che seguì negli anni di Roma 319., o a quel torno, secondo che congettura il Pellegrino appoggiato all' autorità d' Isacio Scoliaste dell' Alessandra di Licrofone (*a*); perocchè allora incominciarono a stabilirvisi gli Atenesi, e tosto col lor credito giunsero a farvi la prima figura.

Ma che stato fosse interamente uniforme a quello di Atene, io dico, e sostengo di no; imperocchè se si riguarda la Repubblica Atenese, ebbe questa il suo vero principio, quando l' uficio di Arconte prima perpetuo, e poi decennale, si ridusse ad un' anno solo: tutto l' opposito di quello, che scrisse il nostro Storico civile (*b*).

Non tutti i numerosi abitatori di quella vasta Città reputavansi cittadini, ma coloro soltanto, che nati fossero di padre, e di madre Atenesi; sicchè allora quando Atene occupava ventidue miglia, e mezzo di giro, Demetrio Falereo non vi numerò più, che ventunomila cittadini fra dodicimila stranieri, e quattrocentomila schiavi: effetto delle tante guerre, e delle sì numerose vittorie.

I soli cittadini adunque divisi in tante Tribù furono per disposizione di Solone suddivisi in quattro classi, non già per ragione di nobiltà di natali, ma per annua rendita calcolata per via di medinni, misura di cose aride ragguagliata dal dottissimo Mazzocchi nelle Tavole d' Eraclea a circa un moggio, e mezzo de' nostri (*c*). E sebbene i collocati da Solone nell' infima classe, come quelli che possedeano meno de' dugento medinni annuali, si fossero esclusi da i pubblici impieghi; per opera tuttavia di Pericle vi furono poi ammessi: ben inteso però che chi nulla possedea, neppure avea suffragio. Sicchè quantunque moltissimi vi fossero, i quali poteano additare l' immagini de' loro maggiori, stati valorosi capitani, ed insigni conquistatori; pure la nobiltà de' natali non dava loro alcuna prerogativa sopra il rimanente del Popolo. In fatti il gran requisito per poter esser promosso alla suprema Magistratura dell' Alcontato altro non era, che 'l dover per tre generazioni esser disceso dall' un la-

(a) *Pelleg. discors.* 2. §. 21. (b) *Lib. I. Cap.* 4.
(c) *Ad Tabul. Erael. p.* 175., *& in spicileg.*

lato, e dall'altro da cittadini Atenieſi.

Il Senato in Atene rifacevaſi ogni anno in una pubblica Aſſemblea, ed era compoſto di cinquanta per ciaſcuna Tribù, ſicchè quando eſſe furono dieci, il Senato componeaſi di cinquecento, obbligati in fine dell'anno a render conto al Comune della loro condotta. Nè le ſentenze de' Senatori aveano la loro eſecuzione, ſe non qualora veniſſero approvate dal Popolo, il quale perciò era in neceſſità di trovarſi quaſi ogni dì ſulla piazza per tenervi Aſſemblea: il che potea fare, trà perchè eranvi gli ſtranieri, ed i ſervi, ſopra cui rigettare i domeſtici affari, e perchè l'Erario pagava a' poveri il tempo, che ſpendeaſi per la Patria.

Fra' Senatori eranvi cinquanta appellati Pritani, i quali un giorno per ciaſcuno faceano l'uficio di Preſidenti; ed oltre a ciò eranvi nove Arconti anche annuali, e ſoggetti a ſindacato, tre de' quali reggeano altrettante Corti di giuſtizia, e tutti gli altri ne componevano una quarta. Ogni Tribù in fine avea un Preſidente appellato Filarco, un Magiſtrato particolare chiamato Demarco, ed un Direttore de' ſacrificj, che avea nome *Philobaſileus*.

Queſto vòglio, che mi baſti per Atene, laſciando a chi vorrà meglio iſtruirſi del governo di quella Repubblica popolare, ed apprendere ancora le frequenti rivoluzioni, che ſofferſe un tal governo, il ricercarlo negli Autori, che citerò quì di ſotto (a)

Napoli per l'oppoſito Città ſempre pacifica per tutto il tempo, che durò l'Imperio Romano d'Occidente, e compoſta di tante generazioni di uomini tutti ammeſſi alla cittadinanza, non potè avere nè ſtranieri, nè ſervi, ſopra cui ripoſare per le faccende domeſtiche, nè Nobili, che poteſſero far pompa di vittorie, e di conquiſte fatte da' loro maggiori. Non potè dunque allora eſſervi fra' cittadini altra diſtinzione, che quella che proveniva, o dagli averi, o dalle qualità perſonali.

Dovea eſſervi fin da' primi tempi un Senato, perchè niuno Stato può reggere ſenza un Corpo di Magiſtratura; e gli

(a) *Guglielm. Poſtel. Tract. de Repub. ſive Magiſtr. Athen. Carol. Sigon. de Repub. Athen. Ubo Emmius Vetus Græcia part. 1. Meurſius Themis Attica, Cecrop. Lection. Attica; &c.*

gli Arconti, ed i Demarchi far vi doveano la prima figura, tanto più autorevole di quella di Atene, quanto che il Popolo non potendosi ragunare così frequentemente, dovè lasciare a' suoi Magistrati tutta la potestà esecutrice, riserbandosi soltanto la legislativa, in cui veniva compreso il diritto di crearli, e di sindacarli.

Qual poi stata fosse la giuridizione degli Arconti, e quale de' Demarchi: se gli uni fossero succeduti agli altri per cambiamento di governo: quanta avuta avesse durata il loro impiego, e quanta anche il Senato, con tutto il di più, che importa Costituzione di governo popolare, sono interamente in una profonda oscurità. Bisogna però credere, che a' tempi dell' Imperadore Adriano il Demarco stato qui fosse il Magistrato Supremo, giacchè il massimo onore, che potè farsi a questo Sovrano, fu crearlo Demarco in Napoli, nel tempo stesso che fu dichiarato Arconte in Atene (*a*).

Giulio Cesare negli anni di Roma *663*. pubblicò quella sua legge, colla quale a tutte le Città confederate d' Italia in premio della serbata fede accordò la Romana cittadinanza. Che sebbene Napoli, ed Eraclea per attestato di Cicerone (*b*) avessero da principio ricusato un tal favore, *cum magna pars in iis Civitatibus fœderis sui libertatem Civitati anteferrent*; pure dopo quello che giudiciosamente, e ad evidenza n' ha scritto il chiarissimo Autore *de Palæstra Neapolitana* appresso allo Scrittore della storia, che fu ascritta al Capaccio, ed appresso al Reinesio, ed al Mazzocchi, non è più da dubitarsi, che Napoli poi vi avesse acconsentito, e con ciò divenuta fosse municipio, cioè fondo della Romana Repubblica. Allora fu, che come narra Strabone a' Magistrati greci si accoppiarono i Decurioni a similitudine degli altri Municipj; e d' ivi in poi a poco a poco scomparve il grecismo, finchè questa Città divenne tutta Romana.

Maggiore, e più grave è stata la contesa, se Napoli fosse stata ascritta fra le Colonie, su di che dubitò il Capaccio, o chi sia l' Autore di quella Storia. Non così fra gli stranieri il Reinesio, e fra i nostri Fabio Giordano, Pietro

(a) *Apud Spartian. in vita Adriani.*
(b) *De lege Agrania.*

tro Laſena, ed Aleſio Simmaco Mazzocchi, che ſtettero per l' affermativa; ma dall' altra parte l'Abate Troilo, Natale Cimaglia, e Giacomo Martorelli ſoſtennero la negativa; al qual'ultimo ſi è oppoſto il lodato Scrittore *de Palæſtra Neapolitana*, credendo poter dedurre dal Satirico di Petronio Arbitro, che a queſta Città fu dato il titolo onorevole di Colonia Auguſta verſo gli ultimi tempi degli Antonini. Comunque ciò ſia, ch'io non intendo brigarmene, nè queſto è il luogo da farlo; il certo è dopo tutte le giaddette conteſe, che della Repubblica di Napoli non ſe ne sà nulla affatto, ſalvo che gli additati nomi di Arconti, di Demarchi, di Decurioni, ed anche di Edili, e 'l titolo quando di Senato, e di Popolo, e quando di Ordine, e di Popolo, che vagliono lo ſteſso (*a*).

§. II.

Dalla caduta dell' Imperio Occidentale ſino a quando Napoli ſi diede a Re Ruggieri.

COmunque ciò ſia, non è da dubitare che queſta Città a tempo della caduta dell' Imperio Occidentale, avea già cominciato a cangiar d'aſpetto dentro, e di fuori. Eſſendoſi per l'eruzioni del Veſuvio ritirato il mare, ed innalzata la ſuperficie del terreno, col ſuffocarſi le correnti delle acque, eranſi formati lungo il lido, e nel piano, e nelle valli adjacenti ſtagni, e paludi; e ricevutoſi univerſalmente il Criſtianeſimo (il che per altro per quanto deduceſi da una piſtola di Simmaco rapportata dal Pellegrino [*b*], non fu così toſto, come al-

(a) *Vide Reines. Syntag. Inſcript. Antiq. de Colon. Pellegr. della Campania diſc.* 4. *& adnot. ad Falc. Beneven. Capac. lib.* 1. *cap.* 8., Laſena dell' antico Ginnaſio Napol. *Mazzoc. de Cath. Eccl. Neap. Diatrib.* 3. *de Neap. Colon., Troilo Iſtor. tom.* 3. *lib.* 4. *Martorel. Theca Calam. lib.* 2. *cap.* 5. *par.* 2. *pag.* 427. *ſeqq.*, Giannon. *lib.* 1. *cap.* 4. §. 1., *Cimaglia Antiquit. Venuſin. pag.* 61. *de Neap. Colonia*, *Ignara de Palæſtra Neap. Diatrib. part.* 2. *ſectio* 1. *pag.* 217. *ſeqq.*

(a) Campania diſcor. 4. in fine.

altri ha creduto); i Templi, la Paleſtra, il Ginnaſio, il Teatro, le Terme, e tutti gli altri pubblici edificj già conſegrati ad uſi profani, e ſuperſtizioſi, rimaſti erano di niun uſo; anzi divenuti oggetto di abbominazione, e di orrore, eranſi o diroccati, o laſciati miſeramente perire. I Cittadini adunque dianſi sì feſtevoli, e gaj, convertire aveano tutte le feſte, i giuochi, e gli ſpettacoli in un ſilenzio religioſo. Napoli tuttavia parte ancora conſervava de' ſuoi antichi pregi, ed era quale deſcriſſela Caſſiodoro al Conte deſtinato a governarla: *Urbs ornata multitudine civium, abundans marinis, terreniſque deliciis, ut dulciſſimam vitam te ibidem inveniſſe dijudices, ſi nullis amaritudinibus miſcearis. Prætoria tua officia replent, militum turba cuſtodit. Conſcendis gemmatum Tribunal, ſed tot teſtes pateris, quot te agmina circumdare cognoſcis. Præterea litora uſque ad præfinitum locum cuſtodis. Tuæ voluntati parent peregrina commercia. Præſtas ementibus de pretio ſuo, & gratiæ tuæ proficis, quod avidus mercator acquirit. Sed inter hæc præclara faſtigia, optimum te eſſe judicem decet.* (a)

Or quando anche Napoli ſtata foſſe libera Repubblica durante l'Imperio Occidentale, nol fu certamente di poi. Teodorico Oſtrogoto inviò a reggerla un Ufiziale a titolo di Conte Palatino; ſebbene laſciata l'aveſſe una tal quale libertà, giacchè eſſo Conte governavala alla teſta di un Senato; e nelle grandi deliberazioni vi tenea parte anche il Popolo rappreſentato principalmente da' Beneſtanti, e da' Curiali, i quali inſieme co' Senatori ragunavanſi pe' tributi da ſomminiſtrarſi al Sovrano in ogni anno; e forſe, e ſenza forſe ſtabilivano ancora tutto ciò, che apparteneva alla pubblica economia; e quanto al civile, ho fatto io vedere, che la Giuſtizia incominciò ad amminiſtrarſi da una Corte iſtituita da eſſo Conte, appellata perciò *Curia Comitis palatii*, i cui giudici eleggevanſi dal Comune coll' approvazione del Conte. Quindi fu, che la Città in ſegno di gratitudine ereſſe una ſtatua a quel Principe; e d'ivi in poi fu talmente contenta del governo Gotico, che indarno Beliſario ſi sforzò perſuaderla a rendergliſi, con rappreſentarle, eſſer follia, volerſi eſporre ad un' aſſedio per continuare a vivere ſot-

(a) *Caſſiod. lib. 6. Cap. 23. & Cap. 26.*

ſotto il giogo de' Goti; quando potea ſcoterlo ſenza alcun riſchio (*a*).

Fino a queſto tempo non avea Napoli ſofferto alcun diſaſtro, ſe voglia eccettuarſene l'ucciſione fattavi da' ſoldati di Silla; ma poſciachè Giuſtiniano, vinti in Africa i Vandali per mezzo di Beliſario, meditò di torre a' Goti il Regno d'Italia, e la Sicilia giuſtamente, e con equità da lor poſſedute; quel Capitano, conquiſtata la Sicilia, e ſottomeſſi gli Abbruzzi, la Lucania, la Puglia, la Calabria, ed il Sannio, ſpinſe le ſue genti nella Campania; e trovata la maggior reſiſtenza in Napoli, *urbem magnam, munitam admodum, & magno Gothorum præſidio inſtructam*, al dir di Procopio; non potendola avere a patti, vi ſi miſe ad aſſedio: e dopo molto contraſto, e grave perdita di gente, entratovi in fine furtivamente per un acquedotto, e ſuperati gli oſtacoli, che tuttavia gli ſi fecero, maſſimamente dagli Ebrei, che vi abitavano allora in gran numero, e che furono gli ultimi a cedere, la poſe a ſaccomanno; nè diſtinguendo il ſoldato dal cittadino, fece orrenda ſtrage di ogni ordine di perſone.

Procopio uomo greco, e ſegretario del Capitano, non avendo il coraggio di negare interamente l'atrocità del fatto, ſcuſa i ſuoi come può il meglio ſu l'ardore della vendetta, rifonde la maggior ferocia ne' Maſſageti, e fa la difeſa di Beliſario colle ſeguenti parole. *Ingens cædes facta eſt. Nam omnes, præſertim quicumque fratrem, vel propinquum in oppugnatione amiſerant, ira fræmentes, obviam quemcumque ſine ætatis diſcrimine mactabant. Ingreſſi domos, pueros, fœminasque ſua faciebant mancipia, & opes diripiebant.* (ecco il calore della vendetta ne' Greci) *In primis Meſſagetæ, qui ne a Templis quidem vim abſtinentes, multis, qui ſe illis commiſerant, necem intulerunt.* (Dio guardi, che alcun Greco commeſſo aveſſe un tal ſacrilegio). *Ita ſævitum eſt, donec Beliſarius quaqua verſum diſcurrens, prohibuit*; (arrivò troppo tardi, cioè dopo una carnificina *ſine ætatis diſcrimine*, a riſerba di que' pochi, ch' ebbero la ſorte di ſalvarſi in qualche più ſecreto naſcondiglio, giacchè nè caſe, nè Tempj ſtati erano aſili ſufficienti), & *ad-*

[a] *Procept. lib. 1. cap. 8.*

vocata concione, sic verba fecit. E quì una bella parlata, la conchiusione della quale fu: spogliate la Città fino all'ultimo quattrino; restituite però a' mariti le mogli, ed i figliuoli: *vobis eorum omnes pecuniæ in præmium bellicæ virtutis cedant; at viris reddantur cum liberis conjuges.* Ma dove andarli a cercare questi mariti, se quasi tutti erano stati sacrificati alla barbarie de' vincitori? E con questo, avendo restituita a' vinti la libertà, *ipsis animos militum reconciliavit.* Fece far la pace a' suoi soldati co' morti, e colle mogli de' morti, o mandò cercando per entro le catacombe que' pochi, ch' eranvisi nascosti, per fargli caramente abbracciare, e baciare co' loro assassini. Ma lo Storico suppone, che buona parte de' cittadini si fosse salvata, e che pacificata sul fatto co' vincitori, atteso avesse a scavarsi que' tesori, che aveasi preventivamente nascosti; e quindi conchiude, che i Napoletani *inscientibus hostibus, pecunias pariter cum domibus recuperarunt* (a). Pazzi stati sarebbero i pochi campati dalle spade micidiali, se allora, e per più tempo da poi tratti avessero fuori i miseri avanzi delle loro fortune, con certo rischio di essere scorticati vivi con tutta la pretesa riconciliazione; e ciò in forza del decreto: *vobis omnes pecuniæ in præmium bellicæ virtutis cedant.* A qual Tribunale sarebbero ricorsi i meschini per sostenere *in jure*, che sotto nome *di pecunia* non doveano intendersi gli ori, gli argenti, e gli altri mobili preziosi? Meglio ce la dovea raccontare lo Storico Greco.

Senza addurre quì il Platina (b), o altro più recente scrittore, ascoltiamo Paolo Diacono, il quale va dicendo, che Belisario, *indignatus acriter, ad urbis oppugnationem totis viribus se erexit, aliquibusque fortiter impugnatus diebus, tandem per vim capiens, ingressus est; tantaque non solum in Gothos, qui ibi morabantur, sed etiam in cives ira desæviit, ut non ætati, non sexui, postremo non sanctimonialibus parceret. Viros in conspectu conjugum (miserabile visu!) perimens, superstites matres, & liberos captivitatis jugo abduxit. Belisarius vero* (siegue lo Storico) *serio a Papa Sylverio increpatus, cur tanta, & talia homicidia per-*

(a) *Procop. loc. cit.*
(b) *Plat. Vita di Silverio.*

perpetrasset, tandem correptus, & pœnitens rursus proficiscens Neapolim, & videns domos Civitatis depopulatas, & vacuas, reperto consilio recuperandi populi, colligens per diversas villas Neapolitanæ Civitatis viros, & mulieres, domos habitaturos immisit: ideſt Cumanos, Putiolanos, & alios plurimos Liburia degentes, & Plaja, & Sola, & Piscinula, & Logotroccula, & Summa, & aliis villis; nec non Nolanos, & Surrentinos, & de villa, quæ Stabiis dicitur diungens viros, & mulieres, ſimulque & de populis Cimiterii [illegible] tempus rursum pugnaturus cum Vandalis in Africam pergen[illegible] de eis adeptus eſt, quorum reliquias Africæ Terræ captivorum, nec n[illegible] ciliæ, & Siracuſanæ Civitatis, ſimulquè Civitatum Calabriæ ſcilicet, Mileti, Coſentiæ, villarumque populos, atque totius Apuliæ colligens, depopulatam implevit [a]

Per esagerato che sia il racconto di Paolo Diacono, combinato però con quello di Procopio, e più sicuramente argomentando dagli effetti alla cagione, non potrà mettersi in dubio, che dopo un sì spaventevole eccidio, e dopo uno spoglio cotanto universale: ed anche dopo un'altra orribile eruzione del Vesuvio seguita verso il principio del VI. secolo, Napoli non fu più quella di prima.

Racquistata da Totila, che ne gittò a terra le mura, guari non andò, che ucciso Teja in battaglia nel 553, ed usciti d'Italia i Goti, ritornò sotto la dominazione di Giustiniano. Ma quale vi ritornò, e quale divenne, fra lo spazio di presso a sei secoli? Si rifecero le mura per mettersi al coperto dagl' insulti de' Longobardi, che invasa l'Italia, ed occupato il Ducato Beneventano, ebbero il coraggio di porvisi ad assedio nel 581., benchè senza frutto (*b*). E poichè frequenti erano le scorrerie del nemico, si abbandonò in parte l'agricoltura, lasciandosi crescere boscaglie, e stagnar' acque, dove prima erano orti, e giardini. Non così dalla parte del mare, dove la sicurezza, e l'opportunità del traffico fecero sì, che la gente più sempre, e più si dilatasse verso i luoghi lasciati in secco. Nel corpo poi della Città sulle ruine degli antichi specioſi edificj si fabbricò un'

(a) *Paul. Diac. Hist. Miscel. apud Murat. R.I. tom. 1. pag. 106.*

(b) *Ved. Istor. della G. C. tom. 1. lib. 1. cap. 12. carr. 27.*

ammasso di miserabili case, come portava la condizione de' tempi. Crebbe Napoli di estensione, e di popolazione, ma ne disparve l'ordine, e l'eleganza.

Quel Popolo stato già tutto gajo, e nemico di armi incominciò ad addestrarvisi per necessità di difesa; e poichè si trovò bastantemente forte per la via del mare, mosso da ambizione, incominciò a meditare conquiste: ed ecco il Ducato di Napoli estendere i suoi confini da quella parte appunto, ove potea meglio difendere ciocchè avea conquist[illegible].

Se da principio eravi rimast[illegible] di lettere umane, fu quest[illegible] degli anni abbandonata, ed una [illegible] ignoranza sparse le sue tenebre da per tutto. Gli Ecclesiastici, ed i Curiali furono i soli, che non lasciarono d'apprendere un poco di latino, ed anche di greco; ma tratto tratto più, e meno il corruppero. Passarono poi a stranamente difformarlo, ed a storpiare prodigiosamente il carattere: Il Popolo in fine composto di un mescuglio di gente diversa, si formò col tempo un nuovo dialetto, il quale altro pregio non hà, che quello di esser al sommo espressivo.

Quanto al governo, questa Città colle sue dipendenze fu retta da' Duchi speditivi per alcun tempo dagl' Imperadori d' Oriente, decorati alcuna fiata co' titoli specioſi di Patrizj, e di Sebasti, e col titolo ancora di Maestri della milizia: eletti appresso dal Comune anche col suddetto titolo Militare, e cogli altri di Consoli, e di Giudici per eccellenza: succeduti finalmente per retaggio; e ciò fino all'anno 1139., in cui diedesi a Re Ruggieri per far parte nella Monarchia Siciliana.

Chi fra tanto saprà dirci, qual dipendenza la Ducea Napoletana avuta avesse colla Corte Imperiale di Costantinopoli? Se considerata da prima come suddita, fosse poscia passata a tributaria, ed indi si fosse anche sottratta da ogni contribuzione? Quale stata fosse l'autorità de' Duchi, e quale del Popolo? E quanti cambiamenti avvenuti fossero fra 'l corso di tanti secoli, spezialmente allorchè il Pubblico prima coll'approvazione de' Cesari, e poi senza, si scelse i suoi Duchi; e più ancora, posciachè una tal dignità di elettiva passò ad essere ereditaria? Nulla di ciò, neppure

da

da potervi appoggiare una qualche plausibile congettura.

La Serie stessa de' Duchi diversamente ordinata dal Costo, dal Capaccio, dal Summonte, dal Troilo è incerta, e dubbiosa sì nelle persone, e sì ne' tempi: ed è tuttavia interrotta da parecchie lacune; nè della più parte di essi Duchi se ne sa altro, che 'l nome, trascritto in qualche epitafio, o trovato per avventura in alcuna pistola Pontificia, nella Cronaca di Giovanni Diacono, nella storia poco sicura di Anastagio Bibliotecario, o in tal altro scrittore de' bassi tempi: di pochi sapendosi qualche domestico avvenimento, o le guerre, ed i trattati, ch' ebbero, prima co' Principj Longobardi, e co' Saraceni, e poi co' Normanni.

Quel solo, che può assicurarsi con certezza è, che la giustizia così nel civile, come nel criminale seguitò ad esser retta dal Compalazzo co' suoi Giudici, ad elezione forse del Popolo coll' approvazione de' Duchi.

Si è creduto da parecchi de' nostri, e si è detto dall' Autore della storia civile, esser da credere, che in Napoli „ avessero tenuta più forza le Novelle Costituzioni promul- „ gate dopo Giustiniano dagli ultimi Imperatori d' Oriente, „ e le loro Compilazioni, onde si formò *il jus Greco*, [cioè „ il Prochiro, i due Basilici, priori, e posteriori, e l' Eclo- „ ga, o sia la Sinopsi,] che i libri di Giustiniano; e che „ forse le Consuetudini Napoletane da queste ultime leggi „ de' Greci, e non già dall' antiche traessero la loro ori- „ gine. [a]

Ma ciò a mio credere non può esser vero; conciossiachè il Prochiro prima Collezione di leggi greche fatta da Basilio Macedone fu pubblicato nel 870., ed allora Napoli non dipendeva più dall' Imperio di Costantinopoli, per quanto si ha dalla Cronaca di Gio: Diacono, il quale narra, che nel 808. per morte di Antimo Duca, e Consolo *inter Neapoleos causa Consulatus orta est seditio, exoptantibus quidem multis honorem Consulatus eripere: Tunc Neapolitani cupientes magis extraneis, quam suis subesse, miserunt Siciliam, & inde adductum quendam Theoctistum, sibi Magistrum militum statuerunt* [b]: Su di che Muratori: *Constat hinc, & aliis*

[a] *Istor. Civil. lib. 7. Cap. 2. §. 1.*
[b] *Paul. Diac. in Cronic.*

Digitized by Google

aliis subsequentibus locis, tunc Neapolitano Populo liberum fuisse, sibi eligere Ducem, sive Consulem, & Magistrum Militum. E se per la ragion suddetta non potè avervi luogo il Prochiro, molto meno poterono avervelo i Basilici così priori pubblicati nell' 886., come posteriori emanati nel 920.. Avrebbero dunque dovuto ammettervisi i libri di Giustiniano, e le Novelle, che consecutivamente si diedero fuori da Giustino insino a Leone Iconomaco; se non che tai Novelle riguardavano per la maggior parte [illegible] tinopoli. Il che posto per vero, siccome è veritissimo, dee reputarsi falsa l'opinione di coloro, che tennero, le nostre Consuetudini aver avuta la loro origine dall' ultime leggi de' Greci.

Ma che si fossero, o no ricevute in Napoli le leggi di Giustiniano, e le Novelle degli Imperadori succeduti al medesimo fino a Leone Iconomaco; certo si è, che le nostre Consuetudini derogano ad esse leggi; ed è più certo ancora, che allora quando pubblicato fu il Prochiro, e dietro ad esso i Basilici, quì regnava una profonda, ed universale stupidità; sicchè i Giudici appena sapeano scrivere il nome loro, ed i Curiali poco intendeano il latino, e meno il greco. Se dunque sotto i primi Duchi vi fu qualche barlume di leggi, questo andò tosto ad estinguersi, e s' introdussero Consuetudini, le quali fra 'l corso di presso a sei secoli chi mai saprà dirci, quante alterazioni soffrirono?

Le Consuetudini, che abbiamo, corrispondono in buona parte alle leggi Longobarde; il che nacque dal commercio più con questa, che con altre Nazioni. E le abbiamo non solamente alterate pel concorso degli stranieri a' tempi del regnare de' Normanni, e degli Svevi; ma eziandio quali col consenso del Popolo furono riformate da Bartolomeo di Capua, togliendone, ed aggiungendovi ciocchè allora parve più spediente: giacchè in quel tempo neppure sapeasi, quali fossero le vere antiche Consuetudini, e su di ciò disputavasi acremente: a tale era giunta l' incertezza originata dall' ignoranza! Vi è ora chi sappia dirci ciocchè passò fra tanti secoli, e fra tante alterazioni: ciocchè ne fu tolto, e ciocchè vi fu aggiunto da Bartolomeo, consentendovi il Popolo; e quali furono le altre Consuetudini, che

Re

Re Carlo II. abolì, precettandone l'inoſſervanza? Oſcurità, ed oſcurità dappertutto. Ma di ciò a ſuo luogo.

§. III.

Dell' origine de' Seggi.

ENtrando ora con coteſto apparato a trattare dell' origine de' noſtri Seggi di Nobiltà, oſo affermar francamente, che che altri abbianſi detto, che i primi ſemi di ſeparazione della Nobiltà ereditaria equeſtre dal rimanente del Popolo non vennero altronde, che da Re Ruggieri; e che di tai ſemi ſi valſero gli Angioini per la formazione de' Seggi: i quali non giunſero alla loro perfezione, ſe non quando col tempo (dopo eſſerviſi aſcritti i primi Titolati regnicoli) con tante, e tante preçauzioni ſe ne chiuſe l'ingreſſo; e quando dalle determinazioni de' noſtri Pubblici Rappreſentanti ſi fece dipendere la ſorte di tutto il Regno. Ed eccomi a dimoſtrarlo.

S'è vero, come tutti convengono, che l'antica Coſtituzione di Napoli appreſſavaſi a quella d'Atene; tutto dovea eſſer Popolo, ed il cenſo dovea diſtinguere le claſſi in ciaſcun quartiere, ed in ciaſcuna ottina: tutti aver doveano ugual ſuffragio in piena Aſſemblea, eſcluſine forſe, come in Atene, coloro, che nulla poſſedeano, e che appo i Romani chiamavanſi proletarj; ſe non che il Senato, e la Magiſtratura dovea comporſi delle prime claſſi ad eſcluſione dell' ultima. Chi portava i pubblici peſi, dovea rappreſentare il Comune; e chi gli portava maggiori, occupar dovea i primi poſti della Repubblica; ſe pure quì non ebbe luogo la riforma fatta da Pericle in Atene.

Ma Atene era una Repubblica commerciante, e guerriera, e Napoli una Repubblica commerciante, e pacifica. Eravi dunque colà in ciaſcuna Tribù una claſſe di perſone, che colle proprie rendite potea nudrire un cavallo per valerſene negli affari di guerra. Ma queſto numero era sì ſcarſo, che 'l Sigonio accuratiſſimo ſcrittore ebbe a dire:

Res

Res autem equestris Athenienſibus nulla, aut certè perenigua antiquitus fuit. Ed infatti ſul principio n' ebbe al di ſotto di un centinajo: crebbe poi a trecento, e nella maggior grandezza di quella Repubblica non ſe ne contarono più che mille dugento. Ma in Napoli, Città ſenza ambizione, e ſenza guerre ſotto la protezione de' Romani, a quale altro uſo i cavalli, ſe non per traſportare le merci dalla Città alla marina, e dalla marina alla Città?

Il Senato non dovea crearſi a perpetuità, come in Roma, giuſta l' iſtituzione del Patriziato fatta da Romolo, nè come Licurgo l' avea iſtituito in Iſparta. (iſtituzione, che non piacque a quel gran politico di Ariſtotile) Il Senato dunque, e tutta la Magiſtratura dovea rifarſi d' anno in anno come in Atene, o fra altro tempo non lungo, altrimenti la Coſtituzione di Napoli ſarebbeſi appreſſata alla Romana, ovvero alla Spartana, e non già all' Atenieſe. Il Senato però, e la Magiſtratura aver doveano maggiore autorità quì, che in Atene, perocchè, come ho già detto, quì il Popolo non era in iſtato, come colà, di ſtarſene tutto dì in piazza per decidere. Ma la Sovranità era nel Popolo in piena Aſſemblea, e perciò le grandi deliberazioni, eſaminate prima in Senato, doveano poi proporſi al Popolo, il quale avea il diritto di approvarle, o di rigettarle.

Così fu allora quando fu meſſo in diſputa, ſe queſta Città doveſſe collegarſi co' Sanniti, ovvero co' Romani. Gli Ambaſciadori degli uni, e degli altri perorarono prima in Senato, e con eſſi perorarono ancora alcuni, che aveano preſo partito chi pel Sannio, e chi per Roma. Quando però i Sanniti ſi accorſero, che il più de' Senatori pendea dalla parte oppoſta, fecero quanto ſeppero, e poterono per evitare un Senatuſconſulto; ed infatti vennero a capo di ottenere, che l' affare ſi foſſe interamente rimeſſo alla determinazione del Popolo.

Quivi intervennero tutte le claſſi; e che ne avvenne? Eſaggerarono i Sanniti prima il lor merito verſo i Napoletani, e poi la sfrenata ambizione di Roma, conchiudendo con promettere di ſomminiſtrare tutte le milizie occorrenti, e di fare tutte le ſpeſe della guerra: e sì la vinſero per maggioranza di voti, perchè l' infima claſſe, ch' era in maggior numero

mero ſtette per eſſi. *Coacto Senatu* [così Dionigi d' Alicarnaſſo] *multiſque coram eo habitis orationibus, partim a Legatis, partim ab eorum Advocatis, variarunt Senatorum ſententiæ, & elegantiſſimi quique in Romanorum partes inclinare viſi ſunt. Cum igitur eo die nullum Senatusconſultum factum eſſet, ſed Legatorum cognitio in alium conſeſſum eſſet dilata, potentiſſimi Samnitium Proceres frequentius Neapolim convenere, ac Reipublicæ primoribus in poteſtatem ſuam pellectis, Senatui propoſuere, ut Populo poteſtatem facerent eligendi, quod ex uſu factum videretur. Mox in concionem progreſſi, primum ſua in Neapolitanos merita commendaverunt, deinde prolixe Populum Romanum accuſaverunt &c. Ad extremum obtinuit pars deterior, vicitque meliorem* [a]. Dove è quì la preteſa Nobiltà ſeparata dal rimanente del Popolo?

Arroge a ciò, che tanto poco i noſtri Greci erano addetti alla guerra, che per difendere le mura ebbero biſogno di un preſidio di dumila Nolani, e di quattro mila Sanniti; ed eſſendoviſi il Conſolo Publilio meſſo ad aſſedio, talmente ſi trovarono imbarazzati per la militare inſolenza di quel preſidio, che ſtimarono miglior partito il renderſi a diſcrezione [b].

Nè giova per pruova della preteſa ſeparazione l' uſo delle antiche Fratrie, e de' Portici, ove eſſe ragunavanſi; imperciocchè le Fratrie uſate ſoltanto in Atene, ed in Napoli non entravano affatto nella Coſtituzione del pubblico governo, ma componeanſi di alcune particolari Comunanze, o di religione, o di commercio; o veramente appartenevano all' una, ed all' altro.

In un Paeſe, come Napoli, compoſto di tante diverſe Nazioni collocate, chi in una parte, e chi in un'altra della Città, avea ciaſcuna il ſuo culto particolare, chi verſo una, e chi verſo un altra Deità; ed eſſendo tutta gente di traffico, aveano ancora i loro intereſſi Nazionali. Ciaſcuna Nazione adunque aveaſi eretto un Portico, dedicandolo quale ad un Nume, e quale ad un altro, e quivi univanſi pe' ſacrificj, e pe' conviti; giacchè tutti i ſacrificj terminavano in un banchet-

[a] *Dionyſ. Halicar. de legationibus lib.* 1.
[b] *Liv. dec.* 1. *lib.* 8. *cap.* 22.

chetto. Forſe praticavaſi ancora ciocchè uſaſi di preſente nelle tante noſtre Congregazioni di laici dedicate, quale ad un Santo, e quale ad un altro, con ſomminiſtrare ciaſcun confratello una data quantità, non ſolamente per gli affari di religione, ma pur anche per ſoccorſo degl' infermi, pe' matrimonj, e pe' funerali. E forſe ancora di ſiffatte unioni di cittadini componeanſi tante compagnie di commercio.

Io non voglio entrare in diſputa ſopra ciò, che ha dato tanto che fare a Martorelli per ſoſtenere, che le antiche Fratrie apparteneano ſoltanto alle particolari ſuperſtizioni di que' tempi in una Città come Napoli piena zeppa d'infiniti Numi non ſolamente introdottivi da' diverſi Popoli venutivi a ſtanziare, ma creativi ancora di pianta, come fu di Antinoo deificato in grazia dell'Imperadore Adriano [a].

Quel ſolo, che poſſo dire di certo è, che ricevuto quì univerſalmente il Criſtianeſimo, e ruinato il commercio per la ſtrage, e la rapina fattavi dall'eſercito di Beliſario, non vi furono più Fratrie, ed i loro Portici andarono tutti ſotterra, eſſendoſene appena ritrovata qualche reliquia ne' varj cavamenti, che di tempo in tempo ſonoſi fatti per la Città. Le Fratanze, o ſiano Confratanze paſſarono negli Eccleſiaſtici, i quali nel ſervigio delle diverſe Chieſe menavano vita comune, donde il nome di Fratanzari (b).

Poſto ciò, che han che fare le Fratrie greche, o religioſe, o mercantili, ed i loro Portici, co' Portici della Nobiltà ſeparata dal rimanente del Popolo in ordine al governo?

Altro argomento a ſoſtenere il preteſo Ordine Equeſtre ſi vuol trarre da un luogo di Livio, ove narra, che uno ſquadrone di cavalleria uſcito da Napoli, ſulla luſinga di poter ritorre la preda a que' pochi Numidi, che cavalcavano non lungi dalle porte della Città, cadde negli aguati teſigli da Annibale, ſicchè molti nobili giovani vi perirono, inſieme con Egeo lor capitano; e ſe non era, che ſapeano meglio notare, che combattere, non ve ne rimanea neppur uno [c].

Ma

(a) *Martor. Theca Calam. lib. 2. cap. 6. par. 1. & ſeq.*
[b] *Mazzocch. de Eccl. Neap. ſemper unic.*
(c) *Liv. dec. 3. lib. 3. cap. 1.*

Ma che perciò? Queſta, ſe mal non mi appongo, fu la volta ſola, che i noſtri Greci confederati co'Romani dovettero armarſi per neceſſità di difeſa. Annibale, dopo la sì celebre disfatta di Canne, ſe ne veniva vittorioſo, e ſenza contraſto alla volta di Napoli per combatterla: che fare in tal caſo? La gioventù più coſpicua montò a cavallo per aſſicurare al poſſibile i propj poderi dalle ſcorrerie del nemico: il rimanente del Popolo ſi poſe in arme per difender le mura. Ma qual era queſta gioventù più cōſpicua, cui Livio dà l'attributo di nobile? Erano i figli de' principali Negozianti, i quali componeano la prima Claſſe del Popolo; da che non biſogna confondere l'idea della Nobiltà preſente con quella d'allora: nè l'idea di Nobiltà d'una Città guerriera, come Roma, con quella d'una Città commerciante, e pacifica, come Napoli di quel tempo. E lo ſteſſo dico del Vocabolo Latino *Eques*, uſato a ſignificare così un cavaliere, come un ſemplice ſoldato a cavallo: donde fu, che ne' ſecoli barbari, ad oggetto di diſtinzione, a' primi ſi laſciò il nome di *Equites*, ed i ſecondi ſi appellarono *Equitantes*.

E tanto vero, che Napoli trovavaſi sì male negli eſercizj di guerra; che non oſtante il ſito della Città, l'altezza delle ſue mura, e la sì numeroſa popolazione, ſi rivolſe per ſoccorſo ai Romani, i quali gliel'inviarono col Prefetto Giulio Sillano; e con queſto evitò l'aſſedio, che Annibale era già diſpoſto a metterle intorno (a).

„ Gli antichi ſtudj de' noſtri Napoletani [dice il dotto „ Pietro Laſena, e nelle coſe noſtre verſatiſſimo] ſe oſſer- „ viamo le ſtorie, furono più che in altro, nelle coſe del „ mare, ed eſſendo la Città collegata co' Romani, pare che „ ſolamente in ciò veniſſe impiegata: *Quid enim magis Smi-* „ *næi* [dice Livio], *Lempſacenique Græci ſunt, quam Nea-* „ *politani, Rhegini, & Tarentini, a quibus ſtipendium,* „ *a quibus naves ex fœdere exigitis*. Ed altrove. *Gn. præ-* „ *fectus claſſis cum L. navibus textis præfectus ab Roma Nea-* „ *polim, qui à Sociis ejus ore convenire juſſerat apertas* „ *naves, quæ ex fœdere debebantur*. Polibio fa ancora me- „ moria delle navi Napoletane. Diodoro Siciliano, e Plu- „ tarco lodano Hiſſio famoſo Capitano di mare, e noſtro

 „ Cit-

(a) *Liv. dec. 2. lib. 3. cap. 9.*

„ cittadino. Taccio, che appo Procopio si parli di un An-
„ tioco, e d' un Demetrio prodi uomini, che come in
„ Città marittima attendevano agli esercizj di navigare.
„ Indicio di sì fatte occupazioni sono eziandio molti de'
„ cognomi tramandati nelle famiglie, che più credonsi an-
„ tiche del Paese, e con decoro di nobiltà; poichè da pe-
„ sca, da marineria, e da bettole, che sono nelle marine,
„ veggonsi originati (a).

Quindi confutando egli quanto intorno al preteso Ordine Equestre ne avean detto il Capaccio, ed altri scrittori, sostenne non senza giusta ragione, che il maneggio de' cavalli era sì poco del gusto de' nostri antichi Greci, che neppure in Napoli v' ebbe il Circo per gli equestri esercizj, come nemmeno fuvvi l'anfiteatro pe' giuochi gladiatorj usati in Capua, e di là passati in Roma nell' anno 589. di essa Città, per quanto ne lasciò scritto Valerio Massimo [b]. Ed oltre a ciò non v' ha memoria, che in Napoli fosse in uso la giostra, ovvero il duello a cavallo: il perchè Fabio Giordano intendentissimo delle cose nostre ebbe a dire: *tandem de equestribus pugnis nihil me hactenus legisse contigit* [c].

Per opposito, che Napoli in quell' età tenuto avesse all' ordine un' armamento marittimo, oltre alla testimonianza addotta dal Lasena, evvene un altra di Appiano, il quale racconta, che i Soldati di Silla, allorchè entrati in Napoli, fecero man bassa sopra chiunque si parò loro innanzi, si portarono a dirittura nel porto, ed ivi s' impadronirono di alquante *triremi*, destinate verisimilmente a difesa del traffico, ed a fornire del dovuto contingente le armate Romane [d].

Napoli in somma Città prestantissima dal tempo, che fu ammessa alla confederazione di Roma per sito, per magnificenza, per costituzione di governo, e per gli esercizj ginnastici reputati in quell' età nobilissimi, come gli appella Strabone, non ebbe nè Patriziato, nè Ordine Equestre, nè altre forze, che le marittime: nè fino alla caduta dell' Imperio Occidentale, per quanto se ne legge, soffrì tal notabile cam-

(a) Lasena dell' antico Ginnasio *cap.* 3.
(b) *Ibidem cap.* 5. *Val. Maxim. lib.* 2. *cap.* 4. *de Spectac.*
(c) *Apud Lasena loc. cit.*
(d) *Appian. de Bello Civ. pag.* 676.

cambiamento, quale si spesso seguì in Atene, ed in Roma.

Presidiata da' Goti, ed indi presa, e saccheggiata, ricevè il presidio Greco; ma sopraggiunti i Longobardi, poichè gl' Imperadori di Costantinopoli non furono sempre in istato di soccorrerla, si trovò finalmente abbandonata a se stessa. Ed allora fu, che verisimilmente le prime classi somministrar dovettero alquante bande di giovani a cavallo. Ma i nostri da lungo tempo avvezzi alle cose del mare, non dovettero essere gran fatto disciplinati per le pugne terrestri; imperocchè, tranne l'avere nel 581. respinto Zotone accostatosi alla Città, sorpresi Cuma nel 715. e 'l castello di Avella nel 885., ed obbligato nel 961. l' Imperadore Ottone a ritirarsi; in tutte le altre guerre avute co' Longobardi i Napoletani n' ebbero sempre la peggio: Napoli venne sottoposta a tributo, ed ad altre dure condizioni impostele dal nemico; e nel 1026. fu anche presa da Pandolfo S. Agata, e ritenuta per un anno, e mesi cinque, giusta la Cronaca di Fossanova, o vero per tre anni, come narra l' Ostiense. Di qui fu, che il Duca Sergio III. ricuperatala per opera de' Normanni, volendola mettere al coperto dalla parte di Capua, concedè a Rainolfo quel luogo, ove egli fabbricò Aversa (a).

Io non niego, che la felicità del terreno, il commercio, ed i pubblici impieghi abbiano fra lo spazio di sei Secoli arricchite, e nobilitate molte famiglie; dico bensì, che una tal Nobiltà neppure costituì un Ordine ereditario separato dal rimanente del Popolo. Cassiodoro sotto i Goti dirizzò una sua lettera a' Magistrati, a' Benestanti, ed a Curiali, *Honoratis, Possessoribus, & Curialibus* (b). S. Gregorio M. nel 592. scrisse al Senato, ed al Popolo: *Ordini, & plebi* (c); nè altrimenti si deve intendere quel *nobilibus, & civibus Neapolitanis*, che leggesi in un altra sua lettera (d).

In

(a) *Istor. della G. C. tom. 1. lib. 1. cap. 12., Anastas. Biblioth., Ignot. Cass., Anonym. Saler., Joan. Diac. in vit. Joan. Aquaroli, Cronic. Fossæ Novæ, Ostien., Erchem., Guglicl. Appul., Pelleg. Histor. Longob.*

(b) *Variar. lib. 6. epist. 24.*

(c) *Lib. 2. epist. 6.*

(d) *Lib. 8. Epist. 40.*

In fatti un' altra ne direſſe *omnibus eximiis judicibus, & univerſo populo Neapolitanæ Civitatis* (a). Niuno indizio in fine di tal ſuppoſta diviſione ne' trattati co' Principi Longobardi, nè in iſcrittura alcuna di quell' età.

Non occorre poi nuovamente ricorrere a' Portici di que' tempi, di cui ſto ragionando (detti altrimenti Seggi, ed anche Tocchi), come a luoghi di ſeparazione tra Nobili, e popolani ne' pubblici affari; poichè andati ſotterra gli antichi deſtinati, come ſi è detto, ad uſi ſuperſtizioſi, altri ſe ne fabbricarono da principio preſſo le porte della Città per ſemplice ricovero de' cittadini, che dovean cuſtodirle (b). E tanto è vero, che tai Portici preſſo le porte della Città appartennero fin dal principio al Popolo per l'uſo ſuddetto, ch' eſſendo ne' ſecoli appreſſo ſeguita in effetto la ſeparazione della Nobiltà, queſta preteſe di torre a' popolani la cuſtodia delle porte, ma non le riuſcì; poichè Re Ferdinando I. deciſe pe' popolani col ſeguente reſcritto: *Meſſer Antonio, avendono noi inteſo li reclamori del fideliſſimo Popolo di queſta Città di Napoli, & come per lo paſſato haveva avuto in cuſtodia le porte di queſta noſtra Città, ſecondo ci have fatto coſtare, & perchè è neceſſario di tenerli contenti, pertanto vi decimo, e comandamo, che fenita, che ſarà la Porta de lo mercato, ci dobbiate fare la chiava, e conſignarla a lo detto Popolo, & così farrite de le autre Porte fenite, che ſaranno, e non mancate, ſi havite cara noſtra grazia, che tale è noſtra intenzione: Datum in Caſtello Novo Nap. 26. Settembre* 1488. = *Jo: Pontanus*. Che ſe a' popolani appartenne *ab antiquo* la cuſtodia delle porte, ad eſſi appartener doveano ancora i Portici preſſo le medeſime.

Si ereſſero poi altri Portici nel corpo della Città non già ad uſo pubblico, ma per comodo privato de' Gentiluomini del quartiere, ſiccome avvertì Fabio Giordano, le cui parole ſono: *Per ſingula fere quadrivia prioris Urbis erant Portica, ubi vicatim* omnis vicinia *ad honeſtas voluptates conveniret, tempuſque urbanis, feſtiviſque confabulationibus tereret* (c): e 'l Pontano: *ad Urbis magnificentiam, ac* civium,

(a) *Tom. 3. epiſt. decret. n. 67.*
(b) Pellegr. di un antico ſignificato del nome porta.
(c) *Jordan. de Port.*

vium, & peregrinorum uſum *plurimum contulerunt tot Porticus* (a). E forſe quì parimente, come in Firenze, uſavaſi di mettervi tavola a vicenda dalle tali, e tali brigate, che portar poteano acconciamente le ſpeſe, onorandovi foreſtieri, e cittadini (b).

E forſe, e ſenza il forſe, ciò nacque principalmente dalla ſomma geloſia per le donne tenute allora riſtrettiſſime; ſicchè aveaſi per coſa pericoloſa, ed anche vituperevole il ricevere familiarmente foreſtieri in caſa, e più il tenervi brigata cogli amici: coſtume, ch' è durato ſino a jer l' altro.

Di coteſti Portici, detti altrimenti Seggi dall' uſo del ſedervi, e Tocchi dall' unione di queſta, e di quella particolar brigata, non ſi trova fatta più antica memoria, che verſo il finire del nono ſecolo; e quelli furono, che preſero il nome da' luoghi, ove ſi edificarono. Gli altri però, che ſi appellarono da' caſati delle famiglie, perchè eretti ad uſo particolare delle medeſime, dovettero avere molto più freſca origine; imperocchè i caſati appena cominciarono ad introdurſi in Regno verſo la fine del ſecolo undecimo, ſiccome ſaviamente avvertì l' accuratiſſimo Gennaro Grande nella ſua laborioſa Opera dell' Origine de' cognomi (ſtampata in Napoli nel 1756. preſſo Vincenzo Pauria), affermando egli, che nelle ſcritture di tal ſecolo ſe ne incontrano, ma di rado; più frequenti ſono nelle ſcritture del dodiceſimo, ed anche più in quelle del trediceſimo, univerſali finalmente furono i cognomi nel ſecolo decimoquarto (c).

I Seggi adunque de' Manocci, de' Melazzi, de' Talami, de' Mammoli, de' Cannuti, de' Calanti, de' Griffi, degli Acciapacci, de' Coſtanzi, ed altri ſimili eretti ad uſo di coteſte famiglie preſſo le loro caſe, devono riportarſi a' tempi de' Re Normanni, incominciando da Ruggieri; concioſſiachè in Napoli più tardi, che altrove incominciarono ad uſarſi i cognomi, tratti per lo più da' ſoprannomi uſatiſſimi in queſta Città, ſiccome riflette il già mentovato Laſena (d), e può

(a) *Pontan. de magnif. cap.* 1.
(b) V. Boccaccio Novel. di Guido Cavalcante.
(c) Grande Origin. de' cognomi par. 4. car. 212.
(d) *Loc. cit.*

può offervarfi dal catalogo fattone dal Tutini (*a*), ed anche dal Grande (*b*). E tanto uſatiſſimi, che molte perſone anche più riſpettabili, perduto affatto il proprio nome, tollero a chiamarſi unicamente dal ſoprannome, che poi divenne caſato ne' diſcendenti.

Nojoſa coſa ſarebbe il ripeter quì ciocchè ampiamente ſta detto, e dimoſtrato nel ſecondo volume, cioè che Re Ruggieri fondò la Monarchia Siciliana ſul modello del Vindomio di Re Guglielmo il Conquiſtatore, e che perciò non riconobbe egli altra Nobiltà, che la ſola feudataria: che ſopra tal piede formò egli la nuova milizia del Regno, compoſta di Conti, di Baroni, e di Militi, colla gradazione da me ſpiegata: e che a tale oggetto ſul primo entrare, che fece in Napoli, vi creò cencinquanta Militi coll'aſſegnamento di ſei moggia di terreno per ciaſcuno a titolo di feudo, perchè coſtoro forniſſero il contingente militare di queſta Città, col preſentarſi a cavallo con due Uomini di ſeguito per ciaſcuno anche a cavallo ad ogni richieſta del Sovrano, per ſervire a proprie ſpeſe durante il corſo di tre meſi dell'anno. **Ecco dunque la vera origine dell'Ordine Equeſtre del Regno.**

Ed avvegna che le conceſſioni feudali portavano la perpetuità per loro eſſenzial requiſito, perciò fu, che la Nobiltà perſonale divenne ereditaria nelle famiglie; alla qual conſervare, lo ſteſſo Ruggieri con una ſua Coſtituzione preſcriſſe, che in avvenire tutti coloro, che aveano facoltà di conceder feudi militari, (come erano i Conti, i Baroni, ed i Prelati) non doveſſero inveſtirne chi non foſſe *de genere militum*, riſervando a ſe ſolo la facoltà di creare alcun Milite di grazia, perchè al ſolo Sovrano appartiene il nobilitare una perſona, e per eſſa una famiglia.

Tale fu l'ordine preſcritto dal fondatore della Monarchia, e tale ſi conſervò durante il regnare de' due Guglielmi; ma perchè tra le turbolenze occorſe nell'età minore di Federigo, i Conti, i Baroni, ed i Prelati ſi fecero lecito di conceder feudi nobili anche a coloro, i quali non erano *de genere militum*; perciò Federigo con altra Coſtituzione il

(a) Orig. de' Seggi *cap.* 2.
(b) Part. 4. cart. 268.

il vietò nuovamente. Ma per non porre il Regno ſoſſopra, degradando tanti, che aveano ſervito, e ſervivano nobilmente, ſi contentò egli per ſuo ſpezial favore, che vi rimaneſſero tuttavia. Ecco le parole di queſta legge politica: *Conſtitutione præſenti in poſterum valitura ſancimus, ut amodo ad militarem honorem nullus accedat, qui non ſit de genere militum, ſine manſuetudinis noſtræ licentia pariter, & mandato; militibus, qui hactenus contra prohibitionem Divæ memoriæ Avi noſtri dignitatem fuerint militarem adepti, ex Serenitatis noſtræ gratia, ſuam retinentibus dignitatem, dummodo vivant militariter, ut dictum eſt* (a).

Che andar dunque cercando altra più antica origine dell'Ordine Equeſtre ereditario, così in Napoli, come nelle altre parti della Monarchia Siciliana?

Quì però devo ſoggiungere, che ſebbene da principio un tale Ordine Equeſtre foſſe riſtretto ne' ſoli feudatarj, e ſotto feudatarj, *ſecundum quid*; pure aſpirandovi molti giovani di famiglie diſtinte, e non eſſendo in grado di ottener feudi, ſi preſentarono eſſi di tempo in tempo al Sovrano, offerendogli il nobil ſervigio a proprie ſpeſe, il che precedenti le pruove del vivere nobilmente *cum armis, & equis*, venne loro accordato, creandogli Cavalieri di grazia con onorargli del cingolo militare. Ed in fatti narra Matteo Spinelli che Manfredi, coronato che fu, venne in Napoli, e vi creò trenta tre Cavalieri, con cinquanta once di aſſegnamento per ciaſcuno: e fra coſtoro furonvi due Caraccioli Roſſi [b]. Ed ecco altre famiglie per iſpezial favore ammeſſe nell' Ordine della Nobiltà Equeſtre ereditaria, quantunque feudi non poſſedeſſero.

Allora fu, che la maggior parte degli antichi Portici divennero ridotti delle famiglie Nobili Equeſtri de' riſpettivi quartieri, ed altri di tempo in tempo ſe n' ereſſero colle diviſe, o ſieno armi, quale di una, e quale di un altra di eſſe famiglie.

Avea Ruggieri per trattato co' Napoletani accordata a queſta Città la franchigia da ogni altra riſcoſſione, a riſerva del ſervigio militare; nè ſi ſa, ſe il primo Guglielmo

(a) *Conſt. de nova militia, & Conſt. de honore militari.*
[b] *M. Spinelli Eſem.*

tanto accuſato di avarizia aveſſe ſopra di ciò fatta alterazione alcuna. Certo è tuttavia, che l' Imperador Federigo ne' graviſſimi imbarazzi, in cui ſi trovò, volle anche da Napoli eſigere la ſua parte delle colte; il che fu anche praticato da Manfredi. Venne perciò ſtabilito ciò che doveſſero i Militi quartiere per quartiere, e Portico per Portico, e ciò che doveſſero i Popolani: e per queſti ſeparatamente da quelli furono deſtinati gli Eſattori. Ed ecco un' altra diſtinzione reale tra la Nobiltà Equeſtre, ed il Popolo.

Napoli era una delle Città più coſpicue della Sicilia di quà dal Faro, ma non era già la prima, nè la ſola. In tutte il governo economico appartenea al Comune: in tutte eranvi Militi, i quali pagavano le colte ſeparatamente dal rimanente de' cittadini. In niuna però i Militi faceano corpo a parte, ma uniti inſieme col rimanente de' cittadini con pari ſuffragio d' anno in anno creavano così gli Amminiſtratori del pubblico peculio, come i loro Rappreſentanti nelle Corti Generali; ed è follia il darſi a credere, che i Militi di Napoli godeſſero allora più ampie prerogative, che que' di Salerno, di Bari, di Taranto, di Capua, ſpezialmente prima che Salerno, e Bari andaſſero in perdizione.

In fatti nella Coſtituzione di Federigo, che comincia: *Etſi generalis cura* (la quale non leggeſi nel corpo delle Coſtituzioni del Regno, ma oſſervaſi nel comento d' Afflitto alla Coſtituzione *Capitaneorum*, ſiccome ho detto altra volta) s' impone, che nelle Curie Generali doveſſero intervenire i Conti, i Baroni, e quattro Deputati di ciaſcuna delle più ampie Città *de melioribus Terræ*, *bonæ fidei*, *& bonæ opinionis*, ſenza affatto farſi menzione di Militi, i quali per tutto andavano confuſi fra' cittadini, ſalvo l'onore della Nobiltà militare, e gli anneſſivi privilegi.

Già ſta detto, e convien quì replicare, che regnando così i Normanni, come gli Svevi, il titolo più ſpecioſo, cui poteſſe aſpirare un privato era quello di Conte, conferito ſpeſſe volte a perſone di ſangue regale. Pochi erano coſtoro, i quali inveſtiti di vaſti dominj, e talora d' intere Provincie, erano in preciſo dovere di ripartirne una porzione in tante Baronie fra ſoggetti approvati dal Sovrano; don-

donde è, che i Conti dicevanſi feudatarj *in capite Curiæ*, ed i Baroni loro ſubordinati appellavanſi feudatarj *ſecundum quid*. Anche coteſti Baroni doveano ſottoinfeudare nobilmente coll' approvazione del Sovrano. Eranvi poi altri Baroni direttamente *in capite Curiæ*, i quali parimente erano in dovere di conceder ſuffeudi nobili. Venivano appreſſo i feudatarj con vaſſallaggio inveſtiti immediatamente dal Sovrano; cui ſeguivano i poſſeſſori di feudi piani, cioè ſenza vaſſalli, altri *in capite Curiæ*, ed altri *ſecundum quid*. E quì terminava l' Ordine della Nobiltà Equeſtre ereditaria; perocchè coloro, che poſſedeano feudi piani, & *de tabula* non reputavanſi Nobili, ed i loro feudi riguardavanſi, come allodj. Al che devo ſoggiungere, che l' Imperador Federigo con una Coſtituzione tolſe per fino a' Conti l' infeudar nobilmente, riſerbandolo preciſamente al Principe, perchè a lui ſolo appartenea lo ſtabilir la perſona, che dovea venire a ſervirlo, e per eſſa nobilitar la famiglia (*a*).

Di quì ſi deduce in qual grado di Nobilità foſſero i Militi delle Città demaniali, ſemplici poſſeſſori di feudi ſenza vaſſalli. Quel ſolo però, che ſovviemmi di aver letto è, che ſotto i Normanni, e gli Svevi taluno de' noſtri Militi giunſe ad ottenere qualche feudo con vaſſallaggio: niuno affatto pervenne al grado, non che di Conte, ma neppur di Barone.

Queſto ero lo ſtato di Napoli, e de' ſuoi Militi allorchè Carlo d' Angiò, divenuto Signore della Monarchia Siciliana, ſtabilì di fermarvi la ſua Sede Regale. La magnificenza, in cui fu poſta la Caſa del Re, conſervata da' ſuoi ſucceſſori, il concorſo della più coſpicua Signoria nommeno del Reame, che ſtraniera, l' ampliazione della Città, e le ſuperbe fabbriche intrapreſevi, ed indi proſeguite, le continue feſte, ſpezialmente nel conferire il cingolo militare, la molta Nobiltà regnicola, e foreſtiera fermataſi ad abitarvi, gli Studj letterarj rimeſſivi, l' eſſerſi quì ſtabilita la M. C. diviſa in tanti rami di giuſtizia, e di economia, l'introduzione de' particolari Ordini cavallereſchi, la perdita ſopra tutto della Sicilia, ed altre circoſtanze, che tralaſcio, reſero Napoli col tempo non ſolamente ſuperiore di gran

[a] *Conſtit. poſt mortem.*

lunga a tutte le altre Città del Regno, ma una eziandio delle più cospicue d'Europa, a danni delle Provincie spopolate.

D'allora in poi la Nobiltà Napoletana composta fino a quel tempo di pochi natii del Paese, venne di mano in mano accrescíuta parte da' cittadini, che nobilmente vivendo *cum armis, & equis*, furono ammessi a contribuire co' Militi (il che ebbe luogo finattanto, che Re Carlo II. non abolì l'esigere per via di collette), parte da coloro, che sebbene non fossero *de genere militum*, ottennero l'onore del cingolo militare, e parte ancora da tanti altri Nobili così di Regno, come stranieri rimastivi ad abitare.

Eravi in Napoli il Palazzo Augustale, nel quale così i Militi, come gli altri cittadini univansi per gli affari del Comune. Troppo pericolosa parve a Re Carlo I. una tale unione; determinatosi perciò di separare non solamente i Militi dal Popolo, ma anche i Militi da' Militi, il primo passo, che diede, fu quello di diroccare un tal Palazzo, gittando sulle ruine di esso i fondamenti di una magnifica Chiesa, terminata poi dal figliuolo; ed è appunto la Chiesa di S. Lorenzo.

Molti erano gli antichi Portici, che da varj Scrittori si fan giungere fino a ventinove: furono da Carlo ristretti a minor numero; in ciascun de' quali volle, che si unissero i Nobili del quartiere, e fra essi vi aggregò uno, o più Franzesi, perchè venisse informato di quanto vi si trattasse. Il Popolo ancora ebbe il suo Portico, che fu poi fatto demolire da Rè Alfonso d'Aragona. Ma il costume di Carlo fu di lasciare ogni cosa imperfetta; sicchè non fu egli, che perfezionò l'opera della total divisione.

Tanto è ciò vero, che fino a tempo di Re Roberto i Nobili col cambiar d'abitazione cambiavano di Sedile, e taluni di essi davano il lor voto promiscuamente ora in uno, ed ora in un altro: il che fu espressamente vietato da esso Re, con imporre, che ciascheduno si rimanesse a far parte in quel solo, in cui trovavasi da principio aggregato. Rimasta è tuttavia la promiscuità tra Nido, e Capuana.

La riduzione poi de' Seggi a que'cinque, che abbiamo, dovè seguire negli ultimi anni di Roberto, come bene avverte il Summonte, giacchè in un Capitolo di esso Re se

ne

ne contano fino a nove (*a*); e nella determinazione, che poi fece intorno alle preminenze non vi si parla, che di cinque: e così ancora in un'Editto della Regina Giovanna I. (*b*). Ma chi sa dirci, se per Sovrano comando, o per trattato, che passò fra tutta la Nobiltà, al solo di Montagna unito all'altro di Forcella si permise di rappresentarne due, ed a ciascuno degli altri quattro un solo? La distinzione degli antichi Seggi tra maggiori, e minori è senza alcun fondamento.

Dalla divisione della Nobiltà in tanti Corpi separati l'uno dall'altro nacque l'emulazione, e per essa la disputa sulle preminenze, pretendendo i due di Capuana, e di Nido dover essere considerati al di sopra degli altri, sì per Nobiltà, e sì perchè ciascuno di essi era più numeroso, che tutti gli altri uniti insieme. Nè l'affare si rimase in parole, perocchè regnando Roberto si venne a' fatti, e ne seguì molta uccisione; quindi fu, che il Re chiamate a se le parti nel 1339, determinò, che Capuana, e Nido goder dovessero de' due terzi degli onori, con portare i due terzi de' pesi; e che l'altro terzo sì degli onori, e sì de' pesi andar dovesse diviso fra i tre altri Seggi, ed il Popolo: determinazione mal digerita da' tre, i quali se ne riserbarono a miglior tempo l'emenda.

Scoppiò in fatti il mal'animo nel 1380. e ne seguì grande effusione di sangue; nè fu poco l'essersi acchetati i romori con un indulto generale promulgato dalla Regina Giovanna I.

Da' tempi di Re Carlo I. fino a quelli di Giovanna I. molti de' nostri Nobili chi per merito, e chi per favore si procurarono feudi con vassalli, e nell'Archivio della Zecca ve n'è registro fatto d'ordine di essa Sovrana, nel quale si annoverano i soli cinque Seggi, come sta detto (*c*). Crebbero però regnando Ladislao, conciossiachè questo bellicoso, e profusissimo Principe non fece quasi altro, che dispensar Titoli, e Stati, e fu egli il primo a corrompere i suoi doni col vendergli a vilissimo prezzo anche a persone ignobili, e per-

(a) *Cap. contra maleficos rapientes virgines.*
(b) *Fascic.* 48. *fol.* 127. *apud Tutin. pag.* 132.
[c] *Tutin. loc. cit.*

perfino ad Ebrei venuti di frefco al Criftianefimo . Pochi fino ad allora ftati, erano i Baroni , pochiffimi i Conti; nè fino a' tempi di Giovanna I. i titoli di Principe , e di Duca eranfi conferiti a' privati. Coftei la prima volta l'accordò alla famiglia del Balzo nel conceder Taranto a Giacomo, ed Andria a Francefco. Nè fu di ciò fu molto prodigo Ladislao, imperocchè a' fuoi dì altri Duchi non s' intefero, fuorchè 'l fuddetto di Andria, e quelli di Seffa, di Venofa , e di Atri nelle famiglie Marzano, Sanfeverino , ed Acquaviva , e fuvi anche il primo Marchefe nella perfona di Cecco del Borgo. Grande tuttavia fu il numero de' Conti, ch' egli creò, grandiffimo quello de' Baroni , e fommamente più grande quello de' Feudatarj con vaffalli per modo , che quando egli morì rimafto era quafi a nulla il Patrimonio della Corona.

Non è però che grandiffimo onore fatto non fi aveffero i noftri Nobili nel meftiere di guerra , concioffiachè parecchi di effi furono prefcelti, ed ammeffi ne' particolari Ordini di Cavalleria, cioè in quello iftituito nel 1352. da Re Luigi di Taranto fecondo marito di Giovanna I. fotto il titolo della Compagnia del Nodo , e nell' altro , che nel 1381. fotto il titolo della Compagnia della Nave iftituì Carlo III. di Durazzo . Anzi il Seggio di Portanova per refiftere con vigore alla Regina Margarita , che col figlio Ladislao erafi ritirata in Gaeta , lafciando Napoli a divozione del Re Luigi d' Angiò, volle formarfi da se la Compagnia dell' Argata , nella quale anche aggregaronfi molti Gentiluomini degli altri Sedili. Formoffi appreffo un' altra Compagnia appellata dalla Leoneffa (*a*). E fuvvi pure un' altr' Ordine fotto nome della Compagnia della Luna a' tempi di Giovanni d' Angiò figliuolo di Renato (*b*); ad imitazione de' quali Re Ferdinando di Aragona inftituì l'altra appellata dell'Armellino (*c*).

E tale fu lo ftimolo di gloria nell' armi, che molti de' noftri Nobili in tempo, che il Regno era in pace, impazienti di vivere in ozio , fi unirono in diverfe Compagnie

[a] *Coftanzo lib. 6., & lib. 8., & 9. Engenio Nap. Sacra.*
[b] *Engen. loc. cit.*
[c] *Engen. ibid.*

gnie sotto varie insegne, portandosi a guisa di Cavalieri erranti dove sentivano esservi guerra, con segnalarsi tanto nella lealtà, e cortesia fra di loro, quanto nel coraggio, e valore (a).

Aperti a que' tempi erano i Seggi, e per essere ammesso in qual si fosse de' cinque, bastava il consenso di tutta, o di parte dell'Assemblea, che 'l componea, o l'avere imparentato con taluno de' Nobili già ricevutovi, purchè il pretensore, fosse cittadino, fosse regnicolo, ovvero straniero stabilitosi già con famiglia in quel distretto, vivessevi nobilmente con armi, e cavalli.

Nè allora però, nè per tutto il regnare degli Angioini, ed anche fino agli ultimi tempi degli Aragonesi i Seggi di Napoli saliti erano a quel sommo grado di stima, che meritamente ne fu fatta da poi. Che anzi molti di antiche nobilissime famiglie così cittadine, come del Regno considerando, che gli onori non andavano disgiunti da' pesi, ed amando meglio il vivere a se stessi senza punto meschiarsi ne' pubblici affari; anzi che pretendere di esservi ammessi, ne ricusarono per fino l'offerta. E quel che dico di costoro, dico maggiormente de' Grandi del Baronaggio, i quali altro che far parte nel Comune di una Città per cospicua, che fosse, trovavano il lor conto nel farla da Padroni nelle Città, e nelle Terre di lor dominio, comandandovi a bacchetta, assistiti da uno stuolo di gente d'arme sempre disposto ad ubbidirli ad ogni menomo cenno.

L' epoca della speciosità de' nostri Seggi, che Piazze anche si dissero, dee riportarsi al principio del Secolo decimosesto. Aveasi prima di ciò quel di Montagna formati alcuni stabilimenti, ma nel 1500. gli riformò ad esempio di quelli di Nido fatti nell'anno medesimo, cui in seguito si fecero alcune giunte: ed è sicuro, che gli altri Seggi circa quel tempo praticarono anche lo stesso, quantunque siensi disperse le costoro antiche carte. Con essi stabilimenti varie precauzioni si presero circa l'aggregare. Ed allora anche fu, che i primi Titolati del Regno, accortisi di quanto grande importanza fosse l' esser membro di un Corpo di Nobiltà nella Capitale divenuta allora as-

(a) *Costanzo lib. 9. Giann. lib. 20. Cap. 3. §. 2.*

assai più popolata, e magnifica, ne dimandarono l' aggregazione in quel di Nido, e l' ottennero nel 1503., e nel 1507., essendovi entrati due Principi, cinque Duchi, e molti Conti, e Marchesi, dove prima non v' erano che due famiglie Titolate, cioè la Carrafa, e la Pignatella: ed in tal congiuntura col danaro, che que' Signori esibirono si perfezionò quel Portico sì magnifico, che ora esiste, incominciato nel 1476; ad esempio di quel di Montagna, e di quello di Capuana intrapresi nel 1409., e nel 1453., appresso a' quali furono eretti gli altri di Porto, e di Portanova, in luogo de' cinque primi troppo angusti per una Città, e per una Nobiltà divenute allora sì ragguardevoli [a]. Ed a dì nostri abbiam veduto sorgerne un' altro specioſissimo per la Nobiltà di Porto: nè i Nobili di Montagna si son rimasti dal fare il simile, se non per mancanza del luogo.

Circa il tempo medesimo, il Seggio di Capuana fù anche provveduto di ragguardevoli personaggi, ed appresso entrarono persone di gran conto negli altri tre, fra le quali furono il Gran Capitano, e D. Fabrizio Colonna in quel di Porto, Vespasiano Gonsaga in quel di Portanova, e 'l Marchese di Villafranca, e 'l Duca d' Alcalà amendue Vicerè in quel di Montagna. Non si rimase tuttavia dal pretendersi da' due primi la precedenza, ricusandosi contrar parentela cogli altri tre, donde l' Apologia del Terminio: e ciò con tutto che fin dal 1488. si fosse formalmente stabilito, che tutti si reputassero uguali [b].

Dopo essere entrati ne' Seggi di Napoli i Colonnesi, i Sanseverini, i Balzi, gli Avali, gli Orsini, i Cardini, i Gesualdi, i Cantelmi, i Guevari, i Sangri, i Cordova, i Gonzaghi, e tanti altri loro simili, nacque la voglia a molti, e molti di pretendere ciocchè i loro Maggiori aveano ricusato; ma non era più il tempo, anzi quanto più frequenti furono le richieste, tanto vie maggiori si fecero crescere le difficoltà.

Di quì fu, che parecchie famiglie di origine illustre, da lunghi anni posseditrici di feudi con vassalli, ed imparen-

[a] *Tut.* Orig. de' Seggi car. 134., e 135.
[b] *Lib. præcedentiar. pag.* 32.

rentate con Gentiluomini di Piazza ſupplicarono l' Imperador Carlo V., perchè o obbligaſſe uno de' cinque Seggi a riceverle, ovvero accordaſſe loro l'erezione di un altro Seggio cogli onori medeſimi, e co'medeſimi peſi; ma tra la tardanza della riſpoſta ſi fece andare a voto il progetto del nuovo Seggio, con ammettere i più meritevoli negli antichi.

Fu rinnovata una tal dimanda al Re Filippo II., ed evitata con un' altra aggregazione; ma nel tempo ſteſſo ſi ottenne diploma da quel Sovrano, che non più ſi aggregaſſe, nè rintegraſſe ſenza il Regal beneplacito; ed oltracciò per riceverſi un candidato, vi biſognaſſe l'unanime conſentimento di tutti gl' individui del Sedile, baſtando per l'eſcluſione un ſolo, che ripugnaſſe.

Fu fatta anche la terza volta la dimanda del nuovo Seggio al Re Filippo IV., e pur queſta andò in fumo, con eſſerſi accolti coloro, che furono ſtimati più degni, e che più ſtrepitavano.

La ſomma difficoltà finalmente, che ſi è incontrata nell' aggregazione, o nella rintegrazione per libero, ed unanime conſenſo, ha fatta prendere la ſtrada dell' eſſere rintegrato per giuſtizia; e queſta ancora è divenuta difficiliſſima, come cauſa di ſtato, e di prima importanza: a tale dignità ſon ſaliti col tempo i noſtri Seggi, compoſti ora della prima Signoria nommen di Regno, che ſtraniera: ſebbene ſianvi in Città, e nel Regno moltiſſimi fuori de' Seggi, i quali vantar poſſono niente inferiore Nobiltà di natali.

Se poi venga ad eſaminarſi qual parte da principio abbia avuta la Nobiltà nel pubblico governo, e quale il Popolo, ſi troverà ne' regiſtri di Re Carlo II. del 1291., che due erano allora Sindici della Città, uno Nobile, e l'altro del Popolo (*a*). Nel 1300. per la fabbrica delle mura della Città furono eletti dodici, ſei Nobili, ed altrettanti Popolani (*b*). Nel 1309. primo anno di Roberto, governarono cinque Nobili, ed uno del Popolo (*c*), uniformemente alla giaddetta determinazione di Roberto, per la quale il Popolo aver dovea

(a) *Regiſtr.* 1291. *A. fol.* 7.
(b) *Reg.* 1300. *G. fol.* 77.
(c) *Reg.* 1309. *H. fol.* 307.

la ſeſta parte degli onori, e de' peſi (*a*). Ne' giornali del Duca di Monteleone ſi ha, che ſette furono i Deputati per trattare con Lodovico Re d' Ungheria, un ſolo de' quali fu Popolano (*b*). Nel 1383. dopo la morte di Re Carlo di Durazzo crearonſi gli Otto del buon governo, e due di eſſi furono del Popolo (*c*). Nel 1400. di dieci Deputati per capitolare con Re Ladislao due furono del Popolo (*d*). Nel 1418. ſotto Giovanna II. unitiſi i Nobili, e 'l Popolo, crearono dieci degli uni, ed altrettanti degli altri (*e*). Nel 1435. a tempi di Renato governarono il pubblico dieci Nobili, e ſette del Popolo (*f*). Nel 1456. avendo il Popolo tumultuato, perchè Re Alfonſo gli avea fatto diroccare il Seggio preſſo la fontana della Sellaria (*g*), gli fu ſoſpeſo l' ingerirſi ne' pubblici affari; ma poi nell' entrata, che fece in Napoli Carlo VIII. Re di Francia nel 1495. vennegli reſtituita una tal prerogativa, ed aſſegnato il luogo per ragunarſi nel Chioſtro di S. Agoſtino. Da quel tempo in poi il Popolo ha ritenuta quella parte nel governo, della quale di preſente ancor gode, ſiccome può oſſervarſi dal libro de' Capitoli, e grazie, e da' notamenti della piazza di eſſo Popolo (*h*).

Ecco quanto ſenza nè adulare, nè malignare ho potuto raccorre dalla ſtoria intorno a' noſtri Seggi, ed alla Nobiltà, che gli compone. Del rimanente è vero ciò, che diſſe il Cardinal de Luca, cioè che regnando gli Angioini *præſertim cum ſub fœminèis dominationibus Reginarum Joannæ I., & II. ipſa prærogativa feudorum qualificatorum, ac dignitatis cum prædictis titulis Principum, Ducum, & Marchionum, & Comitum tranſitum facere cæpit ad Nobiles privatos, qui in literis, vel armis conſpicui, ſeu ex aliis forte parum dignis cauſis in ſummo favore conſtituti, ad hunc di-*

(a) Tutini Orig. de' Séggi a cart. 129.
(b) Summon. *lib.* 3. *car.* 437.
(c) Giorn. del Duca di Monteleone.
[d] Summon. *lib.* 4. *car.* 528.
(e) Summon. *lib.* 51. *cart.* 578.
[f] Tutini Orig. de' Seggi cart. 92.
[g] *Ibid. cart.* 170.
[h] Tutin. *cart.* 349.

diverſum ſtatum facere cæperunt (*a*): il che fu anche avvertito dal noſtro ſtorico civile regnando non ſolamente gli Angioini, ma anche gli Spagnuoli, per modo che abbiamo ora uno ſterminato numero di Titolati tra Principi, Duchi, Marcheſi, e Conti, ed uno ancora più copioſo di ſemplici feudatarj, che abuſivamente appellanſi Baroni (*b*).

Infatti l' Autore *de Principatibus Italiæ* tra' noſtri Titolati aſcritti a' Seggi, ed i non aſcritti, nel 1531. annoverò diciannove Principi, venticinque Duchi, trentaſette Marcheſi, e cinquantaquattro Conti, e ciò oltre a mille, e più Baroni. E Franceſco Ricciardi nel ſuo Notiziario ſtampato nel 1732. vi contò 172. Principi, 320. Duchi, 300. Marcheſi, e 77. Conti, avendo la maggior parte delle antiche nobiliſſime famiglie voluto ritenere queſt' ultimo antico titolo dianzi sì ſpecioſo. Dopo ciò è anche creſciuto il numero de' Titolati. Ma chi potrebbe mettere a conto i tanti, e tanti Baroni, parecchi de' quali non poſſedono, che tre palmi di terra?

Ma che perciò? Perchè ſonovi tra noi alcune famiglie di più recente Nobiltà, come di uno, o due ſecoli, dovranno eſſerne pregiudicate tante, e tante altre, che ne contano molti, e molti? Laſciando da parte Triſtano Caracciolo, che fin dal 1517. ſcriſſe *in defenſionem Nobilitatis Neapolitanæ* (*c*), e l' Anonimo [*d*], poſſono leggerſi ſopra tal materia il lodato Terminio [*e*], Franceſco Elio Marcheſe (*f*), Franceſco Sanſovino [*g*], Scipione Ammirato (*h*), il P. Carlo Borrelli (*i*), Giuſeppe, e Filiberto Campanile (*k*),

[a] *De præemin. diſcur.* 32.
(b) Giann. *lib.* 34. *cap.* 8. *& lib.*
(c) *Apud Murat. R. I. tom.* 22.
(d) *De Principatibus Italiæ.*
[e] Difeſa de' tre Seggi.
(f) *De Neapolitanis familiis.*
(g) Origine delle famiglie Illuſtri d' Italia.
(h) Nelle famiglie nobili Napoletane.
(i) *Vindex Neap. Nobil.*
(k) Notizie di nobiltà.

Luigi Contareno [a], Uberto Foglietta [b], Filippo Briezio (c), Biagio Altimari (d), Giampietro de' Creſcenzi (e), Ferrante della Marra [f], Carlo de Lellis (g), Giuſeppe Recco (h), Scipione Mazzella (i), Franceſco de Petris (k), ed altri ancora; oltre di quello, che ne ſcriſſero il Coſtanzo, il Summonte, ed altri Scrittori della noſtra iſtoria.

Più grave però fu l' invettiva fatta alla noſtra Nobiltà dal Poggio Fiorentino, e da Bartolomeo Caſſaneo, in accuſandola d' infigardagine [l]. E più ſanguinoſa ancora ſtata è l' altra, che ricordomi d' aver letta nelle Lettere Giudaiche, e ripetuta nelle Cabaliſtiche, cioè, che tutto il valore de' noſtri conſiſte nel far ſalutare il nemico da un ſicario con un tiro di ſchioppo. Su di che baſta riſpondere al fanatico con una ſolenne mentita; ed a' primi due, che l' avere la noſtra Nobiltà abbandonato il meſtiere delle armi fu effetto della politica Spagnuola, la quale ricordevole della celebre congiura de' Baroni, ſtimò non poter conſervare un Regno lontano, che col diſarmarli, convertendo il perſonal ſervigio in danaro. Ma non per queſto venne a mancare ne' loro petti il coraggio dimoſtrato in cento, e mille occaſioni. Che ſe un Antonio Carrafa diè baſtante materia da ſcrivere al celebre Giambatiſta Vico [m], nè in queſto ſecolo hanno laſciato di farſi onore immortale tanti, e tanti, chi al ſervizio della Caſa d' Auſtria, e chi de' Borboni, ed ultimamente un Ottavio Enea Piccolomini d' Aragona in Boemia [n], e molti, e molti nel Campo di Velletri; ſon più che ſicuro, che aſſaiſſimi diſtinguerebbonſi sì per condotta, e sì per valentia, ſe ne veniſſe loro l' oc-

(a) Della nobiltà di Napoli. (b) *De laudibus urbis Neapolis.*
[c] *Italiæ recentioris lib. 2. cap. 7.* [d] Della Napoletana nobiltà.
[e] Corona della nobiltà d' Italia.
[f] Delle famiglie imparentate colla caſa della Marra.
(g) Diſcorſi delle famiglie Nobili di Napoli.
(h) Notizia delle famiglie nobili, ed Illuſtri della Città, e Regno di Napoli. [i] Deſcrizione del Regno di Napoli.
[k] Storia Napoletana. [l] *Caſſan. part. 2. conſider. 49.*
[m] *De rebus geſtis Antonii Caroſei.*
[n] Meritò di eſſer chiamato noſtro cugino dell' Auguſta Maria Tereſa in un Diploma del 1753.

l' occasione; per far che di Napoli si dicesse ancora ciò che cantò lo Scaligero:

Parthenope varii statuit discrimina mundi,
Quia tria diverso tempore sæcla dedit.

Aurea Pythagoras communis commoda vitæ,
Et docuit Sophiam Græcia magna procos.

Altera succedens studiorum mollior ætas,
Admisit Musas debiliore sono.

Tertia vulniferi quæsivit præmia ferri,
Atque Equitum potuit sola tenere decus:

Sic ex privata, & serva Regina supersum;
Roma, quod es, fueram: quæ modo sum, quod eras.

Saranno additate a suo luogo [se pure ne avrò il tempo, come ne ho la voglia] le grandi prerogative degli ascritti a' Seggi di Napoli; e verrà anche esposto il come, e 'l quando molte Città del Regno ad esempio della Capitale formarono i loro Seggi; e quali ottennero di chiudersi, e quali sono rimasti aperti: come il titolo di Milite passò a dinotare la Nobiltà personale trasferita nella Magistratura, posciachè abolita l' Assemblea de' Pari, i più cospicui Titolati divennero sottoposti non solamente alla di lei giuridizione, ma a quella eziandio de' Giudici della G. C.: e come dove prima i Titoli andavano annessi a' feudi, furono poi distribuiti per semplice distinzione di onore; con tutto ciò, che concerne questa parte della storia nostra rimasta ancora all' oscuro, o superficialmente trattata.

Voglio però, che si sappia, che gli Angioini non contenti del servizio ordinario, più volte nelle occorrenze ne richiesero uno straordinario, al quale il Baronaggio dovè condiscendere; sebbene si fosse fatta apparire una volontaria offerta; leggendosi ne' Registri: *N. N. pro feudo N. debet sex Milites, obtulit duodecim: N. N. pro feudo N. debet quin-*

quindecim Milites, obtulit triginta; e così uno per uno tutti pel doppio. Che si lagnino de' tempi correnti.

CAP. XXIV.

Delle Consuetudini di Napoli.

ALlorchè Re Ruggieri unì sotto la sua Signoria tutte le Provincie, che ora compongono il Regno di Napoli, quelle di esse, che state erano per più secoli dominate da' Principi Longobardi, eransi di già avvezze alle costoro leggi, e costumanze, colla differenza da luogo a luogo di qualche uso, o rimasto dal Codice Teodoliano, o introdottovi dalle altre Nazioni venutevi ad abitare. Ne' Paesi poi più di recente tolti all' Imperio Orientale aveano luogo i Basilici, o le pratiche discese da' medesimi. Quanto a Napoli, sappiamo da Stazio, che a' tempi suoi: *Morum jura viris, solum & sine fascibus æquum*, vale a dire, ci si vivea assolutamente di consuetudini. E chi sa, se per tutto quel tempo, che fu subordinata all' Imperio d'Oriente, o fu retta da' proprj Duchi ricevuta vi si fosse qualche legge venutale da Costantinopoli, o vi si fosse introdotta alcuna altra usanza dal lungo commercio co' suoi vicini?

Narraci la storia, che Bari nel rendersi a Ruggieri volle premunirsi col porre in iscrittura i proprj usi dipendenti dalle leggi Longobarde, e presentandoli al Re, dimandarne l' approvazione, siccome ottenne (a). Furono poi tali usi ordinati colla maggiore eleganza, che portava il suo tempo da Andrea nativo di quella Città, famoso Giureconsulto, e Giudice sotto Federigo; ed al costui picciol volume un altro libro fuvvi aggiunto di poi da Sparto, o sia Sparano Barese ancor esso, il quale regnando Carlo I. giunse al grado di Gran Protonotario: e son quelli appunto, che nel 1550. furono la prima volta messi in istampa deturpati, anzi che nò, dalle farragini di Vincenzo Massilla, come bene avverte lo storico civile.

Io non dubito punto, che fra le Città, che convennero col Conquistatore l'osservanza delle proprie consuetudi-

(a) *Ughel. ad Episc. Barens. Putignan. distrib. 2. vindic. S. Nicol. cap. 11. num. 87.*

dini una ſtata foſſe Napoli, allorchè trattò ſeco *de libertate Civitatis*, ſenza però l' avvertenza di porle in iſcritto. Ciò tuttavia ebbe luogo per tutta la Monarchia; avvegnachè nè Ruggieri, nè i due Guglielmi nel dettare le loro Coſtituzioni derogaſſero affatto alle uſanze locali, e perſonali. Nè il noſtro Federigo altre ne riprovò, che alcune irragionevoli, e ſtravaganti del Paeſe, congiuntamente con tutti gli uſi de' Franco-Normanni, a riſerba della ſucceſſione de' primogeniti nel feudale, colla prerogativa del ſeſſo, e del grado.

Seguito era a quel tempo nell' Italia di là dal Tevere quel gran cambiamento di coſe, che tutti ſanno, e quindi ciaſcuna Città aveaſi formati i proprj Statuti, al cui eſempio anche Benevento formò i ſuoi, i quali furono approvati da P. Innocenzio III. nel 1202. e confermati appreſſo da P. Gregorio IX. nel 1230. (*a*).

Paſsò intanto il Regno nel dominio di Carlo I., il quale co' ſuoi Franzeſi incominciò a procedere con un' inſoffribile diſpotiſmo; ſe non che la rivoluzione della Sicilia l' inſegnò ben toſto, che non biſognava ridurre i popoli agli eſtremi. In fatti tornò conto alla Caſa d'Angiò l' eſſer ſucceduto al padre un figliuolo pieno di umanità, e di moderazione. Allora fu, che parecchie città del Regno, non potendo ad eſempio delle Città Traſteverine, e di Benevento formarſi i proprj Statuti, penſarono di porre almeno al coperto ciaſcuna le ſue coſtumanze con traſcriverle, e farle approvare dal Re. Queſto fu il principal motivo delle varie Conſuetudini locali meſſe in iſcritto regnando Carlo II. La ragione de' dubbj ſulle medeſime, e delle liti, che quindi ſorgeano, fu anche vera; e queſta convenne eſporre al Sovrano, tacendo l' altra, che ſebben potiſſima, biſognava tacere.

Laſcio quì da parte Capua, Averſa, Gaeta, Catanzaro, ed altre Città, che diſteſe in iſcritto le proprie Conſuetudini, ne procurarono l' approvazione del Principe: alle quali poi fecero i loro Comenti, dove uno, e dove un altro Scrittore (*b*); e reſtringendomi a Napoli, niuno certa-

(a) Borgia Memor. Iſtor. di Ben. *tom.* 2. *cart.* 469.
(b) *Iſtor. Civ. lib.* 21. *Cap.* 7.

tamente potrà additarmi altra Città, che come questa, anche prima che diveniſſe parte della Monarchia Siciliana, accolte abbia in tutti i tempi tante, e tanto diverſe generazioni di uomini. Se ciò allora, che fu poi, maſſimamente quando divenuta Capo del Regno, ſpogliò le Provincie di abitatori, oltre de' Provenzali, ed altri Oltramontani, e delle genti di Sicilia, di Romagna, e di Lombardia, richiamatevi da tutte le parti, sì per le Corti Supreme di giuſtizia, e di economia quì fermateſi a riſedere, e sì per l' eſtenſione de' dominj di Carlo I., per la magnificenza della di lui Corte, per le feſte, pe' torneamenti, e per gli Ordini di Cavalleria accreſciuti oltremodo? Non picciola diligenza adunque vi volle a ricercare, ed a mettere inſieme le antiche coſtumanze ſtatevi alterate, e poſte in diſputa dall' intereſſe privato. Al che deve aggiungerſi la ſupina ignoranza di quell' età, la quale ſi ravviſa dalla ſcioperatezza de' Curiali d' allora, che ſoli ſapeano leggere, e ſcrivere un loro gergo ſconneſſo, ed inintelligibile: le voglia eccettuarſene taluno, che fra la turba di tanti, e tanti volgari appena per miracolo ſi addita.

Dodici uomini d' ordine del Re furono ſcelti dal Comune per la bramata ricerca, e fu dato loro per direttore Filippo Minutolo Arciveſcovo allora di Napoli. Le raccolſero eſſi, e regiſtratele Dio ſa come, le preſentarono al Re, *quorum ſerie diligenter inſpecta* (ſon ſue parole nel proemio delle Conſuetudini), *earumque ſenſu examinato proviſo, quia in illis invenimus communem concordiam civium, & rationis approbandæ cenſuram, detractis aliquibus, quibuſdam per rationem congruam additis, per Bartholomæum de Capua Militem, Logothetam, & Prothonotarium Regni Siciliæ in ſtylo dictaminis eorundem civium, ut magis propriè illorum uſualia verba remaneant, in præſenti volumine ſub titulo approbationis noſtræ, prævisas redigi fecimus*. E quindi rivocando tutte le altre, le ſole riſtrette in quel Volume volle, che d' ivi in poi aver doveſſero *in Civitate Neapolis, ejuſque diſtrictu vim legum, & robur conſuetudinum approbatarum*, pena di una libra d' oro contra chiunque altra ne allegaſſe.

Fu queſto Volume di regal ordine pubblicato dal Capi-

ta-

tano di Napoli nel dì 24. Maggio del 1306., ed oltre all' autografo, che 'l Re fe conſervare nel Regio Archivio, ne traſmiſe copie al Bajulo, e ſuoi Giudici, all' Arciveſcovo, ed al Bibliotecario de' Regi ſtudj (*a*).

Dalle addotte parole ſi deduce, che delle antiche Conſuetudini alcune furono rigettate, ed altre moderate, riformate, e ſpiegate; ſenza però che preciſamente ſi ſappia in che conſiſteſſe una tale riforma, a riſerva di qualche barlume, che ſe ne ha dal comento di Napodano.

La ragione addotta nel proemio dell' aver volute meſſe in iſcritto le Conſuetudini di Napoli fu *propter incertam, & indeterminatam conſuetudinum varietatem, quod dum in emergentibus cauſis allegatur interdum conſuetudinis, longævique uſus auctoritas, ad contrarium objicitur alia in eliſionem primo propoſitæ, & repugnantur adverſæ*; e di quì per la diverſità delle pruove, ſovente avveniva, che *allegata, & obtenta conſuetudo in uno judicio, non ſine varietatis prudentia in alterius inſtantia reprobetur*. Le mire dunque del Sovrano furono, ſiccome ei ſoggiunſe, *in lucem deducere veritatem, ſupplantare diſſidia, falſitates evellere, perjuria reſecare*.

Or io dimando, ſe colla pubblicazione delle Conſuetuni in iſcritto ſi conſeguì un tal fine? Non erano ſcorſi, che anni 44. quando Napodano Sebaſtiano bravo Giureconſulto di quell' età, coll' occaſione della peſtilenza, che deſolò l' Italia nel 1348., e che leggiamo deſcritta dal Boccaccio, eſſendoſi ritirato in una Villa poſta allora lungo la ſalita, che conduce a S. Martino, pensò racconſolarſi della perdita de' proprj figliuoli con divertirſi ſulle Conſuetudini ſuddette, corredandole parola per parola d' un copioſo comento, in cui fece il più ampio ſfoggio, che ſeppe, e potè di leggi Romane, ed anche di Pontificie, nelle quali era verſatiſſimo, con terminarne la fatica nel 1351. E chi può dire quanti dubbj e' moſſe, altri riſolvendoli di propria autorità, ed altri laſciandoli indeciſi, per così provvedere i poſteri di un ſemenzajo di liti, e per eſſe i Dottori d' una nuova materia da aguzzare il loro ingegno, gli Avvocati di un nuovo campo per arricchire, ed i Tribunali di un' altra perpetua applicazione?

(a) *Chiarito lib. 1. §. 9. cart. 10.*

Ma le Consuetudini non son esse materia di fatto, e non già di diritto? Che per le leggi, ove manchi il Legislatore, il quale ne rimuova i dubbj, siavi bisogno d'interpreti, l'intendo bene; perocchè i vocaboli, non che l'intere proposizioni, non essendo segni adeguati de' concetti mentali anche più semplici, sono di necessità soggetti ad ampliazioni, a restrizioni, ad equivoci; vopo è dunque nel complesso delle parole, nelle circostanze del tempo, e del luogo, nel diritto naturale, ne' principj della ragion pubblica, e della privata, e nella concatenazione di altre leggi, ricercare quale precisamente abbia potuto esser la mente del Legislatore nel dettare la tale, e la tal legge, perchè sia applicabile a questo, ed a quel caso, che si proponga: il che si riduce ad opinioni più, o meno plausibili (a).

Non così per le Consuetudini, ancorchè scritte; da che nascendo esse dall'uso, l'uso medesimo deve esserne il solo interprete, qualora siavi il modo di accertarsene. E ben Napodano il potea, se discesо da quel ritiro, e meschiatosi fra 'l popolo, usate avesse le diligenze stesse praticate dal Sovrano prima di pubblicarle.

Avrebbe egli, a cagion d'esempio, saputo dal Primario, e dal Tabulario di quel tempo, quali erano i lati, e quali i capi di una casa, e di un podere giusta l'uso d'allora; e con ciò sarebbesi egli astenuto dalle tante filastrocche, quante ne affastellò sulla Consuetudine *ubi domus*, in una cosa di non sua ispezione, notissima forse allora anche a' rustici della contrada. Avrebbe con ciò risparmiata la ricerca di quattro secoli, e più, con tanto dispendio de' litiganti, e con tanto imbarazzo de' Tribunali, senza speranza di potersene giammai accertare. Nel che per altro non fu solo, imperocchè ebbe per compagno Bartolo (b), e per seguace Paride de Puteo (c).

E nel vero riguardo a' fondi nè Varrone, nè Columella, nè Frontino ci han lasciato tanto di lume, che basti a schia-

(a) *V. Jo: Cleric. de arte critica.*

(b) *In tract. de insu. vers. quod frequenter accidit num. 3. & 7.*

(c) *Cap. ad discernendum de fin. fud. & cap. demonstratio eod. tit. Vid. Hieronym. de Monte in Tract. finium regund. cap. 27.*

ſchiarire un tal punto. Sappiamo da queſt' ultimo Scrittore, e dal comento di Aggeno Urbico, che i Romani nella diſtribuzione, che faceano per le Colonie, divideano i fondi in tante Centurie compoſte di dugento jugeri, ciaſcun de' quali jugeri coſtava di 240. piedi in lunghezza, e di 120. in larghezza. Centurie diceanſi, perchè ne' primi tempi andavano diviſe fra cento coloni.

Il terreno, che non baſtava a comporre i dugento jugeri, ſe rimanea fra centuria, e centuria, diceaſi *ſubſecivus*; e ſe ſopravvanzava in fine di alcuna di eſſe, appellavaſi *extracluſus*.

Il più ordinario era, che 'l primo aſpetto della centuria andaſſe dal Mezzogiorno al Settentrione, ed una tal linea diceaſi *cardo*, l'altra da Oriente ad Occidente chiamavaſi *decumanum*. De' due lati dalla parte del cardine uno diceaſi citeriore, e l' altro ulteriore; e de' due lati dalla parte del decumano uno diceaſi deſtro, e l' altro ſiniſtro. Il che poſto, ſembra che la fronte dell' intera centuria foſſe dalla parte del cardine, benchè Frontino nol dica eſpreſſamente.

Ma fatto ſta, che Frontino medeſimo ſoggiunge, che non in tutti i luoghi praticavaſi così, e che fra gli altri nel territorio Capuano il cardine era dalla banda Orientale; e nelle colonie preſſo al mare era ſolito incominciare dalla parte marittima andando alla montuoſa. Ecco un dubbio graviſſimo riguardante l'intera centuria.

Che dovrà poi dirſi del ripartimento de' terreni ſubſecivi, ed eſtracluſi, e delle porzioni diſtribuite da principio fra' coloni, ed appreſſo diviſe, e ſuddiviſe per contratti, e per retaggi, fra la moltiplicità degli angoli, e l'ineguaglianza delle terre, altre piane, che dicevanſi *ſtrigatæ*, ed altre dove elevate, e dove ſcoſceſe, che appellavanſi *ſcamnatæ*? Al che deve aggiungerſi l' inegualità de' termini *arciſinii*, cioè de' fiumi, de' foſſati, de' monti, delle vie, de' canali di acque, ecc.

È pure in ciaſcun Paeſe dovea eſſerſi ſtabilita per conſuetudine una regola generale a determinare la fronte, ed i lati di ciaſcun podere; ed i noſtri Primario, e Tabulario di quel tempo doveano di neceſſità ſapere qual foſſe una tal regola relativamente a' fondi del territorio di Napoli; altrimen-

te inutili ſtate ſarebbero, nommeno la Conſuetudine *ubi domus*, che le altre *ſi quis emit*, e *ſi ex uno latere*: e Napodano dovea inſtruirſene per non laſciarcelo ignorare.

Che più? La Conſuetudine eſclude dal diritto del congruo i ruſtici, e gli abitanti in Napoli, quando non ſiano *liberæ conditionis*. Napodano riferiſce la clauſola *non liberæ conditionis* a' ſoli abitanti in Napoli, e quindi eſclude dal diritto del congruo tutti i ruſtici ſenza eccezione; indi ſpiega per uomini *non liberæ conditionis* tutti coloro, che a' ſuoi tempi eraſi introdotto di chiamar vaſſalli de' Baroni. E' queſto un' error madornale, imperciocchè vaſſalli de' Baroni erano, e ſono effettivamente que' ſoli, che o per nobile inveſtitura, o per cenſo livellare erano, e ſon tenuti a' ſervigj *ex pacto convento*; tutti gli altri naturali del feudo erano, e ſono di libera condizione, ed uomini di eſſo feudo appellavanſi, ed anche burgenſi, non già vaſſalli, come fu poi per abuſo introdotto. L' ho altrove dimoſtrato colla ſcorta delle Coſtituzioni del Regno. La Conſuetudine adunque eſcluſe i villani addetti ad ignobil ſervigio *per libellum*, ed i ſottofeudatarj; ancorchè gli uni, o gli altri dimoraſſero in Napoli: potendo i Baroni, da cui dipendeano, richiamarli in ogni occaſione a ſervire; ſe pure così i villani, come i ſottofeudatarj non aveſſero voluto liberarſene con riſegnare il conceduto. Così parimente devono intenderſi la conſuetudine ſotto il titolo, *In quo caſu ſtetur dicto Coloni*, e l'altre *de teſtimonio ruſticorum*.

Colpa del comento di Napodano ſono altresì l' eterne conteſe intorno all' eredità inteſtate maſſimamente degli aſcendenti, e de' collaterali, ſu i caſi ommeſſi, e non ommeſſi, ſulla cauſa proſſima, e la rimota, ſulla parola *ex parte* della Conſuetudine *ſi quis*, *vel ſi quis*, ſulla proſſimità della linea, e del grado, ſulla linea effettiva, e contentiva, ſul diritto di rappreſentare, ſull' ultima appendice della ſuddetta Conſuetudine: *Et in præmiſſis appellatione fratris ſoror non continetur*, e ſopra tanti, e tanti altri dubbj, parte già deciſi, e parte rimaſti ancora in pendente; facendoſi forte l'una parte, e l' altra ſul ſentimento di Napodano, ſpeſſo oſcuro, ed ambiguo, e ſovente ancora contraddittorio, ed incoſtante.

Che

Che più? Nella Consuetudine *si moriatur* leggesi scritto, che i maschi tenuti erano *maritare sorores, & amitas secundum paragium, & facultates*, e nel §. *sed si morienti* della Consuetudine *si quis, vel si qua* si replica, *cum fratres ipsas habeant maritare*, e così ancora nella consuetudine *si qua mulier*, uniformi in ciò alla Costituzione *in aliquibus*.

Ora a dispetto di Pietro delle Vigne, e di Bartolomeo di Capua, i quali troppo bene intendeano la differenza, che passava tra *maritare*, e *dotare*, ed a dispetto ancora dell'antica costumanza de' nostri, e di quanti nel Regno viveano *jure Longobardorum*, l'entusiasmo pel diritto Romano fece intendere a rovescio le suddette parole; quando che e per coloro, che viveano in Regno *jure Longobardorum*, e per costumanza di Napoli, i fratelli non erano di necessità tenuti à dotare le sorelle, e le zie, ma erano soltanto in obbligo di maritarle ad un loro pari di nascita, e di beni di fortuna, ancorchè senza dote: che tanto significano quelle parole *maritare secundum paragium, & facultates*.

E senza uscire dalla successione intestata, piacemi di soggiungere, che per colpa di Napodano si giunse a porre in disputa lo spirito stesso delle nostre costumanze, cioè se in Napoli si fosse avuto riguardo semplicemente alla distinzione de' beni tra paterni, e materni, o si fosse anche riguardata l'agnazione: e ciò contraddicenti le medesime Consuetudini scritte, nelle quali non solamente non vi è vestigio di preferenza di maschi (salvo il caso del concorso de' fratelli colle proprie sorelle, e de' nipoti da fratello colle loro zie paterne, o materne, qualora però fra certo tempo non le maritassero ad un loro pari per tutti i riguardi); ma eziandio quando si volesse ammettere tal preferenza oltre al caso suddetto, le stesse Consuetudini scritte vi griderebbero contra da tutte le parti pe' tanti assurdi, che verrebbero a risultarne.

E pure si è disputato, e si disputa acremente su questo articolo, che un Curiale di quel tempo avrebbe risoluto in due parole, se Napodano si fosse compiaciuto di dimandargliene. E quì non voglio tralasciare di rendere la dovuta giustizia a due nostri valenti professori, i quali ultimamente nella causa della successione all'eredità di D. Aniello Ciam-

pi

pitelli hanno scritto egregiamente, così contro cotesta preferenza di agnazione preteta da fratelli patrueli contra gli amitini, e le amitine, come ancora pel diritto di rappresentanza de' figli di esse amitine; l'un de' quali è l' Avvocato D. Giacinto Troise, e l'altro è l' Avvocato D. Michelangelo Spada.

Che intanto non mi si rechi ad errore l'aver detto nipoti da fratello, perchè tale è l' uso introdotto fra noi, non ostante che latinamente *nepotes* diceansi solamente i discendenti per linea retta.

Io veramente non so comprendere, qual' uso si fosse potuto fare del comento di Napodano, se pubblicato si fosse nel 1351., allorchè egli terminò di scriverlo, o poco da poi; se pure non voglia supporsi ciocchè mi sembra incredibile, cioè che 'l Popolo di Napoli, ed anche i Tribunali fra meno di mezzo secolo perduta avessero non meno l'intelligenza delle proprie Consuetudini scritte nel 1306., che la pratica delle medesime: e che i casi messi in controversia dal Comentatore, e decisi per via d'argomenti, o non fossero accaduti fra detto tempo, e per mezzo secolo addietro, o per effetto della pestilenza andati fossero in perdizione unitamente colla memoria degli uomini tutti gli esempli delle cose giudicate.

Oltrachè chi a que' tempi sarebbesi dato a studiare un comento pieno di massime tratte dalla Giurisprudenza Giustinianea, la quale tanto avea che fare colle nostre usanze, quanto la luna co' granchi? Massimamente perchè il secolo, che succedè alla morte di Napodano, fu quello della massima ignoranza fra i nostri: ed a que' tempi per supplimento delle proprie costumanze, e delle patrie leggi davasi luogo nel Foro al diritto Longobardo assai noto, e spedito, e non già al Romano sì copioso, ed intralciato, che studiavasi appena da pochi Giureconsulti; siccome *peccatis exigentibus* se ne dolse Luca di Penna contemporaneo di esso Napodano, e siccome sappiamo anche da Matteo degli Afflitti.

E vaglia il vero, ragionevolmente i nostri antichi dovean portare un odio eterno al nome solo di Giustiniano, giacchè le di lui arme dirette da Belisario aveano una volta di-

disertata Napoli, saccheggiandola, ed uccidendovi barbaramente fino alle inermi donzelle, ed a' fanciulli innocenti.

Venne il tempo, in cui regnando gli Aragonesi, Paris de Puteo, Antonio d' Alessandro, Giannantonio Carrasa, Andrea Mariconda, Antonio d' Amatrice, Antonio di Gennaro, ed altri molti, ed ultimamente Matteo degli Afflitti recarono dalla Cattedra al Foro il gusto per le leggi Romane, non già coll'autorità del Testo, che poco intendeano, ma dietro a conchiusioni, che credeano dedursene, ed a certi principj d' equità adottati dalla scuola d' Italia. Ed allora l'uso delle leggi Longobarde andò tratto tratto cessando, rimasto appena in alcune Provincie; ed incominciò a dominare nel nostro Foro l'autorità de' Dottori con quelle regole, che ho detto altra volta.

Allora fu, che uscito in campo il comento di Napodano, vi fu ricevuto a guisa d' Oracolo, come quello ch' era pieno zeppo di massime tratte dalla Romana Giurisprudenza, e corrispondeva appuntino alla maniera usata a que' tempi nell' interpretazione de libri Giustinianei. Ed ecco le nostre Consuetudini, non più costumanze da spiegarsi dall' uso, ma Testo di leggi esposto all' interpretazione, ed all' autorità de' Dottori.

Ma che dico le Consuetudini? Il comento di Napodano divenne il Testo, cui si fecero ad interpetrare quanti gli vennero appresso colle loro note, ed addizioni; sicchè le Consuetudini di Napoli contenute in poche pagine fanno ora una picciolissima parte di un ben ampio Volume, non solo pel comento di Napodano, ma per tanti, e tanti annotatori, ed addenti: a' quali devonsi aggiungere i Trattati, le Controversie, le Decisioni, i Consigli, di Provenzale, di Caputo, di Carlo di Rosa, di Molfesio, e di cento, e cento altri: il perchè di presente le nostre Consuetudini sono la parte più copiosa, ed intrigata delle disputе forensi, essendovi rimasti non pochi punti principalissimi ancora disputati, ed indecisi.

Sonosi in questi ultimi tempi studiati i nostri antiquarj di ritrovare l'origine delle costumanze di Napoli, chi nelle leggi di Solone, chi ne' Basilici, e chi nelle Leggi de' Longobardi, e degli altri Popoli settentrionali, senza

al-

altra pruova, che quella di qualche analogia, che ſparſamente vi ſi rincontra; come ſe tra un popolo di gente collettizia di tante, e sì diverſe Nazioni, pel corſo di ſecoli non abbia potuto formarſi una miſtura di uſanze, parte analoghe dove ad una, e dove ad un altra delle giaddette leggi, e parte proprie ſenza la menoma analogia.

Senzachè non ſi rincontrano dappertutto leggi, e coſtumanze uniformi fra Nazioni, che non ebbero giammai conoſcenza fra loro? Eſempio ne ſono gli antichi Popoli della Germania, ed i Selvaggi d'America; ed io ricordomi, ſono già molti anni, d'aver letta una erudita diſſertazione ſopra tal propoſito di uno allora rinomato Profeſſore di Giuriſprudenza, nello ſtudio di Piſa (a).

Ho detto altra volta, e quì replico, che 'l noſtro D. Giacomo Caſtelli uomo di quel merito, che ognun sà, molto prima che fuſſe entrato nella Magiſtratura, avéa ſcritto un ben ampio Trattato ſulle Conſuetudini di Napoli; ed avendomi egli fatta la confidenza di leggermente di volta in volta alquante pagine ripiene di ſquiſita erudizione, e di notizie recondite, fu da me replicatamente ſtimolato a ſtamparlo: il che egli ſempre promiſe di voler fare, ma per la ſua naturale indolenza differendone di giorno in giorno l'eſecuzione, fu ſopraggiunto dalla morte; ed allora chi ſa qual plagiario, con mira forſe di farſene bello col tempo, ne fece ſcomparire il manuſcritto, con danno notabile degli amatori delle noſtre antichità, ed anche de' noſtri Cauſſidici, i quali troverebbero in quel Trattato molti lumi atti a ſchiarire parecchi dubbj ſu queſta materia, ch' è ancora più tenebroſa, che mai.

Io intanto, mentre non laſcio di ammirare il comento fatto da Carlo Molineo alle conſuetudini di Parigi, e di altri luoghi della Francia, vo riflettendo, come gli Oltramontani han ſaputo tanto profittare de' lumi venuti loro dall' Italia, che da' diſcepoli ſon riuſciti maeſtri.

CAP.

(a) Il Marcheſe Tanucci.

CAP. XXV.

Degli uſi de' Magnati del Regno riguardo a' matrimonj, e di quelli di Capuana, e di Nido.

DAl concorſo in Napoli della primaria Nobiltà del Regno ne adivenne, che quì ſi conchiudeſſero i parentadi fra le più Illuſtri famiglie, anche colla Sovrana approvazione. Ma concioſſiachè le doti, quantunque non ſi convenga eſpreſſamente, intendanſi ſottopoſte alle coſtumanze del luogo, ove coſtituiſconſi, e agli Ottimati Regnicoli non piacea ciocchè intorno alla ſucceſſione alle donne andate a marito veniva preſcritto nelle noſtre Conſuetudini; introduſſero perciò di convenire altrimente, cioè nella maniera, che forſe, e ſenza forſe aveano da prima praticata, del che per altro non ve n' è documento: la qual convenzione per eſſerſi da tutti del loro Ordine generalmente ricevuta, ſi riduſſe a formola in tutte le loro carte dotali. E poichè a molti Nobili anche cittadini piacque parimente di così convenire, una tal formola divenne sì nota, che ſenza traſcriverla per diſteſo, baſtò comprenderla in due parole, col vicendevolmente promettere di ſtare agli uſi de' Magnati del Regno: *more Procerum, & Magnatum.*

Biſognò dunque col tempo andar ricercando i protocolli degli antichi Notaj per accertarſi di tali uſi; il che praticò Camillo Salerno, con laſciarcene poi un ſunto nelle note, che fece alla Conſuetudine *ſi quis, vel ſi qua*: ed eccolo in riſtretto.

La dote in caſo di morte della donna ſenza figli ritornar dovea tutta intera, o al padre ſuperſtite, s' egli aveſſela dotata, o a' fratelli, ed a i loro diſcendenti, ſe deſſi ſtati ne foſſero i dotatori. Trovandoſi però il padre già trapaſſato, tutta la dote da lui coſtituita era nella libera diſpoſizione della donna: e così ancora per la dote coſtituita da' fratelli, qualora queſti ſi foſſero ritrovati già morti ſenza diſcendenti.

Che se la donna venisse a morte con figli, poteva ella liberamente disporre della sua dote, tranne la legittima dovuta a' figli, giusta il disposto nella Novella *de triente, & semisse*; ed istituendo eredi i figli, erale vietato l' ordinare fra loro una sostituzion pupillare.

A' figli, che morissero in età pupillare, ovvero appresso senza far testamento, succedeva il lor padre nelle doti pervenute loro dalla madre: e così ancora la madre succedeva ne' beni paterni a' figli, che trapassassero pupilli, o appresso senza far testamento; purchè però non le ostasse una sostituzione pupillare ordinata dal padre.

La Vedova finalmente guadagnava il dotario per la terza parte delle doti in usufrutto essendovi figli di quel matrimonio; e non essendovene, il guadagnava anche nella proprietà; purchè però non si fosse trovato vivente il padre del marito, nel quale caso ne guadagnava la sola metà in usufrutto se avesse figli, ed in usufrutto, e proprietà se non ne avesse. Così Camillo Salerno nel luogo citato.

Le doti intanto erano andate crescendo di mano in mano, tra per effetto del lusso, e per la sinistra interpretazione, che i Giureconsulti passionati pel diritto Romano dato aveano non meno alla Costituzione *in aliquibus*, che alle nostre Consuetudini sulle parole *maritare secundum paragium, & facultates*. Ed allora fu, che a' Nobili di Capuana, e di Nido sembrò duro, che doti non disprezzevoli per quell' età in morte della donna con figli, i quali poi morissero in età pupillare, o senza testamento, passar dovessero in altra famiglia non congiunta, nè per agnazione, nè per cognazione.

Si ricorse adunque alla dottrina delle rinunzie alle future successioni ignota al diritto Romano, ammessa però da tutti i popoli discesi dalla Germania, siccome ho fatto altrove vedere, e perciò ricevutissima in Regno, come si osserva tra l' altro nel comento di Napodano [*a*]: la qual dottrina si trovò necessaria non tanto per le donne, che andavano a marito, quanto per tutti coloro così maschi, come femmine, che disponevansi a professare in alcun Ordine Religioso capace di acquisti; giacchè quì erasi ammesso, che il padre naturale, anche contro sua voglia, lasciasse

ſe di eſſer padre de' proprj figli nell' atto del lor profeſſare, e che divenendo coſtoro figli dell' Ordine, in cui profeſſavano, moriſſero al mondo per ſopravvivere ſoltanto all' Ordine profeſsato, con trasferirgli tutt' i loro diritti, anche di *fuitâ*, che in qualunque tempo veniſſero ad acquiſtare.

Si ſtimò dunque dover patovire nelle carte dotali, che nelle doti materne, ovvero in tutt' i beni dal canto materno il padre non poteſse ſuccedere a' figli, quando coſtoro moriſſero in età pupillare, o appreſso *ab inteſtato*: ed a ſerbar l' uguaglianza, ſi dovè conſentire, che neppure la madre doveſse ne' beni paterni ſuccedere a' figli pupilli, o che poi moriſsero ſenza far teſtamento; riſerbando alla donna, che veniſse a morte con figli, o ſenza figli la facoltà di diſporre giuſta la conſuetudine *ſi qua moriens*: e quanto all' antefato fu ſtabilito nell' intera metà in uſufrutto, ſe vi foſsero figli, ed in uſufrutto, e proprietà, ſe non ve ne foſsero: il che fu poi moderato colla prammatica del Duca di Oſsuna, benchè inutilmente per le introdotte ſopravvivenze.

Coteſti uſi ancora di Capuana, e di Nido ricevuti col tempo dalle famiglie degli altri Seggi, e da altre fuori di eſſi, anzi da quanti così vollero ſtatuire, come prima eranſi ridotti a formole, così poi traſandate le formole, baſtò accennarli ſoltanto, col convenire ad uſo di Capuana, e di Nido, volgarmente detto alla nuova maniera.

Avvenne da ciò, che col correr del tempo per le liti inſorte intorno a tali uſi, biſognò ricercarne la formola ne' protocolli degli antichi Notaj, la qual diligenza fu praticata nommeno dal lodato Camillo Salerno, che da Matteo degli Affliti, il primo de' quali ne diede un riſtretto nelle additate note alla Conſuetudine *ſi quis, vel ſi qua*, e 'l ſecondo la traſcriſse tutta intera nella raccolta delle deciſioni, e propiamente nella deciſione 237.

Ma o foſse perchè i contraenti non ſempre aveſsero convenuto ad un modo, o pure per incuria de' Notaj, ſi ritrovò tra 'l ſunto di Camillo, e la formola di Matteo una notabile diverſità; imperciocchè nel ſunto del Salerno, il

(a) *Ad conſuet. ſi quis, vel ſi qua ver. præter quam.*

padre veniva escluso dal succedere a' figli in tutti i beni pervenuti loro così dalla madre, come da altri quali si fossero congiunti dal lato materno, dove nella formola prodotta da Afflitto una tale esclusione restringeasi alle sole doti.

Siffatta diversità diè molto che fare a' Dottori, de' quali chi stava da una parte, e chi dall'altra, ove nelle carte dotali si fosse semplicemente detto: ad uso di Capuana, e di Nido; e quantunque il Sacro Consiglio avesse deciso giusta il sunto del Salerno, ciò nondimeno parecchi Dottori seguitarono a star fermi nel sostenere la formola d' Afflitto, qualora nelle carte dotali non si fosse convenuto altrimente: da che gli usi suddetti son patti, e non consuetudini, e nella costituzione delle doti dee starsi a que' patti, che i contraenti avranno espressamente convenuti.

Ciò dee bastare per la Storia, non essendo mio assunto l' invescharmi in dispute legali. Mi contenterò dunque di qui trascrivere la formola, che leggesi presso Afflitto, perchè chi ne ha voglia la confronti col sunto del Salerno; e vegga ancora, in che questi usi discordano così dalle nostre Consuetudini, come dagli usi già praticati da' Magnati del Regno.

Nobiles Capuanæ & Nidi, habent istam consuetudinem; quæ instrumentis dotalibus exprimitur, videlicet. Si dictum matrimonium dissolvi contingat per mortem viri, uxore superstite, liberis ex dicto matrimonio superstitibus, vel non superstitibus, dictæ dotes datæ, & per virum receptæ restituantur, & earum restitutio, & assignatio realiter fiat dictæ uxori superstiti, seu ejus hæredibus. Si vero dictum matrimonium dissolvi contingat per mortem uxoris, superstitibus liberis ex d. matrim., d. dotes solutæ restituantur, & eorum restitutio fiat ipsis liberis ex dicto matrimonio procreandis superstitibus. Et ubi, & in casu quod non supereſſent liberi ex d. matrimonio superstites, vel etiam si tempore mortis dictæ uxoris liberi ex eodem matrimonio supereſſent, & postea adita hereditate, vel non adita per eos, vel alium, seu alios eorum nomine, liberi ipsi decederent, vel morerentur in pupillari ætate, vel post quandocumque ab intestato sine liberis le-

legitimis, & naturalibus, d. dotes modo prædicto receptæ deveniant, & devenire debeant, & ipſarum reſtitutio realiter fiat, & fieri debeat heredib. & ſucceſſorib dictæ uxoris, ſeu heredib. dotantis in pace ſine moleſtia, & contrarietate quacunq, ac omni exceptione remota; Ita quod eo caſu, quo ut prælicitur reſtitutio eſt facienda de dictis dotib. hæredibus & ſucceſſoribus uxoris, vel hæredibus, & ſucceſſoribus viri, vel aliis quibuſcunq. perſonis, ejuſdem liberis, ſicut prædicitur, decedentib. in pupillari ætate, vel poſt quandocunq. ab inteſtato ſine liberis legitimis & naturalib. ex paterna linea, vel etiam ſuccedenti eis vigore pupillaris ſubſtitionis, vel aliter, nullum jus in ejuſdem dotibus, ſicut prædicitur, datis & receptis acquiratur; ſed ipſas dotes, ut prædicitur, & quicunque hæres dictorum filiorum procreatorum, ut ſupra dictum eſt, ex matrimonio ſupradicto, eis vel ab inteſtato, vel ex pupillari ſubſtitutione ſuccedens, vel aliquo jure quocunque, hæredib., & ſucceſſorib d uxoris reſtituere teneatur, abſque detractione alicujus portionis jure naturæ forſan debitæ, ſeu debendæ d. marito in eiſdem dotibus dictorum ſuorum exinde procreatorum ex d. matrimonio: ſalva poteſtate teſtandi dictæ uxori, juxta uſum conſuetudinis Neap. in ſcriptis redactæ. Et ubi contigerit, virum præmori, ſuperſtite uxore, ac ſuperſtitibus liberis ex dicto matrimonio uno, vel pluribus, & poſtmodum filii ipſi morerentur, ſeu alter ipſorum moreretur in pupillari ætate, vel poſt quandocunque ab inteſtato ſine liberis legitimis, & naturalibus, nullum jus ejuſdem uxori, & ſuis hæredibus, & ſucceſſoribus, ſeu matri ſuæ ex materna linea ratione ſucceſſionis debeatur, nec ſit eis, vel alteri ipſorum quomodolibet acquiſitum ſuper bonis paternis ipſorum filiorum, nec ei ſuccedant, nec ſuccedere debeant, nec ipſa uxor ſuccedere debeat quoquomodo, nec de bonis ipſis paternis ſuorum filiorum detrahere poſſit Trebellianicam, Falcidiam, & legatum debitum jure naturæ, & jus aliquod portionis cujuſcunque, in quantum ipſi uxori, vel ejus matri, & aliis quibuſcunque ex materna linea debeatur: quibus omnibus juribus ac ſucceſſionibus ipſis legitimè debitis in caſu prædicto dd. uxor, & maritus, & ſic partes ad invicem renunciaverunt per ſtipulationem, &c. & juraverunt, &c.

Leggi, Conſuetudini, uſi, opinioni di Dottori, deciſioni,

di

di Tribunali, cavillazioni di forenſi, inimicizie di congiunti, ſpeſe di liti, tutto finirebbe ſe la voce *maritare* ritornaſse al ſuo primo ſignificato. Più coſtume, e meno albagia nelle donne: più frequenza di matrimonj, e meno diſſolutezza negli uomini: poco diſpendio nell' entrare in caſa una ſpoſa, e poco ancora nell' uſcirne, compenſato almeno l' uno per l' altro: meno ſacrificj all' Altiſſimo, tutti però volontarj; ed in conſeguenza più eſemplarità negli individui Religioſi, e Religioſe, e più anche roba in commercio. Ma il pretendere di riformare il mondo è lo ſteſſo, che voler raddirizzare le gambe a' cani, a detto del Boccalini. Si laſci dunque correre, come corre; ed intanto il Filoſofo ammiri le ſtravaganze dello ſpirito umano, e ſenza nè ridere, nè piangere, nè ſdegnarſi, ami i ſuoi ſimili, e ne compatiſca le debolezze.

Giova però riflettere che gli uſi di Capuana, e di Nido, ſiccome gli altri de' Magnati del Regno, furono introdotti a' tempi Angioini; giacchè prima di ciò non ve n' è eſempio nelle antiche ſcritture Curialeſche: ſegno evidente che anticamente non eravi coſtumanza diſtinta tra la Nobiltà, e 'l Popolo, nè di eſſa alcun barlume ve n' è tra le Conſuetudini ſcritte; donde inferiſco, che prima degli Angioini, altra diſtinzione non vi fu tra i Militi, e 'l rimanente de' cittadini, a riſerba di quella del contribuire introdotta dagli Svevi, dopo l' introduzione de' feudi fattavi da' Normanni.

CAPO XXVI.

De' Curiali, del Primario, del Tabulario, e degli Apprezzatori.

IL Popolo in Roma per iſtituzione di Romolo andò diviſo in Tribù, e le Tribù in Curie, eſſendone Capi i Curioni, ſpezialmente pe' ſacrifizj (a). Nelle Colonie poi, ne'

(a) *Liv. lib. 1. cap. 13. Dionyſ. Halicar. lib. 2. p. 82. Plutar. in Romulo.*

ne' Municipj cangiato che ebbero il loro antico governo, e per tutto finalmente l'Imperio Romano, in ciascuna Città, ed in ciascun luogo fuvvi un Collegio di persone scelte per via di censo destinate alle cariche del Comune, nel qual Collegio col tempo vi si fecero entrare anche plebei. Agli ammessivi però una volta, ed a' loro figli non permettevasi l'uscirne mai più, se non fosse per promozione alle prime cariche dello Stato. Andavano costoro divisi in due classi, la prima delle quali era quella de' Decurioni, donde creavansi i Duumviri. Avea un tal Collegio i suoi sergenti, come a cagion d'esempio gli apparitori, e la birraglia, i quali addettivi perpetuamente, erano della vilissima condizione degli ascrittizj. *Curia* chiamavasi l'intero Collegio, e *Curiales* indistintamente quanti il componeano, compresivi anche gli ascrittizj. Se ne fa memoria ne' libri di Giustiniano, e nel Codice di Teodosio, e ne han ragionato Barnaba Brissonio, Emondo Merillio, Guido Pancirolo, Giacomo Gotofredo, Scipione Gentile (*a*).

Tutt'altro erano le Curie Normanne, e Sveve, della cui istituzione, e della loro diversità per averne io dato altrove bastante ragguaglio, colà mi riporto (*b*).

Che Napoli sotto l'Imperio cangiato avesse il nome di Arconti in quello di Decurioni, non può dubitarsi. Ma nè di Duumviri, nè di Collegio, nè di Curia, nè di Curiali ve n'è vestigio alcuno, e soltanto si hanno memorie di Senato, e di Popolo, ovvero di Ordine, e di Popolo; il qual Senato però, o sia Ordine ho fatto vedere, che non era nè perpetuo, nè ereditario, come il Patriziato in Roma, e'l Decurionato nelle Provincie.

Il primo che faccia memoria di Curiali in Napoli è Cassiodoro, il quale in volendo ringraziare questa Città pel tributo accordato al Sovrano, indirizzò la sua pistola *Honoratis, Possessoribus, & Curialibus*; e ciò fu quando Napoli era già di-

(a) *Cod. Justin. lib.* 10. *tit. de Decur. & tit. si Curialis, Cod. Theod. tit. de quæst. & tit. de naviculariis, Briss. lib.* 4. *antiq. sel. Merill.* 7. *observ.* 26. *Pancirol. de Magistr. Municip. Gothof. in paratit. & in Comment. ad Cod. Theod. Gentil. de Jurisd. lib.* 2. *cap.* 5. *& 6. & lib.* 3. *cap.* 28.

[b] *Tom.* 1. *lib.* 2. *cap.* 29. *cart.* 256.

divenuta parte del Regno d'Italia, e quando lo ſteſſo Caſſiodoro colla ſua ſolita ampolloſità avea detto al Conte Palatino deſtinatovi a governarla: *aſcendis gemmatum Tribunal*; ſicchè egli per Onorati volle intendere l'attuale Magiſtratura, così latinamente chiamata per moltiſſimi eſempj, che ne avea [a]. Per Poſſeſſori intese tutti coloro, che co' proprj fondi contribuivano a' pubblici peſi, giacchè i noſtri non poſſedenti a que' tempi nulla contribuivano, come contribuirono di poi. E per Curiali inteſe quanti nell'Imperio avean nome, ed uficio di Cancellieri, di Notai, di Logografi, di Logoteti, di Tabellarj, di Tabellioni, &c.

In fatti in queſta Città tutti coſtoro un tal nome di Curiali aveano allora, e ritennero appreſſo, per molti, e molti ſecoli. Imperciocchè eſſendo paſſata Napoli nel dominio Imperiale di Coſtantinopoli, ed avendovi i Duchi Conti palatini ancor eſſi ſtabilito un Tribunale di giuſtizia col titolo di *Curia Comitis Palatii*, queſti Curiali formarono un Corpo in eſſo Tribunale, il qual Corpo continuò non ſolamente per tutti que' ſecoli, che Napoli fu retta da i Duchi, ma nel regnare eziandio de' Normanni, e degli Svevi, ed anche per fino a' tempi della Regina Giovanna I. e forſe anche di poi. Anzi il Capo de' Curiali ſuddetti appellato Primario, era quello, che ſoſcriveva i Diplomi di eſſi Duchi (*b*): ſegno che di Curiali componeaſi la lor ſegretaria.

Il Dottore Antonio Chiarito, come Archivario, che fu lungamente de' due archivj Camerali, ebbe tutto l'agio di ſcoterne la polve: al che egli aggiunſe la ricerca, che fece in quelli di varj Muniſteri, e lo ſtudio ſopra gli ſcrittori così noſtrali, come ſtranieri intorno alle memorie de' baſſi tempi. Scriſſe adunque con tali ajuti un' Opera, che intitolò: Comento Iſtorico-Critico-Diplomatico ſu la Coſtituzione *de inſtrumentis conficiendis per Curiales* dell' Imperador

[a] *Liv. lib.* 25. *cap.* 3. *Salluſt. in Catil.*, *Horat. lib.* 1. *Epiſt.*, *Propert. lib.* 4. *Eleg.*, *Flor. lib.* 1. *cap.* 13., *l.* 1. *Cod. de off. civil. Judic. I. Unic. Cod. Theod. eod. tit. lib.* 11. *Cod. tit. de Honorat. Vebic. &c.*

(b) *Chioccarel. Antiſt. Neap. pag.* 108. *Murat. Antiqu. tom.* 1. *part.* 2. *p.* 431. *Reg. ſign.* 1333. *&* 1334. *D. pag.* 81. *P. Barrell. vindex Neap. Nobil. p.* 78.

dor Federigo II., ed in esa raccolse quanti seppe, e potè vecchi documenti intorno a' nostri Curiali, con aggiungervi anche l' antica estensione del territorio di Napoli compresivi i villaggi, che 'l componeano; perchè valendo anche in questi le nostre Consuetudini, non s' ignorasse fin dove estendeasi negli andati secoli la giuridizion Bajulare co' suoi Curiali, che n' erano una parte; sopraggiunto però dalla morte, non ebbe il piacere di darla in luce, il che poi fece il Dottor Gennaro di lui figliuolo succeduto nell' uficio del padre.

L'Opera è ricca di moltiplice erudizione, e di vecchie carte atte a rischiarare la storia oscurissima del nostro Paese, non solamente a' tempi de' Duchi, de' Normanni, e degli Svevi, ma in quelli eziandio degli Angioini. Se non che, senza offesa del dotto autore, vi avrei desiderato un miglior ordine, ed in certi luoghi alquanto più di criterio.

Io intanto, come quello, che non son uso d' usurpare l' altrui fatiche, e per esse il procurarmi onore, confesso ingenuamente di riconoscere da quest' Opera buona parte de' lumi occorsimi nel presente articolo.

Ho io già dato ragguaglio del Tribunale *Comitis Palatii*, e del Compalazzo, ch' erane il capo, ed ho fatto vedere, che avea la giurisdizione civile, e criminale in tutto il territorio Napoletano, e che poi la criminale se gli tolse coll' essersi trasferita nel Capitano, e la civile le fu scemata allorchè Re Carlo I. fermò stabilmente in Napoli la M. C., e vi fu poi anche creata la Corte Vicaria [a].

Ora soggiungo, che un tal Tribunale veniva retto da cinque Giudici ad elezione del Comune sotto la direzione di esso Compalazzo, il quale seguitò a chiamarsi così fino a quando, per lo stabilimento in Napoli della M. C. co' suoi ripartimenti, il di lui Tribunale divenne Corte Bajulare; perocchè egli allora cangiò tal nome in quello di Bajulo, come si ha da due diplomi di Re Carlo I., in un de' quali leggesi: *Bajulo, seu Compalatio Neapolis* (b) e nell' altro: *a Neapolitano Bajo milite, olim Compalatio, & Bajulo ejusdem Civitatis* (c), non trovandosi appresso usato più il no-

[a] *Tom.* 1. *lib.* 2. *cap.* 26. *car.* 221.
[b] *Reg.* 1270. *pag.* 204. [c] *Reg.* 1270. & 1279. *H. p.* 41.

nome di Compalazzo, ma soltanto quello di Bajulo.

Ho fatto parimente osservare la stima, in cui furono nella Corte di Costantinopoli i Notaj, i Cançellieri, e gli altri scrittori di atti pubblici, e 'l maggior conto, che ne fu fatto da' Longobardi, e da' Normanni (a).

Maggiore d'assai però fu il credito de' nostri Curiali dipendenti dal Tribunale, o sia Corte del Compalazzo, poichè costoro formavano un Corpo in un determinato numero. ed avevano i loro discepoli, i quali nelle vacanze precedente esame, ed approvazione di tutto il Corpo, ed indi del Pubblico venivano con patente del Duca ammessi all'ufizio di Curiale. Avevano costoro un Capo col nome di Primario, ed un'altro, che occupava il posto di Tabulario, anche precedente esame, approvazione del Comune, e patente Ducale.

Tutte le pubbliche scritture, gli stromenti, i testamenti, gli atti giudiciali, e quanto occorreva di pubblica, e di privata fede per tutto il territorio di Napoli, tutto apparteneva al costoro ufizio. Al Primario poi, oltre alla facoltà delle stipulazioni, apparteneva ancora il compiere gli stromenti stipulati, ma non compiuti da' Curiali defunti; ed a lui, ed al Tabulario stipulatore ancor esso il riassumere gli stromenti rosi dal tempo, come si ha dal titolo delle Consuetudini *de instrumentis confectis per Curiales*, e da parecchi documenti così sotto i Duchi, come regnando i Normanni, e gli Svevi (b).

Fuori di ciò, incumbenza parimente era del Primario, e del Tabulario il misurare, e 'l dar prezzo agli stabili, e quanto va sotto il titolo *finium regundorum*: intorno al che eranvi anche due pubblici Apprezzatori, i quali distinguevansi dal Primario, e dal Tabulario, in quanto che essi non aveano la facoltà delle stipulazioni (c).

Se

[a] *Tom. 1. lib. 2. cap. 7. car. 153., e cap. 28. car. 214.*

(b) *In archiv. Cavens. arch. 27. n. 8. Tuin.* orig. de' Seggi *cap. 7. cart. 6. arch. S. Sebast. sign. 101. & Fasc. 7. n. 11. Sabatini vetust. calend. tom. 8. pag. 35. & pag. 42.*

(c) *Arch. S. Sebast. sign. 118. Reg. sign. 1248. ad 1245. N. pag. 174. & 1423. pag. 252. & ar. Chiarit.* Comento alla costituzione di Federigo.

Se non che a' tempi Angioini nelle grandi controverſie di congruo, di ſervitù, di confini erano ſoliti i Sovrani di ordinare, che vi interveniſſero ancora alcuni tra Nobili, e Cittadini verſati nelle noſtre coſtumanze (a).

Ciaſcuno per poco, che ſia verſato nella ſtoria ſa, che i Patrizj in Roma per tener ſubordinata la plebe, introduſſero le formole delle azioni, il cui primo autore, per atteſtato del Giureconſulto Pomponio, fu Appio Claudio Cieco; nè ignora, con quanta geloſia il Collegio de' Pontefici ne teneſſe in ſerbo l'arcano: e come poi foſſe ſtato bene accolto Gneo Flavio; per averle pubblicate nell'anno di Roma 449., per modo che, ſebben figlio di libertino, giunſe ad eſſer creato Edile Curule (b).

Più ſcaltri però i noſtri Curiali per l'oggetto medeſimo inventarono un carattere furbeſco pieno di abbreviature, e di ghirigori, il quale eſſendo tutto diverſo dallo ſcriver comune, nè da chierico, nè da laico, nè da cittadino, nè da foreſtiere poteſſe interpretarſi, inſegnandolo eſſi ſoltanto a' loro più provetti, ed accreditati diſcepoli. Con tal carattere ſcrivevano gli ſtromenti, i teſtamenti, e le altre ſcritture lor proprie, delle quali ragionerò poco ſtante. E quello ch' è più, non uſavano l'intervento di un Giudice, nè il numero de' teſtimonj richieſto dalle leggi Romane, e dalle Longobarde. E per tal modo ſaliti erano in grandiſſima ſtima, e teneano a ſe ſubordinato tutto il Paeſe.

E poichè Sorrento, ed Amalfi colle loro dipendenze ſtate erano per lunghiſſimo tempo ſottopoſte al Ducato Napoletano; quivi ancora ſi formò un Corpo di Notaj, il quale introduſſe lo ſtile medeſimo, e lo ſteſſo, o poco diverſo carattere.

Allorchè Re Ruggieri ſi reſe padrone di Napoli, e di tutte le altre parti del Regno, nulla vi cambiò dell'anticche coſtumanze, nè cambiamento vi fecero i due Guglielmi. Ma l'Imperador Federigo, che tutto vide, ed a tutto provide, trovata abuſiva, e ſommamente pericoloſa la maniera dell'iſtromentare, e dello ſcrivere Curialeſco, ſtimò

(a) *Reg. ſign.* 1327. *C. pag.* 64. *a t. & 65. Reg.* 1329. *D. p.* 84. *a t.* 1326. *B. p.* 53. 1346. *n. p.* 51.

(b) *Pomponius in l.* 2. *D. de orig. juriſ. Liv. lib.* 9. *cap.* 34.

interamente abolirla. Collocò egli dunque tutta la fermezza de' contratti nell'autorità, e nella religione de' Giudici, e perciò volle, che in tutte le ſtipulazioni intervenirvi doveſſe uno di eſſi Giudici (a), ſeguendo in ciò la pratica de' Longobardi; e volle parimente, che tutte appartener doveſſero in avvenire a' ſoli Notaj da se precedente eſame approvati; e per Napoli ne ſtabilì fino ad otto b). Paſsò poi ad ordinare, che tutti gli ſtromenti, e qualunque ſicurtà doveſſero, *per ſtatutos a nobis Notarios* ſcriverſi *per ſcripturam communem, & legibilem, ſcribendi modo, qui in Civitate Neapoli, Ducatu Amalphiæ, & Surrenti, & eorum pertinentiis hactenus ſervabatur, omnino ſublato* (c).

In forza di tai leggi i noſtri Curiali ceſſar dovettero dallo ſtipulare ſtromenti, e teſtamenti, e contentarſi di aſſiſtere nella Corte del Compalazzo per gli atti giudiciali, ed il Primario, e 'l Tabulario, ugualmente che gli Apprezzatori, per le miſure, e gli apprezzi, ſenza fare più uſo anche in ciò del lor carattere Curialeſco, laſciando le ſtipulazioni volontarie a' Notaj eletti dal Principe.

Federigo era uomo da farſi ubbidire, nè Corrado, e Manfredi furono da meno; ſicchè io ho per ſoſpetta di falſo una carta prodotta dal Chiarito colla data poſteriore al 1231. tempo, in cui furono promulgate le Coſtituzioni. Fuori però di dubbio è, che paſſato il Regno ſotto la dominazione di Re Carlo I., i noſtri Curiali ripigliarono nommeno il lor carattere, e ſtile, che l' autorità delle ſtipulazioni per chi volle, piuttoſto che de' Notaj creati dal Sovrano, valerſi della lor opera; da che quantunque la Corte del Compalazzo divenuta fuſſe Bajulare, e per le ſtipulazioni volontarie vi foſſero i Notaj creati dal Sovrano giuſta il diſpoſto da Federigo; pure ſi laſciò al pubblico di Napoli la facoltà di creare i Curiali, e fra eſſi il Primario, e 'l Tabulario, ed anche gli Apprezzatori.

Ecco una patente di Curiale ſpedita da Re Carlo II. *Karolus ſecundus Dei gratia Jeruſalem, Sicilie, Ducatus Apulie, Principatus Capue, Provincie, & Forcalquerii*

(a) *Conſt. inſtrumentorum robur.*
[b] *Conſtit. in occupatis & Conſt. in locis demanii.*
(c) *Conſtit. conſuetudine quam olim, de Inſtrum. conficiend.*

rii Comes. Universis hominibus Civitatis Neapolis fidelibus suis gratiam suam, & bonam voluntatem. Noverit Universitas vestra, quod nos Pacem Magnotiam concivem vestrum, de cujus fide, legalitate, & sufficientia ad publici Curialatus officium per testimoniale publicum scriptum Universitatis vestre in nostra Curia presentatum, laudabile testimonium Curia ipsa recepit; examinatum utique ad ipsum officium, & sufficientem inventum, vobis in publicum Curialem vestrum, recepto prius ab eo solito fidelitatis, & de officio ipso exercendo fideliter corporaliter juramento, duximus tenore presentium concedendum. Fidelitati vestre precipiendo mandamus, quatenus ad eundem Pacem, tamquam ad Curialem publicum per nos vobis concessum, ut de omnibus, que ad hujusmodi publici Curialatus officium pertinere, ad honorem & fidelitatem nostram, & heredum nostrorum de cetero recurratis. Datum Neapoli per Locumtenentem Prothonotarii &c. die VIII. Decembris VIII. Indictionis (a).

Ed o perchè per lungo tempo i Vescovi di Napoli eranne stati ancora i Duchi, o per altra ragione, oltre all'approvazione del Pubblico in ciascuna elezione, tenneſi per un diritto acquistato alla Cattedra Episcopale l' assenso anche del Prelato; al che lo stesso Carlo II. consentì nel seguente rescritto.

Karolus secundus Dei gratia &c. Capitaneo Civitatis Neapolis presenti, vel futuro fideli suo gratiam suam, & bonam voluntatem. Vitiosum est, quod preter, aut contra ordinationem sumitur, illudque merito retractabile cernitur, quod subreptitie impetratur. Sane universorum publicorum Curialium, seu Notariorum Curialis ritus Civitatis Neapolis nostrorum fidelium graviter queritur oblata petitio, quod licet circa creandos Curiales eosdem ad publici Notariatus officium, more suo, certus modus fuerit a prima fere institutione dicti officii huc usque servatus; ita quod vel nullus aliter ad ipsum assumi potuit, aut presumpsit officium, vel per obreptionem assumptus obtinere potuit licite illo fungi. Quidam tamen Petrus Pappacena de Neapoli, qui dum adhuc esset discipulus Curialis, propter defectus ejus aliquos repudiatus est habitus a quondam Philippo Neapolitano Archiepiscopo,

cu-

(a) *Regest. sign.* 1244. C. *fol.* 113.

cujus ad hoc requirebatur, prout fertur, authoritatis aſſenſus, & a certis Curialibus memoratis, temere preſumpſit diebus proximis, eodem ordine non ſervato, ſe in Curialem publicum, propter obreptionem facere eligi; & noſtras in hoc, veritate ſuppreſſa, literas impetrare; de quo, & in ipſo Curialatus officio, ac in dictis Curialibus grave diſcrimen eſt ortum, & in tota fere Civitate predicta, propter rem mali exempli, ſicut de quadam novitate odibili, materia murmuris eſt exorta; cum derogari dicatur ex hoc dignitati majoris Eccleſie, ac Neapolitani Antiſtitis, & alia plura diſcrimina exinde reſultare cernantur: Noſtra exinde proviſione petita, tue fidelitati committimus, & diſtricte mandamus, ut ſi liqueat, dictum Petrum contra modum, & formam in hoc ſolitos, & antiquos dictum publicum Curialatus officium a noſtra Curia impetraſſe, illud ſtatim penitus interdicas eidem, nec permittas ipſum in antea illo fungi, ita quod ulterius inde tibi ſcribere non cogamur. Preſentes autem literas reſtitui volumus preſentanti, efficaciter in antea, ſi caſus exiterit, valituras. Datum Neapoli per Bartholomeum de Capua &c. anno Domini MCCCIII. die XXVI. Aprilis I. Indictionis, Regnorum noſtrorum anno XIX. (a).

Non v' ha eſempio ſotto i Duchi di elezioni di Curiali, e fra eſſi del Primario, del Tabulario, e degli Apprezzatori, ma che queſta ſi foſſe fatta dal Pubblico, ſi ha dalle approvazioni de' ſovrani a' tempi Angioini, i quali dirigevanle *Univerſis hominibus Civitatis noſtre Neapolis*. Però ſotto i Durazzeſchi ſembra, che quella del Primario ſi foſſe incominciata a fare appartenere a' Nobili de' Sedili (*b*); coſtume, che rimaſe da poi.

Eſſendoſi intanto ſtabilita di permanenza in Napoli la M. C. co' ſuoi ripartimenti, e creataſi appreſſo la Corte Vicaria, i Notaj di eſſe Corti ſupreme introduſſero, ad eſempio de' Curiali, il coſtume di ſtipulare le obbliganze, e le ſicurtà ſenza l' intervento de' Giudici, e colla ſola ſoſcrizione di due teſtimonj: il che ridotto col tempo ad uſo del Foro, fu poi ammeſſo con più Prammatiche, colla cautela però, che dove la ſomma oltrepaſſaſſe i docati cinquanta, i te-

(a) *Regeſt. ſign.* 1302. *C. fol.* 266.
[b] Chiarito *car.* 32. & 33.

i teſtimonj ſoggiunger doveſſero di conoſcere coloro, che ſi obbligavano; e che le ſicurtà andar doveſſero a riſchio di colui, che le ſtipulaſſe, ſe fra quattro meſi, nè il principale, nè il mallevadore adempiſſero.

Allorchè ſi progettò di porre in iſcritto le noſtre Conſuetudini, ſi dovè neceſſariamente far capo da' Curiali, i quali erano i ſoli, che ſapeano, e poteano darne conto; ed eglino allora ne profittarono, con inſerirvi alcune delle antichiſſime loro uſanze; ed ebbero tanto di credito, che riuscì loro di farvele ammettere: tanto è difficile l'abolire i pregiudizj, comechè irragionevoli, quando ſieno invecchiati.

Di fatti gli Amalfitani a' tempi di Re Roberto il ſupplicarono a voler loro permettere l'uſo dello ſtile, e del caratiere Curialeſco, non oſtante la Coſtituzione di Federigo; e'l Sovrano nell'accordarlo, ſi valſe appunto delle ſeguenti eſpreſſioni: *Tanta eſt vetuſtatis conſuetudo, ut confeſſa pleriſque vitia placeant, & quæ uſus attulit, ab aſſueto de facili non recedant: ex frequentibus quidem actibus efficitur habitus, qui difficulter tollitur, nec novis accidentibus habiliter immutatur; & licet eorum uſus debeat rationi cedere, per eum tamen vis conſtrictiva legis inducitur, ut etſi levis, dura tamen, & gravis ipſius eſſe mutatio videatur* (a).

A renderſi perſuaſo del ſommo credito, in cui giunti erano i noſtri Curiali, baſta dare un'occhiata alle Conſuetudini ſotto il titolo *de inſtrumentis confectis per Curiales*, le quali a me ſembra che ſieno una ſola diviſa in più Capi, ovvero paragrafi; imperocchè in eſſi ſi van dichiarando tutte le ampliſſime facoltà, che in Napoli, e nel ſuo diſtretto eglino avuto aveano, ed aver doveano in avvenire: facoltà tutte eſorbitantiſſime, perchè contra il preſcritto dalle leggi civili di tutte le Nazioni. Di quì ſi deduce, che non oſtante l'eſſere da più di un ſecolo incominciate a riſorger le lettere, e non oſtante l'Univerſità degli ſtudj quì riſtabilita, e fra eſſi quello della Romana giuriſprudenza; pure Napoli nel generale era tuttavia in un grandiſſimo bujo; laſciandoſi ancora menar per naſo da coteſta gente, quanto furba

(a) *Reg.* 1313. *ind.* 12. *pag.* 261. *at.*

ba, altrettanto ignorante. Che non fà l'uso convertito in natura?

Nel primo Capo, che comincia *teſtamentum confectum per Curiales Neapolis*, ſi vuole, che un teſtamento ſcritto da un Curiale, o da un ſuo diſcepolo, e ſottoſcritto da due altri Curiali rogati, e da un terzo Curiale, il quale poi v'aggiungeſſe il *Complevi*, foſſe di ugual valore, che un teſtamento, in cui foſſero intervenuti un Giudice, un Notajo, e ſette teſtimonj; con riſervarſi alle parti le altre legittime oppoſizioni. Indi ſi ſoggiunge: *Idem in inſtrumento, quod Neapoli dicitur Geſta*, colla riſerva alle parti, così contra il detto, come contra le perſone de' teſtimonj.

Napodano ne dice, che *Geſta eſt inſtrumentum de dictis, & teſtificationibus teſtium, ut hic patet, & eſt introducta iſta providentia, ne probatio pereat*. Indi ne ſoggiunge tante, e tante, ch'è impoſſibile il cavarne ſtraccio. Grimaldi ſe ne sbriga, col dire „ ch'è l'iſteſſo, che oggi „ diciamo atto pubblico, che ſi ſtipola da' Notaj delle de„ poſizioni, che fanno i teſtimonj, per poterſene avvalere „ ne' giudizj iſtituiti, o da proporre in appreſſo (a).

Ma ſe la Conſuetudine ſta parlando di teſtamenti, che vi hanno, che fare gli atti pubblici per tutt'altri oggetti? Atto pubblico era il *Geſta*, ma un atto, che i teſtimonj faceano preſſo i Curiali, di avere il tale diſpoſto de' ſuoi beni così, e così in loro preſenza; il quale atto faceaſi valere, come teſtamento legittimamente fatto, quando le parti non aveſſero che ridire, così contro al detto, come contro alle perſone de' teſtimonj. Non erafi dunque introdotto *ne probatio periret* generalmente; ma ſibbene *ne periret probatio* dell'ultime volontà di un defunto, ſpezialmente ſe ſtato foſſe un uomo di campagna. Ciò confermaſi dalle Conſuetudini manuſcritte della Città di Sorrento, nelle quali va ſtabilito: *quod ſi quis homo forenſis, vel habitator extra muros Civitatis Surrenti facit ad ſe vocare aliquos homines, & in præſentia illorum legat, ſeu judicet aliqua bona ſua certis perſonis, & pro anima ſua, & ille qui legat, ſeu judicet, moritur, & accedunt ad Notarium*

Ci-

[a] *Stor.* delle leggi, e Magiſtrati *Tom.* 3. *lib.* 4.

Civitatis Surrenti, & jurant ad Sancta Dei Evangelia, ipſum forenſem ſic judicaſſe, & legaſſe, ut ipſi dicunt, quod licite poſſint exinde fieri facere per manus Notarii publice Surrenti, & ſubſcribi per Judices Civitatis, & fieri facere inſtrumentum, quod dicitur Geſta, *& tale inſtrumentum ſic factum ratum permaneat, atque firmum* (a).

Altra più chiara pruova ſe ne ritrova in una delle Coſtituzioni ſinodali di Giovanni II. creato Arciveſcovo di Napoli nel 1328., delle quali tratterò nel ſeguente Capo; perocchè in eſſa Coſtituzione vengono ſcomunicati *occultantes teſtamenta, ſeu Geſta, quominus ipſa infra annum computandum a die obitus teſtatoris teſtamenta ipſa, ſive Geſta exequutioni debitæ demandentur* (b). Mi maraviglio, come Chiarito non vi aveſſe poſta mente.

Si paſſa nell' altro Capo, che principia: *Inſtrumentum emancipationis*, a ſtabilire, che vagliano tutti gli ſtromenti ſcritti da un Curiale, o da un diſcepolo, purchè foſſero poi ſoſcritti da due Curiali per teſtimonj, e da un terzo che v' aggiungeſſe la formola *complevi* (la quale non andava mai disgiunta dalla compagna, *& abſolvi*); e vi s' include eſpreſſamente lo ſtromento del manceppare, ancorchè in tale ſtromento per legge comune vi ſi richiedeſſe l' autorità del Magiſtrato. Indi per via di eccezione ſi ſoggiunge in un' altro Capo, che per lo ſtromento di diviſione in Napoli appellato *Notitia* baſtavano due ſoli Curiali ſenza del terzo, che 'l compiſſe coll' addotta formola: *Complevi, & abſolvi*; così che le parti, ed i loro eredi, e ſucceſſori non poteſſero impugnarlo. Intorno all' origine, ed all' uſo de' contratti appellati *Notitiæ* praticati in Italia, ed altrove ſon da leggere il Mabillone (c), e 'l Fontanini (d). Simili carte in Sorrento appellavanſi *Morſis*, ed in Amalfi *Merſe*, e *Moriſſen*, voci forſe tratte dal greco ſignificante diviſione [e].

[a] *Conſuet. Civit. Surrenti rub.* 53. *tit. cum quot teſtibus valeant Geſta Chiarit. cart.* 5.

(b) *Conſtit.* 27. *in fine Rit. M. C. cum Caravita.*

(c) *De Re diplom. lib.* 3. *cap.* 4. *Annal. Ben. Secul.* 4. *part.* 1. *p.* 761. *& de uſu, & orig. veter. Notit.*

(d) *Juſt. Fontanin. Vindic. diplom. lib.* 1. *cap.* 3. *pag.* 40. & 41. (e) *Conſuet. Surrent. rub.* 12. *Murat. antiqu. diſſertat.* 7.

Soggiungesi appresso nel Capo *ubi instrumentum*, che se in uno stromento soscritti si fossero per testimonj due Curiali, mancasse però la soscrizione, e 'l *complevi* del terzo, perchè *Curialis, qui debet complere, moritur*, potea in tal caso il Primario supplire a tal difetto, sottoscrivendosi col *complevi, & absolvi*, purchè però le parti vi consentissero: in altro caso lo stromento aveasi *pro rupto, & vacuo*.

Quì Napodano sulla parola *moritur*, fa il dubbio: *quid si est gravi infirmitate detentus?* E decide: *etiam si esset a medico desperatus, cessat consuetudo. Quid si erat in transitu, & incipiebat mori? Respondeo, adhuc dicitur vivens*, con quel che siegue. *Moritur* dice la Consuetudine, e non già *mortuus est*, e perciò sembra, che abbracci tutti i casi suddetti.

Nel seguente Capo della Consuetudine, il quale comincia *instrumenta confecta*, si stabilisce, che volendosi, o per vecchiezza della carta, o per altra ragione riassumere in pubblica forma uno stromento Curialesco, il quale fosse legittimamente fatto col giaddetto *complevi, & absolvi*, potesse ciò farsi dal Tabulario, e compiersi dal Primario: e tanto bastasse per rendere lo stromento così riassunto d'ugual valore del suo originale; eccettuatone però lo stromento appellato *Introductum*, il quale nè riassumersi potesse, nè valessene il riassunto.

Ed appresso si dice, che se in uno stromento Curialesco s'inserisse di parola a parola un' altro stromento parimente Curialesco, ciò bastasse per darsi piena fede allo stromento inserito, che che ne fosse del suo originale; purchè lo stromento, in cui s'inseriva, fosse avvalorato, come gli altri stromenti Curialeschi, colla soscrizione di due testimonj Curiali, e del terzo, che lo compisse.

Accenna Napodano, che lo stromento appellato *Introductum* era una carta dotale; ma nel voler dare la ragione, perchè un tale stromento non potesse riassumersi, e riassunto, non valesse come tutti gli altri, non si lascia affatto intendere, perocchè dice: *& est forte ratio, quia dos peti non potest absque instrumento dotali, sed instrumentum autenticatum non est dotale, seu de dote, sed instrumentum de tenore prothocolli, seu instrumenti dotalis*. Il vero è, ch'

ch'egli non la ſapea, ſiccome neppur noi la ſappiamo; quantunque non poſſa dubitarſi, che *Introductum* ſi chiamaſſe uno ſtromento, nel quale taluno dopo aver confeſſata la dote già ricevuta, obbligavaſi a conſervarla, ed a reſtituirla, con coſtituire alla ſpoſa la quarta, giuſta la coſtumanza; eſſendovene documenti ne' Regiſtri di Re Carlo II. e della Regina Giovanna I. [a]

Col ſeguente Capo, che comincia *contra inſtrumenta*, va ſtabilito, che non poteſſero per via di teſtimonj accagionarſi di ſimulazione qualſivogliano ſtromenti Curialeſchi, che conteneſſero vendite, donazioni, obblazioni, enfiteuſi, quetanze, tranſazioni, concordie, ed anche gli ſtromenti in Napoli appellati *Pſallie*, quante volte in forza di tai contratti ſi trovaſſe trasferito il poſſeſſo; riſervandoſi ſolamente a' contraenti l'accuſa di falſità.

Che coll' addotto nome di *Pſallie* s' intendeſſero gli ſtromenti, ne' quali coſtituivaſi la dote, non può metterſi in dubbio, giacchè una tal voce con picciola differenza fu praticata fino al ſecolo XVI. uſandoſi in cotesti ſtromenti la formola: da, cede, ed aſſegna *in ſolutum*, *& per ipſaliam*, *& in fundum dotis* un podere *&c.* E' ridicolo però ciocchè dice Napodano intorno all'origine di una tal voce, ch' e' tragge da *pſallo*, *pſallis*, perchè nelle nozze ſi canta, e ſi balla; ſe non che ſono frequenti in lui ſimili puerilità.

Negli ultimi due Capi, l'un de' quali comincia *ſi inſtrumentum*, e l'altro *inſtrumenta donationum*, ſi dichiara, che per coſtumanza di Napoli gli ſtromenti di compere, e vendite, o che foſſero ſtipulati da' Curiali, o da altre pubbliche perſone (intendendo per eſſe i pubblici Notaj) non valeſſero che un anno ſolo, per poterſi dimandare il poſſeſſo della roba venduta, e l'intereſſe del danaro pagato, ſcorſo il qual' anno ſenza farſi una tal dimanda, intendeaſi riſoluto il contratto, nè potea il compratore dimandar altro, che 'l ſuo danaro ſenza neppur l'intereſſe: e per quello, che apparteneſſe a donazioni, obblazioni, o permute, doveſſero queſte aver luogo, qualora *rei donatæ, oblatæ, & permutatæ poſſeſſio per-*

(a) *Reg. Sign.* 1306. *I. fol.* 127. *Regiſt.* 1335. *D. fol.* 217. *& Reg.* 1346. *B. fol.* 179. *Chiarito car.* 7.

venerit ad donatarium, aut ad eum, cui oblatio, vel cum quo permutatio facta sit; in altro caso non dovesse darsi luogo a presuppositi, ancorchè negli stromenti di donazioni, di obblazioni, e di permute, si dicesse, *traditionem esse factam*.

Gli addotti due ultimi Capi, i quali non riguardarono i soli stromenti Curialeschi, ma tutti generalmente, non contengono alcuna esorbitanza, essendo diretti a non involgere in liti i possessori de' beni; ma appunto per questo sonosi lasciati andare in disuso.

Quante liti sarebbonsi fatte, e si farebbono di meno, se i Dottori dietro al Comento di Napodano non avessero sostenuto, che potesse rinunziarsi a queste Consuetudini; e che la clausola del *costituto* ignota a' nostri antichi altrettanto valesse, quanto l'effettiva tradizione, con tante, e tante altre eccezioni tratte dal fondo del diritto Romano?

Or se in alcun' altra parte del comento di Napodano si osserva, ch' egli delle nostre Consuetudini tanto ne sapea, quanto leggeane scritto, ciò è principalmente intorno agli stromenti de'Curiali. Era nostro cittadino: vivea in un tempo, che le Consuetudini erano in piena osservanza: i Curiali, comechè sciocchi, n'erano i custodi; ed eranne interpreti i Giudici Bajulari, piucchè quelli della Magna Curia, e della Corte Vicaria, Tribunali in Napoli del tutto nuovi. Napodano però, secondo che si osserva dal suo comento, dovea essere uno di que' misantropi, i quali immersi negli studj, se ne stanno racchiusi ne' loro gabinetti rivolgendo libri, senza curar di sapere ciocchè si fa, e si dice fuori di quel sepolcro, cui sonosi condannati. Egli in fatti in tutto il suo comento attese soltanto a sfiorare il diritto Romano, che avea per le dita, e parte ancora del Pontificio, senza fare affatto memoria, nè di decisioni de' nostri Tribunali, nè di opinioni de' nostri Dottori, interpretando le Consuetudini del proprio Paese, come fossero leggi del gran Mogol, ed egli fosse un' Oltramontano; al contrario di Andrea d' Isernia suo quasi contemporaneo, il quale nel comentare così gli usi feudali, come le Costituzioni, cita sovente le opinioni de' Dottori Regnicoli, e le decisioni della Magna Curia; e co-

così quivi, come ne' Riti Camerali si mostra versatissimo nelle pratiche del Paese. Napodano adunque fu un famoso Giureconsulto per quell'età, sì per dottrina sulle leggi, e sì per ingegno. Ma le Consuetudini richiedeano un Dottor consumato tra la polve del Foro, avvezzo a schiccherar processi ne' Tribunali, e carte vecchie nelle officine Curialesche.

Passo ora a dare un brieve ragguaglio dello stile praticato da' Curiali nelle loro scritture. E primieramente in tutte vi si ravvisa una supina ignoranza, anche maggiore di quella, che scorgesi nelle carte degli altri luoghi del Regno, e di tutta l'Italia: la quale ignoranza ebbe più lunga durata, perchè i Curiali de' tempi posteriori costantemente si valsero degli antichi formolarj de' loro predecessori.

Durante il governo de' Duchi incominciavano dall' invocazione del Signore così: *In nomine Dei Salvatoris nostri Jesu Christi*, cui seguivano il nome dell' Imperadore di Costantinopoli coll' aggiunto di *Magnus*, gli anni del di lui Imperio, e finalmente il giorno, il mese, e l' indizione. Ma non è da sperare, che le date battano a livello colla storia: segno evidente, che i nostri Curiali, scioperati come erano, nulla sapendone, lavoravano per costumanza, ed a caso.

Ponevasi appresso il nome del Duca coll' attributo di *Eminentissimus*, accoppiandovi per lo più *atque Dei gratia Magister Militum*, senza lasciare alcuno degli altri titoli speciosi conferiti loro dalla Corte Imperiale, come di *Antipatus*, di *Patritius*, di *Protosebastus*, d' *Imperialis Spatarius*, di *Protospatarius*.

Quando poi Napoli erasi data a Re Ruggieri, usarono trascriverlo così: *Regnante Domino nostro Rocerio Sicilie, & Italie magnifico Rege anno N. & ejus dominationis Civitatis Neapolis anno N. die N. mensis N. indict. N. Neapoli*. E così praticarono sotto gli Svevi; se non che a Federigo divenuto Imperadore vi aggiunsero il titolo Imperiale col *Magno*, e 'l *semper Augusto*, che Federigo forse fu il primo ad introdurre. Sotto gli Angioini finalmente, così ne' titoli, come nelle date andavano essi d' accordo colla Regal Cancellaria. Non ne dico più per non uscir di proposito.

Se

Se non che rifletto, che le parole: *ejus dominationis Civitatis Neapoli*, che leggonsi negli ſtrumenti Curialeſchi ſotto Ruggieri, fan vedere apertamente, che abbagliò il chiariſſimo Mazzocchi nel darſi a credere, che Napoli fu laſciata libera da coteſto Sovrano, ſiccome diſſi altra volta (*a*).

Negli ſtromenti l'intero contratto ponevaſi in bocca di uno de' contraenti, dandovi principio col *certum eſt*, ovvero *certiſſimum eſt me N. N.* e così ſino alla fine.

Terminavano gli ſtromenti così: *ſcriptu per manus N. Curialis*, o *Tabularj*, o vero *Primarii*, *per ſupraſcripta inditione hoc ſignum* ✠ *manus ſupraſcripto N. ut ſupra legitur ab eo rogatus pro eo ſubſcripſi*; dove il ſolo ſegno di Croce era del contraente. Che ſe lo ſcrittore foſſe un diſcepolo, diceva: *ſcrittu per manu N. ſcrittor diſcipulus domini N. Curialis &c.* Soſcrivevanſi due teſtimonj Curiali: *ego teſti ſubſcripſi*, ed un terzo Curiale, ovvero il Primario ſoſcrivendoſi, ſoggiungeva: *complevi, & abſolvi per ſupraſcripta inditione*. Nelle compere però tutti e tre uſavano di aggiungere: *& ſupraſcriptus aurum tradi bidi*; ma nè in queſti, nè in qualunque altro ſtromento uſavano ſegno.

Ne' teſtamenti introducevanſi, come ſiegue: *diſpoſitu factu a me N. filia quidem N. & quedam N. jugalium perſonarum. De omnia mea hereditate & domus ſeu ſuſtancia de intus & foris quibus inferius judicavero firmu & ſtabiles permaneant in perpetuum, quod dixit diſpono. Primu &c.*

Chi poi voleſſe inſtruirſi intorno all'uſo delle ſocrizioni, de' ſegni, e delle altre formalità praticate da' Notaj in Italia, nelle Gallie, ed altrove, vada a cercarlo nel chiariſſimo Mabillone (*b*) e ne' PP. Maurini [*c*].

Ne' contratti de' minori, ed anche delle donne uſavaſi l'intervento di alcuni gentiluomini del quartiero, e la formola era *per abſolutionem de Nobilioribus ominibus de Tocco N.*, ciocchè nelle Conſuetudini ſta ſpiegato, *ideſt auctoritate Nobiliorum hominum illius plateæ, ſive Tocci*; e dove ſi trattaſſe di minori, vi ſi aggiungea *eo quod non eſt perductus ad legitimam etatem*: ed uſavaſi anche di dargli un

(a) *Iſtor. della G. C. T.*
[b] *De re Diplomat.*
(c) *Nouveau Traitè de Diplom.*

un Curatore sotto nome di *Abocadore*. Ma di ciò non ve ne sono memorie anteriori all' introduzione così de' feudi in Napoli regnando Ruggieri, come de' casati, facendovisi menzione de' Cacapece, degli Sconditi, de' Boccatorcia, de' Caraczoli, de' Ladri, degli Aurilj &c. (*a*).

Uso era de' nostri Curiali, ugualmente, che di tutti i Notaj negli antichi tempi di consegnare alle parti gl' interi contratti ridotti in forma pubblica in un pergameno, o sia carta di pecora, ed eran questi, siccome ancor sono, gli originali di essi contratti; e conciossiacchè introdotta che fu la carta bombacina, si fosse praticato in Napoli, spezialmente in Amalfi ed in Sorrento di scriverli in questa carta, l' Imperador Federigo espressamente il vietò; ordinando che fra due anni tutte le scritture in tal carta si fossero riassunte in carte di pecora *ad scripturam communem, & legibilem*. (*b*) Ed ecco il perchè nel doversi procedere in forza di uno stromento, bisognò esibirne nella M. C. l' originale in pergameno; ed allora citato il reo convenuto *super tenore instrumenti*, incorrea nella pena, se non veniva *facculo parato* a soddisfare, con quel di più, che sta prescritto ne' Riti della G. C.

Nè i nostri Curiali, nè i Notaj altrove usavano di scrivere in un Volume tutti per disteso i contratti, che stipulavano; ma sibbene praticavano di registrarne in succinto il più essenziale in un Quaderno, che conservavano per potere ad ogni richiesta delle parti ridurre in pubblica forma i contratti suddetti, aggiungendovi tutte le formole da essi usate: e questo Quaderno appunto chiamavasi Protocollo, ed appo noi diceasi ancora Scede, o sia Sede del Curiale, perchè in esso conteneansi in ristretto quanti contratti stipulati avea in tutto il tempo del suo uficio. L' uso di distendere ne' protocolli gl' interi contratti, ed indi estrarne le copie in carta bombacina fu introdotto ne' tempi posteriori, allora quando si ammise nel Foro la via de' precetti ordinanti il pagamento fra certo tempo, del che a suo luogo.

Seguita dunque la stipulazione di un contratto, il Curiale, o un suo discepolo, se le parti il richiedeano, ne scri-

(a) Tutin. de Seggi *Cap. 7. car. 60. ad 73.*
(b) *Const. consuetudinem quam olim.*

ſcrivea in pergameno tutto il contenuto, aggiungendovi quante formole ritrovava regiſtrate negli antichi formolarj, il che diceaſi *ingroſſare*. Soſcriveaſi poi, come ſta detto, da due teſtimonj Curiali, e da un terzo che il compiva, e così conſegnavaſi a colui de' contraenti, che 'l richiedea, ed era queſto l'originale ſtromento. Che ſe anche l'altra parte richieſto ne aveſſe l'originale, formavaſene un ſecondo conſimile: il che anche era ſolito convenirſi ne' contratti medeſimi, con appellarſi l'uno, e l'altro originale: *conſimiles ſecuritatis charte* (*a*). Coſtume antichiſſimo non ſolamente in Napoli, ma per tutto altrove, eſſendovene eſempli anche tra le formole del Marculfo; ed oſſerva Mabillone, che tai carte conſimili appellavanſi: *charte paricule* (*b*).

Che ſe il Curiale, che avea ſtipulato, ſi foſſe trovato già diſunto, allorchè le parti richiedevano l'originale, ricorreaſi al Protocollo, o ſia Sede di eſſo Curiale, per quindi riaſſumere l'originale, ingroſſandolo colle formole conſuete, e poſcia compivaſi colle ſoſcrizioni di due Curiali, e del Primario, giuſta la già detta Conſuetudine; il che eſſendo vietato nello ſtromento appellato *introdotto*, vi biſognò la diſpenza di Re Roberto per darſi luogo al riaſſunto di un tal contratto, *conſuetudine non obſtante* [*c*].

Uſavaſi talvolta convenire non per iſtromento in pubblica forma, ma per private ſcritture, non diſſimili forſe a' noſtri albarani: e tali ſcritture, che conſegnavanſi all'una parte, ed all'altra appellavanſi *charte recapitulate*, perchè contenenti in brieve il convenuto ſenza le ſolite formole curialeſche (*d*).

Speſſo avveniva, che chi comperava, richiedea dal venditore le ſcritture di acquiſto, le quali appellavanſi *charte comparationis*, ed anche *Notitie teſtate*. Che ſe conſegnavanſi al compratore, feaſene memoria nello ſtromento di com-

pe-

(a) *Regiſt. ſignat.* 1339. *B. pag.* 40. *& pag.* 89. *a t. Regiſt. Ducis Calab. ſignat.* 1324. *pag.* 158. *a t. Chiarito cart.* 103. *ad* 105.

(b) *Mabill. de re diplomat. lib.* 1. *Cap.* 2. *n.* 7.

(c) *Regiſt. ſignat.* 1329. *lit. D. pag.* 57. *a t.*: *Chiarito cart.* 103.

(d) *Chiarit. cart.* 106.

pera così: *Que memorata firmiſſima charta comparationis noſtra nos tibi in preſenti illa dedimus, & apud te remiſimus pro tua heredumque tuorum defenſione.*

Quando però coteſte carte conteneano altre coſe fuori di quelle, che appartener poteano a chi comperava, allora rimanevano preſſo il venditore, il quale ſpiegavaſi nel contratto di vendita preſſo a poco così: *Que memorata vero firmiſſima notitia aput me remanſi pro ipſa aliut que continet que in noſtra reſervamini poteſtate etiam & quando tibi tuiſque heredibus placuit, & neceſſe fuit ipſa firmiſſima notitia noſtra que aput nos remanſi tum memorati nos & herede noſtris & qualſe de nos de jure volueritis tibi tuiſque heredibus illa oſtendere & moſtrare debeamus* (a).

Il chiariſſimo Mabillone ci da contezza della maniera, colla quale anticamente ſi formaſſero gli eſemplari de' diplomi, degli ſtromenti, e dell' antiche Carte, appellati *Tranſumpta, ſeu Tranſcripta* (b). Quanto a Napoli coteſti tranſunti d' ordine Sovrano anche a' tempi Angioini formavanſi dalla Corte Bajulare, dove dopo eſerſi riconoſciuti gli originali *omni prorſus vitio, & ſuſpicione carentia*, formavaſene un' atto, *Curia pro Tribunali ſedente*, conchiudendoſi, *prædictum Inſtrumentum autenticavimus, exemplavimus, inſinuavimus, & in præſentem publicam formam redegimus, nihil in eo mutato, addito, vel ſubtracto, per quod facti ſubſtantia mutaretur, ſed de verbo ad verbum, prout in eodem originali continetur*: appreſſo al quale traſcriveaſi l' intero originale, traſportandolo talora *de ſcriptura curiali in latinam*, il che diceaſi *tranſumtare*. Soſcriveanſi in fine il Bajulo, i Giudici, ed i Curiali, ovvero i Notaj, ed i Teſtimonj. Paſsò appreſſo una tal facoltà nella G. C., della cui pratica Marino Freccia ſcriſſe un Trattato.

Valeano le ſcritture Curialeſche per Napoli, e ſuo diſtretto compreſivi i Caſali, ne' quali eſtendeaſi, ſiccome ſi eſtende l' oſſervanza delle noſtre Conſuetudini [c]. Ma ne' tem-

(a) *Chiavit. cart.* 105.

[b] *De re diplom. lib.* 1. *Cap.* 7. *n.* 3.

(c) *Summ. tom.* 1. *car.* 266., Arrigo Bacco deſcriz. dal R. di N. car. 27., Agoſtino Beltrano deſcriz. del Regno car. 4. Sanfelice deciſ. 189., & 302. *Roſa in proœm. ad conſuet.*

tempi degli Svevi, e degli Angioini il territorio di Napoli avea più ampia eſtenſione, e più erano i ſuoi Caſali, ſu di che rimando il lettore alla deſcrizione fattane dal Chiarito (*a*).

Noi veramente ignoriamo il tempo, in cui fu diſmeſſo l'Ordine Curialeſco; abbiamo tuttavia l'elezione di un Curiale in perſona di un tal Giacomo Veſpolo approvata dalla Regina Giovanna I. nel 1343. [*b*]; e poichè dopo ciò non vi è carta, che di loro faccia memoria, convien credere, che queſt'Ordine ſi foſſe diſmeſſo, o ne' romori; che ſeguirono allorchè Carlo di Durazzo tolſe il Trono, e la vita alla giaddetta ſua benefattrice, o ne' diſordini, che ſuccedettero dopo la morte di eſſo Carlo, allorchè in Napoli furono creati gli Otto del buon governo.

Comunque ciò ſia, certo è, che diſmeſſo l'Ordine de' Curiali, la Corte Bajulare, oltre del Notajo, o ſia Maſtrodatti per gli atti giudiciali, ſi valſe, ed attualmente ſi vale de' pubblici Notaj per le obbliganze *apud acta Curiæ Bajuli*. E perciocchè gli antichi Curiali ſparſi in varj luoghi della Città vi teneano le loro officine co' reſpettivi diſcepoli, quindi fu, che tali officine preſo aveſſero il nome di Curie, che poi rimaſe alle officine de' pubblici Notaj, ſiccome attualmente ſi chiamano.

Rimaſero intanto il Primario, e 'l Tabulario per gli apprezzi, eſſendoſi anche diſmeſſo l'impiego degli Apprezzatori. Sonovi però documenti del 1487., e del 1515. ne' quali ſi deſtinano ad apprezzare non uno, ma due Tabularj unitamente col Primario (*c*). Altri poi ſe ne aggiunſero di tempo in tempo, chi col carattere di Tabulario, e chi con quello di Coadjutore; e nel 1565. eranvene in tutto cinque (*d*); del cui accreſcimento, e della loro elezione ſi dovrà far parola, quando tratterò degli Aragoneſi.

Termino il Capitolo con traſcrivere tutto intero uno ſtromento Curialeſco, come leggeſi preſſo Chiarito (*e*), perchè ſe ne vegga lo ſtile; che quanto alla ſtravaganza del ca-

(a) Comento ſulla Coſtituzione part. 3. car. 120., e ſeg.
[b] *Regeſt. ſigna.* 1343. *F. fol.* 124. Chiarito *car.* 119.
(c) *Chiar. car.* 44. (d) *Idem car.* 46.
(e) *Car.* 109, *ad* 111.

carattere potrà chi ne ha voglia oſſervarlo in fine dell' O-pera d'eſſo Chiarito.

Sit in nomine Domini Dei Salvatoris noſtri Ihū Xpī regnante domina noſtra coſtantia romanorum magna Imperatricis & ſemper aguſta & regina ſicilie anno quarto & dominationis ejus una cum domino noſtro rege frederico filio ſua civitatis neapolis anno primo die decima menſis junii inditione prima neapoli. Certum eſt me adeonolfo cognomento runbo filio quidem domini johanni cognomento runbo & quedam domina maria honeſta femina jugalium perſonarum ego autem per abſolutionis de nobilioribus ominibus de illu tocu de arco - - - - & una mecu abendo abocatore quidam domino ſergio cognomento runbo exadelfo thio meo filiu quidem domini johanni runbo nuc vero monacho & quedam domina maroćta honeſta femina jugalium perſonarum per ipſis nobilioribus ominibus mihi cum abocatore dederunt pro eo quod non ſum productu in legitima etate. A preſenti die promptiſſima voluntate venudedi & tradidi vobis domino gregorio cognomento romano comeſtabulu filiu quidem domini petri romano poxmodum vero monacho & quedam domina gaita honeſta femina jugalium perſonarum & domino marino cognomento romano filiu quidem domini marini romano qui fuit filium ejuſdem de jugalis & queda domina ſicilgaita honeſta femina jugalium perſonarum hoc eſt thio & nepote ideſt integra una petia mea maiore de terre que eſt per menſura modia tres & quarte due minus none due & - - - - - - ſeu venudedi & tradi vobis per anc charta in ac venditionis ideſt integra alia una petia mea minore de terra que eſt per menſura quartas ſex inſimul menſurata appaſſu ferreu ſante neapolitane eccleſie que canpiſe eſt & videtur vel ſi plus fuiſſet vobis venudatum & traditum per anc charta in ac venditionis ſimul poſiti vero foris yuius civitatis neapolitane in campo de neapoli prope & cum facie de eccelſia ſanti iohannis & pauli inſimul una cum introitibus ſuis & cum unu trullu qui eſt inruinatu & eſt conſtitutu intus memorata petia maiore de alia terra & omnibus ſibi pertinentibus & coheret a memorata integra petia maiore de alia terra que per memorata menſura ſuperius vobis venudedi cum omnibus eius pertinentibus ut ſuperius legitur ab una parte eſt

bia publica ſicuti ſepis & limite exfinit undeque exinde introitu ingredit & de ſecunda parte eſt alia bia publica que badit ad illu iſſoſariu & in aliis locis ſicuti ſepis & limite exfinit unde iterum que exinde introitu ingredit & da tertia parte eſt terra de memorato abocatore meo ſeu eſt terra domino mattheo ſaraceno & da quarta parte eſt terra de eccleſia ſanti - - - - & a memorata alia petia minore de alia terra que per memorata menſura ſuperius vobis venudedi & tradidi cum omnibus eius pertinentibus ut ſuperius legitur iterum coheret ſibi ab una parte eſt parte de terra veſtra ſicuti - - - - - - - - - - & ſepis exfinit & da ſecunda parte eſt iterum terra - - - - - & terra de illi qui nominantur caccioclulu - - - - - - ſicuti iterum terminus exfinit & da tercia parte eſt terra memorato domino mattheo ſaraceno - - - - ſicuti terminus exfinit & da quarta parte eſt terra veſtra memorato thio & nepote cognomento romano iam propria veſtra de quibus nihil nobis de hoc que ſuperius vobis venudedi & tradidi cum omnibus eius pertinentibus ut ſuperius legitur exinde aliquod - - - nec - - - - cuiuſque perſonas quod abſit comiſi aut iam comitto poteſtate ſet a preſenti die & deinceps a me vobis ſit venudatum & traditum in veſtra veſtrique heredibus ſint poteſtate queve exinde facere volueritis a hodierna die ſemper in omnibus liberum exinde abeatis poteſtate & neque a me memorato adenolfo cognomento rumbo ego autem per abſolutionis & mecum abendo memorato abocatore meo neque a meis heredibus nec a nobis perſonas ſumiſſas nullo tempore numquam vos memorato domino gregorio cognomento romano comeſtabulum & predittis domino marino cognomento romano hoc eſt thio & nepote ut ſuperius legitur vel heredibus veſtris quod abſit abeatis exinde aliquando quacumque requiſitionis aut moleſtia per nullum modum nec per ſumiſſas perſonas a nuc & in perpetuis temporibus inſuper omnis tempore ego heredibus meis vobis veſtriſque heredibus ipſumque ſuperius vobis venudedi & tradidi cum omnibus eius pertinentibus ut ſuperius legitur in omnibus illos anteſtare & defendere debeamus ab omnes omines omneſque perſonas - - - omni data occauſione propter quod accepi a vobis exinde in preſentis in omnes deciſiones ſeu deliberationes auri ſolidos centum nonaginta boni de amalfi diricti

& pe-

& peſanti - - - - - pro ſolido ſicut inter nobis combenit ego in preſentis memoratos ſolidos - - - & abi a memorata genitrice mea pro ille dotes ſue iterum ego heredibus meis vobis veſtriſque heredibus ipſaque ſuperius vobis venudedi in omnibus illos anteſtare & defendere debeamus ab omnes omines omnique perſonas & da omnis obligationis - - - omni data occaſione quia ita nobis ſtetit ſi autem aliter fecerimus de is omnibus memoratis per quobis modu aut ſumiſſa perſonas nunc compono ego heredibus meis tibi tuiſque heredibus auri ſolidos tricentos octuaginta bizanteos & hec charta ut ſuperius legitur ſit firma ſcripta per manus marinus curialis per memorata inditione hoc ſignum ✠ manus memorati adenolfo cognomento runbo ipſe autem per abſolutionis & ſecus abendo memorato abocatore ſuo ut ſuperius legitur - - - - & memoratos ſolidos tradi bidi.

✠ Ego ſergius tabularius per abſolutionis - - - nobilioribus ominibus teſti ſub & - - - ſolidos tradi bidi.

✠ go gregorius - - - per abſolutionis - - - nobilioribus ominibus teſti ſub & ſolidos tradib - - - -

- - - ſcriniarius per abſolutionis - - - nobilioribus ominibus teſti ſub & - - - ſolidos traditos bidi.

- - nus curialis - - - abſolvi - - - inditione.

Facendoſi quì memoria del paſſo ferreo *Sante Neapolitane Eccleſie*, gioverà ricordare, che un tal paſſo fin da' tempi che Napoli era retta da i Duchi conſervavaſi, ſiccome conſervaſi, nella noſtra Metropolitana, ed è di palmi Napoletani ſette, ed un terzo, a differenza di quel d'Averſa, ch' è di palmi otto, ed un quarto, e di quel di Capua, ch' è di palmi ſette, ed un quarto (a).

CAP.

[a] *Surg. cap. 7. n. 13., Summont. tom. 2. lib. 3., Chioc. Antiſt. Neap. pag. 203.*

CAP. XXVII.

Delle Coſtituzioni Sinodali della noſtra Metropolitana, e de' Riti della ſua Curia.

LA Giuridizione Eccleſiaſtica ſopra i laici cominciò dagli arbitramenti (*a*). Divenne poi contenzioſa ſull'appoggio di una Coſtituzione Imperiale ricevuta nelle Gallie fra' Capitolari di Carlo M. come legge di Teodoſio [*b*], e come tale riferita da Ivone [*c*], da Graziano [*d*], e da Papa Innocenzio III. (*e*); ſebbene una tal Coſtituzione nelle appendici al Codice Teodoſiano leggaſi aſcritta, non già a Teodoſio, ma a Coſtantino; e da Gotofredo, ed altri eruditi ſia ſtata riconoſciuta per apocrifa. Nelle Gallie adunque prima in forza di detta legge, e poi pel giuramento ne' contratti, per la cauſa pia ne' teſtamenti, pel ſacramento ne' matrimonj, pel peccato nelle ſimonie, nelle uſure, negli adulterj, ne' ſagrilegj &c., pel privilegio de' croceſegnati, per la protezione delle vedove, de' pupilli, degli orfani, de' pellegrini, de' negozianti, de' campagnuoli, de' naviganti, de' ſervi, de' ruſtici &c., il Foro Epiſcopale traſſe a se tutte, o quaſi tutte le cauſe civili della Nazione, concorrendovi anche i popoli per isfuggire le pratiche ſtravaganti del governo feudale, per quanto gridato aveſſero prima il Baronaggio, e poi i Parlamenti (*f*); i quali, dopo una conſuetudine di più ſecoli, riuſcirono in parte, allorchè con un' Ordinanza di Re Carlo V. nel 1371. fu tolta a' Prelati la giuridizione nelle azioni reali *de rei vindicatione*, *petitione hæ-*

(a) *Leg. 7. Cod. de Epiſcop. Aud. Van-Eſpen tom. 3. titul. 1.*

(b) *Capit. lib. 6. cap. 366.*

(c) *Part. 16. cap. 312.*

(d) *Cauſa 11. q. 1. canon. 35. & 36.*

(e) *In cap. 3. de judiciis.*

(f) *Matt. Pariſ. ad an. 1246. Mornac. ad leg. 8. C. de Epiſcop. audien.*

hæreditatis, interdictis poſſeſſoriis acquirendi, & retinendi, reſtitutoriis, ac de cauſis retractuum hæreditagiorum, nec non de redditibus annualibus aſſidatis, vel aſſiſiis, ſeu debitis, & petitis pro hæreditagiis. Non fu tuttavia tal giuridizione riſtretta ne' ſuoi limiti che nel 1539. con una Coſtituzione di Franceſco I., la quale ſebbene ſi foſſe emanata *per modum proviſionis*, pure i Parlamenti la fecero valere per diffinitiva, ed aſſoluta [*a*].

Non così in Italia, concioſſiachè i Longobardi non la permiſero neppur ſopra i cherici, che che ſi foſſe ſtabilito nel Sinodo Matiſconenſe del 588. (*b*) e nel Liptienſe del 742. [*c*]; ſe vogliano eccettuarſene le pene Canoniche, ed una domeſtica correzione di eſſi cherici con alquante percoſſe, o vero col reſtringerli, o in qualche Moniſtero, o pure *tanquam in carcerem in Segretaria, ſacrorumque vaſorum ærario*, come ſi ſpiegò Papa Gregorio II. [*d*].

Anzi dopo il conquiſto fattone da Carlo M. il più, che i Prelati Italiani poterono ottenere da queſto Principe, fu l'eſenzione perſonale de' cherici, e l'eſenzione nel civile, ove ſi trattaſſe *de poſſeſſionibus, ſive Eccleſiaſticis, ſive propriis* [*e*].

Lo ſteſſo fu nelle provincie, che ora compongono il Regno, non ſolamente ſotto i Longobardi, ma ſotto i Normanni eziandio; e fu ſomma grazia l'eſenzion perſonale accordata a' cherici da Guglielmo il buono, eccettuandone però i delitti capitali, e nel civile l'azioni reali *de bonis propriis*, come ſta da me dimoſtrato: e quanto a' laici ſi permiſe alle Curie Eccleſiaſtiche ſoltanto il conoſcerne gli adulterj, e 'l punirli ſecondo i Canoni, con laſciare a Magiſtrati la conoſcenza, e la punizione degl' inſulti, e delle violenze [*f*].

L'Im-

[a] *Fevret. de abuſu lib. 5. Cap. 1. num. 4. Van-Eſpen Cap. 2.*

(b) *Can. 8.*

(c) *Can. 6.*

[d] *Apud Labe. tom. 7. Concil. col. 26. Concil. Agaten. cap. 50. S. Auguſ. epiſtol. 159. S. Gregor. P. lib. 2. epiſt. 26.*

[e] *Iſtor.* della G. C. *lib. 1. cap. 27.*

(f) *Conſt. Majeſtati noſtræ Conſt. de pecuniariis, & Conſt. ſi quis ulterius Iſtor. della G. C. tom. I. lib. 2. Cap. 28. Cart. 251.*

L' Imperador Federigo dopo aver dichiarato di non riconoſcere altro ſuperiore nel temporale, e perciò dover eſſere il ſolo legislatore ne' ſuoi Stati, ed a se ſoltanto appartenere l'alto dominio di tutti generalmente i ſuoi ſudditi niuno eccettuato, ſtabilì loro i Magiſtrati, preſcriſſe le leggi, e diede a' giudizj quella forma, che gli parve più propria, ſenza affatto concedere a' Prelati giuridizione alcuna ſopra i laici, a riſerba della feudale Bajulare, e della già detta conoſcenza, e punizione degli adulterj; e quanto a' chierici, non oſtante la Coſtituzione dell' Imperador Carlo IV. (*a*) ed anche la propria Imperiale, dalla quale ſi formò l'autentica *caſſa, & irrita*, non ſolamente laſciò a' ſuoi Tribunali la facoltà di punirli ne' delitti gravi, e l'altra di conoſcere le azioni reali, ma volle, che loro appartenеſſero eziandio le pecuniali, ſalve ſoltanto le perſone di eſſi chierici (*b*).

Di quì fu, che non permiſe egli nella ſua Monarchia Siciliana l' introduzione delle Decretali, perchè in eſſe oltre all' inſegnarviſi da maeſtro, vi ſi comandava da padrone.

Or, che che ſiane di ciò [che a me non appartiene il giudicarne] facendoſi ragione al vero, ſe nella Monarchia Siciliana, poſte le leggi di Federigo, e l' oſſervanza delle medeſime, preciſo biſogno non v' era delle Decretali per l'amminiſtrazione della giuſtizia, eravene ſenza dubbio nel rimanente d' Europa, e preciſamente di là da monti; giacchè l'ignoranza, la prepotenza, e la corruttela aveanvi introdotto il coſtume ſtravagantiſſimo di diſputarſi il mio, ed il tuo, l' innocenza, o la reità colla ſpada alla mano, o veramente l' altro di obbligare l' Altiſſimo a far prodigj nelle pruove giudiciali. Giovò infinitamente allora l'opinione dell'autorità Pontificia anche nel temporale, perchè ſi riceveſſero come oracoli le maſſime di giuſtizia, e di equità ſparſi in eſſe Decretali, ed in tutte le determinazioni de' Papi, e ſi ſoſtituiſſero alle ſtravaganze del governo feudale le regole preſcrittevi per giudicare con rettitudine. Furono dunque le Decretali a que' tempi di grandiſſima utilità per queſta parte. E poichè i precetti della ſana morale, ed i prin-

(a) *Leg. Long lib. III. titul.* 1. §. 95.
(b) *Conſt. de burgenſaticis, Iſtor. della G. C. detto cap.* 28.

principj del giusto, e dell'equo sono di tutti i tempi, e di tutti i luoghi, perciò esse Decretali per questa parte sono ancora, e saranno sommamente commendevoli, e di gran giovamento non solo per la vita Cristiana, ma per la civile eziandio. In fatti anche que' popoli, che per loro sciagura sottratti si sono dall' ubbidienza dovuta all' antica maestra, ne sono ancora discepoli, insegnandovisi, e comentandovisi ancora le Decretali suddette (a).

La maldicenza pertanto, e la calunnia indarno sonosi sforzate, e si sforzeranno di oscurare il merito della Ragion Canonica, cui tanto si deve; con detrarre ancora senza riserva al nome de' suoi interpreti, e comentatori, fra quali sonovene parecchi degnissimi di eterna lode, siccome può osservarsi presso il Van-Espen (b).

La ragion politica, e 'l punto della giuridizione furono i principali motivi, onde Federigo si determinò a rigettare le Decretali; ma passato il Regno agli Angioini, ed introdottevi tutte le Costituzioni Pontificie, i nostri Dottori unitisi a' Canonisti fecero valerne le massime, interpetrando per esse così il Trattato tra Re Carlo I. e la Santa Sede, come i Capitoli nella pianura di S. Martino: ed ecco la giuridizione Episcopale estesa nel Regno non solamente sopra i cherici, ma ancora sopra i laici, nel tempo stesso, che in Francia, ed altrove facevansi tutti gli sforzi a ristringerla.

Per venire in chiaro di ciò che dico, convien risovvenirsi così del convenuto con Re Carlo I., come dello stabilito nella pianura di S. Martino su l' articolo della giuridizione, e poi dare una scorsa alle Costituzioni Sinodali della nostra Metropolitana, ed a' Riti della sua Curia.

Nel Trattato con Carlo si convenne, che niun cherico fosse nel criminale, fosse ancor nel civile chiamar si potesse innanzi a Giudice laico, a riserba se si trattasse di Feudo: e che le cause ecclesiastiche appartenessero a' respettivi Ordinarj, e per appello alla Corte di Roma: e ne' Capitoli

(a) *Artur. Duck. de Usu, & auctor. juris civilis lib.* 1. *cap.* 7. *& seq. Bohem. usus moder. juris canon. lib.* 1. *Cap.* 2. §. 28. *Heinec. histor. juris lib.* 2. *cap.* 2. §. 62. *& sequent.*

[b] *Tom.* 5. *par.* 10. §. 3. *pag.* 172.

in planitie Sancti Martini uniformemente a ciò fu ſtabilito, che niuno ufiziale laico s' intrometteſſe a conoſcere di alcun delitto eccleſiaſtico, con laſciar libero a' Prelati l'eſaminarli, e 'l punirli *ut eſt juris*; e che gli ſcomunicati, eſſendo contumaci oltre il corſo dell'anno, doveſſero conſegnarſi al Tribunale laico, per la pena loro dovuta [a]. Veggiamo ora, quale eſtenſione ſi foſſe data alle cauſe eccleſiaſtiche contenute nel Trattato, ed a' delitti eccleſiaſtici riſervati ne' Capitoli, incominciando dalle già dette Coſtituzioni.

§. I.

Delle Coſtituzioni Sinodali.

PRimo autore delle Coſtituzioni ſuddette fu Giovanni fratello del famoſo Napolione *de filiis Urſi* Patrizio Romano, donde il cognome della riſpettabiliſſima famiglia degli Orſini. Promoſſo egli all' Arcivescovado di Napoli nel 1328. da Giovanni XXII., di cui ſtato era cappellano, col favore eziandio di Re Roberto, che creato avealo ſuo conſigliero di gabinetto, il primo paſſo, che diede nel di lui lungo governo di anni trenta, fu quello della riforma in un Sinodo, che tenne col Capitolo della ſua Chieſa. Alle Coſtituzioni allora ſtabilite da eſſo Giovanni II. di queſto nome altre poi ve ne aggiunſe Gaſpare di Diano, che dall'Arciveſcovado di Conza paſsò a quello di Napoli nel 1438. ſotto il Ponteficato di Eugenio IV., e che fu poi anche eletto Preſidente del Sacro Regio Conſiglio nel 1446.

Cinquantaſei ſono quelle, che leggonſi meſſe inſieme, ed approvate da Aleſſandro Carrafa creato Arciveſcovo nel 1484. per rifiuta del celebre Oliviero ſuo fratello colla clauſola del regreſſo uſata a' quei tempi, che per morte di Aleſſandro ebbe poi il ſuo effetto.

Chioccarelli afferma, che coteſte Coſtituzioni furono allora date alle ſtampe da Franceſco Tuppi noſtro Napoleta-

[a] *Cap. Item ſtatuimus quod officiales, vel ſæculares perſonæ, & cap. item ſtatuimus, quod ſi contingat.*

tano con la dedica ad esso Prelato, e che nel 1540 ristamparonsi congiuntamente co' Riti della Curia Arcivescovile; io però ne ho per le mani un'esemplare dato in luce in Venezia nel 1542. Vennero appresso così le Costituzioni, come i Riti corredati di copioso comento, e di addizioni, e stampati per appendice ai Riti della G.C. comentati da Prospero Caravita, ove possono leggersi da chi ne ha voglia.

Lasciato intanto da parte ciò, che riguarda tutt' altro oggetto, ne dirò quì brievemente ciocchè appartiene a giuridizione, come quello, ch' entra nel piano della mia Storia.

Una delle più ricordevoli è la cinquantesimaquarta, colla quale prescrivesi, che quando anche talun creditore in forza di pubblico stromento *pœna & juramento vallato*, se ne stesse in pace senza *impetere, denunciare, vel etiam accusare* il suo debitore *pro debito principali, pœna, & perjurio, sive altero ipsorum*, potesse egli dalla Curia Arcivescovile *cogi, & compelli* a produrre lo stromento del credito, per quindi esecutivamente, e senza neppur libello, volesse, o non volesse il creditore medesimo, citarsi il debitore a rispondere *super pœna, & perjurio, ipsorumque altero*, e volendo il creditore, anche *pro principali debito præscripto*, contestando la lite, ed obbligando il reo a dar sicurtà *de judicio sisti, & judicato solvendo*, con accordargli dieci giorni a difendersi, e poi per grazia altri venti: quali scorsi, dovesse terminarsi il giudizio *fine Canonico, prout justitia suadebit, aliis juris solemnitatibus prætermissis*.

Senza far punto di chiosa a cotesta Costituzione, mi arresto ad ammirare la forza del giuramento, il quale costituiva la Curia Ecclesiastica non solamente Tribunal di giustizia, ma anche d'inquisizione sopra tutti i contratti, tanto di cherici, quanto di laici; e facea sì, che il creditore potesse condonare il suo credito, ma non già la pena dello spergiuro, scorso che fosse il tempo del promesso pagamento.

Vi è poi la ventesimasesta, colla quale si scomunicano *sententialiter* tutti i Curiali, ed i Notaj, che fra il termine di otto giorni dopo la morte di un testatore, non denunziassero alla Curia il di lui testamento, o che stati ne

foſſero gli ſtipulatori, o che ne foſſero i conſervatori, con doverne anche fra un anno eſibire la copia, ove ſi trattaſſe d' intereſſe della Cattedrale. Alla qual Coſtituzione ne ſiegue un' altra, con cui ſi ſcomunicano in generale quanti occultaſſero teſtamenti, o ſtromenti appellati Geſta (che come ſi è detto aveano forza di teſtamento), donde avveniſſe che fra un' anno ſenza legittimo motivo, non ſi foſſe data eſecuzione alla volontà de' defunti. Ed un' altra, colla quale condannanſi parimente coloro, che avendo ottenuti legati, *de quibus nobis quarta debetur*, ſoddisfatta non l' aveſſero; con accordarſi un meſe a *die receptionis legatorum hujuſmodi* a' legatarj ne' tempi avvenire.

Laſciando ad altri l' eſaminare per quai legati ſi doveſſe la quarta al noſtro Arciveſcovo, e ſe ciò ſi praticaſſe ancora per tutto il Regno, voglio ſoltanto ricordare ciocchè leggeſi preſſo Chioccarelli, cioè, che Aleſſandro Carrafa nel 1444. deſtinò tre Uditori, i quali obbligaſſero gli eredi ad eſeguire le pie diſpoſizioni, leggendoſi in più carte: *Nicolaus Antonius Dei, & Apoſtolicæ Sedis Gratia Epiſcopus Muranus, Petrucius de Bellis U. J. D. Canonicus Fundanus, & Petrus de Fuſcis Canonicus Neapolitanus executores teſtamentorum, & ultimarum voluntatum omnium hominum decedentium in Civitate, & diœceſi Neap. per Reverendiſſimum in Chriſto Patrem Dominum Alexandrum Archiepiſcopum Neapolitanum ſpecialiter deputati* (a).

Dalla nona fino all' undecima, oltre agli anatemi contro a' pubblici uſuraj, ſi permette alla Curia di condannare, e di punire anche gli occulti, o coloro, che ſimulaſſero contratti per maſcherare le uſure, e ciò con la ſola pruova per fama di cinque oneſti teſtimonj, purchè il reo foſſe ſtato infamato, *quod aliquando uſuras exercuerit*.

Oltre alla ſcomunica pronunziata contro a' falſarj di ſtromenti, e di altre ſcritture, e contro a' falſi teſtimonii, ed a chi di loro ſi valeſſe, ſi ſoggiunge nella Coſtituzione decimaterza, che i delinquenti *in aliquo prædictorum* punir ſi doveſſero *in noſtra Archiepiſcopali Curia Neapolitana*. E poichè fra gli ſtromenti ſe ne annoverano alcuni, *quæ Neapoli Ordinationes vocantur*, potranno i più curioſi an-

(a) *Chioccar. Antiſ. Neap. par.* 312.

andar ricercando, qual fosse la specie di tali stromenti.

Colla trentatreesima non solamente nelle vacanze de' beneficj si richiede la presentazione, perchè il presentato s' istituisse, ma si vuole ancora nelle cappellanie, perchè il cappellano eletto si confermasse; e ciò sotto pena della perdita del diritto di presentare ne' beneficj, e di eleggere nelle Cappellanie, e della sospenzione *ipso facto* così de' beneficiati, come de' cappellani. Ecco l'origine dell' esserſi i legati di messe fatti divenir beneficj semplici, con quella formola *sive sit beneficium, sive cappellania.*

E nella cinquantesimaterza soggiungesi, che nelle cause di padronato dovesse procedersi non solamente *de plano sine strepitu, & figura judicii*, ma anche *omni ordine juris prætermisso, sola causæ principalis inspecta indagine, & substantia veritatis.*

§. II.

De' Riti.

I Riti della nostra Curia Metropolitana introdotti senza dubbio a' tempi Angioini, perchè opposti alle Costituzioni del Regno, furono di privata autorità raccolti dal Sacerdote Alberigo Oliva, il quale si prese anche la pena di coredargli di un copioso comento: di che nacque, che Riti di Oliva si dissero. Andarono la prima volta alle stampe in Napoli nel 1540. siccome ho detto per attestato del Chioccarelli, benchè io non ne abbia veduta, che l' edizione di Venezia del 1542.

Volle appresso porvi la sua mano con molte addizioni Giangirolamo Campanile, prima che fosse pervenuto all' Arcivescovado di Lacedona, d' onde fu trasferito in quello d' Isernia. Morì egli nel 1625. per quanto ne dice il Toppi, il quale però dimenticossi di annoverare fra le di lui Opere le mentovate addizioni, siccome anche se ne dimenticò Nicodemo.

Furono poi i Riti suddetti col comento di Oliva, colle

le addizioni di Campanile, e con altre del Canonico Gianluigi Riccio unitamente con le Costituzioni Sinodali stampate in un Volume appresso a' Riti della G.C. comentati da Caravita.

Giungono essi Riti a quarantanove, e fra i più memorevoli leggonsi il ventesimoquarto, ed il trentesimonono, nell' un de' quali si vuole, che possa ricorrersi al Giudice Ecclesiastico per la soddisfazione de' legati contro agli eredi, e contro agli esecutori testamentarj, ma non già contro del terzo, e ciò *summarie absque libello, & præter juris ordinem*; e nell' altro uniformandosi alle Costituzioni Sinodali [a], si dice. *Item coram Vicario aperiuntur, & publicantur testamenta, etiam si Notario non sit data per testatorem potestas aperiendi.* Dove il chiosatore soggiunge: *immo etiam Ritus procederet, etiamsi prohiberet, quod Episcopus non exequatur hujusmodi voluntatem.*

Dicesi nel Rito quinto, che se il cherico citato da Giudici laici, *si sua putaverit interesse*, rispondea affermativamente, con dimandare remissione di causa, uso era di rimettersi alla Curia Arcivescovile, salvo se si trattasse di riconvenzione. E nel quartodecimo soggiungesi, che la Curia era solita di spedire non solamente significatorie, ma anche inibitorie a' Giudici laici, così per le cause introdotte in essa Curia, come anche per le cause appartenenti alla Curia Ecclesiastica. *Videlicet*, dice il chiosatore, *sacrilegj, usurarum, hæresis, simoniæ, perjurii, adulterii, & de quocumque peccato, matrimonii, & incidenter dotis, juris patronatus, pupillorum, viduarum, debilium personarum, peregrinorum, mercatorum, agricultorum, navigantium, decimarum, rapinæ, publicæ honestatis, justitiæ impedimenti, cognationis spiritualis &c.* E Ricci anche vi aggiunge *ad impediendam executionem instrumenti privilegiati ex causa quod usurarium.*

Stabilisce nel Rito nono, che i cherici possano convenire i laici *pro rebus, seu juribus Ecclesiæ, sed non pro pretio rei, vel debito principali*, vale a dire, giusta la chiosa, che la Curia in tai casi potea procedere *actione reali*, non già *actione personali* contro de' laici.

Nel

(a) *Consi. 37. ad 39.*

Nel decimosettimo si vuole, che potesse scomunicarsi chiunque citato una volta di persona, o due in casa non comparisse a rispondere, e quindi potesse procedersi *ad alia juris remedia*, non accordandosegli col Rito seguente, che il comparire *per totam illam diem* a fine di purgare la contumacia, altrimente sfuggir non potea la pena.

Osservabile ancora è il Rito trentesimosesto, col quale si vuole, che possano spedirsi significatorie a' Giudici laici indistintamente per tutte le cause civili, e criminali de' cherici non conjugati, ancorchè *non incederent in habitu*; *cum hujusmodi correctio, & punitio ad Archiepiscopum spectent, & non ad ipsum sæcularem Judicem*; ma pe' cherici conjugati potessero soltanto spedirsi nelle criminali, fra le quali vien compresa la liquidazione degli stromenti *via ritus*.

Quantunque un tal Rito avesse dovuto rimanere abolito per effetto della Costituzione di Clemente VII., colla quale nel 1524. fu prescritto, che tutti i cherici nella Sicilia *citrà Farum* dovessero fra due mesi tosarsi, e prender l'abito chericale, altrimenti venissero sottoposti a' Giudici laici; pure essendosene doluto il Cardinale Arcivescovo Vincenzo Carrafa, ottenne da sua Santità un breve, col quale dichiarò, che non doveano intendersi compresi nel divieto i cherici esistenti in Napoli, ed in tutta la Diocesi. Spiacea al Comentatore fu questo Rito, che lo stesso non si fosse osservato in tutto il Regno, sostenendo, che nella Costituzione non parlavasi, che de' cherici attuali, non già de' futuri. E quì un mondo di citazioni, e di dottrine, in forza delle quali conchiuse, *ex quibus poteris a manibus laicorum evellere clericos ordinatos post Clementinam*. Abbiamo dopo di ciò il disposto nel Concilio di Trento, in cui si precetta l'abito, la tonsura, e'l servizio della Chiesa, per potere un Cherico *in minoribus* godere del privilegio del Foro, e pe' conjugati si ordina l'osservanza della Bolla di Bonifacio VIII. (a).

Nel Rito finalmente ventesimo stà dichiarato, che sebbene le Consuetudini di Napoli obbligassero anche i cherici; pure dovea eccettuarsene il diritto del congruo. Dove il chio-

(a) *Session. 23. cap. 6.*

chiosatore soggiunte, che gli statuti de' laici comprendono i cherici *in favorabilibus*, non già *in odiosis*, giusta la nota massima de' Canonisti.

Tanto voglio, che mi basti, non essendo mio assunto andare esaminando cotesti, e gli altri Riti, in alcuni de' quali spezialmente si tratta del procedersi *per inquisitionem*, e spesso ancora *sine libello*, & *figura judicii*.

CAP. XXVIII.

De' Monaci, e delle Commende.

LA Vita poco decente del Clero aprì la strada al Monachismo Claustrale. Gli Apostolici introdottisi in Inghilterra nel 530 non ebbero Regola particolare: Passarono essi nell' Elvezia, ed in Italia per opera di S. Gallo, e di S. Colombano, il quale vi edificò il Monistero di Bobio. I Basiliani venuti di Grecia si restrinsero nelle nostre Provincie dominate allora dagl' Imperadori d' Oriente. S. Benedetto fondò il suo Ordine, il quale ben tosto si sparse per tutt' i Regni d' Europa (*a*), state essendone le cagioni l' osservanza esemplare, ed austera delle Regole del Santo Fondatore: i frequenti esercizj di pietà, e di Religione: l' ospitalità verso i pellegrini, gl' infermi, ed i bisognosi: e sopra tutto le scuole di lettere divine, ed umane aperte in essi Monisteri in tempo, che tutto era ignoranza; sicchè lo stesso protestante Ridolfo Olpiniano fra gl' improperj, e le calunnie, che vomitò contra tutti gli Ordini Religiosi, non potè astenersi dal confessarlo nelle seguenti parole (*b*): *Et si Benedictus in hoc suo instituto hunc sibi præfixum scopum nequaquam habuerit, sapientissimo tamen, ac prorsus Divino consilio factum puto, ut post ejus tempora Cœnobia per Europam pluri mis in locis non opinione meriti cujusdam, aut superstitione aliqua, nec etiam ut essent latibula ignavorum fucorum, sed bono potius, ac pio consilio, & fine, condita sunt: nimirum quia maxima pars Eu-*

(a) *Bingham. tom. 3. lib. 7. §. 12., & 13.*
(b) *Hospin. de Origin. Monac. lib. 4. cap. 24. pag. 263.*

Europæ, vel nondum, vel nuper ad Chriſtianam Religionem erat converſa, ideoque magna penuria piorum, ac verorum Verbi Dei Doctorum eſſet, extructa ſunt Monaſteria, ut eſſent quaſi Scholæ, in quibus non modo pueri, ſed adulti quoque in vera pietate, Religione, ac bonis moribus erudirentur, quo inde tanquam ex equo Trojano tandem prodire, & Eccleſiis præfici poſſent: citando i quì ſoſcritti, ed altri ſcrittori [a]. Del che chiariſſima teſtimonianza ne abbiamo ancora nel Monaſtero Caſſineſe.

Ed a' Benedettini anche dobbiamo l'averci conſervati quei pochi libri, che ci rimangono della dotta antichità: e maggior copia ne avremmo, ſe nel ſecolo XI. tanti, e tanti eglino non ne aveſſero raſi, o per regiſtrarvi le loro cronache, o per deſcrivervi le vite de' Santi...

Pure, che ne avvenne col tempo? Aſcoltiamolo dal Tritemio (*b*): *Veteres olim monachi cellas quidem, Eccleſias, & alias manſiones humiles habebant, & tenebroſas, ſed eorum corda lucida valde in amore Dei Omnipotentis, & in ſcientia Divinarum Scripturarum. Hodie cunctas Eccleſias, cellas, domoſque omnes manſiones lucidiſſimas fabricant, ſed eorum corda vitiis, & deſidia plena tenebroſa ſunt.* Nè altrimente l'Abate Arnaldo (*c*): *Crevit poſſeſſio, & evanuit Religio, ſi quidem ex temporalium abundantia, dum cæperunt carnaliter vivere, cæperunt etiam carnaliter ſapere: refrixit charitas, ſuperabundavit mundialitas.*

A ciò, che ſappiamo de' noſtri Caſſineſi, il cui Abate fu da Papa Zaccaria dichiarato il primo di tutto l'Ordine (*d*), e venne anche riconoſciuto per primo Barone del Regno, reſidente in una piazza d'armi fortiſſima ſituata nelle frontiere, e poſſeſſore di più Città, e di aſſai Caſtella, colla ſubordinazione di moltiſſimi Priorati, e Prefetture; baſterà, per

(a) *Jo. Tritbem. de viris Illuſtribus, Ulric. Mutium Chron. Germaniæ. Gaſpar. Bruch. de Monaſter. Germani., Ivo. Carnotenſ. Hiſtor. in Juſtin., Joan. Aventin. de Geſtis Bojorum lib. 3., Vincentium Lirin. Cap. 17. ad 19. Bedam. Hiſtor. Eccleſ. lib. 3., Joan. Bulæum Centur. 14. cap. 26.*

(b) *In Chron. Hiſan.*

(c) *In ſupplem. Helmoldii lib. 3. cap. 9.*

(d) *Paul. Diac. lib. 6. cap. 13. de Geſtis Longob.*

tacere degli altri, ricordare quello, che fu il Moniſtero di Fulda nell' alto Reno, il quale era compoſto di cinque Moniſteri, quattro cioè ne' quattro angoli, ed uno nel mezzo muniti tutti in forma di Rocche preſſo che ineſpugnabili, il cui Abate diſputò di preminenza coll' Elettore di Colonia; il perchè conchiuſe il Cranzio: *Væ tibi ſuperbia, quæ in Cælis nata, cum auctore tuo ad inferna deſcendis ſemper excruciandæ* (a)! Senza laſciar di dire, che foſſe a' tempi di Ottone III., foſſe a quello di Carlo IV. così l' Abate di Fulda, come quelli di Weiſſemburgo, di Capidone, e di Morbac furono annoverati tra i Principi dell' Impero.

Nulla dico de' Moniſteri doppi, di monaci cioè, e di monache, proibiti non meno da Papa Gregorio M., che nel VII. concilio Niceno, e nel Sinodo Agatenſe (b).

Nacque da ciò, che parecchi pii, e ſanti uomini penſarono di tempo in tempo alla riforma; e quindi altri Ordini ſi fondarono ſotto la ſteſſa Regola di S. Benedetto, alla quale uniformaronſi anche gli antichi, contandoſene fino a ventitre di abiti diverſi; fra quali furono i Certoſini, i Ciſtercienſi, i Camaldoleſi, i Cluniacenſi, i Silveſtrini, i Verginiani, que' di S. Giuſtina, gli Olivetani &c., di che ſon da vedere Gerebrando, Volaterrano, Sabellico, Polidoro Vergilio, Alvares Guerrero, ed altri Scrittori. E narra il Tritemio, che a' ſuoi tempi di Moniſteri viventi ſotto la regola Benedettina eranvene circa quindicimila retti da Abati, oltre alle Prepoſiture, ed a' Priorati preſſo che infiniti.

A tutti queſti ſi aggiunſero gli Antoniani, i Premoſtratenſi, i Gilbertini, i Crociferi, i Digiunanti, ed altri, laſciando da parte anche i Canonici regolari. E vi ſi aggiunſero ancora i tanti Ordini militari, fra i quali ebbero il primo luogo i Giovanniti, i Templarj, ed i Teutonici, delle cui ricchezze non occorre far parola.

Or con tutte le riforme monacali ordinate da' Concilj, e fatte da uomini piiſſimi, aſcoltiamo ciò, che fra l' altro leggeſi degli Abati, e de' monaci de' ſuoi tempi preſſo S. Ber-

[a] *Alber. Cranzius lib. 6. cap. 46.*

(b) *Gratian. cap. 20. 18. q. 2. Beda lib. 4. cap. 7. Con. Agat. cap. 28. Bruſc. de Moniſt. Germ. cap. 25.*

Bernardo [a]. *Mentior, ſi non vidi Abatem ſexaginta equos, & eo amplius ducere in ſuo comitatu. Dicas, ſi videas, eos tranſeuntes, non Patres eſſe Monaſteriorum, ſed Dominos Caſtellorum, non Rectores animarum, ſed Principes Provinciarum.* Ed altrove: *O quantum diſtamus ab his, qui in Antonii diebus extitere monachi! Nobis convenientibus, nihil de ſcripturis, nihil de ſalute agitur animarum, ſed nugæ, & riſus, & vana proferuntur in ventum. Inter prandendum quantum fauces dapibus, tantum aures paſcuntur rumoribus, quibus totus intentus, neſcias eſſe in edendo. Interim autem fercula ferculis apponuntur, & pro ſolis carnibus, a quibus abſtinemur, grandia piſcium corpora duplicantur; cumque prioribus fueris ſatiatus, ſi ſecundos attingeris, videberis tibi nec dum guſtare piſces, tanta quippe accuratione, & arte coquorum cuncta apparantur, quatenus quatuor, aut quinque ferculis devoratis, prima non impediant noviſſima, nec ſatietas impediat appetitum. Palatum quippe, dum novellis ſeducitur condimentis, paulatim diffueſcere cognita, & ad ſuccos extraneos veluti adhuc jejunum, avide revocatur in deſideria. Venter quidem dum neſcit, oneratur; ſed varietas tollit faſtidium. Quia enim puras, ut natura paravit, faſtidimus epulas, dum alia aliis multifarie permiſcentur, & ſpretis naturalibus, quos Deus indidit rebus, quibuſdam adulterinis gula provocatur ſaporibus; tranſitur nimirum, meta neceſſitatis, ſed nec dum delectatio ſuperatur. Quis enim dicere ſufficit, quot modis (ut cætera taceam) ſola ova verſantur, & vexantur: quanto ſtudio evertuntur, ſubvertuntur, liquantur, durantur, diminuuntur, & nunc quidem frixa, nunc aſſa, nunc farſa, nunc mixtim, nunc ſigillatim apponuntur? Ut quid autem hæc omnia, niſi ut ſoli faſtidio conſulatur? Ipſa deinde qualitas rerum talis de foris apparere curatur, ut non minus aſpectus, quam guſtus delectetur; & cum jam ſtomachus crebris ructibus repletum ſe indicet, nec dum tamen curioſitas ſatiatur,* con quel, che ſiegue (b). E peggio ancora Pietro Abate Cluniacenſe de' monaci del ſuo tempo: *Fabæ, caſeus, ova, ipſi*

[a] *In apologia ad Guillelmum Abatem.*
[b] *In Epiſt. ad Guillelmum Abatem.*

etiam piſces jam in nauſeam verſi ſunt. Solæ Ollæ Egyptiorum placent. Aſſus, aut elixus porcus, juvenca pinguis, cirogrillus, & lepus, anſer ex anſerum grege electus, gallinæ, & prorſus omne quadrupes, aut volatile domeſticum Sanctorum monachorum menſas operiunt. Sed viluerunt jam &c. iſta. Aſſiduitas multa faſtidium ingeſſit. Ad regales, & peregrinas delicias tranſitus factus eſt. Satur monachus jam non niſi capreâ, cervo, apro, vel urſo agreſti veſci poteſt. Luſtranda ſunt nemora, venatoribus opus eſt, aucupum arte faſiani, perdices, turtures capiendi ſunt, ne ſervus Dei fame pereat &c. [a]. Grandi diſordini in quella età! ma non già ſoli.

Poſto ciò, non oſtante il prodigioſo numero di tanti Chioſtri, la Vigna del Signore nel ſecolo dodiceſimo mancava di operaj: ed ecco due ſantiſſimi uomini Domenico, e Franceſco iſtitutori di due Ordini di frati mendicanti; cui ſeguirono appreſſo gli Agoſtiniani, i Carmelitani, e tanti, e tanti altri, quali di nuovo iſtituto, e quali di riforme, e di riforme delle riforme, che lungo ſarebbe il farne catalogo; quantunque Papa Gregorio X. fin dall' anno 1273. nel Concilio di Lione, abbolendone ventitre, non ne aveſſe laſciati, che ſoli quattro.

E pure chi 'l crederebbe? Scorſi non erano, che anni trenta dall' iſtituzione de' due primi Ordini di mendicanti, allorchè nel 1235, ſe è vero ciò che ne dice Matteo Pariſienſe, il Pontefice Gregorio IX. torvamente guardando alcuni di eſſi, diſſe loro: *Quid eſt hoc fratres? Quo prorumpitis? Nonne profeſſi eſtis paupertatem ſpontaneam, ut diſcalceati, & inglorii peragrantes vicos, & caſtella, & loca remotiora, pro ut opus Dei exigit, verbum Dei humiliter ſeminetis? Præſumitis jam, indictis dominis feudorum, mantiones vobis uſurpare? Jam videtur in magna ſui parte religio veſtra expirare.* Ebbe dunque ragione l' Abate Tritemio, allorchè diſſe: *contulit monachis Religio ſancta divitias, donec matrem filia ſuffocavit.* E prima di lui detto avealo Salviano: *Nimia profuſione opum non ſuffulcitur Religio, ſed evertitur* [b].

So-

[a] *Lib. 7. Epiſt. 7.*
[b] *Lib. 2 ad Eccl. Cathol.*

Sopra le quali cose seriamente riflettendo il Van-Espen, nel trattare della Claustrale riforma, ebbe a dire: *Exitialis quoque monasticæ disciplinæ est recessus a paupertate religiosa in victu, vestitu, supellectile, ædificiorum structura, & ornatu, totoquæ vitæ genere. Dum enim semel a paupertate, & a simplicitate monastica in his deflectitur, facile ad delicias, & excessus in cibo, & potu, molliciem in vestibus, sæculi pompam, & fastum in supellectile, superfluitatem in ædificiis, & a Christiana hospitalitate ad sæcularia, & mundana convivia, & epulas devenitur. Hæc vero ubi semel invaluerint, sensim omnem paupertatis, simplicitatis, necnon mortificationis, & pœnitentiæ spiritum in monachis extinguent, ac de spiritualibus carnales, & mundanos efficient; quemadmodum de similibus suo tempore dixit S. Bernardus in Apologia ad Guillelmum. Abatem. Ulterius dum in Monasteriis mensa laute instructa, ædificia, ut Principum pene palatia, supellex superba habetur, natum est fieri, ut Monasteria hujusmodi non tam ambiant illi, qui rejectis pompis, ac deliciis mundi, Christo pauperi in paupertate, & humilitate vivere desiderant, quam illi qui commode, ac laute vivere volunt, & sub Christo paupere quærunt, quod in sæculo invenire non possunt* [a].

Bisogna però, che io mi protesti espressamente, che dove ho parlato, e parlerò di rilasciamento ne' Chiostri, ho inteso de' Claustrali di que' tempi, ed ho seguito il detto de' Santi, e di altri uomini religiosissimi; nè con ciò ho inteso, nè intendo di fare di tutt' erba fascio, siccome han fatto i protestanti, e molti ancora fra' cattolici.

Sonovi stati in tutti i tempi, ed in tutti gli Ordini Religiosi uomini assaissimi di costume incorrotto, di somma esemplarità, di esercizio indefesso nell' instruir gl' ignoranti, nel correggere i traviati, e nel soccorrere i bisognosi, di molta scienza in Divinità, e di copioso sapere in ogni genere di letteratura, come ne fan fede non meno la storia, che le infinite loro Opere, colle quali hanno essi fatto scudo alla Religione, ed illustrata la Repubblica letteraria. Parmi tuttavia un poco soverchio, ciocchè leggo nel Mabillone:

Cer-

[a] *Van-Espen part. 1. lib. 32. de Regul. Reform. num. 5. & 6.*

Certe multas opes olim possedit Ordo S. Benedicti in quibusdam Monasteriis, sed iis recte usi sunt majores nostri. In Cœnobio Cluniacensi una die septemdecim millia pauperum congrua stipe donati sunt, ut legitur apud Udelricum lib. 3. Consuetudinum Cluniacensium cap. 12. [a]. Ma se il Mabillone se la beyè, perchè non posso bermela ancor io?

Però, che siavi stato bisogno di riforma nel generale, me ne riporto ai Santi uomini, che lo hanno insinuato, ai Pontefici, ed ai Concilj, che l'hanno ordinato, fino all'ultimo di Trento, ed agli scrittori della storia Ecclesiastica, che ne han ragionato (b).

Con ciò dunque, che ho detto finora non ho inteso, nè intendo di punto derogare alla venerazione dovuta a' Santi Fondatori, ed al rispetto, che si deve a tutti generalmente gli Ordini Religiosi; stato non essendo altro il mio oggetto, che farmi la strada per trattare delle Commende, l'introduzione delle quali in buona parte è dovuta al rilasciamento della disciplina claustrale.

Non voglio però lasciar di dire, che di grandissimo nocumento sono state, e saranno agli Ordini religiosi quelle tante contese, ora tra questo, e quello istituto, ed ora fra gl'individui di un Ordine medesimo, ed in un medesimo Chiostro; le quali ultime son derivate, e derivano dall'appropiarsi taluni la massima parte di ciò, che deve appartenersi a tutta una Comunità, lasciando i loro confratelli nel bisogno. Ecco quello, che scrisse a' suoi tempi S. Gregorio M. al Vescovo Mariano: *Si peculiaritas a monachis habetur, neque concordia, neque charitas in Congregationibus eadem poterit permanere* (c). E Dionigi Cartusiano parlando degli antichi istitutori: *considerarunt enim, quod ex proprietate, seu peculio, tamquam ex venenosa radice, multa peccata proveniunt, ut pura contumacia, superbia, contentio, partialitas, avaritia, vanagloria, invidia, mendacium, luxuria, occupatio infructuosa, cura superflua, multiplex dissolutio, varia*

[a] *Mabil. ad prim. part. sæc. 4. Benedict. num.* 143.

(b) *Vide Van-Espen tom. 1. titul. 32. de Regul. reform. cap. 1. & sequentibus.*

(c) *Lib. 10. epist. 22.*

ria mentis diſtractio, accedia, negligenſque divini officii perſolutio, atque ſimilia (a).

Paſſando ora alle Commende, altro non farò, che ricapitolare quì brievemente ciocchè ne' trovo ſcritto dal Tomaſini, dal Van-Eſpen, dal Muratori, e da altri Storici de' mezzi tempi.

Le prime adunque altro non furono, che ſemplici cuſtodie de' Monaſteri, e delle Cattedrali vacanti. Quelle de Monaſteri appartennero a' Veſcovi Diocesani, da cui dipendeano; e quelle delle Cattedrali al Metropolitano, che ſolito era di commetterne la cura al Veſcovo più vicino. Introdotti poi gli Economi, a coſtoro ſi fece appartenere l'amminiſtrazione del temporale di eſſe Chieſe anche nelle vacanze.

Così fu in Italia per tutto il Secolo VIII., ſe non che prima, che i Monaci foſſero ammeſſi a' ſacri ordini, que'del Clero, che vi preſedeano nello ſpirituale a titolo di Vicarj, incominciarono ad intruderſi anche nel temporale fino ad intitolarſene Abati: il che fu eſpreſſamente vietato dal Pontefice Gregorio M., il quale allora quando agli Abati claustrali furono conferiti gli ordini eccleſiaſtici, proibì loro eſpreſſamente l'amminiſtrazione del temporale, ordinando, che o rinunziaſſero al chericato, o laſciaſſero di amminiſtrare.

Ma non fu così di là da Monti, perocchè nelle Gallie, eſſendoſi fatta appartenere la cuſtodia delle Chieſe tutte al Sovrano, come una ſua regalia, nelle vacanze delle Cattedrali, al Veſcovo più vicino ſi laſciò la cura dello ſpirituale, ed al Conte, che avea la giuridizione in quel diſtretto, conferivaſi l'amminiſtrazione del temporale: ed i Monaſteri ora furono commendati a' cherici, ed ora anche a' laici. Però tai prime commende altro frutto non davano a' Commendatarj, che un competente ſalario, e nulla più.

Per l'invaſione poi de' Saraceni, de' Saſſoni, de' Frigioni, e di altri barbari s'incominciò da' Principi a conferire le Commende delle Chieſe, e de' Moniſteri a vita de' Duchi, de' Conti, e di altri Ufiziali della milizia. Ma ceſſato di vivere il Commendatario, e ceſſato il pericolo delle guerre, i So-

(a) *De refor. Clauſ: art. 26.*

i Sovrani medesimi in restituendo i frutti delle Chiese, e de' Monisteri a' Prelati, ed agli Abati claustrali, riserbavansi così il servigio militare, come la facoltà del commendare nelle occorrenze.

Consentirono da principio gli Ecclesiastici, posto il bisogno dello Stato, essendosi anche stabilito in più Sinodi Nazionali, che i Commendatarj durassero durante il bisogno. Ed ecco due Abati ne' Monisteri, uno cioè claustrale, e l'altro Commendatario laico detto *Abacomes*. Nè altrimenti seguì in Inghilterra, ed in Ispagna.

Fù ciò tolerabile, perchè praticato con riserva; ma allora quando un' esercito immenso di Saraceni si spinse ad ingojare tutta l' Europa, ed a seppellire sotto le ceneri il nome Cristiano, Carlo Martello, che co' suoi Franchi fece fronte a quella grandissima piena, ed ebbe la sorte di ottenere una compiuta vittoria in quella memorabil giornata, in cui si disputò, se sulle porte di Roma, e sopra i templi di tutta Cristianità, abbattuta la Croce Santissima, dovea innalberarsi lo stendardo di Maccometto; non avendo esso Carlo altro modo da premiare i suoi valorosi soldati, giacchè la maggior parte delle Gallie possedeasi dagli Ecclesiastici, sopra costoro fece man bassa. Ed ecco Vescovadi, e Monisteri divenuti tutti, o quasi tutti commende, e beneficj de' laici: il che neppur cessò, cessato il pericolo; che anzi i Vescovi stessi Ecclesiastici insieme, e guerrieri occuparon sovente le Badie monacali: e non solamente le Badie, ma anche i più minuti beneficj giunsero a divenir patrimonio di laici Commendatarj.

Gridavano gli Ecclesiastici ridotti in miserie, ma gridavano in vano; se non che si pensò di soccorrere a' loro bisogni colle none, e colle decime, che furono rigorosamente prescritte. Il male intanto passò innanzi, e furono dati in commenda anche i Monisteri di donne.

L' uso delle commende laicali dalle Gallie passò con Carlo M. in Italia, e nella Germania, e vi durò per tutto il regnare de' Carolingi; essendosi talvolta i Monisteri di monaci commendati anche alle donne.

I Capeti nelle Gallie cercarono di apportarvi rimedio, e vi furono degli alti bassi, finchè i Normanni colle loro in-

va-

tutto, posero del pari Ecclesiastici, e Laici; se non che i primi ben tosto si rifecero per tutte quelle vie, che parmi di avere altrove accennate; di modo che ebbe a dire Montesquieu, che al far de' conti tutta la Monarchia Franzese per ben tre volte appartenne alla Cherisia.

Ma non ho io a passare in revista quanto di particolare dopo il millesimo avvenne in tutta Cristianità per rapporto a' beni di Chiese. Generalmente però parlando, per alterato che sia il testè citato racconto del Mabillone, sarà facile il dedurre da ciò, ch' ei rapporta della Badia di Cluniaco, lo stato, in cui presso a poco eransi ridotti i popoli nelle diverse contrade: e di quì far giudizio, se fossero potuti contentarsi per lunga stagione di limosine giornaliere eserciti interi di vagabondi, fra' quali moltissimi nobili, cui altro capitale rimasto non era, che quello della loro spada, e della loro temerità; e che perciò non recavansi ad onta l'esercizio della pubblica ladreria, come si ha dalla storia.

Ecco il perchè dove gli Ecclesiastici non si trovarono ben forti per resistere alle invasioni, gli spogli furono inevitabili. Allora fu, che parecchi ridendosi degli anatemi, e poco conto facendo della debolezza del governo, occupati i fondi delle Chiese, gli ritennero costantemente per trasmettergli a' loro eredi: altri però credettero potersi liberare dalle pene canoniche, e dall'infamia con riconcedere a' Prelati sotto il feudal servigio ciò, che aveano lor tolto; ed altri il ritennero a titolo di commende, assegnando agli Ecclesiastici quasi per grazia un qualche sostentamento. Nè certe prestazioni, che solito era esigersi negli atrj de' Santuarj sopra coloro, che nelle festività, e nelle perdonanze portavansi a tenervi mercato, nè le obblazioni degli Altari, nè le stesse decime si fecero esenti da simili attentati, senza neppur perdonarla alle Parrocchie. E non fu poco convenire, che la sola terza parte di esse decime, ed obblazioni appartener dovesse a' sacri Ministri.

In molti Paesi, come in Germania, in Isvezia, ed in Danimarca si sostennero i Prelati più che altrove con le armi alla mano, e così la durarono ricchi, e potenti per lunga stagione. In Inghilterra, in Francia, in Ispagna non

fu sempre così; e molto meno in Italia durante la lega delle Città, e peggio appresso; poichè la lunga guerra tra Guelfi, e Ghibellini cagionò alle Chiese una notabilissima perdita.

Fra cotesti scompigli dunque frequentissime furono le commende a prò de' laici, le quali non si durò poco ad abolire con tanti Concilj, e con tanti interdetti.

I Vescovi però da semplici custodi, che come già detto stati erano da prima di talune Badie, incominciato avevano ad ottenerle in commenda: vale a dire, che come prima n' esigeano un semplice compenso del loro incomodo, n' usufruttuarono poi l' intere rendite, detrattone il necessario sostentamento de' monaci ridotti a pochi, e l' occorrente nelle costoro Chiese. Ciò tuttavia praticavasi con parsimonia, posta la necessità di alcuna Cattedrale.

Papa Gregorio VII. introdusse il commendare anche a' Cardinali, come quelli, che sostener doveano il decoro della S. Sede, e servire a' bisogni della Chiesa universale, che per altro riducevasi a poca cosa, essendosi col tempo abolito l' uso del dare in commenda al Clero secolare Priorati, e Prefetture: e ciò fino a quando Clemente V. asceso al Pontificato, trasferì la Reggia del Cristianesimo in Avignone.

Or tutte le giaddette novità non accaddero nelle nostre Provincie, nè in tutta la Monarchia Siciliana fino al tempo, che incominciarono a regnarvi gli Angioini, ed anche dapoi, come appresso dirò.

Ho io ne' precedenti Volumi fatto vedere, che i nostri Longobardi ebbero sotto di se la custodia delle Chiese, e toltene le prime invasioni, e certi particolari accidenti, essi non solamente ne conservarono, ma ne accrebbero anche gli acquisti. Nè Roma a que' tempi ebbe alcuna influenza nelle Chiese Greche del nostro Regno, e della Sicilia, salvo che in Napoli dopo l' eresia degli Iconoclasti; neppur dopo ciò vi si fece innovazione alcuna.

Che i primi Normanni, anzichè permettere, che alcuna cosa si togliesse agli Ecclesiastici Secolari, e Regolari, furono loro liberalissimi, spezialmente verso i Regolari.

Che nell' allibramento fatto dal Fondatore della Monar-

chia

chia, costituì egli i Prelati del pati co' primi Baroni del Regno, perchè dessi dovean comporre una parte dello Stato, come si osserva dalla Costituzione *Scire volumus*. Donde fu, che godeano Arcivescovi, Vescovi, ed Abbati degli stessi onori, e dignità del Baronaggio, e nel tempo stesso comuni co' Baroni erano i loro pesi del servigio militare, e comuni gli ajutorj da prestarsi agli uni, ed agli altri giusta la distinzione, che leggesi nella Costituzione *Quamplurium*. Quindi fu, che crescendo cogli acquisti gli obblighi del servigio, non poteano essi Prelati dispensarsi dalle frequenti concessioni in feudi militari, e dalle livellarie, che occorrevano per l'adempimento di un tal obbligo. Il perchè non già alle Chiese sottoposte tutte al servigio, ma agli Ordini militari esenti dal servire allo Stato fu espressamente interdetto il posseder nuovi acquisti, oltre a' conceduti loro dal Sovrano, come si ha dalla Costituzione *Prædecessorum*, giusta la spiegazione, che ne ho fatta. Ed ecco il perchè, come nell'età pupillare di un feudatario il Principe destinavagli un bajulo per la custodia del feudo, così nella vacanza di ciascuna Cattedrale prima un bajulo, e poi tre Ecclesiastici destinati vennero a custodirne i proventi per renderne conto al Prelato successore, giusta la Costituzione *Pervenit ad audientiam*; e finalmente a tal oggetto i Principi Normanni vollero aver mano nelle elezioni di essi Prelati.

E che Federigo appunto per essersi ostinato nel voler sostenere il sistema Normanno in tutte le sue parti, ed anche per aver caricata la mano nell'esazione delle colte, giusta i bisogni dello Stato, fu in gravissimi imbarazzi co' Pontefici: e nelle discordie co' medesimi non serbò modo, nè misura, sul pretesto, che anche co' beni delle Chiese gli si facea la guerra. Ciò non ostante in qual grado di autorità fossero anche allora i nostri Prelati, può vedersi dalla Costituzione *Etsi generalis cura* conservataci da Afflitto nella chiosa alla Costituzione *Capitaneorum*: esempio, che fu in buona parte seguito da Corrado, e da Manfredi.

Sicchè per tutto il regnar degli Svevi non furonvi in Regno, nè spogli di Chiese vacanti, nè Commendatarj di sorte alcuna.

Re Carlo I. patovì la libertà delle Chiese, tranne il solo feudale. In forza dunque di un tal trattato non doveano aver luogo nè spogli, nè commende; ma non fu così quanto agli spogli, i quali introdotti in Regno, vi durarono non ostante l'abolizione fattane ne' Concilj di Pisa, e di Costanza; ma per riguardo alle commende, più tardi ne seguì l'introduzione.

Erasi come ho detto abolito l'uso del commendare ad altri fuori che a' Vescovi, ed a' Cardinali, allorchè Clemente V. trasferì la Santa Sede in Avignone. Allora fu, che lasciandosi egli sedurre, eccedè nelle concessioni in commenda; ma dopo una gravissima infermità fattosi accorto della sua soverchia indulgenza, avendo evidentemente conosciuto, come disse, che per tali commende *Ecclesiarum, & Monasteriorum cura negligitur, bona, & jura dissipantur ipsorum, subjecti s iis personis, & populis spiritualiter plurimum, & temporaliter derogatur, eisque redundant ad noxam, quæ dicebantur vedere ad perfectionem*, le abolì interamente, anche rispetto a' Cardinali (a).

Succeduto però nel Ponteficato Giovanni XXII. aprì nuovamente, ed allargò anche più ampia la porta al commendare, aggiungendovi dove l'unione, e dove la divisione de' Vescovadi, e de' beneficj minori, le riserve, le pensioni, le coadjutorie, gli spogli, e le altre regole della Cancellaria.

Più ritenuto fu Benedetto XII., perocchè si astenne dal dare in commenda Vescovadi, e Badie, quando non fosse pe' soli Cardinali: e più ancora il furono Clemente VII. ed Innocenzio VII., l'ultimo de' quali abolì l'uso anche delle commende cardinalizie sopra Vescovadi, e Badie, restringendosi solamente a' beneficj minori, ed a' Priorati, e Prefetture, posta la lunghissima costumanza, ed anche la necessità di alcune Chiese: nel che lasciò guidarsi dalla prudenza.

Lungo sarebbe poi il riferire ciò, che avvenne in quel deplorabile scisma, che durò tanti anni con gravissimo detrimento della Chiesa di Dio; poichè durante il medesimo non solamente universali furono le commende, ma anche

(a) *Extrav. Comun. lib. 2. cap. 2.*

che preſero piede le annate ſopra tutti i beneficj maggiori: ed i Veſcovadi, e le Badie, ſecondo che gli Stati furono ſotto l'ubbidienza ora di uno, ed ora di un altro Pontefice, furono vicendevolmente or conferiti, ed or tolti: anzi nommeno i Prelati, che tutto l'Ordine chericale ſi trovarono eſpoſti alle più gravi oppreſſioni, maſſimamente nel Regno; ſu di che ſon da leggere il Ciacconio nella vita di Urbano VI., Teodoro de Niem nel trattato degli ſcifmi, S. Antonino nella terza parte della ſua ſtoria, il Collennuccio, la Diaria del Duca di Monteleone, il Chioccarelli, ed altri Scrittori.

Le commende adunque, che parvero abolite nel Concilio di Lione del 1234., e ſembrarono ſoppreſſe per tutto il Secolo XIII. almeno riguardo a' beneficj maggiori, ruppero finalmente gli argini, ed innumerabili furono nel ſecolo XIV, e di poi. Nè il Concilio di Piſa, nè quel di Coſtanza ſeppero ritrovarvi riparo: ed in quello finalmente di Trento ſpiegarono que' PP. il lor deſiderio per la totale abbolizione, e la ſomma difficoltà nell' eſeguirla colle ſeguenti parole: *Cum pleraque Monaſteria, etiam Abatiæ, Prioratus, & Præpoſituræ ex mala eorum adminiſtratione non levia paſſa fuerint tam in ſpiritualibus, quam in temporalibus detrimenta; cupit S. Synodus ad congruam monaſticæ vitæ diſciplinam omnino revocare; verum adeo dura, difficiliſque eſt præſentium temporum conditio, ut nec ſtatim omnibus, nec commune ubique, quod optaret, remedium poſſit adhiberi* (a) Quindi ſoggiunſe: *Primum quidem confidit S. Synodus, Romanum Pontificem pro ſua pietate, & fide curaturum, quantum hæc tempora ferre poſſe, viderit, ut iis quæ non commendata reperiuntur. & quæ ſuos Conventus habent, Regulares perſonæ ejuſdem Ordinis expreſſe profeſſæ, & quæ gregi præire, & præeſſe poſſint, præficiantur; quæ vero in poſterum vacabunt, nonniſi Regularibus ſpectatæ virtutis, & ſanctitatis conferantur.*

Vedea troppo bene quel Sacro Conſeſſo l'impoſſibilità dell'emenda nello ſtato in cui erano le cose, preciſamente in Regno; giacchè quì i Monaſteri tutti, o eranſi ſottopoſti ad un'annua penſione a pro della Camera Apoſtolica, o eranſi ridotti in commende conciſtoriali. Fra

(a) *Seſſ. 25. cap. 2. de Regul.*

Fra i primi ſtati erano i Benedettini neri, i Certoſini, ed anche i Canonici Lateranenſi, i quali per eſſere i loro fondi creſciuti col tempo di rendita, come tutti gli altri, non ſentirono appreſſo sì gravemente il peſo delle annuali preſtazioni incamerate a perpetuità.

Non così i Baſiliani, ed i Ciſtercienſi, giacchè ridotti in commende Prelatizie i numeroſi lor Chioſtri, ſtati erano ben toſto coſtretti ad abbandonarli totalmente alla rapacità, ed alla prepotenza; non oſtante lo ſtabilito nel Concilio di Laterano, ſotto Leone X. per lo neceſſario ſoſtentamento degl' Individui Religioſi, con quel dippiù, che richiedevano le loro Chieſe, giuſta la Bolla Conciliare de' 15. Maggio 1514. De' Baſiliani poi pochiſſimi appena ſe ne reſtaurarono per Bolla di Gregorio XIII. del 1579. confermata da Clemente VIII. nel 1612. e pochi ancora de' Ciſtercienſi per Bolla di S. Pio V. nel 1580; tutti però con sì ſcarſo numero di Religioſi, e con sì tenui aſſegnamenti, che ſembrano ora i miſeri avanzi di un ſofferto naufragio.

Oltrachè allora quando ho parlato de' Monaſteri Benedettini ho inteſo de' Principali; che del rimanente per poco che ſi riſcontrino le loro Cronache, e gli Scrittori delle antiche Chieſe di Napoli, e del Regno, ſi verrà in chiaro della ſterminata ſoppreſſione di tali, e tanti Priorati, e Prefetture, parte convertite in Benefici eccleſiaſtici, parte paſſate a Frati mendicanti, ed a Monache, e 'l più diſtrutto, e diſtratto fra le vicende del tempo, e delle coſe; il che deve anche intenderſi di tanti altri Chioſtri Monacali; per modo che incominciando dagli Angioini, il Monachiſmo in generale decadde interamente di numero, di ricchezze, di credito, e di potenza, dando luogo al Fratiſmo più attivo, il quale in pochiſſimo tempo ſi ſparſe da per tutto, e pullulò; cui ſeguirono poi tanti, e tanti altri ordini Religioſi di Cappuccio, e di Beretta, che lungo ſarebbe, e fuor di propoſito il quì riferire.

Voglio ſoggiungere tuttavia, che nel commendare, e nel ridurre a benefici eccleſiaſtici qualſivogliano legati pii, non ſolamente non ebbeſi riguardo a' diritti di particolari, e di Comunità, ma neppure a' Regj Padronati, a Regalie, e per-

e perfino alla ſteſſa ragion feudale; donde la diſtruzione di tanti Spedali, ed altri luoghi di pubblica utilità.

E' però da riferirſi, come coſa ſingolare degna di eterna memoria la generoſità del Cardinal di Aragona nel riſegnare la ricca Commenda di Monte-Vergine con tutti gli anneſſi feudi, perchè ſi trasferiſſe a perpetuità alla Caſa Santa dell'Annunziata di Napoli per ſoſtegno delle tante belle opere di pietà, che quivi eſercitavanſi, e ſi eſercitano tuttavia. Siccome ſeguì per Bolla di Papa Leone X. nel 1515. (a) confermata poi da S. Pio V.

Non deve poi recar maraviglia, che i noſtri Principi toleraſſero, che una Potenza ſtraniera diſponeſſe delle più pingui rendite dello Stato, e che la maggior parte ne andaſſe annualmente per appannaggio alla Corte Pontificia, ſe ſi rifletterà all'influenza, che aveano a que' tempi i Pontefici in tutto il Politico dell'Europa, ſpezialmente però per gli affari d'Italia, e più ſpezialmente per quelli del Regno; dove più che delle forze eſterne era da temere del Baronaggio armato, e pronto alle rivolte ad ogni ſemplice ſpirare di un'aura favorevole dalla parte di Roma. Stimavaſi dunque neceſſario aver colà nel Sacro Collegio, ed in tutta la Prelatura un forte partito da farne uſo in tutte le occaſioni, più preciſamente però nelle elezioni de' Papi, del che me ne riporto alla Storia.

Ed è da riflettere, che anche quando a' replicati ricorſi di queſto Pubblico ſi procurò, che almeno le Commende, ed i Beneficj di Regno ſi conferiſſero a' Regnicoli, ſi chiuſero gli occhi alla frode delle Teſte di ferro, cioè alla pratica di conferire ad un Regnicolo, il quale per picciolo emolumento preſtaſſe il nome a condizione, che tutto il pingue frutto beneficiale andaſſe a prò del Prelato ſtraniero di lui padrone.

Ho voluto tutto ciò reſtringere nel preſente Capitolo, quantunque non appartenga a' tempi Angioini, e ciò perchè deſſi ne furono la prima origine; ed i loro Trattati, i loro Capitoli, e la lor condotta ſervirono appreſſo di appoggio a tutte coteſte, ed altre novità, ed a tutte le preteſe de' Pontefici in tutt'i tempi poſteriori.

Sa-

(a) *Maſtril. Monte Vergine Sacro p.* 483. *& ſeq.*

Saranno cose queste da trattarsi con maggior precisione, se le altre mie cure, e la salute troppo ora cagionevole mi permetteranno di proseguire la Storia intrapresa giusta l'ordine de' tempi.

Conchiusione.

ED ecco in ristretto ciocchè di più preciso fu cambiato nel sistema di governo sotto i Principi Angioini, altro a creder mio, non mancandovi, che la parte feudale; ma essendo questo che viene in luce il solo primo libro del terzo Tomo, mi ho riserbato a trattarne dietro alla Storia Aragonese, che dee formar l' altro libro del Tomo medesimo; perocchè allora potrà riuscire una più copiosa Dissertazione, come quella, che comprenderà l'uno e l'altro Governo, con rapportarvi anche la diversità tra i nostri feudi, e quelli della Sicilia; purchè però la mia salute già cagionevole, e le mie cure il permettano. Ad ogni modo avendo io aperta la strada, non sarà molto difficile ad altrui il seguire le traccie, che troverà segnate.

Fine del Tomo III.

616029

DOCUMENTI.

NEl Capo XVII. diſſi, che nella Sicilia la ſucceſſion feudale per diſpoſizione di legge non oltrepaſſa il ſeſto grado, corriggendo il detto da me altrove, cioè che giungeva fino al ſettimo. Ecco ora in compruova di ciò l' eſpoſto da quel Regno all' Imperador Carlo V. nel 1555. Capitolo 258.

„ Queſto Fedeliſſimo Regno di Sicilia tiene un Capitolo, il „ quale incomincia *ſi aliquem* conceſſo dalla felice memoria di Re „ Jacopo, e per queſto ſi diſpone, che alla ſucceſſione delli Fe„ ghi li parenti più proſſimi collaterali del feudatario, che tiene „ lo Fego, poſſano ſuccedere inſino al ſeſto grado al detto de„ funto, eſtendendo ancora la ſucceſſione predetta al frate uterino, „ qual Capo fu al detto Regno conceſſo per maggior favore, ed „ ampliazione della ſucceſſion feudale .... con quel che ſiegue.

ED ecco, giuſta la promeſſa fattane, il Proemio, e la Conchiuſione di Giampietro Apulo nella prima edizione, ch' e' fece de' Capitoli Siciliani; il che fo, perchè di cotesta prima edizione appena ſe ne ritrovano uno, o due eſemplari; ed in tutte le riſtampe di eſſi Capitoli ſi è ommeſſo di traſcrivere il Proemio, e la Conchiuſione ſuddetta.

Jo: Petrus Apulus Meſſanenſis cunctis Trinacriæ Magnificis Juriconſultis, ac ſacrarum legum ſtudioſis.

PROEMIUM.

PRoregum munera, quæ mortalibus eorum manu exhibentur, aut ex propria ipſorum, aut ex Regum providentia proficiſcuntur. Siquidem Regiæ voluntatis mandata exequitur Proconſul: tunc veluti diligentiſſimus Procurator ſolam gratiam Principis promeretur. Si vero animi ſui vigilantia dignum

quicquam, & omnium utilitati valde neceſſarium excogitaſſet, idque cunctis affluentiſſime largiretur; is non homo, ſed Deus judicandus eſſet, ac Deorum more veneraretur, ſi veterum inſtituta ſervarentur. At nunc, licet iſta non ſiunt, tamen, & vivens, & poſt obitum nomen æternum, & gloriam nanciſceretur. Sed quis eſt hodie tanti ingenii, tantæ ſolertiæ, tanti fervoris, qui Regni commodum recte providere, ſatiſque perſcrutari, & poſſet ſimul, & vellet? Solus Illuſtris Jo: Lanuchius, ille, qui per Hiſpaniam citeriorem e primis ſuæ impoſitis juventuti honoribus agnomen ita adeptus eſt, ut Aragonum juſtitia utique merito vocaretur, quem nunc, ubi ſuavis Fernandus de Cuneis deceſſit, Invictiſſimus Rex Noſter tanquam fideliſſimum e latere ſuo erectum, ut ita loquar, huic Trinacriæ Regno in tam turbido tempore præfecit. Is namque præter conſtitutas Regni totius curas, graviſſimaque negotia, licet etiam in ſtipendiariis militibus, ſtrenuiſque equitibus aggregandis tam pro Trinacriæ munitione, quam ad infringendos, eiicendoſque ab Italia Gallos ſpurcos, & immanes nimium occuparetur: tamen non adeo in hujuſce rebus bellicis ſe involutum iri permiſit, ut civilibus vacandi poteſtas adimeretur. Quippe qui die quadam ab illis aliquandiu laxatus, convertit ſe ad Jureconſultos, perconratuſque eſt quidnam de Principum placitis extaret. Mullitarunt plerique, quibus ob inopiam, ſeu potius editionis defectum nulla penitus erat cognitio; nonnulli vidiſſe tantum de ſanctionibus aliqua fatebantur, ſed occupantium avaritia tranſcribere nequiviſſe. Conquerebantur alii, penes quos erat quidem pars aliqua Pragmaticarum, Capitulorum, & aliorum hujuſmodi, ſed fere tertia quæque linea mendoſa legebatur, adeoque habentes a carentibus parum differebant. Prorex ſacrarum legum obſervantiſſimus, ubi tot Conſtitutiones, tot Privilegia, tot Confirmationes, tot Capitula, tot Pragmaticas ſanctiones prudentiſſimi Regis noſtri Ferdinandi, ac Divæ memoriæ Regis Joa: ſuæ Celſitudinis progenitoris, ac tot aliorum retro Principum in eam deveniſſe conditionem percepit, quam teterrimam potius calamitatem appellare libuerit, vehementiſſime condoluit, ac minime paſſus hanc ruinam; hanc ſtragem ultra amplius procedere, quia hæ ſcilicet leges, quibus magis quam libris Digeſtorum utebamur, ita rejectæ, incognitæ, ac depravatæ forent, ſummo ſtudio conſulendum eſſe cenſuit. Statuit itaque duos hujus Regni prudentiſſimos

le-

legum doctores Magnificum Hieronimum Patrem meum expertum, acutum, ac graviſſimum virum, & Magnificum Joannem de Anſalone natu majorem libris, & ingenio, & longa rerum experientia pollentem, id oneris una ſubituros, qui ſolerti diligentia Regum Siculorum cunctas ſanctiones indagarentur, ac demum undique collectas elimarent, elimataſque imprimi curarent, ut nemini deinceps copia deeſſet, hiſque voluit excellentem juris utriuſque ſcium Joannem de Daio Barchionenſem ſuum Regium Conſiliarium virum ſummæ bonitatis, ac æqui factorem ineſſe: ut quod ignis ab archivio ſuſtulit, eorum providentia ſine læſione reviviſceret. Contigit etiam mihi pars aliqua laborum, quæ ſubinde præter opinionem major fuit, proemio rem decorandi, ac diſtinguendi, & hujus ordinationis enucleandæ gratia juſſo facere. Rem ſane ſatis arduam, cum tot eruditiſſimi viri, ac diverſi lecturi eſſent, & ætati meæ minime æquam non dum vigeſimum annum egreſſi. Fretus tamen, quia quamplures humanitatis libros, & juris civilis duodetriginta Pandectarum volumina, præter elementa lectitaſſem, ſatius duxi parere, quam audaciæ pavore conticeſcere. Illi quoque quamvis forenſibus, ac majoribus ſæpe ſubeuntibus negociis mirum in modum præpediti eſſent, tamen ſimul ut noſtro benigniſſimo Proregi obſequerentur, ſimul ut cunctis hujus Regni legum avidiſſimis prodeſſent, ſimul ut Regiæ Conſtitutiones ſuum adipiſcerentur ſplendorem, ac dignitatem, id onus alacri ſtudio, libentiſſimoque animo ſuſcepere. Verum cum nonniſi ſucciſſivis temporibus id agere, ſimulque eſſe potuiſſent, ego illorum loco ſubſtitutus quotidianas anguſtias ſolus cæpi ſufferre, neque enim aut Coinſulanis meis renuere laborem, aut tanto Principi decebat inficias ire; & ubicumque loci leges noſtrorum Regum reconditæ erant, laborioſa indagine adeo exploravi, ut omnino dici queat nihil uſque reperiri, quod ad manus noſtras non devenerit. Omnia namque exempla, vel commendatiora, etiam quæ nonnulli clariſſimi viri prælervabant, diverſis ex locis recepimus. Et cum ſcriptorum inſcitia quædam *perverſa*, quædam penitus *mutata*, quædam etiam *manca* reperirentur: ea ſimul, & ingeniorum vi, & copiarum perpenſione unita correximus, emendavimus, & in uno libro ſub naturali ſerie diſpoſuimus, ac poſtremo id ita digeſtum mamertinis impreſſoribus diligentiſſimis dedimus imprimendum. Quibus ego præterea quotidie quoad abſolveretur,

accuratiſſime ſemper inſteti ; adeoque opus hoc divina ſaveute gratia correctiſſimum explicarunt . Omnes etenim ita inſudavimus , ut nequidem verbum , ſed nec ſillabam credam omiſſam : quin , ut aliorum pace dixerim , ad hæc uſque tempora nullum alium emendatiorem , correctioremque librum extitiſſe. Tot vero impreſſi ſunt Codices , ut multo longiore ævo nemini unquam defuturi eſſent . (Or dove ſon eſſi coteſti tanti eſemplari ?) Quantas igitur gratias huic inclito Proregi debet hæc Sicilia , qui leges , & jura reſtituit , qui tantum beneficium toto Regno contulit , quod nemo ſuorum Prædeceſſorum antea cogitavit , conſiderate Jureconſulti , contemplamini Siculi omnes : proiicite demum cartulas illas veterrimas , *interruptas* , *confuſas* , *ambiguas* , *mendoſas* , *obliteratas* , atque læti has accipite novas , integras , claras , dilucidas , elimatas , & amœnis caracteribus diligenter impreſſas . Ita enim fiet , ut legum ſenſum , ac verborum pateſacta veritate , nemo deinceps , fraudibus obſeratis , cavillari , atque queri poſſit .

Jo. Petri Apuli Meſſanenſis Gratulatio peracti operis .

PEractum eſt , gratias Deo Immortali , cunctis ferme per multos annos deſideratum opus : opus inquam tot noſtrorum ex Hiſpania citeriore Regum oriundorum ſtatuta complectens . Habet enim caput ejus faciem Divi Jacobi Regis a Petro geniti Rege Aragonum primo poſt ſuperbam Gallorum dicionem repulſam ad hoc Regnum cito . Claudunt pedes calcaria ſereniſſimi Regis Ferdinandi , ac ſemper Glorioſi ; concepitque alvus , quod a cæteris editum fuit , & quantum a nobis perquiri potuit . An parum lætandum eſt Siculis , ubi proprias leges diu diſperſas , corruptas , ita congeſtas , relimatas paſſim habere conceſſum eſt . Expandite omnes præcordia , congratulemur viciſſim ; exultate cuncti nobiſcum : profundite vultus geniali rubore : pateſcat cuique os , & amœne rideat , geſtiant manus , ſaltent ſupercilia , vigeant oculi , niſtentque gaudentium ritu . Eja relaxentur veſtes , dum ſingulis cor ſalit , & pectus extuat . Collætentur , adſintque in hac jucunda ſynodo Comites , Barones , Feudatarii , Jureconſulti , Patroni cauſarum , & alii quos gignit dies , aut alit , aut tuetur Curia , Et ovantes io clamate . Reſtituta eſt enim nobis tot Conſtitutionum , & Capitulorum , & Pragmaticarum copia . Reddita

ſunt

ſunt nobis tot priſtina, & recentiora jura, ut dicere quidem poſſimus, juſticiam Sicaniæ, aut e Cælo rediiſſe, aut ab Aragonum juſticia reformatam eſſe. Quæ Rector Cæli non prioribus concedere, non futuris preſervare, ſe veſtro, noſtroque ævo ſub felici ditione Regnantis, ſub juſto fraterni Regni Præſide voluit exhibere. Nam cum primum ad iſtud opus jam ſunt anni ſex, & viginti; quo tempore ego non eram in rerum natura, impreſſor Henricus nomine cum operariis ab Urbe Roma Cathinam venit, allectus magna ſpe lucri, bene ratus ſi fata juviſſent, & vota compleſſent, Meſſanam divertit, territque tanto chao: quas enim eo loci leges indigeſtas repererat, putabat hic fortaſſe habere compactas: ſed necubi valuit ternas, quinaſve ad ſummum perſcrutari ſanctiones. Nam etenim apud quos diverſo jure aliquam eſſe copiam legum fama erat, continebant avarius pecunia. Et ſibi, ut ajunt, ſemper ſuit adverſa ſortuna, ut prius ſe lætum apprehenderit, quum ipſe denas leges viderit. Subduxit eadem ſpes alios, & alios complures, quos aut mercis, aut impreſſionis agitabat cura. Excitavit plerumque Regium Theſaurarium querelosa Regnicolorum efflagitatio. Movit totum Conſilium ſuppreſſa Regum memoria, ſepultaque una cum juſſis. Multæ item conciones, deliberationeſque cæptæ. Sæpius actitatum eſt, & concluſum etiam ut duo, treſve experti ſtatuantur, qui cunctas leges regias colligerent, priſtinæ conſonantiæ reſtituerent, ac de his unum Corpus efficerent, quod impreſſoribus darent; ut complurimis editis exemplis ad manus omnium pervenirent. O quotiens id actum eſt, ſed factum nunquam. Quid tandem putandum eſt? Etiam altus Ferrandus de Cuneis olim Prorex, amator literarum, poſteritatis æmulus, qui parabat velis, equiſque nomen æternare; poetas enim ſcio ego, ſcriptores alios tam Græcos, quam Latinos avide alliciebat; hujus operis inter cætera fertur uni eorum impoſuiſſe onus faciendi. At ſemper Dei voluntas adverſata eſt, cujus nutu fiunt, & ceſſant omnia, nulli enim unquam permiſit, quod mihi nondum nato, nec quidem fato quin multo ante deſtinarat. Et fatebor archana? Sed quem gloria temperet? Quem tam læta laus non excitet? Parcat cæleſte Numen, ſinetque impune recenſere ſomnium prodigio Platonis longe admirabilis. Illius enim parvuli dormientis in cunis lucente ſole in labellis apes conſidere viſæ, mellaque ſtipare, ob quod reſpondere interpetres, illum ſuavitate oratio-

nis

nis fore præclarum, ſicque infanti prævisa eſt futura eloquentia. Ipſe vero noctu uſque nunc ab annis decem continue bis, terve, aut decies in anno captis ſopore ſenſibus videbar manibus poſſe pro alis uti, atque ita quaſi nautium modo experiens, altius quina ſtadia volare: nunc juga celſa montium tangere, pinnaſque turrium, ac phanorum tholos: nunc ex his pinnis ad alias tranſcendere: nunc ſaltus, flumina, maria deſpicere, ac deſuper tranſire: nunc urbes, oppida, villas, & amæna loca viſere: nunc per totam Siciliam vagari hue illuc volitans; nunc etiam Italiam circuire, nunc in Hiſpaniam tendere, nunc Reges ad ſpectandum cire, nunc alludere Principibus, nunc Magnates allicere, nunc ab allectis evaneſcere, moxque redire animus erat. Memini, qui multotiens dum humi eſſem propter hoſtium incurſum, illico in aera proſiluiſſe, eoſque fruſtratos ex alto ſpectaſſe. Hos ego cum videbam volutans, narrabam ſummo mane parentibus, ſtupefiebat quiſque noſtrum non admiratus ſomnium, cui fidem adhibere vetitum erat, ſed idem tam ſæpiſſime ſolitum obrepere. Quid vero portenderet ſeptem annos incertum fuit. Mox cum ſorte Libellus Danielis Prophetæ, ubi viſa vocabula per alphabetum dinotata, cuncta ſomnia declarabant, manibus obveniret, cæpi lectitare, vidi inter legendum, volare verbum magnum honorem futurum ſignificare. Ob id mecum exinde triennio gratulatus, putabam me fortaſſe aliquod opus dedalium ſtructurum fore. Hinc etiam arbor avita, graduſque inferiores utrobique tenſis ſuperantur alis, non manibus, ne qui ad facecias perventi ſunt prædicatorum aſſererent, Exputabam tamen avide ſcire qua ex re honor haberetur, & uti anxius explorator, multa ſæpe ſuſpicabar. Tandem annum agens viceſimum hunc librum regiarum legum intentatum, ac laborioſum nemini permiſſum, ſed diu mihi, ſi fas eſt arbitrari, præſervatum, componere juſſu proregio orſus ſum, ac favente Deo poſt luſtra quatuor ſeriatim quamvis pernicioſo, ac frequenti angore abſolvi. Hic liber fuit ſomni diuturni, ac prænuncii vera declaratio; Hic eſt, quis non videt? immenſi honoris expectatio continua. An parvipendendum erat, deſpiciendumve illos aerios volatus, quos tam creberrime ſopor monſtrarat? Cæterum apes ne Platoni mella ſuggerere, aut hominem volare admirabilius, aliorum eſto judicare. Ego interim ubique eſſe, ubique legi, noſci ab ignotis, cuncta Siciliæ loca peragrare, nec unquam Meſſa-

na

na discedere, puto jucundius, felicius, & præceteris admirabile. Itaque lætamini mecum Siculienses vestra, nostraque sorte: quisque tamen sua, si id nimium retur. Habuit enim finem opus, quod nemo iniciare suffecit. Habetis eeee, & quidem parvi, ac citra æquum, opus Constitutionum, Pragmaticarum, & Capitulorum hujus Regni jamdudum exoptatum. Eja procedamus coram benigno Tetragrammate gracias illi innumeras agentes, habentesque, postquam nulla mortalibus concessa est referendi potestas; mox ipsum vehementissime præcemur, ut hic noster Prorex auctor cæpti operis adjutor longius vivat, quod idem optat bene consequitur. Subinde crebras diffundamus preces pie pro nostris factoribus oraturi, quo serus agat in humanis sapientissimus Comes Adernionis, nec citius superbos maturet accessus, quem natum in ensem proprium sciat confirmatum esse. Scientissimo Joanni May viro magnæ auctoritatis, ac Regio Consiliario regius amor nunquam desit; qui semper avidius crescat, & conjux charissima pullulet annuatim novam prolem. Vivat feliciter prudentissimus Nicolaus Sabia Fisci Patronus, filiique sui augeant honoribus, opibusque, & cæteri qui nobis opitulati sunt, deque ex voto redundat. Tollite postremo summa laude bonum Joannem, dantique Juveniorum domo Civem Messanæ juvenem placidum, nec minus doctum quam ingeniosum, cuique argento, auroque fota mille librorum papirus propter alios sumptibus empta est, indignum rati ob inopiam tot leges Regum sepultas esse. Mihi vero uni ex correctoribus, cui soli labor biennalis relictum est, cui assiduus colligendi, eliminandique ansietas exauxit fere medullas, arefecitque ossa, quem pernitiosa cogitatio continue reliquit assatum, terque ductum ad leti limina. Hoc tamen oro parcite, si quid omissum, inversum, transpositum, immutatumve ut offenderit, atque id nonnulli negligentiusque correctionis difficultati adscribitote. Hæc enim prima impressio est uti quædam purgatio nemoris, quæ si rursus fiat, neque ita mihi laboriosum erit, neque tamen temporis imprimendo consumetur: quin ocius, ac facile omne vicium si quod erit penitus abstergemus. Nunc vero, sic opus coegisse sat est. Verum cum tria quisque volumina liber contineat, nolo vos præterire, *primum unius dumtaxat auctoritate Codicis vetustissimi, quem studiosus Baro Asari nobis commodavit, confectum esse*; reliquorum multorum collatione peracta. Deus scit

quan

quantum pro hoc opere laborem ſuſceperim, quantaque uſus fuerim vigilantia. At tandem invidorum obtrectationibus carebo, etiamſi inquiant, agantque quod velint. Ego ſemper altius volabo, ſicca nigrarum ovium roſtra non curans, quoniam eſt mihi adjutor; nec quidem caninam rabiem pertimeſcam, quæ ſolum habentem macerat, & trahit ad necem. Sumite igitur hoc opus vos acutiſſimi Siculi, vos, qui ſemper jucundi eſtis, & ſine livore vivitis. Vobis enim hoc opus actum eſt, vobis multos etiam libros peractos, & peragendos dum vivam promulgabo. Hi quippe non ultimi, ſed primi ſunt volatus. Nunc valete optimi conterranei, ac me vobis operari ſinite.

Impreſſum eſt præſens opus in nobili Civitate Meſſanæ per Magnificum Andream de Bruges impreſſorem ſub biennali cura laborioſaque diligentia Jo: Petri Apul. correctoris ad hoc ſtatuti ſub expenſis D. Jo: de Juvenio, & abſolutum eſt volente Deo anno ab incarnatione Domini 1495., *die vero* 10. *Octobris primæ Indictionis.*

Errori più notabili	Correzioni
Nella Dedica pag. 10. v. 4. vi fu oggetto	Cor. foggetto
nella Prefazione pag. 2. v. 2. al Cap. VII.	Cor. al Cap. XVII.
e ver. 10. com' egli	Cor. com' egli è
a car. 12. verſ. 14. Ruggieri di Loira	Cor. di Loria
e così a car. 13. v. 12., & 23., ed a car. 15. v. 3.	
a car. 47. v. 24. Gregorio VII.	Cor. Gregorio XII.
a car. 98. v. 18. del Gran Giuſtiziero	Cor. del Gran Cancelliero
a car. 169. ver. 1. e di Ladislao	Cor. e Ladislao
e v. 31. e per quanto	Cor. e quanto
a car. 221. v. 3. una clima	Cor. un clima
a car. 320. in fine, e 321. in principio: colle loro in-tutto	Cor. colle loro invaſioni.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google